

*Giornale di*  
**Storia**  
**costituzionale**

n. 12 / II semestre 2006

GOVERNO, RAPPRESENTANZA, COSTITUZIONE:  
PROFILI DI STORIA COSTITUZIONALE FRANCESE  
TRA XVIII E XIX SECOLO



**eum** > edizioni università di macerata

Giornale di Storia costituzionale  
Periodico del "Laboratorio Antoine Barnave"  
n. 12 / II semestre 2006

*Direzione*

Giuseppe G. Florida†, Luigi Lacchè, Roberto Martucci,  
Luca Scuccimarra

*Comitato scientifico*

Bronislaw Baczko (Ginevra), Giovanni Busino (Losanna), Francis  
Delperée (Lovanio), Alfred Dufour (Ginevra), Lucien Jaume (Parigi),  
Heinz Mohnhaupt (Francoforte), Michel Pertué (Orléans), Michael  
Stolleis (Francoforte), Joaquín Varela Suanzes (Oviedo)

*Comitato di redazione*

Paolo Colombo, Federico Lucarini, Giovanni Ruocco

*Segreteria di redazione*

Mauro Antonini, Marco Bruni, Ronald Car, Luca Cobbe, Roberta Cia-  
ralli, Gerri Ferrara, Simona Gregori, Paola Persano, Gianluca Piergia-  
comi, Monica Stronati

*Direzione e redazione*

Laboratorio di storia costituzionale "A. Barnave"

Università di Macerata

piazza Strambi, 1 – 62100 Macerata,

tel. +39 0733 2582724; 2582775; 2584365

fax. +39 0733 2582777

e-mail: barnave@unimc.it

I libri per recensione, possibilmente in duplice copia, vanno  
inviati alla Segreteria di redazione.

La redazione si rammarica di non potersi impegnare a restituire i  
dattiloscritti inviati.

*Direttore responsabile*

Angelo Ventrone

Registrazione al Tribunale di Macerata

n. 463 dell'11.07.2001

*Edizione/Publisher*

Edizioni Università di Macerata

*Distribuzione/Distributed by*

Quodlibet edizioni

via Santa Maria della Porta, 43 - 62100 Macerata

tel.+39 0733 264965 - fax +39 0733 267358

e-mail: ordini@quodlibet.it


ISBN 978-88-6056-038-4

ISSN 1593-0793

*Tipografia*

Litografica Com, Capodarco di Fermo (FM)

La rivista è pubblicata con un finanziamento dell'Università degli  
Studi di Macerata, del Dipartimento di diritto pubblico e teoria del  
governo dell'Università di Macerata e del Ministero dei Beni cultu-  
rali. Il presente fascicolo è stato finanziato mediante i fondi della  
ricerca universitaria dal titolo "La politica del popolo: partecipazio-  
ne, consenso, rappresentanza alle origini della politica moderna",  
MIUR-Prin 2005.



In copertina: *L'Assemblea Nazionale, 1789-1790*. Disegno di Monnet,  
inciso da Godefroy. Biblioteca Nazionale di Francia.

Finito di stampare nel mese di luglio 2007

*Prezzo di un fascicolo*

euro 22;

arretrati, euro 26;

*Abbonamento annuo (due fascicoli)/ Subscription rates (two issues)*

Italia, euro 35; Unione europea, euro 40; U.S.A. e altri Stati, euro  
60;

*Pagamento:*

A mezzo conto corrente postale n. 14574628 intestato a

Tempi provinciali soc. coop. a.r.l.,

via p. Matteo Ricci, 108 - 62100 Macerata;

Con assegno bancario, con la stessa intestazione;

Tramite bonifico bancario: Banca delle Marche cc. 13004

ABI 6055 CAB 13401

con Carta Visa, inviando, tramite fax o e-mail, i propri dati,

numero della Carta e le ultime quattro cifre della data di scadenza.

*Payments:*

By bank transfer: Banca delle Marche cc. 13004 ABI 6055 CAB 13401

Swift BAMA IT 3A001

By Credit Card (Visa): please send by fax or e-mail the Credit Card  
number and the last four digits of expiration date.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rin-  
novati per l'anno successivo.

# Sommario

GIORNALE DI STORIA COSTITUZIONALE n. 12 / Il semestre 2006

## Governo, Rappresentanza, Costituzione: profili di storia costituzionale francese tra XVIII e XIX secolo

- 5 Introduzione. Il laboratorio francese  
LUCA SCUCCIMARRA

## Pagine aperte

- 15 Alcune riflessioni metodologiche sulla  
storia costituzionale  
JOAQUÍN VARELA SUANZES-CARPEGNA

## Lezioni

- 31 Les racines historiques du contrôle de  
constitutionnalité en France  
VIDA AZIMI

## Fondamenti

- 41 Le origini intellettuali del *Projet pour ren-  
dre la paix perpétuelle*: una teoria egoisti-  
ca della sociabilità  
SIMONA GREGORI

- 59 Il ruolo del re nel progetto costituziona-  
le di Sieyès, 1770-1793  
ANNALISA FURIA

- 77 Il "blocco costituzionale". Schieramenti  
assembleari e lotta politica nella Costi-  
tuyente rivoluzionaria (1789-91)  
ROBERTO MARTUCCI

## Itinerari

- 93 *Manoeuvre tactique ou idéologie?* Diritto di  
voto e sovranità nel pensiero di Daunou  
ROBERTA CIARALLI

- 109 «Gouverner n'est point administrer.  
Régner est encore autre chose que gou-  
verner». Il ritorno di un vegliardo: P.-L.  
Roederer e il problema del "governo"  
durante la monarchia di Luglio (1835)  
LUIGI LACCHÈ

- 129 Il cuneo bonapartista. Governo delle *éli-  
tes* e sovranità popolare in Francia agli  
albori del Secondo Impero  
LUCA SCUCCIMARRA

- 149 Droit et pouvoir. L'esprit de la jurisprudence administrative du Second Empire  
FRANÇOIS BURDEAU

Ricerche

- 165 Tra Repubblica e Santa Fede. Aporie e tensioni del 1799 in terra d'Otranto  
ALESSANDRO VALENTI
- 183 El Trienio Liberal en España: una visión moderna de la Hacienda Pública  
SONIA GONZÁLEZ ALVARADO
- 199 La cultura economica di Fedele Lamper-tico. *Parte prima: L'Introduzione all'Economia dei popoli e degli stati*  
ALFREDO SENSALES

Virtute e conoscenza

- 219 La riflessione storiografica sulla costituzione francese dell'anno III  
GERRI FERRARA

Camere con vista

- 241 L'intellettuale e il regime socialista: *Le vite degli altri*  
RONALD CAR

Librido

- 251 Trentadue proposte di lettura

# Introduzione

## Il laboratorio francese

LUCA SCUCCIMARRA

### 1. *Alla ricerca del «governo dei moderni»*

Nell'ampio e diversificato orizzonte tematico esplorato dal «Giornale di storia costituzionale» nei suoi primi cinque anni di attività, la vicenda politico-costituzionale francese rappresenta senza dubbio un privilegiato terreno di indagine e riflessione critica. L'interesse per il "laboratorio francese" ha trovato la sua più esplicita e tangibile testimonianza nel n. 8/2004, integralmente dedicato, nella sua parte monografica, ad una interrogazione a più voci sull'«evoluzione del parlamentarismo francese *à travers les âges*» (Calamo Specchia, *Introduzione*). A ben vedere, però, non c'è fascicolo del «Giornale» in cui questa particolare direttrice di approfondimento storiografico – strettamente legata alle finalità istitutive del Laboratorio di storia costituzionale "Antoine Barnave" – non trovi un'adeguata espressione. E ciò che ne risulta è un articolato percorso di approfondimento interdisciplinare, nel corso del quale sono stati toccati molti dei passaggi-chiave

che a livello concettuale, normativo o istituzionale fanno la specificità di quella vicenda storica. Si può dire, anzi, che proprio dal confronto retrospettivo con i diversi tasselli di questo articolato mosaico analitico-ricostruttivo emerge con la massima evidenza la peculiarità di una storiografia costituzionale programmaticamente di confine, pensata e praticata al di là di tutti i consolidati steccati disciplinari: un approccio metodologico costruito attingendo, cioè, alle risorse di differenti prospettive di indagine, dalla storia delle istituzioni a quella dei fenomeni giuridici, dalla comparatistica costituzionale alla storia del pensiero politico, dalla storia culturale alla stessa critica letteraria.

In questo numero, il «Giornale» ritorna sui profili fondativi della vicenda costituzionale francese con una parte monografica specificamente dedicata al processo di innovazione politico-istituzionale che si sviluppa tra Sette e Ottocento. Al centro dell'itinerario ricostruttivo proposto si pone, in particolare, la grande riflessione

sul «governo dei moderni» che in Francia prende avvio in coincidenza con la grave crisi politico-istituzionale aperta dalla morte di Luigi XIV e che, attraverso i cruciali e per molti versi traumatici sviluppi del processo rivoluzionario, giungerà sino alla fine del Secondo Impero. È in questo periodo – sostanzialmente coincidente con quel decisivo arco temporale che Reinhart Koselleck ha definito «Sattelzeit» – che si delinea infatti nel modo più esplicito la definitiva consunzione di un modo “classico” di confrontarsi con la problematica questione della fondazione dell’ordine politico. Ed è in questo periodo, dunque, che vediamo emergere un nuovo vocabolario della politica, destinato ad influenzare profondamente gli sviluppi normativi ed istituzionali della società europea, sino alle soglie della “nostra” modernità.

Secondo una consolidata tradizione storiografica, il passaggio-chiave in questo processo coinciderebbe con l’apertura dello straordinario cantiere teorico dell’*Encyclopédie*, destinato a prolungare i suoi effetti sino nel cuore del processo rivoluzionario, con esiti in larga parte imprevisi dai suoi stessi principali animatori. Una più attenta ricognizione del dibattito francese della prima metà del XVIII secolo consente, però, di retrodatare di alcuni decenni l’avvio di un decisivo sforzo di innovazione metodologica e categoriale, che in Francia appare già pienamente in atto negli anni della Reggenza. Nel nostro itinerario ricostruttivo, gli impulsi innovativi presenti già nella cultura politica francese di inizio Settecento sono richiamati – senza alcuna pretesa di completezza – attraverso l’opera di uno dei più curiosi e trascurati protagonisti del dibattito dell’epoca, l’Abbé de Saint-Pierre. Il Saint-Pierre descritto da Simona

Gregori nel suo contributo a questo fascicolo sembra, infatti, avere ben poco a che fare con «il ritratto “leggero” del “bon Abbé” restituitoci dalla storiografia classica». Dietro la pretenziosa architettura normativa del famoso *Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe* – che costò al suo autore il velenoso epiteto di «*Saint-Pierre d’Utopie*» – troviamo qui l’approccio sin troppo realistico di uno dei primi esponenti di un moderno pensiero della «governamentalità», ideale punto di aggancio ad un *milieu* riformistico che – in decisa controtendenza rispetto ad un dibattito politico polarizzato dalle opposte pretese dei sostenitori della «these royale» e di quella «nobiliaire» – stava concretamente ponendo le basi per una rifondazione in primo luogo concettuale del tradizionale edificio politico-costituzionale della Francia d’Antico regime.

Certo, nel momento in cui Saint-Pierre si confronta con il problema del “buon governo” e della sua più efficace intelaiatura funzionale, la monarchia rappresenta ancora in Francia il naturale orizzonte di articolazione dell’ordine politico-istituzionale. Occorrerà perciò attendere diversi decenni per vedere emergere nella cultura francese una dimensione compiutamente costituzionale, nella moderna accezione di questo termine: una prospettiva, cioè, integralmente costituente, svincolata da ogni predeterminata limitazione costruttiva (Martucci 2001). Come è noto, sarà Emmanuel-Joseph Sieyès ad offrire una prima esplicita presa di posizione in questo senso, attraverso la dottrina dell’“onnipotenza della Nazione” enunciata nel saggio *Che cos’è il terzo stato?* (Sieyès 1993, Tomo I, Vol. 1, p. 255). Nella realtà dei fatti il laboratorio rivoluzionario si rivela però molto più

cauto che nelle dichiarazioni di principio, come dimostra lo stesso tentativo di "compromesso istituzionale" operato con la Costituzione del 1791. Nel suo contributo a questo fascicolo Roberto Martucci invita, però, a guardare alla sostanza di quel tentativo «spogliandosi degli abituali pregiudizi»: dove molti interpreti continuano a vedere un «regime moderato e confuso», «scelto contraddittoriamente da legislatori che, pur adottando una costituzione scritta non avevano saputo rinunciare al loro sovrano ereditario, titolare di prerogative estranee, se non ostili ed antinomiche rispetto al nuovo diritto pubblico dello Stato», c'è, infatti, a suo giudizio, il tentativo di dare vita ad un innovativo modello politico-istituzionale, «attraverso l'inserimento degli elementi essenziali delle "libertà americane" (assemblee primarie, elezioni libere, legislature corte, rotazione nelle cariche pubbliche, giuria penale) in una cornice che solo apparentemente è monarchica rivestendo, al contrario, gli inequivoci connotati del repubblicanesimo settecentesco» (Martucci).

Come è evidente, qui ci troviamo già al centro del complesso e problematico campo ideologico-discorsivo che nell'Europa del tardo Settecento caratterizza il dibattito sulla forma di governo «repubblicana», a partire dal suo controverso rapporto con le peculiari condizioni di vita della società moderna. Ed è sufficiente scorrere il contributo di Annalisa Furia sul progetto costituzionale di Sieyès per rendersi conto dell'incerto statuto costruttivo che il concetto stesso di «Repubblica» tende ancora ad assumere nella Francia rivoluzionaria, persino nell'immediata vigilia della caduta della monarchia. Nella sua riflessione politico-costituzionale del periodo '89-'92,

Sieyès finisce infatti per dissolvere la presunta opposizione di principio tra monarchia e repubblica in una mera distinzione funzionale tra «régimes monarchique et polyarchique», ciascuno dei quali definibile "repubblica" «nel senso etimologico di *res-publica* opposta alla *réprivée*» (Furia). E non sorprende – anche alla luce degli esiti successivi del suo itinerario teorico (Scuccimarra 2002) – che nei suoi scritti, editi e inediti, dell'epoca egli non esiti ad affermare la sua preferenza per una «république monarchique», la sola forma di governo in grado di garantire alla Francia rivoluzionaria un'unità di azione politica, preservandola dal pericolo di una caduta nella frammentazione e nell'anarchia.

## 2. I dilemmi della rappresentanza

Dalla prima parte dell'itinerario ricostruttivo proposto sembra, dunque, uscire sostanzialmente confermata la tesi di chi ha sostenuto che nella Francia rivoluzionaria «sotto molti aspetti la repubblica fu una "divina sorpresa"» (Goulemot 1993, p. 6). Si tratta tuttavia di un passaggio che, per la radicalità delle istanze concretamente in gioco, avrebbe lasciato un segno indelebile nel contesto politico-istituzionale dell'intera Europa. Come sottolinea Martucci, non si può dimenticare, infatti, la profondità del gesto rifondativo che così giungeva a compimento: vale a dire la sconvolgente «transizione di sovranità da un soggetto monarchico legittimato per via ereditaria (il re) a un soggetto collettivo (la Nazione) abilitato ad attivare periodicamente meccanismi attributivi di funzioni sovrane, secondo gli schemi della rappresentanza politica»

(Martucci). Da questo punto di vista, si può dire con Michael Walzer che dopo questo passaggio – e i suoi più cruenti esiti materiali e simbolici – in Francia «la magia della monarchia non fu più ripristinata»: se infatti «Luigi XVI aveva governato sulla base di un diritto divino personale», «i suoi eredi parlarono lo stesso linguaggio ma di fatto regnarono in modo diverso. Egli fu l'ultimo re consacrato; gli altri furono solo fantasmi» (Walzer 1988, p. 192).

Dietro la scintillante superficie di un discorso fondativo apparentemente senza residui si apriva però, con questo passaggio, il ben più problematico spazio costruttivo di una nuova forma di governo tutta da inventare. Considerata sotto questa prospettiva, la storia politico-costituzionale della Rivoluzione francese coincide perciò in gran parte con la vicenda di quelli che Pierre Rosanvallon ha chiamato gli «equivoci fondativi del governo rappresentativo» (Rosanvallon 2000, p. 14). Il nuovo ordine sorto dalla cesura rivoluzionaria è, infatti, caratterizzato sin dall'inizio da una duplice indeterminatezza concernente sia le modalità di incarnazione che le concrete condizioni di operatività della sovranità popolare. Perché il popolo che anima le piazze di Parigi non può essere quello chiamato a decidere nelle opportune sedi istituzionali i destini della Francia.

Da questo sdoppiamento costitutivo nasce un articolato campo ideologico-politico, nel quale tornano a riflettersi molte delle contraddittorie istanze costruttive che avevano caratterizzato il discorso sul popolo nella Francia dell'Antico regime. Un composito e problematico orizzonte discorsivo che nel confronto con i "dilemmi della rappresentanza" sembra trovare, appunto, il suo decisivo momento di cristallizzazione cate-

goriale: è nel principio di rappresentanza, infatti, che si gioca la possibilità di un'articolazione teorica e di una attuazione pratica del modello "inclusivo" di politica che domina, sin dall'inizio, l'immaginario rivoluzionario (Jaume 1990, pp. 57 ss.). Ma è sempre nel principio di rappresentanza che si sviluppa la tesa dialettica tra il potere della ragione e quello del numero, tra scienza e opinione, perché il laboratorio rivoluzionario «istituisce attraverso il suffragio universale l'eguaglianza politica e, allo stesso tempo, invoca l'avvento di un potere razionale la cui oggettività implichi un certo grado di depersonalizzazione» (Rosanvallon 2003, p. 12). Nel corso degli anni muteranno teorie e pratiche del governo rappresentativo, ma costante resterà l'esigenza di porre dei filtri alla pressione della partecipazione popolare, introducendo forme selettive di regolamentazione della cittadinanza. Come è stato sottolineato, nella problematica evoluzione della dinamica rappresentativa si rivela, perciò, nel modo più tangibile, lo scarto esistente tra il carattere evidente e irresistibile del principio di sovranità popolare e la sua controversa messa in pratica giuridico-istituzionale: l'irrisolta tensione di fondo esistente, cioè, tra la dimensione della «sovranità-principio» e quella della «sovranità-esercizio», che soltanto pochi hanno il coraggio di teorizzare in tutta la radicalità della sua sostanza normativa (Rosanvallon 2000, p. 20).

Si tratta di una dimensione che, sebbene efficacemente indagata nel corso degli ultimi anni, offre ancora alcuni interessanti margini di approfondimento. In questo fascicolo, il complesso contesto problematico che fa da sfondo alla consolidata retorica rivoluzionaria del popolo sovrano è evocato soprattutto attraverso la caratteri-

stica figura di Pierre Daunou, esponente di spicco della variegata "famiglia" degli *Idéologues*. Come evidenzia Roberta Ciaralli nel suo contributo, la concezione della cittadinanza elaborata da Daunou a partire dalla primissima fase rivoluzionaria appare, infatti, pienamente espressiva delle contraddizioni implicite in un orizzonte costruttivo stretto tra il richiamo all'irrinunciabile sostanza universalistica della sovranità popolare e la costruzione di una griglia normativa e procedurale in grado di garantire un'adeguata selezione del corpo dei cittadini «attivi». La riflessione di Daunou testimonia, peraltro, con altrettanta evidenza, di un approccio ai dilemmi della rappresentanza che inevitabilmente trascende il ristretto ambito di regolamentazione del suffragio elettorale, per chiamare in causa le generali modalità di organizzazione del sistema dei poteri pubblici, nei suoi strategici dispositivi di mediazione con il complessivo contesto riflessivo e produttivo della società civile.

Come è noto, l'ideale di una «Repubblica dei *Savants*», condiviso da Daunou con l'intera galassia *idéologique*, avrebbe trovato una drastica confutazione nella svolta autoritaria di Brumaio, pure auspicata e sostenuta con forza dagli esponenti di quel *milieu* intellettuale (Scuccimarra 2003). Anche da questo punto di vista, si può dire, dunque, che la cesura dell'anno VIII segni un passaggio decisivo della dinamica rivoluzionaria, destinato anch'esso a lasciare il segno nella successiva storia politico-costituzionale francese. Con l'ascesa al potere di Napoleone Bonaparte, la moderna logica della sovranità popolare presente alla base della cultura politica rivoluzionaria sperimenta, infatti, un'ulteriore torsione, trasformandosi in un dispositivo legittimato-

rio perfettamente compatibile con il ritorno a quel modello di potere personale che i regicidi avevano pensato di spazzare via per sempre con l'esecuzione di Luigi XVI. È appunto per questo motivo che per Furet il regime bonapartista può essere considerato come «l'ultima metamorfosi della crisi della rappresentanza politica che caratterizza la Rivoluzione francese»: perché, nonostante tutto, Bonaparte e il suo apparato di potere restano «i simboli di uno stato nuovo fondato sul consenso di cittadini uguali e portatore dell'interesse generale» (Furet-Ozouf 1988, Vol. 1, p. 245). In questa nuova incarnazione dell'ordine rivoluzionario, nessuna istanza cognitiva o capacitaria può però più fungere da filtro nella selezione dei cittadini *pleno jure*: alla base dell'edificio politico-istituzionale si pone, infatti, il rapporto di immediata e diretta investitura fiduciaria che lega la totalità della nazione e il suo unico vero rappresentante, il generale Bonaparte – un legame che nella teoria e nella prassi del regime bonapartista troverà una forma di ratifica procedurale nel dispositivo – anch'esso a suo modo rivoluzionario – della consacrazione plebiscitaria.

### 3. *L'eredità della Rivoluzione*

Nessuno dei dilemmatici nodi costruttivi prodotti dalla cesura rivoluzionaria avrebbe tuttavia trovato soluzione con la fine della parabola napoleonica e l'apparente ritorno al tradizionale ordine della legittimità dinastica. Al contrario, si può dire che, nella sua dimensione più profonda, anche la dinamica politico-costituzionale della Restaurazione viva proprio dell'irrisolto confronto con la difficile eredità del labo-

ratorio rivoluzionario. Come si sa, i problemi rimasti insoluti riaffioreranno con una certa evidenza dopo le Gloriose giornate del 1830 (Lacchè 2002; Id. 2004) ed è per questo motivo che nel nostro itinerario ricostruttivo si è voluto dare adeguato spazio anche a questo momento della vicenda politico-constituzionale francese dell'Ottocento. La prospettiva scelta da Luigi Lacchè per tornare ad evocare il ricco dibattito sul «governo rappresentativo» che accompagna i primi anni della Monarchia di Luglio è però tutt'altro che consueta. Essa muove, infatti, dalla personalissima e penetrante testimonianza offerta da uno degli ultimi sopravvissuti alla grande stagione rivoluzionaria: l'*idéologue* Pierre-Louis Roederer, discusso protagonista di alcuni momenti decisivi di quella storia, dall'insurrezione del 10 agosto 1792 al colpo di Stato bonapartista. Sebbene ormai isolato e lontano dal nucleo nevralgico della vita politica, il vecchio Roederer mantiene infatti la sua notoria capacità di coniugare riflessione teorica e interpretazione degli eventi. Ecco perché affrontare il suo *Adresse d'un constitutionnel aux constitutionnels* significa, in qualche modo, trovarsi proiettati al centro stesso del contesto problematico dell'epoca. Essere chiamati a confrontarsi, per una via in gran parte originale, con il vero lato oscuro del compromesso orleanista: vale a dire, l'irrisolto problema del «rapporto tra monarchia, governo e rappresentanza parlamentare» (Lacché).

Certo, nonostante tutta l'attenzione dedicata al «tema cruciale dell'architettura e dell'articolazione del potere esecutivo», il Roederer degli anni Trenta sembra avere ormai ben poco a che fare con lo sprejudicato «brumarien cesariste» dell'anno VIII (Vandal 1903). Le più recenti vicende

francesi paiono, infatti, averlo portato a cercare la risposta ai dilemmi dell'ordine politico post-rivoluzionario in una forma di monarchia costituzionale, fondata sul recupero della centralità della *royauté* come ultimo baluardo contro la montante «tirannie des Chambres et du gouvernement coalisés» (Lacché). Che il contesto epocale spingesse verso differenti, e ben più radicali, assetti politico-constituzionali sarebbe però ben presto divenuto del tutto evidente. Da questo punto di vista, il «secondo ciclo rivoluzionario» (Duverger 1983) innestato dagli eventi del febbraio 1848 può essere considerato come la ripresa e l'attualizzazione del polarizzato campo politico-ideologico prodotto, più di cinquant'anni prima, dalla costituzionalizzazione del principio di sovranità popolare. Anche in questo caso, tuttavia, i *dilemmi della rappresentanza* avrebbero condotto ad una deriva plebiscitaria destinata ad aprire le porte, per la seconda volta nella storia, ad una forma di centralizzazione autoritaria fondata sul «flusso vivificante» dell'investitura popolare (Scuccimarra).

Il punto di vista prescelto per indagare su questo cruciale passaggio della storia politico-constituzionale francese è quello, decisivo, della regola elettorale: nella violenta dialettica politico-istituzionale innescata dalla legge del 31 maggio 1850 troviamo, infatti, pienamente esplicitata, sino alle più estreme conseguenze, l'ambivalenza costitutiva, la sistematica oscillazione tra inclusione ed esclusione, sulla quale la cultura politica post-rivoluzionaria aveva costruito la propria via all'universalità della cittadinanza. Per la seconda volta nella storia, dunque, un Bonaparte può sfruttare a proprio vantaggio le contraddizioni del «governo rappresentativo», presentando-

si alla Nazione come il più autentico difensore dei principi della Rivoluzione: l'incarnazione stessa della sovranità popolare e dell'egualitario ordinamento di valori di cui essa è espressione.

Certo è una ben caricaturale versione della politica rivoluzionaria quella che prende forma nella ridondante architettura del Secondo Impero. Nella sua straordinaria mescolanza di elementi diversi e per molti versi contraddittori, il secondo bonapartismo rappresenta, tuttavia, un passaggio-chiave nella vicenda della moderna società di massa e della sua difficoltosa stabilizzazione politica. Esempio degli esiti ultimi di questo sistema può essere considerata, così, la vicenda del diritto amministrativo del Secondo Impero, magistralmente ricostruita in questo fascicolo da François Burdeau: a questo livello, infatti, l'esigenza di «evitare l'impopolarità del Potere» sfocia in un'«audace costruzione giurisprudenziale», destinata a segnare un punto di non ritorno nella storia della regolamentazione giuridica dell'esercizio della funzione amministrativa (Burdeau). Anche sotto questo aspetto è allo straordinario laboratorio normativo ed istituzionale del secondo bonapartismo che ci si deve, dunque, rifare per rintracciare le premesse di processi di lungo periodo, destinati a caratterizzare in profondità il successivo sviluppo della modernità politico-costituzionale.

Al di là degli specifici profili di volta in volta affrontati, il percorso di lettura offerto in questo fascicolo rappresenta, peraltro, anche un ulteriore contributo all'indagine di quel nesso costituzione-opinione pubblica già al centro dell'analisi del «Giornale di storia costituzionale» nel n. 6/2003. In particolare, i riferimenti al dibattito post-rivoluzionario trovano il loro significato più pro-

prio solo se collocati all'interno di quella ambigua e metamorfica forma di «governo dell'opinione» che nell'esperienza politico-costituzionale francese dell'Ottocento si avvia con decisione ad essere l'autentica dimensione di costituzione della politica dei moderni. Anche da questo punto di vista, la storia della Francia sette e ottocentesca si conferma, dunque, come una delle principali direttrici di emersione e consolidamento del "nostro" stesso spazio di esperienza politico-istituzionale. E anche da questo punto di vista l'indagine storico-costituzionale, nella più ampia accezione del termine, si propone perciò come un indispensabile contributo alla comprensione e alla discussione dei dilemmi che continuano a caratterizzare la nostra stessa interpretazione del «governo dei moderni».

### Bibliografia

- Calamo Specchia (Marina), *Introduzione*, in «Giornale di storia costituzionale», n. 8/2004: *La "deriva" parlamentare nella storia costituzionale francese*;
- Duverger (Maurice), *Les Constitutions de la France*, Paris, PUF, 1983 (trad. it. *Le Costituzioni della Francia*, Napoli, ESI, 1984);
- Furet (François) - Ozouf (Mona), *Dictionnaire critique de la Révolution française*, Paris, Flammarion, 1988 (trad. it. *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, Milano, Bompiani, 1994);
- Goulemot (Jean-Marie), *Sul repubblicanesimo e sull'idea repubblicana nel XVIII secolo*, in *L'idea di repubblica nell'Europa moderna*, a cura di F. Furet e M. Ozouf, Roma-Bari, Laterza, 1993;
- Jaume (Lucien), *Échec au libéralisme. Les Jacobins et l'État*, Paris, Kimé, 1990 (trad. it. *Scacco al liberalismo. I Giacobini e lo Stato*, Napoli, ES, 2003);
- Lacchè (Luigi), *La libertà che guida il popolo. Le Tre Gloriose Giornate del luglio 1830 e le Chartes nel costituzionalismo francese*, Bologna, il Mulino, 2002;
- *Governo rappresentativo e principio parlamentare: le Chartes francesi del 1814 e 1830*, in «Giornale di storia costituzionale», n. 8, 2004;

- Martucci (Roberto), *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, il Mulino, 2001;
- Rosanvallon (Pierre), *La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du Peuple en France*, Paris, Gallimard, 2000;
- *Pour une histoire conceptuelle du politique*, Paris, Seuil, 2003 (trad. it. *Il Politico. Storia di un concetto*, Soveria-Mannelli, Rubbettino, 2005);
- Scuccimarra (Luca), *La sciabola di Sieyès. Le giornate di Brumaio e la genesi del regime bonapartista*, Bologna, il Mulino, 2002;
- *La Repubblica dei Savants. Conflitto politico e ideologie nella Francia di brumaio*, in «Annali di storia moderna e contemporanea», IX, 2003;
- Sieyès (Emmanuel-Joseph), *Opere e testimonianze politiche*, Tomo I: *Scritti editi*, Milano, Giuffrè, 1993;
- Vandal (Albert), *L'Avènement de Bonaparte*, Paris, 1903 (trad. it. *L'avvento di Bonaparte*, Milano, Monanni, 1931);
- Walzer (Michael), *The King's Trial and the Political Culture of the Revolution*, in *The Political Culture of the French Revolution*, a cura di C. Lucas, vol. 2, Oxford, Pergamon Press, 1988.





# Alcune riflessioni metodologiche sulla storia costituzionale\*

JOAQUÍN VARELA SUANZES-CARPEGNA

Il punto di partenza del presente studio è di considerare la storia costituzionale una disciplina storica molto specializzata, concepita *sub specie iuris*, che si occupa della genesi e dello sviluppo della costituzione dello Stato liberale e liberal-democratico, indipendentemente dalla forma adottata da quella determinata costituzione e della sua posizione nell'ordinamento giuridico, anche se questa forma e questa posizione – come si vedrà in seguito – costituiscono entrambe elementi di massimo rilievo per la storia costituzionale.

A mio giudizio, tale concetto di costituzione, concetto sostanziale e assiologico, è il principio di cui bisogna tenere conto per definire l'oggetto della storia costituzionale e per delimitare il costituzionalismo, nel tempo e nello spazio, come fenomeno storico destinato a limitare lo Stato al servizio delle libertà individuali, la cui nascita può essere situata nell'Inghilterra del secolo XVII.

Non intendo, per il momento, prolungarmi su questo concetto di costituzione,

implicitamente incluso nell'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789, e al quale la dottrina tedesca fa un esplicito riferimento nel momento in cui determina la distinzione tra *Konstitution* e *Verfassung*. Mi limiterò, in questa sede, a esaminare soltanto alcuni dei problemi posti dallo studio storico – e, pertanto, dalla temporalità – delle norme, delle istituzioni e soprattutto delle dottrine costituzionali.

Per non attribuire alle mie riflessioni un carattere eccessivamente astratto, indicherò una serie di esempi molto concreti di storia costituzionale, molti dei quali sono stati per me oggetto di studio nel corso degli ultimi venticinque anni<sup>1</sup>.

\* Ho esposto il contenuto del presente articolo nell'ambito dell'incontro «Méthodes en Histoire de la Pensée Politique» che, diretto da Lucien Jame, ha avuto luogo a Parigi il 23 e il 24 settembre 2004 grazie alla «Association Française de Science Politique». La versione francese è stata pubblicata nella «Revue Française de Droit Constitutionnel» (n° 68, 2006, pp. 675-689), mentre quelle in lingua inglese e spagnola saranno pubblicate prossimamente in «The European Journal of Political Theory» e «Historia Constitucional».

1. *Due prospettive della Storia costituzionale: la prospettiva normativo-istituzionale e la prospettiva dottrinale*

Lo studio della storia costituzionale, nazionale e comparata (quest'ultima, purtroppo, molto meno frequentata dagli studiosi) può essere svolto secondo due diverse prospettive: la prospettiva normativo-istituzionale e la prospettiva dottrinale. Nella prima, la storia costituzionale si occupa delle norme che in passato hanno regolato le basi o i fondamenti dell'organizzazione e del funzionamento dello Stato liberale e liberal-democratico, così come quelli delle istituzioni che le stesse norme avevano messo in atto: il corpo elettorale, le Assemblee parlamentari, la carica di capo dello Stato, il governo, l'amministrazione, i giudici e i tribunali<sup>2</sup>. Nella seconda prospettiva, la storia costituzionale si incentra sulla riflessione intellettuale che ha avuto come oggetto lo Stato liberale e liberal-democratico. Una riflessione dalla quale è scaturita non soltanto una dottrina costituzionale, bensì una vasta gamma di concetti. Una distinzione sulla quale ritornerò in seguito.

Da quanto detto finora si deduce che le fonti di studio e di conoscenza della storia costituzionale sono molto variate. Se si parte dalla prospettiva normativo-istituzionale, ne fanno parte i testi costituzionali – compresi i progetti mai entrati in vigore, alcuni dei quali di grande interesse<sup>3</sup> –, ma anche altri testi diversi dal documento costituzionale che, per la materia che regolamentano, possono anch'essi essere considerati costituzionali, come i regolamenti parlamentari, le leggi elettorali, le convenzioni costituzionali o le regole non scritte, fattori essenziali per comprendere il funzionamento delle istituzioni fondamentali

dello Stato, come si tornerà a discutere più avanti.

Le fonti di studio e di conoscenza della storia costituzionale sono molto variate anche se ci si muove nella prospettiva dottrinale: i protocolli delle sedute parlamentari, soprattutto se si tratta di un Parlamento a carattere costituente (testi utili anche come fonte di interpretazione delle norme), gli opuscoli destinati all'azione politica più rapida, gli articoli di giornale, la giurisprudenza dei tribunali e, in ultimo, i testi a carattere scientifico pubblicati in riviste specializzate, in manuali, trattati e monografie, essenziali per ricostruire la genesi e lo sviluppo della scienza del diritto costituzionale.

Chi scrive la storia del costituzionalismo concentra inevitabilmente la propria attenzione su una delle due prospettive, ma sarebbe auspicabile che riuscisse a coniugarle entrambe. Un approccio che definirei obbligato soprattutto quando l'oggetto di studio è il costituzionalismo dei paesi anglosassoni in cui le dottrine costituzionali sono più strettamente legate al loro contesto normativo-istituzionale rispetto al costituzionalismo dell'Europa continentale, per lo meno nella loro fase iniziale. Vediamo un esempio.

Mentre il concetto di sovranità del Parlamento sostenuto da David Hume a metà del XVIII secolo era un riflesso del quadro giuridico-istituzionale dell'Inghilterra di Giorgio II (*Varela Suanzes Carpegna, Estado y Monarquía en Hume e La soberanía en la doctrina británica*), il concetto di sovranità nazionale difeso da Sieyès nel suo opuscolo sul Terzo Stato (1789) e, sotto la sua influenza, dai liberali spagnoli nelle Cortes di Cadice, si formula al margine dell'ordinamento giuridico-istituzionale vigente nella Francia di Luigi XVI e nella

Spagna di Fernando VII e contro di esso. Un ordinamento che lo storico deve tuttavia tener presente per comprendere meglio i concetti costituzionali della Rivoluzione<sup>4</sup>.

Ovviamente, non sarebbe realistico dimenticare la presenza di un pensiero costituzionale antistoricista nella Gran Bretagna del XVIII secolo (del quale Paine rappresenta un ottimo esempio) (Varela Suanzes Carpegna, *Sistema de gobierno*, pp. 9 ss.), così come non lo sarebbe ridurre il pensiero costituzionale francese e spagnolo dello stesso secolo a quello giusnaturalista e rivoluzionario, senza cioè tener conto, nel caso della Francia, dell'interessante pensiero storicista e riformista, passato da Montesquieu ai «notabili», il cui influsso ha indubbiamente inciso sul costituzionalismo più tradizionalista della Restaurazione (Varela Suanzes Carpegna, *Constitución histórica y anglofilia*); e senza tener conto, nel caso della Spagna, del pensiero di Jovellanos, il teorico di maggior rilievo della «costituzione storica» la cui influenza è stata decisiva, nel nostro paese, sul pensiero del XIX secolo (Varela Suanzes Carpegna, *La doctrina de la Constitución Histórica*).

In termini generali si può tuttavia affermare che, mentre il costituzionalismo storicista, particolarmente influente in Gran Bretagna, ha voluto accomodare le dottrine costituzionali alle norme e alle istituzioni che delineavano una determinata costituzione storica più o meno viva, il costituzionalismo razionalista, il cui prototipo è stato quello francese del XVIII secolo, si proponeva esattamente il contrario: modellare norme e istituzioni costituzionali fondamentali a dottrine precedentemente definite *ex novo* facendo *tabula rasa* del diritto e delle istituzioni vigenti<sup>5</sup>.

Lo storico del costituzionalismo non si accontenta tuttavia di combinare la prospettiva normativo-istituzionale con quella dottrinale, ma deve anche collegare le norme, le istituzioni e le dottrine costituzionali alla società in cui si vanno a inserire. Per poter realizzare tale collegamento è indispensabile conoscere, anche se soltanto in modo strumentale, la realtà storica nel suo insieme, soprattutto quella politica e intellettuale. Ritornando agli esempi precedentemente citati, tanto il concetto di sovranità del Parlamento sostenuto da Hume come quello di sovranità nazionale difeso da Syéyès e dai liberali spagnoli di Cadice, possono essere compresi soltanto se studiati nel contesto della lotta politica e intellettuale in essi formulata. Nel caso di Hume, in contrasto con le idee dei *tories* giacobiti tenacemente devoti alla sovranità regale e con quelle delle ali *whigs* sostenitrici delle tesi di Locke sulla sovranità popolare. Nel caso di Syéyès, in conflitto con i principi dei «notabili» fedeli alla sovranità regale benché limitata, nel suo esercizio, dalle vecchie leggi fondamentali della monarchia. E, infine, nel caso dei liberali *doceañistas*<sup>6</sup>, in controversia con i deputati realisti accomunati dalla fede nella tesi scolastica della sovranità condivisa tra re e regno, e con i deputati americani che difendevano la sovranità delle province d'oltremare basandosi su una peculiare combinazione di dottrine che derivavano dalle *Leyes de Indias* e dal pensiero di Francisco Suárez, dal giusnaturalismo germanico (Grozio, Pufendorf) e da Rousseau.

2. *Le norme e le istituzioni costituzionali: il testo e il contesto, la continuità e il cambiamento*

Studiando una costituzione, o una qualsiasi altra norma materialmente costituzionale, lo storico del costituzionalismo deve tener conto del fatto che il suo oggetto di studio è un diritto non vigente. Perfino quando analizza una costituzione storica ancora in vigore, per esempio quella britannica o quella degli Stati Uniti d'America, a interessarlo devono essere la sua genesi e il suo sviluppo e non il risultato finale cui essa è giunta, che costituisce l'oggetto di studio del costituzionalista. Ciò non impedisce, tuttavia, che lo studio della storia costituzionale possa risultare molto utile anche per chiarire e comprendere meglio il costituzionalismo vigente.

Se il costituzionalista si chiede quale sia il senso da attribuire attualmente alla costituzione, lo storico del costituzionalismo dovrà domandarsi innanzi tutto come sia stata interpretata e applicata, in passato, dai protagonisti dell'azione politica (capi di Stato, ministri, parlamentari) e dai diversi operatori giuridici (giudici e dottrina scientifica), oltre ad interrogarsi sulla sua efficacia nella protezione dei diritti fondamentali dei cittadini. La qual cosa non impedisce allo storico del costituzionalismo di portare avanti anche la propria interpretazione grammaticale, teologica e soprattutto sistematica dei testi normativi studiati, creando una relazione tra i diversi precetti e l'obiettivo di rivelarne la logica interna, il vero senso di tali testi: la *voluntas legis* e non soltanto la *voluntas legislatoris*.

Per quanto concerne le istituzioni, lo storico del costituzionalismo deve sforzarsi di avvertirne le trasformazioni aldilà della

loro calma apparente<sup>7</sup>. Di particolare rilievo, in questo senso, lo studio delle convenzioni costituzionali attraverso le quali le istituzioni si sono modificate nel tempo senza che fossero necessariamente modificate le norme scritte che le regolavano<sup>8</sup>.

Le convenzioni sono di particolare rilievo nella storia costituzionale della Gran Bretagna dove, come è ben noto, il trasferimento del potere del monarca a un Gabinetto responsabile soprattutto di fronte ai Comuni è stato realizzato, dagli inizi del XVIII secolo; attraverso un insieme di convenzioni o regole non scritte senza che fosse modificata la legislazione approvata dal Parlamento, almeno fino agli inizi del XX secolo, anche se è altrettanto vero che al trasferimento del potere, che ha implicato il passaggio dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare, hanno preso parte anche i giudici (Varela Suanzes-Carpegna, *El constitucionalismo británico*; ma si veda anche Id., *Sistema de gobierno*).

Tali convenzioni hanno svolto un ruolo fondamentale anche in altre monarchie costituzionali europee del XIX secolo come, per esempio, quella belga. Ma non sempre, ed è questo che ci interessa ora evidenziare, gli studiosi del diritto costituzionale ne hanno riconosciuto la dovuta importanza. L'esempio più significativo è quello di Blackstone, indubbiamente il più influente giurista inglese del XVIII secolo che rispetto ad esse, e in contrasto con l'atteggiamento di Burke, ha mantenuto un eloquente silenzio.

Ma anche più significativo risulta il fatto che persino molti storici del costituzionalismo inglese hanno ignorato queste regole non scritte che hanno trasformato, in maniera decisiva, l'accordo costituzionale del 1688. Eccezion fatta per Hume, in

realtà, la storiografia britannica non si è troppo occupata di queste convenzioni fino agli inizi del XIX secolo. Nel 1827, per esempio, nella sua *The Constitutional History of England* Henry Hallam continuava ancora ad affermare la continuità costituzionale inglese a partire dalla rivoluzione del 1688 e considerava la natura della *Magna Charta* equiparabile a quella del *Bill of Rights*. Di fronte a questo atteggiamento, alcuni storici del Romanticismo, come James MacKintosh e William Betham, hanno di contro insistito sul fatto che in Gran Bretagna, al di là dell'apparente continuità, a partire dal 1688 si era verificato un cambiamento a livello costituzionale.

Il più acuto osservatore di questa nuova prospettiva della storia costituzionale, tuttavia, non fu esattamente uno storico bensì un giurista, oggi dimenticato persino dagli inglesi stessi: J.J. Park, nel quale è dato apprezzare l'influenza sia di Savigny che di Comte. Nel suo *The Dogmas of the Constitution*, pubblicato nel 1832, Park analizza con grande acume i cambiamenti verificatisi nel costituzionalismo a seguito della rivoluzione del 1688 e denuncia le interpretazioni tradizionali di Montesquieu, De Lolme e soprattutto Blackstone, ispirate più al testo che allo spirito della Costituzione, più alla «costituzione formale» che alla «costituzione reale» – una distinzione chiave sulla quale ritornerò in seguito –, posizione che aveva portato i suddetti autori a valorizzare la continuità delle norme e delle istituzioni, a prescindere dal profondo cambiamento provocato nelle stesse dalle regole non scritte introdotte dai protagonisti della scena politica<sup>9</sup>.

Per quanto riguarda lo studio storico delle istituzioni, vale la pena insistere sull'importanza – nonché sulla difficoltà – insita nello studio della Corona, *nomen iuris*

per la carica di capo dello Stato del monarca in varie nazioni, tra le quali Gran Bretagna e Spagna, attribuita al re o alla regina. Studiando la Corona, lo storico deve descriverne la posizione costituzionale a partire dal suo *status* normativo e dalle convenzioni che si sono imposte nel corso del tempo, al fine di analizzarne, per esempio, la partecipazione, *de iure* e *de facto*, alla funzione legislativa o alla direzione politica dello Stato, mettendo in evidenza l'uso o il disuso (la *desuetudo*) del veto ai progetti di legge approvati dal parlamento. È altresì imprescindibile che lo storico si occupi di mostrare la funzione integrativa della Corona, sulla quale ha molto insistito Rudolf Smend (*Verfassung und Verfassungsrecht*, trad. spagnola, in part. pp. 73-74, 144-145, 152-154, 160-161, 169-173, 204 e 221) come simbolo e incarnazione, o rappresentazione, dello Stato (una funzione integrativa più avvertita in un monarca di quanto non lo sia in un presidente della Repubblica), il che significa dover esaminare il ruolo del monarca nell'ambito della vita politica nazionale e la sua radicata presenza nella società, senza dimenticarne il ruolo di moderatore o arbitro<sup>10</sup>.

In definitiva, quindi, nell'analizzare le norme e le istituzioni, lo storico del costituzionalismo dovrà evidenziarne non soltanto la continuità ma anche i cambiamenti. Cambiamenti che si realizzano non soltanto con la riforma del testo costituzionale, ma anche grazie alle riforme di altre norme materialmente costituzionali, attraverso le convenzioni e in virtù della giurisprudenza dei tribunali, senza che ci sia stata necessariamente una riforma esplicita di un qualche testo normativo. Per dirla in poche parole, lo storico del costituzionalismo deve tener conto sia della *Verfassungswandlung*

che delle *Verfassungänderungen*, ossia della «riforma costituzionale» ma anche dei «mutamenti costituzionali»<sup>11</sup>.

### 3. Dottrine e concetti costituzionali: il loro contenuto giuridico

Lo studio storico delle dottrine costituzionali pone di fronte a problemi di natura molto diversa in funzione della tipologia delle fonti attraverso le quali tali dottrine si esprimono.

Non è la stessa cosa studiare un opuscolo scritto per finalità politiche, come *Thoughts on the Cause of the Present Discontents* (1770) di Burke o *La Monarchie selon la Charte* (1816) di Chateaubriand e una pubblicazione accademica come la *Allgemeine Staatslehre* (1900) di Jellinek. I primi due, naturalmente, obbligano lo storico del costituzionalismo a sottolineare l'ambiente politico, mentre l'ultima presuppone che si metta in rilievo soprattutto il contesto intellettuale e scientifico. Nei tre testi menzionati, comunque, lo storico si imbatte in una dottrina già elaborata.

Ben diversa la situazione quando si tratta di studiare i dibattiti parlamentari, fonte di informazione di estrema importanza, in particolare quando si tratta di un Parlamento a carattere costituente come nel caso della Convenzione di Filadelfia, dell'Assemblea francese del 1789 o delle *Cortes* di Cadice. In questi casi, è compito dello storico ricostruire la dottrina costituzionale esposta nei dibattiti parlamentari, dopo un'attenta lettura degli stessi. Risulta molto utile, a tal fine, suddividere i membri delle Assemblee in questione secondo diverse «tendenze costituzionali» (che non coin-

cidono necessariamente con i partiti politici), in base alle proposte da essi presentate sul tema della organizzazione dello Stato e dei suoi rapporti con la società. Proposte che costituiscono veri e propri «modelli costituzionali» in conflitto tra loro, anch'essi necessariamente oggetto di esame da parte dello storico<sup>12</sup>.

Di particolare interesse, per lo storico, sono i concetti che si possono formulare, in maniera esplicita o implicita, nelle dottrine costituzionali. La dottrina costituzionale, per esempio quella di Burke, di Chateaubriand e dei «patrioti» francesi del 1789, è qualcosa di diverso dal concetto di «costituzione», di «monarchia» e di «partito politico» che questi stessi autori e questa stessa tendenza sostenevano. Le dottrine costituzionali si compongono di un insieme più o meno sistematico di idee sull'organizzazione dello Stato, elaborate da un autore o da una «tendenza costituzionale».

I concetti costituzionali sono molto più precisi e concreti, si riflettono in un termine o una parola e la loro paternità è molto più variata, dato che possono essere formulati da tutti i protagonisti della vita politica o giuridica (monarchi, ministri, parlamentari, giudici, pubblicisti e docenti) oltre ad esprimersi attraverso una enorme gamma di fonti come i testi normativi, i verbali dei consigli dei ministri, i discorsi parlamentari, la giurisprudenza dei tribunali, la stampa e gli opuscoli di carattere politico, i manuali accademici, le enciclopedie, i dizionari e persino documenti anonimi come i volantini di propaganda clandestina.

Le dottrine e i concetti costituzionali possono essere di contenuto giuridico più o meno marcato. Da questo punto di vista è necessario fare una distinzione tra i paesi anglosassoni, o paesi in cui vige la *common*

law, e quelli dell'Europa continentale. Nei primi, la riflessione intellettuale sullo Stato costituzionale è stata più aderente all'ordinamento giuridico, talvolta formalmente molto stabile, come è accaduto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Paradigmatici, in questo senso, sono i *Commentaries* di Blackstone che hanno esercitato un notevole influsso anche sull'altra sponda dell'Atlantico.

D'altro canto, nei paesi anglosassoni la giuridificazione delle dottrine e dei concetti costituzionali si deve in buona misura al fatto che i giudici sono veri e propri creatori di diritto, anche costituzionale, e non meri interpreti e applicatori dello stesso, come accade invece nell'Europa continentale. È noto come la costituzione britannica sia, in buona parte, una *judge-made constitution*. Nell'interpretarla ed applicarla, per esempio in materia dei diritti individuali, le sentenze giudiziarie (la loro *ratio decidendi*, non gli *obiter dicta*) definiscono una dottrina e creano precedenti ai quali, successivamente, i giudici dovranno attenersi per risolvere casi simili.

Il compito di giuridificare, negli Stati Uniti, è stato svolto in maniera decisiva dalla giurisprudenza della *Supreme Court*. Basti ricordare il concetto di *judicial review of legislation*, coniato nel 1803 dal giudice Marshall, presidente della Corte Suprema in base ad alcuni precetti della stessa costituzione del 1787. Un concetto nel quale si concretizzava la dottrina della supremazia della costituzione federale sulle altre leggi e norme dell'ordinamento, tanto quelle federali come quelle degli Stati membri della Federazione, una dottrina precedentemente sostenuta da Hamilton in *The Federalist*, che equivaleva anche all'affermazione dello Stato Federale<sup>13</sup>.

Nell'Europa continentale, invece, la giuridificazione dei concetti politico-costituzionali è iniziata nella seconda metà del XIX secolo, per merito della dottrina scientifica, anche se non va dimenticata l'opera realizzata, anche in precedenza, da alcuni tribunali. Citerò a tal proposito un esempio. Notoriamente la dottrina politico-costituzionale di Benjamin Constant sul potere neutro, esposta durante la Restaurazione, implicava la distinzione tra il monarca, quale capo dello Stato, e il governo, oltre a quella tra governo e amministrazione. Tali premesse, sulle quali avrebbero successivamente insistito Thiers, Prevost-Paradol e Bagehot, sono state fondamentali perché il *Conseil d'Etat*, sempre durante la Restaurazione, facesse la distinzione tra atti giuridici e politici del governo, così come in seguito l'avrebbe fatta tra la funzione esecutiva del governo e la sua attività politica o *extra iuris ordinem*, elemento che si sarebbe rivelato decisivo per la formazione del diritto amministrativo francese e, nello stesso tempo, per la delimitazione del concetto di «funzione di governo» o di «indirizzo politico»<sup>14</sup> sul quale avrebbe insistito la dottrina costituzionale italiana del XX secolo (Crisafulli, Lavagna, Virga e Mortati).

Ciononostante, nell'Europa continentale, il ruolo centrale nell'opera di giuridificazione delle dottrine costituzionali è stato svolto non dalla giurisprudenza bensì dalla dottrina scientifica. Fino alla seconda metà del XIX secolo, nei paesi dell'Europa continentale la riflessione sullo Stato costituzionale – che si trovava in fase di definizione – era stata quasi un'esclusiva di filosofi e politici (filosofi e politici che, naturalmente, avevano svolto un ruolo decisivo anche in Gran Bretagna e Stati Uniti); a partire da quel momento, quando nell'Europa occi-

dentale lo Stato costituzionale si era ormai consolidato, a occuparsi di questa riflessione saranno i giuristi e in particolare i docenti di diritto (a questo proposito mi permetto di insistere su *¿Qué ocurrió con la ciencia*). Le dottrine e i concetti politico-costituzionali (come quello di *Rechtsstaat*, replica della *rule of law* anglosassone e coniato da Von Möhl sulla scia di Kant) si depurano e si trasformano, via via, in dottrine e concetti giuridico-costituzionali, benché, fino al XX secolo, in Europa la costituzione sia carente in termini di valore normativo. Il maggiore impulso alla funzione di giuridificazione in cui va inquadrata la nascita della scienza del diritto costituzionale come branca della scienza giuridica, è venuto dal positivismo giuridico che ha dominato la riflessione sulla questione costituzionale europea fino agli anni trenta del XX secolo.

In base a questo processo di purificazione sono state articolate vere e proprie «dogmatiche» giuridico-costituzionali, deliberatamente svincolate dalla realtà politica e sociale, con la pretesa di spiegare e interpretare l'ordinamento costituzionale di una nazione, così come nell'ambito del diritto privato la proprietà o la famiglia venivano spiegate attraverso concetti forniti in gran parte dal diritto romano. Su tali presupposti si sono basati i grandi costrutti dottrinali di Gerber, Laband e Jellinek in Germania, di Orlando in Italia, di Dicey in Gran Bretagna e, più tardi, di Esmein e Carré de Malberg in Francia.

La crisi del positivismo giuridico che potremmo definire «classico» – al quale, nonostante le sue carenze, si deve la creazione del moderno diritto costituzionale – soprattutto a partire dagli anni Trenta del Novecento –, ha reso più difficile il processo di giuridificazione delle dottrine e dei con-

cetti costituzionali, che furono nuovamente inseriti nel loro contesto storico, sociale e politico, come sostennero non soltanto alcuni storici come, per esempio, Otto Hintze e soprattutto Otto Brunner, bensì anche non pochi cultori del diritto costituzionale, tra i quali Carl Schmitt, uno dei più acuti critici del positivismo giuridico e, in modo particolare, del normativismo kelseniano. La critica al positivismo giuridico da parte di questi autori (e di molti altri, come il già citato Smend) è indubbiamente ancora oggi estremamente utile per la Storia costituzionale, benché non lo sia necessariamente per il diritto costituzionale e ancora meno per l'interpretazione giudiziale del diritto<sup>15</sup>.

Ma l'importante, ora, è sottolineare che le critiche al positivismo giuridico, pur debilitandola, non hanno impedito che l'opera di giuridificazione della dottrina costituzionale proseguisse, ricevendo persino l'impulso da parte di autori decisamente lontani dal positivismo, come mette in rilievo il già menzionato concetto di *indirizzo politico*. È inoltre necessario tenere presente – e questa sarà l'ultima menzione del fenomeno, poiché il suo esame ci porterebbe molto lontano – che la giuridificazione dei concetti politico-costituzionali ha ricevuto un nuovo impulso nell'Europa del XX secolo in seguito all'istituzione e all'organizzazione dei tribunali costituzionali in diversi paesi.

#### 4. *L'interpretazione delle dottrine e dei concetti costituzionali: «presentismo» e «adammismo»*

Per concludere mi piacerebbe segnalare che, indipendentemente dalla fonte attraverso la

quale le dottrine e i concetti costituzionali si esprimono e a prescindere dall'entità del loro contenuto giuridico, il rischio principale che lo storico del costituzionalismo deve evitare è quello di interpretare tali dottrine e concetti nella prospettiva attuale anziché in quella dell'epoca nella quale i concetti in questione hanno avuto origine. Per dirla in poche parole: il rischio principale è il "presentismo" in cui sono incorsi numerosi costituzionalisti, i quali sono soliti avvicinarsi al costituzionalismo del passato non tanto per comprenderlo e spiegarlo quanto per trovare una giustificazione alle proprie elaborazioni dottrinali.

È quanto è accaduto – per citare un unico esempio – a Raymond Carré de Malberg, a mio parere il più brillante esponente della Scienza del diritto costituzionale francese, il quale nella sua splendida e acutissima *Contribution a la Théorie Générale de l'Etat*, nel trattare il concetto di sovranità nella Rivoluzione francese attribuisce alla dottrina costituzionale dell'epoca una netta distinzione concettuale tra sovranità nazionale e sovranità popolare (*Contribution a la Théorie Générale de l'Etat*, vol. 2, pp. 152-197), distinzione che in realtà, con la chiarezza e le conseguenze segnalate da Carré de Malberg, si è imposta soltanto con la Monarchia di Luglio (sulla questione insiste Bacot in *Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale*, soprattutto alle pp. 14-18, 164-165 e 177-182. Cfr. anche Schönberger, *De la souveraineté nationale*).

Il "presentismo" è la causa di numerosi anacronismi, estrapolazioni e prolessi o anticipazioni nell'esame di dottrine e concetti costituzionali. Un errore in cui sono incorsi anche non pochi storici delle dottrine politiche, alcuni dei quali dell'acume

di Otto von Gierke<sup>16</sup>, talvolta più attenti allo studio di un repertorio di idee rimasto invariato nel tempo che alla considerazione del momento in cui tali idee erano di attualità, in altre parole della loro storicità e, pertanto, del loro diverso significato e obiettivo. Un pericolo del quale ci hanno avvisati diversi autori nel corso del XX secolo, come il già citato Otto Brunner, curatore, insieme a Reinhart Koselleck e Werner Conze, dei *Geschichtliche Grundbegriffe*, un lessico dei concetti storici fondamentali di lingua tedesca, realizzato tra il 1972 e il 1997, senza dubbio il più brillante risultato della *Begriffsgeschichte* promossa qualche anno prima dalla ermeneutica di Hans-Georg Gadamer e incentrata soprattutto sulla proiezione dei concetti politici nella *prassi* sociale. Molte delle premesse della *Begriffsgeschichte* risultano particolarmente utili anche per lo storico dei concetti costituzionali.

Quanto detto finora può essere applicato anche ai presupposti metodologici dei membri della cosiddetta «Scuola di Cambridge», in particolare a Quentin Skinner e J.G.A. Pocock, ai quali si deve una brillante revisione della storia del pensiero politico, che si proponeva una migliore comprensione del significato originale dei testi del passato e, di conseguenza, delle dottrine che attraverso di essi si esprimono. Mentre Skinner, come è noto, è il creatore del «metodo intenzionalista» che si sofferma non tanto sulla dottrina in sé quanto sul *come* e sul *perché* della stessa, Pocock si è soffermato in particolare sull'analisi dei concetti nell'ambito dei linguaggi e dei discorsi politici che definiscono un determinato *paradigma* interpretativo<sup>17</sup>.

Seguendo tutti gli esempi citati – e altri che potrebbero essere di pari utilità per lo

storico delle dottrine costituzionali, come quelli della scuola francese di Fontenay/Saint Cloud da cui è nato il *Laboratoire de Lexicométrie et Textes Politiques* – nello studiare le dottrine e concetti costituzionali lo storico del costituzionalismo deve tenere ben presente che il suo obiettivo principale è spiegarne la genesi e lo sviluppo, come e perché sono nati, in che modo sono stati interpretati, sempre inquadrandoli nel contesto politico, sociale e intellettuale nel quale sono sorti e senza perdere di vista il nesso con altre dottrine e concetti anteriori e della stessa epoca, tanto nella nazione presa in esame come all'estero, nonché l'impatto normativo, istituzionale e intellettuale che essi ebbero alla loro epoca e nelle epoche successive.

Un simile atteggiamento, tuttavia, non dovrebbe mai essere interpretato come un via libera a ignorare completamente i concetti elaborati dalla storia costituzionale stessa, a partire da una processo di razionalizzazione dell'oggetto di studio. In questo caso il "presentismo" sarebbe sostituito da un "adamismo" scientifico insostenibile, che trasformerebbe lo storico del costituzionalismo in una sorta di Sisifo intellettuale, obbligato a caricarsi sulle spalle e poi scaricare senza posa le proprie conclusioni senza mai inserirle nel proprio patrimonio terminologico. Per dirlo in altro modo: la necessità di situare i concetti costituzionali nella loro epoca non deve significare che la storia costituzionale, come qualsiasi forma del sapere che aspiri a spiegare scientificamente un segmento di realtà, rinunci a formulare i propri concetti e le proprie categorie analitiche nel momento in cui prende in esame ed espone il suo oggetto di studio, come quello del «modello costituzionale», cui ho fatto rife-

rimento precedentemente, che risulta utile per sistematizzare la storia costituzionale, sia quella comparata che quella nazionale<sup>18</sup>.

Lo storico del costituzionalismo, d'altro canto, nello studiare i concetti costituzionali del passato dovrà «tradurli» nel linguaggio attuale, senza che nulla gli impedisca di utilizzarli per spiegare una realtà anteriore, a condizione che faccia presente la natura retrospettiva dell'applicazione.

A tal proposito ritengo opportuno sottolineare il fatto che lo storico del costituzionalismo, indipendentemente dalla sua provenienza accademica, dovrà avere una solida formazione in teoria della costituzione, una materia che può essere definita come una sorta di diritto costituzionale comune e generale, elaborata a partire da ordinamenti costituzionali molto diversi tra loro, vigenti e non, che si occupa, tanto per citare alcuni esempi, del concetto di costituzione, delle sue funzioni nell'ordinamento, della sua elaborazione, della sua interpretazione e della sua riforma ma si preoccupa altresì di difenderla e garantirla.

Così come uno storico della medicina o dell'economia deve avere dimestichezza con i concetti fondamentali delle scienze mediche o di quelle economiche, uno storico del costituzionalismo deve conoscere alla perfezione i concetti elaborati dalla teoria della costituzione, come quello della «rigidità costituzionale» o quello precedentemente citato della «mutazione costituzionale», che hanno dimostrato di essere estremamente utili – in realtà imprescindibili – per lo storico del costituzionalismo che, tuttavia, dovrà trattarli con la massima attenzione mettendone bene in chiaro l'origine e la provenienza.

Un esempio pratico – con il quale concluderò le mie riflessioni – può aiutare a

comprendere meglio il significato di quest'ultima osservazione. La distinzione tra «costituzione formale» e «costituzione materiale» è stata esplicitamente formulata da J.J. Park nel già citato *The Dogmas of the Constitution* (Cfr. Varela Suanzes-Carpegna, *Estudio Preliminar* a J.J. Park, *Los Dogmas de la Constitución*, pp. 27 ss; Id., *Sistema de Gobierno y partidos políticos (de Locke a Park)*, ultimo capitolo), anche se a svilupparla con estremo acume è stato il costituzionalista italiano Costantino Mortati (*La Costituzione in senso materiale*).

Questa distinzione costituisce un elemento di fondamentale importanza nell'analisi del dibattito costituzionale che ha avuto luogo in Gran Bretagna durante il XVIII secolo cui presero parte, prevalentemente, i difensori della costituzione formale (tra i quali ricordiamo Bolingbroke e Blackstone) così come era stata delimitata da Locke subito dopo la rivoluzione del 1688, e i difensori della costituzione materiale (come Walpole e Burke), che si era andata sviluppando nel corso del secolo mediante una serie di convenzioni e nella quale attribuivano particolare rilievo, quale elemento cardine di quella costituzione, al bipartitismo.

È scientificamente lecito, per lo storico, utilizzare questa distinzione concettuale, nata nel 1832 e sviluppatasi nel 1940, per analizzare ed esporre la storia costituzionale britannica del XVIII secolo? Naturalmente sì, trattandosi di un utile strumento analitico per studiare quella determinata epoca. Dovrà semplicemente indicare che si tratta di un concetto posteriore all'epoca oggetto del suo studio<sup>19</sup>.

## Bibliografia

- Avril (Pierre), *Les conventions de la constitution*. Paris, PUF, 1997;
- Bacot (Guillaume), *Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale*, Paris, Editions du CNRS, 1985;
- Blanco Valdés (Roberto), *El valor de la Constitución*, Madrid, Alianza Editorial, 1994;
- Buttà (Giuseppe), *Presentazione*, in J.G.-A. Pocock, *La ricostruzione di un impero. Sovranità britannica e federalismo americano*, Laboratorio di Storia Costituzionale "Antoine Barnave", Manduria, Bari, Roma, Piero Lacaita Editore, 1996;
- Carré de Malberg (Raymond), *Contribution a la Théorie Générale de l'Etat*, Paris, Sirey, 1920-1922;
- Dufour (Alfred), *Considérations inactuelles sur les rapports entre doctrines politiques et histoire constitutionnelle*, in «Giornale di Storia Costituzionale», n. 2, 2001, pp.15-20;
- Fernández Sarasola (Ignacio), *Proyectos Constitucionales en España*, Madrid, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, 2004;
- Fioravanti (Maurizio), *Costituzione*, Bologna, Il Mulino, 1999;
- García (Eloy), *Estudio Preliminar* a J.G.-A. Pocock, *El momento maquiavélico*, tr. spagnola, Madrid, Tecnos, 2002;
- Hsü-Dau-Lin, *Die Vefassungswandlung*, Berlin und Leipzig, 1932, trad. spagnola di P. Lucas Verdú e C. Förster, *Mutación de la Constitución*, Oñate, Instituto Vasco de Administración Pública, 1998;
- Jaume (Lucien), *El pensamiento en acción: por otra historia de las ideas políticas*, in «Ayer», n. 53, 2004, pp. 109-130;
- Jellinek (Georg), *Reforma y mutación de la Constitución*, trad. spagnola di P. Lucas Verdú e C. Förster, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991;
- Marshall (Geoffrey), *Constitutional Conventions, the Rules and Forms of Political Accountability*, Oxford, Clarendon Press, 1984;
- Mortati (Costantino), *La Costituzione in senso materiale*, 1940, riedizione Milano, Giuffrè, 1998, con una *Premessa* di Gustavo Zagrebelsky;
- Park (John James), *Los Dogmas de la Constitución*, trad. spagnola di Ignacio Fernández Sarasola, Madrid, Istmo, 1999;
- Schönberger (Christoph), *De la souveraineté nationale à la souveraineté du peuple: mutation et continuité de la Theorie Generale de l'Etat de Carré de Malberg*, in «Revue Française d'Histoire des Idées Politiques», n. 4, 1996, pp. 297-316;
- Smend (Rudolf), *Verfassung und Verfassungsrecht* (1928), trad. spagnola *Constitución y Derecho Constitucional*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985;
- Tomás y Valiente (Francisco), *Historia del Derecho e Historia*, in *Obras Completas*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997;

- Varela Suanzes-Carpegna (Joaquín), *Política y Derecho en la Edad Media*, comentario a Otto Von Gierke, *Teorías políticas en la Edad Media*, en «Revista Española de Derecho Constitucional», n. 49, 1977, pp. 335-351;
- *La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (las Cortes de Cádiz)*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982;
  - *Riflessioni sul concetto di rigidità costituzionale*, in «Giurisprudenza Costituzionale», a. XXXIX, fasc.5, 1994, pp. 3313-3338, poi in Pace (Alessandro), Varela (Joaquín), *La rigidez de las Constituciones escritas*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995;
  - *Estado y Monarquía en Hume*, in «Revista del Centro de Estudios Constitucionales», n. 22, Septiembre-Diciembre, 1995, pp. 59-90;
  - *La doctrina de la Constitución Histórica: de Jovellanos a las Cortes de 1845*, in «Revista Española de Derecho Político», n. 39, Madrid, 1995, pp. 45-79, ora in *Política y Constitución en España (1808-1978)*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007;
  - *Mirabeau y la monarquía o el fracaso de la clarividencia*, in «Historia Contemporánea», n. 12, 1995, pp. 230-245;
  - *¿Qué ocurrió con la ciencia del Derecho Constitucional en la España del siglo XIX?*, en «Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario», n. 9, 1997, pp. 71-128 e in «Boletín de la Facultad de Derecho», UNED, n. 14, 1999, pp. 93-168; ora in *Política y Constitución en España (1808-1978)*, cit.
  - *Las cuatro etapas de la historia constitucional comparada. Introducción a Textos básicos de la historia constitucional comparada*, Madrid, Centro de Estudios Políticos Constitucionales, 1998, pp. XVII-XXX;
  - *La soberanía en la doctrina británica (de Bracton a Dicey)*, en «Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional», n.1, 1998, pp. 87-165 (trad. inglese *Sovereignty in British Legal Doctrine*, in «E- Law, Murdoch University Electronic Journal of Law», vol. 6, n.3, September 1999 (<http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v6n3/suanzes63-text.html>) e in «Historia Constitucional», n. 4, Junio 2003, <http://hc.rediris.es>);
  - *Estudio Preliminar a J.J. Park, Los Dogmas de la Constitución*, cit.;
  - *La construcción del Estado en la España del siglo XIX (una perspectiva constitucional)*, en «Cuadernos de Derecho Público», n.6, Enero-Abril, 1999, pp. 71-81; ora in *Política y Constitución en España (1808-1978)*, cit.
  - *El constitucionalismo británico entre dos revoluciones (1688-1789)*, in Id. (a cura di), *Modelos constitucionales en la historia comparada*. «Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho público e Historia constitucional», n. 2, 2000, pp. 25-96;
  - *Sistema de gobierno y partidos políticos: de Locke a Park*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, trad. italiana *Governo e partiti nel pensiero britannico. 1690-1832*, Milano, Giuffrè, 2007;
  - *La Constitución de 1978 en la historia constitucional española*, en «Revista Española de Derecho Constitucional», n. 69, Septiembre-Diciembre, 2003, pp.31-67, ora in *Política y Constitución en España (1808-1978)*, cit.;
  - *Retrato de un liberal de izquierda*, in Joaquín Varela Suanzes-Carpegna (a cura di), *Álvaro Flórez Estrada (1766-1853). Economía, política, sociedad*, Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 2004;
  - *Constitución histórica y anglofilia en la Francia pre-revolucionaria (la alternativa de los "Notables")*, in «Giornale di Storia Costituzionale», n. 9, 2005, pp. 53-62;
  - *El Conde de Toreno (1786-1843). Biografía de un Liberal*, Madrid, Marcial Pons, 2005;
  - *Asturianos en la política española (pensamiento y acción)*, Oviedo, KRK ediciones, 2006.

<sup>1</sup> In realtà, il concetto di storia costituzionale da me esposto, poggia proprio su queste ricerche, e ritengo pertanto necessario menzionarle nelle note a piè di pagina, benché sia consapevole del fatto che le numerose autocitazioni bibliografiche possono risultare alquanto pesanti: di questo desidero scusarmi fin da ora.

<sup>2</sup> Alcune istituzioni la cui esistenza non si esaurisce nelle norme che le hanno create né nelle competenze che queste attribuiscono loro. In questo senso, mentre per il diritto costituzionale può risultare più adeguato parlare di «organo» che non di «istituzione», per la storia costituzionale è esattamente il contrario. Il concetto «organo» elaborato dalla dottrina tedesca da Gerber a Kelsen, pone l'accento sulla «posizione costituzionale», sullo *status* normativo, per esempio del parlamento, mentre il concetto di «istituzione», che occupa un luogo centrale nella dottrina di Santi Romano e di Maurice Hauriou, senza trascurare lo *status*, insiste anche, o per meglio dire soprattutto, sulla sua dinamica. Pertanto, sulle convenzioni o regole non scritte sviluppatesi in una prassi talvolta secolare – alle quali farò riferimento in seguito – così come in un insieme di funzioni, simboliche e rappresentative, non necessariamente regolate dal diritto.

<sup>3</sup> Come ho sottolineato in *Proyectos Constitucionales en España*, «Revista Española de Derecho Constitucional», n° 76, 2006, pp. 297-304, commento a Sarasola, *Proyectos Constitucionales en España*.

<sup>4</sup> Sul concetto di sovranità nazionale in Sieyès e sull'influenza da esso esercitata sulle *Cortes* di Cadice, mi soffermo in *La teoría del Estado*, 1982. Ritorno sulla questione nel mio recente *El Conde de Toreno (1786-1843)*, 2005.

<sup>5</sup> Per questa ragione, la data di ini-

zio per lo studio della storia costituzionale di una nazione non può essere l'approvazione del suo primo testo costituzionale. Lo storico del costituzionalismo deve studiare anche le dottrine costituzionali che l'hanno preceduto, senza le quali il testo non può essere compreso appieno. Da questo punto di vista, la storia costituzionale degli Stati Uniti non inizia nel 1787, quella francese nel 1789 o quella spagnola nel 1808. Prima di queste date si era svolto un dibattito costituzionale che lo storico del costituzionalismo deve conoscere e studiare. Per quanto riguarda il legame tra le dottrine politiche e la storia costituzionale, ho trovato interessanti le recenti osservazioni di Dufour, *Considérations inactuelles*.

<sup>6</sup> Letteralmente «quelli dell'anno 12». In Spagna, i liberali che redigettero la costituzione di Cádice del 1812, modellata su quella francese del 1791. [Nota del traduttore].

<sup>7</sup> Al riguardo, vale la pena riprendere le parole di Francisco Tomás y Valiente: «il problema che lo storico delle istituzioni dovrà risolvere – segnalava il grande storico del diritto spagnolo – consiste nello scoprire, nel lungo arco di tempo che corrisponde alla durata delle istituzioni prese in esame, la loro dinamica, il loro specifico ritmo di mutazione, generalmente appena percettibile se lo si contempla frettolosamente o se si pretende di misurarle con l'orologio della *histoire événementielle*. Non esistono, tuttavia, istituzioni immobili o immutabili» (in *Historia del Derecho e Historia*, 1997, IV, p. 3294).

<sup>8</sup> All'interno di un'ampia bibliografia, cfr. il classico di Marshall, *Constitutional Conventions*, e quello di Avril, *Les conventions de la constitution*.

<sup>9</sup> Cfr. il mio *Estudio Preliminar* a Park, *Los Dogmas de la Constitución*, pp. 16, 30 a 43 e 5, e l'altro

mio studio, precedentemente menzionato, *La soberanía en la doctrina británica*. Come sottolineato nei due lavori, questo modo di avvicinarsi al costituzionalismo, sul quale poco tempo prima di Park avevano insito anche Thomas Erskine e Lord John Russell, avrebbe in seguito avuto un interessante sviluppo nell'ambito della teoria politico-costituzionale (Henry C. Grey, Stuart Mill e Walter Bagehot), in quello della Filosofia del diritto (Austin), nel Diritto costituzionale (Dicey) e nella Storia costituzionale stessa (Maitland).

<sup>10</sup> Queste funzioni simboliche, rappresentative e arbitrarie del monarca, sul quale si era soffermato con acume Benjamin Constant, si ritrovano nell'articolo 56 della vigente Costituzione spagnola: «Il Re è il Capo dello Stato, simbolo della sua unità e stabilità, è arbitro e regolatore del funzionamento delle istituzioni, assume la più alta rappresentanza dello Stato spagnolo nelle relazioni internazionali, specie con le Nazioni che appartengono alla sua comunità storica, e esercita le funzioni che gli attribuiscono espressamente la Costituzione e le legge».

<sup>11</sup> La distinzione tra i due concetti si trova in Laband e Jellinek. Dell'ultimo, vedasi *Reforma y mutación de la Constitución*; ma il classico sulla materia è il testo di Hsü-Dau-Lin, *Die Verfassungswandlung*.

<sup>12</sup> Ho studiato le dottrine difese nelle *Cortes* di Cadice, in base ai concetti storico-costituzionali di «tendenze» e «modelli», in *La Teoría del Estado*. L'ho fatto anche con riferimento all'Assemblea francese del 1789 in *Mirabeau y la monarquía*. Il concetto di «modello costituzionale» lo utilizzo anche in *Las cuatro etapas de la historia constitucional comparada*. Questo stesso concetto mi è servito anche per concepire e coordinare il già citato testo di

autori vari *Modelos constitucionales en la historia comparada*. Ho utilizzato infine il concetto di «modello» in *La construcción del Estado en la España del siglo XIX*.

<sup>13</sup> Del concetto di costituzione come norma suprema mi occupo in *Riflessioni sul concetto di rigidità costituzionale*. Su questo tema, cfr. anche Blanco Valdés, *El valor de la Constitución*, 1994 e Fioravanti, *Costituzione*.

<sup>14</sup> In italiano nel testo.

<sup>15</sup> In realtà è assolutamente coerente accettare la validità del positivismo giuridico – compreso il normativismo kelseniano – nell’ambito della teoria generale del diritto e del diritto costituzionale, e riconoscere a sua volta il suo valore scarso, o nullo, per quanto riguarda la storia costituzionale.

<sup>16</sup> Un autore che, nonostante la sua aperta critica al positivismo giuridico, soprattutto quello di Laband, si interessa appena alle circostanze storiche dei concetti oggetto del suo studio; a causa di ciò incorre a volte in evidenti esstrapolazioni, per esempio quando utilizza i concetti di Stato e di sovranità nel contesto medievale, come fa nella sua nota e splendida opera *Die publicistischen Lehren des Mittelalters* (1881), tradotta in inglese da Maitland nel 1900. Insisto su questi estremi in *Política y Derecho en la Edad Media*.

<sup>17</sup> Nello *Studio Preliminare* alla traduzione spagnola del libro di Pocock, *El momento maquiavelico*, Eloy García espone i presupposti storiografici dell’autore, l’enorme influenza da lui esercitata in diversi ambiti culturali e linguistici e le tesi di altri membri della «Scuola di Cambridge», come Skinner, ma anche Peter Laslett e John Dunn. Interessante anche la *Presentazione* di Buttà allo studio di Pocock, *La ricostruzione di un impero*, pp. IX-XXV. Una interessante critica alle tesi della Scuola di Cambridge e alla *Begriffsgeschichte*, si trova nel recente lavoro di

Jaume *El pensamiento en acción*. Di grande interesse, in generale, è il numero 53 di «Ayer», interamente dedicato alla «Storia dei Concetti» a cura di Javier Fernández Sebastián e Juan Francisco Fuentes.

<sup>18</sup> O quello del «principio strutturale» come insieme di precetti che delimitano la forma di Stato, un concetto molto utilizzato dai costituzionalisti spagnoli contemporanei e che io stesso ho utilizzato per classificare le costituzioni storiche del mio paese e per inserire nelle stesse la vigente costituzione del 1978, un sistema più preciso della consueta dicotomia «costituzioni conservatrici» e «costituzioni progressiste». Cfr. *La Constitución de 1978 en la historia constitucional española*.

<sup>19</sup> Un altro concetto che potrebbe essere utile per classificare le «tendenze costituzionali» nella storia costituzionale – specialmente in quella spagnola del XIX secolo – è quello del «liberalismo di sinistra», che all’epoca si preferiva definire liberalismo «esaltato» o «avanzato». Su questo concetto mi soffermo in *Retrato de un liberal de izquierda*, 2004, un lavoro che è stato inserito nel recente *Asturianos en la política española*, di cui sono autore.





# Les racines historiques du contrôle de constitutionnalité en France\*

VIDA AZIMI\*\*

La multiplication des Cours constitutionnelles en Europe, après la chute du mur de Berlin et dans le monde, en particulier sous la houlette de spécialistes français reconus, participant à «l'ingénierie» de ces instances, laisserait penser à la nouveauté d'un contrôle né avec l'accession à la démocratie de ces pays. Le contrôle de constitutionnalité est ainsi devenu un «*must*» juridique, même s'il y a beaucoup à dire sur l'effectivité et l'efficacité des pratiques. Or, trois États se trouvent aux origines historiques de ce contrôle: les États-Unis d'Amérique, la France et l'Autriche pour l'époque plus proche. L'histoire a longtemps identifié la justice constitutionnelle avec la Cour Suprême des États-Unis. Tocqueville, dans *De la démocratie en Amérique*, se fait le laudateur du système américain:

Aucune des nations européennes n'a encore pensé que toute question judiciaire, quelle qu'en fut l'origine, pût être abandonnée aux juges de droit commun. En Amérique, on a mis cette théorie en pratique. La Cour suprême des États-Unis est le seul et unique tribunal de la nation.

Les pères fondateurs, notamment Hamilton dans le *Federalist*, en avaient donné les raisons et la décision de 1803, *Marbury v. Madison*, consacre la Cour Suprême, juge de la constitutionnalité des lois fédérales, avec pour fonction majeure l'interprétation de la Constitution. L'ensemble du continent américain suivit, avec plus ou moins de bonheur, l'influence américaine<sup>1</sup>. Quant à l'Europe, «enfin Kelsen vint...», comme l'écrit Guillaume Drago. La République d'Autriche, se substituant à l'Empire austro-hongrois, donne l'opportunité au grand juriste Hans Kelsen de fonder les principes du «modèle kelsenien» de justice constitutionnelle, à l'origine de la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche (1920) (Drago 2001, pp.122 ss.),

\* En 2006, l'Italie commémorait le cinquantenaire de la première décision de sa Cour constitutionnelle (Convegno «La giustizia costituzionale fra memoria e prospettive», Università ROMA TRE, Roma, 14 et 15 juin 2006), ce qui fut pour moi l'occasion de présenter un «impromptu» sur les origines du contrôle de la constitutionnalité en France, brèves remarques servant de base à la présente contribution.

\*\* CNRS/CERSA - Université Paris II.

imitée par la Tchécoslovaquie (1920) et par l'Espagne (1921), autant d'expériences mises en sommeil avec la montée du fascisme et du national-socialisme, remises à jour après la Seconde guerre mondiale. Entre ces deux grands archétypes, la France a aussi su manifester son originalité.

Les similitudes ne doivent point occulter les dissemblances des contextes culturels. La modernité ne doit point faire oublier l'ancienneté de ce type de contrôle. Aussi importe-t-il de retracer pour le modèle français, qui nous retient, les différentes étapes: 1° la première susceptible d'être qualifiée d'archéologique remontant à une époque sans constitution écrite; 2° la seconde moderne, datant de la Révolution française où le culte de la loi et le légicentrisme donnent lieu paradoxalement à des théories de contrôle de constitutionnalité des lois, annonçant déjà les débats ultérieurs sur la nécessité du contrôle et l'existence d'un organe spécialisé; 3° la troisième plus contemporaine, se situant entre négation et acceptation du contrôle de constitutionnalité, dans une dynamique de majoration du rôle du Conseil constitutionnel.

### 1. *L'archéologie du contrôle de constitutionnalité en France*

Certes, il ne s'agit point d'une «exception française». Le Professeur Mario Ascheri, dissertant sur les «précédents historiques» en Italie s'est référé à la période antérieure aux constitutions écrites, à la période médiévale qui a donné cours à la dialectique entre deux grandes sources du droit: le droit romain et le droit canonique, ce qui a soulevé la question de la conformi-

té de la législation à l'utilité publique et ultérieurement, au XVII<sup>e</sup> siècle, suscité la défiance des politiques et des législateurs à l'égard des juges. Les mêmes phénomènes ont été observés en France.

Dans deux excellents articles, l'historien du droit François Saint-Bonnet commence à s'interroger sur «un droit constitutionnel avant le droit constitutionnel», puis disserte sur le «parlement, juge constitutionnel (XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle)» (Saint-Bonnet 2000; 2001).

1.1 Pour certains historiens du droit français, en l'absence du terme «constitution» dans notre vocabulaire politique, les questions constitutionnelles ne peuvent être étudiées qu'à partir des années 1750 et surtout à partir du «constitutionnalisme révolutionnaire». Seuls les Anglais, en raison de la spécificité de leur culture juridique peuvent s'estimer «héritiers d'une culture constitutionnelle médiévale» (Saint-Bonnet 2000, p. 7).

En France, l'Ancien régime, ignorant des mécanismes d'outre-manche, ne saurait être concerné. L'on s'attache certes aux lois fondamentales du royaume, sans en tirer toutes les possibilités d'approche constitutionnelle. Or la relation étroite entre la justice et l'action gouvernementale «fait la richesse du constitutionnalisme d'Ancien régime». Ainsi, Jean Bodin, tenu pour l'inventeur de la notion de la souveraineté moderne «considère que le pouvoir de faire et de casser la loi est la première prérogative du souverain», mais ce dernier «ne saurait se soustraire aux lois divines et naturelles».

Si Bodin, dans les *Six Livres de la République*, écarte l'idée d'une soumission du roi



*Première séance de Louis XIV en son Parlement (18 de mai 1643), où il déclare la reine Anne d'Autriche, sa mère, Régent du Royaume (Paris, Bibliothèque Nationale).*

à des procédures de consultation et de consentement des sujets et refuse qu'un corps puisse se prononcer, pire annuler ou casser la loi du souverain pour motif de non-conformité aux lois divines et naturelles, il reconnaît néanmoins qu'en matière de loi, rien ne vaut «un sage conseil», sagesse émanée de la justice et de la loyauté, autrement dit des vertus que nous prêtons de nos jours aux gardiens de la constitution. Bodin détecte ainsi, chez le roi, une «*con-science*» du bien profitable à la communauté. A ce titre, il appelle de ses vœux «le soutien de la justice», c'est-à-dire des magistrats. C'est par là que la monarchie diverge de la tyrannie:

Le roi doit obéir aux lois de la nature, c'est-à-dire gouverner ses sujets et guider ses actions par la justice naturelle, qui se voit et fait connaître aussi claire et luisante que la splendeur du soleil. C'est donc

la vraie marque de la monarchie royale quand le prince se rend doux, et ployable aux lois de nature qu'il désire ses sujets lui être obéissants.

[citations, *ibidem*, pp. 11-15].

Les conflits surgissent, à la mort de Louis XIV, qui traitait les parlements, cours souveraines, de cours «supérieures» pour bien signifier leur place dans la hiérarchie non écrite des normes. A partir de 1787, les cours parleront d'inconstitutionnalité et d'anticonstitutionnalité des lois royales, assoyant leurs remontrances sur «la raison» et non sur la seule conscience du roi, engageant un bras de fer, les faisant apparaître comme des contre-pouvoirs légitimes. Ainsi, «ils ont favorisé une conception de la constitution comme acte de volonté d'un souverain collectif, la nation, capable seul de dire, sur une base contractuelle, ce que sont les droits naturels qui

ne sauraient être aliénés ou prescrits à l'état social».

Et François Saint-Bonnet souligne, avec sagacité, l'hétérogénéité du droit constitutionnel fondée soit sur la conscience du roi, soit sur le droit politique. Il rappelle par là même l'évolution actuelle du contrôle de la constitutionnalité comme réponse à la crise de la représentativité. Son appréciation tombe, *in fine*, avec la rigueur d'un syllogisme: le droit constitutionnel a bien existé avant le droit constitutionnel énoncé et proclamé; sans un «avant», il ne pourrait y avoir un «après» ni «un futur», sauf à penser cette discipline comme «en voie de disparition» (Saint-Bonnet 2000, pp. 19 ss.).

1.2 Cette démonstration amène le même auteur à s'interroger sur la qualité de juge constitutionnel, du Parlement d'Ancien Régime du XVI<sup>e</sup> au XVIII<sup>e</sup> siècle. Les *Maximes du droit public* français de 1775 ont partagé les commentateurs. François Olivier-Martin est sceptique sur la vérification libre des Cours et leur participation à la puissance souveraine. Pour lui la doctrine des *Maximes* attribue aux Cours «un droit de veto absolu, ce qui, pour un constitutionnaliste moderne pourrait signifier une participation au pouvoir législatif»<sup>2</sup>. Plus récemment, Jean-Louis Mestre évoque, quant à lui, sur le même texte, l'idée d'un contrôle de constitutionnalité<sup>3</sup>. La question qui se pose en l'occurrence est de savoir, s'il s'agit là d'un contre-pouvoir politique ou d'un organe réellement juridictionnel, apte à exercer, selon Montesquieu, «la faculté de statuer». Certes, il y eut un âpre conflit politique où les Parlements démontrèrent avant tout l'illégitimité de leurs préten-

tions. Néanmoins – F. Saint-Bonnet le rappelle avec finesse – il a existé sous l'Ancien Régime une «logique interne du gouvernement monarchique, et partant de la place qu'occupe la justice comme fonction et comme organe dans un État».

Pour comprendre les enjeux, il faut d'une part définir l'étendue du contrôle sur les Lettres relatives aux affaires d'État, dès le XIV<sup>e</sup> siècle d'autre part sa systématisation au XVIII<sup>e</sup> siècle, sans négliger le long règne personnel de Louis XIV. L'intérêt de l'étude ne relève pas d'un exercice d'érudition. Les techniques employées par les Cours souveraines pour «découvrir» des droits, l'extension de leur contrôle sur l'opportunité des actes royaux rappellent les développements actuels de la jurisprudence constitutionnelle au nom des «progrès de l'État de droit» et «de la démocratie». Il ne s'agit plus d'archéologie mais de prospective, révélant un juge en constant dépassement, créant la surprise pour nos gouvernants actuels<sup>4</sup>.

La Révolution française va à la fois mettre chacun à sa place et ouvrir des pistes de réflexion pour l'avenir.

## 2. La Révolution française: une prégnante généalogie

*A priori*, la Révolution française qui sacralise la loi ne pourrait nous apporter un éclairage pertinent sur l'objet qui nous occupe. Or pour l'historien du droit, Jean-Louis Mestre, le droit de veto royal peut se considérer comme une manière particulière de contrôle de constitutionnalité, le roi étant de par la constitution de 1791 l'un des représentants de la nation, au même titre

que le Corps législatif. Bien plus, le fameux «référé législatif» – dont le grand expert italien est l'historien constitutionnaliste du droit, Paolo Alvazzi del Frate, professeur à l'université ROMA TRE – pourrait laisser à penser que le monopole de l'interprétation de la loi étant réservé au législateur lui-même, l'interprète attitré pourrait, à l'occasion, s'ériger en «juge» de la constitutionnalité. Rappelons aussi la défiance du législateur à l'égard du pouvoir judiciaire et de ses velléités de sortir de son rôle, *stricto sensu*. La question mérite d'être posée, à défaut d'être dûment étayée.

La parenthèse sanglante de la Terreur et du Gouvernement révolutionnaire ne permet point de s'attarder à ces questions hautement techniques, juridiques et doctrinales. Advient alors le Directoire en 1795, année où pour la première fois l'on s'interroge franchement et publiquement sur la pertinence du contrôle de constitutionnalité. Le promoteur en est l'abbé Sieyès, le céléberrime auteur de *Qu'est-ce que le Tiers-état?* (1789), ce constructeur «dément» de constitutions, selon l'appréciation de l'anglais Edmund Burke, inventeur d'une «jurie constitutionnelle». L'idée pourtant discutable ne manquera pas d'influencer l'Italie, notamment lors du «*triennio giacobino* 1796-1799».

2.1 *Sieyès, l'ancêtre des cours constitutionnelles modernes?* Le projet de Sieyès, présenté à la Convention nationale, en Thermidor an III, lors de l'élaboration de la constitution de 1795, préfigure, pour la plupart des auteurs les instances actuelles de contrôle de constitutionnalité. Souvent qualifié de «chimérique», le génie de Sieyès semble incontesté, mais au moment où il présente ce projet

si particulier, même ses plus grands amis et admirateurs «paraissent avoir baissé les bras, saisis par la perplexité. Il est manifeste que la cohérence du système d'attributions prêté à la nouvelle institution leur a échappé» (Gauchet 1995, p. 178).

Sieyès est en avance sur son temps, mais comme le rappelle Michel Troper<sup>5</sup>, il n'est ni «l'inventeur de cette institution», existant déjà sous une autre appellation aux États-Unis, ni «le premier à avoir eu l'idée de l'adapter en France». L'inspiration vient de la constitution de Pennsylvanie, bien antérieure à la Révolution française.

Les précédents le sont aussi: en 1792, en France cette fois, le député Kersaint, proche des Girondins et relayé par Sieyès lui-même, propose la création d'un «tribunal de censeurs» chargés «de conserver les formes et les règles du gouvernement, avec le droit d'en appeler au peuple, si les pouvoirs délégués» sortaient de «leurs limites». L'accent est déjà napoléonien voire gaullien et rappelle ce fameux pouvoir reconnu par certains constitutionnalistes du XIX<sup>e</sup> siècle comme «le pouvoir électoral» que nous avons rappelé dans la doctrine d'un constitutionnaliste tombé dans l'oubli, Joseph Ortolan<sup>6</sup>. Dans le projet de Condorcet, l'action populaire réclamant l'abrogation d'une loi était qualifiée de «censure du peuple». Dans l'esprit des constituants de l'an III, le bicamérisme offre les garanties nécessaires pour la sauvegarde de la constitution, d'où la défaite du projet de «jurie» de Sieyès.

Revenons en quelques mots sur ce jury de Sieyès qui découle naturellement de sa conception de la séparation du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués. La définition de cette institution se décline en trois propositions: 1<sup>o</sup> Le jury, même fran-

cisé «jury», n'est pas une juridiction constitutionnelle. Il rend des décisions semblables à des arrêts d'un tribunal de cassation sur les atteintes faites à la constitution. D'ailleurs ce «jury de cassation» n'englobe pas toutes les violations possibles de la constitution. 2° C'est aussi un «jury de proposition», à des fins de révision constitutionnelle. 3° Enfin, c'est un «jury d'équité naturelle», inspiré de la *Common Law* britannique, en conséquence aux antipodes des postulats de base révolutionnaires. D'où l'insuccès du projet et le refus des Constituants de l'an III. Sieyès reformulera ses idées sous le Consulat et l'Empire. Entre-temps, il a participé à la naissance de l'idée moderne de contrôle de constitutionnalité en Italie.

2.2 *Naissance ou co-naissance de la théorie moderne du contrôle de constitutionnalité en Italie*<sup>7</sup>. La constitution thermidorienne de l'an III (1795) a eu une influence déterminante pour la politisation des élites italiennes, grâce à des juristes et historiens italiens qui ont analysé le «*triennio giacobino 1796-1799*», mais surtout à la faveur de l'application de cette constitution à des cadres territoriaux tels que Bologne, les Républiques cispadane, cisalpine, romaine, napolitaine et de Lucques. C'est le produit le plus raffiné et le plus problématique du «constructivisme révolutionnaire» français qui se trouve ainsi introduit en Italie. Carlo Ghisalberti, historien du droit à l'Université La Sapienza de Rome, a été un des rares à se pencher sur ce sujet complexe, en particulier sur *La Costituzione «giacobina» (1796-1799)*, en dirigeant l'attention des juristes italiens sur une originalité de la réflexion constitutionnelle ita-

lienne au temps du Directoire, à savoir le projet d'Éphorat conçu par Pagano pour la constitution napolitaine de 1797, projet retrouvé et évoqué par l'historien-philosophe français, Marcel Gauchet.

Pagano considérait les Ephores comme des «gardes» de la constitution, un peu «juges», mais dans une logique héritée de l'Antiquité, plutôt comme «une magistrature de sages», bien plus qu'une cour constitutionnelle moderne. A ce titre, il rivalise avec l'abbé Siéyès, en acolyte italien, précurseur d'une institution de «garde» de la constitution et d'une technique inédite de garanties des droits constitutionnels. Siéyès et Pagano échouent, à l'instar de tous les utopistes.

Si les racines du contrôle de constitutionnalité sont lointaines, l'enracinement met longtemps à se désirer et à se réaliser, sur un terrain toujours mouvant. En France, il faut attendre la V<sup>ème</sup> République pour voir la création d'un organe propre destiné à cet effet, et la décision du 16 juillet 1971 (Liberté d'association) qui constituerait pour notre pays une espèce de l'arrêt *Marbury V. Madison*, donnant la véritable impulsion à la vie constitutionnelle française. «Un contrôle impossible: avant 1958», telle est l'opinion du constitutionnaliste Didier Maus<sup>8</sup>. L'expérience des deux Empires napoléoniens dont les constitutions ont accordé au Sénat conservateur des compétences en matière de contrôle de constitutionnalité ont été assez désastreuses, par la servilité des dits Sénats, pour ne pas servir de précédents probants. Les Républiques qui ont suivi sont restées circonspectes sur cette matière délicate et la jurisprudence judiciaire et administrative s'est refusé à ce type d'examen. La question revient au devant de la

scène après la Seconde guerre mondiale avec la création d'un très «pâle» et «inefficace» comité constitutionnel par la constitution de 1946. La constante est la défiance envers ce type de justice et la question récurrente celle de savoir: Qui gardera les gardiens?

Didier Maus résume la situation «de 1789 à 1958» comme «une montée en puissance régulière et progressive, certes très lente», mais faisant à la longue du Conseil constitutionnel l'interprète-créateur du droit (Maus 2003, pp. 744 ss.). Reste que la création de juridictions spéciales à vocation générale et aux décisions supérieures aux décisions nationales, par l'Union européenne et la Convention des droits de l'homme, rétrécit indubitablement la marge de manœuvre du juge constitutionnel interne. Pour reprendre la formule de Guillaume Drago, «aux yeux du justiciable, le juge constitutionnel n'est plus l'unique et ultime référence. Le gardien des droits fondamentaux est à Strasbourg ou à Luxembourg» (Drago 2001, p. 128), plutôt qu'à Paris, Rue Montpensier. Dans la même ligne de pensée, le réalisme en moins, se fait jour chez le constitutionnaliste Dominique Rousseau, la «notion d'un patrimoine constitutionnel européen» (Rousseau 1999). Il constate la convergence des constitutions européennes et à partir de là soulève l'hypothèse d'un héritage, «bric-à-brac» selon lui, philosophiquement contesté, soumis à des variations culturelles, et pourtant adhérent à un même thème musical commun, celui des droits de l'homme, avec pour motif fédérateur en majeur des droits fondamentaux démocratiques (et des élections libres et pluralistes). En dépit des divergences, il croit à ce «patrimoine constitutionnel

commun», comme le creuset de l'identité européenne, une espèce de toit juridique pour une famille européenne retrouvée et réunie. Pauvre Sieyès! Dire qu'on le trouvait chimérique!

Que le scepticisme soit permis à un esprit mal-pensant. A l'heure où l'Europe des pères fondateurs prend eau de toutes parts, au moment où l'ingénierie constitutionnelle – un barbarisme en soi – ne saurait contenir les forts attachements nationaux et encore moins servir de philosophie politique, il me prend de songer à Paul Valéry, dans un texte publié en 1928, dans le «New York Herald Tribune» où cherchant à sensibiliser les Américains à l'idée d'Europe, il parlait de son propre cheminement intellectuel: «Je n'avais jamais songé jusqu'alors qu'il existât véritablement une Europe. Ce nom ne m'était qu'un nom purement géographique, sans aucune signification pour ma sensibilité. Je me sentais français, je me sentais humain, je ne me trouvais aucun sentiment intermédiaire» (Valéry 1945). Et le même de mettre en garde nos «intellectuels», dans le même ouvrage: «Être *ancillae scientiae* ne vaut pas mieux [...] que d'être *ancillae theologiae*». A bon entendeur salut, sauf à ceux qui aimeraient se perdre en *Rêveries politiques*, à la façon peu fructueuse d'un Louis-Napoléon.

Les donnes ont changé en Europe comme en France. L'élargissement européen ne pourrait faire abstraction de profonds attachements nationaux, signes manifestes de constitutions non plus politiques mais «sociales», fruits de l'histoire, expliquant les réticences à se fondre dans une fratrie – fratricide? – européenne. Paradoxalement, l'impuissance des politiques de tous les États européens, désarmés, a contribué à une majoration du rôle

des Cours constitutionnelles appelées à dire et à affirmer ce que les gouvernements et les parlements omettent de formuler, à s'ériger en arbitres des tensions et des passions. Ce dessaisissement volontaire et pragmatique au profit des contrôleurs remet à l'ordre du jour la sempiternelle question de la légitimité toujours discutée des juges constitutionnels. Il se révèle aussi, à nos yeux, comme un délitement démocratique et représentatif.

En France, le refus sans appel du peuple français du traité constitutionnel européen, par référendum, n'est pas qu'un signe de quelque «mal français» mal diagnostiqué mais celui d'un malaise continental beaucoup plus profond. Par ailleurs, la configuration de l'actuel Conseil constitutionnel et surtout celle qui sera sienne, après les élections présidentielles de printemps 2007, laissent place à l'inconnu et aux surprises. Pour la première fois, deux ex-présidents de la République seront membres de droit du Conseil. Siègeront-ils ou non? C'est leur droit, mais s'ils demeurent présents sur la scène du contrôle de constitutionnalité et compte tenu de leurs grandes expériences respectives, l'on peut s'attendre à des changements. De même que la féminisation du Conseil en a transformé la physionomie. Le futur nous dira peut-être si l'esprit de «cour» constitutionnelle l'emportera sur

le «cours» des esprits. Quant aux racines, gare aux dépotements mal conçus...

### Bibliografia

- Aux origines du contrôle de la constitutionnalité*, sous la dir. de D. Chagnollaud, Paris, Panthéon-Assas, 2003;
- Drago (G.), *Justice constitutionnelle*, «Droits», 34, 2001, p. 119-120;
- Gauchet (M.), *La Révolution des pouvoirs. La souveraineté, le peuple et la représentation, 1789-1799*, Paris, Gallimard, 1995;
- Mannoni (S.), *L'influence de la Constitution de l'an III en Italie*, in *La Constitution de l'an III ou l'ordre républicain*, Dijon, EUD, 1998, pp. 393-395;
- Maus (D.), *La naissance du contrôle de constitutionnalité en France*, in *Mélanges en l'honneur de Pierre Pactet. L'esprit des institutions, l'équilibre des pouvoirs*, Paris, Dalloz, 2003, pp. 713 ss.;
- Mélanges Pierre Avril. La République*, Paris, Montchrestien, 2001;
- Rousseau (D.), *La notion d'un patrimoine constitutionnel européen*, in *Mélanges Philippe Ardant. Droit et politique à la croisée des cultures*, Paris, LGDJ, 1999, pp. 27 ss;
- Saint-Bonnet (F.), *Un droit constitutionnel avant le droit constitutionnel?*, «Droits», 32, 2000, pp. 7 ss;
- *Le Parlement, juge constitutionnel (XVIIe-XVIIIe siècle)*, «Droits», 34, 2001, pp.177 ss.;
- Troper (M.), *Sièyès et le jury constitutionnaire*, in *Mélanges Pierre Avril. La République*, Paris, Montchrestien, 2001, pp. 265 ss.;
- Valéry (P.), *Regards sur le Monde actuel et autres essais*, 37<sup>a</sup> ed., Paris, Gallimard, 1945;
- Zoller (E.), *Grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis*, Paris, PUF, 2001.

<sup>1</sup> Drago 2001, pp. 119 ss. Sur les États-Unis, voir aussi Zoller 2001.

<sup>2</sup> F. Olivier-Martin, *Les lois du roi*, rééd. Loysel, 1988, pp. 308-309, cité par Saint-Bonnet 2001, p. 177.

<sup>3</sup> J.-L. Mestre, «L'évocation d'un contrôle de constitutionnalité dans les *Maximes du droit public français (1775)*», in *État et pouvoir*.

*L'idée européenne*, PU d'Aix-Marseille, 1992, pp.21 ss. Cité *ibidem*, p.177.


<sup>4</sup> Pour l'analyse détaillée de ces questions, voir Saint-Bonnet 2001.

<sup>5</sup> Sur le jury constitutionnaire de Sièyès proprement dit, voir en particulier les développements sagaces de Troper 2001, pp. 265 ss.

<sup>6</sup> Voir mon article sur Ortolan, in *Mélanges Pierre Avril*, pp. 143-166. C'est moi qui souligne.

<sup>7</sup> Voir à ce propos, Mannoni 1998, pp. 393 ss.

<sup>8</sup> Maus 2003. Il s'agit du travail le plus complet sur l'historique, l'actualité et les doctrines du contrôle de constitutionnalité en France.





# Le origini intellettuali del *Projet pour rendre la paix perpétuelle*: una teoria egoistica della sociabilità\*

SIMONA GREGORI

## 1. Prologo

Personaggio singolare l'abate di Saint-Pierre, che lascia interdetto lo studioso contemporaneo spesso incapace di conciliare il ritratto "leggero" del «bon Abbé» restituitoci dalla storiografia classica, con il segno sorprendentemente profondo che i suoi scritti hanno impresso nell'opinione pubblica del diciottesimo secolo. Nonostante il suo stile ridondante abbia da sempre scoraggiato l'interesse degli studiosi, Saint-Pierre incontrò il favore del pubblico cosmopolita della *République des Lettres* settecentesca e le numerose riedizioni e traduzioni del suo progetto, resesi necessarie in Francia, Province Unite ed Inghilterra (*Projet*, p. 427), ne sono la testimonianza. Esempi della vasta eco suscitata nel dibattito e nella produzione filosofico-politica coeva sono i progetti dell'amico D'Argenson (*Considérations*, p. 141), le analisi di Rousseau (*Extrait*) e la satira di Voltaire (*De la paix perpétuelle; Rescrit de l'empereur de la Chine*). Citare Saint-Pierre, sep-

pur aneddoticamente o polemicamente, diventa un vezzo a cui nessuno sembra poter resistere: né Montesquieu, né i membri dell'Assemblea Costituente (*Moniteur*, G.N. n. 6, *Vendredi, 6 Janvier 1792*, v. VI, p. 24), né quelli del *Comité de Constitution* della Convenzione Nazionale (*Moniteur*, G.N. n. 333, *Mercredi, 28 Novembre, 1792*, v. VII, p. 144).

L'impronta semantico-politica lasciata dall'abate appare chiaramente riconoscibile nelle dottrine di molti pensatori che esplicitano e rinvigoriscono tante feconde suggestioni, spesso isterilite dalla sua prosa dispersiva e morbosamente ripetitiva. Il contributo apportato dalla sua produzione al dibattito settecentesco diventa nitidamente percepibile dall'analisi di alcune pratiche culturali coeve che pur originandosi da ambiti morali, filosofici, religiosi o addirittura letterari, hanno concorso alla progressiva cristallizzazione di categorie concettuali eminentemente politiche.

Uno sguardo al dibattito ideologico ed alle relative strategie discorsive sviluppa-

tesi in questo contesto ci svela una sorprendente permeabilità alle istanze provenienti dall'opinione pubblica, in particolare da quegli strati sociali la cui fortuna appare legata alle sorti dello Stato, a quel *milieu* che fa della *fonction publique* la marca della propria distinzione.

Lontano dalla promiscuità con gli ideologi della *noblesse du sang*, Saint-Pierre valorizza l'eredità di quegli "scienziati del buon governo", come Vauban e Colbert, che avevano garantito allo Stato la stabilità politico-economica grazie alla razionale gestione delle potenzialità della Nazione su basi tutt'altro che tradizionaliste. È di questi personaggi che Saint-Pierre si serve, oltre che di Enrico IV e del Delfino di Borgogna, per interagire con il lettore, per fornirgli un riferimento concreto nel passato, per proporre con maggiore credibilità le sue ricette per il futuro.

Lungi dallo sfruttare il classico principio di autorità per fondare le proprie proposte, Saint-Pierre cerca piuttosto l'interazione con un lettore selezionato, utilizzando personaggi la cui immagine risvegli il senso di attaccamento alla monarchia. Non a caso si tratta di figure capaci di restare nella memoria collettiva l'idea stessa di "buon governo", di catalizzare le istanze sociali, giuridiche e politiche di quei settori dell'opinione pubblica, riformista e moderata, legati ad un'ideologia forte dello Stato ed alla razionalizzazione meccanicistica della politica verso la ricerca «du bonheur qui regarde le plus grand nombre de familles». È allora che la sua teoria dello Stato, della Sovranità e del diritto pubblico europeo appaiono come i frutti di una ricerca costante dell'ordine politico, che trova nell'educazione e nella civilizzazione gli strumenti per reprimere ed incanalare gli istinti pulsionali dell'umanità.

La fondazione psico-antropologica del discorso assume quindi, nella sua opera, un ruolo di primo piano, funzionale alla spiegazione meccanicistica di quelli che considera gli irrinunciabili obiettivi di razionalizzazione dello Stato moderno: l'eliminazione dell'eterogeneità, della faziosità, del dissenso attraverso nuove tecnologie di educazione ed indirizzo della società partorite dal progresso.

Questo razionalismo *étatiste* che forgia l'ideologia assolutista nel machiavellismo, nel movimento scientifico e nel mercantilismo e che applica la ragione alla *science du gouvernement*, diventa rilevante per l'abate al fine di istituire una tecnologia del potere che, oltre a produrre simultaneamente l'individualizzazione del soggetto ed un'efficace autodisciplina sociale, si consacrì alla popolazione nel suo insieme, partendo da una sua innovativa quantificazione statistica necessaria a calibrare le scelte politiche più adeguate per incrementarne capacità produttive, benessere e sicurezza.

Pertanto, la semplice mappatura storico-idealistica delle idee e della dottrina dell'abate non è sufficiente a ricostruire la reale portata della sua proposta politica. L'archeologia intellettuale di quel sapere antropologico che costituisce il fondamento dei suoi progetti, tutti indistintamente orientati alla ricerca dell'ordine e del progresso grazie al binomio *ratio* e *potere*, ci permette allora di delineare con estrema chiarezza il ruolo attivo preteso dalla sua opera nella messa in forma del sistema tecnologico-istituzionale dell'assolutismo e del giuspoliticismo europeo.

2. *Dalla Science de l'homme alla Science du Gouvernement*

In quest'ottica metodologica, la foga riformatrice, l'impegno politico e l'incrollabile fiducia nel progresso di Saint-Pierre non sono comprensibili se si prescinde dalla visione laica, materialistica ed egoistica della socialità, lascito culturale degli intellettuali del secolo decimosettimo e schema mentale consolidato dell'opinione pubblica settecentesca<sup>1</sup>. Il ripiegamento nell'universo privato, postulato prima da Montaigne poi da Charron e Cartesio, aveva consentito, infatti, di ottenere un grado di analisi della natura umana mai raggiunto fino ad allora (cfr. Battista, *Politica e morale*, p. 184).

Saint-Pierre metabolizza questa *science de l'homme* maturata all'ombra di quella desacralizzazione della politica che aveva permesso, a molti autori devoti, giansenisti e libertini, di «smascherare le passioni puramente utilitaristiche» (*ibidem*, p. 199) che muovono l'individuo all'aggregazione sociale ed all'impegno politico. È evidente come questi saperi di matrice umanista fungano da presupposto empirico ad ogni suo progetto di ristrutturazione burocratica dello Stato e di istituzione convenzionale dell'arbitrato europeo. La loro analisi geometrica, incardinata alle categorie del giusnaturalismo meccanicistico hobbesiano, contribuisce infatti a fissare il dato umano in una dimensione scientificamente certa, costante e prevedibile.

La Méthode Géométrique; est certénement la seule qui soit propre à former des démonstrations solides & inébranlables en Politique & en Morale & à persuader les bons esprits; c'est qu'il est toujours question de compter & de pézer juste les avantages & les dezavantages des deux partis opozant & c'est l'Arithmétique seule mise en

oeuvre dans la Morale & dans la Politique qui y forme les véritables démonstrations.

[Saint-Pierre, *Ouvrages*, t. XV, p. 84]

Nell'approccio dell'abate le leggi naturali, che definiscono questo sapere antropologico, determinate e dimostrate sulla base del metodo risolutivo-compositivo di Thomas Hobbes – il quale «a plus aproché de la bonne metode de demontrer» – consentono la trasposizione del binomio "ragione-natura" ad una dimensione politica immediatamente operativa. Una dimensione rispondente alla dottrina dell'interesse ed alla più pura "ragion di Stato" che, altri giusnaturalisti avevano, al contrario, volutamente rifiutato (Cfr. Meinecke, *Die Idee*, p. 233; Thuau, *Raison d'Etat*). A parere dell'abate, infatti, «Hugo Grotius Holandois, & Samuel Puffendorf Suedois, Doria Italien, ont discouru, [...] mais, a proprement parler, ils n'ont rien, ou presque rien démontré» (Saint-Pierre, *Ouvrages* t. VI, p. 127).

Il suo obiettivo diventa quello di perorare una concezione pratica dell'«arte della politica» che rifugga consapevolmente ed orgogliosamente la dimensione giusteoretica, tipica «de Grotius & de Puffendorf, qui ont enseigné cete science plutot en jurisconsultes qu'en politiques» (*ibidem*, pp. 3-4). L'imperativo diviene allora l'approfondimento e la promozione de «la Politique qui est de toutes les Siences la plus utile pour augmenter le bonheur des hommes» (Saint-Pierre, *Ouvrages*, t. IV, p. 88), affinché produca una legislazione capace di far coincidere meccanicamente il perseguimento dell'interesse individuale con l'agire finalizzato al raggiungimento del benessere pubblico.

Il faut compter que dans la Société, l'interêt particulier combat incessamment & fortement

contre l'interêt public, & devient souvent supérieur, & ruine la Société; à moins que le Législateur ne dispose les Loix & les Reglemens, de sorte que les particuliers ne puissent avancer vers leur propre interêt, qu'à proportion qu'ils procurent l'interêt des autres.

[Saint Pierre, *Polysynodie*, p. 202]

Seguendo un tale impianto metodologico "risolutivo-compositivo" nella ricerca dei principi «fondés sur la nature elle-même», necessari a regolare le istituzioni politiche, Saint-Pierre, alla stregua di Nicole e Fontenelle, ricostruisce nel *Projet* il percorso della socialità, da quella familiare a quella internazionale, mediante una teoria antropologica puramente egoistica, basata sul calcolo razionale e funzionale alla realizzazione dei bisogni. Nonostante lo spiccato utopismo che permea ogni suo progetto, frutto a mio parere di una intenzionale strategia pedagogico-comunicativa piuttosto che di una cieca quanto infantile fiducia nella realizzazione immediata dei suoi progetti – imputatagli dai critici di ogni epoca –, la sua analisi preliminare «de la nature de l'homme», e dei «differens degrés par lesquels il est parvenu à former ces grandes et anciennes sociétés», affonda in una visione che non lascia spazio ad idealismi di sorta. Nello spaccato, in cui descrive gli uomini come

des animaux avides, défiants, jaloux, présomptueux fiers, orgueilleux, impatiens, coleres, vindicatifs, cruels, toujours injustes dans leurs prétentions reciproques et qui pour les décider n'avoient encore d'autre voye que celle des bêtes, [Saint-Pierre, *Projet*, p. 443],

s'intuisce chiaramente la matrice agostiniana impressa dal pensiero di Pascal e dall'amicizia di Malebranche e Nicole; inoltre, appare nitida l'eco dell'antropologia hobbesiana che quest'ultimo media ed elabora

nell'*Essais de morale* (Nicole, *Œuvres*, chap. I, p. 180; cfr. Hobbes, *Éléments*, T. I, XII-XIII, B.P. 17-18).

Les passions naissent des choses sensibles, et l'interêt ordinaire des hommes, c'est la satisfaction de leurs passions ; [...] les hommes ordinaires ne consultent guères dans leur conduite ni les Maximes de la Religion, ni les idées de la Philosophie ; ils ne les regardent que comme des pures spéculations ; aussi n'ai-je pas appuyé sur ces sortes de motifs qui ne sont proportionnez qu'à peu de gens : J'ai opposé passion vulgaire à passion vulgaire.

[Saint Pierre, *Projet*, pp. 269-270]

Il disincanto evidente offerto da questa ricostruzione, avulsa da ogni commistione idealistico-prescrittiva con la teorizzazione aristotelico-scolastica, approda ad un'analisi esclusivamente empirica della socialità che, pretendendo senza remore l'assoluto predominio del fatto sul diritto, si svincola da qualsiasi orpello giusteorico per una rilegitimazione del potere su basi operative, ispirata alle pretese razionalistiche delle élites amministrative di cui raccoglie le istanze.

È in questo senso che, dall'iniziale passaggio "risolutivo" caratterizzato da un'indagine filosofica della natura umana individualisticamente connotata, Saint-Pierre risolve il momento "compositivo" in una dimensione strumentale alla felicità ed al benessere dello Stato. Rispondente ad una risostanziazione generale del lessico politico ed alla ristrutturazione burocratica dell'architettura istituzionale, la sua rilettura egoistico-meccanicistica della *sociability* affida un irrinunciabile ruolo funzionale a quel principio della contrapposizione delle passioni che aveva affascinato tanti moralisti e pensatori politici sei-settecenteschi (cfr. Battista, *Politica e morale*, p. 200; Kehoane, *Philosophy and the State*, pp. 151-152; Hirshman, *Passions*,

pp. 20-29; Crocker, *An Age of Crisis*, pp. 320-321). Inoltre, una volta costruito il ragionamento «sur la Nature telle qu'elle est, sur les hommes tels qu'ils sont, plutôt que sur des hommes tels qu'ils devraient être» (Saint Pierre, *Projet*, pp. 265-267), la funzione giocata dall'interesse alla soddisfazione delle passioni personali nel motivare le azioni degli individui "privati", immediatamente traslabile anche alla figura del sovrano desacralizzato, consente di coprire la totalità dell'esperienza politica umana:

C'est l'interet reciproque des hommes, tant pour augmenter le bonheur de cete vie, que pour s'assurer le bonheur de la vie future, qui doit etre le fondment du Droit Publiq entre nation et nation. Les propositions demonstrables dans Machiavel, dans Grotius, dans Puffendorf, dans Doria, dans Hobbes, dans le Cardinal de Richelieu, se peuvent demontrer sur le principe de l'interet mutuel, du bonheur mutuel, & ne se peuvent demontrer que par ce principe. [*Ouvrages*, t. VI, p. 129].

Il bilanciamento diventa quindi un rassicurante meccanismo ingegneristico per il raggiungimento del benessere generale che permetterebbe, attraverso una manipolazione eterodiretta di passioni confliggenti, la tutela dell'interesse reciproco tanto degli individui quanto delle nazioni e dei loro sovrani:

C'est qu'il y a des passions et des interêts qui portent à l'Union et à la Paix, comme il y en a qui portent à la Division et à la Guerre, et en fait de passions et d'interêts les plus forts décident de nôtre conduite, ils font pancher la balance, et ainsi le Péché Originel qui est la source de toutes nos passions, portera les Souverains à opter le Systême de l'Union, s'il est plus conforme que le Systême de la division à cet interêt qui est la source de leurs passions.

[Saint Pierre, *Projet*, p. 266]



Ritratto di Charles Irénée Castel, abbé de Saint-Pierre (1658-1743). Incisione anonima del XVIII secolo (Montmorency, Museo Jean-Jacques Rousseau).

L'obiettivo di quest'utopica alchimia antropologica, perorata dall'abate, è quello di ricreare a livello internazionale quanto avviene ad ogni stadio dell'aggregazione umana, riproducendo una "società morale" che sfrutti gli effetti dell'aspirazione egoistica. Nello sviluppo di questa sua "analogia" gli istinti passionali dei sovrani, del tutto identici a quelli che avrebbero indotto i privati alla sociabilità primaria, empiricamente studiati e scientificamente prevedibili, dovrebbero orientare razionalmente e tecnologicamente la loro scelta di sottoscrivere un contratto d'adesione alla dieta Europea.

Fornire un tale fondamento metodologico alle istituzioni europee contemplate nel Progetto vuol dire, per Saint-Pierre, considerare empiricamente l'utilità sociale delle passioni prescindendo dalla concezione

tomistica che fissava in astratto la valenza morale della loro natura (Saint-Pierre, *Ouvrages*, t. XIII, pp. 337-341); significa, inoltre, produrne il dettaglio ed una specifica analisi del loro bilanciamento pulsionale. Saint-Pierre non si limita a credere che l'hobbesiano istinto di auto-conservazione dei sovrani, scatenato dal pericolo di perdere la vita, il trono e la successione, possa essere sufficiente per indurli alla confederazione. Ancora una volta, sotto l'influenza evidente e diretta di Nicole (*Œuvres*, Ch. II, pp. 181-182; cfr. Battista, *Politica e Morale*, p. 242), l'abate enfatizza altri istinti come l'ambizione, la vanità, la sete di stima, e l'invidia, che con pari efficacia potrebbero concretizzare il medesimo obiettivo (Kehoane, *Philosophy and State*, p. 276). Inoltre la scelta di «un homme né Roi, qui a, par sa naissance, tous les agrémans d'une vie comode» potrebbe essere fattivamente orientata anche dal desiderio

de goûter le plus grand des plézirs de l'esprit, qui est d'être forte distingué entre les Rois, ses contemporains, & entre les Rois ses Prédécesseurs, pour se faire aimer & estimer de ses Sujets; & a t'il pour cela d'autres moyens que de leur procurer tous les jours de grans bienfaits, soit par la diminution de leurs maux, soit par la multiplication de leurs joyes & de leurs plézirs.  
[Saint Pierre, *Nouveau Plan*, pp. 285-286]

Sete di gloria dunque ma ben distinta dalla «gloriolo» militare con cui gli scrittori mercenari avevano dipinto il ritratto di Luigi XIV, una reputazione ben più solida perché ampiamente riconosciuta dall'opinione pubblica ai sovrani di pace, artefici del benessere generale (*Projet*, pp. 133-135). È convinto che il sovrano, come il ministro o qualsiasi amministratore, avendo

l'interêt de conserver sa réputation, qui est un interêt particulier très fort, le fera agir constamment pour l'interêt public. [...] Il fera alors de nécessité vertu, & se fera même honneur de sacrifier publiquement à l'interêt public son interêt particulier. Ce sera à la vérité un hypocrite en fait de zèle pour la Patrie, mais ce sera une hypocrisie parfaite & constante: Or une imitation constante & parfaite de la Vertu aura dans cette occasion à peu près le même effet pour le bien de la Société, que la Vertu même.  
[Saint Pierre, *Polysynodie*, B4, pp. 31-32]

L'ambizione alla gloria risulterebbe capace di comporre un civico virtuosismo per mezzo della finzione etica che, armonizzando gli egoismi, renderebbe formalmente coincidenti il comportamento razionale ispirato dalla morale e dalla carità con quello ispirato dall'amor proprio e dai bisogni.

Il est certain que les sages et les saints désireront le succès de ce nouveau Système du monde politique, parce qu'il est conforme à la vertu, à la raison et aux intérêts de la justice, de la vérité et de la charité: il n'est pas moins vrai-semblable que les esprits corrompus le désireront, parce que nul autre Système n'est plus conforme aux intérêts, sois de la volupté, sois de la vanité.  
[Saint Pierre, *Projet*, p. 267]

Confidare in questo meccanismo implica, in ogni caso, attribuire agli individui la capacità di ponderare freddamente l'appagamento di una passione piuttosto che l'altra, significa riconoscere l'esistenza di una razionalità in ogni caso perfetta, una "ragione" neutra e strumentale, applicabile tanto al perseguimento dell'*interêt particulier* che alla creazione di una "repubblica dei santi". Gli uomini sarebbero razionali e capaci di un calcolo di convenienza quasi esclusivamente seguendo le proprie passioni, almeno quelle non estinguibili nell'immediatezza dell'istintualità:

## Gregori

Il est vrai que les hommes ont une grande disposition à se contredire les uns les autres; mais ils n'ont pas coutume de contredire celui qui parle pour eux, et conformément à leur plus grands intérêt, à moins qu'ils ne soient dans quelque accès de passion violente, qui n'est qu'une folie passagère.

[Saint Pierre, *Projet*, p. 291]

Il fatto che il raziocinio sia applicato più frequentemente alla soddisfazione dell'interesse personale, piuttosto che alla ricerca dell'interesse pubblico confermerebbe semmai come il primo sia l'unica variabile certa, empiricamente validata, su cui costruire le equazioni che regolano il comportamento umano.

Dans tout les choix que fait l'homme, il ne scauroit avoir pour motif que le désir d'être mieux, ou la crainte d'être pis. Voilà le ressort de toutes nos actions, le désir d'être plus heureux que nous ne sommes, ou la crainte d'être plus malheureux.

[Saint Pierre, *Projet*, p. 457].

Dalla tangibile esperienza d'aggregazione che caratterizza la storia naturale e diplomatica dei popoli, l'Abate deduce la lampante capacità degli individui di riconoscere e di approfittare dei vantaggi derivanti dall'unione delle forze e dalla divisione del lavoro. Deduce insomma che «la raison humaine, c'est à dire la prudence des particuliers pour augmenter leurs plaizirs et ceux de leurs familles et pour diminuer leurs maux» (Saint-Pierre, *Dizcours sur la manière d'écrire l'histoire*, p. 944) sia, oltre che potenzialmente perfetta, naturalmente applicata all'interazione personale e politica.

Le plus grossier, les plus brutaux, les enfants même qui ont peu d'experience, ont bien-tôt fait la comparaison entre le biens et le maux qu'ils trouvent dans la société, et le biens et les maux qu'il trouvent dans la solitude, dans la non socie-

té, ... ils ayent trouvé qu'à tout prendre il y a plus de biens et plus grands à goûter, moins de maux, et moins grands à souffrir dans leur petite société de famille, que dans la non société.

[Saint Pierre, *Projet*, p. 457]

In sostanza, l'Abate sostiene una teoria egoistica dell'aggregazione sociale, elaborata ancora una volta sulle orme dell'amico giansenista Nicole (*Œuvres*, chap. I, p. 181), dove la fondazione della società civile avverrebbe «pour obtenir plus facilement la diminution des maux, & l'augmentation des biens» (Saint-Pierre, *Nouveau Plan*, p. 173).

Lungi da qualsiasi disegno mistico o trascendente, descritto dai moralisti classici, l'autore contempla una socialità che individua l'elemento aggregante esclusivamente nella ricerca dell'interesse personale piuttosto che nella carità. Una simile teoria della socialità, basata sulla volontaria autolimitazione, utilitaristicamente strumentale alla massimizzazione della felicità, diventa allora il presupposto per una possibile adesione dei sovrani ad una società internazionale che ponga termine allo stato di divisione. Come gli individui per tutelare i loro interessi con maggiore efficacia di quanto avrebbero potuto fare personalmente nello stato primordiale, ugualmente isolati, liberi ed egocentrici, hanno preferito avvalersi dei benefici offerti dalla creazione di istituzioni che monopolizzassero la produzione delle norme, la forza della giustizia e la sicurezza delle regole, così i sovrani dovrebbero rinunciare alla loro sovranità per godere dei medesimi benefici rapportati su scala europea.

### 3. *L'alchimia di un «intêret bien entendu»*

Questa matrice utilitarista, nonostante rivesta un ruolo decisivo in ogni progetto dell'abate e sia ampiamente messa in risalto nella fondazione del suo giuseuropeismo istituzionale, non ha mai ricevuto la giusta attenzione dagli studiosi. Una salda presa di coscienza di questo fondamento, permessa proprio dall'analisi del Progetto sulla Pace Perpetua (Bottaro Palumbo, *Passioni e ragione*, pp. 109-132), produrrebbe invece un'interessante ricaduta sulla comprensione della sua teoria dello Stato; posta in parallelo all'individualismo ed al volontarismo con cui connota il suo contrattualismo secolarizzato, permetterebbe infatti di appurare una teoria *royaliste* della monarchia assoluta fuggendo ogni dubbio in ordine ai contrastanti tentativi di ascrivere Saint-Pierre ora tra i fautori della *thèse nobiliare*, ora tra i sostenitori della *thèse parlementaire* e più raramente tra i propugnatori della *monarchie éclairée*.

La centralizzazione politica dell'educazione e delle istituzioni culturali strutturate sui presupposti antropologici descritti, finalizzata al perfezionamento morale della società ed inevitabilmente al controllo politico dell'opinione, risponde perfettamente alla sua velleità di eliminare qualsiasi forma di dissenso interno e qualsiasi forma di dispersione istituzionale della sovranità come è facile riscontrare dalla lettura di alcuni suoi saggi, come *Observations sur le dessein d'établir un Bureau perpetuel pour l'Éducation publique dans les Colleges* (*Ouvrages*, t. II, pp. 155-176), *Projet pour rendre le spectacles plus utiles à l'Etat* (*ibidem*, pp. 176-194), o *Projet pour rendre les Sermons plus utiles* (*ibidem*, pp. 1-69). Infatti la sua aspirazione all'ordine ed al silenzio obbediente della pace, più che il sogno di una società

perfetta appare un'aspirazione al controllo delle forze individuali che la compongono.

Con una concezione della politica quale mezzo fondamentale per prevenire il disordine civile, Saint-Pierre tenta di mettere in opera un dispositivo d'addestramento tipico dell'esercito perfetto, capace di produrre mediante una coercizione permanente ed esercizi progressivi, la perfetta sincronicità degli ingranaggi. L'obiettivo politico della felicità per il più gran numero di famiglie, che nella sua opera si definisce esclusivamente nella sfera dei doveri del sovrano e mai in quella dei diritti e delle libertà dell'individuo, si ottiene secondo i suoi progetti con un condizionamento meccanico del soggetto, grazie ad un'accorta opera del legislatore. La strumentalizzazione della stima (Saint-Pierre, *Ouvrages*, t. XIII, p. 282) e della gratificazione economica, derivanti dall'*amour-propre bien entendu*, deve costituire la pietra d'angolo di questo condizionamento, capace di annientare la morale aristocratica dell'onore a vantaggio di una morale utilitaria.

Tanto negli individui che nei sovrani, l'aspirazione ai benefici offerti dalla creazione d'istituzioni che monopolizzano la produzione delle norme, la forza della giustizia e la sicurezza delle regole, oltre a caratterizzare il momento fondativo della società, dovrebbe essere in grado anche di garantire il suo perdurare generando l'automatica virtuosità e mitezza dei membri. Consco che efficacia e garanzia del meccanismo dipendono principalmente dalla capacità d'impedire che i sottoscrittori rinuncino unilateralmente all'Arbitrato, perseguendo quella che nel linguaggio della moderna teoria dei giochi sarebbe definibile "strategia di equilibrio sub-ottimale del *free-rider*", Saint-Pierre individua la

ricerca dell'interesse privato come quell'istinto naturale comune ad ogni individuo e ad ogni sovrano, che deve essere sfruttato, addestrato e coltivato per far sì che ogni istituzione, familiare, nazionale ed internazionale perduri, autodisciplinandosi entro meccanismi che autonomizzino le tecniche del potere dal soggetto che le esercita<sup>2</sup>. Quella di Saint-Pierre diventa allora una società dove l'economia del potere, invece che basarsi sul vecchio sistema del prelevamento centralizzato, si realizza nell'accrescimento diffuso dell'efficacia degli apparati:

L'Etat a besoin d'un reglement qui interesse suffisamment le ministre, pour faire executer les bons projets. Il ne faut point demander aux hommes, ni par consequent aux Souverains, ni aux ministres, qu'ils cherchent autre chose dans leur conduite & dans leurs entreprises, que l'augmentation de leur reputation, ou l'augmentation de leurs autres biens. Ainsi en leur montrant le meilleur parti pour l'Etat, il faut avoir particulièrement attention à leur demontrer que c'est encore le meilleur parti par raport a leur interet particulier. [...] Cependant il est evident que sans cet interet particulier, tantot leur jalousie, tantot leur paresse naturelle, sufiront pour faire echouer le meilleur projet du monde, entre les mains de gens qui n'aiment que leur propre interet, & qui ne se soucient que mediocrement de faire reussir le projet d'un autre, quoique tres avantajoux au publiq, & tres glorieux pour le souverain.

[Saint-Pierre, *Ouvrages*, t. VI, pp. 27-29]

Applicando gli stessi saperi e le stesse tecniche d'emendazione psicologica al corpo sociale internazionale, Saint-Pierre pretende di creare un legislatore europeo che utilizzi la plasticità umana per obbligare i sovrani al raggiungimento cooperativo del benessere pubblico, funzionale al mantenimento degli accordi inter-

nazionali ed alla durata della Dieta europea. La tecnologia sociale d'educazione minuziosa degli individui (Saint-Pierre, *Exercices*), attraverso un'accurata motivazione culturale, contestuale alla costruzione di un'abitudine etico-morale inculcata dall'infanzia, permetterebbe ad ogni soggetto di essere investito dagli effetti di un indirizzo politico centralizzato che egli stesso ritrasmette alla comunità. Eteroguidato dal filosofo e dal legislatore, il disvelamento della giusta scala di convenienze soggettive permetterebbe il convergere dell'utilità individuale con l'interesse generale:

si nos réglemans etoient arivez à ce point de perfection, le plus grand nombre des sujets de l'Etat, quitteroient bientôt par interèt & par habilité leur oiziveté, leur paresse, leurs impasienses, leurs injustices, pour partager leur vie en ocupasions utiles aux autres, & en amusemans inosans; ils en feroient plus hureux & plus vertueux.

[Saint-Pierre, *Nouveau Plan*, pp. 277-278]

Gli stessi sovrani, "attori" perfettamente raziocinanti e dotati di adeguate informazioni, manterrebbero così l'Europa nel sistema dell'arbitrato perseguendo un interesse personale dalla ricetta eclettica in cui l'*amour propre* hobbesiano legato alla sopravvivenza, amalgamato a quello giansenista incentrato sulla reputazione, si lascia condire dall'enfasi caratteristica per il ruolo delle passioni economiche, connesse all'accrescimento della ricchezza personale, del profitto e del benessere:

Je ne suppose point un souverain parfait; mais s'il est parfait, à la bonne heure: l'amour du bien public, le zèle pour la justice le mettent de nôtre côté: s'il n'est pas parfait, s'il est même injuste, pourvù qu'il désire d'augmenter ses révenus, pourvù qu'il souhaite de faire durer long-tems

sa Maison sur le Trône, il est encore pour nous: qu'il aime la belle gloire, il songera à être le Bien-facteur de ses peuples, et des toutes les Nations, et non pas le fleau du genre humain: qu'il aime la magnificence des Meubles, des Bâtimens, des Équipages, il est également pour nous: s'il est dévoué à la vertu, s'il est livré aux plaisirs, il est encore pour nous.

[Saint Pierre, *Projet*, p. 156]

Ancora una volta è opportuno sottolineare la scarsa attenzione dedicata dagli interpreti alla sostanziale atipicità del capillare processo di rivalutazione del movente pecuniario con cui Saint-Pierre<sup>3</sup> si inserisce nello spazio discorsivo europeo-continentale. Uno spazio in cui la condanna ecclesiastica del prestito ad interesse risulta ancora pienamente condivisa dalla teorizzazione hobbesiana (cfr. Jacob, *Radical Enlightenment*, p. 81). Funesto per i moralisti classici, il vizio dell'avarico che «dézire d'augmenter son révenu, & il ammasse, [...] et], il garde son argent, ou bien il le met en intéret ou en commerce», si è trasformato nell'ingranaggio fondamentale della sua tecnologia psico-antropologica di regolazione sociale, «un gout qui n'est blamable qu'à proporsion qu'il est injuste» (Saint-Pierre, *Ouvrages*, t. XIII, pp. 256-257).

Il numero di pagine che Saint-Pierre dedica alla centralità della motivazione economica, la sua sensibilità alla realtà del nascente capitalismo commerciale, sommate alla notevole influenza di Nicole e del suo occasionalismo, fuggano qualsiasi dubbio sull'appartenenza dell'Abbé a quel filone di teorici dell'assolutismo che collega il mercantilismo e la Ragion di Stato seicenteschi alle istanze utilitariste del secolo dei Lumi.

Come già avevano fatto Pufendorf e Jacques Abbadié (cfr. Perkins, *Moral and Political Philosophy*, p. 41 e Kehoane, *Philosophy*

*and the State*, p. 366, nota 14) in opposizione all'innatismo sociale di matrice classico-scolastica, Saint-Pierre propone una ricostruzione in cui l'utilitarismo derivante dalla *imbecillitas* genera una *commercial sociability* capace di creare progresso dal convergere degli egoismi dei singoli individui "possessivi", esplicitanti una positiva funzione sociale. Condivide con Mandeville la visione della "società dei bisogni e delle passioni", seppure in uno scritto della sua più tarda maturità criticherà il radicalismo del suo graffiante paradosso satirico, mancante di un'opportuna distinzione tra passioni innocenti, virtuose, e passioni ingiuste, comunque deleterie per la sicurezza sociale (Saint-Pierre, *Ouvrages*, t. XVI, pp. 143-165).

È in quest'ottica che Saint-Pierre, astenendosi da ricostruzioni storiche idealizzate alla Boulainvilliers, combatte come Pufendorf l'avversione contro l'attività della "mercatura" proponendone la diffusione anche tra quei ceti nobiliari dediti allo sfruttamento parassitario dei feudi. Indicativa a questo proposito è la proposta di riforma dell'etica nobiliare sull'impronta di quella inglese: criticando l'atteggiamento di rifiuto della nobiltà francese per l'impegno economico-produttivo considerato degradante, Saint-Pierre esalta il dovere morale, riconosciuto dalla società inglese agli aristocratici cadetti, di accrescere il lustro della casata mediante la creazione di patrimoni commerciali altrettanto cospicui di quelli ereditati dal primogenito (Saint-Pierre, *Projet*, III *Discours*). Ancora più rilevante in questo senso è la proposta d'abolizione dell'eredità delle cariche e dei titoli nobiliari, a favore di un sistema d'attribuzione meritocratico delle stesse (*Projet pour rendre les titres honorables plus utiles à l'État*, in

*Ouvrages*, t. II, pp. 121-149) e di retribuzione proporzionata agli obiettivi raggiunti.

L'abate difende la causa di una ricerca ben regolata dell'interesse economico che permetta la socializzazione, gli affari ed il commercio. Difende insomma quella filosofia che in Inghilterra era già servita a giustificare il nascente capitalismo commerciale ed a mostrare i benefici derivanti da una nuova monarchia costituzionale, baluardo d'ordine e sicurezza. Soltanto un governo forte, centralizzato e coadiuvato da amministratori ultracompetenti – sostiene Saint-Pierre – renderebbe possibile il raggiungimento del benessere per il più gran numero.

Un'ideologia *marchande*, che forte del fascino esercitato dai successi politici, militari ed economici dell'Inghilterra, ai suoi occhi appare appropriata, anche per i sovrani continentali, perché foriera di pace e prosperità; costruttiva, perché vede nella stabilità e nella sicurezza garantita dalle istituzioni la possibilità che il risparmio possa essere investito e moltiplicato in nuovi traffici commerciali (*Projet*, pp. 137-139); vantaggiosa per il pubblico bene, perché favorisce lo sviluppo dei trasporti (Saint-Pierre, *Mémoires sur la réparation des chemins*), delle infrastrutture, delle scienze e delle tecniche necessarie all'incremento dei mercati.

Questa filosofia dell'interesse e della ricerca della felicità, con cui Saint-Pierre rivaluta laicamente il ruolo dell'utile economico, si evince anche dalle tantissime pagine in cui sostiene che un sovrano accorto, oculatamente dedito all'interesse personale, addirittura avido ed avaro, garantirebbe la pace e la prosperità di un popolo e dell'Europa intera molto più solertemente che un sovrano alla ricerca dell'onore sui campi di battaglia. Un

approccio concretamente più avanzato di quello proposto dalla tradizione dei *tableaux* sugli interessi degli Stati, sebbene il Duca di Rohan nel suo scritto *Dell'Interesse dei Principi e degli Stati della Cristianità* già li considerasse in termini di politica dinastica ed internazionale<sup>4</sup>.

In quest'ottica Saint-Pierre chiede al sovrano di farsi mercante tra altri mercanti:

le Souverain ne rénonce à aucun des agrandissemens qui conviennent au Marchand, au Gentilhomme: il peut comme eux ammasser par son industrie, épargner sur son révenu, et de ses profits, et de se épargnes en acquitter ses dettes, en acheter des Domaines, en établir des manufactures, en bâtir des Maison de plaisance, etc.

[Saint Pierre, *Projet*, p. 262]

La sua "utopia" non si rivolge alla sovrana virtù, bensì alla sovrana avvedutezza finanziaria: incrementando il proprio guadagno personale ogni monarca accrescerebbe indirettamente il benessere dei sudditi in una spirale d'influssi benefici (*Projet*, p. 359) che confluirebbe positivamente nell'incremento del gettito fiscale dovuto all'espansione generale della ricchezza imponibile (*Projet*, p. 322).

Il calcolo economico, richiesto ai sovrani prima di avviare una campagna militare, costituisce l'indispensabile valutazione costi-benefici senza la quale mai nessun semplice mercante effettuerebbe un investimento. Ne risulterebbe evidente che l'acquisizione di eventuali vantaggi territoriali non riuscirebbe in tempi brevi a coprire le perdite demografiche in un paese a densità già bassa come la Francia; non sarebbe sufficiente a compensare i danni al tessuto agricolo, industriale e commerciale causati dalle distruzioni; non basterebbe ad ovviare alla mancata crescita delle

infrastrutture e delle tecnologie, ai mancati scambi commerciali con i paesi belligeranti ed ai mancati accordi per lo sfruttamento delle colonie.

Dopo l'invasione, la distruzione delle fortificazioni e la conseguente penuria demografica, la gestione dei nuovi territori richiederebbe colossali investimenti finanziari e militari per renderli sicuri ed economicamente produttivi, rischiando di distogliere le risorse necessarie alla nazione stessa.

Il depauperamento demografico e produttivo dei territori occupati annullerebbe ogni possibilità di drenare un gettito fiscale adeguato, generando per un lungo periodo delle vere e proprie voragini nel bilancio e nelle casse personali del sovrano. In un'economia di "sott'occupazione delle risorse", con un sistema produttivo intensivo misurato ancora in termini di ore-uomo lavorate (decisamente non propizio per trarre giovamento dai benefici della ricostruzione), l'impegno militare costituisce un investimento la cui improduttività risulta chiaramente evidente dal raffronto "contabile" tra la sterilità dei bottini razziati ed il crescente sviluppo del tessuto produttivo realizzabile mediante l'ammmodernamento delle infrastrutture viarie (*Projet*, p. 311). Scompaiono nella visione di Saint-Pierre gli "arcana imperii" della monarchia e la loro simbolica demarcazione tra la volontà semidivina del principe direttamente infusa durante il *sacre* e l'incapacità dei comuni mortali di giudicare le necessità della Nazione.

Tra le righe di questi innumerevoli passaggi, l'opera di Saint-Pierre svela il proprio fondamento antropologico-politico nell'ambito degli schemi concettuali di una società *routurière*, che si riconosce nella

laboriosa, pacifica e prevedibile ricerca dell'«*intèret bien entendu*» e della ricchezza personale; una società animata da un'opinione pubblica ben lontana da ogni velleità anarchico-soversiva (*Projet*, pp. 322-323), ma spesso pesantemente zavorrata dalla venalità delle cariche e dal privilegio nobiliare.

È evidente allora come il riferimento al *milieu* socio-culturale in cui Saint-Pierre matura la propria teoria filosofica ed antropologica costituisca il punto di partenza indispensabile per interpretare, oltre che la sua teoria delle relazioni internazionali, anche la sua visione della politica interna. I suoi progetti di riforma istituzionale traggono origine, infatti, dal medesimo meccanismo di propulsione economica e di auto-disciplinamento sociale, l'interesse economico, ovvero l'ultima credibile legittimazione ancora capace di giustificare la passività dell'obbedienza ad un assolutismo monarchico completamente desacralizzato. In questo senso anche la Polisinodia, come il sistema dell'arbitrato internazionale, non sarebbe altro che il frutto di un'ingegnerizzazione economica delle istituzioni, il "perfezionamento" di una macchina statale, resa capace di marciare a prescindere dalla competenza del suo vertice; con meccanismo spontaneo si correggerebbe attraverso l'automatica produzione di buone leggi, risultanti dal processo di sublimazione dell'interesse economico e della volontà degli individui di conservare la propria reputazione (*Polysynodie*, pp. 29-32):

C'est ainsi que la machine ira toute seule; c'est ainsi qu'elle se remontera perpetuellement elle-même. Ce sera un mouvement perpetuel, qui, par la succession des hommes les uns aux autres, devient une machine éternelle, qui agit toujours tant que les roués sont bien engrainées les unes

dans les autres; c'est-à-dire, tant que les membre son bien unis, & sufizamment animez par leur interèt particulier, à conspirer à l'interèt publiq. [...] S'il n'i a pas assez d'emulation entre les Magistrats à qui sera mieux observer les réglemans; s'ils ont plus d'interèt à l'inobservasion qu'à l'observasion, le corps Politiques se dérange bientôt, & une contravention en atire une autre. Mais le moyen d'y metre assez d'emulation, c'est de metre entre eux assez de degréz superieures & inferieures, & qu'ils ne puissent ariver à la classe superieure, que par scrutin, entre pareils qui se conoissent parfaitement les uns des autres, & par le secours duquel on conoitra toujours, avec sûreté, lequel est le meilleur Citoyen, & le quel a les plus grans talans pour le service du publiq; & cela arivera, quand par les Commissaires du scrutin, toutes cabales interieures & exterieures seront banies.

[Saint-Pierre, *Nouveau Plan*, pp. 289-291]

La partecipazione al potere per competenza meritocraticamente valutata<sup>5</sup>, un esecutivo esclusivamente consultivo ma eletto a scrutinio capacitario (*Polysynodie*, p. 151; *Ouvrages*, t. IV, p. 81), l'eliminazione dell'irresponsabilità politica insita nell'attribuzione vitalizia e nell'ereditarietà della venalità delle cariche (*Polysynodie*, p. 197), devono necessariamente innestarsi nella ristrutturazione burocratica dei compiti e degli incarichi della funzione pubblica, per «mettre en oeuvre la passion même de l'avarice, & interesser cette passion à faire tarir pour toujours les sources des malversations» compiute dal funzionario pubblico (Saint-Pierre, *Mémoire pour diminuer le nombre des procès*, p. 277).

Saint-Pierre dimostra che il funzionamento del meccanismo antropologico con cui risolve il conflitto tra l'interesse privato e l'interesse pubblico è tanto più efficace quanto più il sistema politico in cui si realizza è trasparente e concorrenziale, quanto più la reputazione e l'affidabilità di

una persona acquisiscono, oltre che un valore morale personale, un valore strategico in una prospettiva meritocratica funzionale alla carriera in un sistema politico professionalizzato, basato sull'accesso elettivo alle cariche (*Projet*, pp. 149-156).

#### 4. État, Loi et Justice dans «l'interèt de tout homme»

In questo quadro l'obbedienza passiva del suddito resta un postulato necessario, ma dotato di una legittimazione ben diversa da quella dogmatico-morale fornitagli dai teorici del diritto divino. Ancorando la nascita della società all'interesse individuale, configuratosi come legge fondamentale del diritto di natura, Saint-Pierre rifonda la legittimazione ed il consenso alla monarchia assoluta e all'*ordo juris* nel mondo degli interessi individuali e delle relazioni economiche:

La crainte d'Être pis, l'esperance d'etre mieux, tels sont les deux uniques ressorts qui ont poussé les familles à former entre elles quelque sorte de société, tant pour avoir moins à craindre la perte des biens, & de la vie, que pour obtenir plus facilement la diminution des maux, & l'augmentation des biens; & tels sont les principes & les fondemens de toute société. Il a falu, comme dans une famille particuliere, ou laisser, ou donner l'autorité & la force, ou à un homme seul, ou à un Conseil seul, qu'est lui-même obligé de se soumettre à l'unité, c'est-à-dire à la pluralité des voix, pour faire obeir, malgré eux, ceux qui ne seroient pas assez saje pour obeir aux réglemans, & pour voir que sans réglemans, sans subordination & sans obeissance, il n'i a point de police, ni par conséquent de société à esperer, & que sans société tout mal est à craindre, & presque aucun bien n'est à esperer.

[*Nouveau plan*, pp. 173-176]

In questa macchina perfetta dove il mito della fondazione è demistificato, sostituito dalla visione di una società e della sua legge che s'istituzionalizza grazie al libero gioco degli interessi, anche la concezione della giustizia rappresenta una tappa evolutiva nel percorso di demitizzazione dello Stato (*Ouvrages*, t. II, pp. 105-120). Già Montaigne, Pascal e Charron, ricorrendo a metodi scettico-comparativi, avevano espresso un'aperta diffidenza – assorbita dalla cultura libertina – per l'universalità del codice di natura riproposto dalla nuova Scolastica del sec. XVI (Battista, *Politica e Morale*, p. 209).

Come molti intellettuali seicenteschi, Saint-Pierre rinuncia all'universalità ed alla valenza morale del concetto di giustizia come principio della normazione positiva, conferendogli invece una chiave interpretativa fondata sull'interesse privato, sulla paura e sulla vanità dell'amor proprio che, oltre ad ignorare il pessimistico rammarico per l'umana corruzione di La Rochefoucauld e Malebranche e a superare Charron, Montaigne e Naudé nel loro compromesso tra giustizia teorica e pratica (Battista, *Politica e morale*, p. 210), sembra molto più assimilabile all'utilitarismo epicureo che aveva caratterizzato personaggi come Gassendi, La Mothe Le Vayer, Saint-Évremond e Sorbière.

Come la fenomenologia del comportamento interindividuale anche il concetto di giustizia perde, quindi, l'accezione occasionalista e legata alla fede nella provvidenzialità del disegno divino che aveva caratterizzato la filosofia di Nicole, dove la potenza coercitiva dello Stato assumeva una funzione ultraterrena di espiazione e riscatto dai peccati (cfr. Nicole, *Oeuvres*, pp. 401 ss.). Saint-Pierre restituendo una genesi totalmente immanente della produzione delle

leggi, sembra passare a Hume ed al suo *Trattato della natura umana* – sebbene solo in una staffetta cronologica virtuale – il testimone dell'empirismo gnoseologico, morale, politico ed economico con cui caratterizza la riflessione sull'utilità dell'auto-limitazione. Vale a dire sull'utilità delle leggi con cui l'uomo – di concerto con i suoi associati – si è dotato, e che i sovrani dovrebbero riconoscersi reciprocamente sottoscrivendo l'adesione all'arbitrato internazionale:

Il est de l'interêt de tout homme, que les autres ne fassent point contre lui ce qu'ils ne voudroient pas qu'il fit contre eux, & par consequent il est juste qu'il ne fasse pas contr'eux ce qu'il ne voudroit pas qu'ils fissent contre lui. [...] Interêt de la conservation de leur vie, intérêt de la conservation, & de l'augmentation de toutes leurs fortes de biens, intérêt de la cessation de toutes leurs fortes de maux. [...] Telle est la première de toutes les loix, la première de toutes les conventions, la première maxime de prudence de la Société, elle est conue de tous les hommes parce qu'elle leur est dictée à tous par leur propre intérêt; or nous supozons qu'ils doivent le conoitre cèt intérêt, puisque le but de toutes leurs actions c'est leur intérêt, c'est-à-dire la conservation ou l'augmentation de leur bonheur.  
[Saint-Pierre, *Ouvrages*, Vol. II, p. 108]

Se la legge, la cui norma fondamentale è costituita dalla regola utilitaristica, rappresenta l'espressione privilegiata delle istituzioni allora la giustizia diventa «mère de toutes les vertus artificielles et modèle de production des autres règles» (Jaume, *La liberté et la loi*, p. 224), superando il diritto naturale in tutte le sue manifestazioni e distinzioni «Droit naturel, Droit des gens, Droit public»:

[...] je ne parle ici que de cète première loi qui est non seulement l'origine du Droit entre Souverain

& Souverain, qui n'ont nule Societé permanente, mais encore l'origine du droit entre Citoyen & Citoyen d'une même Societé pèrmanente.  
[Saint-Pierre, *Ouvrajes*, Vol. II, pp. 105-120]

Proprio come in un antesignano mercato concorrenziale, dove libertà d'accesso, trasparenza e divieto di monopolio, rappresentano le condizioni necessarie affinché il meccanismo della domanda e dell'offerta permetta naturalmente il raggiungimento dell'equilibrio delle risorse, così per Saint-Pierre libertà di pensiero, libertà d'espressione politica e tolleranza sono indispensabili affinché dalla «pluralità dei consigli», cioè dalla proficuamente copiosa espressione degli interessi individuali, possa emergere "meccanicamente" l'indirizzo politico più "conveniente" al benessere generale attraverso l'automatismo antropologico sopra citato.

I sistemi istituzionali riformati, Polisinodia e Senato Europeo, seppur generati in quest'ottica economica non hanno alcun afflato liberale, nessun riconoscimento del diritto individuale in quanto tale.

L'interesse privato, la contemplazione ambigua della libertà di pensiero, d'espressione politica e la tolleranza, sono percepiti esclusivamente nella loro dimensione strumentale-coercitiva. Senza mai assurgere ad una valenza dichiarativa, restano legati al loro ruolo di catalizzatori del consenso sociale intorno alla monarchia assoluta, ovvero alla formazione di quell'unità d'opinione necessaria all'eliminazione dello scontro fisico tra fazioni (*Projet*, p. 40; cfr. Kehoane, *Philosophy and the State*, pp. 369-370). Piuttosto occorre riconoscere in Saint-Pierre il traghettatore di una sensibilità utilitaria seicentesca, appartenuta ai teorici della "Ragion di Stato", ai mercantilisti, ed in generale all'opinione pubblica emergente.

Contrariamente ad ogni sua originaria intenzione la diffusione delle sue opere, fissando questa matrice concettuale nel primo diciottesimo secolo, ha contribuito a coltivare un potenziale disgregante estremamente pericoloso per l'impianto assolutistico. La legittimazione economicistica enfatizzata da Saint-Pierre, in un lento processo di eterogenesi dei fini può aver concorso, demistificando il fondamento etico e giuridico dello Stato, a sgretolare il modello divino, a cui Luigi XIV non aveva mai smesso di appellarsi per sorreggere l'autorità in ogni sua manifestazione (cfr. Consaydey-Descimon, *L'absolutisme*, pp. 93-105).

Una volta garantita la sicurezza degli individui dal timore dell'anarchia ed esorcizzato lo spettro di una guerra civile, i bisogni, che giustificano la passività dell'obbedienza, mutano al mutare della situazione storico-sociologica. E se nella Francia del Reggente la certezza del diritto e la stabilità politica sono ancora garanzie sufficienti per soddisfare le aspettative del suddito produttore, di lì a poco la passività dell'obbedienza risulterà concepibile esclusivamente in una dimensione partecipativa destinata a scardinare la natura stessa dell'assolutismo.

### Bibliografia

- Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel*, Paris, chez Selier; Castel De Saint-Pierre (Charles Irénée), *Annales Politiques (1658-1740)*, (par J. Drouet), Paris, Champion, 1912;
- *Discours sur la manière d'écrire l'histoire* [Ms. 949, Biblioteca Municipale di Rouen (segnato I, 12, t. II, pp. 977-994)] in appendice a M.G. Bottaro Palumbo, *Storia e politica in un manoscritto inedito di Saint-Pierre*, Genova, ECIG, 1978, pp. 15-31;
- *Discours sur la Polysynodie*, Amsterdam, Villard & Changuion, 1719;

- *Exercices du lundi pour faire désirer aux ansfans la vertu comme cause du bonheur*, Amsterdam, Briassons, 1740;
- *Mémoire pour diminuer les nombres des procès*, 1725;
- *Mémoire sur la réparation des chemins*, Saint-Pierre Eglise, s.d.;
- *Nouveau plan de gouvernment des états souverains*, Rotterdam, (2ed) 1738;
- *Ouvrages des politique*, Rotterdam, J.D. Beman, & Paris, Briasson, 1733-1741, tt. I-XVI;
- *Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe (1713 e1717)*, (Ed. par Simon Goyard Fabre), Paris, Fayard, 1986;
- D'Argenson (René-Louis marchese di), *Considération sur le gouvernement ancien et présent de la France* (trad. it. di C. Tommasi, *Considerazioni sul governo passato e presente della Francia*, Torino, La Rosa Editrice, 2004);
- Furetière (Antoine), *Dictionnaire Universel Contenant tous les mots françois tant vieux que modernes, & les Termes de toutes les Sciences et des Arts*, Paris, Le Robert, 1978 (riprod. Ed. La Haye et Rotterdam, Arnout & Reinier Leers, 1690);
- Hobbes (Thomas), *Élemens du Citoyen*, in *(Œuvres p]hilosophiques et politiques*, Neufchatel, 1787;
- Kant (Immanuel), *Zum ewigen Frieden: ein philosophischer Entwurf* (trad. it. *Per la pace perpetua: un progetto filosofico*, 1795, in D. Archibugi e F. Voltaggio, *Filosofi per la pace*, Roma, Editori Riuniti, 1999);
- Nicole (Pierre), *Œuvres philosophiques et morales*, (choix des Essais par C.M.G. Bréchillet Jourdain), New York, Olms Verlag, 1970;
- Richelet (Pierre), *Dictionnaire françois contenant les mots et les choses plusieurs nouvelles remarques sur la langue françoise*, Genève, Slatkine Reprints, 1994 (riprod. anast. dell'ed. Genève, Chez Jean Herman Widerhold, 1680);
- Rousseau (Jean-Jacques), *Extrait du projet de paix perpétuelle de monsieur l'Abbé de Saint-Pierre* (trad. it. *Estratto del progetto di pace perpetua del Sign. Abate di Saint Pierre*, in D. Archibugi e F. Voltaggio, *Filosofi per la pace*, Roma, Editori Riuniti, 1999);
- Voltaire (François-Marie Arouet), *De la paix perpétuelle par le docteur Goodheart*, 1769, in *Œuvres complètes*, Paris, Garniers, 1879 (trad. it. di Riccardo Fubini, in *Scritti politici*, Torino, UTET, 1964);
- *Rescrit de l'empereur de la Chine à l'occasion du projet de Paix Perpétuelle*, 1761, in *Œuvres complètes*, Paris, Garniers, 1879.
- Letteratura critica*
- Annoni (Ada), *Problemi e miti dell'età moderna, il progetto di pace perpetua dell'abbé de Saint-Pierre*, Milano, Arti grafiche Myschel, 1971;
- Antoine (Michel), *Louis XV*, Paris, Fayard, 1989;
- Asbach (Olaf) - Huning (Dieter), *L'état de nature et la fondation du droit. L'abbé de Saint-Pierre comme intermédiaire entre Hobbes et Rousseau*, in *Actes du II Colloque international de Montereney. Jean Jacques Rousseau, politique e nation*, 27 septembre-4 octobre 1995, Paris, Éd. H. Champion;
- Battista (Anna Maria), *Politica e Morale nella Francia dell'Età Moderna*, Genova, NAME, 1998;
- Bobbio (Norberto), *Thomas Hobbes*, Torino, Einaudi, 1989;
- Bottaro Palumbo (Maria Grazia), *Passioni e ragione negli scritti pacifisti dell'Abate di Saint-Pierre*, in "Un "progetto filosofico" della modernità. Per la pace perpetua di Immanuel Kant", a cura di L. Bianchi, A. Postigliola, Napoli, Liguori, 2000, pp. 109-132;
- Comparato (Vittor Ivo), *Il pensiero politico dei libertini*, in *La storia: i grandi problemi dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di Tranfaglia e Firpo, Torino, UTET, 1986;
- Consadey (Fanny)-Descimon (Robert), *L'absolutisme en France*, Paris, Seuil, 2002;
- Crocker Lester (Gilbert), *An age of crisis: man and world in eighteenth century French thought*, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1970 (trad. it. *Un'età di crisi. Uomo e mondo nel pensiero francese del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 1975);
- Diaz (Furio), *Filosofia e politica nel Settecento francese*, Torino, Einaudi, 1962;
- Di Donato (Francesco), *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'Ancien Régime*, Napoli, Jovene Editore, 1996;
- Drouet (Joseph), *L'abbé de Saint-Pierre. L'homme et l'oeuvre*, Paris, Éd. Honoré Champion, 1912;
- Fiorillo (Vanda), *Tra egoismo e socialità. Il giusnaturalismo di Samuel Pufendorf*, Napoli, Jovene, 1992;
- Hazard (Paul), *La crise de la conscience européenne* (trad. it. *La crisi della coscienza europea*, vol II, *La genesi del pensiero illuministico*, Torino, Einaudi, 1968);
- Hirschman (O. Albert), *The passions and the interest. Political arguments for capitalism before its triumph*, New Jersey, Princeton, University Press, 1977 (trad. it. *Le passioni e gli interessi. Argomenti politici in favore del capitalismo prima del suo trionfo*, Milano, Feltrinelli, 1993);
- Holmes (Stephen), *Passion and Constraint On the Theory of Liberal Democracy*, Chicago, University Press, 1995 (trad. it. *Passioni e vincoli. I fondamenti della democrazia liberale*, Torino, Edizioni comunità, 1998);
- Jacob (Margaret Candee), *The Radical Enlightenment*, London-Boston, Allen & Unuin, 1981 (trad. it. *L'illuminismo radicale. Panteisti, massoni e repubblicani*, Bologna, Il Mulino, 1983);
- Jaume (Lucien), *La liberté et la loi*, Paris, Fayard, 2000;
- Kaiser (Thomas E.), *The abbé de Saint-Pierre, Public Opinion, and the Reconstitution of the French Monarchy*, in «The Journal of Modern History», University of Chicago Press, vol. 55, n. 4, dec. 1983;
- Kehohane Narrell (O.), *Philosophy and the State in France, The Reinassance to the Einlightenment*, Princeton, Orin- ceton University Press, 1980;

- Koselleck (Reinhart), *Kritik und Krise: eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen, Welt*, Freiburg, Alber, 1959 (trad. it. di G. Panziera, *Critica illuministica e crisi della società borghese*, Bologna, Il Mulino, 1972);
- Meinecke (Friedrich), *Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte*, Oldenburg München-Berlin, 1924 (trad. it. di D. Scolari, *L'idea della Ragion di Stato nella storia moderna*, Firenze, Sansoni, 1977);
- Mornet (Daniel), *Les origines intellectuelles de la révolution française. 1715-1747* (1933), Paris, Colin, 1967 (trad. it. *Le origini intellettuali della rivoluzione francese (1715-1747)*, Milano, JacaBook, 1982);
- Perkins (Merle L.), *The Moral and Political Philosophy of the Abbé de Saint-Pierre*, Genève, Droz, 1959;
- Scuccimarra (Luca), *La Begriffsgeschichte e le sue radici intellettuali*, in «Storica», n. 10, 1998;
- Thuau (Etienne), *Raison d'Etat et pensée politique à l'époque de Richelieu*, Paris, Albin Michel, 2000.

\* Le citazioni relative alle opere di Saint-Pierre sono riportate nella loro singolare ortografia originale, che risponde ai principi enunciati nel *Projet pour perfectionner l'orthographe des langues d'Europe*, Paris, Briasson, 1730.

<sup>1</sup> Imprescindibile è qui il ritratto koselleckiano dell'intellettuale seicentesco come soggetto che, superata la figura rinascimentale del cittadino politicamente consapevole e civilmente realizzato nella vita della città, sperimenta una preliminare, volontaria rinuncia alla politica come momento di ricostruzione dell'autonomia del giudizio individuale, lontano dalla corruzione e dal conformismo etico e culturale della società (*Kritik und Krise*, pp. 69 ss.). Alternativa è la spiegazione della «dissociazione» dell'intellettuale fornita da Comparato (*Il pensiero*, p. 95), il quale ne imputa la causa alla laicizzazione e all'abbandono del modello tomistico procurata dal secolo del «libertinage d'esprit» piuttosto che alla repressione del sistema assolutistico.

<sup>2</sup> Senza dimenticare comunque di contemplare una condotta sinceramente virtuosa al fine di guadagnare anche il favore di quei monarchi incapaci di svelare la propria vanità celata dietro una magnanima benevolenza. A differenza di quanto afferma Perkins nel suo

*The Moral and Political Philosophy*, p. 42 n. 5, l'impianto generale del *Projet* non dimostra una sopravvalutazione del ruolo della virtù rispetto a quello delle passioni. Anzi, Saint-Pierre ammette un comportamento umano sinceramente e disinteressatamente virtuoso, solo in via eccezionale: costituendo un evento che, seppur raramente, evita con realistico buon senso l'appiattimento tautologico nel vizio di ogni virtù così come proposto invece da La Rochefoucauld e Mandeville.

<sup>3</sup> È interessante rilevare come Saint-Pierre utilizzi spesso i sinonimi "avidité" "cupidité" e "concupiscence" indistintamente dal termine "avarice". Sia il *Dictionnaire François* di Richelet del 1680, sia il *Dictionnaire Universel* di Furetière pubblicato nel 1690, restituiscono l'uso non peculiare del termine avarizia rispetto agli altri. In particolare il Furetière fornisce la seguente definizione: «C'est un des sept péché capitaux, qui se dit d'un trop grand attachement au bien. L'avarice contient en foy tous les vices, comme la justice toutes les vertus». È altrettanto interessante rilevare come analizzando statisticamente le opere di Saint-Pierre, di Boulainvillier e di D'Argenson emerga che la parola "avarice" sia negativamente riferita alla figura del magistrato o comunque del servitore del Sovrano per eviden-

ziare l'assenza di disinteresse del suo operato.

<sup>4</sup> Anche l'idea stessa di equilibrio europeo aveva significato il riconoscimento dell'egoismo dei singoli Stati che riconducendo i rapporti tra le nazioni ad un gioco di forze e di interessi, aveva ispirato numerosi studi di politica estera fatti per il governo francese. Diversi *pamphlets* raccolgono la tendenza degli scrittori politici ad articolare delle tavole dell'Europa sotto un angolo puramente razionale: questi *tableaux* degli interessi dei principi sono delle anatomiche dell'Europa che costituiscono un genere ben definito nella letteratura politica (cfr. Thuau, *Raison d'Etat*, pp. 309-314).

<sup>5</sup> «La nécessité est mère de l'invansion, parce qu'elle est mère des efforts d'aplication: cela prouve que rarement les gens riches quient les plézir & les amusemans ordinaires de leur condition, pour chercher avec peine, & avec une aplicasion constante des invansions utiles aux autres, & de ce coté-là nous ne devons presque rien aux riches, en comparizon de ce que nous devons aux necessiteux» (Saint-Pierre, t. IV, pp. 87).



# Il ruolo del re nel progetto costituzionale di Sieyès, 1770-1793

ANNALISA FURIA

## 1. *I silenzi dell'abate*

Dall'analisi del complesso, articolato e, in taluni punti, contraddittorio pensiero di Sieyès emergono, oltre ai persistenti e fondanti percorsi concettuali e formali a partire dai quali l'abate tenta di articolare ed erigere il suo piano costituzionale, anche alcuni silenzi eloquenti, quasi "rumorosi". Se un pensiero politico si connota principalmente per i contenuti, i rapporti di valore e le articolazioni di senso che esplicita, motiva e difende, per i referenti polemicici che individua e con i quali accetta il confronto, nondimeno è interessante riflettere sugli snodi concettuali che non affronta, sui punti di tensione che sottace, rispetto ai quali è reticente, sfuggente o ambiguo.

Una delle sfide più delicate alle quali l'abate si sottrae, una delle lacune più eclatanti riscontrabili nel suo pensiero concerne la quasi completa assenza dei termini "sovrano" e "sovranità" nei suoi manoscritti prerivoluzionari e, soprattutto, nelle sue note opere del 1788-1789, e la loro fugace com-

parsa, comunque pochissime volte, nelle opere e nei frammenti manoscritti successivi, al solo fine di evidenziare la natura assolutamente limitata della sovranità e il suo coincidere con il corpo rappresentativo<sup>1</sup>.

Un vuoto concettuale, un'assenza tanto più sintomatica laddove la si riscontra nella riflessione dell'autore che più di ogni altro contribuì, con la sua opera sul Terzo Stato, ad opporre all'identificazione della nazione con la persona del sovrano, al diritto divino quale fonte di ogni potere, all'arbitrio e all'assolutismo monarchico, una rifondazione di impronta contrattualistica della nazione, identificata con il Terzo Stato, che diveniva, in modo radicale e definitivo, l'origine, il centro, il motore del nuovo quadro di legittimità politica (Costa 1999, p. 16).

Se rispetto al concetto di sovranità, tale assenza assolutamente singolare, che rende estremamente problematica qualsiasi ipotesi di fondamentale rousseauvismo dell'abate, sembra esplicabile a partire dalla considerazione del ruolo centrale e fondante assunto nella costruzione sieyessiana dalla

teoria del potere costituente e dunque dal carattere preesistente, precedente ed "esterno" della stessa rispetto all'esercizio di tale potere (Pasquino 1998, pp. 217 ss.; Màiz 1992, pp. 37-40), vale forse la pena di soffermarsi ulteriormente, soprattutto alla luce della consultazione delle carte private dell'abate<sup>2</sup>, sull'assenza del "sovrano" dalle opere edite e inedite composte da Sieyès quando un sovrano era invece ancora fisicamente presente.

Se dunque del termine/concetto di "sovrano" non vi è traccia nei testi dell'abate, non pochi frammenti manoscritti sono però dedicati al ruolo e alla figura del *roi*. Anche in questo caso, per un autore così attento allo statuto epistemologico della lingua e del linguaggio – la riforma della lingua e del linguaggio e quella della socialità rappresentano infatti, nella prospettiva sieyessiana, «les deux grands besoins de l'homme à l'époque où nous sommes» (Guilhau-mou-Branca-Rosoff 1998, p. 63; Guilhau-mou 2002, pp. 71 ss.) – è lecito presumere che la scelta lessicale non sia casuale: il re al quale Sieyès fa riferimento non è più il sovrano di *Ancien régime*, non deriva più la sua posizione dall'essere sovrano. Il re – o "primo cittadino" o *magnus o prince*<sup>3</sup> – è solo uno dei numerosi elementi, dei *rouages* necessari al funzionamento della *machine sociale*, ma non è, almeno finché la *République* non viene formalmente proclamata, un elemento del quale si possa fare a meno.

In linea con il suo ambizioso piano di decomposizione e di ricomposizione dei materiali utili ad erigere un edificio *bien constitué*, che consentisse di «disporre gli uomini fra loro secondo il sistema a tutti più favorevole» (Sieyès, *Osservazioni sui poteri e sui mezzi di cui i rappresentanti potranno disporre nel 1789*, p. 134), il soi-

*disant* fondatore dell'arte sociale o scienza politica<sup>4</sup> non può trascurare le complesse valenze sociali, oltre che più strettamente politiche, connesse alla presenza di un vertice monocratico ed è a partire da esse che articola, principalmente nelle note e nei frammenti personali, la sua riflessione.

Per quanto dunque non compaia, nelle opere di Sieyès né nei suoi manoscritti, una completa e articolata teoria delle forme di governo<sup>5</sup>, per quanto anch'egli sconti, nell'affrontare la complessa questione della scelta tra forma di governo monarchica e forma di governo repubblicana, tutte le ambiguità connesse all'indefinitezza semantica di un termine come repubblica<sup>6</sup>, di fronte all'evolvere degli avvenimenti, dopo aver consegnato alla storia le sue dirompenti *brochures*, l'abate non poté più sottrarsi alla sfida ed espresse, almeno in parte, alcune delle questioni sulle quali andava da tempo ragionando.

Prima di analizzare più da vicino gli scritti sieyessiani è forse utile tentare di chiarire quale fosse il contesto nel quale l'abate si trovò ad esprimere le sue riflessioni. Gli anni che intercorrono tra lo scoppio della Rivoluzione e la condanna a morte del re rappresentano infatti per Sieyès un periodo complesso, denso di delusioni e di sconcertato disprezzo per gli avvenimenti che si susseguirono e per la maggior parte dei protagonisti di essi, nel quale egli si trovò isolato, osteggiato da più parti, costretto a difendersi da intrighi e congiure, sempre più chiuso nelle sue riflessioni e nel suo silenzio "filosofico"<sup>7</sup>.

Al giugno e al luglio del 1791 risalgono rispettivamente due interventi di Sieyès particolarmente importanti per chiarire alcuni aspetti della sua riflessione costituzionale e istituzionale. I due scritti in que-

stione sono rispettivamente il *Progetto di dichiarazione volontaria proposta ai patrioti degli ottantatre dipartimenti il 17 giugno 1791* e la *Lettera aperta* che Sieyès fece pubblicare il 6 luglio del medesimo anno per difendersi da quanti lo accusavano di essersi convertito al repubblicanesimo (cui fece seguito una lettera polemica a lui indirizzata da Thomas Paine, alla quale Sieyès rispose a sua volta con una *Nota esplicativa* pubblicata il 16 luglio sempre sul «Moniteur»).

Il *Progetto di dichiarazione volontaria*, generalmente attribuito al solo Sieyès ma in realtà frutto di una collaborazione con Condorcet e da subito oggetto di una violenta campagna diffamatoria, fu redatto nell'intento di opporsi ai tentativi, portati avanti dai «nemici di ogni principio di eguaglianza» (Sieyès, *Progetto di dichiarazione volontaria*, p. 639) di introdurre in Francia una seconda Camera, una Camera alta sul modello inglese. In esso viene ribadito, sotto forma di un giuramento volontario esposto in tre articoli e preceduto da un preambolo, «quanto sia importante per il successo della Rivoluzione e la stabilità della Costituzione, che i deputati [...] siano scelti esclusivamente fra cittadini insospettabili su questi due punti fondamentali: eguaglianza dei diritti; unità di Camera» (*ibidem*, p. 641). Se il secondo e il terzo articolo sono dedicati al rifiuto del «sistema costituzionale delle due Camere» (*ibidem*, p. 643)<sup>8</sup> e di qualsiasi ricorso alla violenza come strumento per ottenere la riforma di una legge, nel primo articolo Sieyès definisce ogni tentativo di reintrodurre qualunque prerogativa ereditaria come «un attentato diretto al diritto all'eguaglianza e un oltraggio alla ragione» (*ibidem*, pp. 641-642).

Quest'ultimo tema consente dunque di introdurre la spinosa contesa alla quale

Sieyès fu costretto a prendere parte in un momento nel quale, se si erano appena sedati gli animi riguardo all'acceso dibattito scatenato dalla discussione del *Progetto di dichiarazione volontaria*, la fuga del re a Varennes e il massacro dello *Champ de Mars* avrebbero di lì a poco nuovamente esasperato le distanze e il coinvolgimento emotivo degli attori.

Profondamente turbato dall'intrigo orchestrato contro di lui e dalle accuse infondate rivoltegli al momento della discussione del *Progetto di dichiarazione volontaria* (Bastid 1970, pp. 118-119; Sieyès, *Notice sur la vie de Sieyès*, pp. 34-39), Sieyès era stato nondimeno costretto a violare il silenzio nel quale aveva deciso di rinserrarsi per intervenire nel dibattito attorno alla forma repubblicana di governo, che aveva acquisito rinnovato vigore dopo il maldestro tentativo di fuga di Luigi XVI, e nel quale era stato chiamato, come accennato, a difendersi dall'accusa di essersi convertito al repubblicanesimo, di essere divenuto un repubblicano regicida, laddove qualche tempo prima era stato definito, dai medesimi accusatori, un aristocratico e continuava a essere ritenuto monarchico dai repubblicani dichiarati (Sieyès, *Notice sur la vie de Sieyès*, pp. 34-39).

Nel *Discorso sulla questione del veto regio* presentato nel settembre del 1789, Sieyès aveva chiarito che sarebbe stato del tutto arbitrario attribuire al re qualsiasi tipo di veto sospensivo o assoluto poiché, in primo luogo, il re, se identificato con il potere esecutivo, non aveva alcun tipo di diritto di prendere parte alla formazione della legge, ma poteva solo, in quanto individuo, in quanto "primo cittadino" e "capo della Nazione", esprimere il proprio voto in una delle assemblee primarie<sup>9</sup>. L'introduzione

del veto regio avrebbe infatti significato riconoscere l'esistenza, non solo di un interesse esterno e distinto dall'interesse nazionale espresso dal corpo dei rappresentanti, ma soprattutto di un interesse in grado di "confrontarsi" con la volontà nazionale, dimenticando che «in una nazione tutto si piega e deve piegarsi davanti alla Nazione stessa» (Id., *Discorso sulla questione del veto regio*, p. 436).

L'idea di una rappresentanza «parziale, separata ed ineguale» (*ibidem*) avrebbe inoltre reintrodotta il sistema degli Ordini che costituiva invece, per Sieyès, grazie a una rappresentanza comune ed eguale e alla salvaguardia dei principi di libertà ed eguaglianza politica, un pericolo scongiurato per sempre.

In un testo manoscritto redatto in occasione del dibattito sulla revisione della costituzione (e sicuramente dopo il 10 agosto 1791) contenente un discorso che Sieyès avrebbe voluto pronunciare all'Assemblea (ma che di fatto non pronunciò), l'abate chiarisce ulteriormente, dopo aver ribadito che in senso ampio tutti i funzionari pubblici sono dei rappresentanti del popolo perché tutti i poteri emanano dal popolo, quale sia il vero significato del concetto fondante la sua costruzione, il concetto di rappresentanza (legislativa). Rispetto al dibattito sviluppatosi e alle posizioni espresse dal Comitato di Costituzione e, in particolare, da Barnave, per il quale erano da considerarsi rappresentanti del popolo solo coloro i quali fossero stati incaricati di "volere" per esso, Sieyès chiariva infatti che se, da un lato, il carattere di rappresentante poteva essere riconosciuto a qualsiasi funzionario pubblico che esercitasse una funzione (e dunque una volontà) in nome del popolo, poiché «on

trouve l'exercice d'un vouloir dans toutes les fonctions publiques» (Id., *Représentation et élections*, p. 172), questa nozione estensiva della rappresentanza andava però chiaramente distinta dalla funzione (e dalla nozione) «la plus essentielle de toutes» (*ibidem*, p. 173), quella di rappresentante legislativo.

Il punto cruciale della questione era colto solo laddove ci si fosse domandato «si la possibilité de former la volonté commune que sera la loi peut être confiée à d'autres qu'à des hommes élus à temps par le peuple. Il saute aux yeux que non» (*ibidem*, corsivo mio). In questo senso dunque – proseguiva Sieyès – il re non poteva essere considerato un rappresentante nella funzione legislativa; poteva esserlo considerato in quanto funzionario, in quanto corrispondente immediato delle potenze straniere, in quanto capo dell'esecutivo, ma non in quanto rappresentante legislativo.

## 2. La «République monarchique» e la «république polyarchique»

Anche un mese prima, poco dopo la tentata fuga del re, tra le petizioni dei Cordiglieri in favore di un cambiamento di forma di governo, la frattura all'interno del club dei Giacobini sulla questione repubblicana e il massacro dello *Champ de Mars*, Sieyès aveva risposto agli slanci repubblicani ribadendo e specificando il medesimo ragionamento. Nella *Lettera aperta* Sieyès aveva tentato di affrontare, così come nel testo manoscritto cui si è fatto finora riferimento, la questione, ancora, e allora più che mai, insoluta e incerta del ruolo da attribuire nella

nuova struttura costituzionale al sovrano di *Ancien régime*.

In un clima di radicalizzazione delle posizioni e di fermento sociale, in un clima nel quale alla volontà di molti costituenti di ridurre al minimo le sanzioni contro Luigi XVI e di stabilizzare in senso moderato la revisione della costituzione faceva da contraltare un'agitazione repubblicana sempre più organizzata, Sieyès si vedeva dunque chiamato in causa e rispondeva al manifesto repubblicano redatto da Paine e tradotto dai coniugi Condorcet, nel quale, preso atto dell'abdicazione e della diserzione del sovrano, si dichiarava che «la grandezza di una nazione non consiste, come dicono i re, nello splendore del trono, ma nella coscienza energica della propria dignità e nel disprezzo di quelle follie regali che hanno, fino a oggi, devastato l'Europa» (citato in Vincent 1993, pp. 109-110).

Dopo aver affermato nella *Lettera aperta* di preferire la forma monarchica non «per rendere omaggio ad antiche abitudini, né per superstizione regalista» (Sieyès, *Lettera aperta di Sieyès*, p. 649) ma per la convinzione «che vi sia più libertà per il cittadino nella monarchia che nella repubblica» (*ibidem*), Sieyès affronta nella *Nota esplicativa*, in via esclusivamente teorica, ossia prescindendo dall'analisi dei modelli storici di repubblica e di monarchia, l'analisi delle differenze rinvenibili tra l'uno e l'altro regime politico. Dopo aver ricordato, in linea con i capisaldi della sua metodologia di analisi, che «le questioni astratte, e soprattutto quelle che appartengono ad una scienza il cui linguaggio è ancora vago, hanno bisogno di essere precedute da una sorta di accordo preliminare» (Id., *Nota esplicativa*, p. 653), Sieyès chiarisce infatti di non voler difendere né la monarchia

ottomana, né quella britannica, così come Paine aveva scritto di non voler intendere, col riferirsi alla repubblica, né quella olandese, né quella rappresentata da alcuni Stati italiani (Paine 1791, p. 52).

Con una serie di astute mosse l'abate giunge poi a spostare il centro della questione verso il tema che gli è più congeniale e a partire dal quale tenta di disinnescare gli argomenti più pregnanti dei suoi "nemici" repubblicani, alcuni dei quali, come Condorcet, erano suoi amici personali. Partendo dalla definizione di repubblica fornita da Paine – «un gouvernement par représentation, [...] fondé sur les principes de la déclaration des droits» (*ibidem*, pp. 52-53) – Sieyès afferma dunque, in primo luogo, che non è possibile confondere due nozioni così distinte come quelle di "sistema rappresentativo" e di "repubblicanesimo". Sieyès non rileva infatti alcuna contraddizione nel voler istituire, come si era tentato di fare nell'elaborazione della costituzione del 1791, un sistema rappresentativo al di fuori del regime repubblicano, o meglio, all'interno di una "repubblica coronata" o "monarchica" (Vincent 1993, p. 109; Halévi-Furet 1996), così come non aveva ritenuto antinomico affermare e difendere la volontà (e la sovranità) nazionale e nel contempo accettare il mantenimento del governo monarchico. In un frammento manoscritto significativamente intitolato *Qu'est-ce que le roi?* Sieyès chiarisce infatti: «le gouvernement représentatif étant le seul qui puisse convenir à un peuple libre, c'est dans cette seule hypothèse qu'il est permis de répondre à la question: qu'est-ce que le roi?» (Sieyès, *Qu'est-ce que le roi?*, p. 428).

La rappresentanza si trova infatti per Sieyès, che nega così la validità argomenta-

tiva dell'identificazione tra repubblica e sistema rappresentativo, al cuore stesso della definizione e dell'edificazione dell'organizzazione costituzionale:

Quando parlo di rappresentanza politica vado più lontano del signor Paine. Io sostengo che qualunque costituzione sociale che non sia fondata sulla rappresentanza è una falsa costituzione. Monarchica, o non monarchica, ogni associazione in cui tutti i membri non possano dedicarsi contemporaneamente all'amministrazione comune ha solo da scegliere fra dei rappresentanti e dei padroni, fra il dispotismo ed un governo legittimo. [...] Si parli quanto si vuole dei diversi tipi di rappresentanza; si consideri ad esempio se è bene utilizzare lo stesso sistema nell'ordine esecutivo e nell'ordine legislativo e varie altre questioni del genere; ma i risultati di queste riflessioni non avranno nulla a che vedere con la differenza tra monarchici e repubblicani.

[Sieyès, *Nota esplicativa*, p. 655]

La distinzione centrale diviene allora, nella riflessione sieyessiana, quella tra i due «régimes monarchique et polyarchique» (Id., *Pour ma dispute avec Payne*, p. 445), ciascuno dei quali può essere definito repubblica, nel senso etimologico di *res-publica* opposta alla *réprivée*<sup>10</sup>.

Ecco che allora la distinzione tra la «république monarchique» (*ibidem*) da un lato, e la repubblica «polyarchique» (*ibidem*) dall'altro, riposa dunque piuttosto, per Sieyès, sulla modalità di organizzazione del potere esecutivo: in una "policrazia" o "poliarchia", esso spetta ad un consiglio, direttamente o indirettamente eletto dal popolo, deliberante a maggioranza (Id., *Nota esplicativa*, pp. 656-660); in una monarchia è invece attribuito a «un individuo superiore per rango» (*ibidem*, p. 656), che rappresenta «l'unità stabile del governo» (*ibidem*), che non è responsabile ed è incarica-

to di eleggere e revocare, in nome del popolo, i capi dell'esecutivo, che sono invece responsabili (*ibidem*, pp. 656-657).

La reale differenza è dunque rappresentata dalle modalità attraverso le quali si giunge all'unità d'azione necessaria per svolgere l'attività di governo: per essere ben costituita essa richiede infatti, per Sieyès, di non essere disgiunta dall'"unità individuale", dalla presenza di un vertice monarchico. Sieyès riformula poi questo concetto invitando «coloro che amano rivestire di immagini le nozioni astratte [...] [a] figurarsi il governo monarchico come terminante con una punta ed il governo repubblicano con una piattaforma» (*ibidem*, p. 657), e non è dunque un caso che tra le sue carte private si trovino numerosissimi schizzi nei quali la struttura dell'*établissement public* è rappresentata come un triangolo o una piramide.

Non solo, nella riflessione sieyessiana, in linea con il progetto statutale monarchico di *Ancien régime*, il regime "terminante con una punta" è sinonimo e garanzia non solo dell'unità di azione del governo, ma anche dell'unità territoriale dello Stato. Tale ulteriore livello dal quale emerge un'altra differenza qualitativa tra monarchia e poliarchia è quello, essenziale nella costruzione della piramide rappresentativa sieyessiana, relativo alla necessità di elaborare un nuovo piano di divisione territoriale, un progetto «tale da lasciar sperare che il regno non si laceri in una moltitudine di piccoli Stati sotto forma repubblicana, e che al contrario la Francia possa formare *un tutt'uno*, uniformemente sottomesso, in ogni sua parte, ad una legislazione ad una amministrazione comuni» (Id., *Discorso sulla questione del veto regio*, p. 453).

L'inadeguatezza delle vecchie circoscri-

zioni fiscali, giudiziarie e amministrative, frutto di sedimentazioni e pretese storiche e particolaristiche, espressioni dell'irrazionalità e dunque incapaci di condurre a quella che con un neologismo Sieyès definiva "adunazione politica", rendeva infatti necessaria la ricerca della nuova "base territoriale" sulla quale avrebbero dovuto insistere tanto la costituzione nazionale quanto la costituzione municipale. Se in alcune note Sieyès propone una lettura del processo di formazione della nazione unitaria che evidenzia la forte autonomia dei comuni, paragonati a degli *États*, a delle repubbliche indipendenti, il loro essere parte integrante di un "tutto", di un "impero" immenso è ritenuto fondante ed essenziale alla sopravvivenza dello Stato<sup>11</sup> e garantito da una legislazione e da un'amministrazione unitarie e "personificate" nell'*Unité monarchique* (dal titolo di un suo frammento manoscritto): «*unité de législation et d'administration. [...] C'est en quoi nous différons d'une fédération de républiques pour rester une monarchie*» (Id., *Unité monarchique*, p. 377).

3. «*Comment faire entendre qu'il y a plus d'égalité dans la monarchie représentative que dans tout autre gouvernement, et surtout que dans la démocratie*»?

Prima di tentare di capire se e quanto le accuse di repubblicanesimo rivolte a Sieyès dai suoi contemporanei, e ritenute fondate anche da alcuni studiosi del pensiero sieyessiano (Pasquino 1994, pp. 107-117), possano aver tratto alimento da talune ambiguità presenti negli scritti editi dell'abate, se non proprio da un suo effettivo

e mal celato spirito repubblicano, è bene però aggiungere un ulteriore elemento a questo quadro d'insieme e rendere conto dei concetti con i quali si chiude la *Nota esplicativa* e soprattutto di quanto si trova espresso a tal proposito nei manoscritti.

Un altro cruciale problema sollevato dalla breve ma densa *Nota esplicativa* è infatti rappresentato dalla questione dell'ereditarietà della successione al trono. L'autore del *Progetto di dichiarazione volontaria* non poteva infatti non porsi e non affrontare la questione connessa alla sostanziale mancanza di legittimità e di autorizzazione popolare di un sovrano ereditario:

Se mi si domanda, e penso che me lo si domanderà, cosa penso dell'eredità del monarca eletto, risponderò senza esitazione che *in linea di principio è falso ritenere che la trasmissione ereditaria di un pubblico ufficio, qualunque esso sia, possa mai accordarsi con le leggi di una vera rappresentanza*. L'eredità così intesa contraddice i buoni principi ed è un oltraggio per la società. [Sieyès, *Nota esplicativa*, p. 657, corsivo mio]

Subito dopo però Sieyès si discosta dalla riflessione teorica per riportare la riflessione al piano dei fatti concreti, il filosofo cede la parola al legislatore-amministratore, all'uomo politico accorto:

Ma percorriamo la storia di tutte le monarchie o principati elettivi. Ve ne è uno solo in cui il sistema elettivo non sia peggiore del sistema ereditario? Chi sarà tanto insensato da osare biasimare la condotta dell'Assemblea nazionale, rimproverandole di non aver avuto coraggio? [...] Anche quando avessero potuto prendere in esame questa questione, come avrebbero potuto esitare fra un'eredità assurda ma tranquilla, ed un'elezione altrettanto assurda, e magari accompagnata da una guerra civile? Oggi, in verità, ci si è molto abituati al sistema elettivo; vi si è riflettuto abbastanza per credere che possa esistere una grande varietà

di combinazioni al riguardo. Ve ne è certamente una applicabile alla prima fra le pubbliche funzioni. Essa mi pare riunire tutti i vantaggi dell'elezione, senza implicare nessuno dei pericoli. Tuttavia sono lungi dal pensare che le circostanze siano favorevoli per cambiare a tal riguardo la Costituzione decretata.

[*Ibidem*, p. 658]

Il bisogno "universale" era infatti, per Sieyès, nel momento in cui scriveva, quello di rendere la costituzione valida, di fare in modo che fosse applicata in modo uniforme ed efficace in tutto il paese e di fornirla della forza necessaria per rendere la legge sovrana. Ciò non significava però che l'abate non avesse molto riflettuto e scritto riguardo la questione dell'effettivo ruolo del re e del metodo più adatto per la sua successione. Tra le sue carte private si trovano moltissimi frammenti dedicati a questo tema, la cui lettura può aiutare a meglio comprendere la complessità della posizione sieyessiana rispetto alla presenza di un monarca cui viene conferita quella che non a caso definisce «couronne constitutionnelle» (Id., *Vivre libre ou mourir*, p. 441), consentendo anche di approfondire un tema che fino ad ora non è stato, almeno a mia conoscenza, adeguatamente sottolineato e compreso, al punto che si è potuto ritenere Sieyès tanto, classicamente, un uomo del clero di fede monarchica (Forsyth 1987, p. 179) quanto, recentemente, un «repubblicano moderno» (Pasquino 1994, p. 110).

Il monarca svolge innanzitutto, secondo la costruzione sieyessiana, una funzione di rappresentanza "onorifica" della nazione e della sua unità (politica, sociale, territoriale,...) nei rapporti con le potenze straniere<sup>12</sup>; la medesima funzione di rappresentanza egli la svolge però anche verso

l'*intérieur*. L'immagine della maestà nazionale, che si esprime e si manifesta in un articolato insieme di simboli e cerimonie,

est établie pour conserver une *égalité* qu'on ne peut pas obtenir dans les *républiques*; elle est le véritable frein de l'*inégalité*; elle dit, à quelque hauteur que tu t'élèves, tu trouveras toujours l'intérêt social au-dessus de toi. Il n'y a qu'une *inégalité légale*, c'est celle de tous sur chacun; celle-là est représentée par la personne du prince.

[Sieyès, *De la sanction royale*, p. 421, corsivo mio]

In un altro frammento intitolato *Palais du trône*. Sieyès evidenzia l'importanza, ai fini del mantenimento dell'eguaglianza rispetto alla "diseguaglianza" sovrana, dei simboli, anche "architettonici", che circondano il sovrano:

Le trône n'est qu'une place élevée sur toutes les autres, c'est la seule élevée et elle l'est au point qu'il est impossible à un citoyen, quelque grand que les circonstances aient pu le faire, de rien projeter de pareil. Aux deux côtés du trône, un peu sur le devant, je vois sur deux tables le sceptre et la couronne entourés des ministres respectifs... aux côtés du trône la maison d'honneur et celle de bienfaisance; plus loin, derrière et par côté, des estrades pour le sénat; au plus haut rang le prétoire, et l'administration au second.

[Id., *Palais du trône...la galerie de la couronne, et celle du sceptre*, p. 431, corsivo mio]

Nello stesso senso— si domanda Sieyès — «comment faire entendre qu'il y a plus d'*égalité* dans l'ordre social que dans l'état de nature, plus dans la *monarchie représentative* que dans tout autre gouvernement, et surtout que dans la *démocratie*»? (Id., *Égalité-égaux-équifier*, p. 459, corsivo mio).

Sieyès recupera, dunque, e inserisce in un contesto radicalmente mutato, la concezione del re inteso non solo come personificazione e incarnazione dell'unità della

## Furia

nazione, ma anche come garante dell'eguaglianza in virtù del medesimo meccanismo concettuale che a partire dall'età moderna aveva reso pensabile l'eguaglianza dei *sujets* rispetto alla diseguaglianza del sovrano.

La primatie de tous sur un est mise à la représentation comme en dépôt, et non comme en atelier. Le trône la représente, le dépositaire en est le 1<sup>er</sup> officier, celui qui s'y assoit, et qui se confond avec lui. Cette primatie représentée est mise en dépôt et confiée à la garde du monarque, afin qu'il la défende personnellement contre les usurpations individuelles. On a créé un intérêt plus actif, plus sensible, afin que le gardien soit meilleur, afin que les citoyens puissent répondre à l'aristocrate, ou au démagogue. [...] La primatie nationale est donc une qualité qu'il est bon de faire représenter. Il y a besoin public dans la nécessité de prémunir contre les tentatives de l'ambition d'inégalité, et contre celles de la domination générale. Mais cette représentation est moins un pouvoir ou un moyen passif qu'un moyen actif. Il ne faut pas de ministre, le roi n'a besoin que d'exister, d'être reconnu par tous, et de s'entourer du faste du trône, pour rendre impossible d'avance toute usurpation dangereuse de ce genre.

[Id., *Le gardien de la primatie et de l'égalité*, pp. 439 ss.]

In un frammento significativamente intitolato *Pour ma dispute avec Payne* l'abate aggiunge un'ulteriore sfaccettatura, connessa allo spirito di emulazione dei funzionari pubblici, nella delineazione del regime monarchico e dei suoi meriti rispetto a quello repubblicano o poliarchico. La monarchia offre ai pubblici funzionari, rispetto alla repubblica, molti più stimoli ad agire in favore dell'interesse pubblico perché in essa si ha la certezza di essere apprezzati e ricompensati per le proprie doti, mentre nella repubblica l'unica ricompensa certa per l'uomo utile è l'ingratitudine pubblica (Id., *Pour ma dispute*



Jacques-Louis David, Ritratto di Syéyès, Bruxelles, 1816.

*avec Payne*, p. 445). La repubblica, infatti, richiedendo una continua abnegazione di se stessi e numerosi sacrifici, potrebbe chiedere solo ai cittadini virtuosi di votarsi allo scontento per servire gli altri; un regime repubblicano potrebbe funzionare solo grazie a essi, laddove una monarchia può avere alla propria base, accanto ai cittadini virtuosi, anche i cittadini aventi una «nature ordinaire» (*ibidem*):

Dans la république monarchique, les hommes vertueux ont autant d'attraits pour être utiles que dans la polyarchie, puisque c'est toujours une république. Les hommes [...] dans l'état ordinaire des passions naturelles sont assurés d'être aperçus, appréciés et récompensés. Ils jouent un meilleur jeu et ils dépendent moins ou de moins de monde; dans la polyarchie au contraire l'hom-

me utile est assuré de l'ingratitude publique. C'est son lot certain à moins qu'il ne devienne ambitieux et n'acquière une influence contraire à l'intérêt de son pays.

Il est sûr, toutes choses égales d'ailleurs, que cette seule considération montre que la polyarchie n'a pas base fondée en nature ordinaire, comme compter sur le service public quand il ne peut appartenir qu'à des hommes vertueux, c'est-à-dire faisant toujours abnégation d'eux-mêmes et se vouant au malheur pour le plaisir de servir ses semblables?

[Id., *Pour ma dispute avec Payne*, p. 445]

#### 4. *Contenuti e limiti della propensione monarchica di Sieyès*

Un ulteriore aspetto che distingue la monarchia dalla repubblica, e che emerge con forza dalla lettura dei manoscritti, è quello sintetizzabile nell'espressione rousseauviana che ricorre più volte nei frammenti sieyessiani: «nous voulons un prince pour nous éviter le danger d'avoir un maître» (Id., *De la sanction royale*, p. 421). Secondo Sieyès infatti «un prince est moins dangereux qu'un démagogue; tous les yeux sont tournés sur le 1<sup>er</sup>, il ne peut nous égarer. Le 2<sup>nd</sup> il en serait à la fois plusieurs, et le mal viendrait d'où on ne l'attendrait pas» (Id., *Le prince épargne*, p. 438). La garanzia riposa dunque per Sieyès proprio nella monocraticità, nella visibile ineguaglianza e distanza rispetto ai cittadini, nell'unità del vertice.

Nel delineare le funzioni del monarca, Sieyès evidenzia poi che il re è incaricato dalla nazione, dalla volontà costituente, di essere «le dépositaire de la loi faite, et l'électeur ou le formateur d'une administration active, etc.» (Id., *De la sanction royale*, p. 419). Il re rappresenta la nazione, si trova

«entre le peuple et le ministère» (*ibidem*) ma è «avec le peuple qu'il est uni d'intérêt. Il veille pour lui sur les agents de l'administration» (*ibidem*, corsivo mio).

L'unico interesse suscettibile di essere tutelato e difeso è, all'interno della nazione, l'interesse nazionale, l'interesse dei cittadini. Il re, come "primo" (cittadino) impedisce derive dispotiche o demagogiche tanto ai ministri, che controlla, nomina e revoca in modo arbitrario in qualità di «surveillant pour les intérêts du peuple et de la loi» (*ibidem*), quanto a chiunque progetti di usurpare l'opinione pubblica per realizzare ambiziosi piani antinazionali.

Nella costruzione sieyessiana non è dunque da temere il possibile dispotismo monarchico perché il re rappresenta e incarna l'interesse sociale, l'interesse della nazione e perché, pur non essendo penalmente perseguibile, «il n'est pas susceptible de prévariquer, du moins dans l'exercice d'un pouvoir qu'il est obligé de confier à des ministres, véritables chefs, véritables monarques puisqu'ils sont les 1<sup>ers</sup> responsables» (Id., *De la sanction royale*, p. 419). Sono dunque piuttosto i singoli ministri ad essere ognuno «responsable, chef, monarque, maître dans sa partie» (Id., *Le prince épargne*, p. 438). Il re infatti «ne peut rien tout seul, et la constitution lui ôte la possibilité d'un complice» (Id., *Le prince et le conseil d'exécution*, p. 429); se sceglie male o ostacola il funzionamento della "macchina pubblica" è il ministro ad essere punito e comunque ciò rappresenterebbe «une preuve qu'il manque quelque chose, non pas dans sa volonté, mais dans la constitution de son office, ce serait au pouvoir constituant à y toucher» (*ibidem*).

Per questo motivo, e anche per garantire la separazione dei poteri, Sieyès esclude

categoricamente che il monarca o «le 1<sup>er</sup>», come più di frequente lo indica, possa essere nominato dal corpo legislativo, alla cui autorità e “dominazione” deve piuttosto essere sottratto (*ibidem*). L’“irresponsabilità” del re è infatti per Sieyès un carattere imprescindibile del regime monarchico: sostanzialmente «inutile aux affaires» (Id., *Le roi et les désignés*, p. 435), «le roi, 1<sup>er</sup> citoyen, est à vie» (*ibidem*), «inamovible» (Id., *Suite d’hypothèses*, p. 439). Ecco perché l’abate preferisce affidare all’estrazione a sorte il compito di eleggerlo: le *tirage au sort*, tipico della tradizione repubblicana, sembra infatti a Sieyès, pur nel rispetto del sistema rappresentativo, un metodo meno rischioso dell’elezione.


Numerose note sono dunque dedicate dal nostro all’indicazione della procedura di estrazione, da parte del re ancora in vita, tra i nomi dei nove «désignés» (che non avrebbero potuto avere per legge nessun grado di parentela con il sovrano in carica) conservati in apposite urne, del nome del «prince survivancier» o «2<sup>d</sup>» destinato alla successione. I «désignés» sarebbero stati scelti a scrutinio dalle province, attraverso un elaborato meccanismo, su una lista predisposta dal corpo legislativo comprendente tutti i grandi deputati o amministratori aventi meno di cinquanta anni, che fossero stati rieletti almeno due volte e non fossero stati costretti a ritirarsi, e dunque avessero goduto della fiducia pubblica, ma che non fossero ‘attivi’, per scongiurare il rischio di eleggere un principe ambizioso (Id., *Élection du roi par le sort*, p. 435)<sup>13</sup>.

In un manoscritto sulla *République* Condorcet riconduceva la distinzione tra monarchia e repubblica a una serie di coppie concettuali: elezione/ereditarietà, collegialità/unità, responsabilità/irresponsa-

bilità dei detentori del potere esecutivo (Condorcet 1997, p. 236). Se dunque per Sieyès, come abbiamo visto, l’ereditarietà è un fatto accidentale al quale non è possibile, per ragioni di sicurezza, porre immediato rimedio, l’irresponsabilità del monarca risulta invece essere un carattere imprescindibile nella sua riflessione.

Sieyès afferma, certo, di aver preso in considerazione le idee e i sentimenti repubblicani e condivide con Paine, Condorcet e gli altri repubblicani il “repubblicanesimo” inteso come rispetto e riconoscimento del fondamento di ogni società nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (Sieyès, *Nota esplicativa*, p. 659); nondimeno egli si definisce “repubblicano” nel senso etimologico del termine, nel senso di colui che è «per la cosa pubblica, contro la cosa privata» (*ibidem*, p. 660) e definisce la sua costruzione costituzionale, nella quale l’istituzione monarchica di *Ancien régime* è del tutto sovvertita, «république monarchique» (Id., *Pour ma dispute avec Payne*, p. 445).

Pasquale Pasquino ritiene però che il repubblicanesimo di Sieyès andrebbe rintracciato, già in questo periodo, nel suo rifiuto di attribuire al re ereditario, dunque non elettivo, il ruolo di rappresentante legislativo. La risposta a Paine sarebbe, sempre secondo Pasquino, una risposta di comodo frutto della sua capacità di rinunciare ai principi qualora la situazione lo richiedesse, un compromesso per favorire la conclusione e la stabilizzazione in senso moderato della revisione costituzionale e, in questa prospettiva, Sieyès andrebbe dunque definito, già nel 1791, un «monarchico della ragione» di principi repubblicani (Pasquino 1993, pp. 16-22; 1994, pp. 110-117).



Ch. De Wailly. La servitù in Francia abolita, 1783 (Parigi, Museo del Louvre).

Per giudicare le idee e i sentimenti di qualcuno, ci indica Sieyès stesso, «vi sono solo tre modi [...]: le sue azioni, le sue parole, i suoi scritti» (Sieyès, *Lettera aperta di Sieyès*, p. 649). Se sulle reali intenzioni delle azioni e dei discorsi, realmente compiuti o a lui attribuiti, di un uomo politico quale Sieyès, è possibile fare congetture, rintracciare percorsi, trascurare elementi o voler leggere coerenze anche laddove non ce ne siano state, gli scritti, in particolar modo quelli personali, non indirizzati al pubblico, sembrano garantire un più ampio margine di aderenza alla o alle “verità” espresse dal singolo pensatore e attore politico<sup>14</sup>.

I manoscritti, come gli scritti editi, lasciano comunque non pochi dubbi rispetto alla posizione di Sieyès: alla costante e fondante preoccupazione “repubblicana” per il rispetto dei diritti e della libertà dei singoli cittadini, si affianca l’affermazione

della necessaria presenza di un vertice monarchico ereditario (seppur in attesa di tempi migliori per renderlo elettivo), per la sua costruzione costituzionale. In un frammento intitolato *Loi fondamentale I*, Sieyès afferma infatti: «la nation veut donc un corps legislatif, une autorité, une force, une administration et un monarque couronné» (284 AP 3, 2/1).

Il re è sì definito “primo cittadino”, è ritenuto espressione e rappresentazione vivente dell’interesse e della volontà nazionale, difensore e promotore dei diritti dei cittadini (Sieyès, *Suprématie*, p. 437), ma la sua distanza dai cittadini, dalla base della piramide attraverso la quale Sieyès rappresenta la costruzione costituzionale, è nuovamente una distanza “diseguale”, che rompe, anche se come unico caso, l’egualianza di fronte alla legge.

Anche se di fatto Sieyès delinea l’imma-

gine di un monarca privo di qualsiasi potere "reale" o "attivo", la cui principale prerogativa è la scelta dei membri dell'esecutivo, resta il fatto che il re, «le 1<sup>er</sup>», per quanto "cittadino", non deve rispondere del suo operato ai cittadini, non è controllabile, né limitabile da essi: «le prince est le 1<sup>er</sup> dans l'ordre civil/politique/. Il n'est point dans l'établissement public, ou dans le corps des agents de la loi. Il est représentant de la nation, agissant comme jury irresponsable, inviolable» (Id., *Représentation honorifique*, p. 427). Né tantomeno il re è selezionabile da cittadini. Anche quando Sieyès immagina per il futuro un metodo di selezione del monarca diverso dall'ereditarietà, predispone di fatto un complicato sistema nel quale, accanto a un metodo tipico della tradizione repubblicana classica, il sorteggio (che Sieyès sembra però non adottare in virtù del suo fine originariamente antiaristocratico), compare un principio elettivo limitato e vincolato a liste predisposte dall'alto: il re è scelto dalla sorte, i «désignés» dalle province. Anche il "caso", è ritenuto meno pericoloso del giudizio dei cittadini<sup>15</sup> e il rispetto di taluni valori "repubblicani", che la figura "irresponsabile e inviolabile" del sovrano avrebbe dovuto garantire in difesa dei medesimi, non sembra essere sufficiente a insinuare dubbi sostanziali circa la propensione monarchica dell'abate Sieyès. Propensione, e non certo fede, che peraltro, vale forse la pena di sottolinearlo, Sieyès espresse in modo articolato principalmente nei manoscritti e che abbandonò ben presto, probabilmente senza troppi drammi o ripensamenti, votando *la mort* del re.

L'"orologio" Sieyès affidava infatti la ricerca dei "mezzi" migliori per soddisfare i bisogni dei singoli, per garantire il razionale funzionamento della sua "macchina

politica" e individuare i diritti e i doveri a essa connaturati, alla definizione e alla ricerca del "meccanismo", dell'"organizzazione":

si quelque chose me distingue des publicistes anciens et modernes, c'est l'importance que j'attache au politique, à l'organisation et le peu de cas que je fais des abstractions et des phrases éternelles tirées de la morale, de la philosophie, etc. quand il s'agit de construire des rouages et de les accorder entre eux pour un effet réel.

[Sieyès, *Préface des 4 à 5 conférences*, p. 479]

Una volta venuto meno uno di questi "ingranaggi", le «philosophe architecte» (Guilhaumou 1993, p. 59) ne avrebbe presto cercato un altro, ridefinendo e modificando di conseguenza il suo progetto costituzionale.

### Bibliografia

- Bastid (Paul), *Sieyès et sa pensée*, Paris 1939, 1970<sup>2</sup>, Genève, Slatkine Reprints, 1978;
- Bredin (Jean-Denis), *Sieyès. La clé de la Révolution française*, Paris, Éditions de Fallois, 1988;
- Condorcet (J. A. N. de Caritat, marquis de), *Manuscrit sur la République*, MS 861, folios 401-406, riprodotto in J. Guilhaumou, *Condorcet et Sieyès: une amitié intellectuelle*, in A.-M. Chouillet, P. Crepel (eds), *Condorcet, homme des Lumières et de la Révolution*, Fontenay/Saint-Cloud, E.N.S. Éditions, 1997;
- Costa (Pietro), *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, 1. Dalla civiltà comunale al Settecento delle rivoluzioni*, Roma-Bari, Laterza, 1999;
- Dorigny (Marcel), *Œuvres de Sieyès*, notes liminaires par M. Dorigny, tome III, 36, Paris, Edhis, 1989;
- *La République avant la République. Quels modèles pour quelle République?*, in M. Vovelle (sous la direction de), *Révolution et République. L'exception française*, Actes du colloque de Paris I-Sorbonne 21-26 septembre 1992, Paris, Éditions Kimé, 1994;
- Fauré (Christine)-Guilhaumou (Jacques)-Valier (Jacques) (sous la direction de), *Des manuscrits de Sieyès (1773-1799)*, Paris, Honoré Champion Éditeur, 1999;

- Forsyth (Murray), *Reason and Revolution: the political thought of abbé Sieyès*, Leicester–New York, Leicester University Press, 1987;
- Furet (François)–Ozouf (Mona) (sous la direction de), *Dictionnaire critique de la Révolution française*, Paris, Flammarion, 1988, trad. it., *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, Milano, Bompiani, 1988;
- *L'idea di repubblica nell'età moderna*, Bari, Laterza, 1993;
- Guilhaumou (Jacques), *Les manuscrits linguistiques de Sieyès (1773-1776)*, «Archives et documents de la Société d'histoire et d'épistémologie des sciences du langage» (SHESL), n. 8, juin 1993;
- *Sieyès et l'ordre de la langue. L'invention de la politique moderne*, Paris, Éditions Kimé, 2002;
- Guilhaumou (Jacques)–Branca–Rosoff (Sonia), *De 'société' à 'socialisme': l'invention néologique et son contexte discursif*, «Langage et société», 83, mars–juin 1998;
- Halévi (Ran), Furet (François), *La monarchie républicaine. La Constitution de 1791*, Paris, Fayard, 1996;
- Máiz (Ramon), *La dimensione occulta della Rivoluzione francese. Stato e nazione nella teoria politica di E.J. Sieyès*, «Behemoth», 12, luglio–dicembre 1992;
- Matteucci (Nicola), *Le forme di governo*, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2004;
- Nora (Pierre), «Republique», in F. Furet, M. Ozouf (sous la direction de), *Dictionnaire critique de la Révolution française*, cit. (trad. it., «Repubblica» in *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, cit.);
- Paine (Thomas), *Lettre de Thomas Paine à M. L'abbé Syeyes [sic]*, in «*Supplément à la Gazette nationale au Samedi*», n. 197, 16 juillet 1791 riprodotta in «*Le Républicain ou le Défenseur du gouvernement représentatif*», n. 3, 16 juillet 1791, pp. 52–54;
- Pasquino (Pasquale), *Sieyès et l'invention de la Constitution en France*, Paris, Odile Jacob, 1998;
- *Il pensiero di Sieyès*, in Joseph–Emmanuel Sieyès, *Opere e testimonianze politiche*, Scritti editi, a cura di G. Troisi Spagnoli, introduzione di P. Pasquino, Tomo I, Vol. I, Milano, Giuffrè, 1993;
- *The constitutional republicanism of Emmanuel Sieyès*, in B.M. Fontana (a cura di), *The Invention of Modern Republic*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994;
- Sieyès (Emmanuel–Joseph), *Vues sur les moyens d'exécution dont les représentants de la France pourront disposer en 1789*, s.l., 1789 (trad. it. *Osservazioni sui poteri e sui mezzi di cui i rappresentanti potranno disporre nel 1789*, in E.–J. Sieyès, *Opere e testimonianze politiche*, cit., Tomo I, Vol. I);
- *Essai sur les privilèges*, s.l., 1789 (trad. it. *Saggio sui privilegi*, in E.–J. Sieyès, *Opere e testimonianze politiche*, cit., Tomo I, Vol. I);
- *Qu'est-ce que le Tiers état*, s.l., 1789 (trad. it. *Che cos'è il Terzo stato?*, in E.–J. Sieyès, *Opere e testimonianze politiche*, cit., Tomo I, Vol. I);
- *Dire de l'Abbe Sieyès sur la question du Veto royal à la séance du 7 septembre 1789*, s.d. (trad. it. *Discorso dell'abate Sieyès sulla questione del veto regio alla seduta del 7 settembre 1789*, in E.–J. Sieyès, *Opere e testimonianze politiche*, cit., Tomo I, Vol. I);
- *Projet de déclaration volontaire à adresser aux Patriotes des quatre vingt trois départements le 17 juin 1791* (trad. it. *Progetto di dichiarazione volontaria proposta ai patrioti degli ottantatré dipartimenti il 17 giugno 1791*, in E.–J. Sieyès, *Opere e testimonianze politiche*, cit., Tomo I, Vol. II);
- *Lettre ouverte de Sieyès* in «*Moniteur*» 187, 6 giugno 1791, pp. 46–47 (trad. it. *Lettera aperta di Sieyès*, in E.–J. Sieyès, *Opere e testimonianze politiche*, cit., Tomo I, Vol. II);
- *Note explicative en réponse à la lettre précédente et à quelques provocations du même genre. Par Emmanuel Sieyès* in «*Moniteur*» 197, 16 luglio 1791, p. 137 (trad. it. *Nota esplicativa in risposta alla lettera di Thomas Paine e ad altre provocazioni dello stesso tipo*, in E.–J. Sieyès, *Opere e testimonianze politiche*, cit., Tomo I, Vol. II);
- *Représentation et élections*, (284 AP 4,12), trascritto in P. Pasquino, *Sieyès et l'invention de la Constitution en France*, cit., p. 172;
- *Opinion de Sieyès sur plusieurs articles des titres IV et V du projet de Constitution, prononcé à la Convention le 2 thermidor de l'an III de la République*, Paris, 1795 (trad. it. *Opinione di Sieyès su alcuni articoli dei titoli IV e V del progetto di Costituzione pronunciata alla Convenzione il due Termidoro dell'anno III della Repubblica*, in E.–J. Sieyès, *Opere e testimonianze politiche*, cit., Tomo I, Vol. II);
- *Notice sur la vie de Sieyès*, Paris, 1794, riprodotta in M. Dorigny, *Œuvres de Sieyès*, cit., tome III, 36;
- *Limites de la souveraineté*, frammento manoscritto trascritto in C. Fauré–J. Guilhaumou–J. Valier (sous la direction de), *Des manuscrits de Sieyès (1773-1799)*, cit., pp. 492–494;
- *Représentation du tout n'a rien au-dessus*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, pp. 462–464;
- *Contre la Ré-totale*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, pp. 455–456;
- *Tableau analytique des rapports sociaux relatifs au gouvernement*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, p. 325;
- *Rousseau*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, p. 446;
- *Le corps législatif partagé en deux sections réunies séparément*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, p. 348;
- *Qu'est-ce que le roi?*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, pp. 428–429;
- *De la sanction royale*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, pp. 417–422;
- *Deux causes de la félicité sociale*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, p. 249;
- *Unité monarchique*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, pp. 376–377;
- *Vivre libre ou mourir*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, pp. 440–441;
- *Promulgateur*, frammento manoscritto trascritto in *ibi-*

## Furia

- dem, pp. 433-434;
- *Le prince*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, pp. 434-435;
  - *Palais du trône. la galerie de la couronne, et celle du sceptre*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, p. 431;
  - *Égalité- égaux- équifier / égaliser- égalisation- égaliseur*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, p. 459;
  - *Le gardien de la primatie et de l'égalité*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, pp. 438-439;
  - *Pour ma dispute avec Payne*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, p. 445;
  - *Le prince épargne les mouvements des élections ministérielles, et assure l'unité du conseil*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, p. 438;
  - *Loi fondamentale I*, (284 AP 3, 2/1);
  - [titolo illeggibile], (284 AP 4, 2);
  - *Le prince et le conseil d'exécution, 1789-1790-1791*, frammento manoscritto trascritto in C. Fauré-J. Guilhaumou-J. Valier (sous la direction de), *Des manuscrits de Sieyès (1773-1799)*, cit., p. 429;
  - *Le roi et les désignés*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, p. 435;
- *Suite d'hypothèses*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, pp. 439-440;
  - *Élection du roi par le sort et des 9 désignés par les provinces*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, pp. 435-436;
  - *Suprematie*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, p. 437;
  - *Représentation honorifique*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, p. 427;
  - *Préface des 4 à 5 conférences que j'ai eues avec le Comité des 11 dans les 1<sup>ers</sup> jours de messidor, l'an 3, au sujet de la Constitution*, frammento manoscritto trascritto in *ibidem*, pp. 478-480;
- Vincent (Bernard), *Thomas Paine, repubblicano dell'universo*, in F. Furet, M. Ozouf (a cura di), *L'idea di repubblica nell'età moderna*, cit.;
- Vovelle (Michel) (sous la direction de), *Révolution et République. L'exception française*, Actes du colloque de Paris I-Sorbonne 21-26 septembre 1992, Paris, Éditions Kimé, 1994.

<sup>1</sup> Cfr. Sieyès, *Opinion de Sieyès sur plusieurs articles des titres IV et V du projet de Constitution*. Cfr. i tre frammenti manoscritti intitolati *Limites de la souveraineté*, *Représentation du tout n'a rien au-dessus* e *Contre la Ré-totale* trascritti in Fauré-Guilhaumou-Valier 1999, pp. 492-494, 462-463 e 455-456. La corretta ortografia e pronuncia del nome "Sieyès" sono state a lungo oggetto di controversia poiché lo stesso Sieyès scriveva il suo nome in almeno tre differenti modi: Sieys, Sieyès e Sieyes, l'ultimo dei quali sembra essere il più ricorrente nelle carte conservate nei suoi archivi. Per scelta redazionale, qui si utilizzerà la seconda modalità, che al momento è la più diffusa.

<sup>2</sup> Le carte di Sieyès comprendono un'amplessissima quantità di documenti di diversa natura (testi manoscritti, brutte copie, fogli volanti, appunti di lettura, schemi e disegni, corrispondenza privata, bozze e testi a stampa) com-

posti lungo tutto l'arco della sua vita e sono attualmente consultabili presso il "Fonds Sieyès" delle Archives Nationales di Parigi, divisi in diciannove cartoni repertoriati "284 AP 1-19". Alcuni cahier e note sono stati trascritti in Fauré-Guilhaumou-Valier 1999, mentre per le trascrizioni da me compiute si troverà indicato, in linea con le convenzioni seguite anche nel suddetto volume, la segnatura sotto la quale si trova catalogato il Fonds Sieyès (284 AP), seguita dal numero del cartone, del dossier e del cahier (o sous-dossier) nel quale si trova il documento; un documento conservato nel cartone 2, dossier 14, cahier 4, sarà ad esempio indicato con 284 AP 2, 14/4.

<sup>3</sup> Sieyès ricorre al termine *prince* per indicare il re in numerosi frammenti manoscritti e lo indica con il termine latino *magnus* in un frammento intitolato *Tableau analytique des rapports sociaux relatifs au gouvernement*, redatto in

latino e riprodotto in Fauré-Guilhaumou-Valier 1999, p. 325.

<sup>4</sup> Cfr. Sieyès, *Che cos'è il Terzo stato?*, p. 253; *Osservazioni sui poteri e sui mezzi di cui i rappresentanti potranno disporre nel 1789*, p. 135. In una nota risalente ai tempi della Convenzione, intitolata *Rousseau*, Sieyès si attribuisce l'invenzione neologica dell'espressione *art social*, per quanto il primo ad averla coniata sembra essere stato il fisiocratico Baudeau: «ils prennent les commencements de la société pour les principes de l'art social, de l'art social dont les Français n'avaient pas idée il y a peu d'années, et dont le nom a été hasardé pour la 1<sup>re</sup> fois dans *Les moyens d'exécution* [la sua brochure del 1789]» (Fauré-Guilhaumou-Valier 1999, p. 446).

<sup>5</sup> Tale assenza potrebbe essere compresa a partire dalla considerazione del fatto che la riflessione dell'abate si sviluppa senza alcun riferimento (se non polemico) o interesse di tipo storico-

comparativo, che invece, come illustra N. Matteucci, è alla base dell'elaborazione tassonomica delle diverse forme di governo (Matteucci 2004, pp. 11 ss). Il discorso politico di Sieyès rifiuta infatti di attingere i suoi contenuti e le sue forme da modelli storici più o meno lontani, da intenti etici e morali, da automatismi "naturali"; esso si origina piuttosto dall'analisi della società, della quale tenta di disvelare i principi di funzionamento e di indicare le leggi della ricostruzione e a partire dalla quale tenta di elaborare una nuova concezione, che si vuole creativa e innovativa, della volontà e dell'azione politica.

<sup>6</sup> Se infatti ci si cominciò a riferire, nel dibattito colto prerivoluzionario e rivoluzionario, alla "repubblica" come a una forma di governo popolare, ne esisteva anche un uso "neutro" volto a indicare, secondo il senso latino di *res publica*, qualsiasi tipo di Stato. Lo stesso Dizionario dell'Académie (citato in Dorigny 1994, p. 110), nella sua ultima edizione prerivoluzionaria, alla voce "repubblica" indicava: «le terme de République comprend également l'Etat populaire et l'Etat aristocratique. Il se prend quelquefois pour toute sorte d'Etats, de gouvernement». Cfr. Nora 1988, pp. 734-747.

<sup>7</sup> Per la descrizione di questo periodo fornita dallo stesso Sieyès, cfr. *Notice sur la vie de Sieyès*, autobiografia redatta e pubblicata da Sieyès nel 1795 (ma volutamente antidata e attribuita a un terzo), riprodotta in Dorigny 1989. Si veda anche Bastid 1978, pp. 109-171 e Bredin 1988, pp. 191-381.

<sup>8</sup> In alcuni frammenti manoscritti conservati tra le sue carte, così come nel *Progetto di dichiarazione volontaria*, Sieyès ribadisce per contro la necessità della divi-

sione del corpo dei rappresentanti in due sezioni e fornisce qualche ulteriore indicazione circa le modalità attraverso le quali giungere a tale articolazione. In un frammento manoscritto intitolato *Le corps législatif partagé en deux sections réunies séparément* (trascritto in Fauré-Guilhaumou-Valier 1999, p. 348) Sieyès ribadisce la necessità della divisione a partire da quattro considerazioni: «1. pour une meilleure discussion plus complète plus réfléchie, plus soumise aux véritables progrès de l'opinion publique, plus propre à se corriger, ou à éviter un moment d'erreur, de séduction, d'enthousiasme, etc. 2. pour forcer l'assemblée à ne rien changer à ses formes constitutionnelles [...] 3. par la même opération j'empêche la variation ou la révocation spontanée des décrets de la veille. 4. enfin, j'assure une marche réglée et un ordre de discussion ou de police sur lequel on puisse compter. Car autrement c'est non seulement perdre sa force, c'est l'employer mal à propos, c'est ne pouvoir se diriger, etc.». In un foglietto privo di titolo Sieyès afferma invece che sarebbe preferibile poter avere tre sezioni perché «1. deux formeront deux partis elles se battront; 2. l'esprit politique ne changera pas trop brusquement tous les ans». In questo senso Sieyès sembra riferirsi alla divisione della Camera in tre piuttosto che due sezioni, come altre volte (ad esempio nel *Discorso sul veto*) aveva sostenuto prima di ritenere sufficienti solo due. Nel prosieguo del breve testo Sieyès propone però di formare, estraendo a sorte, due sale composte dallo stesso numero di rappresentanti e chiamate non prima e seconda sala ma, ad esempio, sala blu e sala rossa, da articularsi a loro volta, sempre

tramite estrazione a sorte, in tre sezioni ciascuna. L'abate ribadisce inoltre la necessaria durata annuale di tale articolazione e correda la sua descrizione con un disegno raffigurante un triangolo, diviso in tre triangoli più piccoli, al centro del quale è posta una sfera nella quale si legge: «Temple de la loi / pour la promulgation / 6 à 7000 personnes» (*ibidem*, pp. 349-350).

<sup>9</sup> Cfr. Sieyès, *Discorso dell'abate Sieyès sulla questione del veto regio alla seduta del 7 settembre 1789*, pp. 437-438. In un interessantissimo frammento manoscritto intitolato *De la sanction royale* (trascritto in Fauré-Guilhaumou-Valier 1999, p. 420), dei molti che dedica a questo argomento, l'abate attribuisce in realtà al re la possibilità di rendere pubblico il suo suffragio individuale, anche se specifica che «qu'il prononce oui, qu'il prononce non, ce ne sera jamais qu'un suffrage. La loi est toujours le vœu de la pluralité, il suffit qu'il prononce. Le roi a le droit de suspendre sa fonction ou son vœu. Mais quoi qu'il le prononce, enfin, négativement, on sent que la loi n'est pas affaiblie. De même il est nécessaire de borner la durée de la suspension, autrement il pourrait rendre une loi impossible». In questo frammento Sieyès esprime dunque una concezione che prevede l'attribuzione al re di un concorso alla formazione della legge che se non è quello previsto dal veto, non si riduce nemmeno alla semplice espressione del suffragio: «le pouvoir du roi relatif à la législation est le droit de concourir hors de l'assemblée par un suffrage qu'il peut suspendre jusqu'à un temps désigné. [...] Lorsque le suffrage royal est prononcé, la loi est achevée. Il est naturel et conséquent de la déposer de suite entre les mains de celui qui tient

déjà la machine de l'administration et dont il nomme les 1<sup>ers</sup> moteurs responsables. 2. Le roi est donc chargé du dépôt de la loi. 3. C'est encore une conséquence qu'il le soit de lui apposer les grands sceaux législatifs de France, et 4. enfin de la promulguer».

<sup>10</sup> In una nota del 1777 intitolata *Deux causes de la félicité sociale* (trascritta in Fauré-Guilhaumou-Valier 1999, p. 249) Sieyès scrive infatti: «les Economistes ont tort de tant crier contre Linguet. Au fond ils pensent de même: ils veulent tous que les citoyens soient la propriété bien administrée d'un maître tout-puissant qui connaît ses intérêts, qu'ils se regardent comme tels. Il y a loin de là au sentiment de la liberté et à la jouissance d'une protection infaillible que le citoyen établit lui-même par ses représentants dans une société dont il est membre et où le gouvernement existe pour ceux qui sont gouvernés. Ce qui fait une monarchie républicaine ou une république monarchique car si au lieu de cela on n'a qu'une *réprivée*, qu'importe que cette chose privée soit celle d'un ou de plusieurs. L'aristocratie est-elle moins antirépublicaine que le despotisme royal?» (corsivo mio).

<sup>11</sup> Cfr. quanto Sieyès afferma in un frammento conservato in 284 AP 4, 2, dal titolo illeggibile: «Figurez vous d'abord sur une vaste surface de 26.000 lieue carrées environ 720 petits États ou républiques indépendantes ayant toutes un territoire à peu près de la même étendue, savoir de 6 lieues sur six, ou de 36 lieues carrées. Chaque république a son établissement public à part, son corps législatif, son tribunal judiciaire, son administration des secours et des travaux publics, sa défense tant intérieure qu'extérieure, la

surveillance de ses relations politiques avec les autres républiques, enfin un bon système de recette et de dépense publique. C'est tout ce qu'il faut à l'État le mieux gouverné. Je suppose maintenant que quelqu'un leur propose de réunir pour ne former qu'un grand tout, un empire immense. Voici je pense, les principales raisons de sa proposition: 1. L'expérience prouve que les petits États voisins et en grand nombre seraient presque toujours en état de guerre, et que la guerre y est plus cruelle, parce que dans un petit espace, les peuples s'y prennent pour ainsi dire corps à corps. 2. Les secours publics, les travaux communs seront plus abondant, plus efficaces, ils auront des effets prodigieux pour l'avancement des sciences, des arts qui disposeront de grandes dépenses, enfin de toutes les propriétés publiques. 3. Une raison irrésistible de sûreté, car la première grande puissance qui voudra faire des conquêtes, envahir à son gré, aujourd'hui surtout que l'art de la guerre partout perfectionné donne à peu près tout l'avantage aux gros bataillons. Des alliances passagères entre les républiques ne suffiroient pas pour se maintenir».

<sup>12</sup> Sieyès tenta di descrivere in una nota manoscritta, intitolata *Promulgateur*, l'importanza del re in quanto punto di contatto tra la nazione e l'esterno, in quanto «protecteur des Français chez l'étranger et de l'étranger en France; le point de communication entre la nation et les autres peuples de la terre; grand-maître de l'hospitalité nationale; grand procureur de la nation au tribunal général des peuples. Promoteur de toutes sortes de progrès dans les métiers, arts, sciences, par l'introduction des

végétaux, des animaux, des procédés ruraux et industriels, et en général de toute l'instruction qu'on peut puiser chez les autres peuples. Cette fonction me paraît grande, belle, utile et consolider les véritables relations fraternelles et sociales entre les diverses tribus de la famille humaine». In un'altra singolare nota intitolata *Le prince* Sieyès ribadisce che il re «est le représentant de l'unité sociale vis-à-vis des puissances étrangères en attendant la correspondance fédérale/universelle/des peuples/nations; alors les princes ne seront que des noms au congrès fédéral. Là sera le maintien et la garantie primordiale beaucoup mieux que dans les princes intéressés». Entrambe le note si trovano trascritte in Fauré-Guilhaumou-Valier 1999, p. 433 e p. 434. I segni con i quali sono affiancati due o più termini stanno ad indicare, come chiariscono i curatori della trascrizione, il ricorso, peraltro frequente, da parte di Sieyès a una parentesi graffa per affiancare più termini, evidentemente ritenuti equivalenti, nella stessa frase.

<sup>13</sup> In un altro frammento Sieyès afferma però che l'eleggibilità al trono debba essere ristretta alla famiglia dei Borboni fino a quando essa non sarà estinta e ammette dunque che Luigi XVI possa essere succeduto dal suo parente più prossimo (Sieyès, *Suite d'hypothèses*, p. 439).

<sup>14</sup> Vincent riporta, ad esempio, l'ipotesi di una costruzione a tavolino della polemica tra Paine e Sieyès basandosi su una rivelazione in tal senso fornita da Lakanal nel 1796 a partire da un'affermazione di Condorcet che avrebbe ammesso che essa era stata orchestrata per preparare l'instaurazione in Francia di un regime repubblicano. Ad ulteriore sostegno di questa ipotesi, l'autore riporta

anche il fatto che Sieyès ricevesse i testi di Paine prima della loro pubblicazione, come risulterebbe da alcune corrispondenze private, e che i due mantennero sempre dei buoni rapporti. Se questo piano fosse stato davvero ideato da Sieyès, Paine e Condorcet, sarebbe però lecito attendersi di ritrovarne qualche traccia nelle carte personali di Sieyès, evenienza che invece, almeno allo stato attuale, non risulta. Si potrebbe d'altro canto supporre che gli eventuali indizi in tal senso possano essere stati volutamente o accidentalmente distrutti dallo stesso Sieyès, ma in questo caso ci si sposta nel campo delle mere congetture.

- <sup>15</sup> Condorcet critica infatti, in questo senso, sia l'ereditarietà sia l'estrazione a sorte come metodi di selezione dei governanti: «l'hérédité n'est-elle pas une sorte d'apothéose, ne met-elle pas entre deux êtres nés avec les mêmes facultés et les mêmes droits une distance que la nature condamne. Si le trône est héréditaire, n'étendez-vous pas cette apothéose à une famille entière. Ne vaudrait-il pas mieux choisir un Roi par le sort comme Davius ou Saül. N'est-ce pas outrager au peuple que de lui dire le hasard est préférable à votre jugement. Et vous êtes si ignorans et si corrompus, vous êtes tellement indignes de choisir ceux qui vous gouvernent qu'il vaut mieux pour vous laisser au hasard le droit de désigner celui qui les choisira [plutôt] que de vous en charger» (Condorcet 1997, p. 236).

# Il “blocco costituzionale”.

## Schieramenti assembleari e lotta politica alla Costituente nella Francia rivoluzionaria (1789-1791)\*

ROBERTO MARTUCCI

### 1. *Aggregazioni e schieramenti parlamentari nella legislatura costituente*

Questo saggio intende contribuire alla individuazione del modello costituzionale del 1791, analizzandone sommariamente i lavori preparatori tenendo anche conto della scomposizione e ricomposizione delle maggioranze parlamentari in seno all'Assemblea costituente.

All'interno dell'Assemblea l'assenza di schieramenti e partiti politici di tipo moderato non consente di ricondurne immediatamente la dialettica a uno schema binario maggioranza/opposizione, fondato sulla cristallizzazione di posizioni definite una volta per tutte. Sarebbe pertanto anacronistico accreditare l'ipotesi che tutti i deputati che all'inizio della legislatura avevano fatto una determinata scelta di campo, avrebbero mantenuto posizioni sostanzialmente analoghe anche due anni più tardi, quasi anticipando la compattezza dei gruppi parlamentari del XX secolo. Ma, pur con queste riserve, lo schema binario non è da accantonare

completamente, dato che esso ci consente di inquadrare l'oggetto della nostra indagine per approssimazioni successive.

Si partirà dal dato incontrovertibile che in assemblea dal 1789 al 1791 sono sempre stati due gli schieramenti contrapposti: i fautori e gli avversari delle riforme costi-

\* Questo saggio è già apparso in lingua spagnola con il titolo *El modelo del Noventa y Uno. A propósito del intento francés de transición pacífica del Antiguo al Nuevo Régimen constitucional (1789-1791)*, in José María Iñurritegui e José María Portillo (Eds.), *Constitución en España: orígenes y destinos*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998. In esso propongo alcuni risultati conseguiti nell'ambito della ricerca su *Crisi della legalità e forma di governo. Il dibattito sulla Costituzione e il sistema politico nella Francia rivoluzionaria da Necker al "Terrore" (1788-1794)*, finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) al Laboratorio di storia costituzionale "Antoine Barnave" dell'Università di Macerata. Lo scritto, in una cornice problematicamente diversa volta a sottolineare le nozioni di "blocco costituzionale d'assemblea" e di "blocco di costituzionalità legislativa", si ricollega al saggio 1789, *La Repubblica dei Foglianti. Dal re d'antico regime al primo funzionario dello Stato*, pubblicato nella rivista «Storia Amministrazione Costituzione» Annale ISAP, 1 (1993), pp. 61-106; per una messa a punto più sistematica rinvio al mio libro *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, Il Mulino, 2001.

tuzionali. Isolata la posizione di quest'ultimo schieramento, sarà agevole appurare che chi era irriducibile nell'Ottantanove (piegandosi solo a malincuore all'ordine regio di confluire nell'unica Camera rappresentativa, il 27 giugno 1789), non ammorbidirà le sue posizioni dopo Varennes. Difatti, attorno a quel primo nucleo di "talloni rossi" e vesti scarlatte si coaguleranno le firme dei deputati contrari alla sospensione del re Luigi XVI dalle sue funzioni (estate 1791). Resta tuttavia da appurare quanti tra *leaders* o semplici deputati dello schieramento "nero" continueranno a sedere a Destra in assemblea e quanti, invece, preferiranno dissociare le proprie sorti da quelle della legislatura, scegliendo l'emigrazione.

Senza contare che l'eterogeneo fronte degli oppositori conosce nel corso del 1790 una mutazione qualitativa a partire dalla contrapposizione sul diritto di pace e di guerra e la Costituzione civile del Clero. Vi sono infatti deputati che nella prima fase della legislatura sono favorevoli all'appello nominale in comune e al giuramento costituzionale del *Jeu-de-Paume* (20.VI.1789), e sono, quindi, all'epoca annoverabili nel blocco costituzionale. Ma quegli stessi rappresentanti, spostatisi nell'autunno 1789 su posizioni antinomiche, a seguito di un'accelerazione del processo rivoluzionario da loro non controllato e a cui si sentivano sostanzialmente estranei, sono da considerare acquisiti all'opposizione nella restante e maggiore fase della legislatura.

Ugualmente denso di sfumature, scissioni e riaggregazioni successive appare lo scenario offertoci dal campo riformatore, non appena indirizziamo la nostra attenzione su chi ne assume la direzione, facendosi carico della gestione parlamentare delle

innovazioni istituzionali. Basta scorrere gli organigrammi dei Comitati legislativi dell'Assemblea per rendersi conto del fatto che chi è influente nell'estate 1789 non sopravvive politicamente all'autunno (Mounier, Bergasse); che non basta essere reputato l'oracolo della scienza politica per egemonizzare i lavori del *Comité de constitution* (Sieyès); e che infine nomi oggi cari agli autori moderni potevano non aver avuto in aula l'influenza che gli si è voluta riconoscere *a posteriori* (Mirabeau, Robespierre).

In sintesi, lo studio del complesso *iter* di riforma dello Stato — che ha le sue tappe più conosciute e fondanti nella verifica in comune dei poteri (e successivo giuramento del *Jeu-de-Paume*), nel voto dei decreti del 10 e 11 agosto 1789, nell'adozione della *Déclaration des Droits* del 26 agosto 1789 e nel voto finale della costituzione del 3 settembre 1791 — permette di prendere atto del continuo cambiamento dei protagonisti nei primi sei mesi della legislatura e di un successivo consolidamento della direzione politica dell'Assemblea nel 1790-91. Secondo l'ipotesi prospettata in questo saggio ci troviamo di fronte un progetto istituzionale dai contorni inizialmente sfumati e subalterni all'iniziativa ministeriale neckeriana, poi sempre più definiti. Si trattava di dotare la Francia moderna di una costituzione scritta e la proposta veniva gestita da una *leadership* sottoposta a una continua ridefinizione dei ruoli interni, con esclusioni e allontanamenti legati allo sviluppo della Rivoluzione.

Come riferirsi in termini accettabili a schieramenti, defezioni, fedeltà di gruppo senza incorrere nei rischi combinati dell'approssimazione e degli anacronismi? Per esempio, lo schieramento maggioritario è definibile, genericamente e una volta per

tutte, come "nazionale" o "patriottico"? Il lessico dell'epoca ci autorizzerebbe a farlo, quanto meno limitatamente all'estate 1789. Tuttavia, in tal caso non si finirà con l'esprimere un giudizio di valore, attribuendo implicitamente una connotazione negativa ("antinazionale", "antipatriottico") a chi se ne allontana? E su di un altro registro, servirsi del termine "giacobino" dall'Ottantanove alla scissione fogliante del luglio 1791 non contribuirà ad alimentare equivoci temporali, favorendo improbabili apparentamenti con l'esperienza giacobina di governo del triennio 1792-94? D'altronde, considerato che la scissione giacobina del luglio 1791 che apre la via all'effimero esperimento fogliante è opera del gruppo che ha egemonizzato dall'agosto 1789 i lavori dell'Assemblea — animando la transizione dal *Club bréton* alla *Société des amis de la Constitution* — non sarebbe preferibile utilizzare quell'etichetta con effetto retroattivo, qualificando come "foglianti" i leaders costituenti, già a partire dall'autunno 1789? Ma, ancora una volta, la semplificazione definitiva, può far aggio sul rigore, incoraggiando soluzioni anacronistiche?

Muovendo da queste premesse, ritengo di poter suggerire che abbia operato nelle sedute plenarie e nei Comitati di quell'Assemblea un blocco costituzionale a geometria variabile; individuabile solo ove si precinda dalle etichette a cui tradizionalmente ci si riferisce per classificare gli schieramenti. Dato che queste etichette non sempre sono utilizzabili come rigide griglie interpretative e, talora, si rivelano fuorvianti. Questo blocco era compattato dalla comune decisione di dover ridefinire le istituzioni francesi (centrali e periferiche) seguendo l'esempio nordamericano della redazione di un documento scritto a conte-

nuto vincolante: la costituzione, redatta da un soggetto politico collettivo abilitato a fissarne i contenuti, in quanto investito del *pouvoir constituant*.

## 2. I prerequisiti del "modello" del Novantuno: blocco costituzionale d'assemblea e blocco di costituzionalità legislativa

Il blocco assembleare a cui mi riferisco è individuabile solo stabilendo un nesso sequenziale tra i decreti costituzionali votati nel corso della legislatura costituente; resistendo, dunque, alla tentazione di separarli l'uno dall'altro. Collegandoli e analizzandoli in sequenza, si osserverà che i singoli risultati legislativi sono conseguiti mediante una strategia di progressiva acquisizione del consenso, fondato su di una presenza costante e non episodica nei Comitati legislativi e sul crescente affinamento delle tecniche deliberative collegiali (mozioni, emendamenti, rapporti, progetti di decreto). Questo blocco costituzionale d'assemblea esprimerà nel corso della legislatura costituente un blocco di costituzionalità legislativa (*contra*: Furet et Halévi, *La Monarchie républicaine*, p. 254) che consente *a posteriori* di ricomprendere in un disegno legislativo unitario tutti i decreti votati: da quello costitutivo dell'Assemblea Nazionale (17.VI.1789) a quello relativo alle modalità di revisione costituzionale (1.IX.1791).

Se l'esistenza e l'unitarietà dei due blocchi (di uomini e di decreti) non sono immediatamente percepite e riproposte dagli storici della Rivoluzione, non sembrerà azzardato ricollegare quest'assenza a tre motivi. Innanzi tutto, si riscontra una difficoltà ad individuare parametri certi,

accettabili in sede scientifica e non completamente subalterni alle etichette, talora fuorvianti, accreditate all'epoca. Si è già detto che all'Assemblea Nazionale — al pari di tutte le assemblee del XVIII secolo — non agiscono in modo permanente soggetti politici collettivi e antagonisti (i partiti rigidamente inquadrati) a cui ricollegare omogeneità o differenze programmatiche: quanto meno nell'accezione che siamo oggi usi attribuire a queste nozioni.

In secondo luogo, bisogna fare i conti con la estrema difficoltà di abbracciare in una dimensione unitaria l'intera produzione legislativa della Costituente, districandosi in modo accettabile nell'arcipelago dei circa tremila decreti approvati, distinguendo quelli immediatamente costituzionali da quelli semplicemente "regolamentari" e attribuendo un senso alle inevitabili aporie. Chi voglia fare la storia della Costituente non può, infine, fondarsi sulla sola letteratura critica sedimentatasi in questo secolo, senza assorbirne pregiudizi e filtri interpretativi, nella convinzione, errata e irta di pericoli ermeneutici, che quanto è successo sia stato già scritto, rendendo di conseguenza superflua una utilizzazione diretta delle fonti a spettro ampio.

Per tanto, appare più che mai necessario superare la inspiegabile diffidenza nei confronti di una fonte ufficiale come il *procès-verbal imprimé*, con rarissime eccezioni, mai utilizzato in sede storiografica. Esso va opportunamente integrato da fonti coeve come i *rapports des Comités*; ai quali si affiancheranno i resoconti pubblicati da alcuni giornali: «Moniteur universel», «Point du Jour» (redatto da Barrère), «Courier de Provence» (espressione del gruppo Mirabeau), la corrispondenza di alcuni deputati. Si farà invece un uso pru-

dente dei *Mémoires* pubblicati durante la Restaurazione.

Tuttavia, riferirsi a un blocco costituzionale d'assemblea non equivale a disconoscere che esso fu, come si è appena detto, a geometria variabile; comprendendo nel suo seno — accanto al nocciolo duro degli uomini dei Comitati, impersonificato da Thouret, Barnave e dai più importanti *rapporteurs* — altri eminenti *leaders*. Vale a dire, un blocco di deputati disposti ad inscrivere *pro tempore* i propri progetti riformatori nell'alveo tumultuoso della Rivoluzione, per assicurare una direzione politica e uno sbocco agli eventi. Va da sé che tale dinamica finisse con l'emarginare, trasformando successivamente in antagonisti, quei deputati ed ex *leaders* incapaci di comprendere e accettare i costi di una trasformazione rivoluzionaria.

Valga per tutti il riferimento ai tre astri *monarchiens* del giugno-luglio 1789: Mounier, Bergasse, Lally-Tolendal. In sede di ricostruzione storica non vanno certo sottovalutati il peso dei personalismi (Sieyès contro Thouret), gli scatti di nervi dagli esiti nefasti (le improvide dimissioni di Mounier), le difficoltà di comunicazione interpersonale (per esempio, tra Mirabeau e i "triumviri" Antoine Barnave, Adrien Du Port e Charles Lameth). Tuttavia, a favorire i mutamenti di *leadership*, il frazionamento successivo, la nascita e la morte di società politiche e di alleanze parlamentari, saranno soprattutto i salti di qualità e l'effervescenza indotti dai momenti più significativi della Rivoluzione, che impongono necessariamente scelte di campo che possono anche frantumare antiche solidarietà. Basterà ricordare la presa d'armi del 14 luglio 1789; la radicalizzazione del movimento popolare nei distretti parigini (culminato nelle giornate del 5 e 6 ottobre 1789;



Helman, *La notte del 4 agosto 1789* (Parigi, Biblioteca nazionale).

prima avvisaglia di potenziali intimidazioni nei confronti della rappresentanza nazionale); i voti dell'Assemblea su veto, bicameralismo, diritto di pace e di guerra, residenza dei pubblici funzionari, costituzione civile del Clero. È in tale contesto che si sviluppa la frattura tra Mounier e Barnave; che Lally-Tolendal cessa di essere un punto di riferimento; che, infine, i *leaders* del giugno-luglio 1789 cominciano ad emigrare.

### 3. Il "modello" del Novantuno, un nuovo mito costituzionale? considerazioni preliminari su di un testo quasi disapplicato

Quello che in questa sede è presentato come "modello del Novantuno" si configura già in tutti i suoi elementi essenziali fin dai dibattiti dell'estate 1789, dato che essi pre-

figurano ed ipotecano tutte le successive scelte di politica redazionale: la *Déclaration des droits* adottata separatamente e in via preliminare (Martucci, 1789/1793); la soluzione legislativa monocamerale; il progressivo ridimensionamento della figura del re — di cui il dibattito sull'antinomia veto sospensivo/veto assoluto costituisce solo uno degli aspetti. Preceduto dall'approvazione degli importanti decreti sulle municipalità (Martucci, *La «costituzione» delle municipalità*) e i dipartimenti, sulla residenza dei pubblici funzionari, sul diritto di pace e di guerra, sulla Reggenza, sulla riforma giudiziaria, il testo definitivo della costituzione è votato dall'Assemblea Costituente il 3 settembre 1791, dopo un travaglio redazionale di circa ventotto mesi.

Come è stato fatto, a questa lunga gestazione è facile contrapporre la modestia del percorso applicativo, visto che quel testo

normativo, a soli dieci mesi dalla sua entrata in vigore, sarebbe stato travolto dal colpo di Stato del 10 agosto 1792.

Resta da vedere sulla base di quali considerazioni possa assurgere a "modello" un testo costituzionale dalla vita così effimera e se per caso, grazie a questa opzione ermeneutica, non si finisca con l'aggiungere artificialmente nell'immaginario riformatore un nuovo mito di perfezione legislativa da affiancare o anteporre all'altro testo costituzionale inapplicato: quello montagnardo del 1793.

Va intanto chiarito che la costituzione del Novantuno dà vita a un sistema rappresentativo in cui l'insieme dei poteri pubblici centrali e periferici è subordinato alla scelta di un vasto corpo elettorale comprendente circa il 66% dei maschi maggiorenni (venticinque anni di età); che questo sistema poggia su di un solido impianto di autonomie locali, imperniato su dipartimenti e municipalità a cui si riconoscono poteri propri e delegati di consistente rilevanza; che, infine, al re, non più detentore della sovranità — quindi ridimensionato nella sua veste di sintesi politico-mistica di tutte le funzioni statali — si riconosce il ruolo di bilanciante del sistema in quanto capo supremo dell'amministrazione dello Stato e rappresentante ereditario della Nazione.

Questo sintetico quadro di riferimento è tuttavia sufficiente a mettere in evidenza che il testo costituzionale di cui ci stiamo occupando attua uno scardinamento degli assetti istituzionali di Antico regime imperniati nell'intera Europa continentale (e quindi non in Inghilterra) sul re quale titolare esclusivo della maestà statale. Questo scardinamento si ha grazie alla transizione di sovranità da un soggetto monarchico legittimato per via ereditaria (il re) a

un soggetto collettivo (la Nazione) abilitato ad attivare periodicamente meccanismi attributivi di funzioni sovrane, secondo gli schemi della rappresentanza politica. Chiave di volta della transizione è l'articolo III della *Déclaration des droits*, votato nella formulazione proposta dal leader *monarchien* Mounier con l'accordo del "*parti national*" in tutte le sue sfumature.

L'interesse dell'operazione è dato dal fatto che tale transizione di sovranità è immaginata come indolore e pacifica, rappresentando nei disegni dei protagonisti un onorevole compromesso tra il vecchio e il nuovo assetto istituzionale, da realizzare attraverso l'inserimento degli elementi essenziali delle "libertà americane" (assemblee primarie, elezioni libere, legislature corte, rotazione nelle cariche pubbliche, giuria penale) in una cornice che solo apparentemente è monarchica rivestendo, al contrario, gli inequivoci connotati del repubblicanesimo settecentesco, come avremo modo di chiarire di qui a breve.

D'altra parte, tale operazione diviene realizzabile (conoscendo un successo di natura congiunturale) solo perché essa viene per così dire "gemmata" da un audace tentativo di "autoriforma" delle istituzioni caldeggiato dal ministro Necker, incrociando e perfezionando in alcuni punti significativi il programma innovatore illustrato dal Controllore generale delle Finanze nella riunione del *Conseil du Roi* del 27 dicembre 1788. È convinzione di Alphonse Aulard che i punti essenziali del programma Necker (accettati inizialmente da Luigi XVI e poi lasciati cadere il 5 maggio 1789 lasciando spazio al discorso fin troppo cauto del Guardasigilli Barentin) mirassero all'introduzione di un «regime parlamentare» legittimato da un

largo ricorso alle elezioni e basato su alcuni assi fondamentali: a) convocazione periodica degli Stati Generali secondo un calendario da essi determinato, b) abilitazione degli Stati Generali a votare le imposte e fissare il budget statale, c) generalizzazione degli Stati provinciali, d) uguaglianza dei cittadini dinanzi alle imposte, e) dotazioni fisse per la lista civile (Aulard, *Le programme royal*, pp. 43-46). Ora, depurando il lessico neckeriano del 27 dicembre 1788 dagli inevitabili stilemi cortigiani — cosa che lo stesso Aulard invita a fare — appare evidente come anche in quel testo, prospettandosi una modernizzazione accentuata degli assetti di Antico regime a vantaggio di una rappresentanza nazionale elettiva (Stati Generali), finisse con il realizzarsi una forma embrionale di transizione di sovranità, quanto meno in direzione di una cauta britannizzazione della forma di governo.

Sarà il prematuro fallimento del programma di Necker — per la sostanziale retromarcia del re rispetto alla prospettata parlamentarizzazione del regime — a dare spazio politico al protagonismo degli eletti, accentuando il valore rivoluzionario delle loro decisioni. Certo, i nuovi protagonisti accantoneranno la prudenza lessicale neckeriana, adottando fin dall'inizio dei lavori una terminologia politica che è intrinsecamente e autenticamente "americana" al di là della apparente frammentarietà e povertà dei rinvii testuali (Cfr. Lacorne, *L'invention de la république*, pp. 77-84, inoltre, Burdeau e Morabito, *Les expériences étrangères*, pp. 97-112.). Non dobbiamo, infatti, dimenticare che secondo Aulard «une partie du vocabulaire politique de notre Révolution sera américain» (*Histoire politique de la Révolution*, p. 21).

Tuttavia, leggendo quei loro discorsi e progetti in sequenza sarà difficile accreditare l'idea di una loro estraneità ai contenuti più profondi del testo neckeriano del 27 dicembre, che offre ad uno Stato in crisi le prospettive di una autoriforma fondata sul mandato elettivo. Ma, premesso tutto questo, va comunque sottolineata la circostanza che i deputati convocati a Versailles grazie alla determinazione di Necker finiscono col raccoglierne l'eredità, potenziandone i contenuti innovativi, in un contesto deliberativo completamente diverso. Convinti di aver ristabilito Stati Generali dalla dubbia docilità, il re ed i suoi ministri si ritrovano a Versailles una Costituente sovrana. Senza contare che Luigi XVI — già pronto nel maggio-giugno 1789 a prendere le distanze da una eventuale parlamentarizzazione del regime — si troverà retrocesso a primo funzionario dello Stato in un contesto istituzionale che è inequivocabilmente repubblicano, come sarà chiarito nelle pagine che seguono.

#### 4. Il "modello" del Novantuno può dirsi già repubblicano?

Si è già avuto modo di ricordare che il 10 agosto 1792 un colpo di Stato organizzato da un settore della minoranza dell'Assemblea Nazionale Legislativa, dai comitati delle sezioni parigine e dai *clubs* azzerà il sistema del 1791, individuato dalla letteratura critica come fase della monarchia costituzionale. Di lì a un mese una nuova Assemblea rappresentativa, la Convenzione Nazionale — formalmente eletta a suffragio universale, ma nelle condizioni di pesantissima intimidazione denunciata dalle fonti — pone termine

alla plurisecolare monarchia gigliata, indicando alla Francia orizzonti repubblicani.

Apparentemente, viene prodotto un mutamento istituzionale di indubbia rilevanza che comporta l'adozione della forma repubblicana di governo per uno dei più antichi e popolosi Stati dell'Europa continentale. Una scelta foriera di dubbi e di incognite, dato che nel XVIII secolo era ancora forte l'idea che la soluzione repubblicana appartenesse al passato e potesse convenire nell'immediato solo ad entità semi-cittadine (Genova, Venezia, Ginevra), oppure a comunità politiche nuove e scarsamente popolate come gli Stati Uniti d'America (cfr. Furet et Ozouf, *Le siècle de l'avènement républicain, passim*). Mentre già la dinamica istituzionale delle Province Unite d'Olanda — per altro percepite come forma atipica di federazione o lega di entità più piccole — sembrava confermare una crisi di quel modello, a beneficio del rafforzamento di un potere monocratico di stampo regio (*Staatsholder*).

Malgrado le perplessità iniziali, la Francia dell'ultimo scorcio del 1792 è dunque ufficialmente repubblica. Per l'epoca l'impatto emotivo è di portata inimmaginabile, aprendo la strada in campo tradizionalista a oscure introspezioni di stampo millenaristico di cui, tra gli altri, saprà rendersi sofferto interprete Joseph de Maistre.

Vale però la pena di considerare che la mobilitazione sezionale del 10 agosto 1792, a ben vedere, più che detronizzare un monarca aveva invece cancellato un "presidente ereditario" e la sua fonte di legittimazione: la costituzione "repubblicana" del 3 settembre 1791. Per tacere della instabilità endemica che si accompagna alla disattivazione dei meccanismi di selezione automatica della classe di governo pensati dalla Costituente.

Sotto il profilo istituzionale, infatti, gli inevitabili mutamenti introdotti da quella costituzione non attengono tanto alla forma di Stato (e all'antinomia monarchia/repubblica), quanto piuttosto alla forma di governo, determinando un paradigma organizzatorio dei poteri pubblici di tipo sostanzialmente monista. Il paradigma in questione non lascia alcuno spazio alla logica della *balance du Législatif*; dato che essa risultava già compromessa dal sistema di assoluta "centralità del Legislativo", adottato dalla cessata costituzione del 1791.

Preferisco la nozione di "centralità del Legislativo" (già da me utilizzata nel libro *L'ossessione costituente*) in luogo di quella di "légicentrisme" proposta da alcuni autori francesi (Rials, Jaume) perché, a mio parere, la costituzione del 1791, pur sancendo la supremazia della legge, in realtà aveva sbilanciato la ripartizione dei poteri pubblici a favore di un organo (assemblea legislativa monocamerale) e dei deputati che lo formavano, più che di un principio astratto (la legge).

Eppure, nell'immaginazione dei più, è la Repubblica il messaggio forte del Settecento istituzionale francese; mentre alla prima legislatura che non ha certo lesinato date carismatiche alla democrazia europea (dal *Jeu-de-Paume* al 4 agosto, alla *Déclaration des droits*), restano cuciti addosso i panni del regime censitario ed antipopolare. Basti pensare a quali significati intenda trasmetterci uno storico del rigore di Aulard nell'adattare a titolo di un suo paragrafo sulla crisi istituzionale del luglio 1791 un giudizio dai sicuri profili valutativi: «L'Assemblée constituante ferme toute voie légale à la démocratie et à la république» (*Histoire politique*, p. 163).

In quest'ottica sembra difficile poter inserire in una dimensione coerente la

scelta di mettere all'ordine del giorno l'adozione della *Déclaration des droits* a ridosso della notte del 4 agosto e a poche settimane dalla presa della Bastiglia. Adottando, per altro, per la sua redazione una forma prescrittiva che rimane ad alto tasso di giustiziabilità, e come tale viene percepita dalle giurisdizioni operanti in quello squarcio di Ottantanove, chiamata ad applicare un testo tributario dei modelli americani del decennio precedente.

La scelta monarchica operata dalla Costituente, ribadita anche dopo Varennes e il tragico epilogo della petizione al Campo di Marte, sembrerebbe andare nella direzione di un regime moderato e confuso. Scelto contraddittoriamente da legislatori che, pur adottando una costituzione scritta, non avevano saputo rinunciare al loro sovrano ereditario, titolare di prerogative estranee, se non ostili ed antinomiche, rispetto al nuovo diritto pubblico dello Stato. Il quadro assume invece contorni diversi nel caso in cui si sia disposti a guardare alla figura del re nel sistema del Novantuno spogliandosi dagli abituali pregiudizi. Come cercherò di mostrare nel paragrafo successivo, sulla scorta dei lavori preparatori del biennio costituente che accreditano un modello politico-istituzionale sostanzialmente repubblicano (cfr. Halévy, *La République monarchique*, pp. 165-196).

5. *A proposito del re nel modello del Novantuno, di Luigi XVI e del mancato cambiamento di dinastia*

Come è attestato dai lessici coevi, in Europa prima dell'agosto 1792 la parola repubblica non aveva ancora quella forza seman-

tica che avrebbe acquistato a partire dal 21 settembre dello stesso anno, in seguito alla scelta della Convenzione.

Nel corso del XVIII secolo i più importanti dizionari accreditano quasi sempre un lemma indicante una struttura di governo collegiale; solo in subordine, alcuni di essi qualificano la repubblica quale forma tipica di uno Stato governato da un *gouvernement populaire*. Se non tenessimo presenti questi elementi di natura politico-lessicale, potrebbe ancora oggi risultare inspiegabile il mantenimento al vertice dello Stato di una figura monocratica ed ereditaria, malgrado la svolta rappresentata dagli avvenimenti del luglio-agosto 1789. Peraltro, neppure la crisi di Varennes, due anni più tardi, avrebbe introdotto una cesura, avviando una controtendenza.

Basterebbe però pensare a come lo stesso Jean-Paul Marat, ancora verso la fine dell'agosto 1789, accettasse l'idea di una devoluzione ereditaria della Corona («et qu'il est de sagesse de ne pas révoquer...») e dunque di un re depositario dei poteri conferitigli dalla costituzione, «chef des Conseils, du Ministère et de l'armée» (*Projet de Déclaration*, pp. 285-286), per suggerire estrema prudenza nel leggere in termini attualizzanti i temi istituzionali del XVIII secolo.

A ben vedere, spazio e ruolo del monarca costituiscono uno degli elementi più deboli della costruzione costituzionale che stiamo esaminando. Colpisce, innanzi tutto, il silenzio in materia osservato dalla *Déclaration des droits*, che certifica come avvenuta una transizione di sovranità senza neppure menzionare il soggetto monocratico che ne era fino a quel momento il depositario. L'articolo III è il fulcro dell'intera operazione ed è paradigmatico che

sia stato proprio Mounier a proporre il testo, quasi non accorgendosi di azzerare per suo tramite il peso istituzionale del re.

Sofferamoci per un istante su quella formula che fa della Nazione il centro della sovranità, sancendo che l'esercizio di quella suprema potestà pubblica è regolato dal delicatissimo meccanismo della delega di funzioni (richiamato dall'ambiguo verbo «émaner»). Ora, i deputati che hanno lavorato alla redazione di quell'articolo sono dei giuristi e di conseguenza non possono non rendersi conto che evocare l'idea di una delega di pubbliche funzioni comporta sempre due conseguenze, non necessariamente esplicitate da un testo giuridico.

Innanzitutto, la temporaneità, essendo insostenibile un meccanismo di abilitazione con effetti a tempo indeterminato, di tipo sostanzialmente immemorabile. Ma la stessa temporaneità avrebbe potuto essere azzerata all'improvviso, tramite ricorso al meccanismo della revoca: istituto utilizzato in ambito privatistico per disfarsi di un mandatario sleale o poco affidabile. Ma il testo dell'articolo III era molto più conciso, limitandosi all'espressione — allo stesso tempo implicita e irriguardosa per l'autorità regia — «nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément». Nella formula adottata sono già racchiusi tutti gli sviluppi della successiva regolamentazione dei poteri del re, nel senso di una compiuta desacralizzazione e burocratizzazione di quelle funzioni.

Col voto del testo costituzionale si sarebbe visto che in quell'ordinamento le prerogative della Corona, per molti aspetti di tipo notarile e rigidamente delineate dal testo scritto, non erano dissimili da quelle di un capo dello Stato elettivo, restando di gran lunga inferiori a quelle riconosciute al pre-

sidente degli Stati Uniti dalla costituzione del 1787. Per di più, il legislatore costituente aveva previsto che la inosservanza di tassative previsioni costituzionali o la eventuale violazione di future ed indeterminate prescrizioni del legislatore ordinario avrebbe consentito l'attivazione di una procedura automatica di decadenza dal trono.

Si trattava di conseguenze inevitabili della «réalité du rapport des forces après l'épisode de Varennes», come ricorda Marcel Morabito (*Le chef de l'état en France*, p. 32): sanzioni assolutamente non assimilabili qualitativamente alle procedure americane d'*impeachment* che pure erano state un modello di riferimento. Infine, l'adozione del modello monocamerale, rinforzata dal meccanismo del rinnovo automatico dell'unica Assemblea legislativa, ridimensionava ulteriormente gli ambiti di competenza del capo dello Stato, privandolo del ricorso allo scioglimento come strumento risolutore di eventuali crisi. Mentre l'introduzione dell'obbligo della controfirma ministeriale e la conseguente nullità degli atti che ne fossero risultati privi metteva in discussione, fino a negarlo, il ruolo costituzionale del re quale capo dell'esecutivo. Vi erano in pratica tutte le premesse perché Luigi XVI non accettasse il nuovo ordine istituzionale che lo declassava da sovrano a primo funzionario dello Stato.

Problema, quest'ultimo, di estrema delicatezza per la carica di instabilità e delegittimazione trasmessa di continuo dal mutevole atteggiamento del re alle successive *leadships* assembleari succedutesi alla guida del blocco costituzionale. Per l'epoca, i contraccolpi emotivi prodotti su Luigi XVI dalle soluzioni istituzionali individuate dalla Costituente sono oggi difficilmente immaginabili.

Eppure, per rendersene conto basterebbe soffermarsi sulla difficoltà mentale per un principe regnante d'Antico regime nel ripensare al suo ruolo istituzionale, rivisitandolo secondo nuovi canoni eteronomi, impostigli da un diritto pubblico a lui estraneo, e, al tempo stesso, creato da un'assemblea di suoi sudditi. Questa sola considerazione — unita ad un esame delle instabilità caratteriali di Luigi XVI — sarebbe sufficiente a spiegare la lunga serie di equivoci che segnò per ventotto mesi i rapporti tra re ed Assemblea, rendendo nei fatti impraticabile quella transizione indolore dall'antico al nuovo regime costituzionale a cui si è accennato precedentemente.

Per trasformarla in una soluzione realmente praticabile si sarebbe dovuto seguire l'esempio inglese del cambio di dinastia (soluzione adottata nel 1688). Era quella l'ipotesi istituzionale che in Francia vedeva affaccendata la vasta clientela del duca d'Orléans, prospettando uno sbocco che quarant'anni più tardi avrebbe portato alla illusione stabilizzatrice della Monarchia di Luglio. Non è da escludere che una operazione di microchirurgia istituzionale di tale intensità (la sostituzione pacifica della dinastia regnante) avrebbe potuto stabilizzare il sistema, evitando al paese un vuoto istituzionale destinato a prolungarsi per circa un secolo. Ma la praticabilità concreta della soluzione orleanista urtava contro le robuste antipatie di cui era oggetto Philippe d'Orléans. Da La Fayette (che lo aveva sfidato a duello, considerandolo il mandante delle giornate insurrezionali del 5 e 6 ottobre) a Thouret, non c'era esponente del blocco costituzionale che non vedesse nella figura del duca il centro di robusti appetiti e inesauribili corruzioni, tali da renderne sconsigliabile l'ascesa al trono.

Piuttosto che cercare un accomodamento con un principe giudicato corrotto, per un calvinista come Barnave era preferibile raggiungere un accordo con l'attuale regnante, immaginandolo rigenerato, almeno potenzialmente, dalla revisione radicale dei suoi poteri effettuata dalla costituzione. Peccato che Luigi XVI la pensasse diversamente, accarezzando nel suo intimo di re frustrato la soluzione che lo avrebbe portato a Varennes. Ne sarebbero derivati due percorsi istituzionali destinati ad entrare in rotta di collisione: a farne le spese sarebbe stata la stabilità del sistema.

*6. Il luogo comune del «pauroso vuoto costituzionale» e la tecnica di redazione "alluvionale" dei testi*

Ritorniamo su di un punto già evocato. Il testo legislativo di cui ci si occupa ebbe vita brevissima malgrado la sua gestazione fosse stata sofferta e complessa.

Incardinata nel codice genetico del costituzionalismo europeo, grazie alla sapiente rilettura fattane da Carré de Malberg, la costituzione del Novantuno dispiega però un fascino inferiore a quella giacobina del Novantatré. Questo è in parte dovuto alla difficoltà di collocare la costituzione "fogliante" del 3 settembre 1791 in uno schema interpretativo familiare che consenta la facile etichettatura di un prodotto legislativo non ancora completamente decodificato; peraltro, complesso e sicuramente condizionato dalla dinamica rivoluzionaria. Quindi, anch'esso prodotto dalle circostanze.

O, per meglio dire, frutto del singolare intreccio tra cultura politico-giuridica di chi lo volle, imponendone l'adozione, ed

esigenza di "inventare" risposte tattiche ai mille problemi posti quotidianamente dallo sviluppo impetuoso della Rivoluzione. Perché va ricordato che l'assemblea che ci dette quel testo, pur contando le maggiori intelligenze giuspubblicistiche dell'epoca, non ebbe mai la opportunità di dedicarsi tranquillamente al proprio lavoro redigente, alla stregua di un qualsiasi organo parlamentare europeo del secolo ventesimo. Essa venne invece continuamente sottoposta a sussulti istituzionali tra incaute ed abortite prove di forza (si pensi alla crisi del 14 luglio 1789 e alla fuga di Varennes, il 20 giugno 1791), e continue pressioni della piazza (dalle giornate di ottobre alla petizione del Campo di Marte).

Si diceva che il testo del Novantuno è difficilmente etichettabile. In effetti, esso fuoriesce dagli schemi e crea qualche imbarazzo a chi gli si avvicina sfruttando le griglie interpretative più usuali e gli approcci già praticati.

Innanzitutto, il lettore distratto può essere influenzato da un approccio interpretativo datato, che lo porti erroneamente a ritenere che la prima costituzione francese sia venuta fuori solo a fine legislatura e cioè nella fase successiva a Varennes egemonizzata dal *Comité de révision* (luglio-agosto 1791), dopo un biennio infruttuosamente dispersivo.

In secondo luogo, l'organizzazione dei poteri pubblici non solo non si conforma allo schema classico della divisione dei poteri, ma realizza un modello atipico in cui tutte le funzioni statali risultano subordinate alla costante ispezione di un Corpo legislativo unico e permanente, le cui attribuzioni non sono bilanciate in alcun modo. Tra l'altro, il rifiuto sistematico di impostare in termini di *balance des pouvoirs* il riassetto dei poteri

pubblici, avrebbe portato a redigere una costituzione a forte tasso di "centralità del Legislativo", causa non ultima della caducità del disegno del Novantuno.

Tornando all'immagine (tanto suggestiva, quanto priva di riscontri nella produzione normativa) del «pauroso vuoto costituzionale» evocato da Nicola Matteucci a proposito del lungo intervallo temporale che separa la *Déclaration des droits* del 1789 dal voto della costituzione del 3 settembre 1791 (*Lo Stato moderno*, p. 146), la tesi qui prospettata è che tale *topos* non sia proponibile. Non va infatti dimenticato che la mancanza di un unico documento di rilievo costituzionale votato subito a ridosso dell'inizio dei lavori assembleari fa, invece, i conti con la natura originariamente tripartita dell'Assemblea Nazionale. Questa tripartizione originaria introduce un elemento strutturale di disomogeneità rappresentativa prima ancora che abbiano inizio i lavori legislativi. La disomogeneità rappresentativa agisce potenzialmente da moltiplicatore di quei contrasti e divisioni presenti in qualunque organismo collegiale, specie se caratterizzato dall'elevatissimo numero di appartenenti.

Non si dimentichi, infatti, che all'Assemblea dell'Ottantanove sedettero circa milleduecento deputati e che nessuno di essi (neppure fra quelli di formazione giuridica) era abituato a guidare o coordinare i lavori di un corpo deliberante di dimensioni siffatte. Un semplice raffronto con la Convenzione di Philadelphia (dove sedettero non più di una cinquantina di delegati, con una presenza media di trentacinque) lascia senza parole, consentendoci di riformulare l'obiezione iniziale sotto forma di paradosso.

Lungi dal meravigliarci per il «pauroso vuoto costituzionale» prodottosi nei venti-

quattro mesi intercorsi tra il voto della *Déclaration des droits* e l'approvazione finale della costituzione, dovremmo piuttosto prendere atto dell'esistenza di premesse sufficienti a far concludere con un nulla di fatto la legislatura costituente. Se ciò non avvenne, è possibile ipotizzare che per venire a capo di una disomogeneità strutturale fu anche necessario mettere a fuoco soluzioni deliberative percepibili oggi come atipiche, ma allora finalizzate alla costruzione di vaste alleanze. Probabilmente fu quella la *ratio* di una particolare tecnica di redazione legislativa che potrà essere definita "a pioggia", privilegiando l'apparente casualità; oppure decretazione "alluvionale", con maggiore attenzione alle modalità di indirizzo di una dinamica normativa che è acefala, beninteso, solo all'apparenza.

Il 3 settembre del 1791 il testo presentato a Luigi XVI per l'accettazione non rappresenta un parto tardivo né riveste i caratteri della novità; in realtà esso assembla, coordinandone ed armonizzandone al meglio le singole disposizioni, decreti già votati e presentati di volta in volta al re nel corso della legislatura. La costituzione è emersa per comparti autonomi: promulgazione regia dei decreti, Corpo legislativo monocamerale permanente, sistema elettorale, diritto di pace e di guerra, re e Reggenza, ordinamento giudiziario, sistema penale processuale e sostanziale, autonomie locali.

Per stratificazioni successive il legislatore dell'Ottantanove ha riempito di contenuti il proprio progetto, offrendo all'attenzione di una opinione pubblica esigente ed informata singoli "moduli normativi" immediatamente vigenti (che cioè è vincolavano le articolazioni centrali e periferiche dello Stato), sottratti alla sanzione regia

in quanto testi costituzionali. Di tale stratificazione dà conto la formula di *serment civique* fissata dall'articolo V del Titolo II della costituzione del 1791 che si riferisce alla «*Constitution du Royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.*»

Tuttavia, finirebbe questo con l'essere un singolare modo di procedere se non si assegnasse la dovuta attenzione a una circostanza di fondo che ha reso questo percorso pressoché obbligato. Mi riferisco alle modalità di formazione della legislatura costituente. Sarà opportuno tener sempre presente che quella che siede per circa ventotto mesi, dal giugno 1789 al settembre 1791, è un'Assemblea rappresentativa fortemente atipica. Anche se al suo interno aspetti vecchi e nuovi si erano miscelati, dando vita a un ibrido istituzionale di insospettata vitalità propositiva. Atipica, perché la prima Costituente europea non nasceva monocamerale e sovrana fin dalla convocazione, essendo piuttosto il risultato di una prova di forza unilaterale che aveva prodotto l'assemblaggio di tre distinte e anacronistiche Camere consultive d'impianto pre-moderno: struttura portante di ormai dimenticati Stati Generali del Regno, che un'iniziativa coraggiosa e per molti aspetti suicida della monarchia aveva richiamato in vita. Ma proseguire il discorso anche su questo piano, ci porterebbe decisamente lontano dai limiti previsti per questa ricostruzione.

### Bibliografia

Aulard (Alphonse), *Histoire politique de la Révolution française. Origines et développement de la démocratie et de la république (1789-1804)*, Paris, Librairie Armand Colin, 1905<sup>3</sup>;

- *Le programme royal aux élections de 1789*, in *Études et leçons sur la Révolution française*, Paris, Félix Alcan Éditeur, 1909<sup>5</sup>, I, pp. 41-54;
- Burdeau (François) e Morabito (Marcel), *Les expériences étrangères et la première constitution française*, in «Pouvoirs», 1989, 50, pp. 97-112;
- Furet (François) et Halévi (Ran), *La Monarchie républicaine. La Constitution de 1791*, Paris, Fayard, 1996;
- Furet (François) et Ozouf (Mona), sous la direction de, *Le siècle de l'avènement républicain*, Paris, Gallimard, 1993;
- Halévi (Ran), *La République monarchique*, in *Le siècle de l'avènement républicain*, cit., pp. 165-196;
- Lacorne (Denis), *L'invention de la république. Le modèle américain*, Paris, Hachette, 1991;
- Marat (Jean-Paul), *Projet de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, suivi d'un Plan de Constitution juste, sage et libre*, (S.l.), [23 agosto 1789], in *Les déclarations de droits de l'homme de 1789* Textes réunis et présentés par Christine Fauré, Paris, Payot, 1988, pp. 271-301;
- Martucci (Roberto), *1789/1793: dalle garanzie giuridiche alla supremazia del politico. Sulla Rivoluzione Francese e le sue dinamiche istituzionali*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XX/2, dicembre 1990, pp. 311-365;
- *La «costituzione» delle municipalità: anarchia amministrativa e pedagogia costituente*, in «Storia Amministrazione Costituzione» Annale ISAP, 2 (1994), pp. 29-53;
- *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, Il Mulino, 2001;
- Matteucci (Nicola), *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Bologna, il Mulino, 1993;
- Morabito (Marcel), *Le chef de l'état en France*, Paris, Montchrestien, 1996.





## *Manoeuvre tactique ou idéologie?*

# Diritto di voto e sovranità nel pensiero di Daunou

ROBERTA CIARALLI

### 1. *Il dilemma della souveraineté-exercice*

Affrontare il tema del diritto di voto e della sovranità nella Rivoluzione francese costituisce sempre motivo di grande difficoltà, non solo in virtù della complessità in sé delle due questioni, ma forse soprattutto perché, ad oggi, la letteratura a riguardo è talmente vasta da vanificare anche i migliori sforzi interpretativi. Proprio per questo, l'oggetto della mia analisi non saranno i due concetti presi nella loro essenza generale quanto piuttosto come essi furono interpretati e rivisti da chi, della Rivoluzione, non fu un semplice spettatore bensì un personaggio politico attivo: Pierre Claude François Daunou.

Uomo di Stato, erudito austero, appartenente ad una famiglia di pensiero – l'*Idéologie* – associata al fallimento del Direttorio, egli viene per questo generalmente relegato nei "bassifondi" della storia e con lui anche tutta la sua opera, tanto politica quanto costituzionale. Per quanto si possa discutere sull'importanza della sua

figura politica, è però difficile negare la lucida consapevolezza del suo operato e l'approccio rigidamente pragmatico nell'affrontare anche le questioni più delicate, come appunto, il diritto di voto e la sovranità. Un modo tanto razionale di affrontare la vita politica da permettergli, più di molti suoi contemporanei, di intravedere alcune delle aporie e delle incongruenze con le quali si stava tentando di costruire il nuovo edificio statale.

Considerando l'ampiezza temporale della sua attività, compresa fra il settembre 1792 (data della sua elezione alla Convenzione Nazionale per il Pas-de-Calais) e il 1834 (anno della sua definitiva rinuncia alla politica), il suo lavoro permette inoltre anche di guardare molte fra le più importanti acquisizioni rivoluzionarie attraverso un'ottica differente.

Quando nel 1789 la Rivoluzione fece *tabula rasa* del proprio passato, nulla di quello che i francesi avevano conosciuto fino a quel momento rimase uguale, primo fra tutti il concetto di sovranità, la cui tito-

larità passò dal re alla Nazione. Un assunto questo che prese da subito un'aria di evidenza filosofica – ci fu un quasi unanime accordo nel ritenere che la sovranità «ne reside que dans le tout réuni»<sup>1</sup> – trasformandosi in poco tempo, specie nel campo del diritto pubblico, in uno degli strumenti principali della lotta contro i privilegi ed il dispotismo.

Certo, fra il 1789 ed il 1790 Mounier ed i *Monarchiens* avevano cercato di istituire una co-sovranià fra Nazione e re. Questo tentativo, ispirato dal modello inglese del *King in Parliament*, non ebbe però il successo sperato. La tradizione francese, forgiata dai Capetingi e culminata nell'assolutismo monarchico di Luigi XIV, non si ritrovava nell'esempio inglese. I giacobini, in questo più fedeli alla storia politica francese, trasferirono alla Nazione tutte le caratteristiche che gli antichi legisti regi avevano attribuito al re, donandole quel valore di unità ed indivisibilità che non si espresse mai con altrettanta forza in nessun altro paese. Così l'idea di unire la storia nazionale alla Rivoluzione attraverso il governo monarchico non pervenne che a sottolineare l'*avortement* di una storia monarchica della libertà e l'impossibilità di costruire su questa le fondamenta di istituzioni che si volevano radicalmente nuove.

In questo senso il monito lanciato da Burke già nel 1790 nelle sue *Reflections on the Revolution in France* non poteva che apparire del tutto anacronistico. Mentre infatti in Inghilterra Burke ribadiva l'idea di una Francia inevitabilmente votata al fallimento perché aveva voltato le spalle alla sua storia ed alla propria preesistente "costituzione"<sup>2</sup>, la Rivoluzione reclamava a gran voce la diversità della sua condizione. Non si trattava come nella *glorious revo-*

*lution* inglese di fare appello al diritto di resistenza contro un sovrano ingiusto ed illegittimo. Non si trattava di fare appello ad una tradizione e a leggi date ormai per acquisite. Anche l'*ancient constitution* a cui Burke fa più volte riferimento era qualcosa di sostanzialmente utopico intorno al quale neppure i giuristi dell'epoca riuscivano a raggiungere un accordo. Veniva cioè sottovalutato il fatto che la Francia aveva solo in apparenza seguito un cammino simile a quello inglese e che la sua volontà di recidere ogni legame con il passato nasceva soprattutto da una crisi già aperta durante la monarchia assoluta e che non poteva più essere ignorata. In sostanza, come ebbe più tardi modo di affermare Charles de Rémusat:

Se per essere liberi bisogna esserlo già stati, se per darsi un buon governo bisogna averlo già avuto... la situazione è resa immobile dai loro antecedenti, il loro avvenire è fatale e vi sono nazioni disperate.

[Cit. M. Boffa, *La Rivoluzione e la Controrivoluzione*, p. 85]

Proprio per questo non sorprende affatto che in quegli anni la sovranità nazionale fosse descritta, a larga maggioranza, come l'unica possibile. Anche un giovane Daunou, allora vicario episcopale di Parigi, non ebbe alcuna difficoltà ad affermare:

La raison prouve si clairement la souveraineté nationale qu'il ne faudrait pas moins d'une révélation expresse pour établir une opinion contraire. La souveraineté du roi fut mise, comme tant d'autres absurdités, sur le compte de la religion.

[Daunou, *La Contrat social des français*, p. 17]

Il problema era semmai quello legato alle conseguenze che una visione così assoluta della sovranità avrebbe comportato. Una

visione senza limiti e tale da rendere ogni potere che ne fosse investito più pericoloso persino del monarca di Antico regime, poiché almeno questi trovava nelle leggi morali, nella religione, nel diritto naturale e nelle leggi fondamentali delle norme che si imponevano alla sua stessa volontà soggettiva. La sovranità uscita dalla Rivoluzione invece era senza limiti apparenti e dunque presumibilmente senza controllo. Ben presto anche i più convinti assertori della sua indiscutibilità, fra i quali lo stesso Daunou, dovettero rendersi conto della necessità di canalizzarne la forza entro apposite "dighe", quali la rappresentanza, il suffragio ristretto, la gradualità delle funzioni. Una cosa era infatti ribadire il principio di sovranità ed un'altra stabilire come questo dovesse essere concretamente esercitato. Per usare un'espressione cara a Rosanvallon, occorreva risolvere «[...] l'ambigüité entre la souveraineté-principe et la souveraineté-exercice» (Rosanvallon, *La démocratie inachevée*, pp. 17-22).

I lavori in Assemblea Costituente ne risentirono subito. Come risentirono della pressione esercitata dal popolo. Un popolo al quale la Rivoluzione aveva dato voce e che ora reclamava il proprio diritto a diventare soggetto attivo della scena politica. Molteplici sono i casi di *Adresses* inviati dai distretti all'attenzione dei costituenti, nei quali era chiara la volontà in quanto *citoyens* di «faire ses lois, nommer ses magistrats, avoir sa milice»<sup>3</sup>. Significativamente però, nonostante la portata delle rivendicazioni, dal 1789 al 1791 in tutti i dibattiti intorno al diritto di voto non si fa alcun accenno alla parola democrazia e dunque ad una concessione universale del suffragio. Ad essere usato fu invece il termine *gouvernement représentatif*, che sembrò adattarsi meglio

allo scopo di conciliare le due opposte anime della sovranità. Ma quale era in realtà il discrimine fra sovranità popolare e sovranità nazionale? Le categorie sociologiche e giuridiche di popolo e Nazione tendevano infatti a sovrapporsi. La Nazione era vissuta come un soggetto politico reale dagli uomini dell'89. Il popolo della strada ed i protagonisti tutti degli eventi rivoluzionari si interpretavano come Nazione. Ancora non era affatto chiaro se ci fosse una possibile differenza fra le due forme di sovranità. Per questo sarebbe più giusto parlare a riguardo di una sorta di equivoco fondatore.

La nuova carta costituzionale, finalmente approvata nel 1791, non contribuì affatto a dipanare la matassa, anzi la rese, se possibile, più intricata. L'art. III del Titolo III stabiliva infatti che il potere legislativo era delegato ad un'Assemblea nazionale composta da deputati «librement élus par le peuple» e, sebbene nelle intenzioni dei costituenti per popolo dovesse intendersi il corpo elettorale, risulta evidente come una tale distinzione non fosse poi così netta. Questo anche se, come ben ricorda Roberto Martucci ne *L'ossessione costituyente* (2001), ben quattro sezioni del capitolo I (Titolo III) della costituzione fossero interamente dedicate alla definizione delle operazioni elettorali.

In concreto l'attributo di *citoyen actif* veniva conferito a tutti i cittadini maschi maggiori di 25 anni, domiciliati da un anno ed iscritti nei ruoli delle imposte per un valore di almeno tre giornate di lavoro. Questi si riunivano nel capoluogo cantonale per designare gli elettori di secondo grado, che dovevano essere proprietari, locatari o fittavoli di un bene il cui reddito poteva variare dalle cento alle quattrocen-

to giornate lavorative. Solo i descritti elettori di secondo grado andavano poi ad eleggere i deputati. Come si vede, il suffragio era ben lungi dall'essere non solo universale ma anche inclusivo di una grande maggioranza degli elettori, dal momento che in questo sistema solo il voto dei più abbienti era quello che contava davvero. Solo questi, infatti, eleggevano concretamente i deputati all'Assemblea Nazionale. Dal suffragio veniva esclusa «tutta una categoria di francesi» (Duverger, *Le Costituzioni della Francia*, p. 52).

Il 10 agosto 1792, e la brusca interruzione della nuova esperienza costituzionale, non permise in ogni caso di verificare se un tale sistema avrebbe funzionato. La questione della rappresentanza però tornava d'attualità e si sarebbe riproposta di lì a poco in tutta la sua ambigua complessità.

## 2. 1793: il miraggio del suffragio universale

Dopo la sconfitta della monarchia, lo spirito che animava i costituenti era profondamente diverso da quello dell'89. Alla Nazionale venne infatti sostituito il popolo e la Convenzione, eletta per elaborare una nuova costituzione, intraprese una difficile mediazione fra democrazia rappresentativa e democrazia diretta. Continuando peraltro ancora ad evitare di sciogliere il dilemma della sovranità, che rimaneva sempre in bilico.

Il progetto Condorcet sembrò incanalare questa esigenza di equilibrio dando prova, con i suoi 370 articoli, non solo di unità e coesione del disegno costituzionale, ma anche di estrema attenzione per ogni dettaglio della vita politica. In particolare

l'elemento che qui più interessa è quello legato all'esercizio della funzione elettorale e referendaria. Al Titolo II (art.I-X) del suo progetto, Condorcet stabiliva i requisiti necessari per l'acquisizione della cittadinanza, fissando la maggiore età ai ventuno anni compiuti e attribuendo l'esercizio dei diritti politici a tutti i cittadini maschi maggiorenni residenti da almeno un anno sul territorio della Repubblica. Nella sostanza ciò equivaleva a conferire il suffragio universale maschile. Al Titolo VIII stabiliva, poi, l'introduzione della *censure du peuple* sugli atti legislativi. Secondo un complicato meccanismo di convocazione delle Assemblee primarie si prevedeva che ogni legge approvata dall'Assemblea legislativa potesse essere sottoposta a referendum. In questo modo non solo si garantiva ai cittadini l'esercizio effettivo della sovranità, ma si tentava probabilmente di istituire anche una sorta di limite esterno al legislativo, al quale – in linea con la tradizione della Costituente – era stata conferita la *summa* dei poteri pubblici, subordinandogli tutto il resto.

Daunou fu fra i primi ad esprimere la viva preoccupazione circa il nuovo sistema dei poteri e la necessità che questo fosse meglio bilanciato:

Le projet du comité de Constitution attribue aux Assemblées législatives un pouvoir suprême dont je suis effrayé pour elles et pour la paix de la République. [...] En vain l'appellerez-vous représentation nationale; chaque parti, chaque séditieux va se proclamer auprès d'elle le représentant du mécontentement public.

[Daunou, *Essai sur la Constitution*, p. 353]

In questo senso la *censure du peuple* era interpretata come un valido rimedio ad una possibile deriva arbitraria del potere. Pur ammettendo infatti che non fosse conce-

pibile, in una Repubblica popolosa come quella francese, che il popolo sovrano lavorasse egli stesso alla redazione delle leggi o alle sue eventuali modifiche, Daunou non accettava però neppure che il ruolo degli elettori venisse confinato alla sola scelta dei propri rappresentanti. Sarebbe stato come dire loro «vous êtes tous-puissant [...] mais vous ne remuez ni pieds ni mains» (*ibidem*, p.351). Dal momento poi che «ce qui n'est pas l'expression de la volonté générale ne saurait être une loi» (*ibidem*, p.352), l'esercizio del referendum non appariva per Daunou solo come praticabile, ma addirittura indispensabile per evitare ogni forma di *esclavage politique*.

Se poi si va ad esaminare il progetto di costituzione che egli stesso presentò in quell'anno, la sua convinzione a riguardo diviene ancora più evidente. Nel mettere a fuoco il procedimento legislativo, infatti, uno spazio rilevante veniva riservato proprio alla *censure du peuple* che, come nel progetto Condorcet, era anch'essa articolata intorno al concetto di Assemblea primaria, luogo in cui si manifestava il diritto di eleggere i rappresentanti ma anche di controllarne l'operato. Attraverso la *sanction des lois* e, dunque, attraverso la concreta possibilità che una legge non venisse approvata si determinava, nei confronti dei poteri pubblici, un implicito monito a lavorare rettamente.

Per far questo era previsto che le Assemblee primarie rimanessero in sessione per almeno due mesi, nell'arco dei quali discutere delle leggi ed applicare il loro diritto di sanzione:

[...] je proposerai – affermava Daunou – non seulement d'assujettir toutes les lois proprement dites à la sanction du souverain, mais de placer encore auprès de lui tous les moyens d'abroger

les lois existantes, d'obtenir la formation des lois qui n'existent point, de renouveler à son grès les corps constitués et la Constitution elle-même, en sorte qu'il soit toujours certain, toujours incontestable que chaque loi, chaque pouvoir subsistant dans la société, n'y subsiste réellement que par la libre et constante volonté de la nation.

[*Ibidem*, p. 353]

Naturalmente, vale la pena ricordare che da questo sistema venivano esclusi i trattati di pace, le dichiarazioni di guerra, i trattati di alleanza e commercio e tutti quei provvedimenti per i quali anche il più piccolo ritardo avrebbe potuto comportare la nullità dell'atto stesso. L'intento del progetto non era, infatti, quello di paralizzare l'attività politica quanto, piuttosto, di fornirle uno sprone ed al tempo stesso rinsaldare ogni volta il legame con la sovranità popolare. Occorre precisare, inoltre, come per Daunou fosse piuttosto chiaro il fatto che la Nazione era costituita dal popolo e che i due concetti non erano affatto antitetici. Per il deputato del Pas-de-Calais parlare di rappresentanza nazionale e di volontà nazionale come di sovranità popolare non era frutto di contraddizione, bensì di una ben più lucida consapevolezza, del fatto che la Nazione era il popolo. Un concetto non era dunque pienamente valido senza l'altro.

Sebbene però questo passaggio appaia abbastanza evidente, risulta comunque difficile, nel parlare di uno strumento come la *censure du peuple*, non pensare a un esercizio diverso della sovranità, meravigliandosi al contempo che a sollevare la questione fosse proprio Daunou. Egli, infatti, non può certo essere considerato più montagnardo di quanto non lo fosse un Boissy d'Anglas o un Lanjuinais. Come interpretare allora

una simile posizione? Dobbiamo pensare – parafrasando lo stesso Boissy d’Anglas – che si trattasse di un’abile *manoeuvre tactique*? Con ciò, infatti, da un lato si sottraeva agli amici di Danton e Robespierre il beneficio di una proposta audace; dall’altro, introducendo istituti di partecipazione diretta del popolo, si otteneva la riduzione tanto della sovranità arbitraria della Convenzione quanto dell’abusiva influenza rivoluzionaria di Parigi. Il ricorso dunque all’esercizio diretto della sovranità come strumento per contrastare il potere sedizioso della Convenzione.

Apparentemente questa sembrerebbe la conclusione più logica da trarre, soprattutto se si considera che lo stesso Daunou, circa la *sanction*, ebbe modo di affermare:

Oui, si l’activité du pouvoir souverain n’était pas un droit éternel, elle, serait une mesure de sûreté générale conseillée par les circonstances. Oui une autorité sùpreme, visible, agissante, énergique, est la seule force qui triomphera sur les factions; et si vous ne voulez point du repos servile de la mort publique, qui vous serait donnez par des tyrans usurpateurs de la souveraineté nationale, hâtez-vous donc d’armer le vrai souverain de sa légitime puissance [...].  
[*Ibidem*, p. 353]

D’altra parte, anche la sua appartenenza alla famiglia dell’*Idéologie* non può che far pendere la bilancia in favore del tatticismo politico. Gli *Idéologues* muovevano, infatti, da una manifesta diffidenza nei confronti delle forze popolari e consideravano del tutto inammissibile che si potesse dotare il popolo di una sovranità tanto estesa. Testimone ne è il fatto che furono sempre fra i più accesi sostenitori di un suffragio ristretto, unico in grado di instaurare quell’*aristocratie des lumières* necessaria a governare in uno Stato ove il

popolo, pur essendo sovrano, non era considerato in grado di gestire autonomamente il potere. La scelta dei rappresentanti era dunque d’obbligo come d’obbligo era assicurarsi che questi rappresentanti eletti fossero «[...] les plus instruits et les plus intéressés au maintien des lois» (Caporal, *L’affirmation du principe d’égalité*, p. 249). Il ricorso ad un suffragio ristretto era pertanto giustificato dalla volontà di calmare l’eccitazione popolare e di far seguire «[...] all’arbitrio della libertà il rigore della legge» (Moravia, *Il tramonto dell’Illuminismo*, p. 203).

Daunou fu sempre molto chiaro al riguardo, non facendo mai mistero della sua fedeltà al principio del suffragio ristretto, nemmeno quando dalla *tribune* lanciava la sua proposta in favore del *réferendum législatif*. Perché allora non annoverare la sua apertura alla partecipazione popolare come un’abile prova «d’un art de la conjecture que ses amis girondins ne possèdent pas»? (Clément, *Aux sources du libéralisme constitutionnel*, p. 75).

Il fatto è che il suffragio ristretto concepito da Daunou risente di aspetti del tutto innovativi e per nulla affini all’*Idéologie*. Tanto per cominciare, l’unico criterio che avrebbe dovuto essere adottato nell’attribuzione della cittadinanza e dunque del diritto di voto, era quello legato alle imposte: «Nul n’est donc citoyen, s’il ne paie pas l’impôt» (Daunou, *Vues rapides*, p. 346). Imposte che avrebbero dovuto essere ripartite ugualmente fra tutti i cittadini, in ragione delle loro disponibilità. Sarebbe stato del tutto inutile, secondo Daunou, ribadire il principio di uguaglianza nella Dichiarazione dei diritti ed al contempo fissare una quota precisa senza il versamento della quale non si sarebbe avuto accesso al voto.

In aperto contrasto quindi con le condizioni poste dalla costituzione del 1791, Daunou riteneva piuttosto ridicolo anche che un cittadino non potesse votare se non risiedeva da almeno un anno in un dato luogo, dal momento che molti erano i casi di individui costretti a spostarsi e che per questo sarebbero stati arbitrariamente esclusi dalla vita politica:

[...] comme il semble bizarre qu'un citoyen, en changeant de domicile, devienne, par cela seul, suspendu de ses droits politiques; il est fort naturel qu'il puisse les exercer dans un lieu quelconque de l'Etat, non seulement lorsqu'il aura habité ce lieu pendant un année.

[*Ibidem*, p. 346]

Il problema però per Daunou non si limitava a questo, ma risaliva ancora più a monte, investendo numerosi articoli e principi usciti dalla Costituente e considerati quali fonti primarie di instabilità. Riferendosi in particolare alla Dichiarazione dei diritti affermerà:

On rédigea 17 articles, dont l'incohérence, l'ambiguïté, l'imprécision préludèrent à l'injustice, et à la faiblesse des lois, aux humiliations constitutionnelles du peuple, et à nos longues calamités.

[*Essai sur la Constitution*, p. 350]

Una delle accuse più forti rivolte alla Dichiarazione riguardava l'articolo primo, reo di creare l'ineguaglianza sociale nel momento stesso in cui pretendeva di fondare i diritti politici. Dire che tutti gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei loro diritti non bastava a stabilire l'uguaglianza, se poi si aggiungeva che le eventuali distinzioni sociali dovevano essere fondate sull'utilità comune. Quale, continuava Daunou, lo scopo di stabilire un principio ed al tempo stesso limitarne il contenuto?

Che cosa poi si doveva intendere per utilità sociale? Perché non veniva spiegata la natura stessa di queste distinzioni sociali? Un principio quale quello dell'uguaglianza, infatti, non avrebbe mai dovuto essere suscettibile di limitazione. Sarebbe stato come dire che tutti gli uomini erano uguali in diritto ma che al contempo i loro diritti non erano uguali per tutti. Non si poteva pretendere di creare un nuovo Stato rimanendo ancorati alle ceneri elitarie ed aristocratiche di quello vecchio. Stessa sorte anche per l'articolo primo del nuovo progetto di Dichiarazione uscito dal *Comité de Constitution* del 1793, accusato di determinare «la fausse méthode qui vicie l'ensemble du projet» (*ibidem*, p. 351).

Secondo quanto previsto dal nuovo articolo i diritti naturali, civili e politici degli uomini erano infatti la libertà, l'uguaglianza, la sicurezza, la proprietà, la garanzia sociale e la resistenza all'oppressione. Enumerazione, questa, in sé ineccepibile se non per il fatto che non potesse essere considerata altro che una mera enumerazione. Non potevano essere messi sullo stesso piano diritti differenti fra loro e senza fornirne una chiara definizione giuridica. Inoltre

on nous assure que tous nos droits sont exprimés par les termes de liberté, égalité, etc., et il faut bien que nous croyons sur la parole; car où est la preuve que cette énumération soit complète, et que nous n'ayons pas peut-être quelque droits de plus?

[*Ibidem*, p. 351]

La Dichiarazione dei diritti, infatti, in quanto documento fondativo dei diritti del cittadino, non avrebbe mai dovuto presentare alcuna ambiguità o incertezza. Avrebbe dovuto essere chiara come un libro ele-

mentare. La velocità e l'eccesso di sintesi con i quali la Costituente prima e il *Comité* poi avevano condotto i lavori, l'avevano resa, invece, un ottimo strumento di propaganda, ma del tutto inutile sul piano pratico. Se lo stesso metodo fosse stato applicato anche per la redazione della costituzione, nulla avrebbe evitato che essa stessa fosse viziata dalla superficialità e dall'impraticabilità. La Francia aveva bisogno di una costituzione che fissasse principi chiari e diritti certi; in tutti gli altri casi nessun governo avrebbe potuto evitare l'instabilità.

È il diritto, o per meglio dire i diritti, a fungere da perno del sistema. Dimenticare che «le plus important des contrats sera celui qui associera un grand nombres d'hommes, dans la vue d'employer les forces de tous, au maitien des droits de chacun» (*ibidem*, p. 352). sarebbe stato come dimenticare l'aspirazione prima della Rivoluzione. In questo senso, per Daunou la volontà della maggior parte dei cittadini era la volontà di tutti e, dunque, la legge. Il potere di fare le leggi «n'est donc pas à proprement parler, susceptible d'être délégué; c'est le plus incommunicable attribut de l'autorité souveraine» (*ibidem*).

Un'asserzione forte, questa, che non deve in nessun modo essere interpretata come un'invocazione della democrazia diretta, sempre intesa come pericolosa ed inapplicabile. È alla sovranità che vanno tutte le attenzioni di Daunou. È la sovranità a risultare non delegabile, come non era delegabile neppure il potere di fare le leggi, sua specifica emanazione. Ad essere delegato ne è piuttosto l'esercizio, proprio per questo suscettibile invece di un controllo accurato e costante da parte di chi, della sovranità e del potere, è il vero

depositario. Gli strumenti della petizione e della sanzione, come anche la volontà di allargare l'accesso al diritto di voto, rientrano perfettamente in questa logica. Una logica per la quale a dover essere difesi erano

les principes d'une République participative qui devient finalement une République libératrice.  
[Dauteribes, *L'idée de République*, p. 82]

### 3. Una nota stonata: il suffragio censitario

Una volta escluso, però, che l'appoggio di Daunou al *réferendum législatif* fosse il frutto del tatticismo politico o di una qualche adesione ai principi della democrazia diretta, resta comunque aperto il dubbio circa la compatibilità di questa posizione con l'introduzione di limiti al diritto di voto. In nessun momento della sua lunghissima carriera, infatti, Daunou ammetterà la possibilità di un suffragio universale. La posizione per cui solo il cittadino contribuente può essere ammesso al voto, non sarà mai messa in discussione. Come non sarà mai oggetto di discussione il fatto che la classe dei possidenti fosse quella più adatta alla gestione del potere e più incline a scegliere oculatamente i propri rappresentanti. Solo chi ha molto da perdere da un cattivo governo può comprendere appieno, infatti, l'importanza di una corretta gestione del potere. In questo senso, e peraltro conformemente all'ideologia rivoluzionaria dominante, Daunou si pose sempre come uno dei più assidui difensori del diritto di proprietà come base dell'ordinamento sociale. La costituzione montagnarda divenne, proprio per questo,

il suo bersaglio privilegiato. Convinto della fondatezza delle sue opinioni, non esitò ad affermare:

[...] le droit de propriété est le seul lien possible entre vingt cinq millions d'individus réunis en une indivisible République. Tout autre système provoquera l'anarchie ou supposera au moins le délire du fédéralisme le plus extrême. [...] Qui peut ignorer d'ailleurs que l'inégalité des jouissances n'est pas une invention politique, mais une lois de nature et qu'il faut ou que cette inégalité subsiste, ou que la nature des choses et des hommes soit évidemment comprimée.

[*Remarque sur le plan proposé par le Comité de Salut publique*, pp. 5-6]

Il diritto di proprietà non poteva pertanto essere abolito e dal momento che la sproporzione delle fortune è un fatto naturale, compito del legislatore sarà quello di gestirla in modo da assicurare al più gran numero di francesi il godimento dei propri diritti sia civili che politici. Più precisamente, compito del legislatore sarà:

Trouver, sans nuire aux intérêts actuels des individus, sans blesser nos relations commerciales, soit intérieures, soit étrangères; trouver les moyens de diviser harmoniquement les propriétés, d'augmenter le nombre des propriétaires, d'assurer aux riches la protection, à tous la subsistance: voilà le problème que l'humanité propose à la raison et à la loi; ceux qui le croient insoluble, calomnieraient à la fois l'état social et la nature.

[*Ibidem*, pp. 6-7]

Anche qui vale la pena sottolineare che per il concetto di proprietà, come per quello di Nazione e popolo, l'uso che Daunou ne va a fare tende ad essere del tutto peculiare. Il termine proprietà è usato nel senso più ampio possibile, tale da investire persino la definizione stessa di cittadinanza. Come scriverà infatti qualche anno più

tardi, l'esercizio dei diritti politici ed appunto la cittadinanza non sarebbero altro che il portato di una primaria esigenza di protezione degli individui. Per questo motivo la priorità di ogni governo dovrebbe essere quella di garantire questa sicurezza, «c'est à dire le besoin qu'a chacun de rester propriétaire de lui-même» (Daunou, *Essai sur les garanties individuelles*, p. 68). Quando poi nel 1795 Daunou sarà nominato membro della *Commission des Onze* con il compito di redigere il nuovo testo costituzionale, la questione della proprietà diverrà ancora più centrale, investendo anche i requisiti elettorali.

Il sistema elettorale introdotto nell'anno III prevedeva infatti un doppio grado di elezione (mutuato evidentemente da quello del 1791) per il quale gli elettori di primo grado riuniti in *Assemblée primarie* avevano il compito di eleggere i membri della *Assemblée elettorale*, depositarie della funzione di eleggere a loro volta i rappresentanti dello Stato. Per essere elettore di primo grado bastava essere cittadino francese e dunque nato e residente in Francia dell'età di almeno ventuno anni, essere iscritto al registro civico del proprio cantone e pagare un'imposta diretta, fondiaria o personale (art. 8); per essere elettore di secondo grado, invece, le condizioni richieste erano molto più rigide. Nella fattispecie, l'art. 35 della costituzione recitava:

Nessuno potrà essere nominato elettore se non ha venticinque anni, e alle qualità necessarie per esercitare i diritti di cittadino francese non unisce [...] quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato pari al valore di duecento giornate di lavoro, o di essere locatario, o usufruttuario di un abitazione valutata ad un reddito pari al valore di centocinquanta giornate di

lavoro, o di un bene rurale valutato a duecento giornate di lavoro.

Questo comportava naturalmente una notevole riduzione nel numero degli eleggibili di secondo grado e restringeva il potere elettorale, riservandolo di fatto alla ricca borghesia dei *rentiers*, agli affittuari ricchi ed agli ex-nobili (purché nessuno dei loro parenti prossimi risultasse *émigré*). In questo modo la sfera dei votanti di primo grado si aggirava intorno al 75% della popolazione e dunque il suffragio si presentava come «tendenzialmente universale» (Martucci, *L'ossessione costituyente*, p. 284). Altrettanto non poteva dirsi per il secondo grado. Da qui il suo carattere censitario, tanto che Maurice Duverger arriverà a parlarne come del segnale evidente che «l'idea democratica in Francia segnò un nettissimo regresso» (*Le costituzioni della Francia*, p. 62).

In realtà per evitare un'errata percezione delle dinamiche e delle scelte dell'anno III, occorre precisare che il suffragio universale introdotto nel 1793, pur essendo certamente una straordinaria innovazione, degna di fornire un precedente nella storia della Francia e dell'Europa, era rimasto nei fatti lettera morta. Non era infatti mai stato applicato, rimettendone l'utilizzo alla fine della guerra con le potenze straniere, e fungendo troppo spesso negli anni del Terrore da strumento demagogico. Non sarebbe dunque corretto interpretare la successiva scelta di un suffragio censitario sulla base di un ideale di democrazia che probabilmente restava confinato ancora fra le opzioni meno appetibili. Il problema poi, nel concepire una democrazia, risiedeva soprattutto nel popolo stesso, catapultato sulla scena politica dalla

Rivoluzione ma in larga parte privo delle cognizioni necessarie per la gestione del potere.

Pertanto nell'ammettere gli evidenti limiti dei "nuovi cittadini", i Termidoriani non operarono altro se non una lucida presa di coscienza della realtà. E la realtà faceva i conti con un popolo francese troppo sensibile agli umori della piazza per essere un valido punto di riferimento del potere. Nella loro ricerca di uomini istruiti ed interessati al mantenimento delle leggi, finirono naturalmente per rivolgersi ai ceti più abbienti. Come ebbe modo di precisare Boissy d'Anglas alla Convenzione il 5 Messidoro dell'anno III:

Les hommes possédant une propriété sont attachés au pays qui la contient, aux lois qui la protègent, à la tranquillité qui la conserve, et qui doivent à cette propriété et à l'aisance qu'elle donne, l'éducation qui les a rendus propres à discuter avec sagacité et justesse les avantages et les inconvénients des lois qui fixent les sort de leur patrie. L'homme sans propriété, au contraire, a besoin d'un effort constant de vertu pour s'intéresser à l'ordre qui ne lui conserve rien, et pour s'opposer aux mouvements qui lui donnent quelques espérances.

[Cit. in Caporal, *L'affirmation du principe d'égalité*, p. 250]

Per Daunou, che della costituzione dell'anno III fu uno dei principali redattori, la *ratio* nel concepire un «cens financier et culturel» (Dauteribes, *Daunou et le modale du régime représentatif*, p. 131) risiedeva tutta nella certezza che soltanto l'istruzione e la pratica politica avrebbero potuto fornire al popolo gli strumenti di cui aveva bisogno per ottenere la piena consapevolezza delle proprie scelte. Già nel 1793 aveva puntualizzato l'importanza del binomio pratica politica-istruzione:

Croyons que le plus sur moyen, le seul peut-être, d'entraîner toutes les générations, comme tous les peuples, au perfectionnement dont elles sont susceptibles, c'est de les appeler, dès aujourd'hui, à l'exercice de tous les droits qui leur appartiennent. [...] Ne disons pas enfin que nous faisons assez pour eux quand nous leur rendons le droit d'élire. C'est peut-être là le droit dont l'exercice est le plus périlleux, quand il est séparé du droit d'être élu. Des électeurs non éligibles seront naturellement ceux à qui l'intrigant fera toujours la première confiance de son ambition, parce qu'en sollicitant leurs suffrages, il ne craindra pas de les offenser, ni d'avertir ou de provoquer dans leurs âmes, une envieuse rivalité.

[Daunou, *Remarque sur le plan proposé par le Comité de Salut Publique*, p. 17]

In questo senso soltanto quando tutti gli elettori avessero raggiunto un grado di istruzione tale da non essere più in preda delle faziosità degli agitatori, solo allora il suffragio avrebbe potuto essere pieno. Fino a quel momento il filtro costituito dalle Assemblee elettorali avrebbe fornito un'adeguata prevenzione contro l'instabilità e l'anarchia nella quale un popolo inconsapevole avrebbe sempre rischiato di incorrere. Ciò non toglieva naturalmente nulla alla sovranità popolare che permaneva intatta ed era anzi interpretata come base e fondamento di ogni istituzione. Semplicemente i tempi erano ancora troppo poco maturi per una scelta come quella del suffragio universale.

D'altra parte, come ebbe modo di affermare anche Montesquieu nell'*Esprit des Loix*, concetti quali sovranità del popolo e suffragio censitario non sempre apparivano incompatibili:

Il popolo, nella democrazia, è per certi aspetti il sovrano, per altri il suddito. [...] Le leggi che stabiliscono il diritto di suffragio sono dunque fondamentali in un tale governo. Qui, infatti, è altrettanto importante regolare in che modo, a chi e per che cosa debbono essere dati i suffragi,

quanto in una monarchia sapere chi sia il monarca ed in che modo debba governare. [...] Il popolo ha bisogno, come i monarchi, anzi più di loro d'esser guidato da un consiglio o senato. Ma perché abbia la fiducia in un tale organo deve eleggerne i membri, sia scegliendoli direttamente, come ad Atene, sia facendoli designare da un magistrato appositamente nominato, come si faceva a Roma in certe occasioni.

[Cit. in Matteucci, *Antologia degli scritti politici del Montesquieu*, pp. 97-98]

Nel definire, allora, le modalità di esercizio del voto, gli uomini dell'anno III (e Daunou con essi) non facevano che richiamarsi alla filosofia illuministica, per la quale l'accesso al suffragio era necessariamente legato a condizioni quali la proprietà e la virtù. È giusto affermare che in un certo senso:

essi ritornarono alle origini, alle idee ed ai principi illuministici, ripensati e adattati in funzione delle esperienze rivoluzionarie.

[Baczko, *Termidoriani*, p. 381]

La vera innovazione dell'anno III, però, fu piuttosto cercare di conciliare questi aspetti con il problema dell'istruzione. Per la prima volta i costituenti presero nella debita considerazione tale questione e grazie alla determinante pressione esercitata in tal senso proprio da Daunou, finirono per dedicarle un intero titolo della costituzione, il X. In nessuna delle due costituzioni precedenti si era, fino a quel momento, riscontrata la necessità di fornire una risposta adeguata al divario culturale che divideva la Francia.

Attraverso la predisposizione di un piano di sviluppo delle scuole pubbliche e stabilendo all'art. 296 che «nella Repubblica ci sono scuole elementari dove gli scolari imparano a leggere, a scrivere, i rudimenti dell'aritmetica e quelli della mora-

le», si creava una prima speranza di poter associare, in futuro, «la pratique républicaine à une morale civile, l'instruction publique à l'éducation démocratique» (Conac, *La Constitution thermidorienne*, p. 263). A ciò si aggiunga che proprio Daunou con la legge del 3 Brumaio dell'anno III (25 ottobre 1795) oltre ad organizzare le *Écoles primaires*, definiva e creava anche le *Écoles spéciales* e l'*Institut national des Sciences et des Arts*, tutt'ora vanto del sistema scolastico francese.

L'importanza di un elettorato più consapevole diviene poi ancora più chiara se si considerano gli ampi dibattiti che portarono all'approvazione dell'art. 16. Daunou propose infatti che, con il suddetto articolo, venisse inserita nella costituzione una sorta di clausola ulteriore per l'accesso al voto. In concreto si prevedeva che l'iscrizione al registro civico fosse subordinata alla previa dimostrazione di saper leggere e scrivere ed esercitare una professione meccanica. Si raggiungeva in questo modo un duplice obiettivo. Da un lato si otteneva un bilanciamento fra proprietari e non, dall'altro era implicito l'invito ad uscire dall'ignoranza e a porsi come cittadini indipendenti, liberi finalmente dal condizionamento delle fazioni. Solo l'istruzione avrebbe quindi, in questa logica, fornito la reale garanzia della neonata Repubblica.

Purtroppo, pur ammettendo la validità delle argomentazioni a riguardo, buona parte dei convenzionali non avevano dalla loro la stessa sicurezza che aveva invece guidato Daunou. Proprio per questo accettarono di inserire l'articolo nella costituzione solo a condizione che ne fosse procrastinata l'applicazione all'anno XII, confinandolo così per sempre nell'ambito delle mere ipotesi.

#### 4. *Né listes de confiance né plebiscito*

I quattro anni di governo che seguirono il varo della Costituzione dell'anno III non rispettarono affatto le previsioni dei Termidoriani, men che meno quell'ideale di stabilità che ne aveva costituito il collante ideologico. Il concetto poi di Stato pedagogico per il quale Daunou si era tanto battuto non vide nemmeno una embrionale evoluzione. L'aspirazione di elevare la coscienza della Nazione attraverso l'educazione, non più intesa come semplice trasmissione di un sapere ma come il mezzo per affinare lo spirito critico di ogni cittadino ed affrancarlo da ogni forma di tirannia, si infranse miseramente contro lo scoglio costituito dalla «politica dei colpi di Stato» (Scuccimarra, *La sciabola di Sièyes*, p. 100).

La logica che aveva portato i costituenti dell'anno III a prevedere il rinnovo annuale sia di un terzo dei membri del Consiglio degli Anziani e dei Cinquecento (art. 53) che di un membro del Direttorio (art. 137) lungi dall'evitare il conflitto finì invece con l'istituzionalizzarlo, trasformandolo, paradossalmente, nell'elemento più stabile dell'intero governo direttoriale. Vendemmiaio, Fruttidoro, Floreale, Pratile seguirono tutti una stessa strada, quella della conservazione del potere e della "stabilità" ad ogni costo.

D'altra parte, il sentiero era stato precedentemente tracciato con i celebri *Decrets des Deux Tiers* che nello stabilire l'obbligo di rielezione per i due terzi dei deputati allora uscenti dalla Convenzione, avevano chiuso la breve esperienza politica termidoriana inficiando, ancora prima della sua nascita effettiva, le basi del nuovo governo. In un colpo solo due dei valori più

importanti usciti dalla Rivoluzione, quali la costituzione e la sovranità nazionale, erano stati ampiamente falsati.

A guidare una tale scelta ci fu sicuramente una forte volontà di autoconservazione. I membri della Convenzione erano gli stessi che avevano dapprima votato la morte del re; erano stati poi partecipi e legittimi testimoni del Terrore nonché infine responsabili della caduta di Robespierre. Non potevano certo permettersi di favorire una vittoria elettorale tanto monarchica quanto giacobina. In entrambi i casi la loro sorte sarebbe stata segnata.

A ben guardare però anche la forza della Rivoluzione e dei suoi principi giocò un ruolo determinante. Se l'indipendenza della Nazione o la sorte stessa della Rivoluzione fossero stati minacciati dalle scelte elettorali, ogni atto, anche il più estremo, compiuto per evitare che ciò avvenisse non poteva non esser considerato legittimo (Lefebvre, *La France sous le Directoire*, p. 73). La ricerca della stabilità istituzionale passava, allora, inevitabilmente attraverso queste due lenti e benché poco importi quale sia stato il loro peso effettivo nello svolgimento della dinamica politica, la cosa certa è che operarono una drastica cesura fra rappresentanza e paese legale.

Contrariamente alle *journalées* rivoluzionarie, infatti, il motore dei *coups* diretti non era il popolo ma il governo o il Corpo legislativo, nessuna «effervescenza del sociale» (Scuccimarra, *La sciabola di Sieyès*, p. 101) gli forniva alimento. Semplicemente con il colpo di Stato parlamentare si cercava di risolvere il perenne conflitto che si produceva fra i Consigli e il Direttorio all'indomani di ogni elezione politica. Un conflitto per il quale, vale la pena ricordare, non era stato pensato alcun

no strumento giuridico di risoluzione.

Per i costituenti dell'anno III i meccanismi costituzionali da soli erano sembrati sufficienti ad evitare qualsivoglia violazione della legge. Anche perché la prospettiva termidoriana continuava ad essere quella rivoluzionaria legicentrica, per la quale il punto di partenza e di arrivo del fare politica era la legge. La dialettica politica fra legislativo ed esecutivo era volutamente esclusa ed operando una rigida ripartizione costituzionale delle competenze si creava l'illusione dell'equilibrio.

Quando il futuro presidente del Consiglio dei Cinquecento presentò alla *Commissions des Onze* il testo di quello che avrebbe dovuto essere l'art. 24 della nuova Costituzione, suscitò perciò solo delle reazioni indignate. Daunou aveva infatti previsto che

le Directoire peut appeler au jury constitutionnaire de toutes les lois ou décrets qu'il juge contraire à la Constitution. Cet appel suspend l'exécution de ces lois et des ces décrets.

[Daunou, *Manuscrits Daunou*, BN, NAF 21891]

Emerge con chiarezza la volontà di rendere più efficace l'azione governativa, dotandola di strumenti che le consentissero di agire e non solo di eseguire. Come aveva già lucidamente affermato:

Dés que le conseil exécutif est fortement organisé, dès que les membres sont soumis à une responsabilité sévère, sa puissance devient un intérêt national, sont activées vivifiées l'empire, sont énergies est la caution la plus sûre de tous les droits individuels, le principe nécessaire et insuppléable de la paix intérieure, de la prospérité commune, de la santé et de la vigueur du corps politique. Un gouvernement faible et non respecté est une calamité générale; c'est le symptôme du dépérissement d'un peuple et la présage de la servitude.

[Daunou, *Essai sur la Constitution*, p. 30]

Non sappiamo purtroppo se avrebbe operato successive mediazioni in questo senso nelle fasi più aspre della stagione dei colpi di Stato, dal momento che il suo mandato, terminato il 1 pratile dell'anno V (20 maggio 1797), non fu più rinnovato fino al Febbraio dell'anno VI (1798). È certo però che le sue convinzioni non vacillarono nemmeno di fronte all'irruzione sulla scena politica di Napoleone Bonaparte.

Occorre precisare che la storiografia in questo campo ha spesso volutamente trascurato o mal interpretato il ruolo svolto da Daunou. Esaustive in proposito sono le parole di Jean Burdon:

Pourquoi ne pas s'en tenir au récit de Boulay et admettre que Sièyes a exposé ses idées à partir du 20 Brumaire à plusieurs personnes, dont Boulay, Roederer et Daunou qui les ont rédigées, mais qui ont pu le mal comprendre sur certains points, en les amalgamant inconsciemment avec leurs conceptions personnelles [...]?  
[Burdon, *La Constitution de l'an VIII*, p. 23]

Verrebbe da chiedersi innanzitutto perché dovremmo ammettere come fonte le annotazioni di Boulay de la Meurthe su Sièyes ed invece escludere a priori ogni validità circa le memorie di Taillandier su Daunou. Sembra inoltre improbabile che uomini della caratura di Roederer e Daunou fossero ridotti al ruolo di semplici scrivani. Oltretutto, pur ammettendo che le memorie di Taillandier a riguardo siano edulcorate, rimane pur sempre il progetto presente nei *Manuscrits Daunou* che ad una attenta lettura non sembra affatto simile a quello Sièyes. E sebbene una premessa di tal genere possa essere in fondo evitata, dal momento che ad essere in gioco non è una disquisizione sulle fonti, risulta però obbligata laddove alcune delle questioni trattate

andranno inevitabilmente a toccare tali delicati ambiti.

In particolare proprio per ciò che concerne il filo conduttore di questo lavoro, ovvero il diritto di voto, il progetto Daunou dell'anno VIII non smentisce le aspettative. All'art. 4 prevedeva infatti che:

Sont citoyens tous les hommes au dessous de 21 ans, qui sont nés en France ou qui y sont domicilié depuis dix années.  
[Daunou, *Manuscrits Daunou*, BN, NAF 21891-21895]

Nessun accenno quindi ad un presupposto di censo o ad un'imposta per avere la qualifica di cittadino. Si potrebbe addirittura azzardare che si tratti di una sorta di suffragio universale. L'art. 6 mitiga però questa prospettiva:

Néanmoins on ne peut élire aux fonctions nationales de sénateur, de législateur, de tribun, de consul, de ministre, et conseiller d'Etat, de questeur et de juge de cassation, ceux qui n'ont point exercé une fonction départementale administrative ou judiciaire, et ces fonctions départementales elles-mêmes ne peuvent être conférées qu'à ceux qui ont rempli des fonctions de même nature dans un arrondissement [...].  
[*Ibidem*]

Ancora una volta ad esser centrale è la competenza politica dei governanti. Ancora una volta accanto ad una quasi illimitata estensione della massa votante doveva esserci la garanzia fornita da una classe dirigente capace ed opportunamente scelta. Non occorre allora quasi nessuno sforzo interpretativo per immaginare la reazione di Bonaparte.

Quando poi, caduto l'*Empereur*, la Restaurazione riportò la Francia sui propri passi, non solo il suffragio divenne strettamente censitario ma addirittura nel 1817 se

ne prevede un'ulteriore restrizione. Daunou si oppose con vigore a questa riforma giudicata inammissibile e rea di provocare ulteriori danni alla vita politica, forse più di quanto *listes de confiance* e plebisciti non avessero già fatto. Come si oppose anni più tardi alle ordinanze di Carlo X soprattutto laddove si prevedeva di restringere ancora la legge elettorale, questa volta vanificando concretamente la conquista rivoluzionaria per eccellenza. Sappiamo che l'*Adresse de 221*, di cui fu firmatario, aprì la strada alla Monarchia di Luglio, ma è altrettanto noto come, nonostante le aspettative, anch'essa fece prova di *revanchisme* allontanando nuovamente la Repubblica.

In un'ottica come questa, allora, per la quale nessuna fra le molteplici conquiste rivoluzionarie poteva darsi per acquisita e nella quale l'unica cosa certa era la necessità di progredire, la posizione di Daunou in tutti quegli anni non aveva nulla di paradossale. Anzi è forse più corretto affermare che si inserisse in questo scenario in continuo movimento dove la priorità di ogni legislatore, e più in generale di ogni uomo politico, diveniva quella di confrontarsi con la realtà e solo allora scegliere la strada più consona al pieno realizzarsi del nuovo ordinamento politico. Questo anche qualora si palesasse il fatto che la grandezza degli ideali usciti dalla Rivoluzione comportava anche, ed inevitabilmente, una loro intrinseca debolezza. Se non si comprende appieno l'importanza che per Daunou possedeva il concetto di perfettibilità della politica e dell'uomo, difficilmente se ne possono comprendere le scelte e diviene fin troppo facile definirlo contraddittorio, quasi calcolatore.

Daunou invece, forse molto più di alcuni suoi contemporanei, accettò la necessità di

una pratica politica spesso dubbia ma indispensabile affinché i diritti, il suffragio, la sovranità e la Repubblica non restassero sulla carta o peggio al soldo della demagogia. Oltretutto è difficile guardare agli esiti più nefasti della Rivoluzione senza pensare che forse in parte essi derivano proprio dall'errore di tentare soluzioni troppo rapide e quasi sempre lontane dal nuovo tessuto sociale. Sarebbe corretto, in questo senso, riconoscere che spesso ai costituenti mancò un certo grado di pragmatismo. Un pragmatismo che è invece un elemento dominante nelle idee di Daunou e dal quale la sua attività politica non può essere scissa, soprattutto nelle scelte meno condivisibili.

Alla questione pertanto, *manoeuvre tactique ou idéologie*, la miglior risposta è quella fornita proprio dallo stesso Daunou:

[...] ce ne sont pas là des abstractions, des spéculations, des principes; ce sont des documents fournis, à toutes époques, par trop d'expérience. [Daunou, *Essai sur les garanties individuelles*, p. 156]

### Bibliografia

- Baczko (Bronislaw), "Les Thermidorien", in *Dictionnaire critique de la Révolution française*, Paris, Flammarion, 1988; trad. it. "I Termidoriani", in François Furet, Mona Ozouf (a cura di), *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, Milano, Bompiani, 1988, pp. 371-383.
- Boffa (Massimo), *La Rivoluzione e la Controrivoluzione*, in Furet (François) (a cura di), *L'eredità della Rivoluzione francese*, Bari, Laterza, 1989.
- Burdon (Jean), *La Constitution de l'an VIII*, Rodez, Carrère, 1939.
- Burke (Edmund), *Reflections on the Revolution in France*, 1790 (trad. it. *Riflessioni sulla Rivoluzione di Francia*, Bologna, Cappelli, 1930).
- Caporal (Stéphane), *L'affirmation du principe d'égalité dans le droit public de la Révolution française (1789-1799)*, Paris, Economica, 1995.
- Clément (Jean Paul), *Aux sources du libéralisme français: Boissy d'Anglas, Daunou, Lanjuinais*, Paris, L.G.D.J., 2000.

- Conac (Gérard), Machelon (Jean Pierre) (a cura di), *La Constitution de l'an III. Boissy d'Anglas et la naissance du libéralisme constitutionnel*, Paris, Presses Universitaires de France, 1999.
- Daunou (Pierre Claude François), *Le Contrat social des français*, Paris, 1789.
- *Remarques sur le plan proposé par le Comité de Salut Publique*, Paris, Imprimerie Nationale, 1793.
- *Vues rapides sur l'organisation de la République*, in *Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatif et politiques des Chambres françaises*, tome LXII, Paris, Dupont, 1905, pp. 343-350.
- *Essai sur la Constitution*, in *Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatif et politiques des Chambres françaises*, tome LXII, Paris, Dupont, 1905, pp. 350-370.
- *Essai sur les garanties individuelles que réclame l'état actuel de la société*, a cura di J.P. Clément, Paris, Belin, 2000 (ed. or. *Essai sur les garanties individuelles que réclament l'état actuel de la société*, Paris, 1819).
- *Manuscrits Daunou*, BN, NAF 21891-21895.
- Dauteribes (André), *L'idée de République dans la pensée politique de Daunou*, in *Nation et République, les éléments d'un débat. Actes du colloque de Dijon (6-7 avril 1994)*, Aix-Marseille, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1994, pp. 76-97.
- *Daunou et le modèle du régime représentatif*, in Conac (Gérard), Machelon (Jean Pierre), *La Constitution de l'an III. Boissy d'Anglas et la naissance du libéralisme constitutionnel*, pp. 111-138.
- Duverger (Maurice), *Les Constitutions de la France*, Paris, Presses Universitaires de France, 1983; trad. it. *Le Costituzioni della Francia*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1984.
- Genty (Maurice), *L'apprentissage de la citoyenneté. Paris 1789-1795*, Paris, 1987.
- Guennifey (Patrice), *Le nombre et la raison: la Révolution française et les élections*, Paris, Ecole des haute études en sciences sociales, 1993.
- Gusdorf (George), *La conscience révolutionnaire. Les Idéologies*, Paris, Payot, 1978.
- Lefebvre (George), *La France sous le Directoire*, Paris, Mésidor, 1984.
- Lucien (Jaume), *L'individu effacé ou le paradoxe de libéralisme français*, Paris, Fayard, 1997.
- Martucci (Roberto), *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, Il Mulino, 2001.
- Matteucci (Nicola), *Antologia degli scritti politici del Montesquieu*, Bologna, Il Mulino, 1961.
- Moravia (Sergio), *Il tramonto dell'Illuminismo: filosofia e politica nella società francese (1770-1810)*, Roma, Laterza, 1986.
- Scuccimarra (Luca), *La sciabola di Sieyès. Le giornate di Brumaio e la genesi del regime bonapartista*, Bologna, Il Mulino, 2002.
- Rosavallon (Pierre), *Le peuple introuvable: histoire de la représentation démocratique en France*, Paris, Gallimard, 1998.
- *La Démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France*, Paris, Gallimard, 2000.
- Thiers (Adolphe), *Histoire du Consulat et de l'Empire*, Paris, Laffont, 1972.
- Taillierand (Alphonse Honoré) (a cura di), *Documents biographiques sur P.C.F. Daunou*, Paris, Firmin-Didot, 1847.

<sup>1</sup> Tale espressione è stata usata il 3 luglio 1789 da Lally-Tollendal nella risposta a Talleyrand circa i mandati imperativi. Cfr. Archives Parlementaires, t. VIII, p. 560.

<sup>2</sup> «Voi francesi avreste potuto, se aveste voluto farlo, trarre profitto dal nostro esempio, e conferire alla vostra libertà ritrovata una corrispondente dignità. [...] Il vostro sistema costituzionale sofferse interruzioni innanzi a giun-

gere a compimento; ma pure voi avevate già in mano gli elementi di una costituzione assai prossima al raggiungimento della desiderata perfezione» (Burke, *Reflection on the Révolutions in France*, pp. 97-101).

<sup>3</sup> *L'Adresse* (del distretto di Nimes del 3 dicembre 1789) è citato da Genty, *L'apprentissage de la citoyenneté*, pp. 35-36.

«Gouverner n'est point administrer. Régner est encore autre chose que gouverner».

Il ritorno di un vegliardo: P.-L. Roederer e il problema del “governo” durante la Monarchia di Luglio (1835)\*

LUIGI LACCHÈ

1. *L'ultima parola di un vegliardo infaticabile*

Sul finire del 1834 esce anonimo a Parigi un *pamphlet* dal contenuto provocatorio. Nel febbraio 1835 il Pari di Francia Pierre Louis Roederer conferma di esserne l'autore (come già tutti sanno e dicono). La “confessione” di Roederer è però un modo per rilanciare: accompagna infatti la seconda edizione del testo con un importante *Avant-Propos*. L'autore infatti intende giustificare il suo operato rispondendo alle critiche ricevute. La polemica viene così rinfocolata e, per almeno un paio di mesi, seguirà un fitto dibattito sulla stampa e nei luoghi deputati della politica. Il titolo – *Adresse d'un constitutionnel aux constitutionnels* [Roederer 1835] – in realtà non dice molto. Ma il vero oggetto dello scritto è, come vedremo, il delicato problema della natura costituzionale del *Conseil du cabinet et de la Présidence de ce Conseil*<sup>1</sup>.

È lo stesso Roederer a dirci che sua intenzione originaria era di «remettre sous les yeux de plusieurs membres des deux

Chambres que je supposais dans les mêmes principes que moi, et, comme moi, dans l'intention de les opposer, le cas échéant, à des doctrines que je crois funestes». L'autore non pensava di parlare al pubblico e per questo l'opera non era stata messa in vendita. Ma visto poi che i giornali ne hanno dato un ampio risalto rivolgendosi al *public*, Roederer – che mai ha sottovalutato, nella sua lunga attività, l'importanza dell'opinione pubblica<sup>2</sup> per la formazione della *majorité nationale* – ha deciso di uscire allo scoperto sottomettendosi «a l'autorité de ce public; autorité fort différente de celle des journaux, autorité qui plane également sur les journaux et sur les écrivains» (Roederer 1835, *Avant-Propos*, pp. I-II).

È a questa autorità che, in ultimo, Roederer consegna le sue preoccupazioni, giacché il suo solo obiettivo è stato quello di correre in soccorso della corona. «Je l'ai vue dans un péril imminent, et je me suis hâté,

\* Questo saggio sarà pubblicato, in francese, nei *Mélanges* dedicati a François Burdeau, a cura di G. Bigot.

sans guide, sans conseil, sans suggestion, de me déclarer entre ceux qui ne la laisseraient pas sans secours» (*ibidem*, p. II). Invero, avrebbe colto l'occasione di parlare dinanzi alla Camera dei Pari per far ascoltare la sua «voix octogénaire», ma le circostanze lo hanno convinto ad accelerare i tempi.

La domanda che sorge spontanea è semplice: che cosa ha spinto questo ottuagenario energico che tanto ha vissuto – emblema vivente del tumultuoso ultimo cinquantennio di vita francese – a gettarsi, a proprio rischio e pericolo, nell'agone politico con una *brochure* provocatoria e tale da suscitare le ire, le critiche e le ironie (anche le meno benevole) di una buona parte delle forze politiche e della stampa liberale più influente?

## 2. Il ritorno

La personalità dell'autore, ovviamente, non è senza importanza. Roederer, dopo la Seconda Restaurazione, si è dovuto ritirare a vita privata nel suo *domaine* normanno di Bois-Roussel. Intristito patriarca borghese, ha coltivato i legami famigliari e scritto mediocri commedie. Il 1830 gli ha ridato un certo smalto, ma appare ai più come un sopravvissuto.

Del resto, questo *robin* di Metz ha alle spalle un tale *cursus honorum* che difficilmente si può pensare possa avere ancora un futuro. Consigliere al Parlamento della sua città, abile animatore dei comitati patriottici, deputato alla Costituente, membro del *Club des Jacobins*, *procureur-général-syndic* della Senna, saggista e giornalista influente del «Journal de Paris», golpista di Brumaio, consigliere di Stato, senatore, mini-

stro delle Finanze a Napoli, commissario straordinario, ha legato il suo nome anche a opere o intraprese intellettuali di rango come *De la Députation aux Etats Généraux* (1788), *Du Gouvernement* (1795) o il *Journal d'Economie Publique, de Morale et de Politique* (1796). Protagonista, controverso, in alcuni momenti decisivi della storia francese – basti pensare al 10 agosto o al colpo di Stato bonapartista –, questo colto *idéologue* ha saputo coniugare riflessione teorica e azione politica. Non ha avuto la fortuna di entrare nel *Panthéon* più ristretto degli eroi della Rivoluzione – anche per la sua predilezione a figurare in posizioni più “tecniche” che “politiche” –, ma non gli si può negare uno *status* di prim'ordine<sup>3</sup>.

È solo dopo la Rivoluzione di Luglio che Roederer riacquista una posizione. Certo, è troppo tardi. Sente di dover recuperare il quindicennio perduto. A Luigi Filippo e agli Orléans lo legano vicende e affetti. Philippe-Egalité ha contribuito a salvarlo dopo il 10 agosto 1792; con una certa assiduità il messinois ha frequentato il futuro re a partire dalla fine degli anni Venti. Le speranze del nuovo regime politico – come vedremo – sono anche le sue: intravede la fondazione di un *sistema* in grado di assicurare e contemperare ordine e libertà, le due idee che la Rivoluzione non era riuscita a far coesistere. Roederer il *vieillard* pensa di avere ancora tanto da dire e da fare: perché non far fruttare la sua esperienza, perché Luigi Filippo non dovrebbe ascoltarlo, lui che non ha più nulla da chiedere?

Riprende a scrivere con vigore, quasi con accanimento. Note, memorie, consigli, tutto può servire alla bisogna per consolidare e *conservare* la monarchia orleanista: ecco allora riflessioni su la *notabilité*, la paria, il cauto allargamento del censo elet-

torale, la proprietà, la libertà di stampa<sup>4</sup>. Nel 1830 è di nuovo in "azione": è nominato sindaco d'Essay, Guizot lo fa elevare alla paria nell'infornata dell'11 ottobre 1832 (AN, CC 497, f. 346r.) (dopo che nel 1831 ha fallito l'elezione alla Camera dei deputati), il 22 ottobre 1832 ritrova il suo seggio all'*Institut*, classe delle scienze morali e politiche. L'*idéologue* ha riavuto il posto che gli spetta tra i *faiseurs d'opinion*?

### 3. «Objet de ce Mémoire»

"Objet de ce Mémoire. Attaque à la prérogative royale relativement au Conseil de Cabinet". Une idée fausse travaille maintenant une multitude d'esprit contre les droits et les intérêts de la couronne. C'est que le conseil privé du Roi doit être individualisé dans la personne de son Président, et que ce conseil et ce président doivent être indépendants de l'action du Roi. Trois de personnes tâchent d'accréditer ce système: 1° le Ministère; 2° le Président de la Chambre des Députés; 3° les journaux républicaines. Je vais présenter leur opinion revêtue autant qu'il se pourra de leurs propres paroles.

[AN, 29 AP 80. *Papiers Roederer, Du Conseil du Cabinet*, cit., p. 1]

Questo, in estrema sintesi, è il tema che Roederer intende sviluppare nella sua *brochure*. È il «peril imminent» che a suo avviso minaccia le basi della monarchia orleanista e ne snatura la forma istituzionale. Il pericolo riguarda la forma di governo, la prerogativa regia e in ultima istanza il problema della "parlamentarizzazione" del sistema costituzionale. Problemi non da poco.

Come si vedrà, Roederer sarà criticato da vari fronti e non di rado uno degli argomenti più ricorrenti sarà quello della completa «inattualità» della spericolata

memoria. Del resto, che cosa ci si può aspettare da un vecchio arnese, forse neanche più tanto lucido, che ha messo la sua penna al servizio del nuovo principe? Perentorio il giudizio di Talleyrand, suo antico "compagno": Roederer ha scritto *De la Députation aux Etats Généraux* con cinquant'anni d'anticipo e l'*Adresse d'un Constitutionnel* con cinquant'anni di ritardo (cit. da Lentz 1989, p. 211). Il «Journal des Débats» dirà che l'articolo avrebbe dovuto essere pubblicato nel 1810...

Si potrebbe liquidare facilmente lo scritto del giurista di Metz condannandolo alla totale incomprendenza della modernità costituzionale che le Gloriose Giornate hanno imposto finalmente alla Francia. Ma forse il suo lavoro è meno estemporaneo e *naïf* di quanto non sembri. Ma andiamo per ordine.

Stiamo imboccando una strada sbagliata, osserva in apertura Roederer. «Nous avons constitué une monarchie représentative. Ils veulent toute autre chose». Loro sono anzitutto i dottrinari che molto hanno contribuito a edificare la «démocratie aux extrémités» e l'oligarchia dottrinale al centro propagando il loro «jésuitisme éclectique» come la risposta a tutti i mali della Francia. E proprio il governo è diventato il loro cruccio principale. Di manovre, voci, bizzarrie, distribuzione di ministeri, i giornali son pieni. Eppure agendo così i sodali dell'oligarchia si credono investiti del potere di fare e disfare un consiglio, di negare i diritti della corona, di poter violare patentemente la *Charte*. Guizot e Thiers hanno espresso con chiarezza il loro sistema nelle sedute parlamentari del 5 e 6 dicembre 1834. Le basi del loro ragionamento sono due.

La première, c'est que les ministres doivent, à chaque renouvellement de chambre, obtenir une adhésion *formelle et authentique* de la Chambre à ce qu'ils appellent leur doctrine ou système. La seconde, c'est que ces ministres doivent avoir un président de leur choix, et tenir avec lui des conseils indépendants de l'action, même de l'intervention du Roi.

[Roederer 1835, p. 5]

Anche Dupin aîné, *leader del Tiers parti* e presidente della Camera dei deputati, aveva manifestato la necessità di una presidenza indipendente.

M. Dupin – osserva Roederer – ne prétend pas comme les doctrines ministérielles, constituer une oligarchie gouvernante sous l'autorité de la Chambre représentative. Son intention est de préparer à la Royauté des volontés plus éclairées. Cette intention non seulement est irréprochable, elle est même louable; mais les moyens d'une présidence indépendante et d'un conseil délibérant sans la participation du Roi, est irréfléchi. [AN, 29 AP 80, *Papiers Roederer, Du Conseil du Cabinet*, cit., p. 19]

Infine, sono alcuni giornali repubblicani (in particolare il «*Messenger*» e il «*National*») a pretendere che l'esercizio effettivo del potere spetti al ministero reso indipendente dall'azione regia.

Pur da posizioni molto diverse, l'obiettivo – come vedremo – sembra comune. Come rispondere a queste pretese? Ritornando alla *Charte*, prima di tutto. La costituzione non istituisce, né presuppone un consiglio di gabinetto, né un ministero, né un presidente. Un conto è il fatto, un altro il diritto. È il re a dirigere il governo e non può subire l'usurpazione di otto o dieci capi «quand la Charte n'en veut qu'un». La *lettre de la Charte* è inequivoca, scrive il nostro autore, basta richiamarne le disposizioni. Ma anche *l'esprit de la Charte* è una fonte

interpretativa fondamentale. La separazione dei poteri, così come risulta dall'assetto costituzionale, è un argomento decisivo. In particolare, è il diritto di sciogliere la Camera dei deputati posto in capo al monarca la chiave di volta del sistema.

Sur la personne du Roi repose donc le droit que la nation s'est réservé contre l'abus que la Chambre pourrait faire de son autorité. Le Roi est, si on peut le dire, le *moniteur* que la nation a préposé comme intéressé à l'exercice de ce droit; c'est son procureur général: il doit être au-dessus de toute atteinte pour que le droit de la nation soit en sûreté, pour que l'envahissement du pouvoir exécutif par le pouvoir législatif soit impossible.

[Roederer 1835, p. 10]

Un'ulteriore garanzia consiste nel potere di nomina e di revoca dei ministri da parte del sovrano. Se così non fosse, teme Roederer, i ministri potrebbero utilizzare la loro influenza unendola a quella della Camera «pour égaler les collèges électoraux, intercepter, dénaturer, oblitérer les griefs de la Royauté et trahir le vœu de la Charte» (*ibidem*, p. 11). Roederer nega alla radice l'esistenza giuridica del *Conseil (du Roi)*. La Carta è silente, non fissa il numero dei ministri, non li fa riunire in consiglio, non assegna loro un proprio presidente, non c'è responsabilità comune. Il Consiglio dipende dal capo dello Stato, unico depositario del potere esecutivo. I ministri godono di «autonomia» nel campo dell'amministrazione. Nel campo degli *affaires d'Etat* i ministri possono anche riunirsi, «mais c'est un fait et non une assemblée légale des ministres» (*ibidem*, p. 16).

Per Roederer il governo è un consiglio privato e la presidenza è parimenti nella libera determinazione del monarca perché questi è presidente di diritto<sup>5</sup>. Il re può acconsentire, ma da ciò non nasce un diritto permanente o una istituzione politica.

«Les ministres réunis sont avec le Roi, quand il le veut, le conseil du *gouvernement du Roi*». Come in ogni consiglio si discute e l'opinione del re può anche non essere accolta dalla maggioranza, ma l'argomento comune diventa «*fait du gouvernement*» ed è valido se riceve la firma del re e del ministro responsabile. Il re può rinviare i ministri se ritiene che l'atto sia compromesso dalla loro opposizione; i ministri contrari si possono dimettere, in ogni caso il ministro che firma è responsabile.

Il re, capo supremo dello Stato, esercita le sue potestà sovrane anzitutto in materia di politica estera. In questo ambito la regalità è una grande risorsa che deve potersi esplicitare anche in forma "personale", affiancandosi, se necessario, all'indirizzo del governo e del ministro degli esteri.

Ces relations de prince à prince sont un des moyens les plus sûrs et souvent les plus efficaces d'entretenir, de rétablir au besoin, des relations pacifiques et amicales. Rien ne peut priver un Roi constitutionnel d'un moyen où son habilité peut si utilement s'employer au service de la patrie.

[Roederer 1835, p. 19]

Parimenti, i ministri non possono avere un "sistema", ovvero principi diversi da quelli espressi dal re. Di conseguenza non hanno il diritto di chiedere o provocare sui loro "sistemi" l'opinione della Camera dei Deputati, quando questa viene rinnovata. «Une telle démarche blesse la constitution dans la prérogative royale, dans la dignité de la Chambre et dans le droit sacré que la nation s'est réservé à elle-même» (*ibidem*, p. 25). I ministri non possono dunque – secondo Roederer – appellarsi alla maggioranza della Camera perché alla fine la nazione sarebbe costret-

ta a giudicare tra il re e i ministri. Il rapporto esistente tra i ministri e la Camera deve essere quindi "depoliticizzato", altrimenti si rischia di compromettere la prerogativa regia.

Ma i ministri obiettono: come si fa ad amministrare e governare senza avere una maggioranza parlamentare?

Sans doute il faut l'avoir. Mais comment? En l'acquérant. Il faut l'obtenir de sa confiance en vos actes et en vos paroles; il faut la gagner avec le temps, mais non y prétendre d'emblée, d'une convention formelle conclue sans examen et par correspondance de système. Les observateurs qui connaissent un peu les qualités et les défauts du caractère français, sa mobilité et sa noblesse, sa légèreté et sa franchise, doutent que les *majorités liées*, systématiques, de combinaison et de calcul, puissent jamais se former, ou du moins prendre de la consistance en France comme chez un peuple voisin.

[*ibidem*, p. 28]

Nell'antropologia costituzionale di Roederer non c'è spazio per «maggioranze sistematiche». I deputati *uti singuli* ricevono – in una logica notabiliare – il mandato di essere sé stessi e non di impegnarsi per un sistema o un partito.

Anche l'esempio inglese – che tante volte viene richiamato – non s'attaglia al caso francese, o meglio finirebbe addirittura per rafforzare la tesi di Roederer. In fondo, Luigi Filippo si trova nella stessa posizione di Guglielmo III: un re che «a fait ses affaires lui-même; il a fait la guerre en personne à ses ennemis...». In Inghilterra i rapporti del re con il suo consiglio di gabinetto rilevano di fatto ma non di diritto e il fatto varia secondo i re, i ministri, le circostanze.

En Angleterre c'est à l'usage, c'est au besoin qu'il appartient de régler ce que sera le conseil habituellement, ce qu'il sera dans quelques circons-

tances, toujours sans déroger à la prérogative royale: c'est là le principe que doit suivre la France<sup>6</sup>.

Naturalmente, a Roederer torna più utile guardare al passato della storia inglese (Guglielmo III) che al presente del *Reform Bill* e del progressivo *effacement de l'autorité royale*.

Non bisogna dimenticare il contesto, ricorda l'autore dell'*Adresse*. Luigi Filippo ha come obiettivo quello di dare stabilità alla monarchia costituzionale. Di fronte ha una strada stretta, tra il carlismo e la democrazia. «Son autorité ne peut faire aucun acte indifférent; tout ce qui ne profite pas à la couronne profite à l'un des deux partis opposés, souvent même à tous deux». La scelta dei ministri quindi non è semplice. In Inghilterra il re ha agio di rivolgersi ai *whigs* o ai *tories* (e a ciò che questi sono diventati) perché sa bene che cosa pensano e che cosa intendono fare. Forse che in Francia è lo stesso? I partiti sono altrettanto "intelligibili"? Il re non ha invece da temere azioni che potrebbero favorire i movimenti "antisistema"? In Francia il re – in quel preciso contesto storico – deve poter difendere i suoi diritti, gli interessi permanenti, ereditari, «en qui l'œil du maître est tenu en éveil par les entrailles du père de famille» (Roederer 1835, p. 34).

#### 4. *Le roi règne et gouverne*

L'intervento di Roederer ha almeno due valenze, l'una contingente, l'altra strutturale. Da un lato ritroviamo sullo sfondo – anche attraverso gli eccessi interpretativi

dell'autore – la profonda ambiguità che caratterizza la fondazione del regime orleanista e che trova conferma nel testo stesso della *Charte* del 1830.

Un testo che nasce da una rivoluzione (poi abilmente addomesticata dai liberali moderati e conservatori), che rinvia ad alcuni presupposti politici ed ideologici di natura «democratica» (le "promesse" contenute nell'art.69) e tuttavia non intende risolvere, in maniera più netta, il problema del governo e in particolare il rapporto tra monarchia, governo e rappresentanza parlamentare. Il testo del 1830, per l'ambiguità insita nelle origini del nuovo regime «bastardo», monarchico ma con forti inserzioni "repubblicane", è reticente su troppe questioni (come del resto gran parte delle costituzioni ottocentesche), a cominciare da quella fondamentale dello statuto giuridico del governo e della responsabilità ministeriale.

Basta seguire i principali snodi politico-costituzionali (e per gli anni '30 proprio le vicende del 1834-1835 e, nel 1838-1839, quelle che porteranno alla formazione della *coalition* contro il secondo governo Molé) per rendersi conto che il regime parlamentare è ancora lontano dall'essere una "verità"<sup>7</sup>. Le vicende politiche, la personalità di Luigi Filippo, il contesto internazionale costituiscono coordinate ineludibili per un discorso niente affatto lineare sul problema della forma di governo. Anche la categoria dell'orleanismo e, per quello che ci interessa, del cd. esecutivo orleanista rischia a sua volta di diventare una semplificazione. Insomma, la *brochure* di Roederer è alla fine meno inattuale e "fuori fase" di quanto si vorrebbe dire. L'autore non fa le veci di un Cottu o di un Madrolle<sup>8</sup>; la sua analisi va al di là del dato contingente. Saranno autori *royalistes* come His o neo-orleanisti come Fonfrède o Pepin

a ribadire la “verità”, nel corso della Monarchia di Luglio, del “governo del re”.

Dopo la morte prematura di un presidente del Consiglio come il banchiere Casimir Périer, dalla fine del 1832 la scena politica è contrassegnata da una tensione costante, una oscillazione tra governi a presidenza monarchica (spesso dietro lo schermo dei marescialli, da Soult a Mortier) e governi che cercano di affermare un indirizzo politico attorno alle principali personalità, anzitutto l’eterogeneo triumvirato composto da Thiers, Guizot, de Broglie. Proprio le dimissioni personali di de Broglie (dottrinario invisibile a Luigi Filippo) nell’aprile del 1834 accentuano quel clima di manovre personali, movimenti parlamentari e programmi monarchici al cui interno si inserisce la “difesa” di Roederer. Malgrado le elezioni del 21 giugno 1834 abbiano inferto un duro colpo alla sinistra e ai repubblicani, la Camera non è in grado di esprimere una volontà ferma e univoca. Il governo de Broglie del 12 marzo 1835 – che per certi versi rappresenta il termine *ad quem* della polemica innescata da Roederer – dovrà guidare la “resistenza” e far approvare le famigerate leggi di settembre.

Nella conclusione della sua *brochure* Roederer sintetizza, con linguaggio oracolare e assiomatico, il senso del suo intervento:

Gouverner n’est point administrer. Régner est encore autre chose que gouverner. Administrer, c’est assurer les services publics par ses propres œuvres ou par celles de subordonnés. Gouverner, c’est régler les difficultés d’administration, quand elles intéressent le pouvoir et que des oppositions en font des *affaires d’Etat*. Régner, c’est non-seulement gouverner selon les lois de l’Etat, c’est aussi agir dans les circonstances qui le permettent ou l’exigent; c’est faire ce que nul autre dans l’Etat ne peut faire avec le même succès; c’est ajouter personnellement à l’autorité des lois les influences morales. Administrer est le



Pierre-Louis Roederer, incisione di Bonneville, Parigi.

fait des ministres, chacun dans son département. Gouverner est le fait du Roi, avec un, au moins, de ses ministres, avec plusieurs, avec tous, avec d’autres encore que ses ministres, quand le Roi le veut. Régner, c’est faire concourir les relations personnelles avec les puissances étrangères, à établir et conserver d’utiles intelligences; c’est dans les crises de guerre civile ou étrangère, payer de sa personne et monter à cheval...  
[Roederer 1835, pp. 39-40]

Come è noto, Roederer ha dedicato – nel corso della sua lunga carriera – una costante attenzione al tema cruciale dell’architettura e dell’articolazione del potere esecutivo. Nell’*Avant-Propos*, non a caso, richiama la sua cinquantennale frequentazione<sup>9</sup>. Nel *Du Gouvernement*<sup>10</sup> del 1795 aveva riflettuto in maniera organica sul tema, contribuendo anche negli anni successivi, nel clima culturale *idéologique* (Scuccimarra 2003, p. 67), al difficile tentativo – in buona misu-

ra fallito – di “riabilitare” (cfr. Morabito 1996, p. 50; Id. 1997, pp. 74 ss.; Scuccimarra 2002, pp. 89-95) l'esecutivo. La sua lettura critica della costituzione dell'anno III rappresentava il lucido tentativo di prevedere maggiori equilibri e interrelazioni tra i poteri<sup>11</sup>. Il governo doveva riacquistare la dimensione del “pensiero”, diventare capacità di esprimere una volontà creatrice distinta e “superiore” al potere esecutivo/azione. Roederer, sulla linea tracciata da Sieyès, distingueva tra il *pouvoir de procurer et diriger* e quello di *ordonner et surveiller*, quest'ultimo espressione di un processo collettivo di elaborazione<sup>12</sup>.

5. «*La démocratie occupe les extrémités du gouvernement, le système tend à l'établir au centre*»

Nell'*Adresse d'un constitutionnel* Roederer lascia intravedere il filo rosso che collega la sua proposta “inattuale” alla riflessione di età rivoluzionaria. Regnare ridiventa – secondo la logica prerivoluzionaria – volontà (*gouverner*) ma anche azione (*agir*), ovvero fare tutto ciò che nello Stato nessun'altro può fare «avec le même succès». Il Roederer orleanista ci dice di nutrire una grande preoccupazione: le istituzioni amministrative

sont si purement et si absolument démocratiques, qu'il suffirait d'un esprit audacieux dans une présidence du cabinet indépendante du Roi, pour proposer avec quelque apparence de bonne foi une loi de conversion de la monarchie en république.

Il nostro ottuagenario affronta quindi una questione cruciale del regime di Luglio,

ovvero il problema di una monarchia circondata da istituzioni repubblicane (Lacchè 2002, *passim*). Tuttavia, malgrado l'eccessiva enfasi posta sui “pericoli imminenti”, coglie – come già aveva fatto lucidamente tra Termidoro e l'età napoleonica – le connessioni tra amministrazione, esecutivo e governo (per alcune suggestioni v. Colombo 1993, p. 529). Roederer paventa una coincidenza di interessi tra chi, pur muovendo da presupposti ideologici diversissimi, vuole trasformare la monarchia in una repubblica democratica o in una federazione di democrazie. Perché in Francia, a suo dire, la democrazia

tient déjà l'état par les pieds; le système lui livrerait la tête. On peut emprunter une figure plus juste: la démocratie occupe les extrémités du gouvernement, le système tend à l'établir au centre. La démocratie, ai-je dit, occupe les extrémités: et en effet nos institutions municipales, districtales et départementales ne remplissent-elles par les conseils des trois degrés de conseillers à la nomination desquels le roi n'a aucune part?

[AN, 29 AP 80, *Papiers Roederer, Du Conseil du Cabinet*, pp. 28-29]

La strategia è cambiata: si prepara la democrazia partendo dalle periferie, dalle istituzioni locali, dalle scuole. Lo spettro è la disarticolazione dell'unità dello Stato incarnata dalla monarchia nazionale e popolare. Già nel 1788 – pur in un contesto tanto diverso – il pubblicista di Metz si era fatto interprete di una forte esigenza di unità paventando assemblee provinciali agenti come «différentes républiques»<sup>13</sup>. Basterebbe, adesso, nel 1835, formare due camere con gli organi attuali dei consigli di *arrondissement* e dei consigli generali per trasformare la Francia in una repubblica federativa.

Il timore è senz'altro esagerato. Roede-

rer, uno dei principali artefici della legge del 28 piovoso anno VIII<sup>14</sup> – vera e propria costituzione amministrativa della Francia postrivoluzionaria – guarda alle istituzioni politico-amministrative locali per sottolineare il rilievo della dimensione elettiva che attribuirebbe alle *extrémités* una pericolosa indipendenza dal centro. Tuttavia, sappiamo che la legislazione orleanista chiamata ad attuare l'art. 69 c. 7 se da un lato vuole legittimare, mediante elezione, il *pouvoir municipal* e i consigli locali, nello stesso tempo segue la strada ben oliata della tutela, del controllo e di una sostanziale diffidenza da parte del legislatore (Burdeau 1989, pp. 113 ss.; 186-193; 231 ss.).

Un'analisi attenta mostra una estrema complessità strutturale del rapporto centro/periferia (Mannoni 1996, *passim*). Louis Blanc, nella sua *Histoire de dix ans*, considera l'ordinamento locale del regno di Luigi Filippo oligarchico e centralista. Il sindaco continua ad essere nominato dal re o dal prefetto, a seconda della popolazione del comune, purché scelto tra i membri del consiglio comunale. Il legislatore ha moltiplicato divieti e sanzioni. Il governo dispone di un notevole potere discrezionale di scioglimento dei consigli e di revoca dei sindaci per mezzo di ordinanza regia. Il controllo dei prefetti rimane il perno del sistema (Burdeau 1989, p. 193). Le leggi decentralizzatrici riguardano solo l'ambito comunale e non quello dipartimentale; inoltre, per converso, incidono poco sui poteri discrezionali dei ministri che tendono anzi ad espandersi (Burdeau 1995, pp. 151 ss.; Id. 2003, p. 50).

Certo, non bisogna sottovalutare il fatto che gli elettori "locali" (in gran parte censitari) sono quasi tre milioni a fronte dei duecento mila elettori a livello nazionale

(Mannoni 1996, p. 139; Rosanvallon 1992. Cfr. Tudesq 1969, pp. 327-363; Vigier 1973; e soprattutto Guionnet 1997; Lacchè 2002, pp. 136-138). La *politique au village* è un dato importante ed è l'allargamento del suffragio a questo livello a porre il problema della democrazia locale.

La monarchia appare così stretta tra il fenomeno della democrazia che «occupe les extrémités du gouvernement» e quello dell'«oligarchie doctrinale» che vuole affermare, secondo Roederer, il principio dell'indipendenza del governo e della autonomia presidenza del consiglio. In questo contesto, di fronte alla *montée* della democrazia e al tentativo di affermare un governo parlamentare tutto di segno oligarchico, la *royauté* appare l'ultimo ostacolo frapposto alla «tirannie des Chambres et du gouvernement coalisés» (AN, 29 AP 80, *Papiers Roederer, Du Conseil du Cabinet*, p. 35). I ministri, diventati cortigiani della Camera, potrebbero riuscire a "confondere" i poteri che la Carta e tutte le costituzioni dei popoli civili hanno più o meno voluto separare. Lo spettro è terribile.

J'ai vu dans un avenir plus ou moins éloigné poindre, dans cette confusion des pouvoirs, les trente tyrans d'Athènes, le sénat de Venise, le comité de salut public de la Convention; tyrannies collectives plus redoutables que les tyrannies de despotes isolés.

[Roederer 1835, *Avant-Propos*, pp. III-IV]

Vogliamo forse che cinquant'anni di rivoluzioni e due secoli di studi e di lumi ci portino a tanto? È per questo, per amore della verità e come *homme public* e cittadino, che Roederer ha deciso di rivolgersi ai *constitutionnels*. Eppure, osserva l'autore, abbiamo «un prince... né pour la Charte...»; «... trouvez un prince mieux adapté

à la Charte, et je confesserai que je me suis trop occupé du nôtre et pas assez d'elle» (*ibidem*, p. V). Non si può pensare che la Carta «n'ait laissé aucun moyen d'utilité aux rois sages, éclairés, appliqués, bienfaisants; je ne croirai point qu'elle oppose un obstacle insurmontable à l'exercice de leurs plus heureuses facultés...». La monarchia è dunque una grande risorsa istituzionale, tanto più se chi ne è investito ha le straordinarie doti di un Luigi Filippo.

Ma il paradigma "personalistico" che Roederer richiama è, paradossalmente, quello napoleonico. L'illustre *vieillard* ricorda come Bonaparte, ritornato trionfante dall'Egitto, lo avesse incaricato di parlare con Sieyès<sup>15</sup> circa il modello da adottare per far uscire la nazione dalla crisi. Roederer riferì al generale il progetto dell'abate: istituire un «jury conservateur en permanence» dotato di una pluralità di attribuzioni. Il *jury* avrebbe dovuto essere presieduto da un *Grand-électeur* col diritto di nominare i tre consoli detentori del potere esecutivo, i ministri, gli ambasciatori e i generali, «sans pouvoir exercer lui-même aucune de ces fonctions». Bonaparte rimase costernato. «Est-ce que je vous entends bien? me demanda-t-il: on me propose une place où je nommerais tous ceux qui auront quelque chose à faire, et où je ne pourrai me mêler de rien!» (Roederer 1835, *Avant-Propos*, p. VII). Bonaparte criticò aspramente la proposta di Sieyès. «Je ne ferai pas un rôle si ridicule – rispose –. Je veux être consul avec Sièyes et Roger Ducos, ou rien. Plûtôt rien, que d'être ridicule...»<sup>16</sup>.

«Si j'entends bien la doctrine du jour – chiosa Roederer – le Roi de France serait précisément le grand-électeur dont Napoléon n'a pas voulu le rôle» (Roederer 1835, *Avant-Propos*, p. VIII). L'accostamen-

to tra Napoleone e Luigi Filippo non appare fuori luogo all'autore dell'*Adresse*. Il nuovo dinasta è l'emblema del governo civile così come Bonaparte lo è stato del governo militare. Come può – si domanda Roederer – un principe così virtuoso, valente, popolare, moderato restare «spectateur oisif et indifférent des désordres publics»? A questo re non si può chiedere di essere un "fannullone", un «maiale all'ingrasso» – avrebbe detto Napoleone<sup>17</sup> – costretto al rango di mero osservatore.

Il figurino di monarchia costituzionale disegnato da Roederer sembra riecheggiare talune idee e preoccupazioni di Royer-Collard. Il padre nobile, austero e bizzoso, dei dottrinari, notava – ragionando sulla singolare vicenda della *Chambre Introuvable* – che il giorno in cui il governo dovesse dipendere solo dai voleri della maggioranza della Camera, la Carta e la *royauté* perderebbero di senso, aprendo la strada alla repubblica. Nel 1824 il grande oratore aveva osservato come non bastasse definire il governo «una monarchia mista, chiamata governo rappresentativo, nel quale la Camera elettiva concorre con il monarca e una camera ereditaria alla formazione della legge e alla direzione degli affari pubblici». È il «potere regolatore» quello che imprime al governo il carattere dominante. E nel caso francese è il re della *Charte* a conservare una «éclatante primauté» tra i poteri. Solo il re rappresenta l'unità morale della società, solo agisce, comanda, è l'autore della legge. Gli altri poteri sono dei limiti, pur viventi e in grado di attivarsi (de Barante 1863, t. I, pp. 216-217. Cfr. anche Barthélemy 1904, pp. 192 ss.; Rémond 1933, pp. 47, 77-79; Lacché 2002).

Royer-Collard, sin dai primi passi della monarchia restaurata – assieme ai dottri-

nari della sua generazione, de Serre e Jordan – aveva ripreso le preoccupazioni di Necker e dei seguaci del “circolo di Coppet” sul necessario rafforzamento del potere esecutivo (Yvert 1994, p. 41). Nel corso degli anni Venti, specie dopo il 1827, aveva assunto, per mutate ragioni strategiche, un punto di vista nel quale il Parlamento esercitava il «concorso» e il «potere indiretto» sull’azione del «governo del re» (Starzinger 1991, pp. 38-39). Ma già nel corso del delicato dibattito sullo statuto della Parìa – a partire dall’estate del 1831 – Royer-Collard aveva rimesso al centro della sua riflessione il tema della primazia della *royauté*, per arrivare al problema della natura ambigua del nuovo ordine costituzionale. «Andiamo al vero: la democrazia regia, si degni essa o no di conservare il suo fantasma di monarchia, è o sarà presto la democrazia pura; l’abolizione della parìa raggiunge rapidamente questa conseguenza» (cit. da Lacchè 2002, p. 140).

Roederer teme che il pericolo sia addirittura imminente, che la monarchia possa trasformarsi in repubblica intesa, per la verità, più come condizione “democratico-parlamentare” che come forma costituzionale. Si potrebbe pensare che la posizione di Roederer sia tutta di segno reazionario, una piena riaffermazione del *monarchische Prinzip* nel clima di riequilibrio complessivo dei poteri operato dopo la rivoluzione del 1830 e sancito ambiguamente dalla *Charte* orleanista. La storia della Monarchia di Luglio (e non solo, ovviamente) mostra però la permanenza del problema della natura costituzionale del potere monarchico (cfr. Kirsch 1999). La teoria constantiana del «potere neutro» è parte integrante di questa riflessione. Per Roederer il sovrano deve essere «préserva-

teur» più che «intermédiaire»<sup>18</sup>; è un potere regolatore, è un *moniteur*.

Nel febbraio del 1830 Adolphe Thiers aveva ripreso la teoria di Constant trasfigurandola nella fortunata formula «il re regna ma non governa». Il re regna, i ministri governano, le Camere giudicano («Le National», 4 febbraio 1830, p. 2, col. 1). Roederer respinge questa impostazione che separa più nettamente – di quanto non avesse fatto Constant – il «regnare» dal «governare». Il potere esecutivo deve restare effettivamente nella disponibilità del sovrano che, solo a livello fattuale, potrà farlo esercitare da ministri responsabili senza che possa esistere una previa maggioranza «sistematica». L’“inattualità” di Roederer sta nel rifiutare il sistema di veti incrociati (del re e della Camera) che caratterizza un certo tipo di equilibrio tra i poteri, attribuendo alla nazione il ruolo di “giudice”; la fusione dei poteri – nella logica empirica del governo di gabinetto – diventa *confusione dei poteri*. Il monarca deve poter impedire che il legislativo invada il potere esecutivo, lo assoggetti a sé, violando la prerogativa regia. Il centro del sistema costituzionale non è la Camera elettiva, ma il re che regna e governa.

Si potrebbe dire che Roederer respinge *in toto* l’idea del “regime parlamentare”. Ma anche in questo caso si corre il rischio di dare per acclarata l’esistenza di una compiuta e organica forma di governo. A ben vedere, le diverse posizioni si riavvicinano se si guarda all’uso comune di un termine come quello di “influenza”, un concetto chiave – ancorché sfuggente – per capire la funzione monarchica nella sua lunga e faticosa trasformazione costituzionale nell’Europa del XIX secolo.

Basta leggere Prosper Duvergier de Hauranne, un costituzionalista come Char-

les Hello, il François Guizot degli anni '40 («Le trône n'est pas un fauteuil vide»), per rendersi conto di questo aspetto (Lacchè 2002, pp. 188 ss.). Emerge un regime di bilanciamento dei poteri ad esecutivo monarchico (Laquière 2002), nella convinzione che lo stretto rapporto tra monarca e governo (affermato dal *testo* della Carta) debba contrastare – in funzione conservatrice – la pretesa della Camera elettiva di «assorbire» il potere esecutivo e di assumere una posizione di preponderanza in contraddizione col principio del «concorso» e del bilanciamento dei poteri. Queste considerazioni sono condivise dai conservatori ministeriali alla Guizot e di volta in volta dalla «palude» parlamentare – si tratti del *tiers parti* di Dupin o di esponenti del centro sinistra – che cercano di adattare la realtà ad un modello di monarchia rappresentativa che, basato sulle fragili fondamenta della *sovranità nazionale*, non vuole modificare le *condizioni politiche*, il regime elettorale anzitutto e con esso la forma della rappresentanza.

Per Roederer non è sufficiente che il re regni e “influenzi” il sistema politico-costituzionale. In quel contesto storico e istituzionale il richiamarsi alla figura apologetica del principe perfetto è funzionale ad un esercizio del potere esecutivo, e quindi alla determinazione dell'indirizzo politico, nell'ambito di un «concorso» *successivo* con la camera eletta. Per gli uni (e per Roederer in particolare) l'impulso parte dal monarca, per gli altri viene dal basso. Un re “conservatore” (degli equilibri raggiunti e della tenuta dinastica) è utile e necessario, tanto più per contrastare la democrazia dal basso (la repubblica) impedendo la confusione (l'oligarchia al centro) tra la maggioranza parlamentare e un sistema

collegiale di governo a direzione presidenziale, anche in virtù del fatto che in Francia non esistono ancora quelle condizioni storico-politiche che potrebbero consigliare una diversa evoluzione del sistema.

#### 6. *Pagès de l'Ariège e un «homme d'un autre temps»: anatomia di una polemica*

Nel gennaio-febbraio 1835 J.P. Pagès, deputato de l'Ariège, acuto commentatore del giornale «Le Temps»<sup>19</sup>, offre un'interessante rappresentazione della coeva situazione politica<sup>20</sup>. Quasi agli inizi del regime orleanista Casimir Périer aveva saputo imporre una *leadership* forte e convinta (Pagès, *Réflexions politiques. Dès progrès de l'opposition*, «Le Temps», 26 janvier 1835), ma negli anni successivi – e in maniera tanto evidente tra il 1834 e il 1835 – la politica si era rivelata una mera questione di tattica e di  *finesse*. Il centro parlamentare appare ormai il “luogo politico” degli interessi e delle opinioni legati al ministero (Id., *Le ministère et la Chambre*, «Le Temps», 12 janvier 1835). In mancanza di un vero «sistema ministeriale», il governo si vede costretto a transigere su tutto. La frammentazione dell'*échequier parlementaire* rende difficile la ricomposizione di una maggioranza. I ministri sono dei «cappelli su dei posti vuoti»: i governi muoiono prima ancora di nascere<sup>21</sup>.

Nel febbraio del 1835 si svolgono due processi speculari. L'uno, presso la Corte d'Assise della Senna, chiama sul banco degli imputati «La Gazette de France», giornale legittimista accusato di aver sostenuto la tesi secondo cui Luigi Filippo «regna e governa» e pertanto è responsabile di ogni azio-

ne. La Corte condanna il gerente per il reato di «disprezzo del re» («Constitutionnel», 4 mars 1835). In un altro processo contro il giornale repubblicano «Le National» la difesa invoca proprio la *brochure* di Roederer affermando che essa è la controprova del fatto che si possono dire le stesse cose (che il «re regna e governa») con esiti ben diversi. Persino Antoine Madrolle era stato condannato quando aveva sostenuto la teoria del colpo di stato richiamandosi all'art. 14 della *Charte*. Uno dei fondatori del giornale, Armand Carrel, ricorda, nel corso del processo, come il 1830 dovesse fondare un sistema dal basso, ovvero a partire dal corpo elettorale, per poi "raggiungere" le Camere e il re. Ciò non è avvenuto: il sistema procede invece dall'alto verso il basso: è la negazione del governo rappresentativo (Supplemento al «Bons Sens», 26 février 1835). Le parole alate ed efficaci di Carrel convincono in questo caso la giuria ad assolvere il gerente.

La questione costituzionale è quindi strategica, attraversa le istituzioni, il sistema politico, le corti di giustizia. Non meraviglia che in un articolo del 9 febbraio Pagès affronti il tema del rapporto tra monarchia e governo. L'autore richiama la teoria constantiana del potere neutro ma considera la distinzione tra *pouvoir royal* et *pouvoir exécutif* problematica perché il potere regio non avrebbe più una base solida. Pagès interpreta il concetto di potere neutro – ben diversamente da come emerge dalla complessa teorizzazione di Constant<sup>22</sup> – alla stregua di un «pouvoir nul». In realtà, secondo l'autore dell'articolo, il potere non sarebbe mai stato neutro, neppure nella tanto evocata Inghilterra. Il potere regio è per sua natura superiore a tutti i poteri costituiti.

Si le pouvoir ministériel le gêne, il renvoie ses ministres; si le pouvoir représentatif le blesse, il dissout les assemblées représentatives; si le pouvoir judiciaire le choque, il détruit ses arrêts par le droit de grâce. Ainsi la royauté, plus puissante que tous les corps sociaux, peut trouver des puissances rivales, mais ne saurait rencontrer de pouvoir égal au sien.

[Pagès, *Si la royauté doit intervenir dans le gouvernement*, «Le Temps», 9 février 1835]

Il potere regio tuttavia non può agire che attraverso il potere ministeriale e questo non può farlo, a sua volta, che attraverso la volontà del potere regio. Pensare che un ministro debba eseguire tutto ciò che il re ordina sarebbe un'assurdità tanto quanto pensare che un re sia tenuto ad assecondare tutto ciò che un ministro desidera<sup>23</sup>. Nel governo rappresentativo la scelta di un ministro è la manifestazione del pensiero del sovrano, ma non bisogna dimenticare che «un homme est un système, et quand le roi choisit un homme, il adopte, en dépit de lui-même, le système dont cet homme est la personnification» (*ibidem*). Un re "moderno" non può "resistere" ai ponderati *desiderata* della nazione. E se la scelta di un ministro è una dichiarazione politica, un monarca deve sapere che quella scelta avrà delle conseguenze. Così, aver scelto i dottrinari – che tra il 1815 e il 1820 erano stati i consiglieri del movimento reazionario e tra il 1826 e il 1830 i più temerari propagandisti della libertà contro il potere – è stato un errore (*ibidem*, 16 février 1835). «Ansi, le pouvoir royal peut rassurer ou effrayer un pays, se consolider ou se compromettre par le choix des ministres». E i ministri senza caratura e capacità faranno discendere il sovrano sul terreno della più meschina amministrazione.

In Inghilterra il potere ministeriale è un grande potere parlamentare. In Francia,

invece, il Ministero non è che la riunione di otto uomini in un Gabinetto, nominati, conservati e revocati dal re. «Les majorités se sont liées à un cabinet, mais n'ont jamais formé un cabinet». Ma nella presente sessione i ministri hanno cercato un pieno sostegno parlamentare. Questo non è arrivato e adesso dipendono ancora di più dal re. Il fatto è che in Francia non si possono applicare *tout court* i principi inglesi.

Nous devons apprécier seulement l'intervention de la royauté dans le gouvernement, tel qu'il existe en France et en 1835. Ici c'est toujours la royauté qui fait les ministres; ce sont les ministres qui font les majorités, et, depuis la restauration, les chambres n'ont jamais décidé le choix d'un seul cabinet.

[*Ibidem*]

In Francia i ministri sono isolati, non esiste un *conseil* perché non c'è un'idea comune. E «L'homme isolé fait acte de dévouement; le conseil fait preuve de sagesse». Una vera opinione collettiva può formarsi solo nelle riunioni alle quali non assiste il re. «C'est là le conseil des ministres, l'unité ministerielle, le symbole de la volonté parlementaire dans la sincérité du gouvernement représentatif». Ma l'opinione del consiglio può formarsi solo dopo aver discusso con il monarca. In questo caso il re interviene necessariamente nel governo che diventa allora una sorta di *conseil privé*. Esistono dunque due livelli: in un caso il consiglio "governa", diretto dal suo presidente; nell'altro il re "regna". Ciascuno ha le sue prerogative e, nella separazione, non vengono meno i principi cardine della inviolabilità e della responsabilità.

Se queste sono le opinioni essenziali di Pagès, si può dunque comprendere perché

la *brochure* di Roederer sia diventata subito oggetto delle sue attenzioni, di qualche sarcasmo e soprattutto di riflessioni politico-costituzionali di indubbio interesse. «Une brochure fort curieuse est depuis quelques jours lancée au milieu du monde politique sous le titre d'*Adresse d'un constitutionnel aux constitutionnels*» (Pagès, *Opposition de la cour contre les doctrinaires*, «Le Temps», 21 février 1835). L'opera non si vende, ma viene "diffusa", circondata da un alone di mistero. Deve essere opera di una *camarilla*, anche se si accusa il conte Roederer di averla scritta. Tutto il lavoro ruota attorno alla massima: *le roi régit et gouverne*. Con ironia Pagès dice che l'autore è fermo al governo *selon Louis XIV*: figurarsi poi che il ministero dottrinario viene giudicato troppo ostile all'influenza del re e che personaggi come Thiers, Guizot, Persil fanno la figura di usurpatori della prerogativa, addirittura di repubblicani...

Roederer si è preso il fardello, ma è evidente che le idee espresse sono del tutto condivise dalla Corte. Del resto i sostenitori alla Camera di questo scritto sono "corrigiani". Lo scandalo suscitato, le petizioni, le discussioni, le proteste erano fondati.

On voyait dans cette publication un 18 fructidor timide, tenté par la voie de la publicité, un coup d'état en raisonnemens et en aphorismes absolutistes; c'était la charte toute entière transformée en un vaste article 14, au profit de la monarchie élue.

[Pagès, *La Chambre, le ministre et le pamphlet courtois*, «Le Temps», 22 février 1835]

Il Ministero e Guizot hanno chiesto subito una smentita immediata, anche se le proteste dei dottrinari – sorride Pagès – lasciano il tempo che trovano. Rimane però il fatto che la *brochure* è opera di talento, ma

un sofisma resta pur sempre un sofisma. Roederer è uomo d'altri tempi: è stato troppe cose per poter dare lezioni sul governo rappresentativo. Il bilanciamento dei poteri, i limiti delle diverse prerogative, le immunità parlamentari, le garanzie dei corpi dello Stato sono concetti che gli sfuggono. «Le gouvernement représentatif veut des hommes à lui; ceux-là seuls peuvent le comprendre» (Pagès, *Si les Chambres doivent intervenir dans le gouvernement*, «Le Temps», 23 février 1835). Salvandy, Dupin aîné, de Broglie hanno avanzato le loro critiche. Ma la colpa deve essere attribuita a quei ministri che dopo aver accettato la presidenza del maresciallo Soult subiscono oggi quella più derisoria ancora del maresciallo Mortier. «A-t-on oublié que M. Persil a professé publiquement le principe fondamental du livre de M. Roederer: *Le roi règne et gouverne?*».

È nel corso dell'ultima settimana di febbraio del 1835 che il *pamphlet* "anonimo" diventa oggetto di ampia discussione. Roederer è un facile bersaglio. Il suo è un *fétichisme monarchique* («Le Constitutionnel», 23 février 1835), si fa notare. I dottrinari chiedono una sconfessione della *brochure* (apparsa poi sul «Moniteur» il 23 febbraio in forma semi-ufficiale. Cfr. *ibidem*). Uomo dell'*école impérialiste* è rimasto all'età dell'oro della monarchia amministrativa («Journal des Débats», 22 février 1835). Anzi, peggio, è il «Cottu de la nouvelle dinastie» («Le Bons Sens», 23 février 1835); e in soli cinque anni si è passati dalla *Monarchie de 1830* di Thiers ad una sorta di monarchia "orientale". Non è neppure difficile frugare nella lunga carriera di Roederer, a cominciare dagli episodi legati al 10 agosto 1792<sup>24</sup>. Insomma, è un vecchio voltagabbana<sup>25</sup>. Ma non è neppure necessario andare così indie-

tro nel tempo: nel 1830 l'autore aveva scritto un *Mémoire au Roi* dove sosteneva tesi ben diverse e adesso non fa altro che riprendere le parole di Persil, importante uomo politico, avvocato, magistrato e ministro guardasigilli ostile alla presidenza del consiglio («Le Courier», 1 mars 1835).

L'attacco di Roederer è rivolto al governo rappresentativo in quanto tale ed è su questo terreno che deve essere confutato. Il Ministero è il legame vivente tra il potere regio e le Camere: «il émane à la fois de tous deux. Il n'appartient exclusivement ni à la royauté ni à la Chambre. Sans la nomination royale, point de ministres; sans l'indication tacite et sans l'assentiment des Chambres, point de ministres non plus...» («Journal des Débats», 22 février 1835). Il concorso è possibile solo attraverso i ministri e solo attraverso una comunicazione continua le Camere possono partecipare alla «direction des affaires publiques...». La teoria di Roederer è ben altra cosa: «C'est le système consultatif au lieu du système représentatif; c'est la monarchie administrative au lieu de la monarchie constitutionnelle et parlementaire»<sup>26</sup>.

La replica di Roederer – come sappiamo – non si fa attendere: ripubblica il saggio e questa volta ne dichiara la paternità, aggiungendo una prefazione. Tra le critiche ricevute riconosce il diritto di replica solo a Pagès. «Je reconnais dans M. Pagès de l'Ariège un écrivain distingué; j'ai l'habitude de couper dans *le Temps* les articles qu'il y insère<sup>27</sup>, et j'en fais une collection séparée...» (Roederer 1835, *Avant-Propos*, p. XI). «Le Temps», a sua volta, offre a Pagès la possibilità «de continuer cette lutte sur le principe même de notre constitution» (*De l'adresse d'un constitutionnel aux constitutionnels*, «Le Temps», 1 mars 1835).

Nell'articolo del 2 marzo il deputato ricapitola le posizioni di Roederer e con sarcasmo ricorda che i titoli di cui Roederer si fregia, Pari di Francia e conte, non hanno granché valore (*De l'adresse d'un constitutionnel aux constitutionnels*, «Le Temps», 2 mars 1835). Pagès ritiene che la teoria dell'onnipotenza parlamentare – di recente invocata da Guizot<sup>28</sup> perché la Camera si impadronisse del governo – sia una caratteristica della storia inglese dove si realizza, sino alle riforme di Lord Grey, una «usurpation aristocratique». In Francia invece essa produrrebbe altri effetti perché qui solo la Camera eletta potrebbe «invadere» il governo e pertanto «l'omnipotence parlementaire française serait toute plébèienne, toute démocratique. La France formerait dès lors une république monarchique». I dottrinari lavorano alla democrazia, senza rendersene conto. In Francia la prerogativa ha una maggiore estensione «parce que l'usage ne l'a pas circonscrite et qu'elle n'a pas les mêmes adversaires...». Il Ministero non deve essere preso necessariamente nel seno della maggioranza, «mais il est indispensable qu'il soit l'expression de la pensée de la majorité. C'est là ce qui rétablit l'harmonie entre les corps politiques» (Pagès, *Si les Chambres doivent intervenir dans le gouvernement*, «Le Temps», 3 mars 1835). Fondamentale è che i principi incarnati dai ministri diano assicurazione alla Camera sull'insieme dell'attività di governo:

Aussi le roi nomme les ministres, le roi les destitue, mais la chambre signale les ministres qu'il faut nommer, et marque l'heure où ils doivent être révoqués. Prévenir ce voeu est d'un grand roi, l'appécier est d'un prince habile...

[*Ibidem*]

Pagès accusa Roederer di cambiare i principi a seconda della convenienza. Perché, si domanda, il Pari di Francia non ha pubblicato l'*Adresse* quando Casimir Périer usurpava la prerogativa ed oggi invece accusa i dottrinari?

Ne serait-ce pas que les doctrinaires déplaisent et que Casimir Périer convenait? Pour moi, dont la politique ne varie ni de jour à jour, ni de brochure à brochure, je voulais la charte telle qu'elle est...

[Pagès, *De l'adresse d'un constitutionnel aux constitutionnels*, «Le Temps», 9 mars 1835]

Le preoccupazioni di Roederer sul consiglio dei ministri e sulla presidenza sono dettate da sofismi ed errori di impostazione:

Si le savant publiciste eût réfléchi avant d'écrire, il aurait vu que les ministres ne peuvent rien par eux-mêmes, que chacun de leurs actes est nécessairement soumis à l'action, et par conséquent à l'intervention du roi; qu'aucune manifestation du gouvernement, exécutive ou législative, ne peut avoir lieu sans la signature du monarque; et qu'avant de faire connaître sa volonté, le prince peut s'entourer de toutes les lumières désirables; qu'il peut les puiser dans son conseil et hors de son conseil...

[*Ibidem*]

La nascita della nuova presidenza de Broglie (12 marzo) è per Pagès l'ultima immagine di una *pièce*, di uno spettacolo ridicolo. Il *jésuitisme éclectique* – censurato da Roederer – è ritornato al potere, ma sarà presto abbandonato da tutti (Pagès, *Du nouveau ministre*, «Le Temps», 18 mars 1835).

Ma lasciamo l'ultima parola a Roederer. «... je demande au public la parole après M. Pagès; je lui répondrai, s'il y a lieu, par une nouvelle brochure...» (Roederer 1835, *Avant-Propos*, pp. XI-XII). Il vecchio consigliere di Metz si mise certamente al lavoro,

raccoglie materiali e scrisse appunti<sup>29</sup>. Non troveremo però, neanche anonima, questa risposta. Roederer morì nella notte del 17 dicembre 1835.

## Bibliografia

- Bach Reinhard, *Conduire l'opinion publique en 1796: Roederer et les métamorphoses de la physocratie*, in *Opinion*, ed. P. E. Knabe, Berlin, Spitz, 2000, pp. 265-275;
- Baranger Denis, *Parlamentarisme des origines. Essai sur la condition de la formation d'un exécutif responsable en Angleterre (des années 1740 au début de l'âge victorien)*, Paris, Puf, 1999;
- Barante Prosper (de), *La Vie politique de M. Royer-Collard. Ses discours et ses écrits*, Paris, Didier, 1863, t. I.;
- Barthélemy Joseph, *L'Introduction du régime parlementaire en France sous Louis XVIII et Charles X*, Paris, Giard et Brière, 1904;
- Burdeau François, *Histoire de l'administration française du 18e au 20e siècle*, Paris, Montchrestien, 1989;
- *Histoire du droit administratif (de la Révolution au début des années 1970)*, Paris, Puf, 1995; *Pouvoir administrative et droit public français. III. L'épanouissement du pouvoir ministériel sous la Monarchie de Juillet*, in «Giornale di storia costituzionale», 5, I, 2003;
- Colombo Paolo, *Governo e costituzione. La trasformazione del regime politico nelle teorie dell'età rivoluzionaria francese*, Milano, Giuffrè, 1993;
- Gauchet Marcel, *La Révolution des pouvoirs. La souveraineté, le peuple et la représentation. 1789-1799*, Paris, Gallimard, 1995;
- Grange Henri, *Mme de Staël et la Constitution de l'an III: avant et après*, in *La Constitution de l'an III. Boissy d'Anglas et la naissance du libéralisme constitutionnel*, sous la dir. de G. Conac, J.-P. Machelon, Paris, Puf, 1999, pp. 183-199;
- Guionnet Christine, *L'Apprentissage de la politique moderne. Les élections municipales sous la monarchie de juillet*, Paris, L'Harmattan, 1997;
- Jaume Lucien, *Echec au libéralisme. Les Jacobins et l'Etat*, Paris, Kimé, 1990;
- *L'esprit de Coppel et l'organisation du pouvoir exécutif*, in *La Constitution de l'an III ou l'ordre républicain*, a cura di J. Bart, J.-J. Clère, C. Courvoisier, M. Verpeaux, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 1998;
- *Necker: examen critique de la Constitution de l'an III*, in *La Constitution de l'an III*, cit.;
- *Tra concetto e idea-forza: l'opinione pubblica secondo Necker*, in «Giornale di storia costituzionale», 6, II, 2003, pp. 129-144;
- Kirsch Martin, *Monarch und Parlament im 19. Jahrhundert. Der Monarchische Konstitutionalismus als europäischer Verfassungstyp – Frankreich im Vergleich*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1999;
- Lacchè Luigi, *Coppel et la percée de l'Etat libéral constitutionnel*, in *Coppel, creuset de l'esprit libéral. Les idées politiques et constitutionnelles du groupe de Madame de Staël*, sous la dir. de L. Jaume, Paris, Economica, Aix-en-Provence, Puam, 1999;
- *Constitución, Monarquía, Parlamento: Francia y Bélgica ante los problemas y "modelos" del constitucionalismo europeo (1814-1830)*, in «Fundamentos», 2, 2000, *Modelos constitucionales en la historia comparada*, pp. 467-557;
- *La Liberté che guida il Popolo. Le Tre Gloriose Giornate del luglio 1830 e le "Chartes" nel costituzionalismo francese*, Bologna, Il Mulino, 2002;
- *Governo rappresentativo e principio parlamentare: le Chartes francesi del 1814 e 1830*, in «Giornale di storia costituzionale», 8, II, 2004, pp. 99-120;
- Laquière Alain, *Les origines du régime parlementaire en France (1814-1848)*, Paris, Puf, 2002;
- Lentz Thierry, *Roederer*, Préface de J. Tulard, Metz, Editions Serpenoise, 1989;
- Mannoni Stefano, *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia, I. La formazione del sistema (1661-1815)*, Milano, Giuffrè, 1994;
- *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia*, t. II, *Dalla contestazione al consolidamento*, Milano, Giuffrè, 1996;
- Margerison Kenneth, *P.-L. Roederer: Political Thought and Practice During the French Revolution*, Philadelphia, The American Philosophical Society, 1983;
- Martucci Roberto, *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, Il Mulino, 2001;
- Morabito Marcel, *Le chef de l'Etat en France*, Paris, Montchrestien, 1996, 2 ed.;
- *Il comando negato. Rivoluzione francese e potere esecutivo*, Roma-Manduria, Lacaita, 1997;
- Pagès J. P. (de l'Ariège), *Principes généraux du droit politique dans leur rapport avec l'esprit de l'Europe et avec la monarchie constitutionnelle*, Paris, Béchét, 1817;
- *De la responsabilité ministérielle et de la nécessité d'organiser le mode d'accusation et de jugement des ministres*, Paris, F. Béchét, mars, 1818;
- Rémond Gabriel, *Royer-Collard. Son essai d'un système politique*, Paris, Sirey, 1933;
- Rials Stéphane, *Essai sur le concept de monarchie limitée (autour de la Charte de 1814)*, in *Révolution et contre-révolution au XIXème siècle*, Paris, Albatros, D.U.C., 1987, pp. 88-125;
- Roederer Pierre-Louis, *De la députation aux États-généraux*, s.l., novembre 1788;
- *Discours ... sur l'essence du pouvoir exécutif et sur les bases du système administratif, prononcé dans la séance du 10 août 1791*, Paris, Impr. nationale, s.d.;

- *Du Gouvernement*, à Paris, de l'Imprimerie du Journal de Paris, 3 thermidor, an II;
- *De l'Usage à faire de l'autorité publique dans les circonstances présentes, extrait corrigé et augmenté des nos XXVII, XXVIII et XXIX du Journal d'économie publique, suivi d'un Traité de l'émigration*, Paris, Desenne, prairial an V–juin 1797;
- *Au Roi*, Paris, le 19 octobre 1830, (Paris), impr. de A. Firmin-Didot;
- *Adresse d'un constitutionnel aux constitutionnels. Par M. Le Cte Roederer, Pair de France*, seconde édition, Paris, Typographie de Firmin Didot Frères, Imprimeurs de l'Institut de France, Rue Jacob, n° 24, Février 1835;
- *Oeuvres du comte P.-L. Roederer ... publiées par ... le baron A. M. Roederer*, Paris, Impr. Firmin-Didot frères, 1853-1859;
- Rosanvallon Pierre, *Le Sacre du citoyen. Du suffrage universel en France*, Paris, Gallimard, 1992;
- Rotelli Ettore, *Forme di governo nelle democrazie nascenti. 1689-1789*, Bologna, Il Mulino, 2005;
- Scuccimarra Luca, *La sciabola di Sieyès. Le giornate di brumaio e la genesi del regime bonapartista*, Bologna, Il Mulino, 2002;
- *La Repubblica dei Savants. Conflitto politico e ideologie nella Francia di brumaio*, in «Annali di storia moderna e contemporanea», IX, 2003;
- Sofia Francesca, *Ancora "dal modello francese al caso italiano": gli appunti di P.L. Roederer per la costituzione cisalpina (1801)*, in «Clio», 3, 1986, pp. 389-443;
- Starzinger Vincent E., *The Politics of the Center. The just milieu in Theory and Practice, France and England, 1815-1848*, New Brunswick-London, Transaction Publishers, 1991;
- Thuillier Guy, *Le système administratif d'après Roederer*, in «La revue administrative», 41, 1988;
- Torre Alessandro, *Regno Unito*, Bologna, Il Mulino, 2005;
- Tudesq André-Jean, *Institutions locales et histoire sociale: la loi municipale de 1831 et ses premières applications*, in «Annales de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Nice», 9-10, 1969, pp. 327-363;
- Vigier Philippe, *Elections municipales et prise de conscience politique sous la monarchie de Juillet*, in *La France au XIXe siècle: études historiques, Mélanges offerts à Ch.-H. Pouthas*, Paris, Publications de la Sorbonne, 1973;
- Yvert Benoit, *Aux origines de l'orléanisme. Le doctrinaires. «Le Globe» et les Bourbons*, in D. Roldan (sous la dir.), *Colloque Guizot, les doctrinaires et la presse (1820-1830)*, Paris, Fondation Guizot-Val Richer, 1994.
- <sup>1</sup> *Du Conseil du Cabinet et de la Présidence de ce Conseil* è il titolo di una memoria scritta in origine da Roederer (Archives Nationales, 29 AP 80, *Papiers Roederer*).
- <sup>2</sup> Sul circuito "sociologico" che nasce, nella riflessione di Roederer, dal rapporto tra sentimento generale, *faiseurs d'opinion* e *opinion publique* cfr. Sofia 1986, pp. 403, 420; Bach 2000, pp. 265-275, saggio che in realtà si sofferma più sulle origini fisiocratiche che sul pensiero di Roederer; e soprattutto Jaume 1990 (che riporta il testo di Roederer sulla *théorie de l'opinion publique*, 1796); Jaume 2003, pp. 139-141.
- <sup>3</sup> Sul rapporto tra pensiero e azione, nonché sulle vicende biografiche e intellettuali, rinvio qui a Margerison 1983; Lentz 1989.
- <sup>4</sup> Cfr. in particolare Roederer, *Oeuvres du comte P.-L. Roederer*, vol. VIII. Vedi anche AN, 29 AP 78, *Papiers Roederer, Politique. Gouvern*
- nement. Administration*.
- <sup>5</sup> Sul problema del cabinet e della sua presidenza è ora fondamentale, anche per la discussione storiografica, il volume di Laquière 2002, cap. V-VI.
- <sup>6</sup> *Ibidem*, p. 33. Sul problema, spesso semplificato, della responsabilità ministeriale e della forma di governo nella storia britannica, v. Baranger 1999; Rotelli 2005; Torre 2005.
- <sup>7</sup> Per una lettura aggiornata e storico-critica del problema delle origini del governo parlamentare tra 1814 e 1848 in Francia v. in particolare Rials 1987; Lacché 2000; Laquière 2002; Lacché 2002 e 2004.
- <sup>8</sup> Sul magistrato *royaliste* Charles Cottu (1778-1849) e sullo scrittore Antoine Madrolle (1792-1861) v. Lacché 2002, p. 61.
- <sup>9</sup> "Une connaissance de cinquante années m'intéresse, il est vrai, aux destinées de la personne qui est à la tête du pouvoir exécutif" (Roederer 1835, *Avant-propos*, cit., p. IV). Oltre che del più celebre *Du Gouvernement* (vedi nota successiva), Roederer è l'autore di articoli e discorsi significativi: cfr. per es. *Discours ... sur l'essence du pouvoir exécutif*, 1791; *De l'Usage à faire de l'autorité publique*, 1797.
- <sup>10</sup> Roederer, *Du Gouvernement*, an III. In questo testo Roederer rifiuse gli articoli pubblicati nel «Journal de Paris» per esaminare e criticare gli aspetti ritenuti più deboli del *plan* elaborato dalla Commissione degli Undici. Cfr. Margerison 1983, pp. 126 ss.
- <sup>11</sup> Colombo 1993, pp. 497 ss.; Mannoni 1994, pp. 393 ss.; Gauchet 1995, p. 157; per il contributo fondamentale della "scuola di Coppet" alla riflessione liberale sul problema del potere esecutivo, v. Jaume 1998, pp. 122-141; Id. 1999, pp. 167-182; Grange 1999, p. 183-199.

- <sup>12</sup> AN, 29 AP 79, f. 82, cit. da Sofia 1986, p. 415. Per Roederer "Le pouvoir exécutif est essentiellement composé de deux parties; l'administration qui agit & opère, le gouvernement qui dirige, ordonne & surveille" (*Du Gouvernement*, an III, p. 2).
- <sup>13</sup> Roederer, *De la députation*, 1788. Sul punto v. le osservazioni di Mannoni 1994, pp. 234-236.
- <sup>14</sup> Su questo profilo v. Thuillier 1988; Mannoni 1994, pp. 412 ss.
- <sup>15</sup> Sui rapporti tra Roederer e Sieyès cfr. Lentz 1989, pp. 11, 146 ss. Sul precoce culto per l'abate, v. Martucci 2001, p. 74.
- <sup>16</sup> Come è noto, le memorie di Roederer sono una fonte importante per comprendere l'opposizione di Bonaparte al progetto di Sieyès. Sul punto, e più in generale, sul modello costituzionale di Brumaio, v. Lentz 1989, pp. 117 ss.; Colombo 1993, pp. 286 ss., 576, nt. 30.
- <sup>17</sup> Si tratta di espressioni utilizzate da Bonaparte e poi riprese nel dibattito politico della monarchia costituzionale. Sulle testimonianze di Roederer, Thibaudeau e sull'"eliocentrismo costituzionale", vedi Scuccimarra 2002, pp. 165 ss.
- <sup>18</sup> Queste, come è noto, sono alcune delle categorie elaborate da Benjamin Constant a partire dall'età direttoriale. Sul punto rinvio a Lacchè 1999, pp. 135-155.
- <sup>19</sup> Fondato nel 1829 da Jacques Coste e dall'ex-prefetto Baude, con il *patronage* di alcune decine di deputati (tra i fondatori e i collaboratori troviamo Périer, Guizot, de Broglie, Dupont de l'Eure, La Fayette) allo scopo di avvicinare le opinioni della *gauche* e del *centre-gauche*.
- <sup>20</sup> Nato a Seix (Ariège) nel 1784, avvocato a Tolosa, saggista (autore di parecchi articoli giuridico-economici dell'«Encyclopédie Moderne»), giornalista. Durante la Restaurazione era entrato in contatto con alcuni esponenti di spicco dell'opposizione (La Fayette, Constant, Laffitte) collaborando a giornali come il «Constitutionnel», la «Minerve», la «Renommée». Deputato del collegio di Saint-Girons dal 1832 al 1842. Durante la Monarchia di Luglio fondò il giornale d'opposizione (serale) «La Patrie». Nel 1817 aveva pubblicato i *Principes généraux du droit politique dans leur rapport avec l'esprit de l'Europe et avec la monarchie constitutionnelle*. Nel 1836 curò una nuova edizione del *Cours de politique constitutionnelle* di Benjamin Constant. Liberale di sinistra, nel 1847 fu rieletto alla Camera nel collegio di Saint-Girons e nel 1848 entrò a far parte della Costituente dove divenne membro del *Comité de Constitution*. Nel 1849 si ritirò a vita privata.
- <sup>21</sup> Pagès, *L'échiquier parlementaire*, «Le Temps», 2 février 1835. In questo articolo Pagès offre un'interessante panoramica del sistema politico francese dell'epoca, dai dottrinari ai deputati-funzionari agli uomini d'affari, dall'opposizione legitimista a quella radicale, dinastica, al *tiers-parti* sino alla «jeune opposition constitutionnelle».
- <sup>22</sup> Di solito la teoria di Constant viene banalizzata, facendole perdere invece la profondità storica e teorica che possiede. Manca ancora, a nostro avviso, una lettura complessiva e pienamente convincente della dottrina del potere neutro.
- <sup>23</sup> Sin dalla Restaurazione Pagès aveva riflettuto, seppure in una logica prevalentemente "negativa", sul problema della responsabilità ministeriale: *De la responsabilité ministérielle et de la nécessité d'organiser le mode d'accusation et de jugement des ministres*, 1818.
- <sup>24</sup> «Le Temps», 23 février 1835. Ma il giornale è costretto a smentire (24 e 26 febbraio) su richiesta di Roederer.
- <sup>25</sup> «Constitutionnel», 4 mars 1835. Vedi anche Marquis de Bertillat, *Observations d'un Indépendant à un Constitutionnel*, Paris, Dentu, 1835, 3 mars, p. 3. Lo stesso Pagès non si esime, con sottile ironia, dall'utilizzare l'argomento dell'incoerenza di Roederer: *De l'Adresse d'un Constitutionnel aux Constitutionnels*, «Le Temps», 9 mars 1835.
- <sup>26</sup> *Ibidem*. «Dans notre gouvernement, tout est conseil, tout est consultation et tout aussi est transaction». E ogni ministero diviso e senza *leader* «diminue la Chambre devant le Roi, ... diminue le Roi devant la chambre, ou ce qui est pire encore, s'efface pour le laisser voir et le mettre face à face avec la chambre, ce qui est la perte de la constitution...», «Journal de Débats», 27 février 1835.
- <sup>27</sup> Come si può vedere infatti in AN, 29 AP 80, *Papiers Roederer*.
- <sup>28</sup> «Un doctrinaire qui croit savoir et faire de la politique, parce qu'il sait et fait de l'histoire, a long temps préconisée ce qu'on appelle dans la Grande Bretagne l'*omnipotence parlementaire*» (Pagès, *Si les Chambres doivent intervenir dans le gouvernement*, «Le Temps», 3 mars 1835).
- <sup>29</sup> Cfr. AN, 29 AP 80, *Papiers Roederer*.



# Il cuneo bonapartista. Governo delle *élites* e sovranità popolare in Francia agli albori del Secondo Impero\*

LUCA SCUCCIMARRA

Io l'ho visto, e anche mille altri, ben poco sospettabili di bonapartismo, l'hanno visto: non è la forza armata, è il popolo, indifferente o piuttosto simpatetico, che ha deciso il movimento in favore di Bonaparte.

*P. - J. Proudhon*

## 1. *Anti-Guizot*

Considerato solitamente come un passaggio-chiave della storia sociale ed istituzionale dell'Europa contemporanea, il secondo bonapartismo offre in realtà interessanti elementi di riflessione anche nella prospettiva di una storia delle ideologie e dei discorsi politici. Analizzata da questo punto di vista, la politica bonapartista si propone all'attenzione degli interpreti come una straordinaria mescolanza di elementi diversi e per molti versi contraddittori, come una sorprendente forma di *complexio oppositorum*, nella quale vediamo anticipate tendenze che avrebbero trovato una sostanziale conferma nella successiva

vicenda politica e ideologica francese (e non solo). Come ha sottolineato François Furet, il secondo bonapartismo rappresenta infatti «una versione, a un tempo, conservatrice e popolare della Rivoluzione francese», diretta ad esorcizzare, per l'ennesima volta, in profondità «le due grandi paure della Francia rivoluzionaria: a destra proteggendo il paese dalla dissoluzione sociale, a sinistra impedendo il ritorno dei privilegi» (Furet 1988, pp. 538 e 552). Al centro della sua costellazione ideologica si ripropone perciò, nella sua intatta forza problematica, il dilemma non risolto della rappresentanza politica, che aveva assillato il processo rivoluzionario francese per tutto il corso del suo controverso sviluppo politico-ideologico.

\* Il presente contributo è una versione ampiamente rielaborata della relazione presentata al seminario *Classe dominante, classe politica ed élite negli scrittori politici dell'Ottocento e del Novecento*, svoltosi a Siena il 20 e 21 maggio 2004, i cui atti sono in corso di pubblicazione, a cura di Sergio Amato, presso il Centro Editoriale Toscano (Laboratorio Nazionale di Studi sulla Teoria della Classe Politica "Mario delle Piane", Vol. 2).

A differenza dei grandi esponenti del *parti de l'ordre* – la «disparata coalizione» di legittimisti, orleanisti, cattolici conservatori e repubblicani moderati con la quale pure condivide un decisivo tratto di strada (Girard 1968, p. 187; Agulhon 1973, pp. 104 ss.) – nelle sue dichiarazioni di principio Luigi Napoleone Bonaparte non sembra mai voler mettere in questione la decisiva valenza pratico-politica dell'idea di sovranità popolare ereditata dalla Rivoluzione. Al contrario, come nota Furet, egli sembra assumere quest'ultima al suo più radicale livello di senso: come «una sovranità assoluta, superiore al diritto, che trae da essa la sua ragion d'essere» – proprio ciò in cui Guizot aveva identificato il più pericoloso errore della tradizione rivoluzionaria<sup>1</sup>. Che cosa ciò concretamente significhi per lo sviluppo ideologico-politico del secondo bonapartismo emerge, forse, nel modo più esplicito, se si fa riferimento al conflitto politico innescato nella Francia della Seconda Repubblica dall'approvazione della riforma elettorale del 31 maggio 1850, con la quale venivano introdotte come condizioni per l'inserimento nelle liste elettorali l'iscrizione nei ruoli dell'imposta personale, l'assenza di ogni condanna penale, anche minima, e tre anni di domicilio continuato nello stesso comune – prescrizioni «tecniche» che senza formalmente mettere in questione il principio del suffragio universale sancito dalla costituzione del 1848<sup>2</sup>, escludevano dal voto quasi un terzo degli elettori: di fatto la gran parte della popolazione operaia, «costretta a frequenti spostamenti in ragione della fluttuazione del mercato del lavoro»<sup>3</sup>. È proprio in riferimento alla complessa dinamica politica innescata da tale provvedimento, che Luigi Napoleone,

all'epoca ancora presidente della Repubblica, trova modo infatti di prendere formalmente le distanze dalle tendenze oligarchiche del "partito dell'ordine", attribuendo all'ideologia bonapartista quella più decisa coloritura populista che poi si sarebbe imposta come uno dei suoi elementi caratterizzanti. Perché ciò che trova espressione nell'impianto della legge del 31 maggio non è altro che la versione terminale di quella concezione anti-egualitaria della cittadinanza che aveva dominato l'intero arco del liberalismo orleanista, trovando nel "paradigma capacitario" di Guizot la sua più compiuta ed esplicita fondazione filosofica: una linea di riflessione e di sperimentazione pratica dominata dalla «preoccupazione primaria» di «respingere il potere del numero fondato sull'affermazione della sovranità del popolo» (Rosanvallon 1989, p. 421).

Come è noto, la risposta che i *doctrinaires* avevano offerto a tale problema si fondava su una rielaborazione in chiave esplicitamente cognitivo-riflessiva di quell'ideale di un "potere dei notabili" nel quale la cultura politica termidoriana aveva già identificato l'unica via di uscita dalle turbolenze rivoluzionarie. Ciò che qui si fa giocare contro il principio dell'eguaglianza naturale dei diritti politici elaborato dalla direttrice più radicale del pensiero rivoluzionario, è infatti il richiamo ad un'interpretazione funzionale della rappresentanza centrata su una netta divisione del corpo sociale tra soggetti capaci di agire secondo ragione e mera moltitudine<sup>4</sup> – un approccio, questo, che trova la sua espressione più esplicita e radicale nella peculiare concezione del *gouvernement représentatif* proposta da Guizot in pagine ben note:

Il principio della sovranità del popolo prende in considerazione tutti gli individui per il fatto stesso che esistono senza domandargli niente di più. Esso prende poi la maggioranza di questi individui e dice: ecco la ragione, ecco la legge. Il governo rappresentativo procede diversamente; esso considera qual è l'atto sul quale stanno per essere consultati gli individui: esamina qual è la capacità necessaria per tale atto; chiama in causa in seguito gli individui che si presume posseggano questa capacità, tutti costoro e solo loro. Esso cerca infine la maggioranza tra i capaci.

[Guizot 1851, Vol. I, p. 110]

Come ha sottolineato Lucien Jaume, questa critica della sovranità popolare ha come fine preventivo quello di «escludere dall'espressione pubblica le volontà cieche, ignoranti o supposte tali» (Jaume 1997, p. 126). La «sovranità della ragione» instancabilmente teorizzata da Guizot si risolve così in una «sovranità sociale organizzata» (Guizot 1863, Vol. III, p. 681), nella «legittimazione del dominio di fatto di coloro che posseggono l'*intelligenza sociale*» (Rosanvallon 1989, p. 424): sono infatti costoro a formare la "classe politica" per eccellenza, l'*élite* naturale chiamata a svolgere quel lavoro di autoriflessione sociale che costituisce lo specifico contenuto del sistema rappresentativo, un nesso funzionale nel quale il ruolo degli elettori risulta altrettanto rilevante di quello degli eletti<sup>5</sup>. Secondo Rosanvallon, la progressiva torsione in senso apertamente censitario che questa concezione avrebbe sperimentato nello sviluppo della vicenda politica francese non è che la conseguenza ultima delle difficoltà incontrate da una impostazione troppo astratta per essere resa adeguatamente operativa «in termini di codice elettorale»<sup>6</sup>. In realtà, già alla metà degli anni Venti la riflessione di Guizot sulla rappresentanza appariva dominata dalla tendenza



François Guizot, *Litografia di Delpech su disegno di Mauvin, 1830.*

a cercare sul piano delle appartenenze socio-economiche la risposta definitiva ai dilemmi del principio di capacità: delle tre «classi» in cui secondo la voce *Elections* si articola «ogni società» – i proprietari fondiari e i capitalisti che vivono di rendita senza dedicarsi ad alcun lavoro o industria, coloro che con capitali propri e altrui esercitano un'industria o un lavoro che assicura la sussistenza di altri uomini in esso impiegati e i semplici lavoratori, privi di capitale – solo «alle prime due può appartenere la capacità politica». Quest'ultima, infatti, «ha due condizioni, o meglio risulta da due fatti, i lumi e l'indipendenza», e «a parlare in generale né l'una né l'altra si incontrano nella classe che lavora per vivere e che vive per lavorare»<sup>7</sup>. Qui tocchiamo già con mano, dunque, quella che per i dottrinari diverrà la «soglia decisiva» della cittadinanza politica (Jaume 1997, p. 132).

È appunto a partire da questa immediata traduzione sociologica del sofisticato paradigma capacitario della rappresentanza – vero «contenitore retorico della dominazione di fatto della grande borghesia» (Rosanvallon 1985, p. 130; cfr. Jaume 1997, pp. 132 ss.) – che nella Francia della Restaurazione può delinearsi lo stabile compromesso politico che caratterizzerà quella forma di «governo misto che è il regime di Luglio»<sup>8</sup>. E alla sua base si colloca saldamente quella concezione censitaria del suffragio destinata ad imporsi come un fondamentale punto di riferimento del ceto politico orleanista anche nei successivi passaggi politico-costituzionali.

In realtà, a dare voce alle istanze del partito dell'ordine in occasione del dibattito sulla riforma elettorale del 1850 è proprio uno dei rivali storici di Guizot ai tempi della Monarchia di Luglio, Adolphe Thiers – una circostanza in cui si esprime la drastica rideterminazione dell'orizzonte politico imposta dalla Rivoluzione del 1848 (Furet 1988, p. 502). Le tesi avanzate da Thiers nel suo intervento assembleare del 24 maggio 1850 sono tali, però, da esprimere convinzioni condivise da tutti gli esponenti del ceto politico orleanista: ciò che egli chiede all'Assemblea Nazionale Legislativa è, infatti, di introdurre nella legge elettorale dei dispositivi in grado di correggere i palesi «inconvenienti» del suffragio universale, rimettendo i destini della Francia nelle mani di quella sola parte della cittadinanza capace di esprimere un «voto utile», fondato sulla «conoscenza degli interessi del paese». Lo strumento più adatto per ristabilire la «gerarchia dell'intelligenza» sarebbe per Thiers il «suffragio a due gradi», se ciò non urtasse con la lettera stessa della Costituzione. Egualmente impratica-

bile appare, da questo punto di vista, l'ipotesi di un ritorno al suffragio censitario, caratteristico della Monarchia di Luglio (Thiers 1880, pp. 265 ss.). Come tutto il composito schieramento conservatore dell'Assemblea Nazionale, Thiers appare però convinto che la costituzione del 1848 consenta comunque di «organizzare» il suffragio universale in modo da subordinare il concreto esercizio dei diritti politici alla sussistenza delle necessarie «garanzie» individuali<sup>9</sup>. E la strada a tal fine prescelta è appunto quella di un irrigidimento dei requisiti di domicilio richiesti per poter prendere parte al voto – l'unico concreto spiraglio offerto dal testo costituzionale ad una revisione in senso restrittivo della vigente regola elettorale.

È in tale contesto, dunque, che il titolo di residenza viene improvvisamente elevato a indiscutibile garanzia di virtù politiche e morali. Su di esso si costruisce, infatti, una nuova versione del principio di capacità – la «capacità domiciliare», secondo la beffarda espressione di Cavaignac (*Compte rendu*, Vol. VIII, p. 70, seduta del 21 maggio 1850) – nel quale tornano a riproporsi tutti «gli argomenti che un tempo erano serviti a celebrare il cittadino proprietario» (Rosanvallon 1993, p. 313): «l'uomo» – afferma Thiers – esprime «tutto il suo valore morale [...] nella città dove ha sempre vissuto sotto gli occhi dei suoi concittadini, osservato, giudicato da loro, apprezzato da loro»; qui, infatti, appare pienamente operativa quella forza di integrazione sociale che contribuisce a mantenerlo «nel bene dal quale le sue passioni lo spingono spesso ad uscire». L'individuo senza fissa dimora non ha invece più alcun valore morale, perché ha smarrito quella decisiva «influenza tutelare» che per la mag-

gior parte degli uomini è costituita dall'opinione dei propri simili. È all'individuo stabilmente collocato in un contesto di appartenenza sociale che occorre, dunque, rivolgersi se si vuole trovare «l'uomo vero» e «il vero cittadino», colui che nell'esercizio dei propri diritti politici sia naturalmente portato ad esprimere un voto utile all'intera società (Thiers 1880, pp. 285 ss.). Una condizione, questa, che per Thiers trova la sua "naturale" estrinsecazione nella continuità del luogo in cui – a prescindere dagli spostamenti resi necessari dai «propri affari», dai «bisogni della propria industria» e da quelli della «propria famiglia» – annualmente si ottempera al pagamento di quell'«imposta personale (*cote personnelle*)» che la Costituente «ha voluto imporre a tutti come omaggio di ogni cittadino nei confronti della patria, il paese e la società»<sup>10</sup>.

È ancora una volta all'immediato dato socio-economico, dunque, che il partito dell'ordine finisce implicitamente per fare riferimento nel ridisegnare i confini di quella comunità di soggetti politicamente qualificati, ai quali deve essere formalmente attribuito il governo della Francia repubblicana. E ad essere esclusa dalla cittadella fortificata delle istituzioni è, ancora una volta, quella immensa massa di diseredati, nella cui crescente pressione politica il ceto orleanista era abituato a vedere una minaccia alla sopravvivenza stessa della società francese. Certo, diversi appaiono qui, rispetto al più recente passato, i criteri di distinzione tra cittadini attivi e passivi concretamente applicati: pur non nascondendo la sua totale sfiducia nelle capacità di governo dei «poveri»<sup>11</sup>, Thiers nega con decisione che il requisito della «continuità di domicilio» possa tra-

dursi in un immediato presupposto censitario, come molti – dentro e fuori l'Assemblea – continuavano a sostenere<sup>12</sup>. Ad essere esclusi dall'elettorato attivo – afferma – saranno, infatti, non gli indigenti ma i senza fissa dimora, i "vagabondi", uomini spesso caratterizzati da considerevoli fonti di guadagno – più o meno lecite –, ma che privi di stabili legami risultano necessariamente esposti al disordinato gioco delle passioni Thiers 1880, p. 40). Ciò non muta però nella sostanza i complessivi termini della questione: come gli altri esponenti del *parti de l'ordre*, Thiers continua, infatti, a concepire la società francese come un composito aggregato attraversato da una radicale divisione antropologica, che nessuna retorica egualitaria del suffragio universale può pretendere di cancellare (cfr. Chevalier 1958). Compito della nuova legge elettorale sarà appunto quello di tornare a ratificare a livello normativo quella che è una differenza esistente nei fatti, escludendo dall'esercizio della sovranità popolare quella massa di soggetti «spaesati» e instabili che del popolo – nella accezione giuspolitica del termine – effettivamente non fanno parte<sup>13</sup>. Uomini come questi formano, infatti, «non la sostanza ma la parte pericolosa dei grandi agglomerati popolari», quella «vile moltitudine che ha perduto tutte le repubbliche» (Thiers 1880, pp. 40 ss.). Gli amici della vera libertà, i veri repubblicani – conclude Thiers – diffidano della moltitudine. Ed è quest'ultima, e non il popolo, che la nuova legge elettorale si propone di neutralizzare:

Il popolo, il vero popolo, quello che noi vogliamo chiamare ai comizi, questo vero popolo soffre dei crimini di ciò che io chiamo la moltitudine. [...] È la moltitudine e non il popolo che noi

vogliamo escludere, [...] questa moltitudine di vagabondi di cui non si può individuare né il domicilio, né la famiglia, così agitati che non li si può trovare in alcun luogo, che non hanno saputo creare per la loro famiglia un rifugio apprezzabile; è questa moltitudine di vagabondi che la legge ha per obiettivo di allontanare.

[*Ibidem*, p. 49]

## 2. *L' eletto del popolo*

Come ha sottolineato Rosanvallon, l' «arrogante» intervento di Thiers all'Assemblea Nazionale è ampiamente rivelatore della sua incapacità di pensare la cittadinanza come un vero luogo di inclusione della società, una difficoltà che nella Francia della Seconda Repubblica egli condivide con la totalità dello schieramento politico di ispirazione conservatrice (Rosanvallon 1993, pp. 313 ss.). Nelle sue affermazioni diviene, inoltre, palpabile la profonda mutazione che sta investendo l'arsenale ideologico del "partito dell'ordine": qui, infatti, sembra essere rimasto ben poco della sofisticata concezione della politica e della società che a partire dagli anni Venti aveva alimentato la riflessione di Guizot e dei suoi più stretti collaboratori; in particolare, le «classi medie» paiono proporsi sempre meno come un *élite* naturale, e sempre più come una vera e propria classe socio-economica impegnata in una complessa strategia per mantenere la guida della Francia (Rosanvallon 1985, pp. 352 s.).

Nel suo discorso del 24 maggio, Thiers non può fare a meno però di continuare a riferirsi alle parole-chiave del liberalismo orleanista, in particolare a quella concezione astrattamente capacitaria della cittadinanza che aveva rappresentato il fon-

damento ideologico della teoria dottrinarista della classe politica<sup>14</sup>. È appunto contro questa impostazione che il "partito dell'Eliseo" – e cioè il gruppo di uomini raccolto attorno al «Principe-presidente» – porta a compimento una decisa radicalizzazione del proprio messaggio ideologico-politico: dopo aver inizialmente sostenuto il progetto di riforma elettorale, Luigi Napoleone interviene, infatti, nell'aspra dialettica politica aperta dalla legge del 31 maggio schierandosi decisamente dalla parte della sinistra radicale, quel gruppo "democratico-sociale" impegnato in una strenua battaglia assembleare e pubblicitica per la sua abrogazione (Cfr. Balland 1963, pp. 159 ss.). Una scelta, questa, che – come sottolinea Agulhon – ha come esito immediato quello di introdurre un *cuneo* nell'ampio schieramento politico che all'interno dell'Assemblea con sempre maggiore frequenza univa repubblicani e amici di Thiers in nome di una comune resistenza all'invadenza presidenziale: con tale mossa, infatti, «i conservatori nemici del suffragio universale, sconosciuti ormai dall'Eliseo, si vedevano improvvisamente isolati e screditati», mentre i repubblicani, «le cui aspirazioni sembravano realizzate da quel progetto di abrogazione», venivano trascinati dalla parte dell'Eliseo: posti, cioè, in una posizione di «estremo imbarazzo e, molto probabilmente, nel dissenso e nell'impotenza» (Agulhon 1973, p. 147).

La posizione apertamente critica maturata da Luigi Napoleone a proposito della legge elettorale in vigore sarebbe stata espressa con la massima solennità nel suo *Messaggio all'Assemblea legislativa* del 4 novembre 1851. Sebbene nel rivolgersi ai deputati il «Principe-presidente» eviti di

mettere in questione direttamente la legittimità costituzionale della legge del 31 maggio, privilegiando i toni sfumati di un discorso sull'eccezionalità del provvedimento – «un atto politico ben più che una legge elettorale», «una vera misura di salute pubblica» che in quanto tale non può che avere «un tempo limitato» (*Message du 4 novembre 1851*, in Bonaparte 1853, pp. 182 ss.) –, il suo intervento sfocia, infatti, in un attacco diretto e radicale a quella ideologia classista che alimenta la riforma elettorale proposta e approvata dal "partito dell'ordine". Ciò che Luigi Napoleone rimprovera a Thiers e ai suoi amici è in primo luogo la convinzione che l'obiettivo della pacificazione nazionale possa essere raggiunto rendendo più nette le "demarcazioni" esistenti all'interno del corpo sociale, quando invece è del tutto evidente che nel nuovo ordine sorto dall'esperienza rivoluzionaria solo la forza inclusiva di una piena eguaglianza di diritti – civili e politici – potrà attribuire stabilità e coesione al corpo sociale. È nell'unione prodotta dall'eguaglianza dei diritti, e non nella divisione alimentata dalla disuguaglianza delle condizioni che secondo il «Principe-presidente» occorre, infatti, cercare la risposta alle difficoltà in cui ancora si dibatte la Francia:

Il mio dovere [...] è quello di mantenere l'ordine inflessibilmente, di far scomparire ogni causa di agitazione, infine di far sì che le risoluzioni che decideranno la nostra sorte siano assunte nella calma e adottate senza contestazioni. Queste risoluzioni non possono emanare che da un atto decisivo della sovranità nazionale, poiché esse hanno tutte per base l'elezione popolare. Ebbene, mi sono chiesto se, in presenza del delirio delle passioni, della confusione delle dottrine, della divisione dei partiti, mentre tutto sembra allearsi per sottrarre ogni prestigio alla

morale, alla giustizia, all'autorità, era proprio necessario sconvolgere o intaccare il solo principio che la Provvidenza abbia mantenuto in piedi per tenerci uniti. Una volta che il suffragio universale ha ricostituito l'edificio sociale per il fatto stesso di aver sostituito un diritto a un fatto rivoluzionario, è forse saggio volerne restringere ancora la base? Infine, mi sono chiesto se ciò non avrebbe significato compromettere in anticipo i nuovi poteri chiamati a presiedere ai destini del paese, fornendo il pretesto di mettere in discussione la loro origine e disconoscere la loro legittimità.

[*Ibidem*, pp. 181 ss.]

Nel suo messaggio del 4 novembre, Luigi Napoleone propone dunque una concezione politica nettamente contrapposta a quella dei suoi avversari liberali, perché centrata sul riconoscimento dell'universalità del suffragio come decisiva base di fondazione di uno stabile ordine politico e sociale (Losurdo 1997, p. 56). Ad essere messa in questione nel suo intervento è però anche la complessiva rappresentazione della società francese presente alla base delle posizioni orleaniste: due terzi dei tre milioni di elettori cancellati dalle liste elettorali – afferma – sono infatti composti «da pacifici abitanti delle campagne», espressione tipica di quelle «classi lavoratrici» a cui la propaganda bonapartista non cessava di richiamarsi come fondamentale nucleo propulsivo del benessere nazionale (*Message du 4 novembre 1851*, in Bonaparte 1853, p. 183). È appunto il passaggio dall'orizzonte rarefatto dei principi alla concreta materialità delle loro immediate ricadute politico-sociali che consente al «Principe-presidente» di evocare l'autentica posta in gioco nella conflittuale dinamica politica innescata dalla nuova legislazione elettorale: il vero scontro, quello da cui dipendono i destini della Francia, è infatti, ai suoi occhi,

il braccio di ferro in atto tra l'insieme della nazione francese rappresentata dall'«eletto di sei milioni di suffragi»<sup>15</sup> e un'oligarchia parlamentare che attraverso il sequestro dei diritti politici della cittadinanza vuole ripristinare la società del privilegio distrutta dalla Rivoluzione<sup>16</sup>. Un tema, questo, che a distanza di un mese la propaganda bonapartista tornerà a riproporre massicciamente come fondamentale giustificazione del colpo di Stato anti-parlamentare.

Come si deve giudicare questa difesa – indubbiamente tardiva – dell'universalità dei diritti politici? Molti storici del Secondo Impero hanno evidenziato l'elemento di calcolo presente alla base di una presa di posizione che aveva l'indiscutibile effetto di aprire «un ampio spazio a sinistra» per la macchina di propaganda del "partito dell'Élysée" (Furet 1988, p. 525). Lo stesso Agulhon non ha esitato a presentare come una «straordinaria mossa machiavellica» questa sortita che, almeno momentaneamente, spezzava il profondo isolamento politico degli uomini di Luigi Napoleone, offrendo loro inconsueti margini di azione dentro e fuori l'Assemblea (Agulhon 1973, p. 147). Che tale improvviso mutamento di fronte trovasse un'immediata giustificazione nelle necessità politiche del momento è del resto una circostanza che nel discorso del 4 novembre emerge con un'evidenza addirittura spiazzante: qui, infatti, il ritorno al suffragio universale è presentato apertamente come un passaggio essenziale per sgomberare la strada a quel processo di revisione costituzionale sul quale, in vista dell'imminente scadenza del mandato presidenziale, si era concentrato da tempo l'impegno politico e propagandistico del "partito bonapartista"<sup>17</sup>.

Sarebbe tuttavia quantomeno riduttivo

liquidare la posizione assunta da Luigi Napoleone sulla scottante questione dei diritti elettorali come una manifestazione di «semplice opportunismo» politico (Prélot 1948, p. 150; Geywitz 1965, p. 262). Che per il «Principe-presidente» l'apologia del suffragio universale rappresentasse qualcosa di più di una trovata estemporanea, di mero contenuto propagandistico, lo dimostra infatti l'assoluta centralità che questa istanza assume nella sua complessiva concezione politico-costituzionale, sin dal momento del suo primissimo consolidamento. Perché, a ben vedere, proprio questo è l'elemento caratterizzante del "modello bonapartista", nella peculiare interpretazione propostane da Luigi Napoleone in opere giovanili come le *Idées napoléoniennes* o le *Rêveries politiques*:

Affinché sia assicurata l'*indipendenza*, occorre che il governo sia forte, e perché sia forte, occorre che abbia la fiducia del popolo, che possa avere un esercito numeroso e ben disciplinato senza che si gridi alla tirannia, che esso possa armare tutta la nazione senza timore di vedersi rovesciato.

Per essere libero, ciò che è una conseguenza dell'*indipendenza*, occorre che tutto il popolo indistintamente possa concorrere alle elezioni dei rappresentanti della nazione; occorre che la massa, che non si può mai corrompere, e che non lusinga né dissimula, sia la fonte costante da cui emanano tutti i poteri.

Affinché il benessere si diffonda in tutte le classi, occorre non solo che le imposte siano diminuite, ma anche che il governo abbia un aspetto di stabilità che tranquillizzi i cittadini e permetta loro di contare sull'avvenire. Il governo sarà stabile allorquando le istituzioni non saranno esclusive, cioè quando, non favorendo alcuna classe, saranno tolleranti per tutti e soprattutto in armonia con i bisogni e i desideri della maggioranza della nazione. Allora il merito sarà la sola ragione per emergere, i servizi resi alla patria la sola causa di ricompensa.

[*Rêveries politiques*, in Bonaparte 1856, Vol. I, p. 38]

È appunto sulla base di affermazioni come queste che si è potuto leggere nella riflessione politica di Luigi Napoleone il fondamentale tentativo «di inscrivere il bonapartismo in una teoria elaborata della democrazia moderna» (Rosanvallon 2000, p. 200). Ciò che colpisce in questi passi è, infatti, la novità di un modello politico in cui proprio la capacità di inclusione della cittadinanza tende a proporsi esplicitamente come il fondamento ultimo di una forma di governo forte in grado di garantire alla Francia benessere e pace sociale – un approccio, questo, che trova forse la sua più efficace espressione in una lapidaria affermazione de *L'extinction du Paupérisme*, lo stravagante saggio di ispirazione saint-simoniana scritto durante la detenzione nella fortezza di Ham: «Oggi il regno delle caste è finito; non si può governare che con le masse» (*Extinction du pauperisme*, in Bonaparte 1856, Vol. II, p. 122).

A ben vedere, nella sua scalata al potere, Luigi Napoleone avrebbe tenuto fermo questo elemento qualificante della sua prospettiva politica anche nei momenti di più stretta adesione alla retorica conservatrice del *parti de l'ordre*, come dimostra il costante ricorso ad un linguaggio lontano da ogni asprezza classista e caratterizzato semmai da una forma di paternalistica vicinanza ai ceti popolari<sup>18</sup>. Sarebbe spettato, comunque, all'ala più radicale della stampa bonapartista il compito di riprendere e amplificare questo specifico aspetto del suo programma politico, rivolgendosi apertamente «ai paria della società e a tutti gli scontenti»<sup>19</sup>. Sulle pagine di giornali come il «Napoléon Républicain» e il «Napoléonien», il principe Bonaparte poteva così trasformarsi nell'incarnazione stessa del suffragio universale e della cultura politica

di cui esso era espressione: nel rappresentante, cioè, della «Rivoluzione rigeneratrice», di «vent'anni di vita tutta gigantesca», «l'era più brillante che mai la Francia, pur fiera di dieci secoli di gloria, abbia fatto risplendere agli occhi dell'universo ammirato» («Napoléonien», n. 2, 1848, citato in Pimienta 1911, p. 54). In un orizzonte politico-ideologico profondamente frammentato, in cui anche per la sinistra più radicale l'universalità del suffragio era ben lungi dal rappresentare un «bene politico» intangibile<sup>20</sup>, lo schieramento bonapartista veniva così conquistandosi uno spazio propagandistico decisivo, che la legge del 31 maggio 1850 avrebbe reso ancora più ampio. Come ricorda un autorevole testimone degli eventi – Pierre-Joseph Proudhon – con la proposta di abrogazione della riforma elettorale varata dal *parti de l'ordre* Bonaparte poteva, infatti, ergersi una volta per tutte davanti all'opinione pubblica come «il difensore armato del suffragio universale», consolidando decisamente il patrimonio di popolarità accumulato dal momento del suo ritorno in Francia (Proudhon 1852, pp. 63 ss.).

Il 2 dicembre 1851, Luigi Napoleone si sarebbe avvalso ampiamente delle potenzialità legittimatorie di questa posizione, presentando il *coup de force* in atto come un'opzione estrema adottata per restituire alla generalità della cittadinanza quel potere decisionale illegittimamente sottrattogli da una classe politica arroccata nella difesa dei propri privilegi<sup>21</sup>. Nel suo *Appel au peuple*, affisso sui muri di Parigi nelle primissime ore della mattinata, egli avrebbe chiesto perciò al «popolo intero» – «il solo sovrano che io riconosca in Francia» – di pronunciare un «giudizio solenne» sull'insanabile conflitto che lo aveva oppo-

sto alla disciolta Assemblea legislativa<sup>22</sup>, esprimendosi direttamente sul futuro del paese attraverso l'esercizio dei propri restaurati diritti politici:

Faccio, dunque, appello alla nazione tutta intera e vi dico: se volete continuare questo stato di malessere che ci degrada e compromette il nostro avvenire, scegliete un altro al mio posto, perché io non voglio più un potere che è impotente a compiere il bene, mi rende responsabile di atti che non posso impedire e mi incatena al timone, quando vedo il vascello correre verso l'abisso. Se, al contrario, avete ancora fiducia in me, datemi i mezzi per compiere la grande missione che mi avete affidato. Questa missione consiste nel concludere l'epoca delle rivoluzioni, soddisfacendo i bisogni legittimi del popolo e proteggendolo contro le passioni sovversive. Essa consiste soprattutto nel creare delle istituzioni che sopravvivano agli uomini e che siano infine delle fondamenta su cui costruire qualche cosa di durevole. [*Proclamation du 2 décembre 1851*, in Bonaparte 1853, p. 192]

Nella forma *sui generis* di consultazione elettorale messa a punto dai collaboratori di Luigi Napoleone, il voto a favore del «Principe-presidente» e di un sistema politico fondato sul ritorno al suffragio universale poteva trasformarsi, così, *eo ipso* nell'adesione preventiva ad un nuovo edificio costituzionale, caratterizzato da un deciso rafforzamento delle prerogative dell'esecutivo e apertamente ispirato al «sistema creato dal primo Console» cinquant'anni prima<sup>23</sup>. Con il voto del 20 e 21 dicembre 1851, i francesi avrebbero approvato in massa la svolta radicale proposta da Luigi Napoleone, aprendo formalmente la strada ad un nuovo regime destinato a governare la Francia per quasi un ventennio (Geywitz 1965, pp. 117 ss.).

### 3. Un «Cesare saint-simoniano»?

Sono noti gli esiti ultimi che la svolta del dicembre 1851 produce nella prassi – e nella teoria – del sistema bonapartista. «Battezzato con l'acqua del suffragio universale», Luigi Napoleone rifiuterà, infatti, sin dall'inizio con decisione di «vivere con i piedi nell'acqua»<sup>24</sup>. Nell'interpretazione offertane dal nuovo regime, il principio della sovranità popolare perde, perciò, ogni immediato riferimento all'ideale repubblicano di un autogoverno della cittadinanza, per trasformarsi in un generico dispositivo di investimento fiduciario dal basso, destinato a fornire la base di legittimazione di un sistema istituzionale decisamente centrato sull'onnipotenza del capo dello Stato. Sarebbe inutile, dunque, cercare nella costituzione del 14 gennaio 1852, con la quale vengono gettate le fondamenta del nuovo regime, una qualche traccia dei moderni istituti della democrazia diretta – poteri di iniziativa e di veto della cittadinanza, o procedure di revoca degli eletti (Derrien 2000, p. 244) –, così come sarebbe inutile cercarvi dei residui di quell'articolazione «elettorale e parlamentare» della sovranità, impostasi anche nella Francia rivoluzionaria come l'autentico luogo fondativo dell'ordine politico (Rosanvallon 1993, p. 206). In questo sistema, infatti, il peso dell'intero circuito legittimatorio sembra gravare su quell'istituto dell'*appello al popolo*, attraverso il quale la sovranità popolare viene ad essere ripensata nella veste di un mero «potere-fonte», un «potere-passivo» privo di qualsiasi effettiva possibilità di controllo dei suoi fiduciari<sup>25</sup>. Su questa base, anche la previsione costituzionale di un Corpo legislativo eletto «a suffragio universale,

senza scrutinio di lista» tende dunque a smarrire ogni rilevanza sostanziale, fondendosi perfettamente in un sistema che fa dell'organo monocratico di vertice – dapprima il presidente, poi, ben presto, l'imperatore – l'unico autentico interprete della volontà popolare<sup>26</sup>. Non è un caso, dunque, che nella Costituzione del 1852 i membri del Corpo legislativo perdano ogni aura di rappresentatività nazionale, per tornare ad essere semplici «deputati» di una frazione del territorio, come era stato ai tempi del primo Impero e della stessa Restaurazione<sup>27</sup>.

Nella forma di governo scaturita dal *coup* del 2 dicembre tutto sembra pensato in effetti per consentire al capo dello Stato di godere del flusso vivificante di un'investitura diretta ed esclusiva da parte della Nazione, senza che da ciò derivi alcun concreto vincolo alla sua azione. Nella rappresentazione offertane dallo stesso Luigi Napoleone, un'organizzazione costituzionale di questo tipo è infatti l'unica in grado di conciliare gli «istinti democratici della nazione» con la diffusa aspirazione ad un «potere forte e rispettato», creando un sistema «che ricostituisca l'autorità senza violare l'eguaglianza» (*Reponse au Discours de M. Baroche*, in Bonaparte 1853, p. 199). Ciò che troviamo concretamente sperimentato nell'architettura istituzionale del Secondo Impero è allora quella peculiare interpretazione "cesaristica" della democrazia che Luigi Napoleone aveva instancabilmente proposto sin dalle sue opere giovanili: un approccio, questo, fondato sulla convinzione che sia nella natura della democrazia «di personificarsi in un uomo»<sup>28</sup>, perché la sovranità del popolo non può trovare realmente compimento che attraverso l'incarnazione nell'azione

potente e responsabile di una grande individualità, capace «di distruggere per quanto possibile lo spirito di casta, e di unire tutti i cittadini in uno stesso pensiero così come in un medesimo interesse»<sup>29</sup>.

Non è peraltro possibile cogliere sino in fondo la peculiarità del secondo bonapartismo, se non si tiene conto della particolarissima «filosofia della rappresentanza» che fonda ed alimenta la sua complessiva dinamica politico-istituzionale: alla base di questa forma di «democrazia cesarea, in cui la famosa sovranità popolare è interamente assorbita nel potere di uno solo» (Furet 1988, p. 543), si pone, infatti, il paradigma di una «rappresentanza-incarnazione» in grado di cancellare ogni distanza o cesura tra il popolo e chi lo governa (Rosanvallon 2000, pp. 209 ss.). Giocando abilmente su questo registro, Luigi Napoleone si presenterà sempre alla massa della cittadinanza come una sorta di «condensato» dei desideri, dei sentimenti e degli interessi del popolo francese – un approccio, questo, attraverso il quale la vera e propria «confisca della sovranità» operata dal modello bonapartista trova il suo vero compimento. Sarà la macchina propagandistica a sfruttare a pieno le potenzialità legittimatorie di questa concezione, trasformandola in una vera e propria retorica di regime. Tutta la ventennale vicenda del secondo bonapartismo appare scandita, infatti, dall'ossessivo richiamo a questo principio di incarnazione politica, dalla fulminante immagine dell'*homme-peuple* utilizzata da La Guéronnière agli albori del secondo Impero<sup>30</sup> alle stucchevoli pagine agiografiche sfornate in gran copia dai corifei del regime sino alla vigilia del suo crollo:

L'Imperatore! È l'uomo che riassume la Francia, non con l'egoismo totalizzante e superbo di un Luigi XIV, ma con la grandezza della sovranità popolare, una mano sulla bandiera che rappresenta l'onore del paese, l'altra sull'urna che rappresenta milioni di voti. [...] Non appena pronunciata, ogni parola raggiunge, come un lampo, i principali centri nel paese e all'estero.

[L'*Empereur*, Paris, Plon, 1869, p. 3 e p. 7, citato in Jaume 1990, pp. 128 ss.]

È appena il caso di sottolineare la decisiva rilevanza assunta dall'esperienza napoleonica nella fondazione ideologica ed istituzionale di questo modello di «democrazia cesaristica». È proprio dal laboratorio del Primo Impero, infatti, che – attraverso un abile gioco di specchi (Bluche 1980, p. 233) – Luigi Napoleone trae gli elementi che, adeguatamente valorizzati dal punto di vista teorico, andranno a costituire la concreta base di articolazione del secondo bonapartismo: l'ideale, cioè, di una personificazione individuale della totalità del popolo sovrano e l'istituto del plebiscito come suo decisivo strumento di attuazione<sup>31</sup>. Rispetto al modello politico messo a punto dal primo bonapartismo, non mancano però qui elementi di innovazione in cui trova peculiare espressione lo spirito del tempo. Esempio, in questo senso, può essere considerata l'accresciuta enfasi che Luigi Napoleone pone sull'elemento dell'organizzazione sociale come fondamentale principio di articolazione di una nuova forma di potere. Come è stato sottolineato (Boudon 2000, pp. 203 ss.), se nei suoi scritti egli è tra i primi a prendere atto dell'avvento del «regno delle masse», è infatti solo per aggiungere che compito di chi governa è «organizzarle» e «disciplinarle»:

Le masse senza organizzazione non sono nulla; disciplinate esse sono tutto. Senza organizzazio-

ne, esse non possono né parlare, né farsi comprendere; esse non possono nemmeno ascoltare né ricevere un impulso comune. (...) Occorre dunque organizzarle affinché possano formulare la loro volontà, e disciplinarle perché possano essere dirette e rischiarate sui loro stessi interessi. Governare non è più dominare il popolo attraverso la forza e la violenza; è condurlo verso un avvenire migliore, facendo appello alla loro ragione e al loro cuore.

[L'*extinction du Paupérisme*, in Bonaparte 1856, Vol. II, pp. 121 ss.]

Considerato in questa prospettiva, anche il fantasioso progetto di «irreggimentazione» dei lavoratori proposto nelle pagine dell'*Extinction du Paupérisme* sembra essere, dunque, di natura più politica che sociale (Boudon 2000, pp. 203 s.). Durante il Secondo Impero, esso troverà perciò una parziale realizzazione, oltre che nel «riconoscimento sino a quel momento inedito del ruolo proprio degli attori collettivi nella vita economica e sociale» (Rosanvallon 2000, p. 220), soprattutto nella valorizzazione del potenziato edificio dell'amministrazione pubblica come capillare rete di mediazione tra l'imperatore e la totalità dei cittadini. Agli occhi di molti esponenti di primo piano del secondo bonapartismo, la centralizzazione e gerarchizzazione amministrativa rappresentata infatti lo strumento decisivo per «creare stabilità politica, conservare la coesione sociale e proteggere il paese dalle inclinazioni sovversive del socialismo rivoluzionario» (Hazareesingh 1998, p. 43). Per il duca di Persigny, uno dei principali ideologi del regime, proprio questo elemento costituisce anzi l'autentica specificità della Francia imperiale nella geografia socio-politica dell'Europa dell'Ottocento:

al posto di una grande aristocrazia che copre il paese con vasti domini immobilizzati dal regime

delle sostituzioni e che dispone di enormi strumenti di influenza, noi abbiamo una gerarchia amministrativa che sola costituisce l'intero organismo politico della nostra democrazia; al di fuori di essa non ci sono che granelli di sabbia senza coesione o un fine comune.

[Persigny 1863, p. 163]

È però il caso di sottolineare che nella concezione di Luigi Napoleone la società non rappresenta mai un insieme di individui atomizzati, privi di qualsivoglia carattere distintivo. Al contrario nelle sue opere si propone a più riprese il riferimento ad una naturale gerarchia dei talenti, alla quale il nuovo sistema politico dovrà dare pieno riconoscimento, sostituendola alle tradizionali aristocrazie fondate sul principio del sangue o su quello della ricchezza: «per riassumere il sistema imperiale» – troviamo puntualizzato già nelle *Idées napoléoniennes* – «si può dire che la sua base è democratica, poiché tutti i poteri vengono dal popolo; mentre l'organizzazione è gerarchica, poiché nella società ci sono dei gradi differenti per stimolare tutte le capacità» (*Des idées napoléoniennes*, in Bonaparte 1856, Vol. I, p. 114).

Siamo in presenza qui di un passaggio-chiave del secondo bonapartismo, in cui sufficientemente esplicito appare l'intreccio con un ben diverso ideale di «governo delle élites» presente nel dibattito francese della prima metà dell'Ottocento: quello tradizionalmente legato alla riflessione di Saint-Simon e Comte (Cfr. Battini 1995, pp. 95 ss.). È con ogni probabilità proprio dal grande laboratorio del saint-simonismo – di cui lo stesso positivismo costituisce «innegabilmente uno dei figli più rappresentativi» (De Boni 2003, p. 51) – che Luigi Napoleone trae, infatti, la sua visione peculiarmente “industrialistica” della



Manifesto di Luigi Napoleone Bonaparte agli elettori (Parigi, Museo Carnevalet).

gerarchia sociale e il particolare progetto politico che ne deriva: la aspirazione, cioè, ad un diretto coinvolgimento delle componenti “produttive” della società – scienziati, tecnici e imprenditori – nel governo del Paese. Certo, diverse saranno nel corso del tempo le soluzioni immaginate per valorizzare dal punto di vista istituzionale le élites tecnico-economiche esistenti nella società francese. Così, se negli scritti programmatici della prima metà degli anni Quaranta, Luigi Napoleone sembra prevedere il ricorso a «specialisti» per lo svolgimento dei soli incarichi ministeriali – «in una parola, la politica deve avere il suo oratore, ma gli affari devono avere il loro ministro»<sup>32</sup> –, nella teoria e nella pratica del Secondo Impero palese diverrà il tentativo di tra-

sformare anche il Corpo legislativo in un'assemblea rappresentativa delle capacità e dei meriti sociali, dominata dalla presenza delle "forze vive" della nazione. Proprio questo è, infatti, secondo alcuni interpreti, il senso più profondo delle direttive per la selezione dei candidati ufficiali alle elezioni impartite ai prefetti dal ministro degli Interni Morny già all'inizio del 1852: la raccomandazione, cioè, di scegliere

uomini circondati dalla pubblica stima, preoccupati più dell'interesse del paese che delle lotte di partito, sensibili alle sofferenze delle classi lavoratrici, e dotati, per aver usato convenientemente della propria fortuna, di una influenza e di una considerazione meritate. (...) Quando un uomo ha fatto la sua fortuna con il lavoro, l'industria o l'agricoltura, ha migliorato la sorte dei suoi operai, ha fatto buon uso dei suoi beni, è preferibile a chi viene chiamato *uomo politico*: perché apporterà nell'elaborazione delle leggi uno spirito pratico, e asseconderà il governo nella sua opera di pacificazione e di ricostruzione. [Circolare ai Prefetti dell'8 gennaio 1852, cit. in Agulhon 1972, p. 191]

Saranno uomini di questo tipo – oltre che notabili riciclati provenienti da tutti i regimi politici della Francia ottocentesca (Cfr. Girard 1993, pp. 219 ss.) – a costituire la classe dirigente di Luigi Napoleone Bonaparte, una nuova *élite* del potere chiamata a sostenere l'imperatore nel suo sforzo di consolidamento, disciplinamento e modernizzazione della società uscita dalla cesura rivoluzionaria. Ciononostante, l'immagine del «Cesare saint-simoniano» offerta da Louis Girard va presa con una certa cautela (Girard 1952): sostenuto dalla concezione plebiscitaria del potere ereditata dal laboratorio di Brumaio, Luigi Napoleone non avrebbe, infatti, accettato mai nella sua radicalità il principio-guida

della filosofia di Saint-Simon, la riduzione della politica a mera «amministrazione della società» (Manuel 1962, pp. 170 ss.; cfr. Ferrari 2001, pp. 131 ss.). Laddove effettivamente operativo, il superamento delle tradizionali prerogative del *gouvernement* in favore di una più neutra attività di promozione del progresso economico-sociale avrebbe riguardato solo i *producteurs* chiamati a rimpiazzare «parlamentari incompetenti» nello svolgimento di funzioni ormai puramente ausiliarie. Alla base dell'intera macchina governativa restava però un nucleo irriducibile di comando sovrano, sostenuto dalla forza tutta politica di un flusso di investimento fiduciario che faceva dell'imperatore l'incarnazione stessa della volontà della Nazione (Girard 1993, pp. 218 ss.). In questa ambivalente concezione del "governo della società", anche la dinamica elettorale finiva, così, per perdere qualsiasi relazione riflessiva con le gerarchie produttive del sociale, registrando nei fatti il dominio della stessa logica iper-politica del plebiscito: apertamente selezionato dall'alto, il candidato ufficiale diveniva, infatti, il «rappresentante del regime in quanto tale», offrendosi perciò agli elettori come il mero veicolo di trasmissione di un generico consenso nei confronti dell'Imperatore<sup>40</sup>.

Analoghe considerazioni potrebbero essere svolte a proposito dell'altro asse portante dell'*élite* saint-simoniana, il ceto dei *savants*. Come ha sottolineato Furet, se è vero, infatti, che grazie all'appoggio di Napoleone III entrarono a far parte della classe dirigente francese quelli che a tutti gli effetti possono essere considerati «i primi tecnocrati della crescita economica» – i saint-simoniani della seconda generazione – è vero anche che, qualunque influenza questi

ultimi abbiano esercitato nei «corridoi del regime», il Secondo Impero non mise mai realmente all'ordine del giorno alcun dirigismo economico e alcuna vera tecnocrazia (Furet 1988, pp. 548 ss.; cfr. De Boni 2003, pp. 49 ss.). In mancanza di una compiuta concezione dell'autogoverno del sociale, il secondo bonapartismo finì anzi per «imborghesire» la stessa filosofia saint-simoniana dell'economia organizzata, rendendola compatibile con una forma di populismo autoritario nei fatti ben lontano dall'immagine «manageriale» che l'Impero amava offrire di sé (Furet 1988, p. 567). Al di là di tutto, il fatto che Luigi Napoleone abbia ritenuto necessario ripensare in una prospettiva decisamente "produttivistica" le basi di fondazione del suo modello politico offre però un'ulteriore conferma della sua non comune capacità di penetrazione delle complesse dinamiche in atto nella Francia del suo tempo. Con tutte le sue tragiche contraddizioni, il secondo bonapartismo si conferma, dunque, anche da questo punto di vista un passaggio-chiave nella vicenda della moderna società di massa e della sua difficoltosa stabilizzazione politica.

## Bibliografia

- Agulhon, Maurice: *1848 ou l'apprentissage de la République (1848-1852)*, Paris, Seuil, 1973 (trad. it. *La Francia della Seconda Repubblica*, Roma, Editori Riuniti, 1979);
- Balland, R.: *De l'organisation du suffrage universel en France (1848-1850)*, in *Réaction et suffrage universel en France et en Allemagne (1848-1850)*, a cura di J. Droz, Paris, Rivière, 1963;
- Battini, Michele: *L'ordine della gerarchia. I contributi reazionari e progressisti alla crisi della democrazia in Francia 1789-1914*, Torino, Bollati Boringhieri, 1995;
- Bluche, Frédéric: *Le bonapartisme. Aux origines de la droite autoritaire (1800-1850)*, Paris, Nouvelles Editions Latines, 1980;
- Bonaparte, Louis-Napoleon: *Des idées napoléoniennes (1839)*, in *Oeuvres de Napoleon III*, Paris, Amyot & Plon, 1856, Vol. I, pp. 15 ss.;
- *Réveries politiques (1832)*, in *Oeuvres de Napoleon III*, cit., Vol. I, pp. 371 ss.;
- *Considérations politiques et militaires sur la Suisse (1833)*, in *Oeuvres de Napoleon III*, cit., Vol. II, pp. 325 ss.;
- *Les spécialités (17 novembre 1843)*, in *Oeuvres de Napoleon III*, cit., Vol. II, pp. 27 ss.;
- *Le clergé et l'Etat (13 décembre 1843)*, in *Oeuvres de Napoleon III*, cit., Vol. II, pp. 31 ss.;
- *Extinction du pauperisme (1844)*, in *Oeuvres de Napoleon III*, cit., Vol. II, pp. 107 ss.;
- *Discours à Lyon, 15 août 1850*, in *Discours et messages de Louis-Napoléon Bonaparte, Depuis son retour en France jusqu'au 2 décembre 1852*, Paris, Plon Frères, 1853, pp. 87 ss.;
- *Discours pour l'inauguration du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin, 9 juin 1850*, in *Discours et messages de Louis-Napoléon Bonaparte*, cit., pp. 80 ss.;
- *Discours du 25 novembre 1851*, in *Discours et messages de Louis-Napoléon Bonaparte*, cit., pp. 187 ss.;
- *Message à l'Assemblée nationale législative du 4 novembre 1851*, in *Discours et messages de Louis-Napoléon Bonaparte*, cit., pp. 151 ss.;
- *Proclamation du Président de la République, 2 décembre 1851*, in *Discours et messages de Louis-Napoléon Bonaparte*, cit., pp. 190 ss.;
- *Reponse du Président au Discours de M. Baroche, 31 décembre 1851*, in *Discours et messages de Louis-Napoléon Bonaparte*, cit., pp. 198 ss.;
- *Histoire de Jules César*, Paris, 1865-66;
- Boudon, J.: *Louis-Napoléon Bonaparte: du «jacobinisme» au «socialisme»?*, in *Le prince, le peuple et le droit. Autour des plébiscites de 1851 et 1852*, a cura di F. Bluche, Paris, Puf, 2000;
- Brogie, Victor de: *Discours sur le projet de loi relatif aux élections adopté dans la session de 1820*, in Duc de Broglie, *Ecrits et discours*, Paris, 1863;
- Chevalier, Louis: *Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe siècle*, Paris, Plon, 1958 (trad. it. *Classi lavoratrici e classi pericolose a Parigi nella Rivoluzione industriale*, Roma-Bari, Laterza, 1976);
- Compte rendu des seances de l'Assemblée nationale législative*, Paris, Vol. VIII;
- Dansette, Adrien: *Du 2 décembre au 4 septembre. Le Second Empire*, Paris, Hachette, 1972;
- De Boni, Claudio: *Le seduzioni della dittatura: positivismo e bonapartismo, in Bonapartismo, cesarismo e crisi della società. Luigi Napoleone e il colpo di Stato del 1851*, a cura di Manuela Ceretta, Firenze, Olschki, 2003;
- Derrien, Xavier: *Démocratie directe et plébiscite sous le Second Empire*, in *Le prince, le peuple et le droit. Autour des plébiscites de 1851 et 1852*, a cura di F. Bluche, Paris, Puf, 2000;
- Dunn, John: *Setting the People Free: The Story of Democracy*, Atlantic Books, 2005 (trad. it. *Il mito degli eguali. La*

- lunga storia della democrazia, Milano, Università Bocconi Editore, 2006);
- Ferrari, Marco: *Saint-Simon e la classe politica (1802-1824)*, in *La teoria della classe politica da Rousseau a Mosca*, a cura di Sergio Amato, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2001;
- Furet, François: *La Révolution de Turgot à Jules Ferry 1770-1880*, Paris, Hachette, 1988 (trad. it., *Il secolo della Rivoluzione 1770-1880*, Milano, Rizzoli, 1989);
- Geywitz, Gisela: *Das Plebiszit von 1851 in Frankreich*, Tübingen, Mohr, 1965;
- Girard, Louis: *La politique des travaux publics du second Empire*, Paris, Colin, 1952;
- *La IIe République (1848-51)*, Paris, Calmann-Lévy, 1968.
- *Napoléon III*, Paris, Fayard, 1993;
- [Granier de Cassagnac, Adolphe]: *La révision de la Constitution*, Paris, Plon, 1851;
- Guizot, François, *Note I* in F. Ancillon, *De la souveraineté et des formes de gouvernement, essai destiné à la rectification de quelques principes politiques*, Paris, Lenormand, 1816;
- *De la démocratie dans les sociétés modernes*, in «La Revue française», novembre 1837;
- *Histoire des origines du gouvernement représentatif et des institutions politiques*, Paris, 1851;
- *Elections, ou de la formation et des opérations des collages électoraux (1826)* in *Discours académiques suivis de trois essais de philosophie littéraire et politique*, Paris, Didier, 1861;
- *Discours à la Chambre du 18 août 1842 sur la régence*, in Idem, *Histoire parlementaire de France*, Paris, Lèvy Frères, 1863;
- Hazareesingh, Sudhir: *From Subject to Citizen. The Second Empire and the Emergence of Modern French Democracy*, Princeton, Princeton University Press, 1998;
- Jaume, Lucien: *Échec au libéralisme. Les Jacobins et l'État*, Paris, Kimé 1990 (trad. it. *Scacco al liberalismo. I giacobini e lo Stato*, Napoli, ES, 2003);
- *L'individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français*, Paris, Fayard, 1997;
- Lacchè, Luigi: *La libertà che guida il popolo. Le Tre Gloriose Giornate del luglio 1830 e le «Chartes» nel costituzionalismo francese*, Bologna, il Mulino, 2002;
- La Guéronnière, Alfred de: *Napoléon III. Portrait politique*, Paris, 1853;
- Losurdo, Domenico: *Democrazia o bonapartismo. Trionfo e decadenza del suffragio universale*, Milano, Bollati Boringhieri, 1997;
- Manuel, Frank E.: *The Prophets of Paris*, Cambridge, Harvard University Press, 1962 (trad. it. *I profeti di Parigi*, Bologna, il Mulino, 1979);
- Nassau, William Senior: *Conversations with M. Thiers, M. Guizot, and other distinguished persons, during the Second Empire*, London, Hurst and Blackett, 1878;
- Pasquino, Pasquale: *Sur la théorie constitutionnelle de la monarchie de Juillet*, in F. Guizot et la culture politique de son temps, a cura di Marina Valensise, Paris, Seuil, 1991;
- Persigny, Jean Gilbert Victor Fialin, Duc de: *Discours sur les principes politiques de l'Empire*, 26 august 1863, in *Le Duc de Persigny et les doctrines de l'Empire*, a cura di Joseph Delaroa, Paris, Plon, 1865, p. 163;
- Pimienta, Robert: *La propagande bonapartiste en 1848*, Paris, Cornély, 1911;
- Prélot, Marcel: *Précis de droit constitutionnel*, Paris, Dalloz, 1948;
- *La signification constitutionnelle du Second Empire*, in «Revue française de science politique», 1953, n. 1, pp. 31 ss;
- Proudhon, Pierre Joseph: *La Révolution sociale démontrée par le coup d'état du 2 décembre*, Paris, Garnier, 1852;
- Rosanvallon, Pierre: *Le moment Guizot*, Paris, Callimard, 1985;
- *Les Doctrinaires et la question du gouvernement représentatif*, in *The French Revolution and the creation of modern political culture*, a cura di Keith M. Baker, Vol. 3, Oxford, Pergamon Press, 1989;
- *Le Sacre du citoyen. Du suffrage universel en France*, Paris, Callimard, 1993 (trad. it. *La rivoluzione dell'uguaglianza*, Milano, Anabasi, 1994);
- *La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France*, Paris, Gallimard, 2000;
- Saint-Bonnet, François: *Technique juridique du coup d'État*, in *Le prince, le peuple et le droit. Autour des plébiscites de 1851 et 1852*, a cura di F. Bluche, Paris, Puf, 2000;
- Scuccimarra, Luca: *La sciabola di Sieyès. Le giornate di brumaio e la genesi del regime bonapartista*, Bologna, il Mulino, 2002;
- «La fiducia viene dal basso, il potere dall'alto». *Il laboratorio di Brumaio e la crisi del legislativocentrismo rivoluzionario*, in «Giornale di storia costituzionale», n. 8, 2004;
- Thiers, Adolphe: *Discours dans la discussion du projet de loi ayant pour objet de modifier la loi électorale du 15 mars 1849, prononcé le 24 mai 1850, à l'Assemblée législative*, in *Discours Parlementaires*, Troisième Partie (1850-1864), Vol IX, Paris, Calmann Levy, 1880.

- <sup>1</sup> Furet 1988, p. 539. Cfr. Guizot 1816, pp. 129 s. Ma sul tema si veda anche Rosanvallon 1985, pp. 76 ss.
- <sup>2</sup> Costituzione del 4 novembre 1848: art. 24 – Il suffragio è diretto e universale. Lo scrutinio è segreto; art. 25 – Sono elettori, senza condizioni di censo, tutti i Francesi che abbiano compiuto i 21 anni e che godano dei loro diritti civili e politici; Art. 26 – Sono eleggibili senza condizioni di domicilio, tutti gli elettori che abbiano compiuto 25 anni; art. 27 – La legge elettorale determinerà le cause che possono privare un cittadino francese del diritto di eleggere e di essere eletto.
- <sup>3</sup> Furet 1988, pp. 524 ss. Secondo Agulhon 1975, pp. 137 ss., per effetto della legge il numero degli elettori passò «grosso modo» da 9.600.000 a 6.800.000. Più cauta è la valutazione offerta in Balland 1963, pp. 162 ss.
- <sup>4</sup> Guizot 1851, Vol. II, pp. 149 ss.: «Esiste in ogni società una certa somma di idee giuste. Questa somma di idee giuste è dispersa negli individui che compongono la società e ripartita in modo diseguale tra loro. [...] Il problema è di raccogliere ovunque i frammenti sparsi e incompleti di questo potere, di concentrarli e di costituirli in governo. In altri termini, si tratta di scoprire tutti gli elementi di potere legittimo disseminati nella società e di organizzarli in potere di fatto, vale a dire di concentrarli, di realizzare la ragione pubblica, la morale pubblica e di chiamarle al potere. Ciò che si chiama *rappresentanza* non è altro che il modo di arrivare a questo risultato. Non è affatto una macchina aritmetica destinata a raccogliere e a contare le volontà individuali. È una procedura naturale per estrarre dal seno della società la ragione pubblica, che solo ha il diritto di governare».
- <sup>5</sup> Cfr. Guizot 1861, p. 384: «Ci sono, nella società, degli elettori natura-
- li, legittimi, degli elettori *tout faits*, la cui esistenza precede il pensiero del legislatore e che egli deve applicarsi solamente a scoprire»; *Ibidem*, p. 407: «C'è un certo legame tra la capacità di essere (un buon deputato o altre cose) e la capacità di riconoscere coloro che posseggono la capacità di esserlo». Per una lettura più decisamente centrata sul ruolo dei rappresentanti si veda invece Guizot 1863, p. 100: «La volontà e la tendenza della società sono in effetti di essere governata dai migliori, da coloro che conoscono meglio e vogliono più fermamente la verità, la giustizia; in questo senso tutti i buoni governi, e in particolare il governo rappresentativo, hanno per obiettivo di far uscire dal seno della società questa aristocrazia vera e legittima dalla quale essa ha il diritto di essere governata e che ha il diritto di governarla». Ma sul punto si veda anche Broglie 1863, Vol. 2, p. 78.
- <sup>6</sup> Rosanvallon 1985, pp. 121 ss. Per una testimonianza della complessità del paradigma capacitario si veda Guizot 1837, p. 270: «La capacità non corrisponde solo allo sviluppo intellettuale o al possesso di tale o tal'altra facoltà particolare; essa costituisce un fatto complesso e profondo, che comprende l'autorità spontanea, la condizione abituale, l'intelligenza naturale dei diversi interessi da regolare, infine, un certo insieme di facoltà, di conoscenze e di strumenti di azione che riguardano l'uomo nella sua interezza».
- <sup>7</sup> Guizot 1861, pp. 389 ss. Alla base di questa affermazione si pone in Guizot il rapporto predefinito che il tipo di attività esercitata intrattiene con la coltivazione e il potenziamento delle proprie attività intellettuali. Mentre gli uomini delle prime due classi possono elevarsi, infatti, all'«intelligenza dei rapporti e degli interessi generali», i salariati sono impediti dalla loro stessa attività lavorativa dall'«uscire dal circolo ristretto dei loro interessi individuali, limitati alla soddisfazione giornaliera dei bisogni della vita».
- <sup>8</sup> Pasquino 1991, p. 119. Sulla legge elettorale del 19 aprile 1831 come momento-chiave di questa dinamica si veda Rosanvallon 1985, pp. 126 ss. Per una efficace introduzione politico-costituzionale alla Monarchia di luglio si veda invece Lacchè 2002.
- <sup>9</sup> Thiers 1880, p. 52: «Universale non vuol dire tutti, ma il maggior numero possibile, secondo lo spirito della costituzione». In realtà, che il formale riconoscimento dell'universalità del suffragio fosse conciliabile con una serie di misure dirette a garantire un suo consapevole esercizio era una tesi sostenuta da un'ampia parte del ceto politico della Seconda Repubblica, in cui spicca l'uomo-simbolo della Rivoluzione di febbraio, Alphonse de Lamartine. Nel suo «*Consillieur du Peuple*», Lamartine aveva, infatti, sostenuto che anche la società repubblicana aveva il diritto di chiedere ai suoi cittadini delle garanzie «moralì o intellettuali» di «capacità elettorale», fissando adeguate condizioni di età, di intelligenza, di buona condotta, di nazionalità, di residenza e di domicilio per l'esercizio del voto. Nel maggio del 1850 Lamartine si schierò però contro la revisione della legge elettorale, considerandola contraria alla Costituzione. Come ricorda Balland 1963, p. 156, nel dibattito parlamentare le sue tesi furono però riprese polemicamente dal Ministro dell'Interno Baroche, a sostegno della proposta di riforma.
- <sup>10</sup> Thiers 1880, p. 34: «Evidentemente questo mezzo è quello che concilia la più grande somma della libertà individuale con le garanzie che abbiamo voluto, perché il cittadino può spostarsi non sei o tre mesi, ma un anno, persi-

no due anni. Quando è assente, egli ha a casa sua qualcuno che paga e adempie all'imposta; egli ha la sua fortuna che resta e che paga, e che constata dove egli si trova per la città».

<sup>11</sup> Thiers 1880, p. 39: «Occorre fare tutto per il povero, [...] tranne dargli da decidere le grandi questioni che riguardano la sorte e l'avvenire del paese. Sì, tutto per i poveri, ma non il governo!».

<sup>12</sup> Secondo «La Voix du Peuple» del 7 maggio 1850, con la nuova legge sarebbe stato infatti ripristinato «il censo politico abolito dalla rivoluzione di febbraio [...]». Occorrerà essere ricco per essere elettore, si dovrà essere ricco per essere cittadino, si dovrà essere ricco per essere libero! I poveri saranno degli iloti». Cfr. Balland 1963, p. 150.

<sup>13</sup> Come ricorda Balland 1963, p. 149, è il giornale conservatore «Les Débats» che nel numero del 7 maggio definisce il lavoratore itinerante «elettore spaesato, elettore socialista». Dal momento, infatti, che egli non ha più «le sue guide e i suoi appoggi naturali, il suo voto è capriccioso e appassionato». Eliminare il pericolo che egli fa correre al paese con le sue irriflessive scelte elettorali è perciò «un'impresa prudente e saggia». Come lo stesso giornale aggiungerà nel numero del 13 maggio, «si tratta dunque di scegliere oggi tra la repubblica della folla e la repubblica del popolo».

<sup>14</sup> Thiers 1880, p. 51: «La Costituzione vi ha autorizzato a discernere qui la capacità, l'attitudine, per scegliere i buoni o cattivi partigiani dell'interesse pubblico. È ciò che mi autorizza a dirvi che la parola universale non significa nulla se volete farle significare tutto...».

<sup>15</sup> Cfr. *Discours à Lyon*, in Bonaparte 1853, pp. 87 ss.: «Io sono non il rappresentante di un partito, ma il rappresentante di due grandi

manifestazioni nazionali che, nel 1804 come nel 1848, hanno voluto salvare attraverso l'ordine i grandi principi della Rivoluzione francese. Fiero della mia origine e della mia bandiera, io gli resterò fedele. Io sarò completamente al servizio del Paese, qualunque cosa esiga da me, abnegazione o perseveranza. [...] Le sorprese e le usurpazioni possono essere il sogno dei partiti senza appoggio nella nazione, ma l'eletto di sei milioni di suffragi esegue le volontà del popolo, non le tradisce. [...] Se delle pretese colpevoli dovessero rianimarsi e minacciassero di compromettere la tranquillità della Francia, io saprei ridurle all'impotenza, invocando ancora la sovranità del popolo, perché non riconosco a nessuno il diritto di darsi uno rappresentante più di me».

<sup>16</sup> Lo sfondo antiparlamentare della posizione di Bonaparte viene alla luce qui in specifico riferimento agli effetti che la legge elettorale del 31 maggio avrebbe prodotto sull'elezione del Presidente della Repubblica, rendendo pressoché irraggiungibile il *quorum* previsto dall'art. 47 della Costituzione e attribuendone di fatto la scelta all'Assemblea come previsto nello stesso articolo. Per una più esplicita estrinsecazione di questo aspetto della retorica bonapartista si veda però il discorso del 25 novembre 1851, in Bonaparte 1853, pp. 187 ss.

<sup>17</sup> Cfr. *Message du 4 novembre 1851*, in Bonaparte 1853, pp. 184 ss. Per un efficace sintesi dei motivi veicolati dalla parola d'ordine bonapartista della «revisione della Costituzione» si veda, comunque, [Granier de Cassagnac] 1851.

<sup>18</sup> Cfr. Geywitz 1965, p. 262. Così nell'abbozzo di programma messo a punto in occasione della candidatura alle elezioni complementari del 4 giugno 1848, Luigi Napoleone si impegna a «vegliare: 1° Sul mantenimento della

sovranità del popolo; 2° Sul miglioramento della sorte delle classi lavoratrici; 3° Sull'estinzione della miseria attraverso il lavoro; 4° Sull'incoraggiamento del commercio e dell'industria; 4° Sul rispetto delle persone e delle proprietà». Più sfumato, invece, il tono adottato nel *Manifeste aux électeurs* pubblicato in occasione della candidatura alla Presidenza della Repubblica. Nelle parole d'ordine di questo periodo (*Ordre et Sécurité*) prevalente, infatti, palesemente l'imperativo di un *ralliement* ideologico con il "partito dell'ordine". Anche in questo caso, Luigi Napoleone non manca però di rendere un formale omaggio alla «volontà del popolo», proponendo inoltre tra le linee-guida del suo futuro governo – oltre alla difesa di religione, famiglia e proprietà, «basi eterne di ogni stato sociale» – la lotta alla disoccupazione e la tutela dei lavoratori. Per un esplicito esempio del paternalismo bonapartista si veda *Discours pour l'inauguration du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin*, 9 juin 1850, in Bonaparte 1853, pp. 80 ss.: «Sono felice di trovarmi in mezzo a voi, e cerco con piacere le occasioni che mi mettono in contatto con questo grande e generoso popolo che mi ha eletto; perché, ogni giorno me lo dimostra, i miei amici più sinceri, più devoti non sono nei palazzi, sono sotto la paglia; essi non vivono sotto i soffitti dorati, ma nelle officine, nelle campagne».

<sup>19</sup> Pimienta 1911, p. 45. In questa prospettiva anche i precedenti tentativi golpisti di Luigi Napoleone potevano trasformarsi, così, in altrettanti momenti qualificanti del suo curriculum politico. Si veda, al proposito, «Napoléonien», n. 3, 1848, citato in *ibidem*, p. 53.

<sup>20</sup> Cfr. Dunn 2005, p. 168. Il riferimento specifico è a P.J. Proudhon, che nel volume *Idée Générale de la Révolution au dix-neuvième*

*siècle* definisce il suffragio universale «una vera e propria lotta di sinistra» al suffragio universale si veda comunque Rosanvallon 1993, pp. 273 ss.

<sup>21</sup> Sull'articolato «discorso giustificatorio» che accompagna il colpo di Stato si veda ora Saint-Bonnet 2000, pp. 123 ss.

<sup>22</sup> *Proclamation du 2 décembre 1851*, in Bonaparte 1853, pp. 191 ss.: «La situazione attuale non può durare ancora per molto. Ogni giorno che passa aggrava i pericoli del paese. L'Assemblea, che doveva essere il più fermo sostegno dell'ordine, è divenuta un focolaio di complotti. Il patriottismo di trecento dei suoi membri non ha potuto arrestare le sue fatali tendenze. Invece di fare leggi nell'interesse generale, essa forgia armi per la guerra civile; essa attenda al potere che io traggio direttamente dal popolo; essa incoraggia tutte le malvagie passioni; essa compromette la quiete della Francia: io l'ho sciolta e rendo il popolo intero giudice tra loro e me. [...] Le provocazioni, gli abusi, gli oltraggi mi hanno trovato impassibile. Ma oggi che il patto sociale non è più rispettato da quegli stessi che lo invocano senza cessa e che gli uomini che hanno già perduto due monarchie vogliono legarmi le mani per rovesciare la Repubblica, il mio dovere è di sventare i loro perfidi progetti, di mantenere la Repubblica e di salvare il Paese, invocando il giudizio solenne del solo sovrano che io riconosca in Francia, il popolo».

<sup>23</sup> *Ibidem*, pp. 192 ss.: «Considerato che l'instabilità del potere, che la preponderanza di una sola assemblea, sono cause permanenti di disordine e discordia, io rimetto ai vostri suffragi le seguenti basi fondamentali di una costituzione che le assemblee svilupperanno più tardi: 1° Un capo responsabile nominato per 10 anni; 2° Dei ministri dipendenti dal solo pote-

re esecutivo; 3° Un consiglio di Stato formato dagli uomini più distinti, che prepari le leggi e ne sostenga la discussione davanti al Corpo legislativo; 4° Un corpo legislativo che discuta e voti le leggi, nominato a suffragio universale, senza scrutinio di lista che falsi le elezioni; 5° Una seconda Assemblea formata da tutti gli uomini più illustri del Paese, potere ponderatore, guardiano del patto fondamentale e delle libertà pubbliche. Questo sistema, creato dal primo Console all'inizio del secolo, ha già garantito alla Francia la tranquillità e la prosperità. Esso gliela garantirà ancora».

<sup>24</sup> L'affermazione, ripetuta da Luigi Napoleone davanti a diversi interlocutori, è riportata in Dansette 1972, p. 16.

<sup>25</sup> Boudon 2000, p. 196. Assolutamente esemplificativo di questo rapporto a senso unico può essere considerata l'ambigua dizione dell'art. 5 della Costituzione del 1852, vera chiave di volta dell'intero sistema: «Il Presidente della Repubblica è responsabile davanti al Popolo francese, al quale ha sempre il diritto di fare appello».

<sup>26</sup> Si tratta di un modello ampiamente invocato dalla stampa bonapartista già dal 1848. Si veda, al proposito, «Napoléon Républicain», n. 3, citato da Pimienta 1911, p. 59: «Con dei nugoli di capi che si paralizzano pubblicamente o segretamente, la Repubblica non sarà una Repubblica, essa non sarà che la decapitazione della Monarchia. [...] Tra il popolo e il suo Sovrano, nessun intermediario che si arroghi il diritto di rimpiazzare l'uno e l'altro».

<sup>27</sup> Cfr. Dansette 1972, p. 17. Ma sulle radici napoleoniche di questa concezione della rappresentanza si veda Scuccimarra 2004, pp. 79 ss.

<sup>28</sup> *Idées napoléoniennes*, in Bonaparte 1856, Vol. I, p. 37, n. 1. Si trat-

ta paradossalmente di una citazione dell'*Histoire de la Révolution* di A. Thiers. Ma sul tema si veda anche ivi, p. 56: «In un paese aristocratico l'azione politica è condivisa da tutta una classe; i delegati del potere regnano più attraverso la loro influenza personale che attraverso l'influenza amministrativa; la forza governamentale è ripartita tra tutte le famiglie patrie. In un governo la cui base è democratica, il capo solo ha il potere governamentale; la forza morale non deriva che da lui, tutto così risale direttamente sino a lui, sia l'odio che l'amore. In una tale società la centralizzazione deve essere più forte che in tutte le altre, perché i rappresentanti del potere non hanno che il prestigio che gli conferisce il potere, e affinché lo conservino occorre che essi dispongano di una grande autorità senza cessare d'essere in una dipendenza assoluta di fronte al capo, affinché possa essere esercitata su di essi la sorveglianza più attiva».

<sup>29</sup> *Le clergé et l'Etat*, in «Progres du Pas-de-Calais», 13 décembre 1843, poi in Bonaparte 1856, Vol. II, p. 32. Ma sul tema si veda anche Bonaparte 1865-66, T. I, p. 280: «La democrazia, fiduciosa e appassionata crede sempre i suoi interessi rappresentati meglio da uno solo che da un corpo politico».

<sup>30</sup> La Guéronnière 1853, p. 93: «L'Imperatore non è un uomo, è un popolo». Per una fenomenologia dell'«*homme-peuple*» si veda Rosanvallon 2000, pp. 211 ss.

<sup>31</sup> *Des Idées Napoléoniennes*, in Bonaparte 1856, Vol. I, pp. 31 ss.: «L'Imperatore deve essere considerato come il Messia delle idee nuove. Perché, occorre dirlo, nei momenti che seguono immediatamente un rovesciamento sociale, l'essenziale non è di mettere in applicazione dei principi in tutta la sottigliezza delle loro teorie, ma di impadronirsi del genio rigeneratore, di identificarsi con i sen-

timenti del popolo, e di dirigerli abilmente verso il fine che si vuole raggiungere. Per essere capace di un simile compito, occorre che *la vostra fibra corrisponda a quella del popolo*, che sentiate come lui e che i vostri interessi siano talmente confusi, che non possiate che vincere o cadere assieme! È questa unione di sentimenti, di istinti e di volontà che ha fatto tutta la forza dell'Imperatore». Ma sul tema mi permetto di rinviare a Scuccimarra 2002.

<sup>32</sup> *Les spécialités*, in «Progres de Pas-du-Calais», 17 novembre 1843, poi in Bonaparte 1856, Vol. II, p. 30: «Occorre riconoscerlo, il ministero rappresenta degli interessi immutabili e un'influenza passeggera; gli interessi immutabili devono essere rappresentati da uomini immutabili in presenza delle Camere; l'influenza passeggera, al contrario, deve obbedire alla manifestazione legale del paese».

<sup>33</sup> Rosanvallon 2000, p. 228; Prelot 1953, p. 45. Come ricorda Derrien 2000, p. 247, n. 21, Granier de Cassagnac – uno dei principali ideologi del secondo bonapartismo – andava ancora oltre, estendendo questo approccio anche alle elezioni locali: «Se [I Francesi] volessero rovesciare l'Imperatore» – scriveva – «la cosa sarebbe molto facile [...]. Essi non dovrebbero che nominare per deputati, consiglieri generali o consiglieri municipali degli inconciliabili. Davanti a tutti questi rappresentanti, a diversi gradi, della Francia, cosa farebbe il governo? Sarebbe obbligato ad un nuovo appello al popolo, per assicurarsi che non ci sia stata né sorpresa, né errore, e se il paese persistesse nella sua affermazione ostile, ebbene, esso dovrebbe puramente e semplicemente ritirarsi».

# Droit et pouvoir. L'esprit de la jurisprudence administrative du Seconde Empire\*

FRANÇOIS BURDEAU

L'existence même d'un droit administratif relève en quelque sorte du miracle [...]. Que l'Etat lui-même accepte de se considérer comme "lié" par le droit, cela mérite l'étonnement.

Ces deux phrases extraites d'un ouvrage de Prosper Weil (1973, p. 5), bien connu en France, expriment une conception du droit administratif très largement répandue. L'existence d'un encadrement juridique des manifestations de la puissance publique serait ainsi à porter au crédit d'une auto-limitation magnanime et bienveillante du Pouvoir. Par un hasard providentiel, il aurait accepté de canaliser son impétuosité, alors que rien ne l'y contraignait, pour le plus grand avantage des libertés des membres de la collectivité nationale. Le spectacle que présente l'expérience historique invite à reconsidérer cette thèse d'une dimension "miraculeuse" du corps de règles auxquelles l'administration publique s'est assujettie.

Sans doute, quand on aborde le problème de la nature du droit administratif, est-il aventureux de remonter à une période

antérieure à 1789. Luca Mannori, en particulier, a bien montré que cette branche de l'ordre juridique n'a pris consistance qu'une fois acquis le principe de la séparation des pouvoirs et reconnue l'existence de droits publics subjectifs (Mannori 1987). Il reste que, dès l'Ancien régime, l'activité des autorités publiques est enserrée dans un réseau de prescriptions juridiques qui, certes, ne constituent pas encore un ensemble parfaitement individualisé, mais qui n'en existent pas moins (Mestre 1986, le montre excellemment). Or, la formation de

\* Pubblichiamo il testo inedito di una conferenza di François Burdeau, quarta e ultima parte delle sue "Lezioni maceratesi" tenute presso l'Università degli Studi di Macerata nell'aprile 1997. Le altre tre conferenze sono state pubblicate nei numeri 2/2001; 3/1, 2002; 5/1, 2003 del «Giornale». François Burdeau è scomparso nell'agosto 2006. Con lui abbiamo perso un amico e un grande Maestro. I suoi fondamentali studi di storia amministrativa, politica e giuridica rappresentano un punto di riferimento indispensabile per chiunque voglia avvicinarsi alle moderne istituzioni francesi. Il «Giornale» intende ricordarlo con ammirazione, riandando per un attimo con la memoria al suo soggiorno maceratese. Furono giornate di straordinaria intensità. Lo vogliamo ricordare così.

ce corps de normes régissant les rapports des autorités avec les peuples du royaume, et ceux de la hiérarchie avec ses subordonnés, ne doit rien au hasard, pas plus qu'au miracle. Depuis le Moyen-Age, l'émergence de règles coutumières définissant l'ampleur des prérogatives des dominants procède d'un jeu de rapports de force avec les dominés, ou d'un calcul intéressé des détenteurs de la puissance, comme le montrent par exemple les restrictions qu'imposent à leurs exigences les seigneurs du XII<sup>e</sup>-<sup>me</sup> siècle, dans le dessein d'attirer de nouvelles familles sur leur territoire.

Même absolue, la monarchie, elle aussi, a ressenti le besoin d'une action réglée. L'absolutisme, on le sait bien, n'est ni une doctrine de despotisme, ni une pratique de l'arbitraire systématique. Tant l'idée de fonction royale qu'elle accueille, que la conscience de l'intérêt bien compris du Pouvoir, ont inscrit au coeur de cette tradition le grand principe d'un usage de la puissance discret et soucieux d'équité. Mais, parce qu'elle est absolue, la monarchie est habilitée à déterminer discrétionnairement les modalités du déploiement de son autorité.

Historiquement, il n'existe donc pas d'antagonisme nécessaire entre le droit et le Pouvoir. L'obligation à des normes, loin d'être le produit d'un généreux effort de self-control, une concession accordée libéralement à des sujets, est au contraire l'un des ressorts de la mécanique du Pouvoir. Pour durer et atteindre ses objectifs, il lui faut, non seulement imposer par la loi des contraintes aux assujettis, mais encore s'intégrer, de son propre fait, dans un système de normes.

Or, l'une des caractéristiques du modèle français de production de ces règles réside dans l'accumulation de dispositions

dérogeant au droit commun. Qu'en tant qu'agents de la puissance souveraine, les autorités administratives aient disposé de prérogatives inconnues des particuliers n'est certes pas une singularité nationale. Mais, dans leur commerce juridique avec les administrés aussi, des règles spécifiques ont progressivement pris corps, au nom des nécessités propres à l'action administrative. La Révolution elle-même n'interrompt pas, bien au contraire, cette longue expérience.

Les évolutions du droit administratif sous le Second Empire présentent l'intérêt d'illustrer parfaitement ce mode de relations qu'entretient traditionnellement le Pouvoir avec les règles juridiques, auxquelles est astreint l'exercice de la fonction administrative. D'une part, en effet, elles révèlent que les progrès qu'accomplit alors le droit par rapport à lui n'ont pas pour premier ressort une sollicitude accrue des responsables envers les administrés, mais visent à assurer au Pouvoir des assises plus solides. D'autre part, la délimitation qui s'opère alors du champ du droit administratif exprime avec netteté que, si la puissance publique elle-même doit être soumise au droit, ce droit doit être mesuré à l'aune de ses propres exigences.

Le Second Empire a donné une remarquable extension à cette voie de droit, qui vise à l'annulation des actes administratifs irréguliers et qu'on appelle le recours pour excès de pouvoir. Alors que, sous la Révolution, la sanction du principe de légalité s'opérait par la voie administrative hiérarchique, depuis l'an VIII elle s'effectue au moyen d'un recours contentieux déféré au Conseil d'Etat, organe régulateur des opérations des autorités administratives. Après 1815, quand furent distingués parmi les

actes de l'administration ceux qui, de nature purement discrétionnaire, étaient insusceptibles de tout contrôle juridictionnel, de ceux qui, parce qu'ils blessaient des droits protégés, étaient censés "contentieux" et, à ce titre, susceptibles de recours, seuls ces derniers pouvaient être attaqués, pour incompétence ou excès de pouvoir, devant la haute juridiction administrative. Et puis, dans le courant des années Vingt, elle s'introduisit subrepticement dans le champ de la pure administration, justement pour faire tomber ces actes discrétionnaires entachés d'un vice d'incompétence. Au tout début de la Monarchie de Juillet, le Conseil, résolu à affermir son pouvoir de censure des irrégularités commises par les agents publics, ressentit le besoin de lui assurer un fondement légal. L'article de la loi des 7-14 octobre 1790, qui disposait que «les réclamations d'incompétence à l'égard des corps administratifs [...] seront portées au roi, chef de l'administration générale» fut alors exhumé et visé, même si cet usage ne fut jamais systématique dans les arrêtés d'annulation des actes purement administratifs. Jusqu'aux premières années du Second Empire, cependant, seules firent l'objet des rigueurs du juge les décisions entachées d'incompétence, c'est-à-dire émanées d'un administrateur qui s'était attribué un pouvoir relevant d'un autre, à laquelle fut assimilé le vice de forme.

Sous le règne de Napoléon III, en moins de vingt ans, la jurisprudence administrative va conférer à l'excès de pouvoir une définition toujours plus large. Tout en continuant à anéantir les décisions relevant de la compétence d'un autre fonctionnaire, il admit beaucoup plus largement qu'auparavant la présence d'un vice de forme (Burdeau 1995, p. 176). D'autre part, il établit un

nouveau cas d'ouverture, en sanctionnant ce qu'on allait bientôt appeler le détournement de pouvoir, c'est-à-dire l'usage par une autorité d'un pouvoir légal, dans un dessein autre que celui pour lequel le législateur le lui a attribué (CE 25 février 1864, *Lesbats*).

Surtout, le juge s'arroge d'année en année un pouvoir plus vaste de contrôle de la légalité interne, c'est-à-dire de la conformité d'une décision à la norme qui régit la matière où elle est prise. Cette extension ne procéda pas de l'individualisation d'un nouveau grief, qui serait la violation de la loi<sup>1</sup>. Chaque fois qu'un texte, en effet, donne cette qualification à une irrégularité, c'est, au moins jusqu'aux années 1870, pour la distinguer de l'excès de pouvoir. Et tous les juristes de l'époque, commissaires du gouvernement comme auteurs d'ouvrages doctrinaux, n'admettent l'existence que de trois cas d'ouverture du recours pour annulation: l'incompétence, le vice de forme et le détournement de pouvoir. Longtemps après la chute de Napoléon III, nombre d'administrativistes devaient d'ailleurs persévérer dans cette compréhension de l'excès de pouvoir (Burdeau 1995, pp. 251 ss.). L'audace croissante du juge, dans l'examen de la loi du fond, résulte simplement d'une conception progressivement plus large de la nature de l'incompétence, seul défaut à être envisagé par la loi d'octobre 1790, et qui demeure la matrice de l'excès de pouvoir. Sa démarche consista à tenir pour attentatoires aux règles de la compétence, non seulement les actes pris par un agent à la place d'un autre (incompétence *ratione personae*), mais encore ceux qu'aucune loi n'avait autorisés quelque autorité que ce fût à prendre (incompétence *ratione materiae*). Dans cette dernière hypothèse, en effet, l'irrégularité consiste bien aussi en une incompétence

puisque, pour reprendre les termes utilisés par Léon Aucoc dans ses conclusions sur l'affaire Bizet (CE 13 mars 1867), l'autorité dont la décision est sanctionnée «usurpe les fonctions [...] du pouvoir législatif».

Cette mise à profit par le Conseil d'Etat de la plasticité de la notion d'incompétence, pour combattre les atteintes à la loi du fond, se réalisa en trois étapes.

Dans le courant des années Cinquante, d'abord, les annulations se multiplient d'actes dont le contenu même transgresse grossièrement la loi attributive de compétence. Tel fut le sort d'ordonnances ou arrêtés préfectoraux enjoignant l'inscription d'office à un budget municipal d'une dépense non obligatoire, alors que seules les dépenses obligatoires peuvent l'être (CE 1<sup>er</sup> juin 1849, *ville d'Evreux*); de décisions de préfets prononçant, sans que la loi ne les y autorise, des mutations de cote en matière de contributions mobilières (CE 17 juin 1852, *Jacquot*). Les servitudes imposées à des propriétaires riverains de cours d'eau non navigables ni flottables, qui ne sont légales que s'il s'agit de rivières navigables dépendant du domaine public, furent de même jugées irrégulièrement établies (CE 15 décembre 1853, *Biennais*). La même sanction fut susceptible de frapper les actes déclaratifs de domanialité constituant des usurpations manifestes sur la propriété privée (CE 27 mars 1856, *Aubert de Berlaer*); elle atteignit encore les règlements d'eau, pris là où le préfet est sans pouvoir (CE 24 janvier 1856, *Canal de la Durançole*; 23 décembre 1858, *Cornet d'Yseux*) et les arrêtés d'alignement assortis d'obligations non prévues par la loi (CE 15 décembre 1859, *Vilain*).

A la charnière des années Cinquante et Soixante, un nouveau pas fut accompli, le

Conseil s'étant enhardi à sanctionner pour cause d'incompétence, non plus seulement la violation ouverte de la loi, mais son application erronée. Une telle jurisprudence fut inaugurée à propos d'arrêtés réglementaires de police, portant atteinte au grand principe de la liberté du commerce et de l'industrie (CE 30 juin 1859, *Bouchers de Lyon*; même date, *Tripriers de Lyon*). En se reconnaissant, en cette matière, la faculté de déterminer les bornes du pouvoir discrétionnaire au-delà desquelles les libertés publiques subissent des entraves abusives, le Conseil d'Etat s'attribuait une faculté d'appréciation considérablement élargie.

Enfin, en 1860, une dernière étape fut franchie, avec l'apparition d'une jurisprudence autorisant le contrôle juridictionnel de l'exactitude matérielle des faits, afin d'établir la conformité ou non d'une décision à la légalité. Alors, en effet, que traditionnellement était irrecevable le pourvoi contre les mesures préfectorales fixant les limites d'un fleuve, le Conseil opéra en 1860 un soudain revirement (CE 19 juillet 1860, *Port de Bercy*). Il se reconnut le droit de rechercher sur le terrain le point jusqu'où l'eau était susceptible de monter, sans débordement, pour déterminer dans quelle mesure la décision ne masquait pas une expropriation abusive.

Depuis, lors, la jurisprudence ne fit que consolider ces positions successivement conquises (Burdeau 1995, pp. 179 ss.). En se reconnaissant la faculté d'apprécier la conformité d'actes administratifs, de quelque nature qu'ils soient, aux lois qui régissent la matière; en pénétrant parfois dans l'examen des mobiles pour découvrir si des mesures arrêtées correspondaient bien aux intentions du législateur, et dans celui des motifs, afin de prémunir les

administrés d'atteintes abusives à l'exercice de leurs droits, le Conseil d'Etat restreignait fortement l'ampleur du pouvoir administratif discrétionnaire. Toute une série d'actes qui, avant le milieu du siècle, passaient pour purement administratifs et n'étaient contrôlés qu'au titre de l'incompétence *stricto sensu* et du vice de forme, firent dorénavant l'objet d'un contrôle au fond. Tel est devenu le sort des opérations de délimitation du domaine public naturel, des délivrances de brevets, des arrêtés d'alignement, de diverses mesures de police préfectorale ou municipale...

Cette audacieuse construction jurisprudentielle aboutissait évidemment à mettre beaucoup plus complètement les administrés à l'abri de l'arbitraire. Cependant le dessein poursuivi par le Conseil d'Etat n'était pas, à proprement parler, libéral. Ce n'est pas d'abord à protéger des droits et intérêts privés qu'il visait, mais à éviter l'impopularité du Pouvoir, en élargissant les moyens accordés aux administrés de faire tomber des décisions irrégulières.

C'est que, depuis le début du nouveau régime, elles s'étaient notablement multipliées. La politique de déconcentration, lancée par le décret du 25 mars 1852, a abandonné la décision, en de nombreuses matières, à des préfets enclins à se croire, dans le climat d'autoritarisme où baigne le Second Empire, à prendre de sérieuses libertés avec les règlements et les lois. A Paris, la fougue du préfet de la Seine, le baron Haussmann, l'entraîne trop souvent à pousser l'accomplissement de ses grands projets d'urbanisme sans égards suffisants pour les droits des propriétaires. Dans les autres communes, le choix des maires, autorisé par la constitution, parmi des personnes extérieures aux conseils municipaux

élus, encourage encore l'éclosion de nombreuses tyrannies locales. Prenant de mieux en mieux conscience des périls que vaut au Pouvoir un déploiement par trop débridé de la puissance publique, le Conseil d'Etat entreprit d'imposer aux autorités un usage moins arbitraire de leurs prérogatives.

S'il est indéniable que cette politique jurisprudentielle s'est épanouie depuis le début des années Soixante, nous avons pu constater qu'elle a été inaugurée dès la décennie antérieure. Léon Aucoc, dans les conclusions qu'il déposa sur l'affaire Bizet et dont nous avons cité tout à l'heure un extrait, remarquait à destination de ses collègues: «Vous avez depuis 1852 notablement élargi la voie ouverte par vos prédécesseurs (Aucoc évoque le recours pour excès de pouvoir), et la jeune génération du Conseil vous a suivis avec empressement dans cette voie». Il serait donc tout à fait abusif, comme on le fait généralement, d'imputer l'attitude plus sourcilleuse de la haute assemblée, en matière de respect de la légalité, à une libéralisation du régime qui, d'ailleurs, ne devient vraiment sensible que dans ses dernières années d'existence.

Le même Aucoc est encore parfaitement explicite sur les raisons profondes qui ont conduit la jurisprudence à cet élargissement des ouvertures du recours pour excès de pouvoir. Le Conseil, explique-t-il, en recevant les plaintes de tous les citoyens dont les droits avaient été lésés par les actes des agents locaux «a entrepris de décharger "le gouvernement" de la responsabilité qui pesait sur lui. Il n'y a plus – continue-t-il – à distinguer ici entre les petits et les grands intérêts. Les griefs les plus mineurs peuvent, en se multipliant, causer de graves mécontentements. Il fallait donc que cette

sorte de soupape de sécurité fut toujours ouverte»<sup>2</sup>. On ne peut être plus clair sur l'esprit de cette jurisprudence: il s'agit, en imposant à ses serviteurs un respect plus scrupuleux du droit, de prémunir le gouvernement du discrédit que lui vaudrait un usage immodéré de la puissance publique.

Le chef de l'Etat lui-même, conscient de ce que ses intérêts dynastiques étaient en cause, offrit sa caution à cette politique jurisprudentielle, comme le révèlent les dispositions du décret du 2 novembre 1864. Ce règlement tout entier tend à interdire les débordements dont se rendent trop souvent responsables les autorités administratives. Son article premier, en particulier, entend dans ce dessein encourager le développement du recours pour excès de pouvoir, puisqu'il dispense les requérants de l'assistance d'un avocat et limite les frais de l'action aux seuls droits de timbre et d'enregistrement.

L'intérêt de l'Etat rejoignait ainsi celui des citoyens. En canalisant le flot du Pouvoir pour le plus grand avantage de la dynastie régnante, on offrait simultanément des garanties accrues aux particuliers. Deux aspects du régime juridique du recours pour excès de pouvoir témoignent de la volonté de ne pas privilégier la protection des droits au détriment de l'autorité. D'une part, en effet, dans le dessein de ne pas autoriser de trop nombreuses attaques contre les actes administratifs, la jurisprudence maintient la règle que ce type de recours n'est recevable que si l'on peut justifier d'un intérêt personnel, direct, «né et actuel». D'autre part, il fut décidé, dans les dernières années du régime impérial, que si l'on avait à sa disposition une voie de droit, autre que celle de l'annulation, pour détourner les effets d'un acte irrégulier –

c'est ce qu'on appelle: «l'exception de recours parallèle» – le recours pour excès de pouvoir n'était plus redevable. Les hésitations, cependant, que révèle la jurisprudence dans la mise en jeu de cette exception (Burdeau 1995, p. 184) sont symptomatiques de la double finalité que ce recours conjugue. Créé et développé pour affermir le Pouvoir en en régularisant le cours, tout invitait à lui accorder la plus large recevabilité. Mais il en était venu encore à servir de garantie aux citoyens. Pourquoi alors le laisser ouvert lorsque leurs droits pouvaient être défendus par une autre voie?

De surcroît, si l'Etat pouvait ordinairement y trouver son compte, une extension trop large risquait, dans certaines occasions, de se retourner contre lui. Il n'est dès lors aucunement étonnant que ce soit justement sous le Second Empire qu'ait pris corps la doctrine des actes de gouvernement, c'est-à-dire des décisions de l'Exécutif fermées au contrôle de légalité, comme d'ailleurs à toute action en indemnité dirigée contre l'Etat. Les administrativistes des débuts de la Troisième République ont prétendu, pour discréditer le Conseil d'Etat impérial, qu'il aurait classé dans cette catégorie toutes les mesures inspirées par un «mobile politique». L'état du droit du temps de Napoléon III invalide cette interprétation. Que trouve-t-on en effet dans cette liste des actes de gouvernement? D'abord certaines opérations, qui paraissent manifestement étrangères à la compétence d'une juridiction administrative, parce qu'elles mettent en cause autre chose que l'application des lois, telles celles qui sont en liaison avec l'activité du corps législatif, les relations internationales ou les «faits de guerre». Surtout elle comprend certaines décisions, arrêtées par le

gouvernement pour des raisons sans doute manifestement politiques, mais qui ne sont que des applications de la théorie des circonstances exceptionnelles. Ainsi, les actes pris en vertu de la proclamation de l'état de siège ne peuvent faire l'objet d'aucun recours administratif contentieux, parce qu'en présence d'une grave menace pour la sûreté de l'Etat il semble indispensable que le gouvernement soit maître de ses décisions, sous sa seule responsabilité. Et c'est parce que les membres des familles ayant régné en France font planer une menace du même type, pour virtuelle qu'elle demeure, que les mesures prises à leur rencontre sont, elles-aussi, pleinement abandonnées au pouvoir gouvernemental. En période normale, donc, l'intérêt bien entendu du régime postule le contrôle de la régularité de son activité administrative. Dans des circonstances exceptionnelles, en revanche, ce même souci de sa pérennité fonde l'attribution au gouvernement (Saint-Bonnet 1996, pp. 623 ss.) d'un pouvoir parfaitement discrétionnaire.

Finalement, en ce qui concerne les rapports entretenus entre le Pouvoir et le droit, le Second Empire paraît à certains égards rééditer l'expérience du premier. La volonté d'assurer la solidité de son gouvernement avait conduit en effet le premier des Bonaparte à reconnaître d'abord une très large extension au champ de la puissance publique, sans offrir aux administrés les moyens adéquats d'intervenir dans la régularité de son action. Puis, renouant avec la tradition de l'absolutisme français, pour qui la meilleure garantie de la souveraineté réside dans un usage réglé et discret de la puissance, Napoléon I<sup>er</sup> avait amélioré la qualité de la justice administrative, en créant en 1806 une Commission du

contentieux au sein du Conseil d'Etat. Cette innovation avait été à l'origine d'une soumission de l'action administrative à la censure d'un juge mieux éclairé et plus crédible. Le Second Empire reproduit une séquence analogue. Dans un premier temps, les avancées du contrôle juridictionnel de la légalité des opérations administratives, pour réelles qu'elles soient, demeurent prudentes et modestes. Puis, passé la fin des années Cinquante, le juge administratif s'enhardit dans des voies inexplorées pour contraindre les autorités au respect de la loi.

Pourtant, comme en 1806, lorsque fut créée la Commission du contentieux, la cause des libertés est étrangère à ces nouvelles orientations. C'est à une appréciation, différente de celle qui prévalait jusqu'alors, des exigences de l'autorité publique qu'elles doivent être imputées. Ernest Pinard, entré au Conseil en 1864, ne dit pas autre chose dans son *Journal*. Après avoir noté la tendance de la plus ancienne génération du Conseil à maintenir «sur tous les points les droits de l'Etat, avec un penchant marqué à en exagérer l'étendue», il remarque que les plus récemment arrivés au palais d'Orsay, cette «jeune génération» qu'évoquait Aucoc pour lui attribuer un rôle déterminant, firent prévaloir l'idée que «les pouvoirs discrétionnaires accordés par la législation au gouvernement ne se conservent en toutes matières que si l'on en use sobrement et à bon escient»<sup>3</sup>. Comment mieux dire que les progrès de la légalité, remarquables dans les dix dernières années du régime, s'inscrivent non point dans une politique des libertés, mais dans une entreprise de perfectionnement du Pouvoir? Si l'administration a été contrainte à être juridiquement correcte en ne transgressant pas la

légalité, lorsqu'elle édicte des actes unilatéraux, dans son commerce avec les administrés aussi elle est traditionnellement assujettie à des règles de droit qui lui sont propres. Or, c'est un second intérêt de l'étude de la jurisprudence administrative sous le Second Empire que de mettre au jour les fondements de ce droit spécifique. Elle révèle que la disqualification des juges ordinaires, et l'existence concomitante de règles particulières, procèdent d'un calcul proprement politique: ne pas imposer au Pouvoir, lorsqu'il accomplit ses missions de service public, des contraintes telles qu'elles paralysaient son action.

Historiquement, la liaison de la compétence et du fond est un fait avéré. Sous l'Ancien Régime, les organes de la justice déléguée, au premier rang desquels se trouvaient les Parlements et les Cours des Aides, ont été progressivement tenus davantage à l'écart de multiples litiges administratifs, dans le dessein d'éviter qu'ils ne soient jugés selon les règles et l'esprit du droit commun. L'extension des compétences contentieuses des intendants et des formations concernées du Conseil du roi n'est que la conséquence du besoin ressenti d'accorder aux agents de la puissance publique un régime juridique spécifique, à la mesure de ses besoins. Des considérations du même ordre éclairent le choix des Constituants en 1790, lorsqu'ils ont refusé aux tribunaux ordinaires la connaissance de certaines contestations nées du fonctionnement des services publics, pour les réserver aux corps administratifs eux-mêmes. De la Législative à la fin du Directoire, la méfiance maintenue envers les juges, la crainte qu'ils ne contrarient les visées révolutionnaires des gouvernements, ont constamment élargi la sphère du contentieux administratif, au

point qu'il n'est pas abusif de reconnaître qu'au début du siècle dernier en relevaient tous les litiges où un acte de l'administration se trouvait impliqué. Dès l'établissement du régime napoléonien, cet impérialisme outrancier du gouvernement commença à être combattu, surtout lorsqu'une question de propriété se trouvait agitée.

Alors se précise encore l'idée que l'Etat se présente, dans ses rapports avec les particuliers, sous une double figure. Tantôt, il est une personne juridique à l'image de quiconque; tantôt, il n'est à nul autre pareil, parce qu'il met en mouvement la puissance souveraine dont il est dépositaire. S'il se présente sous l'aspect d'une personne juridique, ses actes sont légitimement du ressort de l'autorité judiciaire. Mais, sous ses traits de puissance agissante, il ne peut relever d'elle. Dans un premier temps, cependant, la jurisprudence fut réticente à assimiler l'Etat et ses démembrements à des personnes juridiques ordinaires, en dehors des cas où ils se comportaient en intendants de leurs propriétés. L'innovation fondamentale du droit administratif du Second Empire a consisté à parfaire cette appréciation d'une double nature des collectivités publiques, mais dans une mesure telle que les intérêts supérieurs du Pouvoir ne fussent pas compromis.

Tout naturellement, en premier lieu, fut consacré le principe, dégagé dès le début du siècle dernier, de la compétence judiciaire, dès que se trouvent en causes des actes de gestion domaniale. Puisqu'ils émanent de personnes propriétaires en tous points identiques à des particuliers, le droit commun doit s'appliquer, si aucune loi spéciale ne l'écarte en saisissant le juge administratif.

Pourquoi, donc, ne pas étendre ce régi-

me juridictionnel aux opérations de l'administration, non pas seulement dans ses activités d'intendance du domaine privé, mais encore en tant que gestionnaire des services publics, dès lors qu'elle use d'instruments juridiques régis par le code civil? C'est bien ce que le Conseil d'Etat, en accord avec la Cour de Cassation, devait admettre dans le courant des années Cinquante, du moins à l'occasion des baux passés par l'administration pour le logement de ses services (Bigot 1997, II, pp. 696 ss.). Car si, dans cette dernière hypothèse, l'Etat agit en tant que puissance, sa singularité s'estompe puisqu'il se comporte à l'instar d'un simple particulier.

Emerge ainsi dans le droit du Second Empire, d'une façon explicite dans la jurisprudence judiciaire, simplement implicite dans celle du Conseil d'Etat, la grande distinction des actes administratifs selon qu'ils relèvent de la gestion ou de l'exercice de la puissance publique, dont Aucoc, à la fin du Second Empire, devait offrir une première formulation (Aucoc 1869, I, pp. 573 ss.). Plus tard, dans le dernier tiers du XIX<sup>ème</sup> siècle, la doctrine, à la suite d'Edouard Laferrière, devait l'ériger en critère fondamental de la distribution des compétences. Quand elle est gestionnaire, l'administration, en l'absence d'un texte spécial, est dépouillée de ses attributs de puissance, pour relever du droit commun et du juge ordinaire.

Pourtant, dans les années Cinquante et Soixante du siècle dernier, ainsi qu'il en sera encore longtemps après la chute de Napoléon III, cette soumission au droit privé reste fortement encadrée, alors même qu'aucune loi d'attribution ne l'écarte explicitement. Et là s'aperçoit un autre aspect du droit administratif. Car il n'est

pas seulement le droit des activités où se manifeste la puissance; il est encore celui des opérations où les intérêts, surtout financiers, de la puissance publique sont impliqués. La jurisprudence administrative du Second Empire présente diverses illustrations de cette résolution, affichée par le Conseil d'Etat, d'écarter le juge ordinaire et le droit commun, afin de mettre le Pouvoir à l'abri de charges excessives.

La première est offerte dans le domaine de la gestion contractuelle des services publics. Car si la haute juridiction accepte la règle de la compétence judiciaire pour interpréter des baux passés pour leur fonctionnement, elle dénie aux tribunaux ordinaires le droit de prononcer sur la responsabilité de l'Etat, en cas d'incendie de ces locaux, afin de le faire échapper aux dispositions du Code Napoléon. Dans ce dessein, le Conseil met en avant tantôt la nécessité pour le juge d'interpréter un acte administratif, ce qui lui est rigoureusement interdit par les lois révolutionnaires de séparation des autorités (16-24 août 1790 et 16 fructidor en III) (CE 5 mai 1852, *Cie Le Phénix*); tantôt, la présence d'un «contrat administratif d'une nature particulière» qui, n'appartenant pas aux catégories du droit civil, doit échapper à l'examen du juge judiciaire (CE 7 juillet 1859, *Cie Le Phénix*).

La seconde illustration se découvre dans le droit de la responsabilité de l'Etat pour les dommages corporels occasionnés par des travaux publics. Certes, les deux ordres de juridiction s'accordent à estimer que l'article 4 de la loi du 28 pluviôse en VIII, qui dirige vers les conseils de préfecture les actions en réparation pour dommages de travaux publics, n'a pas à s'appliquer lorsque l'accident résulte d'une faute de l'entrepreneur engageant sa responsabili-

té (CE, 11 novembre 18, *Malheut*; C.E. 4 février 1858, *Maugeant*). En revanche, si c'est la puissance publique elle-même qui, à l'occasion de la construction d'un ouvrage, cause à un ouvrier ou à un tiers un dommage corporel, sa responsabilité ne saurait être appréciée par le juge judiciaire selon les règles du droit civil. Le même article 4 de la loi de l'an VIII, estimé inacceptable aux accidents de personnes dont doivent répondre les entrepreneurs, retrouve, lorsque l'Etat est impliqué, son effectivité (CE 9 décembre 1858, *Breuil*; CE 16 août 1865, *Passemar*; CE 13 décembre 1866, *Chemins de fer d'Orléans*). Ici comme là, pourtant, le dommage est de même nature et la solution du litige dépend d'une même appréciation d'une faute.

Enfin et surtout – c'est là la troisième manifestation de la volonté de défendre les intérêts publics – il n'est nullement question pour le Conseil d'Etat d'admettre l'intervention des tribunaux ordinaires, ni l'application du droit civil, dès qu'il s'agit de déterminer la responsabilité de la puissance publique pour des dommages nés de la gestion extracontractuelle de ses services. Ce n'est pas faute pour l'autorité judiciaire tout entière de persévérer, avec une énergie farouche, sur la voie où elle s'est engagée depuis la Monarchie de Juillet, en affirmant sans se lasser sa compétence exclusive, en vertu de la généralité des articles 1382 et suivants du Code Civil (Chapus 1957, pp. 85 ss.).

Pour fonder son monopole juridictionnel, le Conseil de Napoléon III a développé une triple argumentation. D'une part, dans le prolongement de ses attitudes antérieures, il fait état de la théorie de l'Etat débiteur, dont les assises légales sont très incertaines (Mestre 1899), en vertu de laquelle il n'ap-

partient qu'à l'autorité administrative de reconnaître l'existence d'une créance d'un particulier sur l'Etat. On lit ainsi dans l'arrêt Rotschild du 6 décembre 1855:

Considérant [...] que c'est à l'autorité administrative qu'il appartient [...] de statuer sur les demandes qui tendent à constituer l'Etat débiteur; que ce principe proclamé par le décret du 26 septembre 1793, maintenu et développé par la législation subséquente relative à la liquidation de la dette publique, est devenu une des bases de notre droit public et la règle générale de compétence pour les instances introduites contre l'Etat, puissance publique, par les particuliers qui prétendent être ses créanciers.

[Même argumentation dans CE 1<sup>er</sup> juin 1861, *Baudry*; CE 22 novembre 1867, *Ruault* et de nombreux autres]

Second argument développé par le Conseil napoléonien, fidèle là encore à sa ligne de conduite sous Louis-Philippe: dans les actions en dommage-intérêts contre l'Etat, du fait de ses commettants, on ne peut éviter, pour mesurer leurs fautes, d'interpréter les actes administratifs qui organisent le service dont ils relèvent, ce qui est interdit aux tribunaux judiciaires. A propos d'une action en responsabilité intentée contre la puissance publique par la victime d'une négligence du personnel d'un hospice, le Conseil affirme ainsi que,

pour apprécier cette démarche, il est nécessaire d'examiner et de discuter les règlements du service des hôpitaux [...]; qu'il suit de là que c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de déterminer le sens et la portée de ces règlements.

[CE 10 novembre 1858, *Giles*; voir aussi CE 10 mars 1853, *Perregaux*]

La troisième et dernière considération, que prend en compte le Conseil pour

repousser le juge judiciaire et le droit civil, est, elle, une création de la jurisprudence administrative du Second Empire. Pour contredire en effet avec pertinence la Cour de Cassation, qui s'entêtait à affirmer qu'aucune disposition législative n'a exonéré la puissance publique de la responsabilité définie par les articles 1382 à 1384 du Code Napoléon, il fallait découvrir une raison autrement plus décisive que les deux arguments précédents. Car comment ne pas voir l'abus qu'il y a à faire intervenir la théorie inconsistante de l'Etat débiteur? Les exemples ne manquent pas de condamnations à payer prononcées par les tribunaux à l'encontre de l'Etat. Toute référence à cette théorie sera d'ailleurs abandonnée, en matière de responsabilité extra-contractuelle, après le fameux arrêt Blanco (TC 8 février 1873). De la même façon, avancer la nécessaire interprétation d'un acte administratif relevait quasiment de la mauvaise foi. Car, quand bien même une acte de cette nature serait en cause, il était acquis depuis longtemps que les juges ordinaires sont habilités à en faire application dès lors que son sens est clair.

Voilà pourquoi le Conseil s'engagea dans une nouvelle direction, que révèle pour la première fois l'arrêt Rotschild du 6 mars 1855, qui faisait fond aussi, nous le savons, sur la théorie de l'Etat débiteur:

Considérant, que c'est à l'administration seule qu'il appartient, sous l'autorité de la loi, de régler les conditions des services publics, dont elle est chargée d'assurer le cours; qu'il lui appartient de déterminer les rapports qui s'établissent, à l'occasion de ces services, entre l'Etat, les nombreux agents qui opèrent en son nom et les particuliers qui profitent de ces services, et dès lors, de connaître et d'apprécier le caractère et l'étendue des droits et obligations réciproques qui en doivent naître; que ces rapports, ces droits et ces

obligations ne peuvent être régis selon les principes et les dispositions du seul droit civil et comme ils le sont de particulier à particulier; que, notamment, en ce qui touche la responsabilité de l'Etat en cas de fautes, de négligences ou d'erreurs commises par un agent de l'administration, cette responsabilité n'est ni générale ni absolue, qu'elle se modifie suivant la nature et la nécessité de chaque service; que, dès lors, l'administration seule peut en apprécier les conditions et la mesure.

[Argumentation identique dans CE 6 décembre 1855, *Gloxin*. Voir aussi CE 7 mai 1862, *Vincent*, dont les termes sont repris dans CE 22 novembre 1867, *Ruault*]

Affirmer de la sorte la naturelle et évidente singularité de la responsabilité publique permettait de la faire échapper aux règles des articles du Code civil. Restait donc à établir fortement le droit de l'autorité administrative à en être le seul juge. L'arrêt Dekeister du 6 août 1861 franchit ce dernier pas, en visant les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor en III, interprétées comme ne se bornant pas à interdire aux juges toute intervention dans l'administration, mais comme des mesures attributives de compétence à l'autorité administrative. L'arrêt Blanco exprima le ralliement du Tribunal des conflits républicain à ces analyses du Conseil d'Etat impérial.

On mesure à la pugnacité dont il fit preuve, en matière de responsabilité extra-contractuelle, sa détermination à apprécier, seul, les conséquences financières pour l'Etat des faits dommageables imputables aux agents de ses services, alors même qu'il s'agit de leur gestion et non pas de manifestations éclatantes de la puissance publique. Une seule raison peut rendre compte de cette attitude, tant dans ce domaine que dans les deux premières hypothèses analysées précédemment: la

préoccupation, en disqualifiant les tribunaux judiciaires, suspects d'être trop généreux à l'égard des victimes, de mettre l'Etat à l'abri de charges qui grèveraient trop lourdement son budget.

\*\*\*

Une double conclusion s'impose au terme de cette évocation de la jurisprudence administrative du temps de Napoléon III. La première doit souligner la constance d'une tradition. Le pouvoir administratif, en effet, n'a jamais été parfaitement affranchi de contraintes juridiques. C'est vrai depuis l'émergence des premières coutumes. Mais la singularité de l'expérience française en ce domaine, c'est que les règles assignées à l'encadrement de la puissance ont pour source essentielle l'autorité administrative elle-même. Le rôle primordial joué, jusqu'à une époque peu éloignée de nous, par la haute juridiction administrative dans la production de ce droit, n'est que l'illustration de la puissance d'une tradition, qui s'enracine dans les pratiques de la monarchie absolue: celle qui réserve la détermination des règles imposées à la puissance publique à ceux qui y participent directement. Par delà la rupture révolutionnaire, l'administration pût demeurer ainsi très largement la mesure de sa propre puissance.

La seconde remarque conclusive à trait à l'essence du droit administratif, tel qu'il se présente dans les décennies centrales du XIX<sup>ème</sup> siècle. Car s'il oblige la puissance, c'est pour servir les intérêts du Pouvoir. L'extraordinaire essor du recours pour excès de pouvoir, du début des années Cinquante jusqu'à l'établissement de la Troisième République, n'a d'autre raison que

la volonté de protéger la personne du souverain, et derrière elle l'Etat et ses démembrements, des périls que leur vaudrait la prolifération d'actes arbitraires demeurés sans sanction. Quant à la délimitation du champ du droit administratif, qui s'opère alors, elle révèle aussi combien le point de vue du Pouvoir est déterminant. Quand sa figure s'estompe, pour laisser la place à une personne qui gère son bien ou qui contracte à l'instar de toutes les autres, le droit administratif s'efface. Quand, au contraire, l'administration s'affiche comme l'instrument de la puissance, droit commun et juges ordinaires sont écartés pour qui prévalent des règles taillées à sa mesure. Qui plus est, alors même qu'elle gère et ne commande pas, dès que les intérêts du Pouvoir paraissent devoir souffrir de l'application du droit ordinaire, l'administration devient bénéficiaire d'un régime juridique spécifique.

A la suite de la crise que traverse à la fin du XIX<sup>ème</sup> siècle, en France comme en Europe, la notion de souveraineté et la remise en question subséquente des privilèges de la puissance publique, le droit administratif se révéla sous de nouveaux traits. Beaucoup voulurent se convaincre qu'il était constitué de l'ensemble des règles, dictées moins à l'avantage du Pouvoir, qu'à celui des services publics institués au bénéfice des membres de la collectivité nationale.

### *Bibliographie*

- AA.VV., *Le Conseil d'Etat. Son histoire à travers les documents d'époque. 1799-1974*, Paris, Editions du centre national de la recherche scientifique, 1974;  
 Aucoc (Léon), *Conférences sur l'administration et le droit*

## Burdeau


- administratif*, faites à l'École impériale des Ponts et Chaussées, Paris, Dunod, 1869-1876, t. I;
- Bigot (Grégoire), *L'autorité judiciaire et le contentieux de l'administration. Vicissitudes d'une ambition (1800-1872)*, thèse en droit Rennes (multigr.), 1997 (ensuite Paris, L.G.D.J., 1999);
- Burdeau (François), *Histoire du droit administratif (de la Révolution au début des années 1970)*, Paris, Puf, 1995;
- Chapus (René), *Responsabilité publique et responsabilité privée, les influences réciproques des jurisprudences administrative et judiciaire*, Paris, L.G.D.J., 1957;
- Georgin (André), *La violation de la loi cause d'ouverture du recours pour excès de pouvoir*, thèse pour le doctorat, Paris, Rousseau, 1915;
- Laferrière (Edouard Louis-Julien), *Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux*, Paris, Berger-Levrault, 1887-1888, rééd. 1989, vol. II;
- Mannori (Luca), *Uno Stato per Romagnosi. II: La scoperta del diritto amministrativo*, Milano, Giuffrè, 1987;
- Mestre (Achille), *De l'autorité compétente pour déclarer l'Etat débiteur*, Thèse, Paris, A. Rousseau, 1899;
- Mestre (Jean-Louis), *Introduction historique au droit administratif français*, Paris, Puf, 1986;
- Saint-Bonnet (François), *L'état d'exception. Histoire et théorie*, Th. Droit, Paris II (multigr.), 1996 (ensuite Paris, Puf, 2001);
- Weil (Prosper), *Le droit administratif*, Paris, Puf, 1975.

<sup>1</sup> La thèse contraire de Georgin 1915, n'est pas satisfaisante.

<sup>2</sup> Conclusions du Conseil d'Etat 13 mars 1867, Bizet. V. aussi du même auteur: 1869, I, pp. 393 ss.

<sup>3</sup> *Mon Journal*, 1892, 1, pp., 81 s. cit. in AA.VV., *Le Conseil d'Etat*, 1974, p. 473.







# Tra Repubblica e Santa Fede. Aporie e tensioni del 1799 in terra d'Otranto

ALESSANDRO VALENTI

## 1. *Legami con il sacro*

A 29 febbraio 1798 li signori francesi entrarono e presero possesso di tutto lo stato romano e ne mandarono il Papa.

[Buccarelli, *Cronache leccesi*, p. 11]

La nascita della Repubblica Romana, la deposizione e il trasferimento di Pio VI in Toscana scatenarono opposte reazioni. Le cronache leccesi del cattolico e borbonico Buccarelli svelano squarci d'ansia verso una scossa sociale che ne mina in profondità l'ordine. Ordine che non è tale solo di fatto, ma anche, nella prospettiva teologica e politica dell'epoca, di diritto divino: l'autorità non proviene dal basso ma deriva la sua legittimità dall'alto: da Dio. Il Papa è, per i cattolici, il vicario di Cristo, il suo rappresentate in terra. L'arresto di Pio VI fu evento sconvolgente per una città come Lecce che dal cattolicesimo aveva tratto un elemento fondante la sua identità. Lecce ha un primato religioso in tutto il Regno. Primato che le permette di non essere subalterna a Napoli. Il caso del santo gesuita Ber-

nardino Realino spiega la capacità di questa città di crearsi una propria indipendenza religiosa nei confronti della capitale (Sallmann, *Santi barocchi*, p. 193).

Bernardino Realino fu nominato protettore della città di Lecce ancora in vita. Il 21 dicembre 1616, nel pubblico consiglio cittadino, il sindaco don Sigismondo Rapanà propose di eleggerlo patrono della città. Il Rapanà con gli altri eletti giunse al capezzale del religioso supplicandolo di accettare il patrocinio sulla città:

Molto, certo ci dispiace, amatissimo padre nostro che ci lasciate; il desiderio nostro sarebbe che per consolazione e aiuto comune stessimo sempre con esso voi; ma giacchè il signore vi chiama al cielo raccomandiamo alle vostre orazioni noi stesi e tutta quanta la nostra città, tanto da voi amata, e che tanto sempre vi ha riverito. Fatelo padre, per la vostra gran carità, dalla quale speriamo che abbiate da essere continuo difensore e protettore nostro nel paradiso quale da ora costituiamo in perpetuo. Accettateci di grazia. Per vostri servi e figlioli, né vi scordate di noi che restiamo afflittissimi della vostra partenza.

[Germier, *San Bernardino Realino*, pp. 156-159]

La città opponendosi al suo trasferimento a Napoli lo obbliga a morire a Lecce in modo da conservarne le reliquie. Questo dimostra la capacità della città di imporsi di fronte alla capitale. Inoltre, nel 1689, Lecce porta avanti la più grande elezione collettiva dell'Italia meridionale. Dopo un violento terremoto la città elegge in un'unica volta undici nuovi patroni.

I legami con il sacro sono probabilmente i soli che permettono di acquisire centralità e importanza per una città che dall'inizio del Seicento si avviava verso un suo implacabile declino. Potremmo dire che l'identità cattolica funge da baluardo contro il tramonto economico e sociale. Tra la fine del Seicento e i primi del Settecento Lecce si avvia verso una decadenza economica generalizzata, salvo che nel settore edilizio. La committenza artistica e architettonica serve a supplire la mancanza di uno sviluppo economico.

Leggendo le relazioni di Giuseppe Maria Galanti, Visitatore Generale del Regno, si ha un quadro esaustivo delle condizioni di estrema arretratezza e povertà in Terra d'Otranto. Le cause erano viste nella costituzione feudale, nella sciatteria di una giustizia amministrata dai tribunali della lontana capitale. Scrive il Galanti:

Le province furono abbandonate, e non si curò che una tumultuosa capitale, mentre le province erano quelle che dovevano formare la forza dello stato.

[Monti, *Per la Storia dei Borboni*, pp. 98-119]

Terra d'Otranto viene descritta come tra le province più sprovviste e arretrate, in cui l'elemento religioso disegna una sua egemonia visibile ancora oggi architettonicamente. La potenza della Chiesa è trasmodante. Lo studio degli inventari

patrimoniali compilati nel corso delle operazioni di messa al bando delle comunità di ecclesiastici regolari è al riguardo illuminante. Le soppressioni varate con il decreto murattiano del 7 agosto 1809 svelano la reale consistenza patrimoniale delle comunità ecclesiastiche. Terra d'Otranto con oltre 113.000 ducati annui di rendita dei beni ecclesiastici incamerati dopo il bando, occupa il terzo posto fra tutte le province dopo Napoli e terra di Bari. Ma se consideriamo in maniera complessiva tutte le operazioni di messa al bando ed incameramento dei beni attuate dai Napoleonidi, il rapporto cambia: Terra d'Otranto con i suoi oltre 175.000 ducati annui confiscati supera di gran lunga terra di Bari con i suoi 147.000 ducati annui (Dandolo, *La rivoluzione del 1799*, pp. 87-104). È da considerare, comunque, che la maggior parte della rendita veniva utilizzata in opere di assistenza sociale e di carità, così creando le premesse, insieme ad altre strategie di "conquista dell'anima", di una inscindibile saldatura tra popolo e clero.

## 2. *Tempi di Repubblica*

Negli interstizi di Terra d'Otranto covava, comunque, un malessere sociale di cui una parte del clero si fece interprete. L'arrivo dei francesi fece esplodere a Lecce tutte le contraddizioni che sedimentavano all'interno della città e del mondo religioso. I fatti ci aiutano a capire.

L'8 febbraio 1799, dopo tre settimane dalla proclamazione a Napoli della Repubblica, arriva alla Regia Udienza di Lecce, organo al tempo stesso giurisdizionale e

amministrativo, un plico con il quale si comunica a tutte le autorità provinciali il cambio politico avvenuto e si consiglia di mantenere le cariche anche nel caso non vogliano riconoscere il nuovo ordine repubblicano. Francesco Marulli, preside e "governatore dell'armi" aderì immediatamente alla Repubblica. Non fu il solo. Anche l'aristocratico Andrea Tresca, vice preside della Regia Udienza aderì al nuovo corso repubblicano, insieme con tutti i funzionari e gli addetti agli uffici. Sulla Regia Udienza sventolava adesso il tricolore francese, viva la libertà si sentiva gridare mentre suoni di strumenti musicali esplodevano per le vie. I giacobini erano al massimo del giubilo e dell' "allegrezza". Torce di pece illuminavano tutta la città a giorno. Si illuminò il Sedile, sede del municipio. Monaci, preti, sui loro cappelli avevano la coccarda della libertà.

A 9 detto febraro si fece bando a suon di trombe per tutto la città che tutti i cittadini e cittadine si dovessero mettere la coccarda francese ordinando ancora che si facesse per tre sere l'illuminazione generale per tutta la città.

[Buccarelli, *Cronache leccesi*, p. 13]

La sera del 9 febbraio 1779 alle ventidue e trenta si piantò proprio in mezzo alla piazza di fronte al Santo protettore Oronzo l'albero della libertà. Il Sedile ospitò un quadro raffigurante una donna guerriera con un'asta in mano sopra la quale vi era una berretta e dall'altra parte un albero che rappresentava la libertà. La festa continuava con spari di mortari, suono di campane e musica "suntuosissima" suonata da una orchestra. Finita la celebrazione tutto il popolo che era in piazza andò nel vescovato dove il monaco cassinese padre Angelo Carbonelli tenne un sermone sulla libertà e

sull'eguaglianza. Alla fine si cantò il Te Deum.

Ma qualcosa cambiò il 10 febbraio 1799. Scrive Emanuele Buccarelli:

A di detto girono di domenica dalle ore venti incominciò la città di Lecce, cioè il popolo basso a tumultuare. Ed ecco che le cose mutarono d'aspetto. E stando poi a poco a poco crescendo in fino alle all'ore ventitre, dalle quali crescendo da peggio in peggio andò tutto il popolo tumultuante dentro al castello di detta città dove abitava il sig. preside Marulli dicendo che loro vogliono in ogni conto spiantare l'albero della libertà, il preside tutto intorito e tremante procurò con belle maniere di capacitarlo ma non fu possibile rispondendo tutto il popolo che il nostro glorioso santo protettore Oronzo aveva fatto il miracolo con aversi voltata la testa e la faccia verso il sedile e cacciato il piede della sua statua in fuori del suo sito come chiaramente ogni uno lo vedeva in atto di volersene partire da sopra la detta sua colonna per non potere vedere e soffrire tanto l'albero della libertà quanto quella figura oscena della libertà posta dentro il sedile.

Di poi tutto il popolo infuriato andiede nel vescovado incominciarono a suonare le campane all'armi e presero la statua d'argento del nostro Santo protettore Oronzio e la portarono processionalmente tutto il popolo in piazza e sopra il sedile; indi poi diedero di mano a spiantare l'albero della libertà, prendendo tanto la berretta, quanto lo stendardo che in quello vi era e con furia grande tutto il popolo stracciandolo lo fecero in minutissimi pezzi buttandolo a terra, come l'istesso fecero dell'orchestra che vicino a detto albero stava. Di poi andiedero al sedile ove v'era la figura in un quadro dipinta la libertà e fecero lo stesso, gridando viva Ferdinando, viva il re, viva il nostro protettore. Fatto questo immediatamente vi posero in detto sedile i due ritratti del nostro re e della nostra regina ed in mezzo le imprese reali.

Fatto questo tutto il popolo, tutto infuriato andò nel castello portando la statua del nostro Santo protettore Oronzio dicendo al preside [di non aver fatto bene] gridando viva il re, viva il nostro protettore. Di poi se ne andiedero e processionalmente girarono il Santo per tutta la città

levando e strappando il popolo ad ogni sorta di persone la coccarda francese che ogni un o portava al cappello, e questa era composta di tre colori uno giallo, uno rosso ed uno celeste.

[Buccarelli, *Cronache leccesi*, p. 13]

Il mutamento politico durò poco. Solo due giorni. Il vicario capitolare Federico Arigliani – il quale aveva aderito inizialmente al cambiamento, tanto da essere considerato «reo di molti delitti di fellonia commessi quando i francesi erano in brindisi minacciandosi la distruzione onde colla forza si fusse la città democratizzata» – cambiò repentinamente posizione politica (Vacca, *I rei di Stato*, p.128) e il 12 febbraio 1799 tenne una predica nel vescovato a favore dell'ordine ritrovato. E di nuovo fu festa. Questa volta, però si festeggiava la fedeltà ai Borboni, alla Chiesa. La dinamica è identica: bella musica, un sontuosissimo e lungo sparo di mortari, batterie e folgori. Tutto il clero portò la miracolosa vergine della pietà e il santo protettore Oronzo in piazza. Tutto il clero, scrive Buccarelli, portò in processione la Vergine e il Santo.

Ma andò veramente così? Il clero leccese fu un blocco monolitico che prima festeggiò il cambiamento e poi dopo due giorni passò alla causa sanfedista? Un'adeguata comprensione del fenomeno religioso in rapporto alla rivoluzione necessita di alcune precisazioni.

### 3. Il Clero tra Borbone e Repubblica

Tra i 939 Rei di Stato residenti in Terra d'Otranto il 13% erano ecclesiastici: 50 sacerdoti, 39 religiosi, 6 arcipreti, 17 canonici, 4 dignità capitolari, 2 vescovi, 1 diacono e 1 suddiacono. Il clero regolare e secolare non

costituiva un blocco sociale omogeneo. I beneficiari dei privilegi erano limitati. Bisogna distinguere tra alto clero e basso clero. Il primo comprendeva i canonici dei capitoli più ricchi, gli abati e i superiori dei monasteri più importanti e godeva di enormi privilegi. Ma, anche qui, bisogna inserire elementi di diversificazione: il patrimonio ecclesiastico aveva proporzioni variabili in rapporto all'importanza del vescovato, del capitolo, del convento.

Il secondo si divideva a sua volta tra clero cittadino e clero campagnolo. Entrambi vivevano le contraddizioni di un sistema iniquo. Alcuni di loro, come il cassinese padre Angelo Carbonelli, si appropriarono delle idee riformiste, diventando la voce delle aspirazioni popolari. Il sacerdote Francesco Miani compose un inno repubblicano musicato dal maestro Giuseppe Aprile:

Cittadini, al sacro invito  
Deh, festosi ormai accorrete  
Tutti liberi già siete  
Più tiranno alcun non v'ha.  
Ogni titolo è sparito  
Non esiste più eccellenza  
A ciascun per convenienza  
Cittadino si dirà.  
[Vacca, *I rei di Stato*, pp. 104-105]

Fervore verso le nuove idee dimostrò anche il sacerdote e poeta Ignazio Falconieri, di Lecce, maestro di retorica nello Studio di Napoli dove aveva avuto tra i suoi allievi Vincenzo Cuoco. Il religioso fu rinchiuso nelle terribili carceri napoletane della Vicarià di Castel dell'Ovo e salì al patibolo il 31 ottobre 1799. Così come è interessante la poco conosciuta figura di Francesco Antonio del Duca, ultimo vescovo di Castro, il quale non riuscì a piantare l'albero della libertà in quanto il clero secolare glielo impedì, ma con il suo consiglio e coi

suoi lumi contribuì alla redazione del codice della repubblica partenopea (Palumbo, *Terra d'Otranto nel Risorgimento*, p. 34).

Rivoluzione e reazione si mescolarono anche nel clero. Il vento delle idee francesi colse non solo il basso clero, ma in genere quella parte del mondo ecclesiastico più colto e attento a percepire i segni dei tempi. Come nella nobiltà vi furono delle spaccature che portarono una parte di essa ad allontanarsi dalla causa borbonica, lo stesso successe all'interno del mondo religioso.

Vescovo di "alto sentire" fu il Capecelatro, inserito dopo il ritorno all'"ordine" borbonico nelle liste di proscritti e di "attendibili" di polizia. L'episcopato, comunque, tranne rare eccezioni ebbe uno sguardo ed un atteggiamento ostile nei confronti della Repubblica. Questo, probabilmente, è dovuto al fatto che nel 1791 il pontefice Pio VI concesse al sovrano borbonico Ferdinando IV la facoltà di nominare vescovi di sua fiducia in tutte le diocesi del Regno. Un passaggio di competenze che sancisce l'avvenuta statalizzazione del clero meridionale. Il passaggio di competenze, inoltre, portò l'alto clero a sentire con forza l'appartenenza alla nazione napoletana: uno Stato con una propria identità che si fonde nella monarchia borbonica (Spedicato, *Lecce alia Neapolis*, pp. 13-138).

Considerando gli avvenimenti accaduti – primo tra tutti l'arresto del pontefice – la posizione di alcuni vescovi favorevoli al nuovo ordine ci sembra di estremo interesse e costringe ad interrogarsi sulla reale incidenza delle nuove idee all'interno di tutto il clero. Articolata e complessa si presenta l'interpretazione sul reale coinvolgimento del clero. Forse cominciò a vedersi un terza via all'interno del mondo cattolico. La maggioranza del clero secolare e

regolare si schierò nettamente a favore della causa borbonica, ma una minoranza rilevante aprì gli occhi e indossò nuove lenti interpretative della realtà sociale.

#### 4. *Un Regno per i missionari*

Ma quali furono le ragioni che portarono il popolo a ribellarsi e a capovolgere la situazione, in solo due giorni, a favore dei Borboni?

In Terra d'Otranto come in tutto il Regno la controrivoluzione prese le sembianze del terrore bianco di una Vandea non motivata dagli atteggiamenti estremisti dei giacobini (Palumbo, *Terra d'Otranto nel Risorgimento*, p. 34). Il trono e l'altare sembrarono unirsi, agli occhi degli abitanti del Regno. Si combatté contro i francesi visti come invasori. Ma soprattutto si combatté contro la paura dell'ignoto. Un ignoto che parlava un'altra lingua, deportava il Papa, sfaldava le identità collettive inserendo nuovi simboli, nuovi codici comportamentali. Più che il trono, il basso popolo difese l'altare, anche se entrambi, sotto la minaccia francese, si presentavano uniti.

La chiesa cattolica, come si è detto, era un elemento fondamentale nella costruzione di una identità collettiva. Lo spazio era cattolico, con le chiese, i monasteri, i conventi. Ma anche il tempo, scandito dal suono delle campane, dalle festività, dai rosari. Ma soprattutto era cattolica la coscienza, o perlomeno si tentò di renderla tale. Il secolo dei Lumi non coincise con la fine delle evangelizzazioni, dato che le missioni continuarono a rivestire importanza. Leonardo di Porto Maurizio, che diffuse la devozione alla *via crucis*, e Alfonso de' Liguori fondatore dei

redentoristi vissero nel XVIII secolo. Ma l'aspetto più importante è che i missionari predicarono soprattutto nel Regno di Napoli. Questo potrebbe significare che il Regno fosse tra gli antichi Stati italiani il meno cristianizzato e il più superstizioso.

Ma qui si vuole sottolineare l'incisività con cui il mondo cattolico penetrò nel mezzogiorno per portare definitivamente dalla propria parte una popolazione la cui mentalità restava ancora ribelle ai complessi passaggi teologici. La spettacolarizzazione delle missioni trova una sua *ratio* nell'intenzione di sconvolgere un pubblico la cui preparazione religiosa aveva bisogno di un insegnamento semplice e penetrante. Per questo motivo si assiste ad una teatralizzazione dell'insegnamento cattolico: libri al rogo, gigantesche croci che dominavano lo spazio, quadri vivi che servivano per ricordare le scene più importanti della Bibbia, canti in volgare molto semplici da memorizzare perché spesso mutuavano il ritmo dalle canzoni più conosciute. Le "Indie di quaggiù" furono sottoposte a partire dal XVI secolo ad una vera e propria invasione missionaria (Rusconi, *Predicatori e predicazione*, pp. 951-10035).

Gli intellettuali ecclesiastici si posero con estrema lucidità il problema di saldare la cultura delle classi dominanti con quella delle classi subalterne. La verità di fede veniva ridotta all'essenziale. La lettura dei manuali *per le istruzioni brevi e famigliari ad uso de i parroci e missionari per ammaestramento del popolo e gente di campagna* apre spazi di comprensione su un metodo di indottrinamento basato sulla consapevolezza della difficoltà di spiegare arditamente e complessi passaggi di fede. Facciamo parlare i testi:

Antonio: or desiderio di sapere quante e quali cose dee credere il cristiano.

Il cappellano: Molte sono le cose rivelate da dio, e proposte a credersi dalla santa chiesa. Il cristiano dee crederle tutte.

Antonio: noi contadini siamo forse obbligati a sapere, e credere una per una tutte le cose rivelate da Dio?

Il cappellano: No, miei cari, tanto da voi non si richiede. Ciò appartiene ai vescovi dottori e ministri della chiesa.

[*Istruzioni brevi ad uso dei parroci*, p. 480]

Questa impostazione metodologica di diffusione del catechismo sembrerebbe contraddire uno degli aspetti essenziali della dinamica missionaria: estirpare l'ignoranza dalla mente delle popolazioni. L'orizzonte della salvezza è quello aperto da Sant'Agostino il quale vedeva nell'ignoranza una parte integrante del peccato. Così come Sant'Anselmo nel suo *De concordia Praescientiae Dei cum libero arbitrio* scriveva che l'impotenza frutto del peccato non scusa colui che è impotente. L'intuizione fondamentale della pensiero catechetico moderno cattolico o protestante sta proprio nella consapevolezza che non vi è possibilità di salvezza senza una reale conoscenza e comprensione dei precetti religiosi.

D'altra parte, le alte gerarchie cattoliche e i missionari ben comprendevano con chi avevano a che fare, giungendo così a distinguere vari piani di istruzione. In questo modo riuscirono ad entrare nel profondo della coscienza proprio perché non la invasero con teologie e dogmi di difficile comprensione. Lo scopo era, appunto, quello di non allontanare il basso popolo dalla madre chiesa seguendo una "tattica" di insegnamento volta a impartire dogmi più semplici e tralasciare quelli più complessi, saldando in maniera indelebile il popolo alla chiesa. I predicatori arrivavano ovunque nelle città come nelle

campagne più sperdute e facevano sentire la chiesa viva e partecipe delle loro vite. Intervenivano per placare liti, ascoltavano tramite le confessioni le paure della gente.

È dunque possibile immaginare che i vescovi e il clero che aderirono al nuovo ordine di cose portato dai francesi fossero considerati quasi eretici, portatori di valori astratti, mentre il clero più retrivo veniva percepito maggiormente aderente all'ordine gerarchico. Ordine gerarchico che, come si è detto, per la mentalità del XVIII secolo proveniva dall'alto, da Dio.

L'inizio del nuovo corso repubblicano, così forte, avvenuto inoltre in poco tempo, provocò un ulteriore sconquasso delle coscienze. Come ricorda Pietro Colletta le realizzazioni compiute in Francia in tre anni a Napoli avvennero in un giorno. Gli aspetti organizzativi erano carenti. Il movimento democratico era debole in rapporto alla robusta organizzazione conservatrice.

Seguiamo il filo logico delle considerazioni di Cuoco:

La nazione napoletana non era più una: il suo territorio si potea dividere in democratico ed insorgente. Ardea l'insorgenza negli Abruzzi e comunicava con quella di Sora e di Castelforte. Queste insorgenze si doveano in gran parte all'inavvertenza ed al picciol numero dei francesi i quali spingendo sempre innanzi le loro conquiste né avendo truppa sufficiente da lasciarne dietro, non pensarono ad organizzarvi un governo. Che vi lasciarono dunque? L'anarchia.

Questa non è possibile che duri più di cinque giorni. Che ne doveva avvenire? Dopo qualche giorno, dovea sorgere un ordine di cose, il quale si accostasse più all'antico governo, che i popoli sapevano, piuttosto che al nuovo, che essi ignoravano; e l'idea dei nuovi conquistatori dovea associarsi negli animi loro alla memoria di tutti i mali che avea prodotti l'anarchia.

[Cuoco, *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli*, pp. 221-222]

La luce delle parole di Cuoco illumina e sintetizza la situazione nel Regno di Napoli. Il nuovo ordine di cose veniva percepito, in questo lembo di periferia, come estraneo e sconosciuto e in quanto tale generava sospetto rispecchiandosi come il riflesso distorto di un'immagine. L'artratezza estrema di un popolo analfabeta non permetteva di assimilare la forza dirompente che avrebbe generato la condizione nuova di essere *citoyen*.

L'11 febbraio 1799, infatti, il popolo basso fece pubblico bando a suon di tromba che tutti, clero regolare clero secolare cittadini, dovessero levarsi la coccarda francese e indossare la coccarda del re di Napoli altrimenti sarebbero stati considerati giacobini. Si ordinò che si serrassero tutte le porte della città, dove per maggiore sicurezza si posizionarono due guardie per ogni porta in modo tale da non fare uscire la gente dalle mura.

Si armò poi tutto il popolo basso ed incominciò a procedere alla carcerazione di tutti quelli che si dicevano essere giacobini, motivo per cui si nascosero e fuggirono molti signori nobili, civili, monaci benedettini, monaci di S. croce, ed altri di questa città ed anco quelli che furono l'autori e principali che con tante feste, giubilo ed allegrezze e spese fecero innalzare l'albero ed il ritratto della libertà nella pubblica piazza e Sedile. Nello stesso tempo si diede l'assalto al convento dei padri cassinesi per ritrovare il padre D. Arcangelo Carbonelli che fece la predica nel vescovato su della libertà ed uguaglianza per ammazzarlo. Fatto questo il popolo tutto infuriato e diede l'assalto al convento di S. croce per ritrovare i due lettori fratelli dei Montenegri di Brindisi ed il lettore De Matteis ed il padre procuratore Celentani, ma per quante diligenze dal popolo si fecero non fu possibile né all'uno né all'altro convento ritrovare niuno dei detti padri.

Fatto questo più infuriato il popolo andiede a dare l'assalto nel convento di S. Nicola fuori della città per vedere di ritrovare il padre Carbonelli o l'altri, ma non fu possibile perché tutti si erano nascosti e parte fuggiti, siccome lo stesso si fece da molti giacobini che v'erano in detta città.

S'inalberò in piazza la bandiera coll'imprese de nostro Re Ferdinando quarto; fatto questo si fece un lunghissimo sparo di mortari e batterie col suono di tutte le campane a gloria, tamburi, trombe ed altri stromenti.

[Buccarelli, *Le cronache leccesi*, pp.14-15]

La reazione furiosa del basso popolo non risparmiò, come si è già notato, il clero. D'altronde la cultura dei Lumi si era propagata, in questo lembo di mezzogiorno, anche nel mondo religioso e si espresse con rilevanti figure la cui notorietà era conosciuta a Napoli e anche fuori del Regno. Intriso di cultura giurisdizionalista era Carlo De Marco, segretario degli affari ecclesiastici, così come l'arcivescovo Giuseppe Capecelatro, arcivescovo di Taranto.

Un retroterra di approfondimenti, analisi e proposte per una economia ammodernata si ritrovano nelle pagine del marchese Giuseppe Palmieri. L'apertura di un nuovo orizzonte giuridico e politico era alla base dello sforzo del pensiero del gallipolino Filippo Maria Briganti il quale, nutritosi al pensiero di Montesquieu e Filangieri, ne aveva tratto spunto per una critica al dispotismo. La presenza di un dibattito aggiornato sulle innovazioni politiche religiose e giuridiche comprendeva anche una parte dei presbiteri secolari e regolari cui non mancava la conoscenza della lezione del Muratori. Le considerazioni sulla iniquità di un di sistema sociale bloccato andavano maturandosi in senso più direttamente politico. Anche in questo lembo di sud, negli ambienti intellettuali sostenitori della politica riformista dei decenni passati avevano attecchito idee rivoluzionarie. All'interno del mondo cattolico l'eco delle nuove idee era giunta facendo risuonare in molti la suggestione della libertà, della fraternità e dell'uguaglianza.

Quello che si vive alla fine del Settecento è un vero e proprio scontro teologico, scivoloso, difficile, in cui il demonio può essere visto nello sfruttamento o nel giacobinismo. Interpretazioni teologiche complesse si combattono tra di loro. Vi è un problema ecclesiologico che non è pura astrazione ma "storia in azione". Nella Vandea, nel Regno di Napoli, la storia delle interpretazioni teologiche diventa azione violenta, ribellione, si tinge di violenza e sangue. Al grido di "viva il re viva la religione" controrivoluzione e rivoluzione si uniscono in un connubio molto forte. Fedeltà alla rivoluzione e suo speculare rigetto creano una linea di demarcazione netta. La controrivoluzione respinge tutto: la dichiarazione dell'89, la soppressione dei voti monastici, la morte di Luigi XVI. La costituzione civile del clero e la Vandea corroborano le tesi controrivoluzionarie e in poco tempo i "cattolici liberali" saranno sempre meno ma ci saranno, e anche gli avvenimenti del 1799 a Lecce lo dimostrano in maniera chiara: su 939 rei di stato il 13% erano ecclesiastici.

Ma per comprendere bene la situazione all'interno della cattolicità bisogna allargare lo sguardo. Gli avvenimenti di Lecce sono l'irradiazione di un fenomeno più complesso legato alle dinamiche politiche europee.

##### 5. *Dentro la crisi religiosa europea*

La crisi rivoluzionaria che cambia l'organizzazione politico sociale e religiosa dell'*Ancien régime* non si può delimitare in modo rigido. Lo sconvolgimento rivoluzionario presenta caratteristiche di universalità e di durata che

obbliga lo storico a non restringere la sua ricerca in limiti stretti che se da un lato ne faciliterebbero il compito, dall'altro ne falsificherebbero le prospettive. Come si potrebbe spiegare d'altronde l'adesione al nuovo corso repubblicano da parte di un clero periferico come quello di Terra d'Otranto se non collegandolo alla crisi religiosa di fine Settecento?

La gerarchia religiosa ha un fondamento divino. Rispettare i superiori significa obbedire al volere di Dio. D'altronde, il voto di obbedienza è considerato ancora oggi di estrema importanza. Eppure nel Settecento europeo qualcosa stava cambiando. La crisi religiosa che scoppia nel territorio francese è molto simile a quella dei paesi vicini. Emerge nelle nazioni cattoliche una predisposizione generale ad un'autonomia spirituale e un nascosto desiderio di secessione. Nella cattolicissima Spagna, Carlo III mantiene il regalismo più assoluto e limita gelosamente gli interventi della Santa Sede. Durante una missione diplomatica in Portogallo il futuro cardinale Pacca percepisce uno sgretolamento dei rapporti con Roma. Sotto consiglio del ministro Pombal, re Giuseppe ha quasi sottomesso il clero nazionale al potere civile. Giuseppe II, ancor più di sua madre Maria Teresa d'Asburgo, si spinge a tal punto nella strada delle riforme da allarmare Pio VI, il quale si reca personalmente a Vienna per ammonire l'imperatore.

Cosa è che aveva allarmato Roma? Il giuseppinismo aveva soprattutto trasformato l'istruzione di base che fu resa obbligatoria e laicizzata (Fliche-Martin, *Storia della Chiesa*, pp. 18-25). Il controllo della coscienza da parte della chiesa scricchiolava. Un duro colpo all'egemonia cattolica veniva scagliato proprio da uno dei centri

più importanti del cattolicesimo. Il pensiero incominciò a laicizzarsi. *Aufklärung* ci sembra il termine esatto da utilizzare per comprendere quello che sta succedendo nell'Europa del Settecento. L'illuminismo tedesco intese la parola *Aufklärung* come rischiaramento prodotto dalla ragione ma anche come illuminazione, da ricondursi, nella prospettiva del pietismo, alla luce divina. In Germania fu molto forte il collegamento tra illuministi e illuminati. Tra *Aufklärer* e *Illuminaten*. Gli *Aufklärer* sostenitori di una ragione peculiarmente umana. Gli *Illuminaten* privilegiati depositari della ragione divina. Questa differenza tra i due termini ci sembra importante per cogliere l'angolo prospettico con cui il pensiero illuministico arrivò nel mondo religioso: non come negazione di una ragione divina, ma come utilizzo della ragione per intraprendere la strada della conoscenza religiosa.

Esponente di spicco di questa impostazione fu Ludovico Antonio Muratori il quale, in polemica con i ritardi della cultura italiana, proponeva dei principi di metodologia storiografica critico-scientifica mettendo tra parentesi la tradizione, lavorando sull'accertamento della realtà dei fatti, rispettando l'oggettività storica. Non a caso è proprio nei paesi di lingua tedesca che le opere di Muratori, tradotte, circolano maggiormente aprendo al vento innovatore dei nuovi tempi culture ancora conservatrici. Inizialmente, le opere muratoriane circolarono negli ambienti universitari, monastici ed ecclesiastici per giungere negli apparati burocratici amministrativi dell'impero di Giuseppe II (Rosa, *Riformatori e Ribelli*, pp. 9-21). Ma le opere di Muratori giunsero anche in Terra d'Otranto. Circolarono tra il clero più aperto.

Poniamo di nuovo l'attenzione sul già citato inno scritto dal sacerdote Miani. Qui sembra riecheggiare la lettura della *Pubblica felicità e oggetto dei buoni principi* del Muratori, pubblicato a Venezia nel 1749. Nella pubblica felicità l'autore auspica una tensione religiosa che dovrebbe pervadere l'azione del sovrano, per il bene di tutti i sudditi, finalizzandola alla felicità per il "maggior numero possibile". *Non esiste più eccellenza a ciascun per convenienza cittadino si dirà*: in questo passaggio dell'inno scritto dal sacerdote di Terra d'Otranto sembra declinarsi quel concetto di pubblica felicità che è indicativo di un mutamento del modo di intendere la società. Viene a crollare l'interpretazione olistica della società vista come un insieme di corpi e ordini cetuali e si delinea una visione del mondo che mette al centro l'individuo. Individuo che non si definisce nell'appartenenza a un corpo ma per il suo carattere sociale e per le sue passioni

Il clero viveva al suo interno posizioni divergenti. Una parte di esso compie uno sforzo per aprire la strada a nuovi atteggiamenti spirituali, abbandonando costanti abitudini mentali per avventurarsi nel pensiero critico. Siamo dentro la crisi della coscienza religiosa europea. Crisi che investirà anche i rapporti con il potere civile creando una diversa articolazione dei problemi e delle istanze religiose e politiche. Un'altra parte di esso si rintana in un cattolicesimo identitario chiuso alle "nuove idee".

## 6. Santi politici

Questa frattura, nel Regno delle due Sicilie si proietta anche nell'utilizzo dei santi da par-

te repubblicana o sanfedista. Il cardinale Ruffo aveva posto le sue truppe sotto la protezione di S. Antonio da Padova proprio perché nella capitale S. Gennaro era stato accusato di simpatie repubblicane. Il cardinale aveva fatto eseguire delle incisioni che mostrano «S. Antonio armato di una corda per punire i cattivi sudditi del re» (Cazzato, *Santi antigiacobini*, pp.5-12). La veneranda figura plana così nel cielo di tutte le stampe che celebrano la riconquista del Regno, dimostrando come l'utilizzo della santità per fini politici era diffusa in tutto il meridione ma anche essa diversificata: S. Antonio sanfedista, S. Gennaro repubblicano.

Il santo, quindi, non vive come un nucleo di valori recepito in modo indifferenziato, ma la complessità del mondo valoriale cattolico si estrinseca su base individuale aprendo il campo alle più differenti interpretazioni del volere del singolo Santo. Perché S. Antonio è sanfedista e S. Gennaro è repubblicano? Quali sono i meccanismi che determinano il passaggio ad uno schieramento o all'altro? Il *terminus a quo* potrebbe essere l'identificazione tra sacro e santo. Si comunica con il sacro quasi solo attraverso la Santità. La sacralità si definisce in un rapporto personalizzato con il singolo Santo (Galasso, *L'altra Europa*, pp.79-127).

È possibile, quindi, che S. Antonio diventi il patrono delle truppe sanfediste in quanto sia stato venerato dal cardinale Ruffo. Mentre è possibile che S. Gennaro sia stato venerato da qualche presbitero di simpatie repubblicane. Comunque quello che si vuole sottolineare, al di là della ricerca delle modalità che spingono una parte o l'altra a scegliersi i propri santi, è ancora una volta la frattura che si crea all'interno del mondo cattolico anche nell'utilizzo della santità. Questa estrema personalizzazio-

ne del rapporto con il santo è evidente in Terra d'Otranto sia nel capoluogo sia in altri paesi come, ad esempio, Copertino. A Lecce, come si è visto, S. Oronzo dichiara la sua volontà contraria alla repubblica:

voltata la testa e la faccia verso il sedile e cacciato il piede della sua statua in fuori del suo sito come chiaramente ogni uno lo vedeva in atto di volersene partire da sopra la detta sua colonna per non potere vedere e soffrire tanto l'albero della libertà quanto quella figura oscena della libertà posta dentro il sedile.

[Buccarelli, *Cronache leccesi*, p. 13]

Analoga situazione si verifica a Copertino, dove la statua di San Giuseppe gronda sudore per manifestare il suo celeste appoggio alla traballante dinastia Borbonica.

Il popolo si portò subito alla cenata chiesa e si cantarono le litanie col responsorio del santo; indi viepiù infervorandosi la gente che cresceva di momento in momento, volle che fusse presa dal luogo la statua di S. Giuseppe e collocata in mezzo alla chiesa e si fusse cantata dal cappellano don Melchiade canonico Verardi, la santa messa che con grande fervore e devozione fu ascoltata dal popolo quando all'improvviso rotto il silenzio... gridò il popolo tutto che iddio si era già degnato concederli la grazia, cioè la sussistenza della religione e dello stato mediante li sforzi fatti a Dio del concittadino San Giuseppe, il quale verso le ore 16 fu veduto tutto grondante di sudore in guisa che dalla manica della tunica della mano destra scorreva a goccia a goccia in terra detto sudore che dalla faccia, dal cappuccio e da tutto il corpo... scendeva a unirsi nella cennata manica della man destra, ove dal popolo divoto era stata collocata una spada sguainata a difesa della fede e del regno. Oltre al detto miracolo che fece inarcare le ciglia a tutti gli astanti... una deè quali per nome detta cirfedadi tenera età fu il primo a fare accorto il popolo del sudore del santo tutti cavandosi i fazzoletti di tasca e le donne dalle spalle, li facevano intingere in quel santo sudore dal suddetto cappellano.

[ASL, *Declaratio*, 1799]

La parte finale del documento è di estremo interesse; gli stessi canonici affermano che tale *declaratio* è stata resa in "pubblica forma" al fine di non perdere:

La memoria di un si fatto così prodigioso del santo concittadino e per la conservazione della nostra verace religione e della conservazione dello stato la cui testa è il nostro religiosissimo e amabile sovrano Ferdinando IV con tutta la famiglia.

[ASL, *Declaratio*, 1799]

Il basso popolo identificava a tal punto il trono e la Corona da seguire con rara partecipazione e commozione la processione della Vergine. Lacrime scendevano sul volto di quelli che sarebbero potuti diventare cittadini ma rimasero sudditi.

Il 12 febbraio 1799 a Lecce:

Dopo pranzo si fece la processione del capitolo e clero portando la miracolossima vergine della pietà ed il glorioso nostro S. protettore Oronzo in piazza, accompagnati da tutta la truppa urbana e da tutto il popolo; lascio a voi poi considerare le lagrime e li pianti da tutta la gente del popolo; con una bella musica, con un sontuosissimo e lunghissimo sparo di mortari, batterie e folgori e con un bellissimo sermone fatto dal signor canonico Isacco in piazza, e con una bellissima predica nel vescovado fatta dal signore Vicario capitolare Arigliani. La detta statua della pietà è rimasta esposta nel vescovato.

Si fece un bando a suon di tromba per tutta la città proibendo che le donne non dovessero più andare camminando col manto per la città.

A di detto si fece anche un altro bando che tutti li nobili e signori si dovessero ad ore ventidue conferire nel pubblico sedile, altrimenti erano pigliati per giacobini; motivo per cui fummo tutti obbligati d'andarci a presentare.

Di poi si fece l'elezione di numero cento individui per parrocchia; per farsi la truppa civica per potere girare e guardare tutta la città tanto di notte quanto di giorno; il popolo basso non volle che in detta truppa vi fossero intricati nobili, ma di soli civili e artieri e di gente plebea; ad

ogni individuo dal sig. Sindaco si dava grana quindici a quelli che erano però di guardia o di battaglia.

A di detto seguitarono le carcerazioni e gli assalti tanto nelle case quanto nei giardini e masserie, che il popolo basso tutto armato sempre andava dando per sempre più scoprire e cercare quelli che stimava essere giacobini.

Nello stesso giorno processionalmente dal clero e dal capitolo si portò in piazza lo stendardo di S. Oronzo, colle figure impresse dello stesso santo e lo fissarono sopra il sedile e lo lasciarono con suono di trombe, tamburi e sparo di mortari. In questo mentre arrivarono due corrieri portando la lieta notizia come il nostro Re Ferdinando era vicino alla città di Otranto, con sedici o diciotto navi da guerra e che era per passare al porto di Brindisi. A questa novella incominciarono a suonare a gloria tutte le campane della città, lascio a voi considerare il gran giubilo e festa che si fece in tutta la città e la grande allegrezza e consolazione che apportò a tutto il popolo così afflitto e mesto.

Dalla città di Lecce subito si mandò un corriere in Brindisi.

Dal sig. preside Marulli anche si spedirono tre cavalieri uno per la città di Brindisi, uno per Otranto, e il terzo per Gallipoli per appurare la verità. La risposta si fu che non si conoscevano di che nazione erano le navi e che erano passate avanti.

Si fece anche il bando a suon di tromba che tutte le botteghe de' maercanti ed altri che erano in piazza dovessero aprire le loro botteghe essendo state chiuse per il tumulto di tre giorni.

[Buccarelli, *Le cronache leccesi*, p. 16]

A Mesagne, grosso centro rurale a pochi chilometri da Brindisi, il movimento anti-borbonico non ebbe quasi nessun riflesso nelle varie classi sociali. Infatti all'inizio del 1799 i rappresentanti della locale università insieme con quelli del capitolo chiesero ai carmelitani il quadro della Vergine del Carmelo per esporlo nella Collegiata come baluardo simbolico:

Per l'invasione che tentano i nemici comuni per l'effimera libertà [...]; per cui ci vediamo nell'or-

lo di perdere le sostanze e la vita, e se individuo alcuno sopravvive, perdere anche la religione.

Pertanto, riuniti in chiesa sotto l'effigie della Vergine i mesagnesi implorarono l'aiuto divino per ottenere

La tanto desiderata grazia dell'allontanamento dei comuni nemici francesi e loro aderenti, per liberarci da un tal castigo, per poter vivere con quella santa pace nella quale ci ha fatti nascere e sotto il placidissimo dominio e governo dell'amabilissimi nostri sovrani Ferdinando quarto Borbone e sua real famiglia e prole.

La stessa immagine sacra fu processionalmente condotta per le vie di Mesagne mentre tal Francesco Cavaliere incitava i mesagnesi a prendere le armi contro gli invasori francesi (L. Greco, *Storia di Mesagne*, vol. I pp. 231- 233).

### 7. *La Repubblica non c'è più*

Il popolo basso assume il potere ed emana una serie di bandi con l'intento di far sparire ogni traccia di costume giacobino. Si arrestano i capi della brevissima esperienza repubblicana. Monaci, civili, nobili "illuminati" fuggono. Atteggiamento che irrita i reazionari portandoli ad assaltare conventi, case, giardini e masserie delle famiglie che si sono più esposte per la causa repubblicana. I procacci postali fermati e perquisiti, i dispacci letti pubblicamente dal sindaco Paolo Carlino. Il 14 febbraio 1799 arriva la morte del Preside Marulli.

A di detto ore quattro della notte se ne passò da questa a miglior vita il nostro Preside Marulli dell'età di anni sessantadue, si disse che la causa fosse il gran timore presosi, quando la domenica andò tutto il popolo tumultuante da lui. Altri

vogliono che lui stesso s'avesse ammazzato col pigliarsi il veleno (siasì come si voglia iddio sa) per aver giurata tanto lui quanto tutto il tribunale come si dice fedeltà alla repubblica francese. [Buccarelli, *Cronache leccesi*, p. 16]

La morte del preside Marulli impaurisce la città. La placa. Il popolo depone le armi. I giacobini sono liberati.

Il suo cadavere fu onorevolmente portato ad ore diciassette e mezza, venivano ad un sì grande uomo nella chiesa di S. francesco d'Assisi, dove fu poi sepolto.

In detto girono si procurò con belle maniere di capitanare il popolo basso di lasciare le armi nel quartiere che s'era fatto dentro al caffè dei nobili per le truppe civice.

In detto girono per ordine della città a tutti i procacciuoli e corrieri che venivano dalla provincia ed extra in lecce, a tutti furono aperte nel sedile lette dal sig. sindaco D. Paolo Carlino del ceto dei civili, tutte le lettere e così s'seguitato.

In detto giorno anche tutto il popolo basso andò dal signor comandante Tresca, dal signor sindaco, dalli signori deputati marchesino e cavaliere fratelli di Arnesano dicendo che volevano scarcerati tutti quelli che avevano carcerati per giacobini, per avere avuto come si disse tutto il popolo basso una buona mangia da quelli. Al di fuori di uno che si fu D. Rinaldo Celentani monaco cassinese spogliato che riamse carcerato. In detto girono il popolo basso s'incominciò a calmare. Le battuglie per tutta la città seguitano tanto di notte quanto di giorno.

Le quattro porte della città vengono anche guardate e notte e giorno da quattro soldati e un caporale per ciascuna porta dalla truppa civica o sia truppa urbana, facendo a tutti quelli che entrano ed escono dalla città tutte le diligenze per vedere quello che portano e se portano lettere.

[Buccarelli, *Cronache leccesi*, pp. 16-17]

Ma, alla notizia della caduta della Repubblica, tutta Terra d'Otranto viene improvvisamente percorsa da feste e tumulti inscenati dallo stesso popolo. La gestione dell'ordine pubblico sfugge di mano alle stesse autorità regie. Incarcera-

zioni e deportazioni di patrioti avvengono sotto la custodia dei turchi e dei russi, anche per sottrarli ai linciaggi della folla. Nelle province si formano liste di proscritti e di attendibili di polizia: vescovi come mons. Danisi o mons. Capecelatro già compromessi per le loro idee vengono sottoposti a persecuzioni e processi.

La caduta della Repubblica napoletana nelle province fu anche fomentata dall'intensa propaganda antifrancesa e antigiacobina svolta dai circoli culturali filo-borbonici. Uno dei più efficaci fu l'Accademia dei Sinceri e dell'Arcadia Reale, la quale fu fondata a Salerno dall'avvocato Vincenzo Ambrogio Galli nel 1759, rifondata a Napoli nel 1794 dallo stesso Galli il quale le dette nuovo impulso virandone l'impostazione culturale in base alla nuova situazione politica.

Fortemente incrementata con contributi e agevolazioni editoriali da parte del sovrano, svolse rispetto ad altri sodalizi, un forte contrasto alle idee laiche e anticlericali che andavano diffondendosi in Europa. L'Arcadia era strutturata in colonie, diffuse nei centri più importanti del Regno. La sua funzione consisteva prevalentemente nell'officiare pratiche celebrative e di intrattenimento indirizzate a sostenere le verità e i principi della religione cattolica e dello Stato borbonico e a contrastare l'insidiosa cultura dei Lumi. Tali scopi venivano realizzati per lo più con la composizione e diffusione di rime a stampa. Le colonie arcadiche erano presiedute da un vice custode, il quale sceglieva i soci tra persone colte e influenti sottoponendole ad un giuramento formale di fedeltà a Dio e al Re (Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali*, pp. 66-71).

Nel periodo pre-rivoluzionario queste

idee di fede cristiana come fondamento di una società nell'ordine, nella subordinazione, nel rispetto delle gerarchie e quindi della monarchica sovranità, vennero diffondendosi anche grazie al favore di alcuni periodici napoletani come «Il Giornale Letterario» e le «Effemeridi Enciclopediche». Questa vera e propria struttura contro-rivoluzionaria dimostra tutta la sua efficacia durante il governo giacobino. Gli arcadi continuano ad operare in clandestinità. Il 31 gennaio con un proclama vengono prontamente esortati a prendere le armi e a non lasciarsi sedurre dalle nuove idee di uguaglianza e a riflettere sulle conseguenze dell'invasione francese: rapine, fame, coscrizioni forzose, tasse, blocco del commercio, profanazione delle chiese, spoglio del patrimonio artistico. Anche a Lecce naturalmente opera, sulle ceneri dell'antica Accademia degli Spioni, l'Accademia degli Speculatori, la quale autorizzata dal sovrano a fregiarsi del giglio d'oro borbonico rinasce nel 1775 per iniziativa dell'avvocato Giovanni Battista D'Elia (Zacchino, *L'arcadia reale*, pp. 300-309).

Nonostante al suo interno gravitino personaggi dall'ingegno razionale come l'ingegnere Carlo Salerni, il marchese Giuseppe Palmieri e il matematico Bernardino Morelli, tutti impegnati in progetti di riforme economiche di matrice genovesiana, la sua base sociale, tra l'altro molto ampia, è formata da ecclesiastici, docenti, legulei, titolati e patrizi fortemente caratterizzati dal vincolo di fedeltà alla religione cattolica e alla monarchia. Accademie di occasione si tengono, negli ultimi decenni del settecento, in molti centri della provincia. I temi sono gli stessi. La più importante è l'Accademia degli

Infiammati di Galatone la quale prendeva il nome dallo stemma civico della città, la fiamma. Adusi ad incontrarsi nella chiesa del Crocifisso, gli Infiammati dissertavano sulle verità della religione cattolica, la vergine Immacolata, il patrono San Sebastiano.

Restaurata la monarchia borbonica, l'Arcadia reale organizzò a Napoli un solenne incontro accademico per celebrare «l'immortale trionfo di Sua Maestà regnante contro le armi francesi e contro tutti i seguaci della giacobina setta». Dalla Terra d'Otranto vi partecipano mandando i propri componimenti i canonici Gennaro Megha (Iperenore Armonio) e Tommaso Campeggio (Achemoro itacio), i notabili Domenico Moro (Ecateo Garganio) e Oronzio Tafuri (Timoteo Acheo), il medico Saverio Caputi (Elamo Abidio), i fratelli don Gaspare (Febesio Dodoneo) e Baldassarre Vergine (Filogene Abantino).

Anche nel Salento queste accademie ebbero un ruolo fondamentale nella propaganda antigiacobina, nell'abbattimento degli alberi della libertà e delle municipalità repubblicane. Così come ebbero un ruolo importante nel reclutare volontari in armi da far confluire nell'armata del Cardinale Ruffo. Tutto questo mette in evidenza quanto fosse difficile la posizione di quella parte di clero che aderì all'ordine repubblicano. I religiosi "rivoluzionari" dovettero intraprendere una vera e propria lotta interiore in quanto contestare l'ordine sociale equivaleva a contestare la volontà di Dio.

La sola percentuale del 13% di rei di Stato nel clero secolare e regolare di Terra d'Otranto esprime quindi un valore di grande importanza che lascia intravedere quanto fosse complesso e ampio il dibattito

to teologico in relazione ai fatti del 1799. D'altronde, la motivazione ideologica con cui si cerca di far coincidere il trono e l'altare è evidente proprio nelle rime scritte da Niccolò Ulmo, zelante borbonico di Terra d'Otranto, per la solenne adunanza generale delle accademie arcadiche tenutasi a Napoli. Non a caso nella chiesa di San Francesco di Paola, a rimarcare un celeste appoggio da parte del Santo all'ordine ritrovato, l'Ulmo scrive un dialogo tra un giacobino pentito che aspira al paradiso e San Pietro che ricordandogli l'arresto del papa Pio VI, così gli parla:

Dopo di avere in carcere  
Il santo Pio ristretto  
Ten vieni o maledetto  
Nel paradiso ancor?  
Va via, non v'è ricetto  
In questo santo loco;  
I giacobini al foco  
debbono tutti andar.

[Ulmo, *Varie poetiche produzioni*, p. 6]

Anche il medico Saverio Caputi compone dei versi di estrema violenza che svelano la mentalità dei filoborbonici tesa a identificare l'obbedienza con la garanzia di ordine sociale e la volontà di Dio. Scrive il Caputi:

Se non si stringe e legasi  
Coi nodi un po'servili  
Non gusta i frutti amabili  
De'popoli civili.

I giacobini minacciano di distruggere l'ordine e per i filoborbonici l'idea di Dio. Caputi si chiede:

Perché voglion disperdere  
Usi, costumi, riti  
L'idea di Dio di vellere dai popoli avviliti  
Da questa scuola sursero

I giacobini infesti  
Volter, Russo e i barbari  
Galli ormai vinti e pesti...

Continua Caputi a sottolineare come il programma dei giacobini fosse di:

Leggi annientare e regole  
Costumi, e dogmi veri  
La libertà promuovere  
Che sfrena tigri ed orsi  
Vedi come divelgono  
L'albero pien d'incanti;  
e come inoltre eguagliansi.  
di libertà gli amanti.  
Quell'albero malefico,  
che l'ateo e l'empio affida,  
irrigato dal tossico  
di una nazione infida.

Infine con rara violenza descrive come i traditori debbano essere impiccati a quegli alberi che furono di libertà ma che ora per il Caputi sono di morte:

Veggio gli estremi aneliti  
Dell'empietade oppressa  
Su i tronchi infami pendere  
Con fronte al suol depressa.  
[Caputi, *Anacreontiche*]

Da questa temperie si evince come l'identificazione tra l'ordine sociale e l'ordine divino siano intimamente collegati nella mentalità dell'epoca. Il clero "ribelle" dovette affrontare i fantasmi di lotte teologiche e ideologiche di grande portata. Uno sforzo che, anche in Terra d'Otranto, ha contribuito ad aprire una terza via all'interno del cattolicesimo.

La rivoluzione del 1799 e la ribellione anti-giacobina svelano come in tutto il Regno, e anche in Terra d'Otranto, vi fosse poca omogeneità. I centri mercantili più importanti rimasero fedeli alla monarchia, mentre le località dove vi era un'egemonia

della proprietà contadina passarono alla Repubblica. In tutte le città, e come si è potuto notare anche a Lecce, gli scontri tra filo-francesi e filo-monarchici si accompagnarono a vere proprie rivolte. Ma il contrasto tra repubblicani e realisti spesso mascherava altre motivazioni ed era la conseguenza di conflitti tra gruppi e fazioni. L'esperimento giacobino portò con il suo carico di idealità sogni liberatori ma anche violenza. L'esercito francese si segnalò anche per gesti di efferata crudeltà nei luoghi conquistati. Basti ricordare i saccheggi operati nel santuario di San Michele a Monte Sant'Angelo. Tutto questo contribuì a rendere ostili le popolazioni.

La Repubblica arrivava ma sembrava lontana dai suoi ideali. La legge di eversione della feudalità fu votata troppo tardi, tra marzo e aprile, per avere effetti tangibili. Su queste mancanze si innestò la riconquista monarchica guidata dal cardinale Fabrizio Ruffo. I francesi apparvero come i nemici della cattolicità della proprietà e delle tradizioni delle popolazioni (Spagnoletti, *Le forme e i protagonisti del conflitto*, pp. 3-24).

La contraddittorietà dell'esperimento repubblicano attesta però che oltre alle adesioni strumentali delle varie fazioni cittadine vi fu chi, attento ai fermenti culturali del secolo, credette nel sogno evangelico di una società più giusta. Le difficoltà, le contraddizioni dell'esperimento repubblicano attestano come una parte degli intellettuali dell'epoca, tra cui una parte consistente rappresentata dal clero, informata e attenta al dibattito culturale europeo, volle credere ad un sogno pieno di libertà eguaglianza e fraternità.

### Bibliografia

- Cazzato (Mario), *Santi antigiacobini: il 1799 a Copertino*, in «Il Castello», n. 1, Copertino, 1997.
- Colapietra (Raffaele), *Gli aquilani d'antico regime davanti alla morte (1535-1780)*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1995.
- Croce (Benedetto), *Storia del Regno di Napoli*, Bari, Laterza, 1958 (V ediz.).
- Dandolo (Francesco), *Risvolti della rivoluzione giacobina nel lungo periodo: i patrimoni degli ordini religiosi in Terra d'Otranto nel periodo post-rivoluzionario*, in AA.VV., *La rivoluzione del 1799 e il Salento*, Atti del Convegno di studi, Lecce 2000, Galatina, Grafiche Panico, 2000, pp. 87-104.
- Fliche-Martin (Augustine-Victor), *Storia della chiesa. La crisi rivoluzionaria (1789-1815)*, Torino, San Paolo, 1971.
- Furet (François)-Richet (Denis), *La rivoluzione francese*, Roma-Bari, Laterza, 1986.
- Galasso (Giuseppe), *L'altra Europa. Per un'antropologia storica del mezzogiorno d'Italia*, Lecce, Argo, 1997.
- Germier (Giuseppe), *San Bernardino Realino*, Firenze, Libreria editrice fiorentina, 1944.
- Greco (Luigi), *Storia di Mesagne*, vol I, Fasano, Schena, 2000.
- Jedin (Hubert), *Storia della chiesa. Tra rivoluzione e restaurazione. 1775-1830*, Milano, Jaca Book, 1980.
- Palumbo (Pier Fausto), *Terra d'Otranto nel risorgimento*, in AA.VV., *Contributi alla storia del risorgimento salentino*, Lecce, Centro studi salentini, 1961.
- Poli (Giuseppe), *Paradigma di un'insorgenza a Trani nel 1799*, Bari, Cacucci, 2000.
- Prosperi (Adriano), *Tribunali della coscienza*, Torino, Einaudi, 1996.
- Rao (Anna Maria), *La repubblica napoletana del 1799*, Roma, Newton, 1997.
- Rosa (Mario), *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Bari, Dedalo, 1969.
- Rusconi (Roberto), *Predicatori e predicazione*, in AA.VV., *Storia d'Italia. Intellettuali e potere*, Torino, Einaudi, 1981.
- Sallmann (Jean Michel), *Santi barocchi*, Lecce, Argo, 1996.
- Spagnoletti (Angelo Antonio), *Le forme e i protagonisti del conflitto sociale e politico*, in A. Massafra e B. Salvemini (a cura di), *Storia della Puglia. Dal Seicento a oggi*, Vol. II, Bari, Laterza, 2005.
- Spedicato (Mario), *Lecce alia Neapolis. Nascità e tramonto di un primato urbano (Sec. XVI-XVII.)*, Galatina, Edipan, 2005.
- Zacchino (Vittorio), *L'Arcadia reale e le sue colonie nel Salento del 1799: insorgenze e rime*, in AA.VV., *Francesco Antonio Astore: l'intellettuale e il patriota*, Galatina, Congedo, 2000, pp. 300-314.

## Valenti

### Fonti a stampa

- Buccarelli (Emanuele), *Cronache leccesi*, in «Rinascenza Salentina», gennaio-febbraio 1933, pp. 1-44.
- Caputi (Saverio), *Anacreontiche scritte in tempo che si trovava invaso il regno di Napoli dai Francesi nello scorso Anno MDCCXCIX*, Napoli, Stamperia dell'Arcadia Reale, 1800.
- Colletta (Pietro), *Storia del reame di Napoli*, Milano, Vallardi, 1975.
- Cuoco (Vincenzo), *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli*, Manduria, Lacaita, 1998.
- Giustiniani (Lorenzo), *Memorie istoriche degli scrittori legali del regno di Napoli*, Napoli, 1787.
- Monti (Gennaro Maria), *Per la storia dei Borboni e dei patrioti meridionali*, Trani, 1939.
- Palmieri (Giuseppe), *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al regno di Napoli*, Milano, De Stefanis, 1787.
- Sansone (Alfonso), *Gli Avvenimenti del 1799 nelle due Sicilie*, Palermo, Era Nova, 1901.
- Ulmo (Niccolò), *Varie poetiche produzioni in occasione di essersi da S.M. Regnante Ferdinando IV de' Borboni S.N felicemente debellate le truppe francesi e soggiogata l'infame setta giacobina*, Napoli, Stamperia dell'Arcadia Reale, 1800.
- Vacca (Nicola), *I rei di stato salentini del 1799*, Trani, Vecchi & C. Editori, 1944.

### Fonti manoscritte

- Archivio di Stato di Lecce (ASL), notar O. De Dominicis, 29/19, *declaratio* dell'8 febbraio 1799.



# El Trienio liberal en España: una visión moderna de la Hacienda pública

SONIA GONZÁLEZ ALVARADO

El año 1820 el alzamiento militar del General Rafael del Riego instauraba un régimen constitucional en España. El monarca Fernando VII se vio forzado a jurar la Constitución que las Cortes de Cádiz habían aprobado en el año 1812. El recién instaurado régimen liberal era uno de los pioneros en la Europa del momento y continuaba la experiencia constitucional española del periodo comprendido entre 1810-1814, desarrollada durante el cautiverio de Fernando VII en tierras francesas como resultado de la maniobra política de Napoleón para instaurar en el trono español a su hermano José Bonaparte.

En estos años, el pueblo español había reaccionado ante la imposición napoleónica, alzándose en defensa de su monarca legítimo y soportando una guerra que duraría seis años. Durante el conflicto bélico y demostrando el rechazo al gobierno impuesto desde Francia, se formó un Gobierno de Regencia que derivaría en la Constitución de las Cortes en Cádiz tomando las riendas del gobierno y legislando en

nombre del monarca cautivo. En Cádiz se había desarrollado un sistema constitucional liberal que había diseñado y aprobado en el seno de las Cortes la Constitución española de 1812, una de las pioneras en el entorno internacional.

En este contexto, el fin de la Guerra de la Independencia y el retorno de Fernando en el año 1814, dejaban intuir, en el terreno político, el fin de un periodo convulso al mismo tiempo que rico en discusiones y transformaciones legislativas. Desde esta perspectiva se entiende la expectación que suscitó la actitud que adoptaría el monarca ante la Constitución de 1812 y los decretos promulgados en las Cortes de Cádiz. El Manifiesto de los Persas<sup>1</sup> y los acontecimientos que se desarrollaron en los días posteriores reforzaron los planes del rey, quien al establecerse en Madrid declaró nula la Constitución y abolió los decretos aprobados en Cádiz retornando al orden establecido en la España de 1808.

La reacción absolutista supuso romper con lo avanzado en Cádiz y suspender los

debates, los proyectos y las reformas que el país había iniciado. Sin embargo, no era fácil reprimir y borrar de la memoria los años de la guerra contra los franceses, las deliberaciones en las Cortes y la elaboración y promulgación de la Constitución. A pesar del interés del monarca por ignorar las propuestas acordadas en las Cortes, la incapacidad de los planteamientos del Antiguo régimen para resolver los problemas que la sociedad demandaba, hizo inevitable la puesta en marcha de determinados proyectos reformistas durante los primeros años del reinado de Fernando VII.

La debilidad del absolutismo impuesto por Fernando VII provocó una serie de alzamientos militares, triunfando en marzo del año 1820 el golpe militar de Rafael del Riego e instaurando un régimen constitucional que permanecería durante tres años, conocido como el Trienio constitucional o liberal.

El Trienio se desarrolló a lo largo de tres legislaturas, en las que las fuerzas de poder se fueron alternando y tomando posiciones hasta crear verdaderos grupos o partidos entre los diputados. La primera legislatura todavía no había desarrollado esta alternancia de partidos en el poder, por lo que no se habla de grupos políticos, sino de individualidades. Triunfan las opiniones de los denominados "doceañistas" que abogaban por la implantación de la Constitución de Cádiz tal cual se había aprobado, sin modificaciones. Por otra parte, fueron triunfando las agrupaciones partidistas en torno a dos grupos: los moderados y los exaltados. Los primeros propugnaban una aplicación de la Constitución de carácter moderado, que limase asperezas entre los diferentes sectores sociales. Por otra parte, los exaltados propugnaban una Constitución más radical.

Las dos primeras legislaturas, la de los años 1820 y 1821 tuvieron gobiernos moderados. Sin embargo, los ánimos se iban radicalizando, y en agosto de 1822 triunfó un levantamiento promovido desde el sector más exaltado provocando un cambio de gobierno. Este nuevo gabinete, bajo el mando de Evaristo San Miguel, tendría escaso margen de maniobra, ya que en el año 1823, la alianza de las monarquías europeas, derrocaron el gobierno constitucional, restaurando el poder absoluto del monarca Fernando VII. Los Cien mil hijos de San Luis, entraron en la capital del reino en abril del año 1823, y con ellos acabaron los sueños liberales de la España del primer tercio del siglo XIX.

Fernando VII gobernó, durante la década 1823-1833, bajo un control férreo y absoluto. Tras su muerte, en 1833, se abrieron nuevas esperanzas en el liberalismo español. Con la Carta magna de la regente María Cristina se constituían de nuevo las sesiones parlamentarias, y una parte importante de los diputados del Trienio, algunos de los cuales habían vivido en el exilio durante los años más crudos del absolutismo fernandino, retomaron las cuestiones pendientes de los tres primeros años de la década de los veinte.

El objetivo de este trabajo es analizar la reforma en el sistema de hacienda que se desarrolló en el Trienio liberal, con especial relevancia, la transformación que tuvo lugar en el sistema de rentas públicas, incidiendo en las discusiones parlamentarias que suscitó esta reforma de los tributos. Para ello se ha estructurado el análisis atendiendo a un orden cronológico, de modo que se analiza la situación de la Hacienda pública en cada una de las tres legislaturas, observando las transformaciones llevadas

a cabo y la evolución de los planteamientos que se debatían en el parlamento.

1. *La reforma del sistema de impuestos en el Trienio Liberal: una apuesta innovadora en la legislatura de 1820*

El 6 de julio de 1820 se constituyeron las Cortes Generales. Su obra legislativa fue intensa y fijó como uno de los objetivos prioritarios la reforma de la Hacienda pública. Se partía de una situación de déficit público de carácter crónico, difícil de cubrir acudiendo a la emisión de deuda pública, debido a que el uso frecuente de esta medida en los periodos anteriores la había desacreditado.

La reforma de la Hacienda pública era una asignatura pendiente desde el siglo anterior, que se había resuelto de manera coyuntural en las Cortes de Cádiz. En septiembre de 1813, las Cortes habían establecido una contribución de carácter directo que sustituía al resto de impuestos que conformaban el sistema tributario, permaneciendo tan solo las aduanas exteriores. Asimismo, en el año 1817, el ministro de hacienda don Martín de Garay<sup>2</sup>, por orden de Fernando VII, había diseñado una reforma en la estructura fiscal, en la que instauraba una contribución de carácter general y directa, que se implantaba a través de dos vertientes: una contribución directa sobre la riqueza de las zonas rurales, y una indirecta sobre los núcleos urbanos. Esta era la contribución vigente cuando se instauraron las Cortes. Estaba fijada en 300 millones de reales de vellón, repartidos en 250 millones que gravitaban sobre las zonas rurales y 50 millones que se recaudaban en

las capitales de provincia a través de los derechos de puertas.

A los pocos días de inaugurarse las Cortes, el ministro de Hacienda de la primera legislatura del Trienio, José Canga Arguelles<sup>3</sup>, leía ante las mismas una *Memoria* donde desarrollaba un plan para reformar la Hacienda pública. El plan de Hacienda presentado por Canga estaba trazado siguiendo una concepción de la Hacienda pública inspirada en las ideas clásicas defendidas por Adam Smith en el volumen IV de la *Riqueza de las Naciones*. Prueba de ello eran los diez principios que Canga incluía en uno de los epígrafes de la Memoria y que exponían las máximas sobre las que el sistema de Hacienda propuesto debía basarse (Canga Arguelles 1820, pp. 100 ss.).

A través de estos principios, Canga definía la estructura tributaria que consideraba idónea. Las contribuciones debían plantearse en proporción a las capacidades o los ingresos de los ciudadanos de modo que «todo español está obligado á contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado» (*ibidem*). Asimismo la estimación de las bases imponibles se haría considerando los haberes líquidos o netos por lo que «la suma de los tributos se regule por la que quedare al pueblo, bajando de la masa de la riqueza productiva el valor del trabajo, el de la subsistencia y el de las contribuciones que se exigen del rendimiento íntegro de los frutos de la industria» (*ibidem*).

Al entender que el pago de impuestos era una obligación que no reportaba beneficios, ni a la riqueza nacional, ni a la particular de cada contribuyente, sino que su función era hacer frente a las necesidades del Estado, Canga establecía que los tributos debían ser los mínimos posibles para

que «se saque al contribuyente la parte menor posible del producto líquido que le quedare» (*ibidem*). Además, los impuestos debían ser neutrales y no afectar a la actividad productiva cuidando de «no dañar las fuentes de la riqueza, procurando en cuanto sea posible dar impulsos eficaces al trabajo y á la reproducción de las riquezas» (*ibidem*), al mismo tiempo que no debían inmiscuirse en los intereses privados de los individuos «de modo que les dejen expeditos los caminos para sus especulaciones» (*ibidem*).

Con el propósito de mantener el principio de igualdad de sacrificio, se distinguía entre los diferentes orígenes de la riqueza. El sistema de contribuciones debía favorecer a las rentas derivadas del trabajo «porque un labrador, por ejemplo, pagando 100 rs. de 10.000 que le hubieren quedado de sus esquilmos, saldría mucho más perjudicado que un señor ó un eclesiástico satisfaciendo los mismos 100 rs. de los 10.000, importe de los diezmos y derechos feudales que disfrutare; porque estos son absolutamente líquidos, y su adquisición no les ha costado los sudores y anticipaciones de fondos que al primero» (*ibidem*).

Canga, apoyaba a aquellas actividades que requerían mayor dedicación física o que eran más arriesgadas en términos económicos, «deberá tenerse muy en cuenta la calidad de la industria en que se emplearen los hombres para no destruirla ¡Cuántos trabajos y cuidados exige la cría del arroz que no son necesarios al cultivo de las patatas! ¡Cuántos riesgos corre un comerciante que son desconocidos al figonero y tabernero! ¡Qué anticipación de fondos reclama una fábrica no necesarios á un sastre y zapatero! ¡Y todos han de llevar una misma cuota?» (*ibidem*). De esta manera se alcan-

zaba un sistema tributario más equitativo y se fomentaba la riqueza de la nación, ya que al favorecer fiscalmente a determinadas actividades, había un incentivo a la inversión hacia las mismas.

En el elenco de principios presentados, Canga atacaba a las contribuciones que recaían sobre los consumos, o sobre la compra-venta de mercancías. En su opinión destruían la riqueza por cuanto disminuían las ventas, «detienen la reproducción y alejan á los hombres del trabajo» (*ibidem*).

Estas diez máximas encerraban un planteamiento tributario cuyos contenidos no dejan lugar a duda de la evolución en los planteamientos fiscales que se estaba produciendo en un sector de la sociedad del momento. De su análisis, se desprende que defendían una tipología tributaria avanzada, en el sentido de que incorporaban una serie de características para la Hacienda pública que se hacían eco de la transformación que se estaba gestando en los diferentes ámbitos de la sociedad, de la economía, de la actividad productiva y de la administración pública.

La rectificación en el sistema de rentas vigente se basaba en un principio fundamental, como era el que todos los ciudadanos debían contribuir en proporción a sus capacidades. Por tanto, era ineludible organizar una correcta base estadística, que permitiese conocer la riqueza de los contribuyentes. Su falta impediría establecer un sistema justo de Hacienda: «Sin noticias, ya que no exactas, aproximadas al menos a la verdad del número y clases de los habitantes, de la relación que guarden los brazos laboriosos con la población, del estado en que se hallare la agricultura y la industria, y de la pobreza o riqueza de los pueblos,

¿Cómo se graduará su fuerza para acomodarle el peso de los gastos públicos y el de las contribuciones con que hubieren de satisfacerse? ¿Cómo se apreciará el influjo de los tributos existentes sobre el bienestar de la Nación, y se acertará a corregirlos si fueren dañosos? Ni ¿Cómo se bosquejará acertadamente un nuevo plan de rentas capaces de reemplazar en tiempo oportuno á las que se suprimieren?» (Canga Argüelles 1820, p. 98).

Asimismo, Canga defendía la generalidad en el pago de los tributos, lo cual obligaba a establecer los criterios para gravar la industria, el comercio, así como los rendimientos del trabajo de los empleados públicos y de los profesionales. La exacción sobre la industria y el comercio se resolvía con la introducción de un nuevo tributo, el "derecho de patente", recientemente aplicado en otros países europeos<sup>4</sup>. La contribución de patentes era un tributo que se exigía a cada individuo nacional o extranjero que ejerciese algún arte, profesión u oficio y se fijaban diferentes cuotas según la actividad del individuo y el lugar en que se desarrollaba. Quedaba establecida de modo que gravaba en mayor cuantía las actividades que reportaban mayores beneficios.

A partir de estos principios, Canga defendía un modelo tributario plural, de combinación de contribuciones directas e indirectas, pero en el que las primeras tenían un papel protagonista. Del modelo se pueden extraer las siguientes reflexiones. En primer lugar, el rechazo a los derechos de puertas<sup>5</sup> explícito en esta Memoria es uno de los aspectos que la diferencia de otros proyectos de reforma de la Hacienda, ya sean anteriores, siendo un ejemplo la contribución general planteada

por Martín de Garay, o posteriores, como es el caso de la reforma del año 1845<sup>6</sup>. En segundo lugar, la introducción del derecho de patentes supone una novedad que será retomada en la reforma fiscal de 1845 con una estructura similar a la concebida por Canga Argüelles.

## 2. *La aplicación del modelo tributario de Canga Argüelles: el Dictamen de la comisión de Hacienda*

El 1 de septiembre de 1820 se presentó ante la cámara de diputados el dictamen que la comisión ordinaria de Hacienda había preparado a partir del plan elaborado por Canga Argüelles. El documento establecía dos transformaciones en la estructura tributaria de gran trascendencia: por un lado, la contribución directa se rebajaba a la mitad, y simultáneamente, los diezmos quedaban reducidos también a la mitad.

Se entendía como contribución directa la contribución general establecida en el año 1817 por Martín de Garay, quien la había fijado en 300 millones de reales de vellón, repartidos de modo que 50 millones correspondían a lo que debía pagarse por derechos de puertas y el resto por encabezamientos. Las Cortes reducían esta cuota a la mitad. La Comisión dictaba que esta contribución se aplicaba a la riqueza territorial, la industrial y la comercial<sup>7</sup>. Se introducía la contribución de patentes para gravar la actividad industrial y comercial: «El reparto de esta misma contribucion, por lo que respecta á la industria y comercio, se hará por el método de patentes, adoptándose en ellas una justa escala» (Diario de sesiones, n. 101, oct. 1820, p. 1604).

Para obtener la cantidad asignada, se consideraba imprescindible la disminución del diezmo a la mitad. Esta medida liberaría de cargas fiscales al agricultor, que de esta forma, podría pagar la contribución directa<sup>8</sup>.

A partir de la lectura del dictamen, se sucedieron los debates parlamentarios que se prolongaron durante todo el mes de octubre. El núcleo fuerte del debate se centraba en la necesidad, o no, de reducir la contribución directa. A favor de disminuir su cuota, la comisión de Hacienda sostuvo que existía un fuerte retraso en su pago, entre otros motivos porque se había utilizado como base del reparto el resultado de los productos de las contribuciones que debían ser suprimidas, esto es, de las rentas provinciales. Como la presión fiscal en algunas zonas era excesiva, resultaba más conveniente y equitativo disminuirla, con la rebaja de la cuota.

Sin embargo, en estas deliberaciones, se sostenían argumentos que exponían el inconveniente de esta reducción a la mitad. Aunque podía suponer un alivio para los pueblos, se trataba de una solución a corto plazo. En el largo plazo, la consecuencia de la rebaja sería el aumento del endeudamiento público. Además la reducción sentaba un precedente que no podría mantenerse en los años sucesivos. Los gastos no iban a disminuir y el producto de las otras rentas tampoco iba a aumentar, por lo que siempre haría falta cubrir los desfases de tesorería.

En referencia a la disminución de los diezmos, su alteración parecía inexcusable, tal como demostraban las constantes solicitudes que, reclamando su abolición, presentaban a las Cortes las diferentes localidades o provincias. La decisión parecía

pendular entre su reducción, o la definitiva abolición inclinándose finalmente hacia la primera de las opciones. Sin embargo, hubo un intenso debate entre los partidarios de la abolición total y los que defendían la disminución. Los primeros entendían que un sistema de Hacienda que se sustentaba en la premisa de que las contribuciones debían repartirse con igualdad proporcional entre todos los españoles, no podía mantener unas rentas como los diezmos que recaían exclusivamente sobre el agricultor.

En defensa de su permanencia, se esgrimía que, de llevarse a cabo la supresión del tributo, vendría a recaer sobre el estado la obligación de mantener al clero, de modo que aumentaría el presupuesto de gastos<sup>9</sup>. Desde la Comisión se defendió la reducción en la cuota decimal. No aprobaba la abolición porque antes debía conocerse el incremento que ello supondría en el presupuesto de gastos del estado, que tendrían que incluir una partida destinada a la dotación del clero<sup>10</sup>. Con la disminución de la cuota decimal, el agricultor dispondría de medios para pagar la contribución directa, al mismo tiempo que el clero tenía asegurada su existencia.

A pesar de esta medida de carácter templado, de las intervenciones de los diputados se concluye que la cuestión sobre la abolición de los diezmos fue una empresa presente en los planteamientos de un importante sector de la sociedad, que va adquiriendo mayor relevancia con el paso del tiempo y que acabará imponiéndose. Los diezmos comienzan a tener sus días contados y sólo se reforzarán en los periodos más reaccionarios. A nuestro juicio, a pesar de que en las Cortes el argumento que prevaleció entre los diputados para defen-

der la modificación de la cuota decimal, era fundamentalmente de tipo económico, subyacía el propósito de socavar un elemento básico de los privilegios de que gozaba el estamento eclesiástico. Había un trasfondo que entendió que la transformación económica, política y social ambicionada desde el sistema constitucional tendría que acometer reformas que removiesen los cimientos del Antiguo régimen.

### *3. Primeros resultados de las modificaciones en la estructura tributaria: la legislatura de 1821*

En la segunda legislatura del Trienio, Canga presentó una nueva Memoria (Canga Argüelles 1821) ante las Cortes, esta vez con unos contenidos más templados, y una finalidad fundamentalmente práctica. Esta moderación en los contenidos respondía a una serie de circunstancias que habían ido aflorando en la legislatura anterior, entre las que destacaban dos hechos: las cifras no cuadraban el presupuesto estimado y se temía el rechazo popular a una transformación rotunda en el sistema de rentas en la que adquiriese protagonismo la imposición de carácter directo sobre la riqueza individual. Este descontento podía desestabilizar no solo la obra legislativa emprendida por las Cortes, sino que también suponía un peligro para el propio sistema constitucional.

La Memoria de Canga del año 1821, abundaba en los problemas inherentes a la recaudación, ofreciendo los valores que por el momento se estaban obteniendo de cada una de las rentas de la nación. En cuanto a las transformaciones en las rentas públicas, Canga era firme con la aplicación del medio diezmo, necesario para asegurar la

manutención de la iglesia y sus representantes. Esta medida se complementaba con la expropiación de las propiedades del clero<sup>11</sup>. Era una alternativa fiscal atrevida, ya que implicaba una transformación considerable de los ingresos del clero afectando a sus dos pilares: los diezmos y las propiedades rústicas y urbanas. Una opción de estas características, que contradecía los intereses de un sector de la sociedad con un importante peso político y social, hacía prever una repuesta negativa.

Respecto a la contribución directa, Canga reforzaba la propuesta fiscal de la legislatura anterior, de modo que la contribución quedaba dividida en tres tipos: territorial, industrial, y "sobre las casas". Sin embargo, incorporaba una transformación en la manera de llevar a cabo la recaudación y abría la posibilidad de cubrir el cupo asignado con el producto obtenido de los puestos públicos<sup>12</sup>. En este caso, en lugar de recaudar la cifra establecida a través de un tributo directo, se hacía por medio de un sistema en el que se recaudaba directamente del encargado del puesto público pero éste cargaba al consumidor la cuota exigida. En definitiva se trataba de un sistema de imposición indirecta establecida sobre el consumo de artículos de primera necesidad. La división establecida para asignar las tarifas a pagar se hacía de acuerdo al artículo que se expendía y la población donde se suministrase.

Respecto a la contribución industrial, debía resolverse la dificultad habitual de los tributos directos, que era la elaboración de una estadística capaz de estimar la riqueza imponible correspondiente a este ramo<sup>13</sup>. La principal cuestión que se debía resolver en relación con la contribución industrial era fijar adecuadamente las bases sobre las

que establecerla, para eliminar futuros obstáculos derivados de su recaudación. La idoneidad, o no, de esta forma de exacción, quedaba fuera de todo debate ya que, en palabras de Canga, no se cuestionaba en ningún momento su razón de ser. Todo lo contrario, la contribución industrial estaba reconocida por los mejores economistas como uno de los impuestos menos gravosos y perjudiciales porque no atacaba a la agricultura ni influía negativamente a su prosperidad; se acomodaba a las facultades del contribuyente ya que a través de los derechos adicionales se recargaba o disminuía la cuota según la evolución de la actividad económica del sujeto pasivo; además la recaudación se suavizaba al exigir el pago de manera trimestral y, finalmente, no afectaba al capital sino a las utilidades con lo que no entorpecía el progreso de los pequeños talleres o establecimientos industriales.

La implantación de este nuevo tributo debía realizarse con cautela, ya que a través de su puesta en vigor, no sólo se abría una puerta a las posibilidades recaudatorias de la Hacienda pública, sino que según se estableciesen las bases orgánicas del impuesto se podían favorecer, o perjudicar, a determinados sectores industriales que convenía preferentemente proteger por diferentes razones políticas.

Por último, en la triple clasificación de la contribución directa, quedaba por introducir las características de la contribución sobre las casas. La exacción se justificaba porque las casas eran consideradas como fondo productivo y por tanto debían sujetarse al pago de la contribución directa que recaía sobre la utilidad que dimanaba del alquiler de las mismas.

A partir de la Memoria de Canga, la Comisión de Hacienda presentó el 18 de

mayo un plan de Hacienda en el que el sistema fiscal propuesto combinaba las contribuciones directas y las indirectas, y dentro del mismo, las exacciones directas se fijaban después de conocer las cantidades que se habían ingresado en las arcas públicas en concepto de impuestos indirectos<sup>14</sup>.

La contribución directa se impuso sobre la tierra y las utilidades que reportaban las casas y sobre el rendimiento de los ramos industrial y mercantil. La contribución territorial se incrementaba en proporción del gravamen de que quedaban libres las tierras por la modificación efectuada en la cuota decimal. Su importe total se fijaba en 180 millones de reales, correspondiendo 150 millones a la renta de la tierra y 30 millones a la contribución sobre las casas.

La contribución directa sobre la industria fabril y mercantil, se repartía de acuerdo al método de patentes. Por este método, nadie podía ejercer su actividad profesional si no había pagado los derechos que corresponden a la patente que se le despachaba. La parte industrial y mercantil se clasificaba atendiendo a las utilidades presumibles de cada una de las profesiones, artes u oficios que acogía la tarifa, y la cuota dependía del tamaño de las poblaciones en las que se desempeñaba la actividad productiva. El valor estimado de esta renta era de 20 millones de reales.

Dentro de las contribuciones indirectas, la Comisión sólo incluía a las que se imponían sobre ciertas especies de consumo, incluidos la sal y el tabaco. Se aconsejaba el mantenimiento de los consumos ya que tenía en cuenta la ventaja que suponía la insensibilidad en el pago, la generalidad y la tradición fiscal del pueblo acostumbrado a estas contribuciones. Los géneros de consumo gravados eran el vino, licores,

aguardientes, aceite y las carnes, excluyendo el pan por tratarse de un artículo de consumo de primera necesidad<sup>15</sup>. Se estimaba que se recaudaban por esta contribución 100 millones de reales.

Tras la lectura del proyecto presentado por la Comisión de Hacienda en mayo de 1821, se sucedieron los debates sobre sus contenidos. Existía unanimidad en cuanto al modelo tributario propuesto por la Comisión, que combinaba impuestos de carácter directo e impuestos indirectos:

La comision está cada vez mas firme en sus principios, y debe manifestar que no solo ha meditado los inconvenientes que cualquiera otro plan pudiera traer, sino que ha consultado todo cuanto se ha escrito por los mejores y más célebres economistas sobre este ramo. Hay quien dice que el plan está fundado en principios contrarios á los de Smith, Say, Destutt-Tracy. Yo desafio á cualquiera á que me diga si entre estos célebres economistas hay uno siquiera que diga que las contribuciones deben ser solas las directas; todos dicen que deben mezclarse las directas con las indirectas, porque unas traen ventajas y otras desventajas.

Mr. de Tracy, que se ha citado por ahí fuera por quien sin duda no le ha leído, sienta las tres bases siguientes como necesarias para la imposición de contribuciones: primera, que sean moderadas: segunda, que sean las más antiguas, porque los pueblos están ya acostumbrados á ellas; principio adoptado por la comision en los consumos, estancos, etc.; y tercera, que sean las más variadas, porque así se incluye á todas las clases, y se hacen menos sensibles. Esto es lo que justamente tambien la comision ha adoptado, abrazando su plan todas las fuentes de la riqueza pública<sup>16</sup>.

Entre las cuestiones debatidas en el parlamento, tomaron relevancia los aspectos relacionados con la situación económica en la que quedaba el clero, a raíz de las transformaciones de los diezmos. Se entendía que el clero no perdía en sus ingresos, a

pesar de la rebaja del diezmo a la mitad, ya que se le eximía del pago de otros tributos como eran el noveno, el excusado y las tercias reales, por lo que en definitiva seguía recibiendo la misma cantidad. Además se defendía que las necesidades del clero debían financiarse por el estado. Ya que toda la sociedad se beneficiaba de los servicios religiosos, no era justo que su manutención corriese a cargo de la clase agraria, de modo que correspondía a toda la sociedad hacerse cargo de los gastos del clero. Asimismo, si el clero dependía económicamente del estado se evitaba que estuviese en contra del sistema constitucional. Se trataba de una razón táctica que sentaba las bases para la conservación del estado y una fórmula eficiente para que el clero se interesase verdaderamente por el mismo.

En referencia a la cuota de la contribución directa territorial fijada en 150 millones de reales las discusiones se generaron porque se consideraba que la clase agrícola estaba en exceso sobrecargada, ya que a esta contribución territorial sobre lo que producían las fincas debían añadirse el medio diezmo y el resto de contribuciones indirectas. Una solución defendida en el seno de las Cortes era que el pago de este impuesto corriese a cargo del propietario, por lo que de esta manera el agricultor no estaba sometido a una excesiva presión fiscal al pagar solamente el medio diezmo. Con este planteamiento, el problema lo provocaba la situación de los grandes propietarios que tendrían dificultades para contribuir y en ocasiones se verían forzados a vender sus tierras. Además esta medida tenía un coste político porque suponía la animadversión de los terratenientes hacia el régimen constitucional.

Sin embargo, una de las referencias

claves de los debates de esta legislatura, fue la transformación en la manera de repartir la cuota de la contribución territorial. Desde la Comisión se había aprobado que la base utilizada para realizar el reparto se estableciese libremente por cada pueblo, de modo que aunque la contribución en un primer momento se hubiese definido como una exacción directa, la practica seguida por cada pueblo podía dar como resultado una imposición de naturaleza indirecta obtenida a través de recargos sobre los bienes de consumo. La Comisión, ante los problemas que habían presentado reiteradamente las medidas de cobro, y con los datos de ingresos impositivos del año anterior, prefería dejar a los pueblos que decidiesen cómo iban a proceder a la recaudación:

En cuanto á los inconvenientes del método propuesto por la comision, ésta hubiera querido dar una base general á que se arreglasen los pueblos; pero es casi imposible. Muchos pueblos han preferido los puestos públicos: otros los derechos de entrada: otros el repartimiento; y la comision ha creido necesario dejarlo á la voluntad de los pueblos, por ser tan varias las costumbres, localidad y circunstancias, que es imposible dar una regla general, sobre todo tratándose de pueblos grandes y de pueblos pequeños, que han tenido varias contribuciones por repartos, por puestos públicos, etc., y seria una medida arbitraria y que incomodaria á muchos si se fijase una regla general. La comision ha creido que en los pueblos cortos, ellos mismos por sus ayuntamientos ó concejos debian determinar la base, como se hacia en varios pueblos antes, y como lo previene, si no me equivoco, la instruccion del Sr. Garay. Cualquier base general que se fijara, produciria descontento en muchos pueblos acostumbrados á otra cosa.

[Diario de sesiones, n. 89, mayo 1821, p. 1894]

#### 4. *Legislatura de 1822: las necesidades presupuestarias relajan el reparto de las cuotas tributarias*

En la sesión de 5 de marzo de 1822, se hizo la lectura pública de la Memoria<sup>17</sup> sobre el estado de la Hacienda pública. El Secretario del Despacho de Hacienda, Sierra y Pambley, reconocía que no era el autor de la misma<sup>18</sup>, por lo que se disculpaba del desconocimiento que pudiese demostrar hacia algunas de las cuestiones que se exponían.

El bloque dedicado a la evolución de las contribuciones directas, comenzaba con la evaluación de la contribución territorial que reflejaba una baja de recaudación. A pesar de ello, se defendía que este impuesto no sería gravoso si estuviese bien repartido y se mejorasen las estadísticas. La Memoria proponía una reducción de la cuota hasta los 120 millones de reales, considerando que de este modo sí que se alcanzaría el nivel presupuestado.

Respecto a la contribución sobre las casas, se justificaban sus bajos ingresos porque al tratarse de un tributo nuevo no era de extrañar la tardanza en acomodarse a las costumbres de los pueblos.

Continuando con las contribuciones directas, se analizaba la incorporación al sistema tributario de la contribución de patentes. Se trataba de una figura más reciente que la anterior, ya que la contribución sobre las casas estaba imbuida en la general del reino. Por este motivo el desconcierto era mayor y las cifras calculadas eran muy bajas.

En cuanto a las contribuciones indirectas, el impuesto sobre los consumos recaía sobre el consumo del vino, vinagre, aguardiente y licores, aceite y carne, ascendien-

do la cuota fijada a 100 millones de reales. Para facilitar la exacción se ofrecía a los pueblos la posibilidad de recurrir a dos medios: proceder al reparto de los cupos a través de los puestos públicos o arrendar libremente los valores de las especies.

En esta legislatura se dulcificaron aún más los términos de la contribución directa, al establecer una única contribución fijada en una cuantía de 280 millones de reales, dividida en tres ramas: territorial, sobre las casas, y sobre los consumos.

La propuesta de la comisión pretendía establecer un único repartimiento para los tres impuestos, territorial, de consumos y de casas,

con lo que se facilitará su exacción, se consultará en lo posible la igualdad, y se dará á los pueblos una nueva prueba de que el Congreso no omite medio para proporcionarles los alivios que reclaman su penosa situación y sus sacrificios.

Pero no se conseguirá tan noble objeto con solo reducir á una sola imposición las tres citadas. Para lograrlo, será preciso dejar al contribuyente la libre facultad de distribuir entre sí las cuotas en la proporción justa que le sugiera el conocimiento particular de su posibilidad respectiva. Nada, Señor, más natural ni más conforme á los principios de un sistema tan eminentemente liberal como el que nos dirige, que el dejar á los ciudadanos el consuelo de graduarse las cuotas individuales del impuesto en proporción de sus haberes respectivos, confiando á su pericia y celo el derecho de calcular su gravedad, y de usar de todos los arbitrios que pudieren estar á disposición de los pueblos para el objeto.

[Diario de sesiones, n. 11, marzo 1822, p. 153]

Las necesidades financieras y la debilidad recaudatoria del sistema fiscal aprobado en el Trienio, obligó a esta modificación, que instauraba una contribución con una cuota, pero que permitía a los pueblos fijar

el sistema de recaudación que mejor se adaptase a sus posibilidades. No es el espíritu de los primeros meses del Trienio, en la legislatura de 1820, sino que asistimos a un cambio, una relajación que responde a una cuestión práctica. La recaudación obtenida estaba por debajo de las expectativas, y se buscaban soluciones que permitiesen salir del bache. Además el momento político no era el más adecuado, ya que en el seno de las cortes, los grupos políticos se radicalizaban, y en pocos meses, el alzamiento de San Miguel, abriría un nuevo panorama político que también influiría en la reforma tributaria diseñada.

##### 5. *Evolución del sistema fiscal constitucional*

La reforma en el sistema tributario que se aprobó en el Trienio liberal suponía una innovación respecto a las fórmulas fiscales propuestas con anterioridad. Hemos analizado que se instituyó un sistema de contribuciones mixto, que combinaba las contribuciones directas e indirectas, pero en el que se daba mayor relevancia a las contribuciones de naturaleza directa que recaían sobre la riqueza de los particulares. Una importante novedad, es que se introdujo en el sistema tributario español, el impuesto de patentes. Asimismo, una arriesgada apuesta de este período, fue la transformación diseñada en la dotación del clero, a través de la reducción del diezmo y de medidas complementarias como la desamortización de los bienes de la Iglesia. Sin embargo, la visión moderna de la Hacienda pública, defendida por el ministro de Hacienda de la primera legislatura, Canga Argüelles, con un sistema tributario sustentado en

unos principios con clara influencia smithiana, fue perdiendo fuerza, entre otros motivos, por la insuficiencia recaudatoria. La evolución derivó en la última propuesta del Trienio, que aunque mantenía la contribución directa flexibilizaba el reparto de la cantidad asignada permitiendo que los pueblos decidiesen si debía hacerse por medios directos o indirectos.

En la década 1823-1833, el ministro de Hacienda durante este periodo, Luis López Ballesteros, retomó los patrones fiscales propios del Antiguo régimen o del absolutismo político, con un sistema fiscal más extremista que el del primer absolutismo del periodo 1814-1820. En estos años, la reforma del ministro Garay había abierto una puerta, con el establecimiento de la contribución general. Sin embargo, las medidas emprendidas por Ballesteros supusieron el restablecimiento de las rentas provinciales y de los impuestos indirectos así como la confirmación de las rentas eclesiásticas y del diezmo en su totalidad. Asimismo, desaparecían prácticamente del mapa tributario las rentas directas, que por supuesto no respondían a la tipología de contribuciones establecidas sobre la riqueza territorial, industrial y comercial.

Los planteamientos tributarios afines a estos conceptos deben buscarse a partir del año 1834 con la promulgación de la Carta magna de la regente María Cristina. En estos años, las cuestiones hacendísticas más relevantes fueron las que hacían referencia a la desamortización de los bienes del clero y a la reducción o abolición del diezmo. Sin embargo, no es hasta la reforma tributaria del año 1845, cuando se volverán a tomar en cuenta los planteamientos fiscales discutidos en las cortes del Trienio. Se trata de una reforma del gobierno mode-

rado que implantó una contribución directa sobre la riqueza individual, y que estableció las patentes y los derechos de puertas, con reminiscencias de las primeras propuestas fiscales de la legislatura de 1820.

### Bibliografía

#### a) Fuentes Primarias

##### Obras Impresas

- Canga Argüelles (José), *Diccionario de Hacienda con aplicación a España*, 2 vols., Madrid, Imprenta de Marcelino Calero, 1833.
- Smith (Adam), *Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations*, traduction nouvelle avec des notes et observations par German Garnier, 5 vols., Paris, 1802 [original 1776].
- *Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*, traducida al castellano por el licenciado D. Josef Alonso Ortiz, 2ª ed., Valladolid, 1805 [original 1776].

##### Documentos

- Canga Argüelles (José), *Memoria sobre los presupuestos de los gastos, de los valores de las contribuciones y rentas públicas de la Nación española, y de los medios para cubrir el déficit, que presenta á las Cortes ordinarias de 1820* D. José Canga Argüelles, Secretario de Estado y del Despacho universal de Hacienda de España y de Ultramar, diario de sesiones, serie histórica, CD-rom 3, 9 de julio de 1820, Congreso de los diputados.
- *Memoria sobre el estado de la Hacienda pública de España, leída á las Cortes por el Sr. D. José Canga Argüelles, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda*, diario de sesión, serie histórica, CD-rom 4, 8 de marzo de 1821, Congreso de los diputados.
- Diarios de Sesiones de las Cortes de Cádiz (24 de septiembre de 1810 a 20 de septiembre de 1813), 2 CD-rom.
- Diario de Sesiones Legislatura de 1820 (9 de julio a 9 de noviembre de 1820), Serie histórica, CD-rom 3.
- Diario de Sesiones Legislatura de 1821 (1 de marzo a 30 de junio de 1821), Serie histórica, CD-rom 4.
- Diario de Sesiones Legislatura Extraordinaria de 1821-1822 (22 de Septiembre de 1821 a 14 de Febrero de 1822), Serie histórica, CD-rom 5.

## González Alvarado

- Diario de Sesiones Legislatura de 1822 (15 de Febrero a 30 de Junio de 1822), Serie histórica, CD-rom 6.
- Diario de Sesiones Legislatura 1822-1823. Madrid 1823. Sevilla-Cádiz 1823. Sesiones secretas 1820-1823, Serie histórica, CD-rom 7.
- Diario de Sesiones Legislatura 1834-1835 (20 de julio de 1834 a 29 de mayo de 1835), Serie histórica, CD-rom 8.
- Diario de Sesiones Legislatura 1835-1836 y legislatura de 1836, Serie histórica, CD-rom 9.
- Memoria leída á las Cortés por el Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda don Felipe Sierra Pambley*, diario de sesiones, serie histórica, CD-rom 6, 5 de marzo de 1822.
- b) *Fuentes Secundarias*
- Almenar Palau (Salvador), *Introducción. El desarrollo del pensamiento clásico en España*, en Enrique Fuentes Quintana, ed., *Economía y economistas españoles*, vol. 4, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Funcas, 2000, pp. 7-91.
- *La historia del pensamiento económico: un panorama retrospectivo*, en Enrique Fuentes Quintana, ed., *Economía y economistas españoles*, vol. 7, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Funcas, 2002, pp. 661-709.
- Artola Gallego (Miguel), *La Hacienda del siglo XIX. Progresistas y Moderados*, Madrid, Alianza, 1986.
- Comín Comín (Francisco), *Canga Argüelles: un planteamiento realista de la Hacienda liberal*, en Enrique Fuentes Quintana, ed., *Economía y economistas españoles*, vol. 4, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Funcas, 2000, pp. 413-439.
- *Los economistas clásicos y los políticos liberales ante los problemas de la economía española (1808-1874)*, en Enrique Fuentes Quintana, ed., *Economía y economistas españoles*, vol. 4, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Funcas, 2000, pp. 621-703.
- Estapé Rodríguez (Fabián), *Estudio introductorio. José Canga Argüelles y el pensamiento económico liberal español*, en José Canga Argüelles, *Los elementos de la ciencia de la hacienda (1825)*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1961.
- *La reforma tributaria de 1845. Estudio preliminar y consideración de sus precedentes inmediatos*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1971.
- Fontana Lázaro (Josep), *La quiebra de la Monarquía absoluta (1814-1820)*, Barcelona, Ariel, 1971.
- *Hacienda y Estado en la crisis final del Antiguo Régimen español. 1823-1833*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1973.
- *La Revolución Liberal (Política y Hacienda 1833-45)*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1977.
- *La crisis del Antiguo Régimen: 1808-1833*, Barcelona, Crítica, 1979.
- *López Ballesteros y la reforma de la hacienda: algunas reconsideraciones*, «Hacienda Pública Española», 2, 1994, pp. 57-61.
- Fuentes Quintana (Enrique), *La Hacienda pública en los economistas liberales españoles*, en Enrique Fuentes Quintana, *Apuntes de Hacienda pública*, 1965-1966.
- Gil Novales (Alberto) (ed.), *Diccionario biográfico del Trienio Liberal*, Madrid, El Museo Universal, 1991.
- Lluch Martí (Ernest) y Almenar Palau (Salvador), *Difusión e influencia de los economistas clásicos en España (1776-1870)*, en Enrique Fuentes Quintana, ed., *Economía y economistas españoles*, vol. 3, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Funcas, 2000, pp. 7-69.
- López Castellano (Fernando), *Liberalismo económico y reforma fiscal. La Contribución Directa de 1813*, Granada, Universidad de Granada, 1995.
- *Economía política, hacienda pública y administración en Canga Argüelles*, comunicación en III Reunión de la Asociación Ibérica de Historia del Pensamiento Económico, Granada, Cd-rom, 2003.
- Moral Ruiz (Joaquín Del), *Hacienda y sociedad en el Trienio constitucional 1820-1823*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1975.
- Torras Elías (Jaime), *En torno a la política tributaria de los gobiernos del Trienio constitucional (1820-1823)*, «Moneda y Crédito», 122, 1972, pp. 153-170.

<sup>1</sup> El mes de marzo de 1814, un grupo de 69 diputados presentó ante el monarca un documento conocido como el Manifiesto de los Persas, en el que los firmantes daban su apoyo a Fernando VII para que implantase un gobierno absoluto, que obviase la labor legislativa de las Cortes.

<sup>2</sup> La reforma de la Hacienda pública promovida por Martín de Garay es de difícil caracterización, tanto por la identificación de su autor intelectual como por sus contenidos, ya que supuso una línea de continuidad con planteamientos tributarios defendidos desde una óptica liberal.

<sup>3</sup> José Canga Argüelles, fue nombrado ministro de Hacienda en marzo de 1820, labor que desempeñó durante toda la legislatura. Con una amplia formación académica, había sido alumno, entre otras, de la cátedra de Economía civil y comercio de la Real Sociedad Económica Aragonesa, lo que le confirió un bagaje intelectual rico y diverso, con referencias desde el mercantilismo tardío hasta Adam Smith. En su trayectoria profesional abundó en cuestiones relacionadas con las finanzas públicas, y su experiencia en estos temas, así como su compromiso con el bando liberal progresista, fueron determinantes para su nombramiento como ministro de Hacienda en el primer periodo del gobierno liberal del Trienio. Tenía experiencia en el cargo, ya que lo había desempeñado en el año 1811, en las Cortes de Cádiz.

<sup>4</sup> «En punto á los demás, aunque parece sencilla la idea de dejar á las mismas corporaciones de artesanos y comerciantes el derecho de repartir las cantidades entre sus individuos, la dificultad de determinar la cuota general, unida á la de averiguar las utilidades que á cada uno le dejare su industria, y á la del repartimiento y cobranza, puede hacer preferible una contribucion organiza-

da á estilo del derecho de patente que se cobra, en otras naciones de Europa. Si la ilustracion del Congreso se decidiere por esta idea, se presentarán sin pérdida de tiempo las bases, para que mereciendo la augusta aprobacion del Congreso, se lleve a efecto con la mayor presteza». (Canga Argüelles 1820, p. 104).

<sup>5</sup> Los derechos de puertas, que constituían la segunda vertiente de la contribución general, resultaban ser tan nocivos para la producción y circulación de las mercancías, que en opinión de Canga debían eliminarse del sistema fiscal: «Los impuestos sobre los consumos destruyen la industria, alteran el curso natural de las cosas, establecen entre las necesidades y los medios de satisfacerlas proporciones que no existirían a no mediar estas perturbaciones necesariamente variables, y que hacen precarias las especulaciones y los recursos de los súbditos, y llevan envueltas en sí las vejaciones indispensables para su cobro por ser precisos avalúos, registros, pesquisas y fórmulas opresoras, que están en directa oposición con la franqueza y libertad que vivifican los manantiales de la riqueza pública». (Canga Argüelles 1820, p. 103).

<sup>6</sup> En el año 1845, se llevó a cabo en España una reforma de la Hacienda pública, promovida por el gobierno moderado y bajo la responsabilidad del ministro de Hacienda Alejandro Mon. En el diseño del plan de reforma de las rentas públicas tuvo un papel destacado Ramón Santillán, motivo por el que la transformación tributaria de 1845 es conocida como la reforma Mon-Santillán.

<sup>7</sup> «Después de adoptar las contribuciones indirectas que parezcan convenientes, se cubrirá el déficit por medio de una directa, repartida entre las tres fuentes de la riqueza pública, agricultura, industria y artes» (Diario de

sesiones, n. 101, oct. 1820, p. 1604).

<sup>8</sup> «Para que la parte de la contribución directa que toque á la agricultura se realice con ventaja de los pueblos y menos gravamen suyo, se hará una modificacion en los diezmos, procurando dotar competentemente al clero» (*ibidem*).

<sup>9</sup> Además, resultaba beneficiosa la reducción de los diezmos por otro motivo político y económico: la venta de bienes nacionales para afrontar el problema de la deuda pública. Los bienes subastados, aumentarían su valor si se reducían sus cargas, y los diezmos eran una carga considerable para los propietarios de tierras.

<sup>10</sup> La comisión defendía una disminución de la cuota decimal: «Respecto a la abolición, no sería prudente decretarla desde luego, porque antes debe saberse qué cantidad es precisa para dotar al clero, y porque hay muchos partícipes á quienes conviene reintegrar. Por esto la comision ha propuesto solo que se haga una modificacion; sin que esto obste á que cualquiera Diputado proponga lo que le parezca, porque la modificacion puede tener mayor ó menor latitud, según se crea conveniente. De todos modos, la comision no juzga conveniente la total abolición» (Diario de sesiones, n. 102, oct. 1820, p. 1631).

<sup>11</sup> «Nada más conforme a lo que dicta la conveniencia pública, que el que las Cortes fijen para la manutención del clero y del culto una contribucion por ahora reducida a la mitad del diezmo, cuya exaccion se deje á cargo de los eclesiásticos como la tienen en el día, intervenidos por las Diputaciones provinciales: incorporando al Estado desde luego las fincas rústicas y urbanas y demás de las iglesias catedrales, colegiatas, santuarios y monasterios aun existentes, para indemnizar con ellas á los poseedores legos por los

diezmos que deben perder: aplicando el resto al Tesoro público para que haciendo sobre ellas operaciones de giro pueda responder de las sucesivas necesidades sin gravámen del pueblo industrial» (Canga Argüelles 1821, p. 197).

<sup>12</sup> «El Congreso decidirá si el respeto á los errores populares y la necesidad de ir desengañando á muchos pueblos de las falsas ideas que de la contribucion directa les hacen formar los interesados en los viejos desórdenes puede, como pretenden algunos, permitir que faltando al plan económico adoptado por las Córtes, se conceda á los pueblos que lo desearan, manifestando su opinion en concejo abierto, el establecimiento de puestos públicos arrendables, aplicando al pago de la cuota de la contribucion sus rendimientos, y los de otros arbitrios que no fueren contrarios al sistema fundamental de la Hacienda, siempre que merecieren la aprobación de la Diputacion provincial» (Canga Argüelles 1821, p. 198).

<sup>13</sup> El talón de Aquiles de las contribuciones de carácter directo fueron los problemas derivados de la falta de estadísticas. El Censo que Canga adoptó como base para la estimación de la riqueza de los particulares, fue el "Censo de frutos y manufacturas" del año 1799. Había sido utilizado como base para la implantación de la contribución directa de las Cortes de Cádiz, a pesar de las críticas y el intenso debate parlamentario que provocó, en el que se ponía de manifiesto sus deficiencias y los errores detectados en las cifras que manejaba.

<sup>14</sup> No deja de ser una paradoja que se defendiese una reforma tributaria fundamentada en las contribuciones directas, apoyadas en el seno de las Cortes entre otros motivos porque se entendía que eran conformes con el sistema

constitucional y con la idea de que todo ciudadano debía contribuir a los gastos del Estado según sus capacidades, y sin embargo, a la hora de llevarlo a la práctica, se suscribiese desde la Comisión de Hacienda que, las contribuciones directas serian subsidiarias de las indirectas.

<sup>15</sup> Para su repartimiento serviría de norma el producto de los anteriores encabezamientos en la Corona de Castilla, el del equivalente y catastro en la de Aragón y el de los arrendamientos en las provincias Vascongadas.

<sup>16</sup> Diario de sesiones, n. 84, mayo 1821. Los contenidos de los debates mantenidos en las Cortes pone de manifiesto la utilización del pensamiento de los economistas contemporáneos. Durante el Trienio se reavivaron las traducciones de las obras de los economistas clásicos, por lo que sus obras fueron conocidas y usadas como referencia en el parlamento, a pesar de que en ocasiones, se utilizasen con demasiada arbitrariedad.

<sup>17</sup> *Memoria* 1822. Esta Memoria tenia un contenido muy pragmático, en el sentido de que la mayor parte de su contenido se basaba en la presentación de los resultados de la recaudación.

<sup>18</sup> De hecho, el recién designado ministro de Hacienda, no dudó en aclarar ante el parlamento que no compartía todos los contenidos expuestos en la Memoria. En las sesiones posteriores a su lectura, hubo desacuerdos entre los miembros de la comisión de Hacienda, que defendían posiciones más progresistas, y el ministro Pambley, con unos planteamientos moderados. Las desavenencias tuvieron lugar fundamentalmente entre Canga y Pambley, por entender el primero que la Memoria era imprecisa y sus datos no correspondían con la realidad, aunque el trasfondo de la discusión no era que otro que

la divergencia política entre Canga, defensor de un modelo fiscal más avanzado, y Sierra Pambley, con un ideario político más moderado.



# La cultura economica di Fedele Lampertico

*Parte prima*

## *L'Introduzione all'Economia dei popoli e degli stati\**

ALFREDO SENSALIS

### 1. *Gli anni della formazione*

Fedele Lampertico nasce a Vicenza il 13 giugno 1833 dalla nobile Angela Valle e dal possidente Domenico, la cui doviziosa famiglia aveva accumulato ingenti ricchezze in epoca napoleonica, per poi consolidarsi

attraverso matrimoni che [ne] stabilizzano economicamente e socialmente la fortuna commerciale [...] legandola alla terra e alla nobiltà, dalla quale vengono assorbiti e riprodotti consuetudini e comportamenti piccoli e grandi, dalle gerarchie interne, appunto, alla «conversazione serale» [...] fino ai soggiorni estivi e in generale all'intero sistema di relazioni sociali.

[Fumian, *Patroni e padroni*, pp. 119-120]

\* Questo saggio, la cui seconda parte sarà pubblicata in un prossimo numero del «Giornale di Storia costituzionale», presenta i primi risultati di una ricerca su Fedele Lampertico in corso presso il Dipartimento di Filosofia e scienze sociali dell'Università degli studi di Lecce. L'autore, e mail [alf.sens@libero.it](mailto:alf.sens@libero.it), ringrazia il personale delle biblioteche dell'Accademia dei Lincei e Corsiniana, della Fondazione Istituto Gramsci, dell'Istituto della Enciclopedia italiana, del Senato della Repubblica e di Storia moderna e contemporanea, che gli hanno consentito di studiare le opere di e su Fedele Lampertico.

Dopo una prima educazione impartitagli dal canonico Pietro Marasca, il precettore di famiglia che gli fa studiare l'ultramontano e il *Genio del Cristianesimo* di Chateaubriand, Fedele Lampertico frequenta il seminario vescovile della sua città natale, «con l'azzurra coccarda sul petto, con italiani sensi nel cor», per poi iscriversi all'Università di Padova, sposare la contessa Olimpia Colleoni e laurearsi in giurisprudenza *cum laude* nel 1855, discutendo con il professore Giuseppe Todeschini Munari la tesi *Sulla statistica in Italia prima dell'Achenwall*.

In quello stesso 1855, il giovane possidente, ormai coinvolto a pieno titolo nella gestione del patrimonio di famiglia, si rivolge a Giuseppe Cappellari, vescovo della sua città, per chiedere alla Santa Sede l'autorizzazione «a possedere con tranquillità di coscienza i vasti beni di provenienza ecclesiastica ereditati dai suoi maggiori»: terreni, mulini e fabbricati, tra i quali rimane forte la centralità economica – e, come nota Fumian, l'efficacia evocativa – dei possedi di Montegaldella.

Rimasto vedovo con tre figli, Lampertico segue gli insegnamenti del maestro Giacomo Zanella che lo aveva introdotto al pensiero di Antonio Rosmini, si iscrive alla Società di S. Vincenzo De Paoli, sorta per dare sollievo economico e morale alle famiglie povere colpite dal colera che imperversava a Vicenza e, il 16 maggio 1858, è eletto presidente della Società per il mutuo soccorso degli artigiani di Vicenza, una carica che egli mantiene sino al 1888.

Il sentimento patriottico che anima gli iscritti a questa Società è documentato dal discorso sulla questione veneta con cui Lampertico critica l'amministrazione austriaca, argomentando che:

gli animi sono bisognosi di ricomporsi e vedrebbero assai lietamente quel giorno che d'accordo con un'ampia libertà fosse ricostituito il principio morale dell'autorità, che tanto più è necessario pei doveri del cittadino quanto più larghe sono le leggi. Ma questo potrà ottenersi finché vi è l'Austria in Italia? È strano a dirsi, ma è un fatto: allorché alcuni sospetti d'aderenza al governo parlano nel Veneto, anche le cose più sante non si riconoscono più come sante. Udii un vescovo austriacante parlare contro Renan [l'autore di *Vie de Jésus*, il primo volume della *Storia delle origini del Cristianesimo*, pubblicato per la prima volta a Parigi nel 1863, che esalta la figura umana di Cristo negandone tuttavia la divinità e i miracoli] con sentimenti che un cristiano doveva approvare: eppure vidi uomini cristiani, devoti, pii, sorridere come se parlasse contro Vittorio Emanuele.

[Lampertico, *Urgenza*, p. 20]

Tra le finalità della Società di mutuo soccorso degli artigiani di Vicenza, fissate dallo Statuto redatto dallo stesso Lampertico e da Luigi Luzzatti, c'è quella di erogare sussidi agli artigiani iscritti, disoccupati o malati, a condizione che questi abbiano tra i dodici e i quarantanove anni di età

e siano domiciliati nel comune di Vicenza; mentre il pagamento delle pensioni è garantito dalle donazioni volontarie dei soci onorari.

L'erogazione delle prestazioni assistenziali per gli artigiani malati è invece regolata, come risulta dai verbali della Società, dal cassiere il quale, previo accertamento medico, dispone la sospensione di ogni sussidio, la comminazione di una penalità e persino l'espulsione per chiunque cerchi di farsi assistere anche dopo la guarigione.

Oltre a svolgere queste attività, la Società promuove una Banca, dà vita a una Cassa di credito che distribuisce centotrentuno libretti di deposito, garantendo l'eguaglianza dei sussidi tramite un limite contributivo valido per tutti i soci, e istituisce scuole serali volte ad affratellare le operaie e gli operai ai ceti possidenti.

Quest'ultima attività insospettisce tuttavia la polizia austriaca, tanto preoccupata dall'emancipazione delle classi meno abbienti, da costringere Lampertico a un breve esilio in Svizzera; una lontananza che finisce il 30 luglio 1866, quando egli torna a Vicenza accolto dal saluto di Vittorio Emanuele II che ne loda il patriottico indirizzo e «la instancabile opera nell'educazione popolare, alla quale si connette la futura grandezza e prosperità della patria» (Giannello, *Le origini*, p. 100).

## 2. *L'impegno civile*

Approfonditi gli studi di economia e diritto nei quali si distingue, con Luigi Luzzati ed Emilio Morpurgo, tra i seguaci di Angelo Messedaglia, Lampertico intraprende l'attività politica, ottiene, nel 1865, l'ele-

zione al Consiglio comunale, ratificata dopo due annullamenti e, all'indomani del plebiscito confermativo dell'annessione del Veneto all'Italia unita, sancita il 21 ottobre 1866 da 647.426 voti favorevoli e 69 contrari su 2.603.009 abitanti, si presenta alle elezioni per la Camera dei deputati con quest'appello ai 1.380 iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione di Vicenza:

Raggiunto così pressoché interamente il comune intento dell'indipendenza e integrità nazionale, non hanno più una ragione di essere le divisioni parlamentari unicamente o quasi unicamente occasionate per la discrepanza delle opinioni sul modo di conseguirlo. Andranno dunque rimutandosi e ricomponendosi diversamente, non più pigliando esclusiva norma da quegli avvenimenti straordinari, per cui sorge una nazione, sorta che sia, possono dare prosperità e benessere. Noi soliti quindi a qualificare i deputati coi nomi dell'una e dell'altra delle parti parlamentari dobbiamo rinunciarvi oggidì che queste prenderanno assai probabilmente nuovo aspetto e andamento. Chi sedesse cogli uomini della destra vorrebbe egli per questo usar d'ora innanzi quelle arrendevolezza e indulgenze per cui il timore di mettere in compromesso negoziati importanti ha messo in silenzio sì gravi disordini nell'amministrazione dello stato? E chi invece sedesse alla sinistra, abbraccerebbe perciò una politica militante e di avventura? Ecco adunque che il racchiudere un programma nell'uno o nell'altro qualsiasi dei nomi delle parti parlamentari lascierebbe l'adito a molte incertezze e poscia esporrebbe a molte incoerenze. [Lampertico, *Sui doveri*, p. 3]

Queste argomentazioni di Lampertico, che pure all'epoca è un esponente della Destra storica, rimarcano il nuovo aspetto e andamento che le due parti politiche iniziano ad assumere dopo l'unità nazionale e documentano un'autonomia dagli schieramenti parlamentari che, da quel momento in poi, accomuna molti deputati, sino a dare

vita al fenomeno trasformista che, nella sua parte di strategia costituzionale, ben distinta dai meno nobili commerci parlamentari, nasce da una scienza politica il cui interesse è quello di riaffermare l'egemonia liberale in un mondo attraversato da crescenti tensioni sociali (Pombeni, *Fedele Lampertico*).

Eletto deputato il 25 novembre 1866, sconfiggendo, per 544 voti a 186, il candidato progressista sostenuto da Giuseppe Garibaldi, il 24 gennaio 1867 Lampertico viene nominato anche, per il Mandamento di Vicenza, nel Consiglio provinciale, che è una delle nuove istituzioni introdotte nell'ordinamento del Regno d'Italia dalla IX legislatura, e il 10 marzo 1867 si ripresenta alle elezioni della Camera per la X legislatura argomentando che

l'Italia avea suprema necessità di concordia e di autorità per salvare le sue finanze dalla ruina, la libertà dallo scredito, per essere rispettata all'estero e rassicura i propri elettori garantendo che né per grida di piazza né per suggestione di parte si sarebbe lasciato smovere da questa idea giammai.

[Lampertico, *Sui doveri*, p. 18]

L'esperienza da deputato s'interrompe, tuttavia, il 7 marzo 1870 quando l'uomo politico vicentino, nominato presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul corso forzoso della moneta, dopo essersi pronunciato a favore della convertibilità delle banconote in oro, si dimette per prendersi cura dell'adorata madre, ormai inferma; una motivazione che fa velo alla sua ferma polemica con Quintino Sella il quale aveva finalizzato il corso forzoso della moneta alla politica delle "economie sino all'osso", con la conseguenza di penalizzare oltre misura i ceti meno abbienti.

Il 5 settembre 1870, Lampertico è chiamato alla presidenza della Provincia di Vicenza, carica che mantiene sino al 1905, legando la propria più che trentennale, assidua presenza in quella istituzione alla realizzazione della tratta ferroviaria inter-provinciale Vicenza, Treviso, Padova, Bassano.

Appena compiuti i quarant'anni, quello che è ormai considerato uno tra i più prestigiosi esponenti italiani dello storicismo economico allora in auge nelle Università di Padova e di Pavia, è nominato senatore da Vittorio Emanuele II, con il decreto reale del 6 novembre 1873. In seguito, tra l'11 e il 24 settembre 1874, Lampertico concorre a fondare l'Associazione per il progresso degli Studi economici e ne assume la presidenza; dal 5 al 7 gennaio 1875, anima il congresso degli economisti italiani di Milano e, dall'aprile di quello stesso 1875, è uno dei principali collaboratori della serie padovana del «Giornale degli economisti».

Designato socio dei Lincei per la classe di scienze morali, storiche e filologiche con il decreto del 13 maggio 1875, egli prosegue nella pubblicazione dell'*Economia dei popoli e degli stati*, un corso di scienze umane in cinque trattati, iniziato nel 1874 con il primo volume d'*Introduzione*, che, sebbene rimasto incompiuto, gli vale molte onorificenze, tra cui quella di membro onorario dell'*International Statistical Institute of London*, conferitagli il 24 giugno 1882, quella di dottore *honoris causa* della Regia Università di Dublino, attribuitagli il 6 giugno 1892, e quella di *Honorary Fellow of the Royal Statistical Society of London*, ottenuta il 17 maggio 1904.

Intanto, nel 1882, Lampertico si avvicina alla Sinistra storica di Agostino Depretis andata al governo con la rivoluzione par-

lamentare del 1876 e pone ai suoi colleghi senatori i seguenti interrogativi sulla riforma del suffragio elettorale censitario:

Che possiamo prevedere delle parti politiche come si troveranno ricostituite dopo la nuova legge elettorale e in progresso di tempo? Che della loro attitudine nella condizione nuova di cose? Certamente giova che degli uomini si trovino a conferire, si trovino ad agire d'accordo. Ma le idee si trasformano e necessariamente devono trasformarsi le parti. Noi non possiamo discorrere delle parti politiche così come si enunciano oggi, quando non sappiamo quali saranno le parti politiche del domani [...] Ora gravi e molti problemi richiedono soluzione [...] come il diritto della proprietà si concilia con le trasformazioni sociali: come la perfetta integrità della patria, e l'incolumità del potere pubblico, come la perfetta indipendenza della scienza si concilia col rispetto dell'inconoscibile, col rispetto dei sentimenti e delle credenze che apportano ai dolori dell'umanità un sollievo ed una speranza. Come si rannoderanno intorno a questi alti e degni problemi le parti politiche? [Lampertico, *Scrutinio*, pp. 43-44]

Tali questioni, proprietarie e sociali, legate alla mutata dislocazione che la nuova legge elettorale ha imposto alle varie forze politiche, determinano il progressivo ampliamento e svuotamento della maggioranza trasformista a vantaggio della Pentarchia: l'alleanza tra Giuseppe Zanardelli, Benedetto Cairoli, Giovanni Nicotera, Alfredo Baccarini e Francesco Crispi che nel 1886 si oppone, da posizioni di sinistra moderata, ad Agostino Magliani, il "ministro dell'allegria finanza", e che nel 1887 entra a far parte dell'ultimo ministero Depretis. Sino alla morte di questi e al primo governo Crispi.

3. *Dal trasformismo al nazionalismo*

Dal 1884, dopo la pubblicazione del suo libro sul *Credito*, l'ultimo dei cinque trattati del corso incompiuto *Economia dei popoli e degli stati*, Lampertico va orientando i propri studi sulla politica, eccezion fatta per la breve biografia dell'economista italiano Luigi M. Valeriani Molinari, che pubblica nel 1903, e per il contributo al volume in onore del "socialista della cattedra" Adolf H.G. Wagner che dà alle stampe nel 1904.

L'inizio di questa seconda fase dell'impegno civile del senatore vicentino può essere ricondotto al saggio *Transformismo e sociologia*, dato alle stampe dalla «Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti» il 1° maggio 1884. Questo lungo articolo prende le mosse dalle parole di Menenio Agrippa, il console romano vincitore nel 503 a.C. dei Sabini e degli Aurunci, cui la tradizione attribuisce il famoso apologo sui vari organi del corpo umano che solo superando ogni contrasto possono garantirsi la sopravvivenza, e prosegue menzionando gli altrettanto celebri passi della *Lettera di Paolo ai Romani* sul corpo di Cristo, allegoria di una società nella quale «ciascun di noi è membro l'un dell'altro»; temi che avevano già trovato posto nel primo trattato d'*Introduzione dell'Economia dei popoli e degli stati*, pubblicato nel 1874.

Successivamente, in *Transformismo e sociologia*, Lampertico ripercorre il *Corso di geologia* di Antonio Stoppani, patriota delle Cinque giornate di Milano, fondatore del Club Alpino Italiano e autore di alcuni libri che cercano di conciliare le scoperte scientifiche del tempo con la Rivelazione, menziona la *Protologia* di Vincenzo Gioberti, che si occupa della «scienza dell'ente intelligente intuita per via del pensiero immanen-

te», e fa riferimento a Gerolamo Boccardo, direttore della III<sup>a</sup> serie della Biblioteca dell'Economista, ai tedeschi Rudolf Virchow, fondatore della patologia cellulare, e Albert Schäffle, autore di *Struttura e vita del corpo sociale*, al francese Armand de Quatrefages de Bréau, antesignano degli studi sugli invertebrati marini, e a Charles Darwin di cui il Nostro traduce le conclusioni di *Sull'origine della specie*, citandola nell'edizione del 1860:

A mio avviso, quello che noi conosciamo delle leggi imposte alla materia dal Creatore meglio s'accorda colla formazione e l'estinzione degli esseri presenti e passati determinate da cause seconde, simili a quelle che determinano la nascita o la morte degli individui [...]. Avvi certa grandiosità in tal modo di ravvisare la vita e le sue diverse potenze che anima originariamente alcune forme o una forma unica col soffio del Creatore.

[Lampertico, *Transformismo*, p. 18]

Tali riferimenti alla fonte divina posta all'origine della competizione tra le diverse forme di vita esistenti sulla terra, dimostrano come il positivismo di Lampertico sia orientato da una sorta di organicismo trascendente che, trovando un corrispettivo dell'economia dei popoli e degli Stati nella sociologia, studia la crescente tendenza del lavoro a specializzarsi, socializzarsi e coordinarsi a livello nazionale, per poi elaborare, in polemica con l'individualismo utilitaristico di Herbert Spencer, leggi sociali che

si ribellano ad una lotta di distruzione. A questa ripugnerebbe senza più il fatto stesso della conservazione e del perfezionamento. Noi non arriveremo a formularne la legge: certo non è la sopravvivenza dei fortunati e dei forti. [...] La mente del cuore si ribellerebbe a teorie siffatte, quando bene, più che in qualsiasi altro tempo,

non trovassero la smentita nelle opere della civiltà, per cui mediante le comunicazioni, l'istruzione, l'igiene, la carità più e più si distribuiscono e si fruiscono i beni sociali.

[Lampertico, *Transformismo*, p. 28]

È questo auspicio a superare l'angusta logica della sopravvivenza dei più fortunati e dei più forti il contributo che Lampertico dà al dibattito sulla riforma elettorale con cui, nel maggio 1883, la Sinistra storica di Depretis aveva ampliato il diritto di voto censitario ben oltre quei cittadini maschi alfabeti, di età superiore a venticinque anni, appartenenti a nove categorie privilegiate e con un'imposizione fiscale annua di almeno 40 lire, previsti dall'editto sardo del 17 marzo 1848. Tuttavia, proprio l'allargamento del suffragio elettorale indebolisce il blocco trasformistico, costretto ad accontentare interessi diversi e spesso contraddittori tra loro, sino a perdere rigore morale e nerbo politico a favore di una "nutrita e variegata" opposizione di sinistra, denominata Pentarchia, che, seppur incapace di darsi un programma comune, conquista molti consensi, specie in un Meridione ancora segnato da radicate consuetudini clientelari e da altrettanto consolidate simpatie borboniche (Beales, Biagini, *Il Risorgimento*; Carocci, *Destra e sinistra*; Martucci, *L'invenzione*).

Dopo aver redatto nel 1886 il nuovo Statuto del Senato, salvaguardandone le caratteristiche di camera di compensazione della monarchia, alla morte di Depretis, Lampertico condivide il nazionalismo colonialista del nuovo primo ministro Francesco Crispi, fonda e presiede l'Associazione nazionale missionari italiani e collabora con la Chiesa cattolica romana per le opere di assistenza all'emigrazione italiana nel Mediterraneo e in Africa. Contribuendo

poi, dal 1896, all'elaborazione della legge istitutiva del Commissariato generale dell'emigrazione, costituito il 31 gennaio 1901 e diretto da Luigi Bodio, già segretario e direttore della Direzione generale di statistica presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Nell'elaborare questa legge sull'emigrazione, Lampertico si avvale dell'esperienza dei comitati di emigranti che, insieme ad altri notabili e possidenti veneti, aveva promosso negli anni Settanta dell'Ottocento per favorire clientele rimaste senza lavoro e alimenta la diffusione di un sentimento coloniale che pone le premesse per il reinserimento veneziano nei territori allora dominati dai turchi. Sino al 1905, quando i postumi di un intervento chirurgico privano il senatore vicentino dell'uso delle gambe e lo costringono a rinunciare a tutti gli incarichi pubblici; un anno prima della morte che lo coglie nella sua Vicenza, il 6 aprile 1906.

Riassumendo: negli oltre cinquant'anni della sua multiforme attività, Lampertico si caratterizza come parlamentare cattolico, conservatore e pragmatico.

Eletto deputato nelle fila della Destra storica e nominato poi senatore, egli è uno dei notabili veneti più ascoltati a Roma, come ben documentano le pagine che in *Piccolo mondo moderno* gli dedica Antonio Fogazzaro, suo nipote acquisito, ed è, altresì, tra i garanti del decentramento regionale voluto dal governo nazionale.

Vicino a Luigi Luzzatti e a Marco Minghetti e poi in polemica con Quintino Sella e con lo stesso Minghetti, Lampertico è, tuttavia, convinto dell'importanza dell'economia pubblica, come Vincenzo Gioberti e al contrario di Francesco Ferrara.

Questa stessa convinzione per cui di fronte alle lotte lunghe, «spesso infecon-

de o fatali del lavoro col capitale», lo Stato non poteva starsene inerte spettatore, permette altresì a Lampertico di affermarsi tra i protagonisti dell'opera di mediazione tra Stato italiano e Santa sede iniziata nel 1867, con il voto contro l'articolo 1 del progetto di liquidazione dell'asse ecclesiastico, e proseguita durante il papato di Leone XIII (Lanaro, *Società*; Marucco, *Mutualismo*).

Tra le sue pubblicazioni principali: *Pensieri sulle attinenze dell'economia e del diritto*, 1855; *Perequazione dell'imposta fondiaria*, 1858; *Gianmaria Ortes e la scienza economica al suo tempo*, 1865; *Sulla statistica teorica in generale e in Melchiorre Gioja in particolare*, 1870; *Delle persone giuridiche in generale e della Congregazione di mutua carità di Sacerdoti nella città e diocesi di Vicenza in particolare*, 1883; il già citato *Transformismo e sociologia*, 1884; e *Lo Statuto e il Senato*, 1886.

La sua opera maggiore è, tuttavia, il già menzionato corso di *Economia dei popoli e degli Stati*, il cui primo trattato d'*Introduzione* è qui esaminato riflettendo sulla cultura dell'autore, allievo di Giacomo Zanello e sodale di Antonio Fogazzaro, sul suo metodo, sul suo modo d'intendere la statistica e la filologia e sulla sua ricezione della teoria del valore lavoro. Nel tentativo di coglierne gli abiti mentali.

#### 4. *L'economia e le scienze umane*

Nel primo trattato d'*Introduzione* dell'*Economia dei popoli e degli Stati*, Lampertico rielabora e sviluppa alcuni dei suoi scritti precedenti, tra cui quelli di alcune conferenze tenute all'Accademia Olimpica di Vicenza, con l'ambizione di dare metodo e ordine ad argomenti storici, letterari e

scientifici; un intento che si concretizza soprattutto nei suoi aspetti divulgativi contribuendo a formare la cultura economica della borghesia italiana colta.

Il proposito sistematico di Lampertico richiama un'esigenza che è molto avvertita nelle scienze umane dell'epoca, dopo le nuove scoperte compiute dalle scienze naturali per impulso di Pierre-Simon Laplace e di Jean-Marie de Lamarck. Basti pensare ai due volumi di *A System of Logic* di John Stuart Mill, pubblicati nel 1843, o al *Gesellschaftliche System der Menschlichen Wirthschaft* di Albert Schäffle, dato alle stampe nel 1872. Anche se, come vedremo, il trattato di Lampertico risulta più simile a manuali economici di rapida consultazione, come il più volte citato *Précis de la Science économique* di Antoine E. Cherbuliez, che è del 1862, o il più impegnativo e comunque successivo *Primer* di William S. Jevons e Luigi Cossa, la cui prima edizione è del 1880.

Sin dalla quarta di copertina, l'*Introduzione* all'*Economia dei popoli e degli stati*, finita di scrivere a Vicenza il 18 novembre 1873 e pubblicata dai fratelli Treves a Milano nel 1874, è inserita in un piano editoriale che prevede altri cinque trattati dello stesso autore sul lavoro, sulla proprietà (profitti, rendita, mercedi), su credito e commercio, sulla popolazione e su amministrazione e finanza. Mentre, in realtà, l'opera rimane incompiuta e risulta formata, oltre che dall'*Introduzione*, dai volumi *Lavoro*, finito di scrivere a Montegalbello di Vicenza il 16 ottobre 1874 e pubblicato a Milano nel 1875; *Proprietà*, finito di scrivere a Vicenza il 2 marzo 1876 e pubblicato a Milano in quello stesso anno; *Commercio*, che è del 1878; e *Credito*, pubblicato nel 1884.

Nell'avvertenza preliminare con cui apre questo primo trattato di *Introduzione*, Lampertico ripensa alle grandi "codificazioni" del pensiero economico già pubblicate in italiano, dagli *Scrittori classici italiani di economia politica* diretta da Pietro Custodi tra 1803 e 1816, alla I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> serie della *Biblioteca degli economisti* dirette da Ferrara tra 1850 e 1868, per fare poi riferimento in particolare ai *Principii di economia politica esposti in ordine ideologico*, pubblicati da Antonio Scialoja nel 1840, e al *Dell'economia pubblica e delle sue attinenze colla morale e col diritto* di Marco Minghetti, dato alle stampe nel 1868.

L'intento di Lampertico è quello di smettere ogni forma «dogmatica ed imperiosa» e di esporre le nuove applicazioni delle teorie economiche osservando i fatti e ripensando l'odierna cultura scientifica, consapevole che la divisione del lavoro studiata da A. Smith ha raggiunto, grazie al progresso industriale, forme «sempre più varie e meravigliose».

Ciò permette a Lampertico di avvalersi delle opere di Cossa, Messedaglia, Luzzatti e Roscher per adattare l'economia, ormai costituitasi in scienza universale indipendente dalla teologia e dallo *ius* pubblico, alla «nostra lingua, al nostro modo di pensare e sentire» e alla statistica. Una disciplina quest'ultima che è intesa, con Messedaglia, come indagine di fatti esaminati nella loro naturale concatenazione, sì da distinguere tra legge storica e scienza moderna. Ovvero tra fatti economici indipendenti dallo Stato, quali il commercio, e fatti economici che sorgono soltanto con lo Stato, come un prestito pubblico o una strada nazionale.

L'impressione che si ricava da una lettura d'insieme di questo primo trattato di Lampertico è quella di una giustapposizio-

ne sincretica tra metodo galileiano, organicismo cristiano biblico ed evangelico e pensiero economico nelle sue applicazioni concrete: dai Fisiocrati a Jevons. Una rassegna, di autori e di opere, che procede attraverso un'esposizione rapsodica, più o meno felice, il cui carattere composito e talvolta contraddittorio spiega i due seguenti, opposti, giudizi critici di Francesco Ferrara e di Antonio Labriola.

Da un lato, il principe degli economisti italiani dell'Ottocento definisce l'*Introduzione* dell'*Economia dei popoli e degli Stati* la

più seria produzione che, da 30 anni in qua, come Trattato di Scienza economica, si sia impresa in Italia: valutazione che trae ragion d'essere dalla scelta di privilegiare un interlocutore nel campo dei lombardo veneti; con la precisazione che, per decidere se ascrivere Lampertico *al campo degli economisti o dei Germanisti*, è necessario attendere allo svolgimento ed alle applicazioni delle sue teorie.

[Ferrara, *Il Germanesimo*, p. 1000]

Dall'altro lato, l'allievo di Silvio Spaventa polemizza, nella lettera che il 21 maggio 1875 invia da Roma a Bertrando Spaventa, con

certi dottoroni piovuti qui dall'Italia superiore [...] come se coteste province non avessero mai avuto né scienziati né scrittori né giureconsulti né vita d'alcuna maniera. E poi ci regalano i Lampertico ed altra così fatta gente; — compilatori meschini che non intendono nemmeno i testi da cui copiano.

[Labriola, *Carteggio*, p. 494]

Esplicitando una durezza che è da spiegare, da un lato, con la riprovazione di Labriola per l'aprioristica difesa della proprietà privata che caratterizza l'impegno civile di Lampertico e, dall'altro, con i pregiudizi che anche i migliori tra gli hegelia-

ni italiani nutrono nei confronti dell'economia politica e della sua divulgazione.

Riportati questi due giudizi tra loro antitetici, esaminiamo il testo.

Il capitolo I, che s'intitola *Legge economica*, pone a confronto l'uomo e la progressività dei suoi bisogni con la legge morale naturale, enucleando i meccanismi con cui ogni popolo produce, consuma e, in condizioni date, concorre alla vita degli altri popoli, per poi introdurre la legge del minimo mezzo, in base alla quale l'individuo cerca di ottenere il maggior utile con il minor sforzo; il metodo di Galileo Galilei, per il quale «la natura per commun consenso non opera coll'intervento di molte cose quel che si può fare col mezzo di poche»; e le attinenze tra il diritto che mette l'individuo al centro del mercato e l'economia che considera l'uomo un essere sociale.

L'assunto di Lampertico è il seguente:

[... nella società] si verifica [...] quel consenso che ha luogo nell'economia del corpo umano e il popolo quindi economicamente si presenta non solo come un tutto, ma un tutto organico. [Quest'idea di tutto organico...] applicata nel medio evo e al corpo mistico della Chiesa [...] trova oggidì meglio distinta la sua applicazione non solo agli Stati, ma all'umana società. Nella scienza economica in particolare facendoci considerare l'uomo nelle condizioni di civiltà socievole, ci premunisce da quell'individualismo, che, a guisa di quelle dottrine di atomisti che riducono il mondo fisico un giuoco di molecole e di atomi, porta nel mondo economico la disgregazione e il contrasto.

[Lampertico, *Economia*, I, p. 10]

Emerge in tal modo un'idea di libertà economica, garantita dal diritto, che è entelechia aristotelica, perfezione in sé compiuta, colomba kantiana capace di volare

con le proprie ali avvalendosi della resistenza che incontra nell'aria (Luzzatti, *L'Economia*).

È questa la libertà che, sin dal paragrafo *Denominazioni* del II capitolo dell'*Introduzione*, intitolato *Nozioni generali della scienza*, Lampertico confronta sia a quella dell'antica *civitas* di Venezia sulla quale, nel Settecento, Gian Maria Ortes aveva scritto i suoi volumi di economia nazionale, sia alle induzioni empiriche, indissolubili dalla ragione, con le quali, privilegiando l'osservazione dei fatti compiuta dall'inchiesta parlamentare sull'industria italiana, è possibile «togliere» l'equivoco che l'economia delle nazioni o dei popoli riguarda soltanto la Germania.

Da qui, una rilettura del metodo sperimentale di Galileo Galilei che è volta a investigare le cause primarie, universali, invariabili dei fenomeni economici, evitando sia le «illusioni dell'idealismo, che per l'idea dimentica i fatti», sia le «incertezze di uno scetticismo, che nei fatti non vede l'idea»; ma da qui anche la scelta di privilegiare l'esperienza e la statistica a cospetto del metodo matematico di Jevons, basato su deduzioni astratte, che Lampertico considera avulse dalla realtà.

È questa la scienza economica che l'economista vicentino riconduce alla religione, dopo aver ripercorso la distinzione di Pellegrino Rossi tra economia razionale e applicata. Per poi riflettere sulle leggi scritte in quel grande libro dell'universo che né «tumulto di popoli né arbitrio di principi» possono violare, sulla base di queste frasi desunte da *Il Saggiatore* di Galileo Galilei, pubblicato a Roma dagli Accademici dei Lincei il 20 ottobre 1623 in onore di papa Urbano VIII:

Parmi, [...] di scorgere nel Sarsi ferma credenza, che nel filosofare sia necessario appoggiarsi all'opinioni di qualche celebre autore, sì che la mente nostra, quando non si maritasse col discorso d'un altro, ne dovesse in tutto rimanere sterile ed infertile; e forse stima che la filosofia sia un libro e una fantasia d'un uomo, come l'Iliade e l'Orlando Furioso, libri ne' quali la meno importante cosa è che quello che vi è scritto sia vero. Signor Sarsi, la cosa non istà così. La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.

[Galilei, *Il Saggiatore*, 33]

Questi riferimenti al linguaggio matematico, che è all'origine di ogni pensiero scientifico, caratterizzano anche la *Lettera a Fortunio Liceti*, lo scolastico aristotelico cui Galilei si rivolge il 15 settembre 1640, pochi mesi prima di morire, dopo che la condanna del Santo Uffizio lo ha costretto ad abiurare le sue convinzioni sul moto dei corpi celesti:

Ma io veramente stimo il libro della filosofia esser quello che perpetuamente ci sta aperto innanzi agli occhi; ma perché è scritto in caratteri diversi da quelli del nostro alfabeto, non può esser da tutti letto: e sono i caratteri di tal libro triangoli, quadrati, cerchi, sfere, coni, piramidi, e altre figure matematiche, attissime per tale lettura. E, a voler rimanere nel solo campo dell'astronomia, balzano agli occhi le forme sferiche degli astri, la sfera celeste coi suoi numerosi cerchi, le orbite dei pianeti, i coni d'ombra della Luna e della Terra, i triangoli sferici, ecc. ecc.

[Galilei, *Il Saggiatore*, p. 295]

Tornando a Lampertico, egli sussume nella religione la filosofia della natura di

quella che chiama la scuola di Galilei, a significare l'ormai compiuto superamento della condanna comminata dalla Chiesa cattolica romana nel 1632 e ritirata nel 1757. Come fa anche nel VII capitolo dell'*Introduzione*, intitolato proprio *Attinenze: religione ed economia* dove, alla distinzione galileiana tra cause primarie, particolari e secondarie, segue il riferimento alla lotta per la vita, al sudore della fronte e all'impegno a favore della giustizia e del bene che il *Discorso della montagna* del *Vangelo secondo Matteo* considera quale unica fonte del progresso avvenire. *Pietas* che antepone il cristiano «fa agli altri quello che vorresti fosse fatto a te», alla smithiana «disposizione ad ammirare ... il ricco e il potente», motivando i benestanti a promuovere opere di carità a favore degli ultimi e ponendo i diritti e i doveri della persona al centro di una vita sociale nella quale:

[...] è da vedere uno svolgimento progressivo della nostra spirituale sostanza, e un ingrandimento continuo della coscienza e della libertà: essendo che noi perciò diventiamo come a dire autonomi e ci trasformiamo in cagioni efficienti, in vere persone, in compiute individualità, e ci impossessiamo di quella intera proprietà dell'essere, di cui siamo capaci.

[Lampertico, *Economia*, I, pp. 88-89]

## 5. La filologia

L'*Introduzione* dell'*Economia dei popoli e degli stati* tratta, oltre che del metodo sinora esaminato, dell'irrisolta tensione tra l'utilità come valore economico e l'abnegazione come imperativo morale: una contraddizione anch'essa scandita da numerosi riferimenti al cattolicesimo pessimistico e conservatore di Gianmaria Ortes.

Di quest'autore, sul quale nel 1865 aveva già pubblicato il libro *Gianmaria Ortes e la scienza economica al suo tempo*, Lampertico riprende la polemica contro l'atomizzazione individualistica, mettendo a fuoco una visione dell'economia nazionale che pone il consumo quale limite della produzione, con l'intento d'indagare le cause dell'infelicità dei popoli, piuttosto che quello di progettare sistemi per la loro felicità.

Tuttavia, tale indagine muove dalla consapevolezza razionale per cui persino la povertà dei grandi agglomerati industriali moderni è da preferire agli "squallidi" casi d'inedia e alle frequenti mortalità che, prima dello sviluppo industriale, impoverivano intere contrade, cancellando uomini e cose.

Si tratta di una presa d'atto che, sia pure con accenti difformi, percorre tutto il primo trattato della principale opera di Lampertico. Essa è volta a criticare ogni pauperismo e a riconoscere, al contempo, che il sistema industriale ha una capacità di creare ricchezza superiore a quella di ogni precedente *Gestalt* economica, di qualsiasi altro "modo di produzione".

Questo riconoscimento è ripreso nel XV e ultimo capitolo *Partizioni della scienza dell'Introduzione dell'Economia dei popoli e degli stati* laddove Lampertico distingue tra l'economia classica, incentrata sull'individuo e sui sistemi economici elaborati da Adam Smith, il socialismo che ne è il «contrapposto» e l'economia moderna nella quale la distribuzione della ricchezza tra le singole nazioni è determinata da una legge economica che è pari a qualsiasi norma "naturale", ha una sua oggettività organica e unitaria ed esprime tuttavia le aspirazioni umane al benessere e alla giustizia:

L'oggetto dunque della scienza economica si è non già la ricchezza, ma la legge di economia, la legge del minimo mezzo, e questa applicata ai beni. E perciò la legge di economia non è una legge dell'ordine fisico, ma dell'ordine morale: poiché i beni presuppongono bensì la materia e le forze naturali, ma [anch]e l'uomo. La produzione, distribuzione, circolazione, consumazione dei beni non possono quindi rappresentarsi come processi chimici ma bensì come processi organici; trovandosi la loro attività collegata, o più veramente connaturata all'uomo. [...] i processi organici non sono ancora l'organismo: essi sono molteplici, e l'organismo è uno; e perciò a parte a parte ma occorre inoltre considerarli nella loro unità. Trova in questo la sua giustificazione e il suo posto nella scienza un'introduzione o Parte generale, che ne esponga le dottrine fondamentali.

[Lampertico, *Economia*, I, p. 330]

In quest'*Introduzione*, o parte generale, sin qui ripercorsa nei suoi *terminus a quo* e *ad quem*, il pensiero economico che precede e favorisce l'unità d'Italia ha un grande rilievo: dall'economia nazionale di Ortes, alla teoria della popolazione di Messedaglia e all'economia razionale e applicata di Pellegrino Rossi; dalle analisi dei prezzi delle cose "mercatabili" di Valeriani Molinari all'incivilimento dei popoli di Gian Domenico Romagnosi; dai beni equivalenti o succedanei di Minghetti, al costo di riproduzione di Ferrara.

Rinviano ad altra sede l'analisi testuale delle pagine che Lampertico dedica a questi temi, abbiamo qui scelto di enfatizzare la distinzione, delineata sin dal capitolo I. *Legge economica*, tra diritto, che «si manifesta nella sua pienezza anche nell'uomo solo di fronte ad altri uomini», e fatti economici che «necessariamente suppongono la corrispondenza degli uomini tra di loro», come la divisione del lavoro, gli scambi, i prezzi e le retribuzioni.

Questa "corrispondenza" degli uomini tra loro caratterizza l'economia come organismo sociale, in analogia sia con i vari organi del corpo umano, sia con le diverse istituzioni politiche, ed è poi così circostanziata, nel paragrafo I. *Beni economici* del capitolo XII. *L'uomo ed il mondo esterno*:

Le cose, il mondo esterno, diventano beni, in quanto si considera appunto la loro intrinseca virtù per cui sieno stimate e cercate pel loro uso proficuo e piacevole, in quanto corrispondono al bene, a quello che si desidera come conveniente alla natura umana. Il Savigny all'espressione latina di "bona" preferisce la Germanica di *Vermögen*, siccome quella che significa il potere dell'uomo il quale si strinse sulle cose. La parola italiana corrispondente esattamente a *Vermögen* è *facoltà*, ed esprime quello che una persona possiede, e comprende anco i diritti e per contrapposto i pesi. Gli economisti tedeschi adoperano *Vermögen* in questo significato, e nel significato di bene adoperano la parola esattamente corrispondente di *Gut*. Bene esprime la destinazione della cosa ai bisogni umani, *facoltà* la potenza di provvedervi. Ed erroneamente prevale e in molti autori prevale la designazione di queste distinte nozioni colla sola denominazione di ricchezza, che nell'uso comune implica abbondanza di averi: esattamente quindi designeremo colla denominazione dei beni le cose in quanto soddisfano i bisogni umani, con quella di *facoltà* in relazione a chi le possiede, di ricchezza in riguardo alla loro abbondanza.

[Lampertico, *Economia*, I, pp. 174-175]

Qui il riferimento filologico a Friedrich K. Savigny, lo storico del diritto che aveva fondato la scuola storica tedesca annoverando tra i propri allievi Ferdinand Lassalle e Karl Marx, permette a Lampertico di distinguere tra la *facoltà* umana di possedere beni, che comporta diritti e doveri, e la maggiore o minore abbondanza di questi beni dai quali dipende il soddisfacimento dei bisogni umani.

Tra questi beni, a loro volta distinti in

permutabili e interni o "latenti", nel senso di privi di utilità concreta, particolare valore economico rivestono quelli che hanno carattere di obbligazioni, ossia quelli che, ancora con Savigny,

non meno della proprietà estendono il potere dell'uomo sul mondo esterno al di là dei limiti naturali del suo essere.

[Lampertico, *Economia*, I, p. 185]

Tali obbligazioni rappresentano un esempio concreto delle leggi "limite" dell'economia, in quanto titoli di credito a reddito fisso erogati da enti pubblici o privati che s'impegnano a rimborsarli all'acquirente in base a un determinato piano di ammortamento. Alla descrizione di questi beni finanziari segue quella dei beni privilegiati, fisici, indispensabili e subordinati, equivalenti o succedanei, indipendenti e connessi, «comuni» e di affezione, pubblici e privati, multiformi, uniformi e liberi, con lo scopo di semplificare un'idea di valore giuridica prima che economica; la stessa da cui muove l'analisi contenuta nel capitolo XIII. *Nozioni del valore*, dove la morale su cui A. Smith fonda la sua economia politica è posta in relazione con lo *jus* pubblico in Valeriani Molinari, l'economista bolognese che, nei suoi *Erotemi di Pubblica Economia*, pubblicati nel 1825, applica alcune formule matematiche all'economia e sviluppa il metodo empirico induttivo tratto dalla filosofia della natura in una teoria dei prezzi (Schumpeter, *Storia*).

Rimanendo a Lampertico, questi proseguono la sua esposizione della parte generale della scienza economica con la nozione di valore e cita in nota *Kapitalismus und Socialismus*, pubblicato a Tübingen nel 1870, e *Gesellschaftliche System der Menschlichen*

*Wirthschaft*, due libri di Albert Schäffle, professore alle Università di Tübingen e Wien e ministro del commercio in Austria.

L'intento dell'economista vicentino è quello di criticare le "robinsonate" dell'economia classica; termine che, già usato da Marx per mettere alla berlina l'*homo oeconomicus* di Smith e di Ricardo, richiama le avventure di *Robinson Crusoe* naufragato su un'isola deserta, narrate da Daniel Defoe nel romanzo del 1719 che, insieme al di poco precedente *Viaggio del pellegrino* di John Bunyan, al successivo *Gulliver* di Jonathan Swift e alla *Bibbia*, rappresentavano le letture preferite dalle classi colte dell'Ottocento.

Quindi, dopo aver distinto il baratto dalla vendita e il valore dal costo e dal prezzo, Lampertico rileva la corrispondenza tra *value in use* e *value in exchange* in Smith e «pregio» e «pregio specifico» in Valeriani Molinari, per poi citare la prima edizione tedesca stampata ad Amburgo nel 1872 del primo libro del *Capitale* di Marx, pubblicato per la prima volta a Londra il 25 luglio 1867.

In quel libro Marx

osserva che gli scrittori inglesi del secolo XVII designavano il valore d'uso con il termine *Worth* e il valore di scambio con quello di *Value*, conforme allo spirito della lingua, che ama di dare alla cosa in sé un'espressione latina. Mentre dagli economisti tedeschi dicesi l'uno *Gebrauchswerth*, l'altro *Tauschwerth*, e dai francesi pure *Valeur en usage* il primo, e *Valeur en échange* il secondo, ma a preferenza *Utilité* quello, e senz'altra qualificazione *Valeur* il secondo, che *n'exprime qu'un rapport d'échange*.

[Lampertico, *Economia*, I, pp. 218-219]

## 6. Karl Marx e i socialisti

Nell'illustrare le varie nozioni del valore economico di un bene, Lampertico lo definisce come «il pregio della cosa, e, a dir meglio, dei beni in relazione al costo e all'utilità», sulla base dell'analogia tra la legge della domanda e dell'offerta e la legge della gravità che studia l'equilibrio di ciascun corpo nell'acqua o nell'aria, considerandone la massa, il volume e la superficie. A tale similitudine, segue il riferimento alle scelte etiche che distinguono l'economia dalla fisica; una relazione che è semplificata dalla nota su Valeriani Molinari per il quale il prezzo «delle cose tutte mercatabili» è dato proprio dal

morale equilibrio fra loro. [ed è] ragione dello specifico loro pregio in mezzo, per così dire, a questa nostra commerciale atmosfera.

[Lampertico, *Economia*, I, p. 222]

Questo morale equilibrio tra «l'inchiesta e l'inversa offerta di tutte le cose mercatabili» è formalizzato in una formula algebrica che, tuttavia, in mancanza dei necessari sistemi di equazione a *n* incognite, è insufficiente per calcolare i prezzi come rapporti quantitativi tra la «intensità dei bisogni» e «l'ammontare dei costi» (Faucci, *L'economia*).

Dall'analisi dello squilibrio tra domanda e offerta, scaturisce la teoria del costo di produzione con cui Ricardo pone il grano quale equivalente economico generale; una teoria che Lampertico espone avvalendosi di alcune note su *Notizia de' cambii*, pubblicata nel 1581 dall'erudito fiorentino Bernardo Davanzati-Bostichi; sullo statunitense Henry C. Carey, autore dell'opera in tre volumi *The Principles of*

*Political Economy*, pubblicata tra 1837 e 1840; e su Ferrara, Minghetti, Messedaglia, Frédéric Bastiat e Lassalle. In questa rassegna manca tuttavia ogni riferimento alla teoria dei costi comparati di Ricardo e al rapporto inverso che lega i profitti ai salari, creando le premesse logiche sia per gli schemi della riproduzione allargata nei quali Marx formalizza la caduta tendenziale del saggio di profitto, sia per quelli dell'utilità marginale di William S. Jevons, Carl Menger e Léon Walras, funzionali a calcolare le rispettive quantità della domanda e dell'offerta. Elementi che esulano dalle capacità interpretative di Lampertico (Perrotta, *Marx's*; Roncaglia, *La ricchezza*).

Quanto alla teoria di Marx, l'economista vicentino la espone in questi termini:

[Marx] non fa dunque se non nel modo più rigido e assoluto, che calcare la teoria di David Ricardo, il quale dopo avere riposto il valore nel costo, il costo ripone nel lavoro. [...] [Marx distingue tra lavoro "normale", che] è quello appunto compiuto in un certo tempo coll'ajuto della machina, lavoro qualificato, *qualificirt, qualifié, skilled*, e lavoro non qualificato, *unqualificirt, non qualifié, unskilled*. È quest'ultimo il lavoro elevato a potenza, e dipende dalla concorrenza la quantità di lavoro commune, ordinario, semplice, equivalente al lavoro qualificato. Tutto ciò sta bene: resta sempre a vedersi, se vero sia ridursi ogni valore non più che al lavoro, e, come si vede, non più a un lavoro reale e concreto, ma ad una quantità media, ad un lavoro normale. In mezzo ad un apparato di formule, ed alle astruserie di linguaggio, non so s'io m'apponga al giusto significato delle teoriche di Carlo Marx, parmi ch'esse sostanzialmente significhino: che nel valor di cambio interviene sempre un giudizio di quantità; che questo giudizio non può risultare né da una comparazione di utilità dei beni o varietà di arti e mestieri essendo questi elementi soltanto qualificativi; e che questo giudizio non può dunque riferirsi se non al lavoro astrattamente, che

ha la misura nel tempo, e quindi riceve comparazione nella quantità di tempo impiegato. [Lampertico, *Economia*, I, pp. 256, 259]

Queste frasi documentano, da un lato, l'idiosincrasia di Lampertico per le astrazioni storico determinate con le quali Marx formalizza la sua analisi della produzione capitalistica e, dall'altro, la ricezione degli aspetti quantitativi della teoria del valore del lavoro che accomunano Marx a Ricardo.

In seguito, dopo aver richiamato l'analisi di Lassalle che, nel 1864, in *Il signor Bastiat-Schulze von Delitzsch, il Giuliano dell'economia, ovvero capitale e lavoro*, compara il movimento dei beni economici all'idea platonica di moto, Lampertico cita Platone nella traduzione del *Timeo* curata da Marsilio Ficino, già menzionato sin dalle prime pagine dell'*Introduzione* con riferimento alla traduzione della *Repubblica*, e argomenta:

Conseguentemente tutto l'errore del Lassalle e del suo maestro sta qui [...] che i beni dell'uomo in sé racchiudono un elemento personale bensì, ma inoltre uno reale, un elemento soggettivo e oggettivo, un fine ed una materia: presuppongo insomma l'uomo e la natura, cosicché il lavoro non è che la vivente relazione dell'uomo col mondo esterno, e necessariamente deve partecipare dell'uno e dell'altro. [...] Poiché il Lassalle ed il Marx fanno appello alle nozioni del moto, pigliamoli in parola; e poiché nella produzione non vedono che un movimento, loro ricorderemo, che "movimento in natura essere non può senz'altro appoggio" cosicché "senza l'inerenza del suo soggetto non può né essere né anco immaginarsi alcun movimento" (Galileo). Ed inoltre non so come in economia possa parlarsi di un lavoro astratto, mentre tutto ci apparisce economicamente concreto: il costo di produzione, l'inchiesta, l'offerta. Il tempo, esso medesimo, non è già l'astratto, misurato dai moti degli astri "ma bensì il concreto, misurato dall'esplicamento degli esseri": e questo sì è un moto altrettanto vario, quanto regolari quelli. La ragione si è (poi-

ché ci tirano in linguaggio filosofico) che il Cronotopo, ossia tempo e spazio, è vuoto, astratto, simile, uniforme, in tutte le sue parti, laddove il mondo è variato nella sua concretezza. Due popoli per ragion di tempo coetanei nol sono per ragion di sviluppo; e in ogni popolo la plebe non è per tal verso coetanea del ceto colto: molti uomini dei di nostri pervengono al medio evo: alcuni ingegni privilegiati all'incontro vivono nell'avvenire. Come il moto può esser lento e celere, così quando due uomini si muovono di moto ineguale, la simultaneità concreta del loro giungere alla meta non si ragguaglia col tempo astratto.

[Lampertico, *Economia*, I, pp. 260-262]

Si tratta di osservazioni con le quali l'economista vicentino rinuncia ad analizzare il duplice movimento antagonistico, logico e storico, che spiega la transizione dalla società feudale alla società borghese – un movimento temporale e spaziale dal quale scaturisce il modo di produzione capitalistico –, privilegia la concretezza e postula che le disuguaglianze tra popoli e popoli e tra plebe e ceto colto siano naturali, per poi imputare a Marx di aver trascurato «le professioni, arti, mestieri [...] nella loro utilità ed efficacia» e proseguire:

Sino a che non si dimostri a ogni modo, che siavi un lavoro, che accosta e separa senza elementi che in effetti vengano separati e accostati, un lavoro, come dicono, incorporato o conglutinato senza un corpo in cui il lavoro si immedesima, senza una materia che il glutine tenga unita, e per soprappiù un lavoro indipendente dal bisogno che lo richiede o dalle forme che prende, la teorica del Marx apparirà sempre contraria alle nozioni le più fondamentali dell'economia come scienza e nella vita comune.

[Lampertico, *Economia*, I, p. 263]

Rilevata la difficoltà di dimostrare in concreto che il lavoro è il glutine dell'economia, ovvero l'equivalente economico

universale, Lampertico propone allora di sostituire la teoria di Marx con la generica osservazione, definita principio organico, per cui l'uomo è il soggetto e la natura e gli agenti naturali sono l'oggetto dell'economia e conclude il capitolo con il consueto riepilogo.

Quanto all'affermarsi delle teorie socialiste, nel paragrafo IV. *Socialismo*, del capitolo XIV. *Sistemi e scuole*, Lampertico le spiega con

il contrasto fra la povertà e la ricchezza [che è diventato più "fiero"] non solo per la sproporzione dei beni ma per la maggiore consapevolezza dei diritti e vivacità di bisogni ne' poveri o pei subiti guadagni ed un lusso irritante nei ricchi.  
[Lampertico, *Economia*, I: p. 279]

Queste teorie socialiste, conseguenza della reazione all'ostentata ricchezza e all'accresciuta povertà, hanno molteplici antecedenti storici, quali per esempio la Sparta di Cleomene e la Roma dei Gracchi, ma hanno tuttavia acquistato caratteri inediti per la facilità con cui il movimento operaio "propagasi" e diventa universale e per la fine degli antichi legami tra lavoratori e padroni: «due classi distinte, tra cui non erano impossibili e ben presto verificaronsi urti violenti»; temi riecheggiati nel 1891 dall'introduzione della *Rerum novarum* con cui Leone XIII spiega il sorgere della questione operaia con «l'essersi accumulata la ricchezza in poche mani e largamente estesa la povertà».

Tra le teorie socialiste, Lampertico distingue quelle di Lassalle e di Pierre Joseph Proudhon, per i quali la proprietà privata è un «furto» e «cosa non sua», da quelle "sottili" di Marx, «armate di tutto punto da un'erudizione, di cui può fare suo prò l'economista il più puritano». Queste

teorie «non si combattono con il disprezzo», ma con lo studio. Ad esempio, considerando che, per Proudhon, come per il *Decalogo*, «è furto ogni guadagno ottenuto a spese altrui senza consentimento, ogni violazione della giustizia commutativa, ogni concussione» e riflettendo sull'usura che, scomparsa dai codici penali, «sussiste nei minuti traffici [...] nei giuochi di borsa, nelle avarie ai pigionali, nelle tirannie verso i lavoratori e soprattutto verso i fanciulli». O, ancora, ribadendo che per Lassalle l'economia è in balia di chi «dispone del capitale, ... è padrone della concorrenza, domina le congiunture», ossia di un socialismo anarchico che deve essere sostituito da una grande, «fatale, legge di socialità, anzi d'universale comunità».

È questa, a giudizio di Lampertico, la regola economica individuale che deve sottrarre la proprietà «alle circostanze per cui oggi ne dipendono le sorti da chi può», nella consapevolezza che il possesso dei beni terreni dipende invece dal *fatum* che, con Cicerone, è *causa aeterna rerum* e, con Seneca, è *series implexa causarum* tra le quali cause tutte, la prima è Dio, *ex qua caeterae pendent*. Da tale coscienza deriva che, sino a quando

i socialisti mettono in evidenza una grande legge di solidarietà, illustrano uno dei più certi caratteri dell'ordine economico, e pel quale l'ordine economico armonizza colle grandi leggi dell'ordine fisico. Quando mettonsi in capo che l'effettuarlo sia l'opera del legislatore s'ingannano quanto s'ingannerebbe chi pretendesse che dipenda dall'opera umana il sistema del mondo. [Lampertico, *Economia*, I, p. 289]

La parte generale dell'*Economia dei popoli e degli stati* si avvia in tal modo alle conclusioni, contenute nei cinque paragra-

fi del capitolo XV, *Partizioni della scienza*, dove l'economista vicentino, celebrando le scaturigini divine dell'ordine naturale, afferma in modo altrettanto apodittico che la popolazione «presentasi [...] nella sua unità e perennità come l'anello intermedio che l'*economia* dei popoli associa all'*economia* degli Stati».

### Bibliografia

- Beales (Derek), Biagini (Eugenio F.), *Il Risorgimento e l'unificazione dell'Italia*, Bologna, il Mulino, 2005;
- Camurri (Renato), *Introduzione a La scienza moderata. Fedele Lampertico e l'Italia liberale*, Milano, Franco Angeli, 1992;
- Carocci (Giampiero), *Destra e sinistra nella storia d'Italia*, Roma-Bari, Laterza, 2002;
- Cerroni (Umberto), *L'identità degli italiani*, Lecce, Manni, 1996;
- Dobb (Maurice), *Problemi di storia del capitalismo* (1945), con un'introduzione di Renato Zangheri, Roma, Editori riuniti, 1980<sup>3</sup>;
- Fauci (Riccardo), *L'economia politica in Italia: dal Cinquecento ai giorni nostri*, Torino, UTET, 2000;
- Ferrara (Francesco), *Il Germanismo economico in Italia*, «Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti», 1874 agosto, pp. 983-1018;
- Fogazzaro (Antonio), *Piccolo mondo antico*, 1895, Milano, Garzanti, 2001;
- Fogazzaro (Antonio), *Piccolo mondo moderno*, 1900, postfazione di Guido Piovene, Milano, Mondadori, 2002;
- Fumian (Carlo), *Patroni e padroni. La grande possidenza tra declino e metamorfosi*, in *Storia d'Italia, Le regioni dall'Unità a oggi, Il Veneto*, a cura di Silvio Lanaro, Torino, Einaudi 1984, pp. 99-162;
- Galilei (Galileo), *Il Saggiatore*, 1623, in *Opere*, Edizione nazionale, a cura di Antonio Favaro, Firenze, Barbera, 1890-1909, vol. VI, 1896, a cura di Ferdinando Flora, ristampa a cura di Antonio Carbasso e Giorgio Alberti, Torino, Einaudi, 1977;
- Gianello (Anna Lisa), *Le origini della Società Generale di Mutuo Soccorso di Vicenza e la presidenza Lampertico (1858-1888)*, in *Camurri Introduzione*, cit., pp. 89-125;
- Labriola (Antonio), *Carteggio I, 1861-1880*, a cura di S. Miccolis, Napoli, Bibliopolis, 2000;
- Lampertico (Fedele), Luzzatti (Luigi), Messedaglia (Angelo), Morpurgo (Emilio), *La linea veneta al federalismo*, a cura di G. Gangemi, Roma, Gangemi, 2000;

## Sensales

- *Urgenza della questione veneta*, Torino, Botta, 1864;
- *Sui doveri del Deputato. Pensieri*, Vicenza, Paroni, 1867;
- *Economia dei popoli e degli Stati*, I. *Introduzione*, Vicenza 18 novembre 1873, Milano, Fratelli Treves editori, 1874;
- *Scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche. Discorso pronunciato in Senato nella tornata del 13 maggio 1882*, Roma, 1882;
- *Transformismo e sociologia secondo i più recenti studi*, in «Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti», vol. XLV, fasc. IX, 1884, estratto pp. 3-28;
- *Lo Statuto e il Senato*, Studio, Roma, 1886;
- Lanaro (Silvio), *Società e ideologia nel Veneto rurale (1866-1898)*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1976;
- Leone XIII, *Rerum novarum Lettera enciclica* (1891), Milano, edizioni Paoline, 2003;
- Luzzatti (Luigi), *L'Economia politica e le scuole germaniche*, in «Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti», settembre 1874, pp. 174-192;
- Luzzatto (Gino), *L'economia italiana dal 1861 al 1894*, Torino, Einaudi, 1968;
- Marx (Karl), *Il Capitale, Libro I*, introduzione di Maurice Dobb, Roma, Editori riuniti, 1970<sup>6</sup>;
- Martucci (Roberto), *L'invenzione dell'Italia unita 1855-1864*, Firenze, Sansoni, 1999;
- Marucco (Dora), *Mutualismo e moderatismo in Italia dopo l'Unità*, in *La scienza moderata Fedele Lampertico e l'Italia liberale*, a cura di Renato Camurri, Milano, Franco Angeli 1992, pp. 55-60;
- Monsagrati (Giuseppe), Lampertico, Fedele, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. LXIII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2004, pp. 246-250;
- Perrotta (Cosimo), *Marx's Deadlock on Consumption*, in V. Gioia e H.D. Kurz (a cura di), *Science, institutions and economic development The contribution of "German" economists and the reception in Italy (1860-1930)*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 689-688;
- Pombeni (Paolo), *Fedele Lampertico e la scienza politica dei moderati. Note di lettura*, in *La scienza moderata. Fedele Lampertico e l'Italia liberale*, a cura di Renato Camurri, Milano, Franco Angeli, 1992, pp. 287-307;
- Roncaglia (Alessandro), *La ricchezza delle idee. Storia del pensiero economico*, Roma-Bari, Laterza, 2001;
- Schumpeter (Joseph A. J.), *Storia dell'analisi economica*, 3 voll., 1990, Torino, Bollati Boringhieri, 1954;
- Valente (Massimiliano), *Diplomazia pontificia e Kulturkampf La Santa Sede e la Prussia tra Pio IX e Bismarck (1862-1878)*, prefazione di Lutz Klinkhammer, Roma, Studium, 2004.



Virtute e conoscenza





# La riflessione storiografica sulla costituzione francese dell'anno III

GERRI FERRARA

## 1. *Lo strano caso del Direttorio esecutivo*

Tutti i regimi costituzionali che si sono succeduti in Francia, dalla Rivoluzione sino ai nostri giorni, hanno costantemente suscitato l'interesse della comunità scientifica italiana. Di volta in volta storici, costituzionalisti, storici delle costituzioni e delle istituzioni si sono dedicati ad uno studio analitico teso ad enucleare gli elementi portanti del modello francese, spesso, anche se non sempre, in antitesi con il modello giuridico-istituzionale inglese. È capitato di frequente che all'interno della dottrina si siano manifestate delle divergenze ed i giudizi non siano stati concordi. Pur tuttavia, alcuni di questi sistemi costituzionali hanno incontrato un apprezzamento pressoché unanime.

Ma con ogni probabilità nessun periodo storico ha conosciuto un numero tanto consistente di detrattori quanto il periodo termidoriano e quello che può, a buon diritto, essere considerato il suo erede diretto, il periodo direttoriale, che succe-

de cronologicamente al primo mantenendo pure, e pressoché intatto, il medesimo personale politico. Non può sfuggire all'occhio attento dello storico la cospicua differenza quantitativa tra il materiale documentario, e soprattutto la letteratura secondaria, inerente alla prima metà del decennio rivoluzionario – i primi cinque anni, circa – e quello attinente alla seconda metà. La storiografia del periodo immediatamente post-rivoluzionario è completamente schiacciata sull'analisi dei motivi scatenanti la Rivoluzione e, soprattutto, sullo studio del giacobinismo, del governo del *Comité de Salut public* e di alcuni illustri personaggi (Robespierre e Danton su tutti), oltre che sullo sbocco bonapartista delle vicende rivoluzionarie. Il periodo direttoriale, se si eccettuano le memorie di alcuni protagonisti diretti degli eventi, o le poco rigorose "Storie" dell'epoca, è stato quasi completamente rimosso dalla memoria collettiva.

Tra le suddette opere vanno ricordate le memorie di Antoine Claire Thibaudeau

(Thibaudeau 1824) e le storie del Direttorio di Claude Marie Carnot-Feulins (Carnot-Feulins an VIII) e di Prosper Brugière de Barante (de Barante 1855), l'opera in tre volumi di Adolphe Granier de Cassagnac (de Cassagnac 1863) e, infine, quella in quattro tomi di Ludovic Sciout (Sciout 1895-1897). In quasi tutti i casi citati, eccezion fatta per le memorie di Thibaudeau e per Granier de Cassagnac, si tratta di opere che è possibile definire di "storiografia narrativa", ovverosia appartenenti a quel filone della storiografia ottocentesca e romantica completamente appiattito sulla semplice narrazione degli eventi – spesso riportati direttamente dai protagonisti – e sprovvisto di una qualsiasi attendibilità storiografica.

Il primo autore ad affrontare con metodo scientifico lo studio del periodo direttoriale, seppure nell'ambito di una più ampia opera di sintesi sulla Rivoluzione, è Adolphe Thiers nella sua *Histoire de la Révolution française* (Thiers 1834). Negli anni immediatamente successivi alla pubblicazione dell'opera di Thiers la costituzione dell'anno III sembra tornare nell'ombra. Jules Michelet, nella sua *Storia della Rivoluzione francese* (Michelet 1898) si fermerà al Termidoro dell'anno II e solo a parte, e come complemento di una storia del XIX secolo, colmerà tale lacuna pubblicando l'*Histoire du 19<sup>ème</sup> siècle – Jusqu'au 18 Brumaire* (Michelet 1875).

L'impressione che si prova è quella di accostarsi ad un periodo considerato poco più di un inciso nella storia della Rivoluzione francese, poco significativo, se non del tutto irrilevante. Ovviamente il raffronto con gli eroici tempi della Convenzione Nazionale non può che andare a detrimento del Direttorio. Anche la statu-

ra politica e morale dei personaggi in gioco è completamente differente: ai convenzionali Robespierre, Danton, Marat, Hébert, il Direttorio può opporre o personaggi del calibro di Barras, Tallien, Fouché, Talleyrand, corrotti e corruttori a loro volta; o uomini come Reubell e Carnot che pur non mancando decisamente di "fiuto" politico, non sono riusciti mai a mettere pienamente a frutto questo loro capitale; o altri ancora, come i direttori Letourneur e Moulin, campioni di una sorta di grigia *mediocritas*.

Come se ciò non fosse di per sé già sufficiente, occorre dire che i termidoriani sono stati spesso vittime di un giudizio non solo politico, ma anche morale, tendente a generalizzare, a discapito di tutta la classe politica del 1795-1799, una valutazione altamente negativa valida solo per alcuni di essi, ad esempio Barras e Talleyrand. Il risultato di una tale operazione esegetica non poteva che condurre ad un giudizio di valore estremamente *tranchant*, in negativo naturalmente. Partendo da queste premesse si capisce come e perché il Direttorio si sia prestato abbastanza agevolmente ad essere letto come un "non-luogo" storico-giuridico, non più convenzionale o robespierrista e non ancora napoleonico. Esso costituirebbe, dunque, una sorta di fase di transizione, convulsa, breve e poco più che abbracciata da un recente ed epico passato ad un futuro prossimo altrettanto glorioso e leggendario, negando ogni dignità alla dimensione del presente. Il Direttorio sarebbe, di conseguenza, una sorta di *trait-d'union* tra un passato e un futuro più degni di considerazione che finirebbero per togliere diritto di cittadinanza al presente.

A questo punto diviene doveroso far subito chiarezza su due aspetti. Innanzi tutto, è necessario riconoscere al Direttorio

esecutivo, per così dire, il beneficio del dubbio dato che sull'ingovernabilità della Francia hanno pesato pure fattori non ponderabili o, comunque, non dipendenti dalla sua gestione politica: un personale politico tra i più corrotti della storia francese, la guerra alle frontiere e la mai sopita guerra civile vandeaana. A ciò va aggiunto pure il peso di sfortunate coincidenze, quali condizioni meteorologiche particolarmente avverse che, alternando inverni più freddi della norma ad estati di volta in volta troppo secche o troppo piovose, finirono per danneggiare i raccolti provocando una lunga e grave carestia che, a sua volta, determinò fenomeni inflazionistici sui prodotti alimentari e sui beni di prima necessità.

Il secondo aspetto su cui occorre riflettere è che vanno riconosciuti anche innegabili meriti all'amministrazione direttoriale: è abbastanza diffuso un giudizio positivo soprattutto a proposito della gestione del ministro delle Finanze Ramel e del ministro degli Interni François de Neufchâteau. Da un punto di vista economico erano stati registrati alcuni importanti successi, quali l'arresto dei fenomeni inflazionistici e deflazionistici ed il ritorno al numerario dopo l'esperimento dell'assegnato.

È necessario ribadire, inoltre, che il periodo direttoriale ha costituito, per svariate ragioni, uno straordinario laboratorio politico e costituzionale: basti pensare all'introduzione di un "nuovo bicameralismo" diverso dal bicameralismo classico inglese o da quello di origine "federale" americano; al recupero della centralità del ruolo dell'esecutivo (dal punto di vista dei poteri il Direttorio è figlio legittimo del *Comité de Salut public*); all'introduzione di una distinzione tra un'attività di governo

intesa in senso lato, attribuita ai direttori, ed un'attività meramente esecutiva affidata ai ministri; al riconoscimento di un potere regolamentare del governo; all'introduzione dell'incompatibilità tra l'incarico di ministro e quello di rappresentante eletto; alla costituzionalizzazione dell'istituto del *referendum* costituente nell'ambito della procedura di revisione costituzionale; alla previsione, infine, di un controllo di costituzionalità delle leggi affidato alla seconda Camera, il Consiglio degli Anziani.

Occorre allora sgomberare il campo da tutti i preconcetti nei confronti della costituzione dell'anno III: in buona sostanza, non si deve leggere questa costituzione come ciò che resta dopo l'epoca dei grandi slanci e delle grandi passioni, o come ciò che prepara l'avvento di Napoleone, perché in entrambi i casi si finirebbe per assumere una posizione anacronistica. Essa, in fondo, non è né moderna né arcaica, è ciò che è, e cioè una costituzione elaborata ed entrata in vigore nella seconda fase del ciclo rivoluzionario francese, spesso (a torto) ritenuta la fase "calante" della Rivoluzione.

Ciononostante è innegabile che il Direttorio sia il protagonista, suo malgrado, di una vera e propria leggenda nera storiografica; ma dove e come ha avuto origine questa *damnatio memoriae*?

## 2. *Genesi di un "vuoto" storiografico*

Individuare le ragioni di questa così ricorrente discrasia tra la "realtà" direttoriale e la sua "rappresentazione" è abbastanza semplice e la risposta non richiede ardue analisi storico-politiche. Basterà fare attenzione a tale semplice assunto: la repu-

tazione di un regime dipende da ciò che di esso dicono i suoi successori. Il periodo direttoriale, difatti, pur essendo stato particolarmente fecondo da un punto di vista politico-istituzionale ha conosciuto, suo malgrado, la nascita e la rapida diffusione di una "leggenda nera" che ha preso piede, non a caso, sin da Brumaio dell'anno VIII. In realtà essa è stata ideata ed orchestrata dagli stessi uomini di Brumaio, *ex-post*, per giustificare il "loro" colpo di Stato.

Ad introdurre questa rilettura critica del periodo immediatamente precedente è lo stesso Lucien Bonaparte: nel discorso pronunciato la sera del 19 brumaio anno VIII, volendo (e dovendo) spostare l'attenzione da una presunta quanto inesistente minaccia di insurrezione, che secondo i piani dei *brumariens* avrebbe dovuto legittimare il colpo di Stato, preferì "rendere edotti" i pochi deputati presenti della drammatica (e presunta) crisi che attanagliava la Repubblica. Con questa abile iniziativa – insistendo sul depauperamento delle finanze e di tutte le risorse del paese, sulla guerra intestina, sull'inadeguatezza della condotta militare, sulla mancanza di coesione all'interno del Direttorio esecutivo oltre che tra i cinque direttori ed i ministri, sullo scarso credito di cui godeva la Repubblica presso i governi stranieri, fattore, quest'ultimo, che rendeva inverosimile l'ipotesi di una pace in tempi brevi – i pochi e fedeli presenti vennero distolti dal resoconto di un'inesistente rivolta che avrebbe dovuto legittimare l'operato di Napoleone Bonaparte per giustificare la necessità di una rifondazione *ex novo* di una Repubblica ormai data per moribonda.

Spostando l'attenzione sulle disastrose condizioni della Repubblica divenne possibile, allora, denunciare lo stato di emergenza politico-istituzionale, apparente-

mente irrisolvibile, nel quale si era impanatanato il Direttorio. Siffatta tesi giustificava e legittimava il ricorso a strumenti d'eccezione, compresa la forza, per salvare la Repubblica. Sulla base di questa leggenda nera divenne possibile, negli anni successivi, costruire il mito di Napoleone Bonaparte salvatore della Francia. In realtà, nel mese di Brumaio dell'anno VIII si è assistito ad «una modalità più pretenziosa e sofisticata di dimostrazione *a contrario*, una lettura in negativo dell'intero regime direttoriale» (Scuccimarra 2002).

Napoleone in persona, poi, sin dai primi mesi dell'anno IX invierà in ricognizione nelle divisioni militari numerosi consiglieri di Stato col compito di raccogliere informazioni sullo stato delle finanze, dell'amministrazione, dell'esercito, del commercio e dell'industria, sullo stato dell'opinione pubblica e sul tenore di vita dei francesi, ma anche su questioni più spicce quali lo stato della rete viaria e di tutte le altre vie di comunicazione, la situazione delle colture o la diffusione del brigantaggio. Inchieste simili vennero realizzate anche nell'anno X e XI sempre ad opera di consiglieri di Stato: si trattava perlopiù di uomini che si erano avvicinati al nuovo regime dopo aver fatto parte dell'*élite* direttoriale, come Barbé Marbois o Thibaudeau. Se delle perplessità potevano sorgere a proposito della loro obiettività, nulla poteva essere eccepito circa la loro professionalità. Ai *brumariens*, per la verità, non costò eccessivo sforzo divulgare un siffatto disastroso ritratto della Repubblica dell'anno III, dato che l'opinione pubblica manifestava già da alcuni anni una forte sfiducia nei confronti della politica dei cinque direttori che ben presto tramutò l'iniziale apatia popolare in vera e propria avversione verso il regime.

A ciò occorre aggiungere, altresì, che le condizioni del paese erano allarmanti: l'apparato amministrativo statale era allo sfascio; le amministrazioni locali totalmente inefficienti e abbandonate a se stesse; intere regioni erano state devastate dalla guerra, specialmente ad Est e nella regione renana; la Vandea presentava ancora evidenti le lacerazioni della guerra civile; estese aree dell'Ovest conoscevano una recrudescenza della piaga del brigantaggio (con sempre maggior frequenza era possibile trovare dei cartelli affissi ai margini delle strade con i quali si invitavano i cocchieri a portare sempre con sé cento franchi in oro pagabili alla prima intimazione dei briganti che controllavano le strade, pena l'uccisione sul posto); nel mezzogiorno le foreste pubbliche erano state completamente devastate e saccheggiate; sia il commercio fluviale, sia quello marittimo erano fortemente limitati dall'assenza di una flotta mercantile francese e, soprattutto, dallo stato di abbandono in cui versavano i porti ed i canali fluviali navigabili di tutta la Francia, quasi tutti ormai inutilizzabili; infine, le cattive condizioni della rete stradale, dovute alla qualità scadente dei materiali di costruzione oltre che ad una manutenzione scarsa o del tutto inesistente, avevano finito per ostacolare anche il commercio via terra.

In conseguenza di ciò, Napoleone ed i suoi collaboratori riuscirono abbastanza agevolmente nell'intento di dare maggiore sostanza e fondatezza ad una leggenda nera del Direttorio già di per sé assai diffusa, innervandola con un apparato di informazioni – prese sul campo dai consiglieri di Stato – così imponente da dissuadere qualsiasi proposito confutatorio. In tal modo si è radicata nell'immaginario collettivo un'immagine negativa del regime dell'an-

no III. La storiografia francese, principalmente, ma anche quella straniera, impiegherà più di un secolo e mezzo per riuscire a liberarsi di questa immagine precostituita e preconcepita della Repubblica direttoriale.

Una volta colte le ragioni che possono dar conto di questo atteggiamento di apparente disinteresse della dottrina nei confronti della Costituzione dell'anno III, può divenire interessante analizzare l'opera di alcuni grandi storici francesi. Qui non si vuole proporre un'esauritiva disamina storiografica, ma, più modestamente, un'analisi della lettura del periodo direttoriale offerta da Aulard, Mathiez, Lefebvre e Woronoff, tutti, tranne il primo, autori di uno studio monografico sul Direttorio. Si è ritenuto opportuno, tuttavia, inserire in questa trattazione anche Alphonse Aulard sia per l'ampiezza quantitativa del contributo dedicato allo studio della costituzione dell'anno III (più di 150 pagine della sua storia politica della Rivoluzione francese sono dedicate al Direttorio), sia, principalmente, per la profondità della sua analisi che su molti punti ha fatto di lui un vero caposcuola (a partire dal titolo del capitolo dedicato allo studio del Direttorio dal forte valore icastico, la *République bourgeoise*).

### 3. La storiografia scientifica di Alphonse Aulard

Il primo ed imprescindibile punto di partenza per un'analisi scientifica del periodo direttoriale è rappresentato da Alphonse Aulard, padre spirituale della storiografia scientifica ed erudita della Rivoluzione francese. Grazie a lui l'insegnamento della

storia della Rivoluzione francese, istituito dal Consiglio municipale di Parigi su proposta di Alexandre Millerand, divenne una cattedra autonoma dopo soli cinque anni di insegnamento, nel 1891.

Aulard è stato il massimo rappresentante dell'erudizione positivista del primo ventennio del XX secolo. Il suo metodo si fondava sull'analisi minuziosa dei documenti originali, cosicché, dopo di lui, divenne anacronistica qualsiasi storiografia che non adducesse prove desunte dallo studio delle fonti rivoluzionarie. Grande docente, egli fu prima di tutto un grande ricercatore, sostenuto da grossi mezzi finanziari e da un'*équipe* di collaboratori, sempre rimasti nell'ombra. Grande filologo ed erudito, a lui si devono i 26 volumi del *Recueil des Actes du Comité de Salut Public* (1889-1923), i sei dei *Procès-Verbaux de la Société des Jacobins* (1889-97), i cinque di documenti su *Paris pendant la réaction thermidorienne et le Directoire* (1898-1902), seguiti da quattro tomi su *Paris sous le Consulat* (1903-909) e da due volumi su *Paris sous le premier Empire* (1912-14), mentre i suoi corsi universitari e i numerosi articoli hanno fornito il materiale per i nove volumi di *Etudes et leçons sur la Révolution Française*, pubblicati tra il 1898 e il 1924. Aulard potenziò lo studio della Rivoluzione francese, allora in forte espansione, e svolse un'intensa e febbrile attività nell'ambito della *Société d'Histoire de la Révolution Française*, di cui divenne presidente nel 1904. Fu, ancora, il direttore e l'animatore della rivista «La Révolution Française», fondata da Charavay, la cui egemonia culturale rimarrà pressoché incontrastata fino alla nascita, nel 1908, degli «Annales révolutionnaires» di Albert Mathiez, allievo di Aulard divenutone poi rivale.

Aulard è spesso ricordato, appunto, proprio per questa personale disputa accademica con Mathiez a proposito di Danton: uno scontro fondato sulla contrapposizione dei protagonisti, tra una storiografia "radicale" e dantonista ed un'altra socialista e robespierrista. Ma questo significa, piuttosto illegittimamente, etichettare come conservatore, seppure in senso relativo, uno storico che non disdegnava l'appellativo di giacobino e che si era battuto per affermare un'immagine positiva – oltre che il più corretta possibile – della Rivoluzione francese, basata per l'appunto su un approccio rigorosamente scientifico. Molto attratto dalla storia religiosa è però nella storia politica che Aulard eccelle, pubblicando nel 1901 la sua celeberrima *Histoire politique* (Aulard 1901).

Convinto che la Rivoluzione fosse divenuta improcrastinabile a causa degli errori della monarchia e del lavoro preparatorio dei *philosophes*, e che la violenza rivoluzionaria fosse perfettamente legittima, pur prendendo le distanze dagli eccessi del Terrore, egli mostrò uno straordinario dinamismo culturale cogliendo il rapporto Rivoluzione/Restaurazione insito nel post-Termidoro. In Aulard, fondamentale è il rifiuto di affrontare la Rivoluzione francese come processo lineare: si fa strada un nuovo modo di intendere la Rivoluzione sia come processo, sia come fenomeno complesso che mal si adatta a troppo facili schematismi.

Nella *Histoire politique* è anticipata con una certa insistenza la nozione – poi sottolineata da Labrousse nel saggio del 1948 *Come nascono le rivoluzioni?* – di crisi rivoluzionaria intesa come «*mélange explosif*» di eventi non facilmente riconducibili ad unità, essendo la Rivoluzione stessa una

sorta di processo di selezione naturale dell'avvenire. Da questi presupposti Aulard concludeva che la Repubblica borghese, in cui il popolo tramite un plebiscito aveva abdicato ai suoi diritti in favore di una sola classe sociale, la borghesia, era la logica premessa del Consolato in cui il popolo, sempre per mezzo di pratiche plebiscitarie, avrebbe abdicato in favore di un solo uomo.

Egli definisce la Repubblica direttoriale «*République bourgeoise*» poiché, oltre ad essere il regime di una classe sociale politicamente privilegiata, essa «*chasse les prolétaires de la cité politique, fait triompher la bourgeoisie*». Da questo punto di vista la costituzione dell'anno III fu un'opera reazionaria, seppur non del tutto consapevole, dato che l'intento originario dei Termidoriani non era stato quello di soffocare la democrazia, bensì di riorganizzarla più razionalmente.

Oltre che un'opera reazionaria, secondo l'Autore, la costituzione dell'anno III rappresentò anche «*une période d'essai d'un gouvernement normal, dans des circonstances qui sont encore anormales, mais qui le sont moins qu'en l'an II [...]. Le reste du temps, c'est comme une demi-Termieur, un demi-État révolutionnaire [...] un régime de discipline militaire se combinait avec un régime constitutionnel dans des proportions qui varieraient*». Frequenti erano gli appelli ed i richiami al rispetto della costituzione, salvo poi prevedere leggi ordinarie (su tutte quelle contro i preti e gli emigrati) che derogavano ad alcuni principi costituzionali fondamentali. In tal modo i principi rivoluzionari venivano al tempo stesso proclamati e contraddetti.

Tuttavia, a dare fondamento a questa interessantissima lettura di uno Stato semi-legale non avrebbero contribuito i

colpi di Stato, per una ragione molto semplice: l'Autore, difatti, sostiene che nel periodo compreso tra l'anno III e l'anno VIII non ci siano stati veri e propri colpi di Stato, su questo punto anticipando alcune conclusioni di Michel Troper (Troper 1980; 1993; 1999). Piuttosto, nell'indifferenza del popolo mai sceso in strada, il governo o il Corpo legislativo, quasi senza tumulti e senza spargimenti di sangue, avrebbero assestato dei colpi mortali alle fondamenta dello Stato usando sempre, però, lo strumento formale della legge. Difatti, tutte le misure rivoluzionarie, senza eccezioni, sono prese tramite legge ordinaria: si tratterebbe, insomma, di una sorta di tentativo di mascherare anche le misure rivoluzionarie dietro l'apparato della legalità d'emergenza, al fine di "normalizzare" la vita politica e amministrativa.

Un'ultima notazione conclusiva: Aulard riteneva che il Direttorio esecutivo, piuttosto che atteggiarsi a capo di Stato collegiale, come vorrebbe la vulgata, avesse svolto prevalentemente le funzioni di un moderno consiglio dei ministri. Per di più, i cinque direttori avevano sempre considerato se stessi, e venivano percepiti

comme un ministère responsable devant les chambres, pour parler le langage d'aujourd'hui. Il crut et on crut qu'il ne pouvait gouverner que s'il avait une majorité dans le Corps législatif. C'est pour se procurer ou maintenir cette majorité qu'il fit le coup d'État du 18 fructidor an V et inspira celui du 22 floréal an VI. Quand il se trouva en minorité, le 30 prairial an VII, deux de ses membres donnèrent leurs démissions.

Già in queste conclusioni Aulard anticipa l'analisi di quella parte della dottrina che, approfondendo le reali dinamiche politiche direttoriali, supererà la statica

concezione della rigida separazione dei poteri e teorizzerà la tesi di una "parlamentarizzazione strisciante" direttoriale (Lefebvre 1978; Troper 1980).

#### 4. *La storiografia marxista di Albert Mathiez*

La prima monografia storica di carattere scientifico dedicata al Direttorio è quella di Albert Mathiez, *Le Directoire – Du 11 brumaire an IV au 18 fructidor an V* (Mathiez 1934). Allievo di Aulard, sotto la direzione di quest'ultimo discusse alla Sorbona la tesi di dottorato, nel 1904. Solo nel 1926 ottenne la supplenza della cattedra di Storia della Rivoluzione francese che, al ritiro di Aulard, era stata assegnata a Philippe Sagnac. Egli ha dimostrato una notevole passione per lo studio dei fattori economici e sociali, all'epoca del tutto trascurati o sconosciuti, anticipando le analisi di Labrousse e la storiografia sociale rivoluzionaria.

Grande appassionato dell'attività di ricerca, è stato tra i creatori della *Société d'histoire moderne*, nonché il fondatore, nel 1908, della *Société des études robespierristes* a cui faceva riferimento la rivista «*Annales révolutionnaires*» che, a partire dal 1924, cambiò denominazione in «*Annales historiques de la Révolution française*». Sia la Società che la rivista si ponevano in antitesi con la *Société d'histoire de la Révolution Française* e con la rivista «*La Révolution Française*» del maestro Aulard. Mathiez non metteva assolutamente in discussione il metodo positivista né il rigore filologico della ricerca di Aulard, quanto, piuttosto, la concezione della storia del maestro. Su posizioni ideologiche molto più prossime a quelle espresse dall'*Histoire socialiste de la*

*Révolution française* di Jaurès, la storiografia di Mathiez si caratterizzava come una storiografia socialista, laddove quella di Aulard poteva essere definita radicale.

La Rivoluzione è per Albert Mathiez un processo in crescendo che tocca l'apice nell'anno II. Su questo aspetto egli si presenta come il continuatore del pensiero di Jaurès e Louis Blanc, e il precursore dei lavori di Lefebvre e Soboul. La sua è stata una storia che, prendendo come modello interpretativo il marxismo, leggeva la Rivoluzione come il primo episodio di scontro tra le classi sociali. Il conseguente e significativo interesse per la figura di Robespierre, insieme ad uno sforzo costante per rivalutarne la statura politica, non sono, dunque, fini a se stessi, ma sottendono – e al contempo ne sono il portato – la sua personale lettura della Rivoluzione. Celebrare Robespierre voleva dire elogiare la Rivoluzione dei democratici dell'anno II, gli unici capaci di intuire che solo l'unione tra le forze sanculotte/popolari e quelle borghesi/montagnarde avrebbe permesso alla Rivoluzione di sopravvivere a se stessa, pur attraverso le esperienze drammatiche del Terrore e della centralizzazione giacobina dell'apparato governativo da cui Mathiez, d'altronde, non ha mai apertamente preso le distanze.

Per quanto riguarda la sua monografia sul Direttorio occorre, anche in questo caso, premettere alcune indispensabili osservazioni. Il 25 febbraio 1932, in circostanze drammatiche (nel corso di una lezione nell'anfiteatro Michelet alla Sorbona), Mathiez fu colpito da un attacco apoplettico che lo portò rapidamente alla morte. La monografia sul Direttorio non fu mai terminata dall'Autore, ma venne pubblicata postuma, completata da Jacques Godechot sulla base del manoscritto ori-

ginale. Con ogni probabilità è questa la ragione per cui l'arco cronologico preso in considerazione dall'opera è estremamente limitato: dagli ultimissimi giorni della Convenzione nazionale al colpo di Stato del 18 fruttidoro anno V. Ciononostante, questo può verosimilmente essere ritenuto, a nostro avviso, il primo resoconto assolutamente affidabile della seconda metà della Rivoluzione, almeno per ciò che concerne la successione cronologica degli avvenimenti: in questo senso egli rappresenta la punta di diamante di un approccio positivo in cui essenziale è l'importanza attribuita all'esattezza della ricostruzione delle vicende storiche (portata sino a quella minuzia d'indagine quasi poliziesca che gli è stata talvolta rimproverata) che colloca Mathiez agli antipodi di quella storiografia romantica che continuava a incontrare i gusti dell'epoca.

Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente istituzionali, Mathiez sottolinea a più riprese l'impatto negativo di una burocrazia che si potrebbe definire "parallela": il titolo «*Pouvoir exécutif*» della costituzione dell'anno III (artt. 132-173) disciplina in maniera alquanto dettagliata le modalità d'elezione dei cinque direttori e le rispettive funzioni, introduce la figura di un segretario del Direttorio esecutivo (art. 143), dei commissari del Direttorio – tenuti a sorvegliare ed assicurare l'esecuzione delle leggi nei tribunali e nelle amministrazioni (art. 147) –, dei ministri – in numero variabile da sei a otto secondo quanto previsto dalla costituzione che, viceversa, rimandava al Corpo legislativo per la disciplina delle rispettive attribuzioni (artt. 148-152) –, degli *agents particuliers* nelle colonie (art. 156) e dei quattro messaggeri di Stato incaricati di far pervenire ai

due Consigli le lettere e i memoriali del Direttorio (art. 170).

In realtà, ben al di là di quanto previsto dalla costituzione, ogni direttore si avvaleva del supporto di numerosi segretari personali che finirono per costituire un apparato burocratico sotterraneo, incentrato su logiche clientelari e ben più efficace della semi-impotente burocrazia ufficiale. Tanto più, considerando che il segretario del Direttorio ed i quattro messaggeri svolgevano un'attività meramente amministrativo-burocratica, gli *agents particuliers* avevano giurisdizione esclusivamente sul territorio coloniale e potevano essere nominati solo previa autorizzazione del Corpo legislativo e per un periodo di tempo determinato, mentre i commissari del Direttorio non svolgevano attività di amministrazione attiva, ma erano organi di controllo. A ciò occorre aggiungere, infine, che i ministri erano confinati in una posizione totalmente subalterna, essendo nominati e revocabili a totale discrezione del Direttorio (art. 148), non potendo riunirsi in un organo collegiale (art. 151) ed essendo richiesta una esplicita deliberazione del Direttorio anche solo per consentire a due ministri di presentare un unico rapporto su un oggetto di interesse comune ai rispettivi ministeri.

Secondo Mathiez il regime è divenuto estremamente impopolare, soprattutto a causa della oramai cronica incapacità di individuare soluzioni efficaci e non occasionali per far fronte alla gravissima crisi economico-finanziaria che attanagliava il paese; neppure la buona gestione del ministro delle Finanze Ramel-Nogaret, che pur Mathiez ha sempre riconosciuto, gli consente di sfumare i toni di un giudizio sostanzialmente negativo. Secondo l'Auto-

re, nonostante alcune efficaci politiche monetarie e fiscali non vi erano i presupposti per risanare le finanze dello Stato per la semplice ragione che i due Consigli erano composti per almeno due terzi da ex-Conventionali, responsabili del dissesto finanziario statale nei due anni precedenti, che continueranno a perseguire le medesime disastrose politiche economiche.

L'unica condizione in base alla quale il regime poteva sostenersi ed accompagnare la Francia verso la conclusione del ciclo rivoluzionario era che esso riuscisse a ristabilire la pace e ad abbandonare la cosiddetta economia di guerra; ma su ciò, i cinque direttori non riuscivano assolutamente a trovare un punto d'intesa: mentre il direttore Carnot spingeva per la pace, Reubell e tutto il "partito" dei sostenitori della politica dei confini naturali ribadivano la necessità di prolungare lo sforzo bellico sino alla riconquista dei territori "francesi" occupati dagli Stati confinanti (il Belgio e la regione sulla sponda sinistra del Reno).

Sebbene anche Mathiez sostenga che la costituzione dell'anno III sia imperniata su una separazione dei poteri tanto rigida da ostacolare anche i normali rapporti istituzionali tra i Consigli ed il Direttorio, le sue ricerche sembrano suggerirci un'interpretazione che non ritiene imputabili a questa cattiva struttura istituzionale le ragioni dell'implosione del regime. Innanzitutto, egli ritiene che vadano riconosciute alcune attenuanti generiche ad un regime che si era insediato in condizioni difficili:

il est de toute justice reconnaître que toutes les responsabilités, les fautes si l'on veut, ne lui incombent pas. Les cinq directeurs avaient pris le pouvoir dans des circonstances très difficiles. Ils avaient appartenu à des partis différents.

Oltre a tutto ciò, occorre tenere in debita considerazione il particolare panorama politico dell'epoca: la presenza di partiti o, meglio, di schieramenti politici che si potrebbero definire antisistema, giacché non riconoscevano alcuna legittimità al sistema politico (si pensi ai *royalistes*) ed erano animati da una forte contrapposizione che frequentemente sfociava in una reciproca ed insanabile ostilità giustificando azioni *manu militari*, obbligava il Direttorio a navigare a vista. Nei Consigli, di conseguenza, si affrontavano tre minoranze, ma nessuna maggioranza: i direttoriali (o *termidoriani*), i giacobini (detti anche *anarchici*) e i monarchici (per di più divisi in puri e costituzionali).

Proprio perché nessuno aveva i numeri per sferrare l'attacco decisivo, i Direttoriali riusciranno a restare a galla, barcamenandosi alla meno peggio tra i marosi della politica: obbligato a convivere perennemente con due pericoli, il Direttorio era costantemente spinto a scegliere il male minore. È questa la ragione per cui la legge della *bascule* divenne un'esigenza politica, per quanto non premeditata dal Direttorio: ciò, tuttavia, finisce per accrescere quel senso di sfiducia nei confronti della politica che non tarderà a manifestarsi nella curva costantemente decrescente della partecipazione elettorale.

In secondo luogo, e come conseguenza di quanto appena detto, il regime si è trovato privo di una qualsiasi base sociale e politica poiché, colpendo indiscriminatamente la destra e la sinistra dei Consigli, ha limato incessantemente le estremità dello schieramento dei deputati governativi riducendolo, così, ai soli esponenti del centro i quali, a loro volta, pur di costituire una maggioranza si vedevano costretti a cerca-

re alternativamente l'appoggio degli esponenti delle ali cosiddette estreme. Da questo isolamento politico discende un isolamento anche "sociale" poiché le masse erano completamente tagliate fuori dalla vita politica.

L'immediata conseguenza è che nelle giornate rivoluzionarie dell'anno V, VI, VII e VIII, a differenza di quanto accaduto nell'anno II, il popolo è totalmente assente. Il Direttorio si guarderà bene dal fare affidamento sui *faubourgs*, e, al contrario, tenterà in qualsiasi modo di impedire un loro sollevamento, salvo provocarlo esplicitamente per servirsene al fine di disarmare le sezioni monarchiche insorte (13 vendemmiaio anno IV). Dopo il 18 fruttidoro dell'anno V il Direttorio

n'était plus que le fondé de pouvoirs de cette partie de la bourgeoisie qui avait profité de la Révolution pour s'enrichir. Et c'est parce qu'il était faible qu'il avait besoin de réclamer des pouvoirs dictatoriaux. Le 18 fructidor laissa donc indifférente la foule des démocrates que Babeuf avait enfiévrés.

Il Direttorio aveva reciso drasticamente quei legami con il popolo che il *Comité de Salut public* aveva saputo conservare, con la conseguenza che nell'anno V

la République n'était plus la chose de la Nation. Elle n'était plus que la chose des dirigeants. Elle n'était plus un but, mais un moyen.

Secondo Albert Mathiez, la costituzione dell'anno III poggiava su una contraddizione sociale: pur essendo nato come un regime eminentemente borghese, il Direttorio non poteva più rivolgersi a tutta la classe borghese, ma solo alla fazione repubblicana di questa, escludendo i piccoli proprietari e gli artigiani che, per con-

dizione economica ed estrazione sociale, potevano essere considerati più vicini al popolo dei *sans-culottes*. Il regime che era nato per ristabilire il potere della borghesia si vide necessitato, quindi, ad effettuare una sorte di selezione socio-economica, impossibilitato di fatto a coinvolgere tutta l'eterogenea classe sociale borghese emersa dalla Rivoluzione.

Mathiez, infine, ravvisa un'ultima ragione del crollo della Repubblica direttoriale nell'impraticabilità della procedura di revisione costituzionale. La prassi aveva mostrato la necessità di una revisione costituzionale che rafforzasse i poteri dell'esecutivo: ne erano consapevoli gli stessi direttori (Barras e Reubell su tutti), lo reclamavano alcuni intellettuali come Benjamin Constant e M.<sup>me</sup> de Staël, lo invocava parte della stampa (l'«*Echo des Cercles patriotique*» o il «*Journal des Hommes libres*»), ma reciproche diffidenze avevano congelato qualsiasi progetto di revisione costituzionale. Per questo motivo il Direttorio «fut le propre artisan de sa chute», non avendo previsto alcun meccanismo per risolvere i conflitti che fossero eventualmente sorti tra potere legislativo ed esecutivo, né alcuno strumento efficace nelle mani del governo per far fronte a situazioni eccezionali. Ed è esattamente in presenza di condizioni eccezionali che la costituzione entrò in vigore (la Francia era accerchiata dagli eserciti delle potenze controrivoluzionarie), ed è con esse che dovrà convivere nei suoi quattro anni ed un mese di vita, dall'ottobre 1795 al novembre del 1799.

In definitiva è possibile concludere che, secondo Albert Mathiez, la stabilizzazione del regime dipendeva dalla presenza concomitante – e di fatto rivelatasi irrealizzabile – di un numero troppo elevato di circostanze.

La modernità di tale analisi, benché Mathiez non lo dica mai esplicitamente, sta nel fatto che l'Autore sembra escludere che le cause della caduta del regime vadano ricercate solo ed esclusivamente nelle presunte aporie ed incoerenze della carta costituzionale: tutta la sua analisi è finalizzata ad evidenziare il peso delle circostanze e a "scagionare", seppur in parte, la costituzione dell'anno III.

##### 5. *La storiografia sociale di Georges Lefebvre*

Georges Lefebvre, alla Sorbona dal 1935, fu chiamato due anni più tardi a succedere a Philippe Sagnac nella prestigiosa cattedra di Storia della Rivoluzione francese che era stata, in origine, di Aulard. Dopo la morte di Mathiez divenne presidente della *Société des études robespierristes* e, nello stesso anno, direttore delle «*Annales historiques de la Révolution française*», organo della società. In passato aveva frequentato Marc Bloch e Lucien Febvre fondatori delle «*Annales d'histoire économique et sociale*»: da questo contatto scaturì la sua fortissima propensione per lo studio dei fenomeni sociali. La storiografia di Lefebvre, recuperando l'eredità di Jaurès, parte dal popolo, in ciò discostandosi dalla storiografia essenzialmente politica di Aulard e di Mathiez: la sua non è la storiografia dei *clubs*, dei comitati o delle assemblee, ma quella delle folle rivoluzionarie, della *paysannerie* e dei contadini in special modo. Della Rivoluzione egli apprezzò più di ogni altra cosa lo spirito livellatore ed egualitario: questa è la ragione per cui si potrebbe definire marxista la sua storiografia, ma senza che ciò implichi alcuna concessione ad una schematica lettura di stampo economicistico; probabil-

mente sarebbe meglio definire la sua storiografia come marxista-giacobina, vista la grande passione con cui si dedicò allo studio della dittatura giacobina dell'anno II.

Da quanto detto prende forma un'interpretazione della Rivoluzione estremamente ricca di sfaccettature, nonostante talvolta Lefebvre abbia ecceduto in giudizi semplicistici (o quantomeno affrettati) affermando, ad esempio, che la Rivoluzione sarebbe stata semplicemente, specie dopo l'abolizione dei vincoli signorili nella notte del 4 agosto 1789, l'accelerazione finale di un lungo processo di evoluzione economica e sociale destinato a confermare il dominio della classe borghese; o, ancora, non abbia esitato a vedere in Robespierre un incorruttibile apostolo della democrazia sociale animato solo da intenti egualitari ed anti-aristocratici. Ciò nonostante, Lefebvre non mancò di avvicinarsi a Robespierre con spiccato senso critico evidenziandone anche i limiti politici, specie in campo sociale; allo stesso modo, pur apprezzando il vigore con il quale il governo dell'anno II era riuscito ad opporsi ai controrivoluzionari interni ed ai nemici esterni, non poté esimersi dal considerare quest'ultimo sempre e solo come una forma di governo provvisorio di emergenza. Anche dal Terrore prese le distanze segnalandone tutti quegli eccessi che ingenerarono un intollerabile clima di sospetto.

Ciò dimostra come pure la definizione di marxista-giacobina sia riduttiva per la storiografia di Lefebvre. In realtà, Lefebvre non si presta affatto a letture schematiche e banalizzanti: solo leggendo la sua opera, veramente enciclopedica per la quantità e la qualità del materiale utilizzato, si può cogliere il costante assillo problematico che, grazie ad una straordinaria

ampiezza e modernità di prospettive, rende l'opera estremamente feconda non solo di risultati, ma anche di spunti ed indicazioni per ulteriori approfondimenti. Secondo un'inedita chiave di lettura egli riteneva che la Rivoluzione non andava intesa come una rottura, una palingenesi storica economica e sociale, bensì come un fenomeno evolutivo, una fase all'interno di un più ampio processo storico in costante divenire. Ne consegue, allora, una concezione meno monolitica della borghesia e della rivoluzione borghese: secondo l'Autore ci sono state differenti rivoluzioni perché numerosi e differenti sono stati i soggetti che hanno "fatto" la Rivoluzione venendone di volta in volta coinvolti, ragion per cui diviene possibile parlare di rivoluzione contadina, di rivoluzione borghese o di rivoluzione popolare.

Egli dedica tre monografie allo studio del periodo conclusivo della Rivoluzione, pubblicando nel 1937 *Les Thermidoriens* (Lefebvre 1937), nel 1946 *Le Directoire* (Lefebvre 1946) e, postuma, quella che può a buon diritto essere considerata la più completa ed organica monografia sul Direttorio, *La France sous le Directoire, 1795-1799* (Lefebvre 1978).

Le tre opere citate sono accomunate da una medesima idea di fondo, e cioè il principio della continuità storica, valido come chiave di lettura dell'intera vicenda rivoluzionaria e utilizzabile, a maggior ragione, come categoria interpretativa del sottoperiodo direttoriale. Più precisamente, Lefebvre riteneva che il passaggio dal periodo termidoriano a quello direttoriale fosse stato caratterizzato da una significativa continuità, esattamente come dopo di lui, Jacques Godechot, prima, e Jean Tulard, poi, metteranno in risalto la con-

tinuità esistente nel passaggio dal Direttorio al Consolato, particolarmente da un punto di vista costituzionale ed istituzionale, sottolineando come il Direttorio avesse preparato il terreno per la politica napoleonica e anticipato, altresì, alcune innovazioni attribuite normalmente al Consolato (Godechot 1986; Tulard 1991). Pertanto, di là dalla rottura dell'autunno del 1795, più apparente che reale, esisterebbe una sorta di continuità della Rivoluzione nel segno della borghesia.

Vi è un aspetto di straordinaria rilevanza che Lefebvre è il solo ad aver rimarcato, e cioè l'esistenza, nell'ambito della politica del Direttorio, di pratiche tipiche di un parlamentarismo che si potrebbe definire "latente". La dottrina maggioritaria concorda, infatti, nel ritenere principio fondante del modello istituzionale dell'anno III una marcata separazione dei poteri mutuata dalla forma di governo presidenziale statunitense, dacché né i ministri né i direttori erano responsabili davanti ai Consigli, né erano tenuti a presentarsi mai dinanzi ai Consigli, così come i Consigli non potevano essere sciolti su richiesta del Direttorio. L'Autore non solo condivideva questa lettura, ma spingendo il parallelo con gli Stati Uniti sino alle estreme conseguenze, riteneva possibile riscontrare una duplice similitudine tra il presidente degli USA e il ruolo collegiale di capo di Stato svolto dal Direttorio, e tra i segretari di Stato statunitensi ed i ministri francesi dell'anno III. Tuttavia, ben al di là dai rigidi steccati pensati ed introdotti dai Convenzionali nella costituzione dell'anno III, egli notava che un filo diretto si era immediatamente stabilito tra legislativo ed esecutivo. I Consigli

ne devaient pas communiquer avec le Directoire ou les ministres, mais ils l'ont fait continuellement de manière officieuse; réciproquement, le Directoire a consulté les députés, individuellement [...] Le Directoire a donc associé les députés à sa fonction administrative. Il les a même consultés quelquefois sur le choix des généraux.

Gli esempi di tale attitudine sono così numerosi da permettere all'Autore di parlare di una vera e propria tendenza. Ad esempio, in occasione dei preparativi della *journée des dupes*, nel messidoro dell'anno V, i membri dei due Consigli di fede monarchico-moderata ritenevano che la situazione sarebbe migliorata qualora fossero riusciti a spingere i direttori a rimanere la compagine ministeriale con la nomina di alcuni ministri *royalistes*. È risaputo che il Direttorio si oppose a questa eventualità, ciononostante la posizione di Lefebvre non muta per questo: «Ils [i monarchici nei due Consigli] voulaient, en somme, introduire le régime parlementaire qui consiste à choisir des ministres d'accord avec la majorité».

Il conflitto apertosi in questa sede esacerbò lo scontro politico spingendo il Direttorio ad optare per una soluzione *manu militari* con l'incruento colpo di Stato di fruttidoro dell'anno V. Il colpo di Stato, tuttavia, servì solo a procrastinare ulteriormente la composizione di questi oramai troppo ricorrenti contrasti tra legislativo (Consiglio dei Cinquecento e Consiglio degli Anziani) ed esecutivo (Direttorio esecutivo), travolse i Consigli, avvicinò l'esercito alla politica screditando del tutto la carta costituzionale dell'anno III e segnò, al contempo, un brusco rallentamento del processo di parlamentarizzazione *cachée* della prassi politico-istituzionale direttoriale.

Nondimeno, Lefebvre constatava che, nel tentativo di sanare i contrasti tra i Consigli ed il Direttorio causati da elezioni parziali annuali che, comportando continui avvicendamenti di maggioranze, provocavano una costante instabilità politica, l'impiego di siffatte procedure proprie di un primitivo parlamentarismo si andava consolidando. Specialmente dopo il colpo di Stato di fruttidoro dell'anno V divennero frequenti le riunioni informali, normalmente nelle residenze private dei direttori, tra questi ultimi ed i *leaders* dello schieramento che li aveva sostenuti nel braccio di ferro con i Consigli: durante questi incontri, abitualmente notturni, venivano concertate alcune tra le misure politiche più rilevanti con il sostegno dei deputati filo-direttoriali, il cui appoggio diveniva imprescindibile in vista dell'apertura del dibattito in aula.

Tuttavia, restavano elevatissime le probabilità che queste riunioni si risolvessero in un nulla di fatto, come poi quasi sempre è avvenuto, a causa, da un lato, della ferma volontà dei direttori di giovare fino in fondo del colpo di Stato per sottrarsi del tutto al controllo dei Consigli, dall'altro, di un forte sentimento di inquietudine serpeggiante tra gli stessi deputati che avevano appoggiato il colpo di Stato e che vedevano ora i Consigli oltraggiati dal Direttorio e completamente screditati agli occhi dell'opinione pubblica. Furono soprattutto i dibattiti finanziari a portare allo scoperto la tensione esistente tra il legislativo e l'esecutivo, ben al di là di qualsiasi previsione costituzionale tendente a negare *a priori* tale conflittualità in nome di un'assoluta separazione dei poteri. In materia finanziaria i deputati esercitarono spesso una sorta di "resistenza passiva" contro tutte le misure proposte dal Direttorio: essi miravano a

ridurre all'impotenza i direttori prosciugando, o solo congelando, i fondi di cui questi ultimi avrebbero dovuto disporre.

La tensione tra Consigli e Direttorio raggiunse nuovamente il punto di rottura in occasione del successivo colpo di Stato del 22 floreale dell'anno VI che, secondo Lefebvre, altro non fu se non un ultimo tentativo di appianare la conflittualità tra esecutivo e legislativo a tutto vantaggio del primo. Con questo nuovo colpo di Stato il Direttorio perseguiva due finalità strettamente correlate: primo, estromettendo dai Consigli la componente neogiacobina – o anarchica secondo la definizione dell'epoca – tentava di rassicurare l'eterogenea borghesia tardorivoluzionaria che costituiva la base sociale del regime; secondo, esercitando un vero e proprio controllo sulla moralità e sulla fede Repubblicana dei nuovi eletti mirava ad ottenere un Corpo legislativo che fosse pressappoco cooptato dall'esecutivo, allontanando così tutti gli oppositori del regime, fossero anche repubblicani fedeli alla costituzione. A nulla valsero gli accorati interventi dalla tribuna di Jourdan che accusava l'esecutivo di voler sopprimere la Repubblica, plasmando le assemblee a propria immagine e somiglianza.

Secondo Lefebvre in questa circostanza «l'attitude du Directoire met de nouveau à jour la rivalité entre l'exécutif et le législatif», contraddicendo coloro che sostenevano che, grazie alla particolare strutturazione istituzionale della costituzione dell'anno III, una conflittualità tra i poteri dello Stato fosse da escludere in principio. Lefebvre ha colto, inoltre, un ulteriore aspetto di fondamentale importanza nel fatto che il colpo di Stato del 22 floreale dell'anno VI ha segnato anche un rilevante scarto ideologico rispetto al colpo di Stato dell'anno pre-

cedente: il Direttorio non simulava più la ricerca di una legittimazione *ex post* del proprio operato richiamandosi alla necessità di difendere una costituzione che non era minacciata da alcun chimerico pericolo, ma dichiarava ormai esplicitamente di voler intervenire direttamente sulla composizione del Corpo legislativo.

Nell'anno VII, i Cinquecento e gli Anziani cercheranno di invertire questa tendenza, discutendo di una risoluzione che avrebbe obbligato il Direttorio a presentare ogni dieci giorni un resoconto ai Consigli, alle armate e a tutti i comuni sullo stato della Repubblica, sulla situazione delle armate e sul livello di applicazione delle leggi. Tra le proteste di chi, come Cornudet, affermava che la costituzione obbligava il Direttorio a rendere conto del proprio operato solo ai Consigli, la risoluzione fu respinta dal Consiglio degli Anziani.

In conclusione, come mostra efficacemente l'analisi di Lefebvre, i Consigli hanno mantenuto, seppur in via ufficiosa, una comunicazione costante con il Direttorio o con i ministri, nonostante ciò fosse vietato dalla costituzione. Allo stesso modo il Direttorio ha spesso consultato individualmente i deputati, alcune volte sulla scelta dei generali, ma più di frequente sulle scelte di governo, associandoli così all'esercizio della funzione amministrativa. Sulla base di questi riscontri, si comprende perché Lefebvre non abbia mai condiviso le affermazioni di tutta quella parte della storiografia che leggeva la costituzione dell'anno III come l'idealtipo della totale separazione dei poteri. A tal proposito la sua chiusa è particolarmente incisiva: «L'histoire du Directoire était, pour une bonne part, celle de la lutte du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, des Conseils et du Directoire».

Il quadro così delineato è quello di un regime minato all'interno dai conflitti tra le fazioni, dalle tensioni tra legislativo ed esecutivo e da un controsenso di fondo insito nel fatto che un regime che si voleva costituzionale non riusciva – perché non poteva – a fare a meno delle misure rivoluzionarie.

In ultimo, l'analisi di Lefebvre merita attenzione anche per aver portato alla luce un ulteriore elemento atto a chiarire le ragioni della crisi del regime. Dopo il primo colpo di Stato dell'anno V si era diffuso un movimento trasversale agli schieramenti politici che chiedeva una revisione costituzionale. Di fronte ad una costituzione che trasformava le elezioni parziali in un annuale regolamento di conti tra fazioni, la soluzione proposta da più parti consisteva in una riscrittura del testo costituzionale; tanto più che i direttori Barras e Reubell non facevano mistero di essere d'accordo con tale proposito. A ciò si aggiunga pure che la costituzione, pensata per servire gli interessi della borghesia, aveva finito per generare una sorta di spirito settario che aveva accentuato le divisioni all'interno della medesima borghesia rivoluzionaria: questa era la riprova che la costituzione aveva fallito e che necessitava di una riscrittura. Tuttavia, tali proponimenti rimasero inascoltati.

L'Autore sembra lasciar intendere che il regime avrebbe potuto aspirare ad una maggior stabilità qualora fosse stata portata a compimento una revisione costituzionale tesa a rendere meno frequenti le elezioni e a semplificare la procedura di revisione costituzionale. Ad accelerare l'implosione del regime dell'anno III sarà, secondo Lefebvre, proprio l'incapacità di dare una risposta adeguata a tale esigenza di sottoporre a revisione la costituzione,

insieme alle innegabili aporie presenti nel testo costituzionale medesimo.

Diviene evidente l'inattendibilità di qualsiasi semplificazione del pensiero di Georges Lefebvre. Quanto detto mostra, anzi, come qualsiasi semplificazione o schematizzazione della sua opera rischi di ridursi ad una banalizzazione, dato che proprio la storiografia sociale di Lefebvre è stata quella che ha maggiormente messo l'accento sullo studio di alcuni rilevanti fenomeni politici. Oltre ad aver colto il dilemma di un regime che nasce costituzionale ma che non può fare a meno delle misure rivoluzionarie, egli ha colto per primo il profilo della parlamentarizzazione del regime, aspetto di grande modernità che ha anticipato la rilettura del periodo direttoriale effettuata dalla dottrina più recente, su tutti da Michel Troper (Troper 1980; 1993; 1999), da Michel Pertué (Pertué 1998; 1989a) e da Marcel Morabito (Morabito 1996; 1996a; 1997; 2002).

#### 6. *La storiografia di Denis Woronoff*

Denis Woronoff, storico particolarmente attento agli aspetti dell'industrializzazione nel periodo rivoluzionario, nonché uno dei padri della storiografia industriale, scrive e pubblica negli anni Settanta del secolo scorso una monografia dedicata al periodo direttoriale: *La République bourgeoise*, rifacendosi, sin dal titolo, all'omonimo capitolo dell'*Histoire politique* di Aulard (Woronoff 1972). Woronoff individua nella straordinaria tenacia con cui la borghesia si è perpetuata al potere nella Repubblica dell'anno III la genesi della Francia contemporanea, malgrado tutte le contraddizioni di un

regime costretto a sostenersi a forza di espedienti.

Il testo, aprendosi con la narrazione degli eventi immediatamente successivi al tragico epilogo della vicenda umana e politica di Robespierre, nel luglio del 1794, sembra voler ribadire la continuità esistente tra la Convenzione termidoriana ed il regime successivo. Woronoff non esita a definire il Direttorio «*interrègne sans éclat [...] moment terne entre deux épopées*», il cui tratto caratteristico sarebbe stato un'«*impression de médiocrité confuse*». Tuttavia, al di là di alcuni giudizi così *tranchants*, l'Autore coglie nella costituzione dell'anno III numerosi aspetti di particolare rilievo politico-costituzionale.

Innanzitutto, la previsione costituzionale di commissari direttoriali di dipartimento o di cantone che, anticipando l'istituzione dei prefetti e sottoprefetti napoleonici, poneva le basi per una profonda ristrutturazione dell'apparato burocratico statale, rendendolo di gran lunga più moderno ed efficiente. Ancora, il Direttorio avrebbe avuto anche il merito di aver tentato di riconquistare consensi con la previsione di un nuovo culto decadario, con la riorganizzazione del sistema scolastico e con l'istituzione di alcune grandi scuole. Oltre a ciò, secondo Woronoff, la politica del Direttorio meriterebbe un particolare encomio per aver dato vita ad un primo serio tentativo di normalizzare le finanze francesi tramite un ritorno al numerario ed una riorganizzazione del sistema dei prelievi fiscali. Di contro, un giudizio molto negativo egli esprime a proposito della "bellicosa" politica estera direttoriale, rea di aver messo il regime sotto il giogo di una guerra permanente, di aver favorito alcuni infelici esperimenti di pseudo repubbliche

sorelle, di aver portato all'annessione del Belgio e di una parte cospicua del territorio italiano, oltre ad aver favorito la nascita di un vero e proprio nuovo ceto sociale, quello dei fornitori, arricchitisi grazie a spericolate quanto illecite speculazioni sulle forniture alle armate.

Un giudizio critico egli esprime pure a proposito delle consultazioni elettorali annuali, che non esita a definire «*convulsions annuelles*», responsabili di aver creato un clima permanente di tensione e di aver provocato un ricambio di deputati troppo invasivo e frequente, tale da portare fatalmente nei Consigli un numero sempre più elevato di deputati non dotati delle capacità necessarie per ricoprire gli incarichi elettivi. Insomma, un abbassamento della qualità media del dibattito politico che portava con sé, come logica conseguenza, un antiparlamentarismo dei notabili che, a sua volta, si legava alla profonda diffidenza del popolo per i *perpétuels* – i Convenzionali rimasti in carica grazie ai Decreti dei due terzi e non ancora rimpiazzati con le elezioni annuali – che tanta spregiudicatezza avevano mostrato nell'affossare il sistema rappresentativo durante le giornate del 18 fruttidoro dell'anno V e del 22 floreale dell'anno VI. Tutto ciò avrebbe ben presto accentuato l'instabilità politica di un gruppo dirigente costretto a delicati equilibri, nella morsa delle spinte e controspinte delle due ali estreme, i monarchici e gli anarco-giacobini.

A proposito delle cause che hanno portato all'implosione del regime, l'Autore non prende mai posizione in modo esplicito, anche se dalle ultime pagine della sua monografia sembra possibile dedurne alcune. Prime fra tutte le difficili condizioni in cui la costituzione si trovò ad essere

applicata e la cattiva qualità del personale politico direttoriale, eccessivamente diviso in gruppi e fazioni di ogni sorta, e pertanto incapace di ricostituire un centro nazionale che potesse godere anche dell'appoggio del notabilato urbano.

Al di là delle carenze del personale politico e del difficile contesto in cui trovò attuazione la costituzione, Woronoff imputa una responsabilità rilevante nel crollo del regime anche alle istituzioni dell'anno III, dato che la rigida separazione dei poteri, introducendo un letale equilibrio tra i medesimi, aveva finito per neutralizzare reciprocamente il legislativo e l'esecutivo. La costituzione dell'anno III richiedeva alcuni correttivi, e l'impotenza del Direttorio di fronte alla Tesoreria denunciava gli errori presenti nell'impianto costituzionale. La pratica delle repubbliche sorelle indicava chiaramente in quale direzione ci si sarebbe dovuti orientare, e cioè verso un rafforzamento dell'esecutivo ed un contestuale ridimensionamento dei poteri dei Consigli. Ma la rigidità della costituzione e l'impraticabilità delle procedure di revisione costituzionale rendevano malauguratamente impossibile quella revisione avvertita da più parti come necessaria.

In conclusione, anche Denis Woronoff, come i suoi illustri predecessori, pur individuando alcune cause esogene capaci di dar conto dell'implosione del regime, finisce per mettere l'accento soprattutto su quelle endogene e sulla cattiva qualità della scrittura della carta costituzionale dell'anno III.

Questa è stata a lungo l'interpretazione maggioritaria nella dottrina. Solo a partire dagli anni Novanta del Novecento si potrà parlare di una *nouvelle vague* che ha coinvolto gli storici, ma anche gli studiosi di diritto, i quali hanno finalmente comincia-

to a ribaltare la storiografia tradizionale sul Direttorio: a cominciare da Marcel Morabito (Morabito 1996; 1996a; 1997; 2002) e da Michel Pertué (Pertué 1998; 1989a) per arrivare a Marcel Prélot (Prélot 1990), Maurice Duverger (Duverger 1990; 1996; 2004) e, soprattutto, a Michel Troper (Troper 1980; 1993; 1999) che sarà il caposcuola di questa nuova storiografia, oltre che il più attento ed innovativo studioso dell'anno III, nonché il meno incline a cadere nei formalismi delle interpretazioni più tradizionalistiche tanto diffuse su questo periodo. Fortunatamente questo elenco sembra oggi allungarsi di continuo. Non a caso la pubblicazione di atti di convegni aventi come tema lo studio della Repubblica direttoriale data quasi esclusivamente a partire dal 1995.

### Riferimenti bibliografici

- Aulard (Alphonse), *Histoire politique de la Révolution française – Origines et développement de la démocratie et de la République (1789-1804)*, Paris, Librairie Armand Colin, 1901;
- Carnot-Feulins (Claude Marie), *Histoire du directoire constitutionnel, comparée à celle du gouvernement qui lui a succédé jusqu'au 30 prairial an VII, contenant, en abrégé, celle de la république française pendant cette mémorable époque, enrichie de notes curieuses et secrètes (Texte imprimé), par un ex-représentant du peuple*, Paris, an VIII;
- Barante (Prosper Brugière de), *Histoire du directoire de la république française*, Paris, Didier, 3 voll., 1885;
- Cassagnac (Adolphe Granier de), *Histoire du Directoire*, Paris, Henri Plon imprimeur-éditeur, 3 voll., 1863;
- Duverger (Maurice), *Le système politique français – Droit constitutionnel et Science politique*, Paris, Presses Universitaires de France, 21<sup>e</sup> édition, 1996;
- Godechot (Jacques), *Les Révolutions (1770-1799)*, Paris, Presses Universitaires de France, 4<sup>ème</sup> édition, 1986;
- *Les thermidoriens*, Paris, Armand Colin, 1937;
- *Le Directoire*, Paris, Armand Colin, 1946; traduzione italiana a cura di Sergio Cotta, *Il Direttorio*, Milano, Giulio Einaudi editore, 1953;

## Ferrara

- La France sous le Directoire: 1795-1799*, édition intégrale du cours «*Le Directoire*» présentée par Suratteau Jean-René; avant-propos d'Albert Soboul; mise à jour bibliographique et état des questions par Suratteau Jean-René, Paris, Éditions sociales, 1978;
- Mathiez (Albert), *Le Directoire – Du 11 brumaire an IV au 18 fructidor an V*, publié, d'après les manuscrits de l'auteur, par Godechot Jacques, Paris, Librairie Armand Colin, 1934;
- Michelet (Jules), *Storia della rivoluzione francese*, Milano, Sonzogno, 1898;
- Michelet (Jules), *Histoire du 19<sup>ème</sup> siècle – Jusqu'au 18 Brumaire*, Paris, M. Lévy, XXIV, 1875;
- Morabito (Marcel), *Les innovations constitutionnelles de l'an III* in Roger Dupuy et Marcel Morabito (sous la direction de), *1795 Pour une République sans Révolution*, Actes du colloque international du 29 juin-1er juillet 1995 organisé à l'Institut d'Études Politiques de Rennes, Campus de la Harpe, Presses Universitaires de Rennes, 1996, pp.167-177.
- Le chef de l'Etat en France*, Paris, Montchrestien, 2<sup>ème</sup> édition, 1996 (a);
- Il comando negato – Rivoluzione Francese e potere esecutivo*, a cura di Roberto Martucci, prefazione di Paolo Colombo, postfazione di Luca Scuccimarra, Manduria (Bari), Piero Lacaita, 1997;
- Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958)*, Paris, Montchrestien, 7<sup>ème</sup> édition, 2002;
- Pertuè (Michel), *Constitution de l'an III* in Albert Soboul, *Dictionnaire historique de la Révolution française*, publié sous la direction scientifique de Jean-René Suratteau et François Gendron, Paris, Presses universitaires de France, 1989;
- Séparation des pouvoirs*, in Albert Soboul, *Dictionnaire historique de la révolution française*, publié sous la direction scientifique de Jean-René Suratteau et François Gendron, Paris, Presses universitaires de France, 1989 (a);
- Prélot (Marcel), *Institutions politiques et droit constitutionnel*, Paris, Dalloz, 11<sup>ème</sup> édition, 1990;
- Rinella (Angelo), *La forma di governo semi-presidenziale. Profili metodologici e circolazione del modello francese in Europa centro-orientale*, Torino, Giappichelli, 1997;
- Sciout (Ludovic), *Le Directoire*, Paris, Librairie de Firmin-Didot et C.ie, 4 voll., 1895-1897;
- Scuccimarra (Luca), *La sciabola di Sieyès. Le giornate di brumaio e la genesi del regime bonapartista*, Bologna, Il Mulino, 2002;
- Thibaudeau (Antoine Claire), *Mémoires sur la Convention et le Directoire*, Paris, Baudouin frères, 2 voll., 1824;
- Thiers (Adolphe), *Histoire de la révolution française*, Bruxelles, Méline, 6 voll., 1834;
- Troper (Michel), *La séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française*, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1980;
- L'évolution de la notion de séparation des pouvoirs*, in Francis Hamon et Jacques Lelièvre (textes réunis par), *L'héritage politique de la Révolution française*, Actes du colloque du 23-30 août 1989 au Centre Culturel International de Cerisy-La-Salle intitulé «L'actualité de la Révolution française», Lille, Presses Universitaires de Lille, 1993, pp. 95-109;
- La séparation des pouvoirs dans la Constitution de l'an III*, in Gérard Conac et Jean Pierre Machelon (sous la direction de), *La Constitution de l'an III – Boissy d'Anglas et la naissance du libéralisme constitutionnel*, Paris, Presses Universitaires de France, 1999, pp. 51-71;
- Tulard (Jean), *Le Directoire et le Consulat*, Paris, Presses Universitaires de France, 1991;
- Woronoff (Denis), *La République bourgeoise de Thermidor à Brumaire 1794-1799*, Paris, Seuil, 1972.



Camere con vista





# L'intellettuale e il regime socialista: *Le vite degli altri*

RONALD CAR

Un'opera (letteraria, teatrale o cinematografica) dedicata al tema dell'individuo nello Stato socialista rischia di apparire dozzinale a priori. Ciò è dovuto probabilmente a una diffusa modalità di rappresentazione definibile come "realsocialismo a rovescio": là gli orrori del capitalismo spietato, qua quelli del socialismo senza cuore; là l'egoismo individuale che si abbatte disumanamente sulle masse sfruttate, qua lo Stato burocratico che annienta l'umanità dell'individuo. Fino alla caduta del muro, fin quando cioè la pubblicazione di opere di autori dissidenti dell'Europa dell'Est (che si trattasse di *samizdat* – pubblicati da soli – o di *tamizad* – pubblicati là, cioè oltre la cortina) ha rappresentato di per sé un atto a favore della libertà di espressione, sovente l'occhio della critica si è lasciato abbagliare dal "coraggio intellettuale" del dissidente. Oggi non è più così: per la sensibilità occidentale alcuni scrittori russi appaiono comunque censurabili, basti pensare all'exasperato nazionalismo di Evgenij Evtušenko o al *leader* del

movimento nazional-bolscevico Eduard Limonov.

Gli anni immediatamente successivi alla transizione non sono stati, poi, particolarmente favorevoli alle opere di invenzione: il mercato (specialmente quello del libro) è stato inondato da memorie, sia di perseguitati, sia di coloro che "combattevano il sistema dall'interno". Il cinema dei paesi ex-socialisti si divideva: da un lato, pellicole a stretto uso interno il cui comune denominatore era sovente il rimpianto per le società mitteleuropee dell'epoca precedente alla Seconda Guerra Mondiale, ritratte come fiorenti, tolleranti e compiutamente borghesi (sic!), ma, a causa di una loro "vocazione al martirio", schiacciate dalla barbarie bolscevica. Dall'altro lato, opere che rivelavano all'Occidente gli orrori dello stalinismo, composte in un linguaggio scevro da riferimenti troppo "interni" perché lo spettatore straniero li potesse cogliere. La dura realtà economica e sociale degli anni Novanta ha reso però, dopo pochi anni, inattuali questi sogni di

ritorno all'epoca d'oro della *Mitteleuropa*: la "seconda Europa" – che, secondo Kundera, meritava il medesimo rispetto della sorella occidentale che aveva avuto la fortuna di evitare il giogo russo – cominciava a chiedersi se la "verità" non fosse piuttosto quella diagnosticata da Istvan Bibó nel secondo dopoguerra: la *Miseria dei piccoli Stati dell'Europa orientale*. Tale capovolgimento è riscontrabile anche nello sguardo dell'Occidente: erano davvero le popolazioni dell'Europa orientale ostaggi di un "dispotismo asiatico", meritevoli dunque di essere liberate, o non erano piuttosto questi sistemi il frutto di una notoria incapacità delle società orientali di seguire l'esempio della parte "felice" dell'Europa? Non è forse vero che i popoli hanno i governi che si meritano?

Mentre tale giudizio appare ormai scontato per molti paesi ex-socialisti il cui destino non incontra più l'interesse internazionale, la questione del verdetto storico sulla Germania dell'Est continua a suscitare dibattiti assurgendo ad ultima – si potrebbe azzardare – trincea della Guerra Fredda. Non è scandaloso, ci si chiede, che "il muro nelle teste" persista incitando i *wessis* e gli *ossis* a costruirsi identità separate, ispirate dall'orgogliosa difesa delle identità edificate negli anni della forzata divisione? Di fronte all'accusa rivolta ai *Länder* orientali di non essere capaci di seguire la "giusta" via di sviluppo e di fronte alla loro difesa, basata su una rivalutazione della propria identità, la questione del giudizio storico sugli anni del socialismo pare riaprirsi, ma in termini nuovi.

La campagna elettorale del 2005/06 ha fatto emergere un disagio inconfessato nei riguardi dei fratelli dell'Est: sin dalla unificazione politica delle due Germanie, il

tema della divisione economica aveva dominato la scena politica e, in modo del tutto coerente, i governi Kohl e Schröder avevano gareggiato nella messa a punto di generosi piani di sostegno e rilancio della disastrosa struttura produttiva dei nuovi *Länder*. Il risultato, tuttavia, è deludente e nell'ultima campagna elettorale sia la SPD, sia la CDU/CSU hanno preferito non approfondire il tema. Del resto, i nuovi elettori dell'Est non hanno dimostrato particolare gratitudine nei confronti dei loro benefattori; anzi, con una malcelata insofferenza i due grandi partiti nazionali sembrano essersi abituati all'atteggiamento critico da parte degli elettori *ossis* sia quando il governo federale interviene – perché non rispetta le peculiarità della società locale –, sia quando non interviene in modo abbastanza incisivo (la percentuale dei voti che i nuovi *Länder* assegnano ai partiti esclusi dalle combinazioni di governo federale, al PDS e ai partiti di estrema destra, continua a superare la percentuale che questi partiti "quasi antisistema" ricevono ad Occidente). L'opinione pubblica dei vecchi *Länder* comincia ad abituarsi all'idea che la passività economica della parte orientale fosse un problema cronico e una domanda inespressa aleggia dietro il silenzio della campagna elettorale: sfruttando a dovere il sostegno economico del Piano Marshall, la Germania federale aveva realizzato il miracolo economico. Perché la stessa cosa non è avvenuta nella ex Germania democratica? Di chi è la colpa?

L'eredità socialista, sembra essere la risposta e questo «passato non esaurito» si sta dimostrando un avversario ben più tenace di quanto ci si aspettasse nei radio-si momenti dell'abbattimento del muro. Non testimonia forse anche il fenomeno

sociale della *Ostalgie* di un anelito al non-contemporaneo nascosto nelle pieghe della cultura adottata con l'annessione alla Germania federale? «Non tutte le persone vivono nello stesso Adesso. Lo fanno solo esteriormente, in virtù del fatto che è possibile vederle oggi [...]; esse si portano dietro un elemento precedente, che fa sentire la sua presenza» (E. Bloch). In sintonia con il crescente interesse per i *Cultural Studies*, la riflessione si va spostando dal piano della politica e dell'economia a quello delle rappresentazioni culturali intese come «costruzione sociale della realtà» (dalla base alla sovrastruttura, avrebbero detto i marxisti). Di conseguenza, questo ultimo scampolo del conflitto ideologico appare incentrato sulla percezione della rottura culturale avvenuta nel 1989 e sulla sua rappresentazione, dunque, nell'immaginario. Non che l'immaginario fosse trascurato negli anni della Guerra Fredda; al contrario, c'è chi, come George Steiner, interpretava il "crollo a catena" dei regimi socialisti come una «rivoluzione attraverso la televisione», una corsa alla «California promessa». Ma il problema del rapporto dell'individuo verso il regime non abbisognava, nella costruzione di queste rappresentazioni, di approfondimenti particolari, di problematizzazioni. Era dato per scontato che, laddove non erano garantiti i diritti politici dell'individuo, le popolazioni nel loro insieme fossero prigioniere di un apparato repressivo (privilegiato, dunque estraneo alla società e nel caso della DDR incarnato nella quasi pretoriana polizia politica *Stasi* (*Staatssicherheitsdienst*), come, ad esempio, era dato da vedere al pubblico occidentale nella pellicola di Alfred Hitchcock, *Il sipario strappato* (*Torn Curtain*, 1966): il popolo della DDR appa-

riva, senza eccezioni, o rassegnato e di conseguenza "incattivito", o attivamente organizzato nella resistenza. Lo straripamento della popolazione attraverso le prime crepe nei confini apertesesi durante l'estate-autunno del 1989 sembrava avesse dato un'indubbia conferma a questa ricostruzione di una società che rifiutava di vivere nello Stato assegnatole. Oggi, però, essa non appare più sufficiente: il 1989 non sembra più solo l'anno del *Wir wollen raus!* (Noi vogliamo andar fuori!), ma anche del rimosso *Wir bleiben hier!* (Noi restiamo qui!). La rappresentazione cinematografica degli anni della democrazia popolare deve ora affrontare il fantasma del consenso: non di quello estorto, o pilotato, bensì di quello capace di turbare a distanza di anni l'idillio della riconciliazione. Non quello del popolo che obbedisce senza riflettere, ma quello del "ceto" che più di ogni altro si è consacrato alla libertà di pensiero: gli intellettuali.

Lasciandoci guidare dalla trama del film *Le vite degli altri* (*Das Leben der Anderen*, Germania 2006, regia e sceneggiatura: Florian Henckel von Donnersmarck), poniamo dunque il caso di un intellettuale che opera nella DDR e che "sta bene dove sta"; è necessario sottolineare, però, che tale ipotesi non è affatto politicamente incontaminata. Erano, difatti, proprio gli intellettuali i portatori, nell'autunno del 1989, di una proposta alternativa all'assorbimento incondizionato della Germania dell'Est da parte di quella occidentale. Associazioni civiche come il *Neues Forum* con le loro istanze di rifondazione democratica della DDR, apparivano come l'ala sospettosamente tiepida di un movimento di rivolta popolare che mirava alla cancellazione definitiva dello Stato orientale. Il PDS, forma-

tosì come l'erede politico della SED, funge tutt'oggi da tribuna per l'*élite* culturale dei "perdenti del '89": docenti universitari che hanno visto le proprie sedi "colonizzate" dai colleghi dell'Ovest, scrittori e drammaturghi che rimpiangono i vecchi censori che erano pur sempre più clementi degli odierni editori interessati esclusivamente alla commerciabilità del prodotto, etc.

L'opera di Donnersmarck attira la nostra attenzione proprio sugli ultimi anni del regime: non siamo nella Berlino Est di Walter Ulbricht, bensì in quella di Erich Honecker, per quanto la collocazione temporale prescelta (1984) lanci un richiamo anche a quell'ideale della denuncia antitotalitaria. Ma le ambizioni di Orwell andavano ben oltre la denuncia della banalità e del conformismo, il suo 1984 non è una predica contro la mediocrità, anzi: lo scrittore inglese ci ha lasciato il modello puro di un apparato statale che "fabbrica" con dedizione la coscienza dei propri cittadini. Il sogno di Ulbricht di costruire uno "Stato-purgatorio" che trasformi le coscienze dei tedeschi, riscattandole dal peccato del nazismo fabbricando l'uomo nuovo, è dunque alle spalle, non interessa il regista. Il cittadino della DDR vive ormai «nella menzogna» (tale era, per Vaclav Havel la regola cardine delle società post-totalitarie). Le parole d'ordine del socialismo reale sono palesemente prive di significato, il potere non è più credibile, ma rimane ugualmente reale. Il riscatto dell'individuo non ha altre armi che la derisione: ecco il fascino irresistibile delle barzellette contro gli esponenti del regime e l'ideologia ufficiale, ecco l'ossessiva caccia della *Stasi* a un nemico inafferrabile come la barzelletta. Benché il regista non ne faccia cenno, l'anno 1984 evoca probabilmente ricordi grot-

teschi nelle menti degli ex cittadini della Germania dell'Est: anno di festeggiamenti per il trentacinquesimo anniversario della fondazione dello Stato socialista, in cui il tracollo finanziario era stato evitato solo grazie ai prestiti accordati dalla Germania federale. La distanza tra realtà e rappresentazione propagandistica raggiungeva il culmine:

Innanzitutto scorro i giornali. Incontro fraterno prima del 35° anniversario: l'amicizia con l'URSS è per noi di importanza capitale. [...] Foto: Erich Honecker sorride raggianti. [...] Horst Sindermann ha portato a Juan Carlos I i saluti di Erich Honecker. Foto: Horst Sindermann sorride raggianti. [...] Inoltre: apprezzamento per il grande lavoro dei collettivi per il 35° anniversario della RDT! Lavoratori e collettivi meritevoli decorati con l'ordine al merito della Patria in oro. [...] Problemi: nessuno. Viviamo nell'anno di maggiori successi nella storia della RDT.  
[Ch. Wolf, 2007, pp. 308-309]

Nel 1984, 32 mila cittadini della Germania dell'Est avevano presentato la domanda per il trasferimento all'Ovest (la DDR aveva dovuto concedere ai propri cittadini il diritto di richiedere l'espatrio per poter accedere ai prestiti finanziari offerti in cambio dal governo della BRD). Oppure si poteva saltare il muro – come ci ricorda la scena introduttiva del film in cui il solerte capitano Gerd Wiesler, agente HGWXX/7 della *Stasi* (interpretato da Ulrich Mühe), costringe alla confessione "con metodi scientifici" il complice di un *Mauerspringer*. La repressione del dissenso, orientata esclusivamente all'autocinesi del sistema, non trovava più alcuna giustificazione neanche agli occhi di un'intellettuale comunista come la scrittrice tedesco-orientale Christa Wolf. In quegli anni, la scrittrice confidava al suo diario l'osserva-

zione che «non c'è da sorprendersi che coloro che non lo sopportavano siano scappati, che tante persone iperconformiste siano rimaste (con le quali si può fare uno Stato, ma non una società viva)». Tuttavia, l'interesse del regista non va a coloro che erano fuggiti, bensì a coloro che avevano deciso di restare, come per l'appunto la Wolf. Chi sono quelli che restano assieme agli "iperconformisti" – ci chiede il regista – e che sperano di riuscire a instillare un po' di vita nella società (di "produrre cultura")? Gli ultimi illusi? Coloro che riescono a sopportare mantenendo una visione stoica per cui «il peggior socialismo è pur sempre meglio del miglior capitalismo»? Tale sembra la convinzione dell'eroe, il drammaturgo di successo Georg Dreyman (Sebastian Koch), intellettuale di regime, privilegiato (come testimonia l'aspetto dell'appartamento che possiede) e evidentemente l'unico, nella galleria dei "tipi d'intellettuale" che ci viene presentata, che non soffre i mali della disillusione. Dreyman non si lamenta mai per sé; in mezzo ad intellettuali "ipersensibili" che non possono più "produrre" poiché non gli è permesso di essere pienamente liberi, Dreyman è un intellettuale "insensibile". Come richiede l'etica dell'autocritica marxista, è capace di tenere a bada il proprio *io*. Il non-conformismo del suo collega ostracizzato dal regime è per lui «arroganza»: non siamo forse tutti ugualmente peccatori? Come si può, dal punto di vista dell'analisi marxista della realtà, accettare questa distinzione fra "noi" e "loro", questo luogo comune grazie al quale il popolino si spiega le proprie disgrazie e se ne lava la coscienza? Solo in un caso la ribellione può avvenire anche in questo esempio puro dell'intellettuale ulbrichtiano: inadatto ai tempi "honecke-

riani" (difatti, la trama non ci spiega la presenza di un intellettuale non-contemporaneo, in altre parole, come ha potuto Dreyman preservare il credo di un'epoca passata?), tempi di viltà in cui si deve volgere lo sguardo di fronte al dolore degli altri, quando si ribellerà, sarà per solidarietà con altri, per protestare in loro nome.

Il Dreyman dissidente affronterà l'atto simbolico cruciale, ossia, la rinuncia alla vita da parte dei cittadini della DDR. Lo Stato socialista nasconde dal 1978 le statistiche riguardanti i suicidi, il che equivale all'ammissione della colpa di essere uno Stato nemico della vita. Se inizialmente ci era stato presentato, attraverso le parole del tenente colonnello della *Stasi* Anton Grubitz, come colui che «crede veramente di vivere nel paese più bello del mondo», in un attimo, il drammaturgo è redento e deciso, con tutta la determinazione di un neofita, a denunciare tale fatto alla stampa occidentale. Il gesto di rottura ideato da Donnersmarck per il suo protagonista rivela un'adesione del regista all'ideale della cultura liberale, cioè, al potere salvifico dell'opinione pubblica; delude, quindi, la mancata ricostruzione storica dei modi peculiari escogitati dalle personalità rappresentative della cultura della Germania dell'Est per indurre la macchina burocratica a desistere dall'ottusa repressione (sono istruttive, a tale proposito, le pagine di diario di Christa Wolf in cui l'autrice riflette se l'appello al "Segretario Generale" possa aiutare la persona perseguitata o se non rischi di rivelarsi controproducente).

Ma anche il più lucido marxista è pur sempre un illuso, ci insegna la trama. La natura umana è più bassa e deprecabile di quanto può immaginare il buon Dreyman e il cappio attorno al suo collo si stava strin-

gendo ancor prima che egli si ribellasse. Il ricatto sessuale del ministro della Cultura Bruno Hempf si è abbattuto sulla compagna del drammaturgo, l'attrice Christa-Maria Sieland (Martina Gedeck); «Sì, noi arrestiamo anche per un paio di tette!», esclamava in maniera schiettamente "balcanica" l'ufficiale della polizia politica jugoslava (OZNA) in *Papà è in viaggio d'affari* di Kusturica. Gli spettatori vedono come "in verità" stanno le cose e di conseguenza il pubblico non simpatizza per Dreyman, poiché solo lui non sembra capace di vedere ciò che risulta ovvio per tutti, ossia che il potere è incarnato nel personaggio ripugnante del ministro della Cultura e che sotto il naso dell'intellettuale, la sua compagna sta subendo un sopruso senza fine. Benché il regista abbia inserito nel meccanismo della trama un esplicito omaggio a Brecht (nel grigiore del suo appartamento, il capitano Wiesler trova l'uscita dall'"alienazione dell'uomo dall'uomo" grazie alle poesie di Bertold Brecht), l'impianto narrativo prescelto da Donnersmarck non pone lo spettatore nella visuale soggettiva del protagonista, come voleva la regola del teatro brechtiano. Ci vorrà il crollo del muro affinché Dreyman veda la verità: solo nella democrazia gli sarà possibile ricomporre tutti gli elementi della sua vita grazie ai meticolosi *dossier* compilati dalla *Stasi* che con il cambio di regime diverranno consultabili da parte dei loro titolari (incuriosisce, però, questa linea di continuità tra la *Stasi* e la sfera pubblica democratica: ambedue figurano quali custodi della "verità").

L'empatia, ossia la capacità di identificarsi nelle vite degli altri (questo "aperti sesamo" che scioglie gli incantesimi del totalitarismo) unisce i due protagonisti maschili. Se l'intellettuale ritorna alla vita

lanciando l'accusa allo Stato di soffocare la vita in termini generali, il capitano Wiesler si preoccuperà (più concretamente!) della vita della compagna di Dreyman. Il capitano ha imparato che la vita si realizza nella cultura e l'attrice Christa-Maria Sieland incarna la "vocazione femminile" a preservare la vita, sia al teatro, sia nella quotidianità (cedendo al ricatto del ministro, lei cerca di difendere il suo compagno). Il capitano si appellerà per due volte a tale vocazione della donna: incitandola, dapprima, a non cedere al ricatto, per «non deludere il suo pubblico», spingendola, successivamente, a denunciare il proprio compagno presentandole tale atto come male minore per lui. Per lei, invece, si tratterà di una scelta autodistruttiva: la cornice dello Stato di polizia assume l'aspetto di un palcoscenico sul quale si disvelano i meccanismi del racconto tragico che richiedono dall'eroina il sacrificio.

Con la *Wende*, tutto si ribalta (anche il tempo – sempre plumbeo prima della svolta, solare dopo). L'ex capitano della *Stasi* accetta sommessamente di espiare i suoi peccati svolgendo un lavoro umile; l'idea del duro lavoro come rito purificatorio, necessario per coloro che desiderano sinceramente la redenzione sembra sopravvivere al "Secolo dei totalitarismi", per quanto le modalità siano imparagonabili con i campi di lavoro ideati dai nazional-socialisti e dagli occupanti sovietici per punire i "traditori del popolo", o con le "norme sul lavoro" volute da Walter Ulbricht nel 1953 per avviare la "costruzione del Socialismo". Nel primo successo letterario di Christa Wolf, *Il cielo diviso*, pubblicato nel 1963 (dunque prima del fatidico 1968, anno, per la scrittrice, della «disillusione definitiva»), l'atteggiamento di tutti i personaggi

maschili dipende dal modo in cui hanno affrontato il peso del passato nazista. Il responsabile della produzione nella fabbrica di vagoni, Ernst Wendland, incarna l'esempio da seguire:

nel '45, un vecchio maresciallo aveva mandato a casa un gruppo di assistenti volontari dell'aeronautica, di cui faceva parte anche Wendland. [...] Egli dorme per una notte intera nel suo antico letto – che notte è stata quella! Sul far del giorno avviene una perquisizione in casa. Non precisamente per causa sua. La pattuglia sovietica inseguiva volpi di tutt'altra specie. [...] – Venire con noi! – E allora, – disse Wendland. – Tre anni ho passato poi in Siberia, in miniera. Illogico, no? Deve credermi: l'ho pensato anch'io. Sulla parete di calce accanto al mio letto ho inciso con un chiodo: *è per questo che mi sono salvato?* Naturalmente, non so che cosa avrei fatto se fossi stato qui. Là comunque, alla fine dei tre anni, mi hanno mandato alla scuola di antifascismo. Quando ne sono tornato, sono andato per prima cosa direttamente alla Libera Gioventù Tedesca. [Ch. Wolf 1995, pp. 110-111]

Il drammaturgo Dreyman, invece, non ha colpe; il futuro nella libertà lo premia con il successo del pubblico. Ma, un'ultima ombra rimane sulla sua figura: come ha potuto essere un "intellettuale di regime"? Non ha forse una colpa anche lui, quella di aver fornito, con la propria adesione all'ideologia socialista, un alibi ad un regime criminale? Con l'incontro finale tra il drammaturgo e l'ex-ministro della Cultura siamo giunti all'ultimo atto di questo "racconto morale": la trama composta dal regista ci conduce verso il giudizio storico sia sulla DDR, sia su un ipotetico (e piuttosto improbabile) intellettuale alienatosi dal "suo popolo", che è invece incondizionatamente ostile allo Stato tedesco-orientale. «E uomini come lei hanno governato questo paese?» – alla fine anche l'intellettuale

comprende ciò che il popolino nel suo "sano raziocinio" ha sempre saputo: esistono un "noi" e un "loro", il "popolo" e "quelli lassù" (a Berlino, nel Comitato Centrale della SED, o a Mosca, dove non giunge lo sguardo). Il rappresentante del (passato) potere ghigna divertito: quante volte, da ministro della Cultura, ha avuto la conferma che gli intellettuali sono più stupidi di tutti.

Invece di cercare di preservare in vita il ricordo di quello Stato, di intavolare polemiche sulle zone d'ombra della transizione, come stanno facendo in questi anni gli intellettuali formati sotto l'insegna del marxismo, non è forse un loro "dovere morale" – sembra voglia suggerirci il regista – abiurare del tutto a correnti di pensiero estranee alla matrice liberale e, pertanto, "a rischio" di derive totalitarie? In questo senso, da un lato, il messaggio di Donnersmarck può essere inteso come un rifiuto della figura dell'intellettuale nella società odierna, o anche come l'ennesimo attacco rivolto contro la "irriducibile" Christa Wolf (lo spettacolo teatrale scritto da Dreyman ricorda la *Cassandra* della Wolf). Ma, dall'altro lato, esso può essere ricondotto anche all'insegnamento di Václav Havel. «L'ideologia», asseriva Havel nella sua opera-manifesto del dissidentismo, *Il potere dei senza potere*, è «"alibi-ponte" fra il sistema e l'uomo – copre l'abisso fra intenzioni del sistema e intenzioni della vita; dà ad intendere che le pretese del sistema derivano dai bisogni della vita: è una specie di mondo dell'"apparenza" che viene spacciato per realtà» (V. Havel, p. 16); quando, invece, «un futuro più luminoso [...] è già qui da un pezzo» e solo la nostra miopia e la nostra fragilità ci impediscono di vederlo «intorno a noi e dentro di noi» (*ibidem*, p. 103).

*Bibliografia*

- Bloch (Ernst), *Erbschaft diesel Zeit*, Frankfurt am Mein, Suhrkamp, 1962; trad. it. a cura di Laura Boella, *Eredità del nostro tempo*, Milano, Arnoldo Mondadori, 1992;
- Fowkes (Ben), *Eastern Europe 1945-1969. From Stalinism to Stagnation*, Harlow-New York, Longman, 2000; trad. it. *L'Europa orientale dal 1945 al 1970*, Bologna, Il Mulino, 2004;
- Cökay (Bülent), *Eastern Europe since 1970. Decline of Socialism to Post-Communism Transition*, Harlow, Longman, 2001; trad. it. *L'Europa orientale dal 1970 a oggi*, Bologna, Il Mulino, 2005;
- Havel (Václav), *Moc bezmocných*, samizdat, 1978; trad. it. *Il potere dei senza potere*, Milano, Garzanti, 1991;
- Mählert (Ulrich), *Kleine Geschichte der DDR*, München, Beck, 2004;
- Wolf (Christa), *Der geteilte Himmel*, Berlin und Weimar, Aufbau, 1963; trad. it. *Il cielo diviso*, Roma, e/o, 1995;
- *Ein Tag im Jahr. 1960-2000*, München, Luchterhand, 2003; trad. it. *Un giorno all'anno 1960-2000*, Roma, e/o, 2007.





# Trentadue proposte di lettura

A CURA DI MAURO ANTONINI, CRISTINA BON, RONALD CAR, LUCA COBBE, NINFA CONTIGIANI, DANIELE DI BARTOLOMEO, ROCCO GIURATO, SIMONA GREGORI, VINCENZO LAVENIA, ROBERTO MARTUCCI, SILVIA ORTICELLI, MONICA STRONATI, SILJANA VELEDAR

## A

Giorgia ALESSI

*Il soggetto e l'ordine. Percorsi dell'individualismo nell'Europa moderna*

Torino, Giappichelli, 2006, pp. 142  
ISBN 88-348-6567-7, Euro 13

L'agile volume pubblica tre lezioni presentate nel 1993 alla Scuola estiva di Pontignano. L'autrice ripercorre – con lo sguardo man mano più attento alla condizione femminile – il pensiero filosofico e giuridico che ha costruito l'ordine moderno intorno all'idea di individuo.

Premessa introduttiva è la ricognizione della sistemazione medievale dei diritti operata dai giuristi di diritto comune, senza perdere di vista il confronto con l'esperienza anglosassone del *common law*, fino alla vicenda traumatica

delle guerre di religione individuata come scaturigine della «nuova architettura» del giu-snaturalismo.

Uscito definitivamente dalla protezione delle comunità medievali, l'uomo moderno è poi indagato nell'ambivalente (soprattutto per le donne) valore identitario dei sentimenti e dell'interiorità scoperta con il pensiero cartesiano. In tale costruzione soggettiva del sé, l'individuo attinge anche a radici non religiose per via di nuovi strumenti quali la lettura non più collettiva e la scrittura. Rimane comunque segnato dalle differenze tra mondo cattolico e mondo protestante lo snodarsi dei percorsi del suo disciplinamento che in Europa evidenzia la centralità del «tema proprietario» con le riflessioni della Seconda scolastica spagnola sul *dominium* (su di sé e sulle cose).

In chiusura, l'autrice attraversa la strutturale ambiguità

degli elementi costitutivi dell'ordine delle famiglie: il matrimonio, il divorzio, le scelte ereditarie nella dicotomia tra legislazione e pratiche ottocentesche tentando di svelare definitivamente le mistificazioni connesse al soggetto unico di diritto.

N.C.

## B

Luciano BARCA

*Cronache dall'interno del vertice del PCI*

Bari, Rubbettino, 2005, voll. 3, pp. XIII-1223, ISBN 88-498-1257-4, Euro 30

Redattore de «l'Unità» dal 1946 e in seguito direttore di diversi organi informativi del PCI («Rinascita», «Politica ed Economia»), parlamentare per le Marche dal 1963 per sei legislature e quindi senatore nelle Puglie, Luciano Barca ha

vissuto da un osservatorio privilegiato fasi importanti della storia della nostra Repubblica. Collaboratore di Palmiro Togliatti e di Enrico Berlinguer in primo luogo, è stato anche protagonista di intensi rapporti umani e politici con personalità della levatura di Giuseppe Di Vittorio e Angelo Costa, Einaudi e De Gasperi, Nenni e Pertini, Ugo La Malfa, Riccardo Lombardi e Lelio Basso. Anche se il legame forse più significativo è quello che si è sviluppato tra il dirigente del partito comunista e Aldo Moro negli anni dal 1968 fino alla drammatica morte dello statista democristiano nel 1978.

In oltre 50 anni di attività Barca ha accumulato una notevole quantità di note, appunti, riflessioni. Questo materiale oltre a quello depositato presso la Fondazione Feltrinelli e l'Istituto Gramsci è stato raccolto dall'autore in tre volumi in cui le riflessioni a posteriori sono tenute ben distinte dalle annotazioni originali. Ci si trova spesso immersi nella ricostruzione di vicende nazionali (i rapporti del PCI con Andreotti nel periodo della solidarietà nazionale, le trattative con il Vaticano per il divorzio) e internazionali (la rottura tra la Cina e l'URSS nel 1959, gli incontri con i dirigenti vietnamiti) viste da una prospettiva oltremodo interessante, sia per la quantità di notizie inedite, sia per il suggestivo tratteggio dei profili dei protago-

nisti della politica italiana e mondiale in cui l'aspetto emozionale trova un equo bilanciamento con la considerazione politica.

Il pregio dell'operazione editoriale di Rubbettino è indubbio a condizione di tenere sempre presente le modalità di produzione di un testo che si colloca a metà tra il diario, la riflessione autobiografica e la cronaca in presa diretta.

M.A.

Zygmunt BAUMAN  
*Intervista sull'identità*

Roma-Bari, Laterza, 2005  
pp. 144, ISBN 978-88-42070-08-5,  
Euro 10

In questo libro-intervista Benedetto Vecchi, redattore delle pagine culturali del quotidiano «il manifesto», sprona uno dei sociologi più noti e influenti dei nostri tempi a misurarsi con alcune fondamentali questioni.

Scorrendo le domande che il curatore rivolge a Zygmunt Bauman appare con tutta evidenza l'inconveniente ricorrente di queste operazioni: l'intervistato gode di una sorta di "immunità critica". Tuttavia tale formula permette a Bauman di condensare il portato della sua riflessione e presentarla ad un pubblico vasto.

Al centro della discussione c'è il tema dell'identità e la serie considerevole di ambivalenze che essa ingenera nell'uomo chiamato a vivere la

«modernità liquida». Bauman tira dentro la sua riflessione tutti i *topoi* della speculazione contemporanea: dai destini dello Stato-Nazione all'insicurezza come condizione esistenziale della nostra società, dalla globalizzazione al fondamentalismo, dalla trasformazione delle relazioni sentimentali alle evoluzioni del concetto di "sacro", dalla moda consumistica alla nuova frontiera di internet.

Il sociologo di origini polacche affresca così l'immagine di una modernità recentemente affermatasi – che definisce appunto "liquida" – come il teatro di un dramma nuovo nell'esperienza umana: la disponibilità dell'identità, la sua indeterminata volatilità. Più che la libertà di "movimento" che ne segue, Bauman predilige porre un'enfasi accentuata sulla tormentata irrequietezza dell'uomo moderno, in un quadro che sembra poter abbracciare ogni manifestazione della sua personalità e sciogliere i nodi dell'attualità politica.

Un ventaglio di problematiche che offre indubbiamente spunti notevoli alla riflessione, pur dovendosi rilevare l'assenza non trascurabile di un uso "critico" del concetto di globalizzazione, oggi troppo spesso destinata ad offrire sfondi sicuri alle più svariate proposte intellettuali e politiche.

D.D.B.

## Trentadue proposte di lettura

Ulrich BECK, Edgar GRANDE

*L'Europa cosmopolita.*

*Società e politica nella seconda  
modernità*

Roma, Carocci, 2006, pp. 371

ISBN 978-88-43039-20-3, Euro 19,95

Il libro, tradotto per i tipi della Carocci da Carlo Sandrelli, mette a disposizione del pubblico italiano l'ultimo tassello della trilogia che Ulrich Beck ha dedicato alla messa a punto di una nuova prospettiva di analisi della società contemporanea, da lui stesso definita «cosmopolitismo metodologico».

Se nei primi due scritti della trilogia, *Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter* e *Der kosmopolitische Blick* (trad. it. *Lo sguardo cosmopolita*, Carocci, Roma, 2005), Beck aveva affrontato, rispettivamente, la questione della legittimità del potere politico nelle condizioni dell'interdipendenza globale e i fondamenti dell'illuminismo cosmopolitico, in questo volume – scritto a quattro mani con Edgar Grande – tenta di mettere a fuoco il cambiamento dell'ordine mondiale.

Pubblicato in Germania ben prima della "crisi referendaria" del processo di costituzionalizzazione europea, questo saggio contribuisce a comprenderne le più profonde ragioni a partire dalla contraddittoria costellazione cognitiva e motivazionale, denunciata da Beck sin dai suoi scritti sulla "modernizzazione riflessiva". Alla base del rifiuto dei cittadini degli Stati europei di

fondersi in un nuovo contenitore sopranazionale si pone, infatti, anche l'incapacità di confrontarsi con i cambiamenti reali, percepiti come minacce agli elementi portanti della società. La crisi in atto rappresenta, tuttavia, anche la dimostrazione del fallimento di un approccio compromissorio alla questione europea, che rimanendo ancorato ai dogmi del "nazionalismo metodologico" ha oscurato le realtà complesse degli spazi di interazione civile.

L'alternativa proposta, cioè il «cosmopolitismo metodologico», invece, suggerisce un'europeizzazione rivisitata nella prospettiva teorica della «modernizzazione riflessiva». Superando l'incongruenza tra concetto e realtà, essa vuole eliminare la logica univoca e newtoniana con cui si determinano confini netti tra categorie di cose, persone e attività, e si tracciano distinzioni chiare tra sfere d'azione e attribuzioni istituzionali di competenze e responsabilità.

Se il realismo ci impone di confrontarci con un'Europa determinata esclusivamente dagli interessi e dalle istituzioni, il successo o il fallimento dell'esperimento che essa rappresenta dipende soltanto dalla realistica capacità di auto-comprensione. Sia nella prospettiva teorica ed empirica della ricerca sociologica, che nella prospettiva politica, gli autori sollecitano, allora, uno

sforzo creativo attraverso cui rendere comprensibili e rappresentabili le dinamiche reali del cosmopolitismo europeo. La trasformazione necessaria, che l'Europa cosmopolita attraversa, ha bisogno, infatti, di nuove categorie adatte ad interpretarla e a riconoscerla, quale ultima utopia politicamente efficace, ma soprattutto quale forma di governo nuovo di tipo transnazionale.

S.G.

Claude BLANCKAERT et

Michel PORRET

(textes réunis par)

*L'Encyclopédie Méthodique*

(1782-1832)

*Des Lumières au Positivisme*

Avec la collaboration de Fabrice Brandli

Genève, Droz, 2005, pp. 830

ISBN 2-600-00805-5, s.i.p.

Questo importante volume – prodotto della "passion méthodique" dei due eminenti specialisti che lo hanno curato – raccoglie gli Atti del *Colloque international* tenuto all'Università di Ginevra dal 17 al 19 maggio 2001 per iniziativa del *Groupe d'études du 18<sup>e</sup> siècle* (Genève) e del *Centre Alexandre Koyré* (Paris), con la finalità di attribuire finalmente il giusto spazio a una delle manifestazioni più interessanti e mature dello spirito enciclopedico di fine Settecento.

Non tenterò neppure di proporre una sintesi dei mille spunti ricostruttivi presenti, limitandomi a dire che alla

introduzione firmata da Michel Porret, *Savoir encyclopédique, encyclopédie des savoirs* (pp. 13-53), seguono ventotto contributi specialistici concepiti quali capitoli di una quadripartizione: *L'Homme* (pp. 69-211), *État et Société* (pp. 215-420), *Nature, Science et Techniques* (pp. 423-624), *Arts, Lettres et Langage* (pp. 627-797).

Resta da aggiungere che a differenza dell'*Encyclopédie* di Diderot e d'Alembert (1751-1772) – da cui, per altro, prende le mosse – la *Méthodique* non ha beneficiato della medesima risonanza. Oggi, risulta conosciuta a una ristretta schiera di specialisti e solo parzialmente (nei settori di rispettiva competenza o interesse, dato il gigantismo di un'opera che raccoglie oltre duecento volumi *in-quarto*); questo, malgrado l'estrema modernità di un progetto (e di una esecuzione tipografica) che hanno impegnato l'editore e i suoi eredi per mezzo secolo.

Pubblicata per iniziativa del vulcanico libraio-editore fiammingo Charles-Joseph Pancoucke, l'"Atlante dell'editoria" di fine Settecento e uno dei maggiori organizzatori culturali di tutti i tempi, la *Méthodique* segna il punto di passaggio tra la cultura dei Lumi e il positivismo ottocentesco; ma, per molti aspetti, rappresenta anche un significativo passo in avanti rispetto all'archètipo di riferimento.

Sono noti i ripensamenti dello stesso Diderot nei confronti della sua *Encyclopédie*; troppi gli articoli in cui non si riconosceva più, infiniti i miglioramenti che il suo stesso spirito critico finiva per suggerirgli. Per un attimo sembrò accarezzare l'idea di una riedizione aggiornata; poi, forse per fatalismo, non ne fece più nulla. Nel frattempo, lo stesso successo della sua opera aveva finito con l'incoraggiare traduzioni estere, rifacimenti, contraffazioni, in quantità tale da permettere di capire che il mercato avrebbe assorbito una eventuale riedizione che non si fosse limitata a una mera ristampa delle fatiche di Denis Diderot e della sua *équipe*.

Il libraio Pancoucke, titolare dei diritti di riedizione, ed egli stesso uomo di cultura interno al mondo dei *philosophes*, un bel momento si rese conto che era possibile, partendo dall'*Encyclopédie*, fare qualcosa di diverso e più in linea con i tempi. Gli sembrava, in particolare, che nell'opera pubblicata tra il 1752 e il 1772 le scienze esatte e i saperi di natura tecnica fossero stati sacrificati a beneficio delle scienze umane: filosofia, diritto e che, soprattutto, gran parte degli articoli – specie quelli redatti dal cavaliere Louis de Jaucourt – fossero striminzite sinossi, non più in grado di appagare il desiderio di conoscenza di un pubblico sempre più esigente.

Difatti, i trent'anni intercorsi dalla pubblicazione del *Discours préliminaire* di Diderot avevano modificato il contesto culturale francese. Ormai, il lettore medio di un'opera di tal genere non era più solo lo statista, il gran signore o l'alto magistrato. Come aveva detto Malesherbes era nata l'opinione pubblica e, appunto all'*opinion éclairée* andava indirizzato un prodotto di tal fatta.

La *Méthodique* appartiene a un'altra epoca in tutti i sensi. Intanto, viene diffusa dopo la guerra d'Indipendenza americana (1776-83) in un clima culturale e politico effervescente. Poi, ed è questa la novità più rilevante, la nuova enciclopedia è a sua volta un dizionario che "federa" cinquanta dizionari autonomi (acquistabili separatamente), arricchiti da 6500 *planches gravées*. Per la sua stessa struttura finisce quindi con l'individuare pubblici differenti: dal bibliofilo danaroso in grado di poter acquistare l'intera collezione, all'alto funzionario interessato ad alcune sezioni dell'opera, per finire al pratico – medico, avvocato o notaio – che poteva limitarsi a sottoscrivere per un solo dizionario.

R.M.

## Trentadue proposte di lettura

Francesco BONINI  
*Storia costituzionale della  
Repubblica  
Un profilo dal 1946 a oggi*

Roma, Carocci, 2007, pp. 224  
ISBN 978-88-430-3, Euro 16,50

Utilissima silloge firmata dall'álacre studioso teramano, che ripropone in veste più matura un precedente lavoro del 1993. Vengono qui presentati gli elementi essenziali della storia repubblicana dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946 a quello costituzionale del 2006, che ha bocciato i ritocchi apportati alla costituzione dalla maggioranza di centro-destra nella penultima legislatura.

Il volume si apre con una ambiziosa introduzione metodologica sulla storia costituzionale, sui modelli di riferimento per i Costituenti italiani e sul ruolo dei partiti in questo sessantennio; vengono, poi, agili capitoli che richiamano i principali nodi del periodo esaminato: transizione costituzionale (1946-48), scelta atlantica (1948-60), allargamento del consenso "a sinistra" (1960-68), la seconda transizione (1968-75); ben quattro capitoli (circa metà libro) sono assorbiti dalla crisi dell'ultimo ventennio: fallimenti bicamerali, partiti, riforme elettorali, amministrative e costituzionali.

Un buon apparato di supporto (tabelle sui dati delle elezioni svoltesi nel sessantennio, elenchi di alte cariche istitu-

zionali) e un duplice indice dei nomi e delle istituzioni completano il lavoro.

R.M.

Alexandra BRAUN  
*Giudici e Accademia  
nell'esperienza inglese.  
Storia di un dialogo*

Bologna, il Mulino, 2006, pp. 560  
ISBN 88-15-11348-7, Euro 41

A differenza di quanto è avvenuto nel continente, in Inghilterra la dottrina è rimasta a lungo confinata in posizione marginale tra gli elementi formativi del diritto, al punto che «i giuristi accademici non hanno mai percepito (o voluto imporre) se stessi come un'entità, come un *ensemble* a sé stante, rispetto agli altri operatori giuridici» (p. 459). Quasi tutti gli studi di carattere generale sulle fonti dell'ordinamento giuridico inglese dedicano poco o nessuno spazio alla dottrina e ciò ha contribuito a consolidare lo stereotipo del giurista accademico "assente" o addirittura «"schiavo" di un giudice che non lo considererebbe un interlocutore rilevante» (p. 18).

Al fine di verificare se e in che misura il ruolo della dottrina e il suo apporto all'evoluzione del diritto possa ancora costituire un valido criterio distintivo tra la tradizione giuridica continentale e quella di *common law*, l'Autrice ricostruisce innanzitutto la formazione di un corpo di giuristi

accademici nel XIX secolo. Ampio spazio è dedicato sia alla storia dell'educazione giuridica in Inghilterra, caratterizzata dalla tradizionale separazione tra università e *Inns* (che rispecchiava la contrapposizione *civilians/common lawyers*), che alle dinamiche del rapporto tra il ceto professionale dei giuristi e il mondo accademico nelle sue varie espressioni. La seconda parte del volume è dedicata alla relazione dialogica tra giudice e giurista accademico e ai mutamenti nella percezione reciproca degli interlocutori. In particolare, vengono riesaminate la questione dei *books of authority* e quella del divieto (convenzionale) di citazione delle opinioni di autori viventi nei provvedimenti giudiziari, affermatosi nella seconda metà del XIX secolo e venuto meno all'incirca nella prima metà del secolo successivo.

Braun conclude sostenendo che, sebbene ancor oggi «manchi, nel linguaggio giuridico inglese, un termine mediante il quale riferirsi all'entità dei giuristi in senso collettivo o alle loro opinioni» (p. 460), il giurista accademico non solo ha avuto il merito di aver modernizzato il *common law* ma probabilmente il suo ruolo non costituisce più «un demarcatore sistemologico valido in assoluto per distinguere il sistema giuridico inglese da quelli continentali» (p. 478).

R.G.

Marzio BREDA

*La guerra del Quirinale  
La difesa della democrazia ai  
tempi di Cossiga, Scalfaro e  
Ciampi*

Milano, Garzanti, 2006, pp. 233  
ISBN 88-11-59780-3, Euro 14,50

Il giornalista Marzio Breda, acuto "quirinalista" de «Il Corriere della Sera», è stato osservatore privilegiato di tre incisivi settennati presidenziali, susseguitisi dopo che la presidenza Pertini (1978-1985) ha ridimensionato l'incongruo *topos* (caro ad alcuni costituzionalisti) della presidenza defilata e, blandamente, notarile.

Appare di tutta evidenza che in un contesto istituzionale caratterizzato dall'elevato tasso di frammentarietà e litigiosità interna delle coalizioni di governo venga a trovarsi esaltato il ruolo di un supremo magistrato monocratico, posto al vertice della Repubblica per un settennato; vale a dire, un mandato elettivo di durata pari a una volta e mezzo quella di una legislatura ordinaria e incomparabilmente maggiore – da due a dieci volte più lunga – della vita media di una qualsiasi compagine governativa dell'ultimo sessantennio italiano.

Ricco di aneddoti ed episodi istituzionalmente rilevanti, non ci si aspetti dal libro giudizi *tranchants* rispetto ai tre ex capi dello Stato tutt'ora presenti (e autorevoli) sul prosceonio politico nelle loro vesti di

senatori a vita; dei quali, non di meno, sono colti significativi momenti di svolta nei tormentati rapporti con le rissose coalizioni governative e con i loro – spesso impotenti – presidenti del Consiglio.

R.M.

C

Luciano CANFORA

*La democrazia.**Storia di un'ideologia*

Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 452  
ISBN 978-88-42079-22-4, Euro 14

Concepito nell'ambito della collana "Fare l'Europa", diretta dal noto storico francese Jacques Le Goff, questo contributo di Luciano Canfora propone un percorso suggestivo tra i sentieri della democrazia. Un tessuto narrativo avvincente, anche se a volte inopportuno opaco e insoluto, conduce il lettore in una riflessione originale dalla classicità greca fino all'età contemporanea.

Canfora prende spunto dall'ennesimo richiamo alle radici classiche dell'Europa, contenuto nel solenne preambolo della costituzione europea, per stigmatizzare il ricorrente fraintendimento sull'essenza del regime democratico delle *polis*. La riflessione si sofferma di seguito sul "ritorno in gioco" della democrazia nel corso delle rivoluzioni in Inghilterra e in Francia, per

poi iniziare una lunga traversata dal liberalismo ottocentesco alla democrazia odierna, riservando uno spazio considerevole all'emergenza e agli sviluppi del comunismo. Il filo rosso che caratterizza questo *excursus* è la centralità assegnata al problema dei confini della cittadinanza politica: dalla schiavitù nella città antica al tortuoso cammino verso l'adozione del suffragio universale tra '800 e '900, tale problematica è considerata dall'autore come un tema dirimente per la definizione di un regime democratico.

Canfora ritiene che l'idea di democrazia sia stata oggetto di una pratica reiterata di appropriazione ideologica, che oggi presenterebbe «la vittoria di una oligarchia dinamica e incentrata sulle grandi ricchezze ma capace di costruire il consenso e farsi legittimare elettoralmente tenendo sotto controllo i meccanismi elettorali». Il fatto che l'autore ricorra ad una categoria elaborata dagli antichi – quella della "costituzione mista" – per leggere la vicenda contemporanea, prospetta un'insostenibile rovesciamento di quella prospettiva che guardava alla democrazia antica con le lenti della modernità politica.

Questo libro fornisce al lettore il brivido di una visione d'insieme, che tiene assieme le origini della storia occidentale e le incertezze del presente, culminando con una conclu-

## Trentadue proposte di lettura

sione quasi profetica: «la democrazia è rinviata ad altre epoche, e sarà pensata, daccapo, da altri uomini. Forse non più europei».

D.D.B.

Antonio CHIAVISTELLI

*Dallo stato alla Nazione.*

*Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849*

Firenze, Carocci, 2006, pp. 368  
ISBN 978-88-43032-26-6, Euro 26,10

Sebbene la storia delle istituzioni toscane nell'età della Restaurazione sia stata disertata per lungo tempo, negli ultimi anni sembra essersi registrata «una inversione di tendenza» (p.13).

*Dallo Stato alla Nazione* si colloca per l'appunto sulla scia di questo rinnovato interesse storiografico per il Granducato di Toscana nel periodo compreso fra la caduta di Napoleone e l'Unità d'Italia, seguendo in tal senso lo stesso impulso che, nel 1999, portò Thomas Kroll ad avanzare la tesi revisionista dell'approdo all'Unità come un "sottoprodotto" del tentativo fallito da parte del patriziato di sostenere un sistema costituzionale con finalità in realtà strumentali a mantenere i vecchi privilegi.

Non del tutto convinto dalla tesi dello studioso tedesco, Antonio Chiavistelli ricostruisce così una contro-indagine alla ricerca delle radici culturali dell'unificazione italiana. Analizzando gli elementi por-

tanti delle conclusioni di Kroll, l'autore ne mette in evidenza i punti deboli, fino a negare, grazie all'apporto di nuovo materiale archivistico, la presenza di una nobiltà ostracizzata dal sistema politico restaurato e, quindi, apertamente ostile al Granduca. Esaminata così la tesi di Kroll, l'obiettivo resta comunque quello di individuare la chiave di volta delle dinamiche sociali di mobilitazione in vista della causa nazionale risorgimentale. Quasi inevitabile, a quel punto, uscire dal rigoroso seminato istituzionale per focalizzare lo studio sulle forme di socializzazione culturale che diventarono occasione di concreta aggregazione politica.

Il merito principale di questo lavoro sembra quindi ritrovarsi nell'abilità con la quale la rigorosa ricostruzione istituzionale è stata coniugata all'interesse per la sfera pubblica e la storia sociale, al punto da mettere quasi la prima al servizio della seconda, ribaltando il più consueto gioco delle parti.

C.B.

Simona COLARIZI

*Storia politica della Repubblica Partiti, movimenti e istituzioni.*

1943-2006

Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. X-314  
ISBN 978-88-420-8259-0, Euro 22

È un libro che prende le mosse dalla *Storia dei partiti nell'Italia repubblicana* (1994 e 1996),

ripensata e riscritta alla luce degli avvenimenti dell'ultimo decennio, segnato dalla progressiva frantumazione delle forze politiche presenti in Parlamento fin dalla prima legislatura.

Le quattordici legislature dell'Italia repubblicana sono riproposte nei loro elementi salienti: dinamiche elettorali, forza rispettiva di maggioranza e opposizione, ruolo dei maggiori partiti. Di particolare interesse gli ultimi tre capitoli che abbracciano l'ultimo ventennio 1987-2006, dal crollo del sistema politico alla parabola della Lega Nord, alla controversa (e, sempre più stanca) alternanza ciclica Berlusconi/Prodi/Berlusconi/Prodi che dovrebbe connotare quella che ci si ostina a chiamare «seconda Repubblica», all'uso francese, malgrado manchino i presupposti (vale a dire il varo di una nuova costituzione).

Utile, a fini didattici, il glossario politologico.

R.M.

Benedetta CRAVERI

*Amanti e regine*

*Il potere delle donne*

Milano, Adelphi, 2005, pp. 432  
ISBN 88-459-1999-4, Euro 25

Riproponendo nel loro insieme dei medaglioni originariamente pensati per il paginone culturale del quotidiano «La Repubblica», la francesista Craveri ci conduce con mano

## D

Antonino DE FRANCESCO  
1799. *Una storia d'Italia*

Milano, Guerini e Associati, 2004,  
pp. 170. ISBN 88-8335-507-5, Euro 14

Un libro agile, meno di duecento pagine per presentare in modo appassionato una storia della Repubblica napoletana. In realtà, il proposito dell'autore è ben più ambizioso: raccontare il 1799 come una "vicenda italiana". Epilogo storico di un comune esperimento democratico, trasfiguratosi immediatamente in una risorsa del discorso politico sul sentiero della nazionalità, il laboratorio napoletano riassumerebbe «la storia d'Italia ai tempi di Bonaparte» e ne rappresenterebbe la sua «radice moderna».

De Francesco descrive il cosiddetto "triennio giacobino" nei termini di una fluidità politica tale da prospettare una solida connessione tra la vicenda napoletana e l'esperienza delle repubbliche cisalpina, ligure e romana; inoltre, constatando le «fortune del 1799 tra Otto e Novecento», cerca di dimostrare come questa intensa stagione di pratica democratica si sia trasformata in un *topos* centrale nella costruzione politica dell'Italia moderna.

Nell'ultima parte del libro l'autore esprime un giudizio sferzante sull'inadeguatezza

sicura nel cuore dell'Antico regime francese, sfatando il luogo comune che vuole le donne marginali nella gestione del potere.

E tutt'altro che marginali risultano le diciotto eroine – undici amanti e sette consorti reali, oserei dire poco conosciute al pubblico dei non specialisti – scelte dall'autrice per farci percepire luci ed ombre della Francia monarchica negli ultimi due secoli e mezzo della Monarchia.

Il riuscito approccio prosopografico è a sua volta un pretesto per una incursione nei meandri del potere d'alcova, ambiguo crocevia d'ambizioni dinastiche e, più banalmente (solo che si pensi alle modalità di siluramento di Choiseul o Maurepas), ministeriali.

R.M.

Benedetta CRAVERI  
*Maria Antonietta e lo scandalo  
della collana*

Milano, Adelphi, 2006, pp. 92  
ISBN 88-459-2105-0, Euro 5,50

In una brillante e sintetica rivisitazione ci viene presentato l'*Affaire du collier de la Reine*, che a giudizio pressoché unanime della storiografia ha minato la credibilità della Monarchia alla vigilia della Rivoluzione.

Un gruppo di abilissimi imbrogliatori (tra i quali spiccano il palermitano Giuseppe Balsamo, sedicente conte di Cagliostro e Jeanne de La Mot-

te, discendente da un bastardo di Enrico II di Valois), "incastra" il cinquantenne cardinale Louis-René-Edouard de Rohan, eminente espressione della nobiltà più titolata e arcispocchiosa («Roy ne puis, prince ne daigne, Rohan je suis»), facendogli balenare la possibilità di guadagnare i favori istituzionali della regina Maria Antonietta, mercé l'anticipo di una fortissima somma per acquisto di una costosissima collana di diamanti.

Irretito da lettere apocriefe della regina, abilmente falsificate, a cui il cardinale risponde con compromettenti quanto vere missive autografe, il principe di Rohan finisce con il consegnare il prezioso *collier*, di notte, nel parco di Versailles a una cortigiana velata (Marie-Nicole Leguay, *alias* Mademoiselle d'Olive), presentatasi sotto le mentite spoglie di Maria Antonietta. Il processo che ne segue, celebrato dinanzi al Parlamento di Parigi e seguito da un'opinione pubblica sempre più sospettosa nei confronti delle personalità coinvolte, pur concludendosi con esemplari condanne, finisce con lo screditare definitivamente l'istituzione monarchica.

R.M.

## Trentadue proposte di lettura

del «mestiere dello storico nell'Italia d'inizi secolo XXI», invocando il «portato profondo della lezione di Vincenzo Cuoco». De Francesco dimostra, così, come il racconto del 1799 possa ancora richiamare i destini della Nazione. In questa conclusione si condensano le prospettive cruciali della storiografia nell'età postmoderna, prima fra tutte la possibilità di ripensare il ruolo dello storico nella società.

D.D.B.

# F

Alberto GIORDANO  
*Il pensiero politico di  
Luigi Einaudi*

Genova, Name, 2006, pp. 363  
ISBN 88-87298-30-0, Euro 40

«Penso sia facilmente riscontrabile», afferma opportunamente l'autore chiudendo questo ben documentato *excursus* dedicato al pensiero politico di Luigi Einaudi, «una forte difficoltà ad integrare i tanti differenti aspetti della sua filosofia, cosa che risale a un ben preciso "peccato originale": l'ecletticità della sua cultura politica».

Per un verso il liberalismo del Settecento (Hume, Smith, Jefferson, Madison, Constant), ma, per l'altro, anche l'elitismo di Mosca e Pareto; ora "l'impero della legge", ora la cosiddetta "dottrina della classe eletta", sospingono l'economista pie-

montese verso prese di posizioni contrastanti: ad appellarsi per l'autodeterminazione dell'individuo e un anarco-liberalismo economico e ciò nonostante a salutare la scalata al potere del fascismo ed auspicare la costruzione di uno "Stato-cooperativo".

Autorevole studioso e uomo politico, ma forse anche l'incarnazione di quel «fallimento del liberalismo» ravvisato da Vivarelli come causa principale della deriva fascista, sarà chiamato a rappresentare, quale primo presidente della Repubblica, un paese bisognoso di riscatto e innovazione. Ma – e in questo senso la ricostruzione dell'orizzonte politico di Einaudi offerta da Giordano è indubbiamente utile – potevano i suoi messaggi dal Quirinale essere da stimolo al paese? Non erano anch'essi delle «Prediche inutili» (come l'anziano Einaudi avrebbe intitolato le sue dispense)?

R.C.

# G

Alessandro GUERRA  
*Il vile satellite del trono  
Lorenzo Ignazio Thjulen: un  
gesuita svedese per la controrivoluzione*

Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 361  
ISBN 88-464-5627-0, Euro 25

Denso studio prosopografico, che si allarga ad affresco di un'epoca vista nel passaggio

dall'Antico regime alla Rivoluzione francese, il libro ha il merito di ricostruire la figura, fino ad ora poco conosciuta, di uno dei più consapevoli interpreti della Controrivoluzione. Ne è autore un giovane storico, da tempo noto per i suoi studi su rilevanti temi concernenti il mondo religioso in età moderna, oltre che sugli affascinanti temi della controrivoluzione italiana di matrice cattolica.

Al centro del lavoro la complessa figura di un luterano svedese convertitosi al cattolicesimo (l'abiura è del 1769), per poi diventare subito novizio nella Compagnia di Gesù (1770), proprio alla vigilia del pesantissimo attacco lanciato dai Déspoti illuminati e culminato nello scioglimento.

Thjulen osserva da Bologna e poi da Venezia, lo scoppio della Rivoluzione francese (è attento censore della costituzione civile del Clero, 1790) e gli eventi del Triennio giacobino italiano, che lo vedono critico implacabile.

Poligrafo instancabile, primo traduttore italiano dell'opera di Augustin Barruel (*Memorie per servire alla storia del giacobinismo*, 1799) di cui abbraccia la denuncia delle origini massoniche dell'insubordinazione politica, efficace libellista nella polemica con il siciliano Saverio Scrofani (*Tutti han ragione o sia alcune riflessioni sul libro intitolato Tutti han torto*, 1792), sui fatti di Francia Thjulen dà vita a un informato

mensile: l'«Almanacco storico politico militare scientifico di tutti gli avvenimenti dell'anno». Édito per la prima volta nel 1794 e pubblicato fino al 1796 (interrompe le pubblicazioni con l'arrivo di Buonaparte), il periodico beneficia delle informazioni fornite al redattore dalla sua vasta rete di conoscenze: preti francesi emigrati lo mettono in relazione con fonti interne, tra cui spicca il nome del «conte» (p. 133, ma lo diventerà solo con la Restaurazione) Romain De Sèze, già difensore di Luigi XVI.

Affresco penetrante di un mondo in via di cambiamento, colto dal punto di vista di un «vile satellite del trono», il libro appare denso di suggestioni, sfumature, chiaroscuri.

R.M.

M

Predrag MATVEJEVIĆ

*Mondo ex e tempo del dopo.*

*Identità, ideologie, nazioni nell'una e nell'altra Europa*

Milano, Garzanti, 2006, pp. 220  
ISBN 88-11-59768-4, Euro 14,50

La nuova edizione del *Mondo ex* di Predrag Matvejević racconta, a partire dalla caduta del muro di Berlino, la tragica dissoluzione di quella Jugoslavia che per decenni ha unito culture e popoli diversi.

Lo scenario della narrazio-

ne è lo spazio balcanico, dove la rinascita dei nazionalismi di vario colore porta alla costruzione di nuove storie e di culture nazionali che degenerano in malate ideologie della nazione. Le memorie della guerra, della pulizia etnica, i mille giorni d'assedio di Sarajevo, il genocidio di Srebrenica, il ricordo di Vukovar, il rapporto tra intellettuali e potere nella Jugoslavia di Tito e le responsabilità che alcuni di loro hanno attribuito ai propri capi sono alcuni dei temi affrontati nell'opera.

Il «mondo ex» è la tragica testimonianza di quello che sta diventando «l'Altra Europa»; un viaggio in un Mediterraneo dove «da Oriente a Occidente ogni punto è divisione», un luogo dove «tutti siamo diventati gli *ex*, orfani di patrie e di ideologie, senza fedi né utopie, dove al tempo stesso ne proviamo la nostalgia». Quella dell'autore è soprattutto una riflessione su un'Europa che prima di diventare unita rischia di diventare anch'essa *ex*.

S.V.

Georges MINOIS

*Il pugnale e il veleno. L'assassinio politico in Europa (1400-1800)*

Torino, Utet, 2005, pp. XII, 393  
ISBN 88-02-07416-X, Euro 25

Minois, ricostruisce in modo estremamente dettagliato le forme e le modalità con cui si configura l'assassinio politico nella sua evoluzione storica

dall'Italia rinascimentale fino a Napoleone. L'assassinio sembra essere, al pari della guerra e delle alleanze matrimoniali, uno strumento indispensabile della politica.

Minois indaga a fondo la natura e le tipologie di omicidio politico, individuandone le peculiarità territoriali e nazionali, anche attraverso il racconto e la descrizione di casi esemplari. Infatti, molto diverso è il significato e l'utilizzo dell'assassinio politico nell'Italia dei Borgia e dei Medici, dove il pugnale e il veleno costituiscono la cifra delle relazioni politiche tra le élites di governo, dagli attentati contro i sovrani dei nascenti Stati nazionali europei come Francia e Inghilterra.

Ma l'omicidio, nel corso dei secoli, è anche strettamente intrecciato con le modalità di strutturazione e di legittimazione del potere politico: da Ravallac, alla Congiura delle Polveri, dal tirannicidio d'avanguardia della Convenzione Nazionale fino ai cospiratori e terroristi di epoca napoleonica, la storia è costellata di tentativi più o meno legittimi o legittimati di eliminazione fisica dei detentori dell'autorità politica.

Minois, quindi, ricostruisce in modo puntuale anche il dibattito intorno alla legittimazione di questo strumento politico, che da Machiavelli, ai monarcomachi, ai terroristi politici in chiave moderna,

## Trentadue proposte di lettura

resta strettamente collegato con concetti come il tirannicidio, il diritto di resistenza e più in generale con la trasformazione violenta dei regimi politici.

S.O.

Raymond MONNIER  
(textes réunis par)  
*Citoyens et citoyenneté sous la  
Révolution française*

Société des études robespierristes,  
Paris, 2006, pp. 305  
ISBN 2-908327-54-6, Euro 29

Il volume raccoglie gli atti del colloquio internazionale tenuto a Vizille il 24 e 25 settembre 2004, organizzato dalla Società degli studi robespierristi e dal Museo della Rivoluzione francese.

Introdotti da Bronislaw Baczko, gli interventi di giuristi, filosofi e storici sono organizzati secondo quattro criteri di rilettura della fondazione della cittadinanza operata dalla Rivoluzione dell'89: Nozione e rappresentazione; Territorio e appartenenze; Suffragio, Pratiche sociali.

L'iniziativa nasce in parte stimolata dal ricco dibattito anglosassone intorno a liberalismo e repubblicanesimo, la cui eco risuona ancora nella discussione storiografica e politologica francese ed, in parte, dalla evidente attualità della necessità di ri-definire i criteri classici della cittadinanza. Ripensare, cioè, la capacità di inclusione piuttosto che di

esclusione di quei criteri, come pure la loro potenzialità quale premessa di partecipazione allo spazio pubblico, piuttosto che di libertaria gestione del proprio privato.

Su questo sfondo, il volume si domanda e tenta di rispondere particolarmente sull'attualità del modello francese del cittadino. E ciò attraverso uno sforzo di rimessa in discussione e di confronto, a qualche anno dalle celebrazioni del bicentenario, non tralasciando di sottolineare i paradossi della cittadinanza rivoluzionaria: dall'esclusione del suffragio femminile (E.G. Sledziewski), all'identificazione del territorio patrio come elemento fondante quella cittadinanza ma ancora puro ideale per i "cittadini" patrioti italiani di metà dell'Ottocento (A.M. Rao), al servizio militare obbligatorio come contraddizione stridente tra godimento dei diritti civili e loro totale negazione o subordinazione per via autoritaria (T. Hippler).

N.C.

# P

Catia PAPA  
*Intellettuali in guerra*  
«L'Azione» 1914-1916

Con un'antologia di scritti  
Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 251  
ISBN 88-464-7725-1, Euro 22

Primo esordio monografico di una giovane studiosa già

segnalatasi per alcuni suoi studi su particolari aspetti dell'età giolittiana.

Ci viene utilmente proposta la breve stagione di una importante rivista, espressione del «movimento nazionale liberale», nella fase di primo rodaggio del suffragio universale giolittiano e di insinuante egemonia dell'interventismo, dopo la fortunata conclusione della guerra di aggressione alla Porta ottomana (Guerra di Libia).

Un'esperienza che accomuna o, quanto meno, fa dialogare intellettuali destinati a dividersi su fronti contrapposti nella futura crisi del primo dopoguerra – si pensi a Giovanni Amendola e Gioacchino Volpe, per tacer di Federzoni e Dino Grandi – nel tentativo di guidare la modernizzazione del Paese, coniugando liberalismo e nazionalismo.

Interessante il ventaglio di scritti antologizzati, proposti in appendice (pp. 145-245).

R.M.

Alberto PASOLINI ZANELLI  
*Dalla parte di Lee*  
*La vera storia della guerra di  
secessione americana*

Bergamo, Leonardo Facco Editore, 2006  
pp. 208, ISBN 88-7886-003-4, Euro 15

Nulla di nuovo viene aggiunto, a beneficio di chi sia passato, dopo il 1971, attraverso le dense e illuminanti pagine di Raimondo Luraghi nella sua, ormai classica, *Storia della*

*Guerra civile americana* (Einaudi, 1971). E, tuttavia, questo saggio firmato da un giornalista da tempo negli Stati Uniti è intelligentemente divulgativo, connotato da uno stile che ricorda quello di Indro Montanelli.

Il libro fornisce al grande pubblico un quadro accettabile del primo vero conflitto della contemporaneità e del ruolo ricoperto dal suo più eminente protagonista: il generale Robert Edward Lee, tra i massimi strateghi dell'Ottocento e uno dei più brillanti condottieri di tutti i tempi.

Nel conflitto tra l'Unione di Lincoln e la Confederazione di Jefferson Davis, primo esempio di guerra totale chiusa dalla resa incondizionata (accompagnata dalla distruzione sistematica) del Sud, l'autore coglie le analogie con la Grande Guerra. Correttamente – ma è cosa nota agli specialisti – Pasolini Zanelli sottrae l'immane scontro al *topos* antinòmico bene/male, emancipazione/schiavitù, riconducendolo al conflitto fra protezionismo del Nord e liberoscambismo del Sud, ricordando opportunamente che l'abolizione della schiavitù, all'inizio, ha ricoperto un'importanza marginale.

D'altra parte, bisognerà aspettare più di un anno di guerra, il 22 settembre 1862, perché il presidente Lincoln illustri ai membri del Congresso l'Atto di Emancipazio-

ne, riguardante però le sole persone tenute schiave negli Stati ribelli (confederati), e non «la peculiare istituzione» in generale. Supremo paradosso, il generalissimo confederato Robert Lee è un abolizionista convinto (che ha deciso di non possedere schiavi); contrario personalmente alla Secessione, egli ha risposto patriotticamente all'appello del legittimo governo del suo Stato – la Virginia – assumendo il comando di un'armata che non viene mai sconfitta sul campo in quattro anni di campagne durissime.

R.M.

Mario PICCININI

*Tra Legge e Contratto.*

*Una lettura di Ancient Law di Henry S. Maine*

Milano, Giuffrè, 2003, pp. 286  
ISBN 88-14-10273-2, Euro 23

Henry S. Maine è passato alla storia per la celebre formula «from status to contract», frase che ha condizionato le ricerche di giuristi, sociologi e politologi tra i quali si possono annoverare Herbert Spencer e Thomas Marshall.

Al di là della ricezione di questa affermazione, tuttavia, poche energie sono state spese, soprattutto in Italia, per la valorizzazione del contributo storico e giuridico di questo autore. La ricerca di M. Piccinini va, in questo senso, in controtendenza. Nata come riflessione sulla

principale opera maineana *Ancient Law, Tra legge e contratto* ci presenta un'immagine del giurista britannico dell'Ottocento che va al di là della classica antologizzazione della scienza giuridica.

La particolarità della ricerca di Piccinini può essere rintracciata nell'assumere come centrale il carattere "politico" del gesto mainiano di *Ancient Law*: un tentativo di porre sotto gli occhi della scienza giuridica inglese la necessità di una riforma dell'intero sistema giuridico anglosassone. Come emerge dal primo capitolo del libro – *Semantica del codice* – l'immagine del "giuridico" per Maine poco ha a che vedere con la concezione tecnica, "locale", che di questo la scienza giuridica tende ad assumere: il "giuridico" di Maine ha a che fare, infatti, proprio col problema politico per eccellenza, ovvero quello dei meccanismi di legittimazione del potere.

Ed è su questo versante che emerge l'originalità della lettura di Piccinini: questa nuova valorizzazione di *Ancient Law* si manifesta non tanto in un confronto con le filosofie positive del tempo, quanto proprio con quegli autori, padri dell'*analytical jurisprudence*, che solitamente sono contrapposti a Maine: Bentham e Austin.

Anche il contributo offerto da Maine alla storicizzazione delle forme giuridiche – una dimensione che a prima vista sembra metterlo in opposizio-

## Trentadue proposte di lettura

ne ai due autori sopra richiamati – per Piccinini non costituisce infatti una presa di distanza da quella linea di riflessione, poichè la «*jurisprudence* storica mainiana [...] non si muove affatto da una contrapposizione alla *analytical jurisprudence*, [...] da una diversa opzione metodologica che le viene opposta dall'esterno, ma proviene dall'interno di questa assunzione» (p. 63).

È in questo senso, allora, che anche un certo "evoluzionismo" mainiano trova una collocazione più appropriata e differente rispetto all'immagine che il movimento «from status to contract» ha suggerito alla sociologia spenceriana. Come Piccinini sottolinea in particolare nell'ultimo capitolo, la differenziazione che il giurista anglosassone delinea tra società "progressive" e società "stazionarie" prende forma non tanto a partire da un dato di analisi sociale né da uno di analisi prettamente giuridica. Il processo di *civilization* diviene allora il processo di un oggetto che non è né la società, né il sistema giuridico, ma è il rapporto che tra questi due si instaura nei momenti di *sintesi* che cercano di colmare lo «scarto indotto dall'asimmetria che i processi di differenziazione producono nella simmetria originaria di potere e comando» (p. 117).

Allora, per tornare alla famosa affermazione di Maine,

passare dallo *status* al "contratto" significa segnalare un «passaggio da un diritto centrato sulle particolarità a un diritto centrato sulla generalità»; significa sottolineare il ruolo "sintetico" assunto dalla capacità di costruire vincoli contrattuali rispetto all'insieme delle determinazioni che connotano l'individualità giuridica moderna; significa, ancora, «la possibilità di determinare dinamicamente [...] il proprio posto nell'ordine sociale» (p. 212).

Di conseguenza, lo storicismo *antistoricista* di Maine che ci presenta Piccinini è la storia di "strutture e di sistemi" che proprio nell'analisi di Bentham e di Austin avevano preso forma, e che, sottratti a quel processo di universalizzazione implicito nelle loro teorie, e, riconsegnati alla storia, riacquistano quel carattere politico di storia del processo di differenziazione degli strumenti normativi che nell'intreccio di diritto e potere trova il suo baricentro di movimento.

L.C.

## R

Jaques RANCIÈRE

*Il disaccordo. Politica e filosofia*

Roma, Meltemi, 2007, pp. 152  
ISBN 978-88-8353-511-6, Euro 16

Publicato in Francia nel 1995, *La Mésentente* ebbe l'effetto di riattivare il dibattito filosofico politico su questioni come

quelle che fanno capo al binomio uguaglianza-libertà al di là delle secche nella quali si erano incagliati numerosi intellettuali dopo l'ubriacatura post-moderna e della fine della storia.

Il suo autore è Jaques Rancière, professore emerito di filosofia all'Università di Paris VIII-St. Denis, una delle personalità più importanti della sinistra intellettuale francese, formatosi alla scuola di Louis Althusser, insieme al quale partecipò – con altri – al seminario che diede vita a *Leggere il Capitale*, ma col quale ruppe all'indomani delle vicende del Maggio francese.

Finalmente tradotto e pubblicato in Italia, *Il disaccordo. Politica e Filosofia* si presenta come una disamina della natura polemica della politica. Secondo Rancière sono due le logiche che hanno informato il pensare lo spazio politico dall'antichità ad oggi. Una filosofica, della *police*, che esprimerebbe la logica dell'ordine e della divisione dello spazio politico, e una politica, la *politique* appunto, che, contro la prima, affermerebbe costantemente l'impossibilità di definizione e di divisione ordinata degli spazi d'azione degli individui, e che si presenterebbe costantemente come portatrice di momenti di conflitto e di istanze soggettive nuove e incomprensibili per la logica della *police*.

Se il titolo dell'opera originale fosse stato tradotto come

*Dell'incomprensione* tutto sarebbe stato più chiaro. Quel disaccordo al quale infatti si riferisce l'autore, non è né un conflitto tra due visioni contrastanti della politica, né un disaccordo che nasce dall'ignoranza reciproca delle parti. Esprime, invece, una incomprendimento di tipo linguistico politico, ovvero manifesta l'impossibilità per la logica della *police* di comprendere le affermazioni del linguaggio della politica in quanto quest'ultimo veicola la radicalità di parole non comprese all'interno dello spazio della *police*; parole come uguaglianza e libertà. L'incomprensione non nasce da una alterità ontologica ma piuttosto da una esclusione topologica. La logica della politica infatti dà parola a quel "torto" sul quale l'ordine della *police* si è fondato – il torto storico subito dal popolo, dagli operai, dalle donne, dai migranti – e che la logica della *police* non può riconoscere, pena la sua dissoluzione.

Su questa traccia, il testo si presenta come un confronto con i principali autori della filosofia occidentale come Aristotele, Platone, Hobbes senza tuttavia dimenticare le parole di molti protagonisti di quella storia del popolo, che per anni ha indagato nei suoi lavori precedenti, come Auguste Blanqui.

*Il disaccordo* è un testo difficile ma di estrema utilità per chiunque voglia confrontarsi

con le tensioni e i conflitti interni all'ordine della politica contemporanea, che restano a tutt'oggi decisivi per la sua amministrazione. Se un limite può essere rilevato nell'impostazione di Rancière, questo consiste nella scelta di far propria una prospettiva di analisi di tipo puramente filosofico: una considerazione della dimensione storica del nesso *police-politique* avrebbe, infatti, sicuramente arricchito quanto già di importante è presente nell'opera.

L.C.

Francesco RIMOLI e  
Giulio M. SALERNO (a cura di)  
*Conoscenza e potere. Le illusioni  
della trasparenza*

Roma, Carocci, 2006, pp. 286  
ISBN 88-430-3951-2, Euro 21,50

Il mito del *Panopticon* di Bentham descrive bene lo stretto legame tra conoscenza e potere, il tema complesso e seducente sul quale studiosi di diverse discipline si confrontano in questo volume.

Il *Panopticon* rimanda ad un mondo sorvegliato, un mondo nel quale si può essere oggetto d'informazione senza una comunicazione tra "sorvegliati": in definitiva si tratta di un modello che non permette il formarsi di un'opinione pubblica critica, come osserva F. Bilancia.

L'idea del *Panopticon* balena a Bentham durante un soggiorno in Russia, osservando il

progetto di un sistema di controllo dei lavoratori più turbolenti dello stabilimento industriale diretto dal fratello. Il *Panopticon* dunque, scrive R. Valle, è connesso con il sistema politico-sociale dell'autocrazia russa: la maggioranza dei contadini, che vivono nella "comune", può essere costantemente controllata da un piccolo numero.

Il panoptismo ciò nondimeno è reversibile, scrive S. Catucci riflettendo sul potere in Foucault, cioè presuppone che i sorveglianti siano anche sorvegliati ed è opportuno domandarsi come sia mutato questo rapporto. Le moderne, invasive tecnologie rendono il "potere di sorveglianza" invisibile e onnipotente.

La questione, scrive G.M. Salerno, è se e come il diritto possa intervenire soprattutto quando sono le autorità pubbliche a servirsi di strumenti di controllo "invisibile" eppure invasivo. Ecco che invisibilità diventa sinonimo d'irresponsabilità e compromettendo il processo di determinazione delle scelte politiche è incompatibile con i principi democratici. Certo, lo strumento legislativo ha i suoi limiti, spesso interviene solo dopo che s'è prodotto il danno, ma rimane indispensabile un'attenzione vigile e la sottoposizione a disciplina dei fenomeni osservati.

M.S.

## Trentadue proposte di lettura

Sergio RIZZO Gian Antonio

STELLA

*La Casta*

*Così i politici italiani sono diventati intoccabili*

Milano, Rizzoli, 2007, pp. 285  
ISBN 978-88-17-01714-5, Euro 18

Più edizioni in poche settimane in un Paese che, abitualmente, non ama leggere, segnalano un *instant book* (racoglie diciotto articoli d'inchiesta apparsi sul «Corriere della Sera») che intercetta la voglia giustizialista di una Italia profonda e tendenzialmente qualunque, che non sa darsi un sistema rappresentativo diverso da quello apparentemente aborrito, fondato su una galassia di partiti medio-piccoli e microscopici, che rimane senza eguali nel contesto dell'Unione Europea.

Sbaglieremmo a sottovalutarne la capacità di denuncia, che registra con una miriade di esempi (dove appaiono come protagonisti sindaci, parlamentari, potenti d'ogni tipo che coniugano arroganza e *status* inamovibile) il crescente iato tra paese reale e paese legale. L'inevitabile indignazione che ne segue è enfatizzata da uno stile graffiante e incisivo che privilegia il registro grottesco sin dalla scelta dei titoli interni: «Da Tocqueville a De Gregorio» (p. 7), «Quattro regine al prezzo d'un Napolitano» (p. 50), «Perso il Rolex d'oro? Paga la Camera» (p. 95).

La mappa dell'Italia del privilegio consegna l'immagi-

ne di una «casta» elettiva sideralmente lontana dal vissuto quotidiano di milioni di connazionali (implicitamente traditi nel rapporto di rappresentanza politica), fortemente autoreferenziale al di là dell'appartenenza ad opposti schieramenti politici. La trasmissione ereditaria del mandato parlamentare (incisivo il richiamo alle dinastie Gava, Mancini, La Loggia, Craxi, La Malfa, Mattarella, D'Alema) o l'allargamento a fratelli e coniugi (Pecoraro Scanio, Fassino-Serafini, Mariella Boccia in Berlusconi), alla base del vivace capitolo dal titolo «Seggi lasciati agli eredi come case o comò» (pp. 84-94), funziona da amara metafora per un Paese che, quasi certamente, ha la rappresentanza che merita, ma, intanto, comincia a reagire con un preoccupante innalzamento della curva dell'astensionismo elettorale.

R.M.

# S

Paolo SARPI

*Della potestà de' prencipi*

A cura di Nina Cannizzaro,  
con un saggio di Corrado Pin.  
Marsilio, Venezia, 2006, pp. 126  
ISBN 88-3179-135-4, Euro 13

«Gli regni e principati sono costituiti da Dio senza limitazione, restrizione o distinzione».

Il Sarpi che risponde al

*Tractatus de potestate Summi Pontificis* del cardinale Roberto Bellarmino con un'opera databile agli anni Dieci del Seicento, rimasta incompiuta e ora pubblicata per la prima volta, veste i panni di Bodin e del più tardo Filmer; del re teologo Giacomo I e di un acceso apologeta del Leviatano.

La distinzione tra potestà ecclesiastica, emanante per via diretta da Dio, e potestà civile, di origine contrattuale e sottoposta al giudizio del papa come giudice supremo dei vincoli umani, gli appare un'astuta e pericolosa invenzione dei gesuiti. Su che basi fondare un potere secolare capace di difendersi dalle manovre di Roma? Come difendere lo Stato dalle incursioni di un clero che aspira al dominio universale? Come, se non negando il contratto tra sovranità e sudditi; come, se non bollando ogni possibile ribellione, specie se fomentata dall'arrogante autorità dei pontefici?

Il ghiotto testo, ora depositato alla Beinecke Library della Yale University, dopo una serie di peripezie che Nina Cannizzaro racconta con vasto impiego di erudizione nella premessa alle pagine di Sarpi (tre capitoli quasi definitivi, un elenco di oltre duecento titoli di parti mai compiute) potrà sorprendere; e sorprende anche lo studioso che, più di ogni altro, dopo le fatiche di Gaetano e Luisa Cozzi, ha lavorato con acume e trasporto sulle carte del consulto-

re della Serenissima e ora promette di offrirci l'edizione completa dei pareri (di cui è apparsa pochi anni fa la sezione che copre gli anni 1606-1609).

Nella postfazione Corrado Pin si chiede, infatti, se il Sarpi "assolutistico" del trattato sia autentico, e se l'inedito *Della potestà de' principi* non sia piuttosto un (pur raffinato) falso, magari stilato nella cerchia sarpiana, veneziana o europea (p. 91). Dell'esistenza dello scritto, in ogni caso, si hanno poche tracce, anche se ne dà testimonianza, già nel Seicento, uno stretto sodale del servita, quel Fulgenzio Micanzio che nella *Vita del padre Paolo* ricorda il trattato incompiuto e invita qualcuno a completarlo. E tuttavia il passo (lo ricorda la stessa curatrice) non compare affatto nella versione manoscritta e autografa della biografia, conservata negli archivi di Venezia (p. 5).

Che pensare, dunque? Si dovrà accogliere l'invito di Pin a ragionare sul testo senza farsi vincere dai troppi pregiudizi. Opera o meno di Sarpi, il progetto del libro («la più bella et importante composizione che sia comparsa al mondo», come scrisse Micanzio) venne presto abbandonato, senza che il carattere di abbozzo tolga nulla al valore, documentario e ideale, di pagine di grande vigore e di sincera passione antiromana.

V.L.

Roberto SCARCIGLIA

*Introduzione al diritto pubblico comparato*

Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 153  
ISBN 88-15-11366-5, Euro 11,50

Qual è lo spazio del diritto comparato nella formazione giuridica universitaria? Al di là di valutazioni complesse una risposta si trova nell'interesse mostrato dagli studenti sui temi della comparazione giuridica. Il libro nasce nelle aule universitarie, dalla raccolta di materiali per lezioni e seminari, ed è strumento utile per chi scorge la necessità di rinnovare il metodo d'insegnamento del diritto pubblico comparato.

Il comparatista, si legge nei dizionari più recenti, è lo studioso che applica il metodo comparativo, è, cioè, un giurista che guarda istintivamente con gli occhi dello storico per cogliere il fatto e metterlo in relazione. Adotta un procedimento comparativo complesso che si snoda per fasi – conoscenza, comprensione, comparazione, eventualmente anche applicazione dei risultati –, ognuna con proprie regole.

Lo studio comparativo non è dunque necessariamente istintivo ma ci si può "educare" alla comparazione attraverso metodi che l'Autore illustra, nella prima parte del libro, nelle diverse fasi storiche, con particolare attenzione al problema del linguaggio nella comparazione giuridica.

La seconda parte del libro

è dedicata invece ad alcuni dei temi ricorrenti nei corsi universitari, per esempio la forma di Stato e di governo, in particolare il tentativo di enucleare schemi per classificare le diverse esperienze costituzionali. Oppure il tema della giustizia amministrativa che per la molteplicità delle esperienze rende «inefficace» il tentativo di classificazione. A prescindere dall'approccio metodologico che si volesse scegliere, l'Autore ritiene indispensabile lo studio della metodologia, ancora meglio se precede l'approfondimento dei manuali.

M.S.

Luca SCUCCIMARRA

*I confini del mondo.*

*Storia del cosmopolitismo dall'Antichità al Settecento*

Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 453  
ISBN 978-88-10997-2, Euro 30

Nato dalle lezioni tenute nel corso degli ultimi anni da Luca Scuccimarra presso l'Università di Macerata, il volume *I confini del mondo* propone un articolato itinerario di storia del pensiero volto a demistificare lo stravolgimento del "senso" dei concetti del passato, incautamente "maneggiati" dalla storiografia tradizionale con gli strumenti dell'attualità.

Utilizzare la categoria della cittadinanza del mondo come una risposta consapevolmente riflessiva allo *shock* prodotto dall'incombere della realtà globale richiede, infatti, il compi-

## Trentadue proposte di lettura

mento di un viaggio a ritroso nella complessa vicenda dell'ideale cosmopolitico, necessario a far emergere i diversi livelli di significato sedimentati nei secoli nell'universo composito di esperienze in esso racchiuse.

Per non svilire la portata di quest'ideale, accettando pianamente il cosmopolitismo come risposta alla necessità fisica di concepire un'identità collettiva geograficamente più vasta, l'autore propone un approccio di tipo "riflessivo" che maturi attraverso un ascolto, il più possibile sincronico, delle voci dei protagonisti che di volta in volta ne hanno delimitato i contenuti.

Spezzare la disgregante ed implosiva incomprendimento dei popoli cresciuti nella percezione di un "noi", possibile solo mediante la creazione di un antagonista esterno, significa per Luca Scuccimarra contribuire a costruire un'alternativa cosmopolita per l'ormai sbiadita identità statale-territoriale, possibile solo mediante un viaggio nell'universo categoriale in essa sedimentato.

Ecco che, sotto l'apparente uniformità lessicale, si cela l'estrema variabilità degli ideali fatti propri dal cosmopolitismo nel corso dei secoli. Si distinguono, allora, tutte le aporie, le cesure e le traslazioni semantiche che la cultura politico-filosofica ha attribuito alla ricerca «dell'unità nella diversità» a partire dalla filosofia naturali-

stica ionica fino ai paradossi del pacifismo settecentesco.

Con un approccio critico alla «ragione utilitaristica», che contraddistingue questi ultimi, Luca Scuccimarra conclude aprendo uno spazio di riflessione intorno all'alternativa possibile di un amor di patria che trascolori nella religione della libertà, suscitando nel lettore l'attesa di una "seconda puntata" tutta novecentesca.

S.G.

Alberto SPAMPINATO  
*La lezione di Ciampi*

Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006  
pp. 321, ISBN 88-498-1445-3, Euro 16

Questa sintesi del settennato presidenziale di Ciampi, firmata dal prudente "quirinalista" dell'Agenzia Ansa – per ragioni che non paiono riconducibili a un pur apprezzabile galateo istituzionale – non valica i limiti della blanda agiografia.

Sovrabbondanza iniziale di virgolettato del biografato e profusione di medaglioni edificanti che coprono i lunghissimi anni della formazione ciampiana dalla giovinezza alla seconda laurea – «una laurea di guerra» (p. 26) – in Giurisprudenza (la prima era stata in Lettere), annegano la specificità del lavoro che avrebbe potuto e dovuto incentrarsi sulle quotidianità istituzionali della presidenza della Repubblica, sulla falsariga del libro firmato da Marzio Breda.

Non ci si deve, infatti, nascondere che tratto dominante del settennato Ciampi è stato il quinquennio 2001-2006 che lo ha visto impegnato in una difficile e (nell'ultimo biennio) sofferta «coabitazione» con il disinvoltato presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Va rilevato che le "analogie francesi" (con le presidenze Mitterand e Chirac) sono dissipate dal caustico Spampinato in un florilegio aneddotico che indugia, compiacente, sul "fervorinismo" suasio/dissuasivo di un presidente illustrato dall'autore senza chiaroscuri.

R.M.

# T

Timothy TACKETT  
*Un Re in fuga*  
*Varennes, giugno 1791*

Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 241  
ISBN 88-15-11011-9, Euro 20

Varennes, giugno 1791, una carrozza viene fermata per un controllo e al suo interno «...un uomo massiccio, dal naso grosso e con il doppio mento, vestito da mercante o da agente di commercio...».

Timothy Tackett, ricostruisce con dovizia giornalistica la cronaca della preparazione e della fuga di Luigi XVI, senza tralasciare di analizzare il contesto sociale sempre più politicizzato e sempre più permeato dal processo rivoluzionario.

nario. Varennes, dopo due anni di rivoluzione, sembra volerci dire Tackett, è preparata sia istituzionalmente, sia militarmente che psicologicamente ad affrontare la crisi del 21 giugno.

Tackett, oltre alla cronaca degli eventi, non tralascia di affrontare le conseguenze sul sistema politico- istituzionale e i mutamenti che avvengono nell'opinione pubblica durante e dopo la crisi di Varennes.

L'immagine dell'interregno sembra prefigurare quello che sarà il futuro assetto della Francia: una sorta di «monarchia repubblicana», un regno con un re senza potere, governato da deputati che cominciano ad attribuirsi, non solo la funzione legislativa ed esecutiva, ma anche quella giudiziaria. La fuga del re, sembra anticipare quello che sarà il clima degli anni della Convenzione: tutto è subordinato all'emergenza e alla difesa nazionale. Il tema dell'unità come pratica d'azione del governo è messo all'ordine del giorno e la paura della cospirazione e del complotto costituiscono lo spirito che anima l'agire politico individuale e collettivo.

La crisi di Varennes, diventa così un momento centrale per la nascita dello spirito nazionale francese, in cui diventano evidenti molti di quelli che saranno i problemi cruciali della Rivoluzione: il dilemma tra governo della legge e sicurezza pubblica, tra

diritti del singolo e diritti della collettività, tra difesa dell'individuo e difesa dello Stato.

S.O.



Michel TROPER

*Terminer la Révolution  
La Constitution de 1795*

Paris, Fayard, 2006, pp. 778  
ISBN 35-9775-4 V-2006, Euro 36

L'insigne studioso, filosofo del diritto ed ermeneuta di fama internazionale, firma il lavoro che può considerarsi definitivo sulla costituzione termidoriana del 5 fruttidoro anno III (22 agosto 1795), arricchito da oltre cinquecento pagine di lavori preparatori: i tre progetti presentati dalla *Commission des Onze*, i dibattiti alla Convenzione Nazionale, il progetto del Titolo XIII sul *Jury constitutionnaire*, presentato dagli Undici dopo l'intervento di Sieyès, infine, il testo definitivo della costituzione.

Il volume viene pubblicato nella prestigiosa collana "Histoire des constitutions de la France" (diretta da Robert Badinter e Didier Maus) dove sono già apparsi i noti lavori di François Furet e Ran Halévy sulla costituzione del 1791, e di Pierre Rosanvallon sulle *Chartes* del 1814 e del 1830.

Sulla scorta dell'ampia bibliografia finale (in cui sono citati anche quegli autori stra-

nieri che hanno incrociato le tematiche del costituzionalismo rivoluzionario), il lettore distratto, sbagliando, potrebbe pensare che qui ci viene riproposta una messa a punto finale che riconduce ad unità più filoni ricostruttivi e interpretativi. Mentre, invece, l'autore dialoga essenzialmente con le fonti assembleari termidoriane (limitando all'essenziale i rinvii alla letteratura secondaria citata in nota), presentate con efficacissima sintesi all'attenzione del lettore, per poi essere finemente disaggregate, ricomposte e analizzate, finendo con il proporre un'immagine assolutamente non scontata del costituzionalismo termidoriano, del quale sono continuamente sottolineate le forti connessioni con l'elaborazione costituzionale del 1789-91 e del 1793.

Libro complesso e limpido, indirizzato necessariamente a un duplice pubblico di specialisti (della Rivoluzione e della storia costituzionale di fine Settecento), assistito da una qualità di scrittura che lo propone a orizzonti di lettura più vasti, il testo di Michel Troper liquida una sfilza di luoghi comuni, fissando nuovi orizzonti concettuali. Di particolare interesse le pagine sulle *Déclarations (droits, devoirs)*, sull'architettura costituzionale termidoriana, sul *jury constitutionnaire* (quello di Sieyès e quello degli *Onze*); infine, sul sistema elettorale, dove l'a-

## Trentadue proposte di lettura

cribìa ermeneutica del Maestro mira ad evidenziare elementi censitari in sistemi fondati sul suffragio larghissimo di milioni di votanti (e quindi, praticamente, universale maschile), quali furono, nei loro tratti essenziali, quelli del 1791 e del 1795.

R.M.

Elizabeth WICKS

*The Evolution of a Constitution:  
Eight Key Moments in British  
Constitutional History*

Oxford, Hart, 2006, pp. 224  
ISBN 1-84113-418-X, £ 22,50

Elizabeth Wicks, esperta di diritto costituzionale, propone una rilettura dell'evoluzione storica della costituzione britannica dalla Rivoluzione del 1688 alla fine del XX secolo.

Attraverso la meditazione di otto momenti cruciali nella storia costituzionale anglobritannica, l'Autrice ripercorre le maggiori trasformazioni che l'ordinamento costituzionale d'oltremania ha subito all'incirca negli ultimi tre secoli: la "Gloriosa Rivoluzione" del 1688, l'emanazione dell'*Act of Union* del 1707 dal quale nacque il Regno Unito, la genesi della figura del Primo ministro nel 1721, il *Great Reform Act* del 1832, la riforma del sistema parlamentare del 1911, l'influenza "esterna" della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (diritti che sono stati introdotti nell'ordinamento giuridico britannico nel 1998

con l'approvazione dello *Human Rights Act*), l'adesione del Regno Unito alle Comunità europee nel 1972, il processo di devoluzione di poteri a favore di Scozia, Galles e Irlanda del Nord iniziato nel 1998.

L'intero lavoro si basa sull'idea che la comprensione dell'odierna costituzione britannica è impossibile senza ricostruire l'evoluzione che essa ha subito dal 1688 in poi. A ogni tappa dell'evoluzione costituzionale analizzata dalla studiosa britannica corrisponde infatti l'acquisizione di nuovi principi e norme fondamentali che delineano un mutamento nel modo complessivo in cui gli individui vengono governati.

R.G.

